



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1620

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

Indice

1. DDL S. 1620 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1620	4
1.2.2. Relazione 1261 e 1620-A	11
1.3. Trattazione in Commissione	25
1.3.1. Sedute	26
1.3.2. Resoconti sommari	28
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	29
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 24/09/2014	30
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/10/2014	34
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom.) del 28/10/2014	37
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom.) del 29/10/2014	49
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2014	247
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236 (pom.) del 13/01/2015	251
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015	254
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/02/2015	262
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015	266
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/03/2015	340
1.4. Trattazione in consultiva	346
1.4.1. Sedute	347
1.4.2. Resoconti sommari	349
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	350
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/05/2015	351
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	355
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398 (ant.) del 14/05/2015	356
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399 (pom.) del 19/05/2015	362
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (ant.) del 20/05/2015	372
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 401 (pom.) del 20/05/2015	375
1.4.2.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	383
1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 81 (pom.) del 01/10/2014	384
1.5. Trattazione in Assemblea	392

1.5.1. Sedute	393
1.5.2. Resoconti stenografici	394
1.5.2.1. Seduta n. 437 (pom.) del 28/04/2015	395
1.5.2.2. Seduta n. 450 (ant.) del 14/05/2015	494
1.5.2.3. Seduta n. 453 (ant.) del 20/05/2015	576
1.5.2.4. Seduta n. 454 (pom.) del 20/05/2015	642

1. DDL S. 1620 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1620
XVII Legislatura

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

Titolo breve: *contrasto al cyberbullismo*

Iter

20 maggio 2015: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.1620 assorbito da [S. 1261](#)

Iniziativa Parlamentare

[Riccardo Mazzoni](#) ([EL-PdL XVII](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 314 del 18 settembre 2014.

Classificazione TESEO

VIOLENZA E MINACCE , MINORI , INTERNET

Articoli

PROGRAMMI E PIANI (Art.3), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.3), INFORMAZIONE (Artt.3, 4), SERVIZI SOCIALI (Artt.5, 6), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.7), VIGILANZA (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Palermo](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (dato conto della nomina il 24 settembre 2014) .

Facente funzioni Sen. [Anna Finocchiaro](#) ([PD](#)) il 24 settembre 2014 .

Relatore di maggioranza Sen. [Francesco Palermo](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) nominato nella seduta pom. n. 247 del 5 marzo 2015 (proposto testo modificato e assorbimento).

Annunciata la relazione il 10 marzo 2015; annuncio nella seduta pom. n. 406 del 10 marzo 2015.

Facente funzioni Sen. [Anna Finocchiaro](#) ([PD](#)) il 14 maggio 2015 .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 23 settembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 315 del 23 settembre 2014.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1620

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1620

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAZZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori

Onorevoli Senatori. -- Il termine «bullismo», dall'inglese *bullying*, definisce una serie di comportamenti con i quali qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di esercitare potere su un'altra persona e dominarla.

Il bullismo è un fenomeno sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani, ma sicuramente non circoscritto a nessuna categoria, né sociale né tanto meno anagrafica. Evolve con l'età, cambia forma e in età adulta lo ritroveremo in tante, troppe prevaricazioni sociali, lavorative e familiari.

Tale fenomeno è strettamente collegato a quello del «cyberbullismo», termine con il quale si identificano le azioni aggressive ed intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un coetaneo incapace di difendersi facilmente. Tali azioni si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza.

Nel corso delle audizioni di rappresentanti dell'associazione *Save the Children* e del garante per l'infanzia Vincenzo Spatafora, svoltesi rispettivamente il 24 luglio e il 29 ottobre 2013 presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, al Senato, sul tema del cyberbullismo è emerso quanto segue.

Dalla recente ricerca «I ragazzi e il cyberbullismo», realizzata da Ipsos per *Save the Children*, risulta che 2 ragazzi su 5 sono vittime di episodi di cyberbullismo e che il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente tale minaccia. Il 61 per cento degli intervistati mette in evidenza come i *social network* costituiscano la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo, che di solito --- per il 59 per cento degli intervistati --- colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie ovvero -- per il 57 per cento degli intervistati --- tramite la creazione di gruppi «contro». 4 minori su 10 sono testimoni di atti di bullismo *on-line* verso coetanei. Tali atti vengono spiegati dagli intervistati da una condizione di diversità che origina per il 67 per cento dall'aspetto fisico, per il 56 per cento dall'orientamento sessuale, per il 43 per cento dall'essere stranieri.

Gli interventi necessari per combattere il fenomeno sono innanzitutto legati a un uso positivo della rete, strumento importante per la crescita dei bambini, da utilizzare al meglio agendo sulla sfera tecnica, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela --- peraltro previsti dalla rete stessa. Occorre inoltre intervenire sulla sfera emotivo-relazionale dei bambini cercando di capire quali emozioni e quali bisogni essi provano nel rivolgersi alla rete, e sulla sfera dei valori, definendo i principi alla base del loro comportamento. Bisogna in particolare puntare a

un rafforzamento delle capacità di risposta dei ragazzi.

Per quanto riguarda il tema del cyberbullismo, è in corso il progetto «Generazioni connesse», coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con *Save the Children*, la Polizia postale e delle comunicazioni, Telefono Azzurro, la cooperativa Edi e il Movimento difesa del cittadino. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione europea, nell'ambito del programma *Safer Internet*, promuove interventi di sensibilizzazione e formazione in oltre 200 scuole (tra primarie e secondarie di primo grado) in tutto il territorio nazionale, insieme ad attività con gli studenti, seminari interattivi con insegnanti e genitori, e raggiunge circa 70.000 persone tra docenti e alunni. (Resoconti Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 24 luglio e 29 ottobre 2013 --- XVII legislatura Senato della Repubblica).

Nel corso dell'audizione svoltasi l'11 dicembre 2013 presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, al Senato, il sottosegretario per l'istruzione Rossi Doria ha illustrato le attività del Ministero e le proposte per iniziative future per combattere i fenomeni del bullismo, cyberbullismo, gli atteggiamenti omofobici, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, evidenziando come, «per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, sia necessario attivare strategie di intervento volte ad evitare conseguenze gravi non solo sul piano psicologico, ma anche sul piano penale ...». Con riferimento a tale aspetto è stata evidenziata l'attenzione al fenomeno e soprattutto il fatto che ci sono risorse significative da destinare a interventi come la formazione del personale scolastico, attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie diretti a creare una rete sociale di tutela e di ripristino dei diritti lesi. Lo stesso, ha ricordato che il MIUR dal 2007 ha avviato iniziative di prevenzione e di contrasto al fenomeno: il decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante le «Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo», prevede la creazione di osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli uffici scolastici regionali, che rappresentano un importante riferimento nei territori. Oltre ad analizzare il fenomeno del bullismo e a verificare le attività svolte dalle scuole, gli osservatori hanno il compito di promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'interno delle scuole, tramite attività curricolari ed extracurricolari.

A tale proposito, la professoressa Morano, illustrando i dati relativi all'attività degli Osservatori regionali, ha segnalato che «dal 2008 non sono stati più erogati i finanziamenti necessari per consentire il regolare funzionamento degli Osservatori regionali sul bullismo». Ciò nonostante, nelle singole aree territoriali le azioni sono proseguite su impulso delle singole scuole o delle reti di scuole, nell'ambito di iniziative relative all'educazione alla cittadinanza, alla promozione del benessere psicofisico e sociale, al potenziamento delle attività motorie e sportive e al contrasto alla dispersione scolastica.

A livello centrale, sono stati attivati il sito internet www.smontailbullo.it, che fornisce utili strumenti e suggerimenti per fronteggiare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale, il numero verde riservato a genitori e studenti, per la segnalazione di offese verbali, prepotenze fisiche e problemi di esclusione e di isolamento, e l'indirizzo mail_bullismo@istruzione.it che offre consulenza alle segnalazioni di casi specifici.

Dal 2010 il piano nazionale «Più scuola meno mafia» istituito nel 2008, in seguito all'accordo tra il MIUR e l'Agenzia del demanio, rinnovato nel 2010 tra il MIUR, il Ministero dell'interno e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il cui obiettivo è il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata a fini di istruzione e formazione, ha sostenuto il progetto «*Open Eyes: Safenet Use*», avviato nel 2010 e realizzato a Milano, che ha portato alla realizzazione di un osservatorio sull'uso e l'abuso della rete informatica e di uno sportello per la gestione dei casi di *stalking*, *cyberstalking*, cyberbullismo e, in generale, per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori; ricorda inoltre il progetto «*Nausicaa*», avviato nel 2012 e realizzato a Caserta, che prevede la realizzazione di un osservatorio per lo studio e la prevenzione dei casi di disagio giovanile e di uno sportello per il sostegno psicologico agli studenti e alle vittime di reati di

bullismo, cyberbullismo e di violenza di genere e della criminalità organizzata. Negli interventi degli osservatori di Milano e Caserta sono stati coinvolti oltre 5.000 studenti (di cui il 53 per cento ragazze) dell'età media di 15/16 anni, destinatari di una ricerca qualitativa e quantitativa. Dalla ricerca risulta che il 99,1 per cento dei giovani usa regolarmente *internet* e l'89,3 per cento ha un profilo su un *social network*. Per il 21,5 per cento dei ragazzi i *social network* sono uno strumento per fare nuove conoscenze ma anche l'occasione in cui si manifestano i rischi maggiori. I dati, assai preoccupanti, confermano le tendenze evidenziate dai più recenti fatti di cronaca: ben il 12,5 per cento del campione riconosce di avere utilizzato i *social network* per diffondere messaggi offensivi o minacciosi nei confronti di coetanei; il 13,6 per cento dei maschi e l'8,1 per cento delle ragazze dichiara di avere «umiliato» altre persone con la diffusione di materiali offensivi e insinuazioni diffamatorie. Ciò per quanto concerne l'ammissione del *cyberbullying* e *cyberstalking*.

Ancor più preoccupanti sono i dati relativi al fenomeno subito o di cui i ragazzi sono testimoni: il 10 per cento degli studenti interpellati dichiara di essere stato vittima di diffusione di informazioni e immagini personali senza il proprio consenso; il 12 per cento dei maschi e il 16 per cento delle femmine dichiara di essere stato vittima di insulti, aggressioni verbali e minacce; il 12 per cento riferisce che altri hanno inviato messaggi e immagini a proprio nome; il 31,4 per cento degli intervistati è stato testimone o è a conoscenza di altri studenti partecipanti a gruppi *on line* a sfondo razzista o omofobo; il 30 per cento è a conoscenza o è stato testimone diretto della diffusione di messaggi di minaccia da parte di altri studenti.

Altro progetto avviato è Tabby (*Threat Assessment of Bullying Behavior*: valutazione della minaccia di *cyberbullismo* nei giovani), approvato nel quadro del programma Daphne III 2007-2013.

Le azioni più recenti sono state il progetto «*Safer Internet-Generazioni Connesse*» con il coordinamento del MIUR e il contributo dei principali soggetti impegnati nella tutela dei diritti dei minori per un utilizzo consapevole di *internet* e dei *new media* (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Polizia postale e delle comunicazioni, *Save the Children Italia*, Telefono azzurro, Cooperativa Edi, Movimento Difesa del cittadino), e il portale URP SOCIAL, il primo *social* tematico realizzato da una pubblica amministrazione. Nella fase di prima attivazione (9 settembre 2013 --- 9 ottobre 2013) ha registrato 1.449 visite e 6.038 visualizzazioni di pagina.

Con riferimento alle attività di contrasto al cyberbullismo svolte dalla Polizia postale, nel corso dell'audizione svoltasi nella più volte menzionata Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani il 12 dicembre scorso, il dottor Apruzzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, ha evidenziato che, in particolare, la Polizia postale si occupa di tutte le forme dell'illecito in rete e negli ultimi anni l'attenzione al cyberbullismo è stata molto intensa, soprattutto a causa della velocità e delle dimensioni del fenomeno.

Lo stesso ha sottolineato che «non esiste un reato specifico per gli autori di questi atti, ma si può procedere ricorrendo a reati già previsti, quali ad esempio la diffamazione o le molestie. Ci si trova spesso di fronte al furto d'identità digitale compiuto da giovani in danno di altri giovani. Va rilevato che, in misura sempre maggiore, si registrano atti illeciti ad opera di minori. Il furto d'identità può portare a reati molto gravi ma nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che vanno di pari passo con le forti potenzialità. Inoltre, l'estrema velocità dei nuovi *social media* consente di rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. In particolare, egli ha richiamato l'attenzione su quanto sia diffusa l'abitudine di mettere in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli legati al fenomeno della pedopornografia *on line*. Una delle condotte più frequenti del cyberbullismo, infatti, è quella di far circolare immagini intime delle persone come forma di dispetto o per ritorsione. Ultimamente tale comportamento ha assunto dimensioni più gravi e spesso le immagini sono immesse in rete come atto vero e proprio di bullismo. Eliminare quelle immagini è impresa assai ardua perché la loro diffusione non si può fermare né controllare. La Polizia postale dispone di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno, così come le società multinazionali che gestiscono i maggiori *social network*, che hanno messo allo studio meccanismi di intervento

immediati, come ad esempio l'inserimento di un bottone rosso da usare per bloccare la diffusione di immagini o *post*. Ma lo strumento principale per contrastare il fenomeno è la formazione, il contatto diretto con i ragazzi, l'attività educativa e di confronto nelle scuole. La Polizia postale è impegnata da anni in questa attività e quando vi sono stati incontri e attività nelle scuole si è registrato un aumento considerevole di denunce e segnalazioni.» (Resoconto seduta 12 dicembre 2013 -- Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani --- XVII legislatura, Senato della Repubblica).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il presente disegno di legge reca disposizioni finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e volte a limitare un'informazione che potrebbe intaccare l'integrità e la formazione dei giovani, nonché incentivare la conoscenza e l'utilizzo della rete *internet* attraverso l'introduzione di seminari per studenti e docenti e di sgravi fiscali per coloro che diffondono siti culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare, con azioni a carattere preventivo e repressivo, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.
2. Le famiglie, gli educatori dei soggetti interessati e le strutture scolastiche svolgono un ruolo determinante nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Bullismo)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:

- a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro;
- b) voci diffamatorie e false accuse;
- c) piccoli furti;
- d) estorsione;
- e) minacce;
- f) violenza privata;
- g) aggressioni;
- h) giochi violenti;
- i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;
- l) lesioni personali volontarie;
- m) percosse volontarie e premeditate;
- n) danneggiamento di cosa altrui;
- o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.

2. Sono, altresì, da considerarsi atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione, nei siti *internet*, degli atti stessi, di seguito denominata «cyberbullismo».

3. I responsabili degli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Programmi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi volti al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 i programmi concernenti:

- a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- b) corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo e cyberbullismo all'interno delle scuole;
- c) programmi di sostegno ai minori vittime del bullismo e cyberbullismo e programmi di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti.

Art. 4.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

- a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale.

Art. 6.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Spese per risarcimento dei danni)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica.

Art. 8.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete *internet* i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

- a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
- c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 9.

(Attività di vigilanza su internet)

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete *internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall'articolo 8 commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete *internet* i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 10.

(Deroghe al divieto di attività a mezzo internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti *internet* i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 8, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete *internet* promuovono la conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui al comma 1.

3. I fornitori di accesso alla rete *internet* erogano, se richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.

4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l'accesso agli utenti, solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l'invio di una *password* o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Art. 11.

(Iniziative per la corretta diffusione della rete internet)

1. Il Governo predisponde interventi atti a favorire la promozione e la diffusione di un uso corretto della rete *internet*.

2. Il Governo prevede l'introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull'uso corretto della rete *internet* tenuti in orario extrascolastico.

Art. 12.

(Agevolazioni per siti internet culturali)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete *internet*, può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento

del costo dell'abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d'arte;

b) università e istituti di ricerca;

c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

1.2.2. Relazione 1261 e 1620-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1261 E 1620-A

**RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore PALERMO)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2015

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo (n. 1261)

d'iniziativa dei senatori **Elena FERRARA**, **ZANDA**, **MANCONI**, **FEDELI**, **PUGLISI**,
MARCUCCI, **MATTESINI**, **ALBANO**, **AMATI**, **ASTORRE**, **BERTUZZI**, **CALEO**,
CANTINI, **CARDINALI**, **CASSON**, **CIRINNÀ**, **COCIANCICH**, **CUCCA**, **CUOMO**,
D'ADDA, **DE MONTE**, **DEL BARBA**, **DI GIORGI**, **Stefano ESPOSITO**, **FABBRI**,
FATTORINI, **FAVERO**, **FILIPPIN**, **FISSORE**, **GAMBARO**, **Rita GHEDINI**, **GIACOBBE**,
GUERRIERI PALEOTTI, **IDEM**, **LEPRI**, **LO GIUDICE**, **LO MORO**, **MANASSERO**,
Mauro Maria MARINO, **MARTINI**, **MATURANI**, **MOSCARDELLI**, **ORRÙ**, **PADUA**,
PAGLIARI, **PEGORER**, **PEZZOPANE**, **PIGNEDOLI**, **PUPPATO**, **RICCHIUTI**, **Gianluca**
ROSSI, **RUSSO**, **SAGGESE**, **SCALIA**, **SOLLO**, **SPILABOTTE**, **TOMASELLI**, **VACCARI**,
VALENTINI, **VATTUONE**, **ZANONI** e **ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2014

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la
corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori (n. 1620)

d'iniziativa del senatore **MAZZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1261

Onorevoli Senatori. -- Il testo all'esame dell'Assemblea è il risultato di un ampio e approfondito esame istruttorio compiuto dalla Commissione Affari costituzionali a partire da due proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 1261, d'iniziativa dei senatori Elena Ferrari e altri, e il disegno di legge n. 1620, d'iniziativa del senatore Mazzoni. L'intervento normativo nasce dall'esigenza di apprestare una adeguata tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, fenomeno aggravatosi negli ultimi tempi a causa del crescente utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei più giovani.

L'attenzione verso il cyberbullismo è stata molto alta nel Paese negli ultimi mesi, a causa delle dimensioni del fenomeno, della velocità della sua diffusione e soprattutto dei fatti tragici che si sono

verificati.

Per questo motivo si è ritenuto necessario un intervento normativo specifico dedicato al fenomeno, e ritagliato sulle specifiche esigenze di tutela dei minori. Il testo infatti da un lato si incentra sui soli fenomeni di cyberbullismo e non sul bullismo in quanto tale (le cui condotte sono peraltro già oggetto di sanzione penale in diversi casi), dall'altro si rivolge esclusivamente alla tutela del minore, prevedendo forme specifiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, di segnalazione di condotte e di "repressione" delle stesse, rigorosamente al di fuori della sfera penale.

Con il termine cyberbullismo si identificano le azioni aggressive e intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a colpire e danneggiare un coetaneo incapace di difendersi. Tali azioni si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza.

Il tema è stato al centro del lavoro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. In quella sede, sono stati ascoltati in audizione e interpellati i principali attori delle azioni di contrasto al fenomeno nel nostro Paese: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Polizia postale e delle comunicazioni, *Save the Children*, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e quello per la *privacy*. Dal quadro tracciato in Commissione e dalla riflessione attenta di alcuni senatori è nata la necessità di armonizzare una serie di interventi già in atto su piani diversi e dare impulso a una strategia integrata di sensibilizzazione, formazione, prevenzione per tutelare i minori nell'utilizzo della rete.

In base agli elementi di cui dispongono gli operatori della Polizia postale, l'immagine del cyberbullo presenta le seguenti caratteristiche: un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, una competenza informatica superiore alla media, una chiara incapacità di valutare la gravità delle azioni compiute *on line*. I dati che fotografano il fenomeno, sono sufficienti a coglierne la diffusione e la gravità.

Da una recente ricerca realizzata da Ipsos per *Save the Children* emerge che il 23 per cento dei minori di 18 anni in Italia passa tra le 5 e le 10 ore al giorno su *Internet*; l'8 per cento è connesso 24 ore su 24 e il 44 per cento non ricorre a una postazione fissa, ma si connette da dispositivi mobili, che sono nella disponibilità dell'85 per cento degli *under 18*. Tutto ciò avviene, nella maggior parte dei casi, in un contesto di assenza di supervisione da parte di un adulto e della consapevolezza degli strumenti usati.

Il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente la minaccia del cyberbullismo. Episodi riconducibili al fenomeno sembrano aver coinvolto almeno 4 ragazzi intervistati su 10 e il 5 per cento ne parla addirittura come di una esperienza regolare e consueta.

I *social network* costituiscono la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo, che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi "contro". Tali atti vengono ricondotti a una condizione di diversità che ha origine, in particolare, dall'aspetto fisico, dall'orientamento sessuale, dall'essere stranieri. La scuola rimane il luogo principale dove tali episodi hanno inizio per poi trasferirsi sulla rete.

Gli esperti della Polizia postale sottolineano come l'estrema velocità dei *social media* consenta di rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. Nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che li rende anonimi e quindi apparentemente non perseguibili. In particolare, è diffusa l'abitudine di mettere in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli che si corrono *on line*. Si fanno circolare immagini private delle persone per dispetto o per ritorsione, o, nei casi più gravi, come atto vero e proprio di bullismo.

Eliminare quelle immagini è impresa assai complessa, perché la loro diffusione non si può fermare né controllare. La Polizia postale e le società multinazionali che gestiscono i maggiori *social network* dispongono di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno. Si stanno studiando meccanismi di intervento immediati per bloccare la diffusione di immagini o *post*. Ma la rimozione

richiede tempi ancora troppo lunghi.

Sono stati numerosi i casi segnalati alla Polizia postale negli ultimi anni, ma si riscontra nei ragazzi una certa resistenza a confidare agli adulti fatti riconducibili ad atti di cyberbullismo. Ciò avviene sia per mancanza di fiducia sia per una sorta di silenzio omertoso che si stabilisce fra loro. È molto frequente che si tengano sotto silenzio molte delle prepotenze subite, perché i ragazzi non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché vedersi insultato sul *web* è motivo di vergogna; è testimonianza di una debolezza che non si vuole confessare agli adulti, ai genitori o agli insegnanti, e nemmeno alla polizia, nonostante la possibilità di chiedere aiuto in forma anonima attraverso un sito dedicato.

Alla luce di questi elementi, risulta chiaro come lo strumento principale per contrastare il fenomeno sia l'attività educativa attraverso il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole.

Occorre partire da un uso positivo della rete, strumento importante per la crescita dei minori, da utilizzare in tutte le sue potenzialità, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela, peraltro previsti dalla rete stessa.

Occorre, inoltre, agire sulla sfera emotivo-relazionale cercando di capire quali emozioni e quali bisogni i ragazzi provino nel rivolgersi alla rete, definendo le idee e i principi alla base del loro comportamento. È necessario, in particolare, puntare a un rafforzamento delle capacità di risposta dei ragazzi.

Occorre offrire alle famiglie gli strumenti di conoscenza del fenomeno, perché possano riconoscerlo e intervenire in modo corretto, assicurare il necessario sostegno nell'attività di denuncia e disporre dell'aiuto di interlocutori competenti a operare sia in favore della vittima sia verso l'autore dei comportamenti offensivi.

Spetta poi alla scuola fornire ai ragazzi le competenze necessarie a un corretto utilizzo della rete, attraverso la creazione di linee guida e di buone pratiche all'interno di un sistema strutturato. Gli insegnanti, da un lato, sono le sentinelle, in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in cui sono coinvolte, dall'altro rappresentano un punto di riferimento indispensabile cui rivolgersi per chiedere aiuto, pur nella evidente difficoltà di rompere il silenzio e superare la vergogna.

La Polizia postale è impegnata da anni in questa attività di formazione. In proposito, rileva che nelle scuole dove vi sono stati incontri e attività, si è registrato un aumento considerevole di denunce e segnalazioni.

Nel 2007 l'allora Ministero della pubblica istruzione è intervenuto creando un numero verde e degli osservatori a livello di uffici scolastici regionali. Inoltre, è stato creato un sito, all'interno di una campagna nazionale contro il bullismo. Si tratta tuttavia di interventi sperimentali che, nonostante l'esistenza di progetti e interventi concreti a più livelli, si sono rivelati insufficienti ad affrontare la gravità del fenomeno.

A questo riguardo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il Governo ha accolto l'ordine del giorno proposto da componenti della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, condividendo quindi la necessità di dare avvio a un percorso strutturale di formazione del personale scolastico e ausiliario, a partire dalla scuola secondaria di primo grado per proseguire negli anni successivi.

L'adozione di un piano di educazione alla rete, annunciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Giannini, potrà rafforzare la continuità formativa (con il superamento della segmentazione tra scuola secondaria di primo e di secondo grado) e il coordinamento delle istituzioni scolastiche con i servizi educativi e sanitari territoriali, la Polizia postale, attraverso la costruzione di reti verticali e orizzontali.

La disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prevedere attività formative anche per reti di scuole consentirà di avere docenti referenti nelle istituzioni scolastiche. Il piano di offerta formativa di ogni scuola autonoma dovrà prevedere il progetto di educazione alla rete con percorsi articolati in momenti di informazione e formazione, oltre che sportelli di ascolto per alunni e genitori.

A livello nazionale, le diverse competenze istituzionali e le iniziative adottate rimandano ad una esigenza di coordinamento interministeriale. L'obiettivo è definire un piano d'azione al quale concorrano, insieme alle istituzioni, le associazioni e le organizzazioni a carattere nazionale e internazionale che si stanno confrontando con il problema, con il coinvolgimento dei principali operatori del *web*.

Durante l'esame in sede referente la Commissione ha concordato di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 1261, al quale sono stati presentati emendamenti da parte di senatori di diversi Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, molti dei quali sono stati accolti.

Il testo all'esame dell'Assemblea delinea una strategia di azione integrata, volta a proteggere le vittime, creando procedure e istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi colpiti da questa forma di violenza. In tal senso, in particolare l'articolo 1 introduce una definizione ampia e articolata di "cyberbullismo", comprendente anche espressamente la diffusione di contenuti *on line*, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Nell'articolo 1, durante l'esame in Commissione, è stato anche aggiunto un comma che definisce il "gestore del sito *internet*", individuandolo nel prestatore di servizi della società di informazione che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare condotte riconducibili a cyberbullismo. L'articolo 2 istituisce una specifica procedura semplificata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquattordicenne, o ai genitori della vittima minorenni di ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona compiuta in rete.

All'articolo 3, si istituisce un tavolo tecnico - con l'obiettivo di predisporre un piano d'azione integrato - per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori e di organizzazioni non governative, nonché di una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori.

Inoltre, si prevede l'istituzione di un Comitato di monitoraggio, al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per le segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.

Con l'articolo 4, si prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance*. Si afferma espressamente che dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È inoltre prevista la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione sul territorio di azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità. Tali misure hanno lo scopo di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

L'articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l'attività della Polizia postale e delle

comunicazioni, specificamente orientata al contrasto delle violazioni di legge commesse in rete e all'attività di formazione nelle scuole.

Infine, all'articolo 6, si prevede che il questore - fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia - possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un mero ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore e del carattere lesivo dei propri gesti, per evitare che sia sottoposto a un processo penale. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. L'ammonimento cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.

Palermo, *relatore*

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Albertini)

sul disegno di legge n. 1261

28 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Cociancich)

sui disegni di legge n. 1261 e n. 1620

1° ottobre 2014

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che essi si prefiggono l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni e in particolare il bullismo *on line*, ovvero il cyberbullismo;

considerato che nella Comunicazione "Strategia europea per un'*internet* migliore per i ragazzi" del 2 maggio 2012 (COM(2012) 196), la Commissione europea ricorda che negli anni sono state sviluppate a livello europeo varie politiche a sostegno dei ragazzi, che però avevano spesso carattere settoriale, concentrandosi specificatamente, per esempio, sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche.

La Commissione europea propone, quindi, di sviluppare un quadro coerente e integrato, riconoscendo che i ragazzi costituiscono un gruppo bersaglio specifico, alle cui esigenze occorre rispondere con un ecosistema informatico nuovo, con una strategia che impedisca la frammentazione del mercato e offra loro un ambiente *on line* di maggiore qualità e sicurezza. A tal fine, la Commissione europea ritiene prioritario il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su *Internet*, oltre a quello della regolamentazione normativa, per rispondere alle sfide nuove, come la "convergenza tecnologica", e per offrire meccanismi adeguati di analisi comparativa e di monitoraggio indipendente. In particolare, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo o l'adescamento in rete (cosiddetto *grooming*), occorre mettere a disposizione in tutta l'Unione europea, per l'intera gamma di servizi e dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi;

considerato che, nell'ambito della predetta Strategia, la Commissione europea finanzia azioni tramite il programma *Safer internet* (istituito per il quinquennio 2009-2013 con la decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano *Internet* e altre tecnologie di comunicazione), il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013) e il programma quadro Orizzonte 2020;

considerato che l'Unione europea è attiva per la tutela dei minori nel contesto di *Internet*, anche nell'ambito delle politiche sui diritti fondamentali, con il Programma UE per i diritti dei minori

(COM(2011) 60), in cui si ricorda che le tecnologie *on line* sono per bambini e adolescenti una fonte privilegiata del sapere e dell'accesso all'insegnamento digitale e al pubblico dibattito, ma che i minori sono particolarmente disarmati quando si imbattono, tramite mezzi audiovisivi o su *Internet*, in contenuti o comportamenti dannosi come il cyberbullismo e il *grooming*. In particolare, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi *internet*, alla polizia. Allo scopo di assicurare ai giovani cibernauti un elevato livello di protezione, garantendo al contempo il diritto di accedere a *Internet* per il loro sviluppo sociale e culturale, la Commissione europea, attraverso il citato programma *Safer internet*, coordina e sostiene gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i minori che navigano su Internet. In particolare, la Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete;

considerato, infine, che nella seduta del 4 febbraio 2013 del Parlamento europeo, 385 deputati hanno firmato la Dichiarazione scritta n. 0028/2012, nella quale si invita la Commissione europea a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole, "al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze di tale fenomeno", e in cui si esortano gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ad "adottare misure adeguate per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo *on line*, e a fornire ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e all'intera società gli strumenti per prevenire e combattere il bullismo", nonché a "sostenere la formazione continua di professionisti che lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani - anche attraverso le nuove tecnologie - affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie";

considerato che i due disegni di legge, si pongono in linea con le politiche e gli orientamenti su esposti dell'Unione europea,

considerato, in particolare che il disegno di legge n. 1261 prevede: disposizioni relative alla presentazione di istanza per l'oscuramento da *Internet* dei dati personali del minore oggetto di azioni di cyberbullismo; misure per la formazione in ambito scolastico; la previsione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di elaborare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea *Safer internet* di cui alla decisione 1351/2008/CE, integrato con il codice di autoregolamentazione rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete;

considerato, infine, che il disegno di legge n. 1620 prevede norme, relative al sistema scolastico, a tutela dei minori da azioni di bullismo e cyberbullismo, nonché disposizioni dirette alla vigilanza su *Internet*,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli stessi minori oggetto di azioni di bullismo o cyberbullismo, dirette alla loro responsabilizzazione e partecipazione, sia ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia ai fini di un rafforzamento della loro capacità di affrontare e uscire dalla condizione di vittime dei soprusi;

si invita, infine, la Commissione di merito a tenere conto - nell'esame dei disegni di legge - di tutti i principi, orientamenti e disposizioni contenuti nell'ordinamento dell'Unione europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Ranucci)

sul disegno di legge n. 1261

12 novembre 2014

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge adottato dalla Commissione di merito come testo base;
rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione - tra l'altro - con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo;

rilevata l'opportunità di prevedere il potenziamento della Polizia postale per garantire un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno,

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1261

D'iniziativa dei senatori Elena Ferrara
ed altri

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Art. 2.

(Tutela della dignità del minore)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. *Identico.*

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-giuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, **nonché la diffusione di contenuti *on line* il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito *internet*» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2.

(Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun genitore o, **comunque, il** soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato **codice di cui al** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Piano di azione integrato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni **non governative** già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*.

1. **Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché** ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento **o al gestore del sito *internet***, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le **dodici** ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia **dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto**, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento **o il gestore del sito *internet***, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Piano di azione integrato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, **del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)**, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*, **nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori**.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete. Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.

Art. 4.

(Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per **la formazione**, la prevenzione e il contrasto **del fenomeno** del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, **coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete. **Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché** di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. *Identico.*

Art. 4.

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Gli uffici scolastici regionali garantiscono la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo.

3. L'educazione all'uso consapevole della rete assume carattere di continuità curricolare tra i diversi ordini di scuola e in modo particolare tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.

Art. 5.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza semestrale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo **con specifiche verifiche dei sistemi di segnalazione di cui all'articolo 2.**

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a **180.000 euro per l'anno 2014**, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a **180.000 euro per l'anno 2014**, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Gli uffici scolastici regionali **promuovono la pubblicazione** di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con **Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo**, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e **l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.**

4. **Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.**

Art. 5.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza **annuale** al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento **del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale **2015-2017**, nell'ambito del **programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire»** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2015**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

Art. 6.

(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, **commi 1 e 2**, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

DISEGNO DI LEGGE N. 1620

D'iniziativa del senatore Mazzoni

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare, con azioni a carattere preventivo e repressivo, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

2. Le famiglie, gli educatori dei soggetti interessati e le strutture scolastiche svolgono un ruolo determinante nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Bullismo)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:

a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro;

b) voci diffamatorie e false accuse;

c) piccoli furti;

d) estorsione;

e) minacce;

f) violenza privata;

g) aggressioni;

h) giochi violenti;

i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;

l) lesioni personali volontarie;

m) percosse volontarie e premeditate;

n) danneggiamento di cosa altrui;

o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.

2. Sono, altresì, da considerarsi atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in

generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione, nei siti *internet*, degli atti stessi, di seguito denominata «cyberbullismo».

3. I responsabili degli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Programmi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi volti al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 i programmi concernenti:

a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte ai giovani e alle loro famiglie;

b) corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo e cyberbullismo all'interno delle scuole;

c) programmi di sostegno ai minori vittime del bullismo e cyberbullismo e programmi di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti.

Art. 4.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale.

Art. 6.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Spese per risarcimento dei danni)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica.

Art. 8.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete *internet* i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;

c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 9.

(Attività di vigilanza su internet)

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete *internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall'articolo 8 commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.

3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete *internet* i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 10.

(Deroghe al divieto di attività a mezzo internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti *internet* i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 8, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete *internet* promuovono la conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui al comma 1.

3. I fornitori di accesso alla rete *internet* erogano, se richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.

4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l'accesso agli utenti, solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l'invio di una *password* o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Art. 11.

(Iniziative per la corretta diffusione della rete internet)

1. Il Governo predisponde interventi atti a favorire la promozione e la diffusione di un uso corretto della rete *internet*.
2. Il Governo prevede l'introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull'uso corretto della rete *internet* tenuti in orario extrascolastico.

Art. 12.

(Agevolazioni per siti internet culturali)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete *internet*, può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento.
2. Sono siti culturali quelli riguardanti:
 - a) musei e opere d'arte;
 - b) università e istituti di ricerca;
 - c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1620
XVII Legislatura

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

Titolo breve: *contrasto al cyberbullismo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente N. 199 (pom.) 24 settembre 2014	Congiunzione di S.1261
1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione) N. 203 (pom.) 2 ottobre 2014	Discusso congiuntamente: S.1261 Adottato testo base S.1261. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 ottobre 2014 alle ore 13:00
1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente N. 210 (pom.) 28 ottobre 2014	Discusso congiuntamente: S.1261
N. 211 (pom.) 29 ottobre 2014	
N. 215 (pom.) 11 novembre 2014	
N. 236 (pom.) 13 gennaio 2015	

[N. 238 \(pom.\)](#)
15 gennaio 2015

Presentati
emendamenti del
relatore.
Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emend. del
relatore:
20/01/2015 h. 13 .

[N. 245 \(pom.\)](#)
24 febbraio 2015

[N. 246 \(pom.\)](#)
4 marzo 2015

[N. 247 \(pom.\)](#)
5 marzo 2015

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento: del
ddl congiunto
S.1620, da parte
del testo base
S.1261
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 24/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
199ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1613) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene che il rilievo proposto dal relatore sull'esigenza di rispettare il requisito dell'omogeneità dovrebbe essere formulato come condizione. Diversamente, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) insiste sull'originaria proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) *MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) *RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) *NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) *MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) *MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) *Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) *ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1191 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (Misto-ILC) riferisce sul disegno di legge n. [1191](#), d'iniziativa dei senatori Milo e altri, che disciplina l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata nei confronti dei decisori pubblici, al fine di garantirne la conoscibilità nel rispetto dei principi di pubblicità, partecipazione e trasparenza.

Dopo aver osservato che il contenuto del provvedimento è sostanzialmente analogo a quello dei disegni di legge precedentemente illustrati, propone che esso sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno acquisire la documentazione dei lavori svolti, in materia di attività di rappresentanza di interessi particolari, dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, istituita nella XIII legislatura presso la Camera dei deputati.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) sottolinea l'opportunità di valutare il riferimento al codice di deontologia adottato dal CNEL, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, alla luce della soppressione di tale organismo, prevista dal disegno di legge di riforma costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1261, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1620 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

La **PRESIDENTE**, facente le funzioni di relatrice in sostituzione del senatore Palermo, illustra il disegno di legge n. 1620, d'iniziativa del senatore Mazzoni, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori.

In particolare, all'articolo 3, è previsto il finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie, di corsi di formazione del personale scolastico, nonché di programmi di sostegno ai minori vittime di bullismo e di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti. Con l'articolo 4, si dispone che le istituzioni scolastiche costituiscano, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, una rete di scuole, al fine di organizzare corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione e programmi di sostegno alle vittime di bullismo, rivolti agli studenti e alle famiglie. Gli articoli 5 e 6 introducono specifiche sanzioni a carico dei minori di 11 anni e dei minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni responsabili di atti di bullismo, individuate in prestazioni di servizio sociale a favore della collettività scolastica, per i primi, e in sospensione o espulsione dalla scuola, per i secondi.

All'articolo 7 si dispone che le spese per risarcimento danni, sia materiali sia psicologici, derivanti da atti di bullismo siano a carico dei genitori dei minori autori del fatto. L'articolo 8 vieta di istituire siti nella rete *internet* finalizzati all'istigazione al consumo e allo spaccio di stupefacenti, all'istigazione alla violenza nonché alla divulgazione di materiale pornografico o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento e allo sfruttamento di minori. In caso di violazione, sono previste sanzioni di tipo detentivo e pecuniarie. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di vigilanza sulla rete *internet* al fine di

contrastare i delitti previsti dal predetto articolo 8.

Deroghe al divieto di attività a mezzo *internet* sono previste dall'articolo 10, che consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di autorizzare la diffusione di siti *internet* simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 8, purché siano protetti da appositi codici di accesso. Infine, con gli articoli 11 e 12 si prevedono iniziative per incentivare un corretto uso di *internet*, attraverso l'introduzione di corsi per studenti e docenti e di sgravi fiscali per coloro che diffondono siti culturali.

Propone, quindi, che il disegno di legge sia trattato congiuntamente al disegno di legge già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1613

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014
203ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Rettori delle Università italiane - Coordinamento delle Università non statali, il professor Giovanni Puglisi, presidente, il professor Lucio D'Alessandro e il professor Franco Anelli; per l'Associazione giovani avvocati amministrativisti, l'avvocato Paolo Clarizia, presidente, l'avvocato Sara Di Cunzolo e l'avvocato Giorgio Leccisi; per l'Associazione nazionale funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, il prefetto Ignazio Portelli, segretario generale, il prefetto Laura Lega, componente della Segreteria nazionale, e il vice prefetto Alessandra Camporota, segretario della sezione Viminale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale si è concordato di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. [1577](#) (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) alle ore 12 di venerdì 17 ottobre. Si è, inoltre, convenuto che la prossima settimana avranno luogo la discussione generale, nonché le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Con riferimento ai disegni di legge n. [1261](#) e [1620](#), in materia di contrasto al cyberbullismo, si è concordato, su proposta del relatore Palermo, di adottare il disegno di legge n. [1261](#) quale testo base per il seguito dell'esame. Si è, quindi, convenuto di fissare alle ore 13 di giovedì 23 ottobre il termine

per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1261](#).

Si è inoltre concordato di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) (Introduzione dell'articolo 34-*bis* della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad *internet*), d'iniziativa del senatore Campanella.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 settembre.

La [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolgono i loro interventi, per il Coordinamento delle Università non statali della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il professor Giovanni PUGLISI, presidente, il professor Franco ANELLI e il professor Lucio D'ALESSANDRO.

Prende la parola il relatore [PAGLIARI](#) (PD) per formulare alcune osservazioni e porre un quesito, a cui risponde il professor PUGLISI.

Interviene, in rappresentanza dell'Associazione giovani avvocati amministrativisti, il presidente Paolo CLARIZIA.

Prende la parola il relatore [PAGLIARI](#) (PD) per formulare alcune osservazioni.

Interviene, in rappresentanza dell'Associazione nazionale funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, il segretario generale Ignazio PORTELLI.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

[RESOCONTO STENOGRAFICO](#)

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom.) del 28/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
210ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti, per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) *Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2014.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD) avverte che la votazione degli emendamenti potrà essere effettuata solo dopo che la 5a Commissione avrà espresso il parere. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, sono inammissibili gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si potrà, in ogni caso, procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, fa subito presente che molti di quelli da lui presentati hanno ad oggetto, da un lato, la riduzione dei termini per l'esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo e, dall'altro, la soppressione dell'ulteriore termine, previsto in diversi casi, per l'emanazione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Circa gli emendamenti all'articolo 1, segnala in particolare l'1.126 e l'1.128, che hanno ad oggetto le sanzioni per le amministrazioni che non effettuino la ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza e la pubblicazione dei manuali delle procedure: in luogo del blocco delle assunzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1, propongono il blocco della retribuzione di risultato dei dirigenti.

In merito all'articolo 3, la proposta emendativa 3.7 è volta ad attribuire al Consiglio dei ministri, e non al solo Presidente del Consiglio, il potere di risoluzione del contrasto tra amministrazioni coinvolte in un procedimento. L'emendamento 3.0.1 è invece finalizzato ad attribuire ai parlamentari un diritto di accesso ai documenti amministrativi, in tal modo introducendo nell'ordinamento statale una norma già presente nell'ordinamento regionale siciliano.

All'articolo 7, segnala l'emendamento 7.33, avente ad oggetto l'assorbimento, da parte del Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali regionali, pur riconoscendo la difficoltà di provvedere a ciò attraverso il procedimento legislativo ordinario.

Con riferimento alla riforma delle camere di commercio di cui all'articolo 9, ricorda l'ordine del giorno G/1582/97/1, da lui presentato in occasione della conversione del decreto legge n. 90 del 2014 e accolto dal Governo, in merito al trattamento di quiescenza del personale delle Camere di commercio siciliane.

Illustra poi l'emendamento 10.196, in materia di dirigenza pubblica, che ha per obiettivo l'introduzione di un maggior margine di flessibilità nella modulazione della retribuzione di risultato dei dirigenti con riferimento agli obiettivi raggiunti. Sempre in tale contesto, segnala poi l'emendamento 2.5, finalizzato a dare rilievo all'opinione dell'utenza nella valutazione dei risultati conseguiti.

Segnala, infine, gli emendamenti presentati congiuntamente al senatore Bocchino volti ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento anche agli istituti scolastici, pur tenendo conto delle loro specificità.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), premettendo che in discussione generale aveva già avuto modo di evidenziare le criticità del disegno di legge, procede a una complessiva illustrazione dei propri emendamenti.

Per quanto concerne l'articolo 1, si sofferma sugli emendamenti 1.15 e 1.92, volti a precisare più compiutamente il principio della certezza dei tempi dell'erogazione dei servizi ai cittadini, con relativi risvolti sanzionatori nel caso di mancato rispetto degli stessi.

Illustra, inoltre, l'emendamento 1.17 che, in materia di invio a domicilio del provvedimento, prevede, nel rispetto della riservatezza dell'utente, un consenso preventivo.

In merito alla possibile soppressione dell'ACI di cui alla lettera i) del comma 2, pur dichiarandosi favorevole all'unificazione dei dati del veicolo in un solo documento, riconosce la necessità di salvaguardare alcune funzioni svolte dall'ente in questione. Tale è lo scopo dell'emendamento 1.34.

Quanto all'articolo 2, la proposta emendativa 2.5 ha ad oggetto il rafforzamento dell'istituto della conferenza di servizi preliminare e, come altri emendamenti proposti, mira ad eliminare l'applicazione del principio di maggioranza nelle decisioni che coinvolgono più amministrazioni, al fine di tutelare i beni, costituzionalmente protetti, della salute, del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. Sempre in materia di conferenza di servizi, l'emendamento 2.26 prevede il coinvolgimento delle associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili.

In stretto collegamento con le modifiche proposte all'articolo 2, l'emendamento 3.13 propone la

soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che prevede l'estensione dell'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni anche qualora siano coinvolti beni costituzionalmente tutelati. Sempre in tale direzione, segnala l'emendamento 4.7 che esclude l'applicabilità, negli stessi casi, degli istituti della SCIA e del silenzio assenso. Dichiaro, al riguardo, che tali temi devono considerarsi dirimenti per la propria parte politica.

Quanto all'articolo 5, in materia di autotutela amministrativa, segnala l'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo, nonché altri emendamenti volti a una sua parziale soppressione (5.16, 5.22) o, infine, a eliminare espressioni che potrebbero prestarsi a incertezze applicative, quale la sostituzione del termine "prevedibile" con "conoscibile" (5.21).

In merito all'articolo 6, segnala l'emendamento 6.12, finalizzato ad estendere l'applicazione delle norme di trasparenza a tutte le pubbliche amministrazioni.

All'articolo 7, si sofferma sulle proposte emendative relative al Corpo forestale dello Stato, rilevando, da un lato, che sarebbe stato preferibile inserire tale disposizione nell'ambito di un separato provvedimento in materia di forze di polizia e, dall'altro, che si viene a incidere negativamente sull'unico Corpo specializzato nella tutela ambientale. Esprimendo riserve sia sulla prospettiva di accorpamento con la Polizia di Stato, carente di specializzazione in materia, sia sulla reale portata della previsione in termini di risparmi di spesa, illustra gli emendamenti 7.33 e 7.55, finalizzati, rispettivamente, all'assorbimento, nel Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali regionali e delle polizie provinciali.

Quanto alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 7, rileva un possibile contrasto con l'articolo 95 della Costituzione: l'emendamento 7.73 ne propone perciò la soppressione. Circa la lettera *c*), avente ad oggetto le prefetture, l'emendamento 7.95 è volto, da un lato, a coordinare la disposizione con il contenuto della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, dall'altro, a dare al prefetto funzioni di coordinamento senza che questi, come invece previsto dal testo in esame, divenga responsabile dell'erogazione dei servizi nel proprio territorio e coordinatore dei dirigenti statali.

In merito all'articolo 8, segnala proposte emendative volte a integrare gli elenchi ivi contenuti.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di camere di commercio, si sofferma sull'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo, nonché sull'emendamento 9.32, che propone modifiche volte a salvaguardare alcune buone pratiche del sistema camerale, anche mediante la riforma del finanziamento.

All'articolo 10, illustra, in primo luogo, gli emendamenti tesi a preservare la figura e il valore del segretario comunale. In particolare, il 10.94 propone di distinguere tra i comuni inferiori a 20.000 abitanti, dove questi rimarrebbe figura di vertice amministrativo, e quelli più densamente popolati, nei quali invece svolgerebbe funzioni di garanzia della legittimità degli atti, salva la possibilità di transitare in un ruolo a esaurimento presso l'Autorità nazionale anticorruzione. Altri emendamenti all'articolo 10, in particolare il 10.155 e il 10.165, introducono riferimenti alla contrattazione, non presenti nel testo, e abrogano norme sulla chiamata diretta di dirigenti esterni, al fine di evitare il perpetuarsi di un doppio regime. Segnala, inoltre, emendamenti, come il 10.169, volti a delimitare le possibilità di revoca dell'incarico, a incrementare la mobilità dei dirigenti, nonché a modulare la durata dell'incarico stesso sulla base delle funzioni svolte.

Illustra poi l'emendamento 13.33 in materia di contrattazione e l'emendamento 15.2 che, in materia di servizi pubblici locali, propone di escludere dalle privatizzazioni i servizi già oggetto di *referendum* nel 2011.

Segnala, infine, la presenza di altri emendamenti volti ad armonizzare le disposizioni del disegno di legge con la normativa vigente.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che sarebbe preferibile approfondire le questioni più rilevanti, piuttosto che illustrare i singoli emendamenti. Solo in questo modo, infatti, emergerebbe in modo chiaro l'orientamento di ciascun Gruppo sugli specifici argomenti affrontati nel disegno di legge delega.

La **PRESIDENTE** osserva che dall'illustrazione degli emendamenti nel loro complesso sarà possibile comprendere secondo quali linee di indirizzo ciascun Gruppo intende modificare il provvedimento. Inoltre, il successivo esame delle singole proposte di modifica consentirà un approfondimento delle questioni più rilevanti, anche attraverso il confronto con il relatore e il rappresentante del Governo.

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*), nel richiamare i contenuti delle proposte emendative presentate da senatori del suo Gruppo, chiede di sapere se il Governo sia disponibile ad accogliere eventuali proposte di modifica in relazione all'attività dell'Automobile Club d'Italia, alla riorganizzazione delle prefetture, al riordino delle funzioni delle camere di commercio e all'abolizione della figura del segretario comunale.

La senatrice **LANZILLOTTA** (*SCpI*) illustra alcuni emendamenti più significativi. Innanzitutto, con l'emendamento 1.10 propone di ridurre da diciotto a dodici mesi i termini per l'adozione dei decreti legislativi, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.7, che - in ragione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informatico dei dati, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione - attribuisce allo Stato la facoltà di esercitare i propri poteri sostitutivi per il completamento della transizione alla modalità operativa digitale e la fissazione di *standard* tecnici. Inoltre, l'emendamento 1.131 prevede che l'ufficio preposto all'attuazione del processo di digitalizzazione, guidato da un responsabile dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, sia posto alle dirette dipendenze dell'organo politico responsabile. Conseguentemente, a suo avviso, il Parlamento potrebbe monitorare non tanto la legittimità dei decreti legislativi, quanto l'effettivo conseguimento degli obiettivi attribuiti a tale ufficio in base ad un apposito *business plan*, nel quale siano precisati tempi e risorse necessarie.

L'emendamento 5.26 propone di ridurre da due anni a quattro mesi il termine per l'annullamento del provvedimento amministrativo in autotutela, al fine di garantire maggiore certezza alle attività imprenditoriali che possono stimolare l'economia del Paese.

Illustra, quindi, l'emendamento 10.3, con il quale si precisa che, nell'ambito del sistema della dirigenza pubblica, i ruoli debbano essere distinti per specifiche professionalità e specializzazioni, anche al fine di evitare il ricorso a consulenze esterne e per assegnare all'amministrazione, nell'ambito del mercato, una posizione non subalterna a quella dei soggetti fornitori di beni e servizi. Inoltre, con l'emendamento 10.170 propone di aumentare, da tre a cinque anni, la durata degli incarichi dirigenziali, per rafforzare l'autonomia e indipendenza dei dirigenti pubblici.

Infine, illustra l'emendamento 15.6 che, in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, prevede l'applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società *in house*, al fine di consentire un controllo diretto sugli organi della società, ed esclude la facoltà di prorogare la durata delle concessioni, per evitare il conseguimento di rendite monopolistiche.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) illustra alcuni emendamenti a sua firma. Innanzitutto, l'emendamento 1.14 è volto ad assicurare parità di accesso alla banda larga a tutti i cittadini e alle imprese, anche mediante un sostegno economico ai Comuni nelle zone più disagiate, al fine di rendere effettivo il processo di digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, con l'emendamento 5.11 si propone di modificare il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5, facendo precedere dalla congiunzione "e", in luogo della virgola, il richiamo al comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Con il riferimento alla normativa vigente, a suo avviso, sarebbe superflua un'ulteriore precisazione delle fattispecie che consentono l'annullamento d'ufficio in autotutela.

Con riferimento all'articolo 10, ritiene opportuno prevedere una maggiore specializzazione nell'ambito del ruolo unico della dirigenza pubblica. Quanto agli articoli 14 e 15, sottolinea che servizi pubblici essenziali, quali la fornitura dell'acqua, la raccolta dei rifiuti e il sistema di trasporto locale, dovrebbero essere senz'altro affidati a società esclusivamente pubbliche, secondo la volontà espressa dai cittadini con il *referendum* del 2011.

Infine, illustra l'emendamento 7.12, che propone di accorpate nell'ambito del Corpo forestale dello Stato le funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché i compiti di controllo nel settore agroalimentare svolti anche da altre forze di polizia.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) sottolinea che il settore dell'università e della ricerca presenta peculiarità tali da renderlo non assimilabile agli altri comparti della pubblica amministrazione, come è stato sottolineato anche dalla Commissione istruzione pubblica in una risoluzione approvata in esito all'esame di un documento di valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado.

Illustra, quindi, l'emendamento 8.16, con il quale si intende incorporare le amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica dal complesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'adozione di prescrizioni normative adeguate alle specifiche necessità del settore. Inoltre, l'emendamento 10.0.7 prevede la definizione dello *status* giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, con il riconoscimento delle rispettive specificità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

La [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1261, pubblicati in allegato.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra alcuni emendamenti di cui è firmataria. Si sofferma, innanzitutto, sull'emendamento 2.1, che consente al genitore o al soggetto esercente la responsabilità del minore di presentare, non solo al titolare del trattamento di tali dati ma anche al *provider*, istanza per la rimozione dei dati personali del minore diffusi nella rete *Internet*.

Con gli emendamenti 3.1 e 3.2 si estende la partecipazione al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al Ministero della salute e all'ANCI, nonché a tutte le associazioni che rappresentino genitori e studenti. Appare di fondamentale importanza, infatti, la formazione di una rete diffusa in modo capillare sul territorio, al fine di contrastare il fenomeno.

Illustra, quindi, l'emendamento 4.1, con il quale è precisato il contenuto delle linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, che il Ministero

dell'istruzione dovrà emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'emendamento 4.5 si prevede che gli uffici scolastici regionali possano valutare l'opportunità di promulgare bandi per il finanziamento di progetti elaborati dalle scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali e forze dell'ordine. Infatti, la creazione di una rete di strutture dislocate sul territorio, operanti nell'area dell'inclusione sociale, consentirà agli uffici scolastici regionali di intervenire solo in via eventuale, come supporto. L'emendamento 4.6 amplia ulteriormente tale rete, attraverso la partecipazione dei servizi di giustizia minorile e le prefetture.

Infine, l'emendamento 5.1 prevede che la relazione della polizia postale sia presentata al tavolo interministeriale con cadenza annuale, e non semestrale, mentre l'emendamento 6.1 è volto a precisare l'ambito di applicazione della procedura di ammonimento nei confronti del minore che si renda responsabile di atti di aggressione, molestia o diffamazione mediante la rete *Internet*. La misura è volta ad evitare che il minore sia subito sottoposto a provvedimento sanzionatorio, trattandosi spesso di soggetti inconsapevoli e già vittime di analoghi atti di bullismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1261](#)

G/1261/1/1

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo affronta diversi aspetti concernenti la materia in oggetto, che devono essere colti in tutte le loro implicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e alla tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti»;
si tratta di materia particolarmente delicata e che si pone al centro di uno snodo da cui ? pur entro demarcazioni e valori, limiti e opportunità che sotto stanno alla libertà d'espressione ? muove la grande trasformazione tecnologica in atto nella quale ormai viviamo immersi, essendone interpreti e spettatori;

spesso manifestazioni e casi di cyberbullismo si producono attraverso l'enfatizzazione multipla e successiva di un singolo fatto, pubblico o privato, di un dato o di una notizia che vengono di storti, amplificati, spettacolarizzati con intenti offensivi e discriminatori;
sempre più frequentemente si verificano casi di coloro che si rendono responsabili di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo e «cyberbullismo», difficilmente sanzionabili: ci si riferisce, pertanto, non solo a prevaricazione fisica ma anche a comportamenti e aggressioni verbali, basate su un uso distorto delle nuove tecnologie che, nel venir meno del rispetto dell'individuo e delle regole della convivenza civile, si rivelano lesive ? fino talvolta alle più tragiche conseguenze, testimoniate dai recenti, tragici episodi di cronaca ? e che mirano deliberatamente colpire la dignità della persona;
considerato che:

vi sono aspetti di rilievo trattati nel provvedimento in titolo che ? una volta approvato ? rischiano di non generare sul piano pragmatico l'auspicata efficacia o che possono addirittura produrre opacità o incertezze interpretative;

l'articolo 4 è intitolato esplicitamente alle Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito

scolastico;

impegna il Governo:

ad adottare per quanto di competenza iniziative, anche a carattere normativo, affinché al livello scolastico sia garantita la maggiore informazione possibile e consapevolezza sulla natura di reato del cyberbullismo e affinché il cyberbullismo sia oggetto di riflessione e materia di studio nell'ambito delle classi che prevedono corsi di diritto;

ad adottare misure opportune affinché, in aiuto e in collaborazione con i soggetti che forniscono servizi di «social networking» e con il corpo docente delle Scuole di ogni ordine e grado e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, vengano messe in atto modalità tali per scoraggiare e ostacolare, al di sotto dei 14 anni di età, l'iscrizione ai «social network»; e affinché sia prevista la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile;

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure idonee per reperire maggiori risorse rispetto allo stanziamento previsto affinché sia potenziato l'operato della Polizia postale favorendo l'incentivazione dei corsi di prevenzione per gli studenti contro il cyberbullismo, il bullismo e la diffusione e il consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

Art. 1

1.1

[MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il fenomeno del» inserire le seguenti: «bullismo e del».

1.2

[MAZZONI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge, per «bullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, lesione, danneggiamento, piccoli furti. Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, nonché quanto previsto dal primo periodo, realizzato per via telematica».

1.3

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 2, si considera realizzata per via telematica la condotta di chi interviene:

- a) nei *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica Internet, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
- b) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on line*».

Art. 2

2.1

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [MATTESINI](#), [IDEM](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «o comunque all'hosting provider».

2.2

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto», con le seguenti: «Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere, ed entro quarantotto ore non abbia provveduto all'oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore,».

2.3

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto», con le seguenti: «Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere».

2.4

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [IDEM](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#),
[FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «quarantotto».

2.5

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro ore», con le seguenti: «quarantotto ore».

2.6

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro ore», con le seguenti: «trentasei ore».

2.7

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «abbia provveduto», con le seguenti: «abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere».

2.8

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Nessuno degli atti di cui al comma 1 produce responsabilità a carico dell'operatore che fornisce servizi di *social networking* o dei fornitori di servizi *on line*, di contenuti, di piattaforme *User Generated Content e social network*, purché esso aderisca a modelli contrattuali che contemplano:*

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

*3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);*

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui».

2.0.1

[MAZZONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti, di uno o più atti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale».

2.0.2

[MAZZONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di cui all'articolo 1 comma 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso.

2.0.3

[MAZZONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Spese per risarcimento dei danni ad opera di minori)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo o di cyberbullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica».

Art. 3

3.1

[DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MATTESINI](#), [IDEM](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «Ministero della Salute, dell'ANCI»,.

3.2

[ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «non governative».

3.3

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, l'ANCI e i soggetti che forniscono servizi di social

networking nelle persone dei loro rappresentanti, nonché gli altri operatori della rete e una rappresentanza delle Associazioni dei genitori».

3.4

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, nonché una rappresentanza delle Associazioni dei genitori».

3.5

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché una rappresentanza studentesca».

3.6

[IDEM](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#),
[FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

3.7

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo altresì al Parlamento adeguata informazione in merito al monitoraggio effettuato».

Art. 4

4.1

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#),
[FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole.

1-bis. Le linee guida di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché le risorse necessarie all'attuazione degli interventi individuati».

4.2

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo per ogni autonomia scolastica l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative e osservando i comportamenti degli studenti durante le ore di lezione, stilerà delle schede personali al fine di attuare azioni preventive volte al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole e delle famiglie».

4.3

[MAZZONI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «fenomeno del» inserire le seguenti: «bullismo e del» e dopo le parole: «vittime del» inserire le seguenti: «bullismo e del».

b) al comma 2, dopo le parole: «di contrasto al» inserire le seguenti: «bullismo e del».

4.4

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e inoltre favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un utilizzo critico dei diversi strumenti di comunicazione».

4.5

[DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MATTESINI](#), [IDEM](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «garantiscono la promulgazione» con le seguenti: «promuovo la pubblicazione».

4.6

[ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «in collaborazione con» inserire le seguenti: « i Servizi Minorili della Giustizia, Prefetture».

4.7

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, l'educazione alla legalità per favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione».

4.8

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche con la previsione di un docente referente per ogni autonomia scolastica».

4.0.1

[MAZZONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

- a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.»

4.0.2

[MAZZONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete internet i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

- a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
- c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.»

Art. 5

5.1

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [DIGIORGI](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#),
[FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «annuale».

5.2

[IDEM](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#),
[FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «con specifiche verifiche dei sistemi di segnalazione di cui all'articolo 2».

Art. 6

6.1

[ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [IDEM](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#),
[MATURANI](#), [MANASSERO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presentata denuncia» inserire le seguenti: «per le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, nonché».

6.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quando i fatti di cui al comma 2 sono commessi da maggiorenni, ad essi si applica l'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.»

6.0.1

[RANUCCI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Binge drinking)

1. Allo scopo di contrastare il consumo di alcol, nonché il fenomeno del *binge drinking* tra i giovani, ed in particolare tra i giovanissimi e gli adolescenti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, uno o più decreti legislativi in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire campagne di sensibilizzazione all'educazione comportamentale, che incrementino la consapevolezza nella popolazione del rischio connesso all'alcol, prevedendo la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol;

b) coinvolgere l'ambito familiare in stretta connessione con quello scolastico, utilizzando misure specifiche dirette a limitare l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei giovani e a ridurre l'esposizione di questi ultimi alla pubblicità del settore, con riferimento anche ai siti internet che esaltano al consumo di alcolici;

c) prevedere sanzioni più gravi, in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, per l'esercente di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, con estensione della previsione anche alla vendita presso supermercati, nonché sanzioni rivolte al maggiorenne che cede ad altri bevande alcoliche o superalcoliche.»

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom.) del 29/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) **Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) procede all'illustrazione di alcuni degli emendamenti a sua firma. Si sofferma, in particolare, su alcune disposizioni dell'articolo 7. In riferimento al comma 1, lettera a), vi sono proposte emendative finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia tramite accorpamento di strutture; quanto al Corpo forestale dello Stato, diversi emendamenti sono finalizzati a trasformarlo in un corpo di polizia ambientale che riunisca le funzioni dei diversi organi a ciò preposti. Sempre in

materia di forze di polizia, segnala l'emendamento 7.26, che ha ad oggetto la corresponsione di adeguate indennità a chi svolge funzioni operative. Relativamente alla lettera b) del medesimo comma, l'emendamento 7.72 ne propone la soppressione, dal momento che non appare congruo, né dal punto di vista dell'opportunità, né sul piano della compatibilità costituzionale, che il Governo proceda alla riorganizzazione dei propri organi di vertice attraverso lo strumento della delega legislativa, quando invece la materia richiederebbe di essere affrontata interamente in sede parlamentare.

Dopo aver ribadito le perplessità già manifestate in sede di discussione generale circa le definizioni contenute nell'articolo 8, si sofferma sul tema delle camere di commercio, oggetto dell'articolo 9: in particolare, ritiene che l'abolizione dei diritti camerale di cui al comma 1, lettera a), celi il tentativo di abolire le camere di commercio. Propone, quindi, l'emendamento 9.22, soppressivo dell'intera lettera, e, in subordine, l'emendamento 9.39, che prevede l'eliminazione dei diritti annuali limitatamente alle piccole e medie imprese.

Circa l'articolo 10, si sofferma sugli emendamenti che, all'interno del ruolo unico dei dirigenti, prevedono l'istituzione di alcune aree separate per materia, al fine di valorizzare le competenze specialistiche del personale manageriale. Quanto invece ai segretari comunali, accanto ad un emendamento soppressivo del numero 4 della lettera b) del comma 1, finalizzato al mantenimento di tale figura professionale, gli emendamenti 10.76 e 10.77 prevedono l'istituzione di un'apposita sezione del ruolo unico dei dirigenti, per salvaguardarne le specificità.

Il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*) illustra dapprima l'emendamento 10.195, avente ad oggetto la delimitazione della responsabilità per danno erariale del dirigente. L'attuale disciplina non prevede infatti alcuna esenzione da responsabilità nel caso in cui il danno consegua, senza colpa, a decisioni tecnico-discrezionali in sé legittime, con le quali il dirigente si assume tuttavia il rischio di conseguenze sfavorevoli. La proposta emendativa, nel modificare la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10, estende esplicitamente la rilevanza di tali fattispecie ai fini della determinazione della responsabilità dirigenziale, escludendo parallelamente che queste, in assenza di colpa, ingenerino una responsabilità per danno erariale.

Si sofferma poi sull'emendamento 13.49, che riguarda il tema della contrattazione collettiva. Propone di aggiungere una nuova lettera all'articolo 13, attraverso la quale si prevede che, nel caso del mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione sia tenuta ad adottare un regolamento sulle materie della contrattazione, nelle more della successiva sottoscrizione dello stesso. Tale proposta è mutuata dalla disciplina della contrattazione nel lavoro privato, dove, in assenza di accordo, il datore di lavoro può ugualmente - e in alcuni casi deve - disciplinare unilateralmente il rapporto stesso. L'emendamento riprende peraltro una proposta già avanzata in sede di approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e che all'epoca non incontrò il favore delle pubbliche amministrazioni. Ritiene tuttavia giusto insistere in tal senso poiché, in caso contrario, il principio contrattualistico si trova a essere sostituito, di fatto, da un principio cogestionale, che implica che l'amministrazione sia soggetta all'obbligo giuridico del raggiungimento di un accordo, anche quando non ve ne siano le obiettive condizioni.

Illustra, infine, l'emendamento 11.0.1, della senatrice Granaiola, al quale chiede di aggiungere la propria firma. La proposta è volta a sanare una paradossale situazione che si è creata con il passaggio, alcuni anni fa, di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS. All'epoca fu loro garantito l'integrale mantenimento della retribuzione, che, a causa di errate comunicazioni provenienti da organi del Ministero, non fu mai corrisposta nella misura prevista. Poiché la giurisprudenza che si è formata a seguito del contenzioso instaurato dagli interessati non è univoca, l'emendamento contiene un'interpretazione autentica che tutela le ragioni di questi lavoratori, garantendo la certezza del diritto e, al tempo stesso, dimostrando il favore del legislatore verso forme di mobilità tra amministrazioni.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) rivolge una domanda di chiarimento al senatore Ichino, avente ad oggetto

l'emendamento 13.49. In particolare, chiede se la previsione di una norma che consenta di superare l'accordo tra le parti non possa, nei fatti, tradursi in un ritorno al regime di pubblico impiego non contrattalizzato.

Il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*) ribadisce che la proposta non fa altro che estendere al settore pubblico quanto già applicato in quello privato. Adduce altresì come esempio la normativa dell'Unione europea in materia di obbligo di previsione di livelli di inquadramento del personale: in assenza di accordo o di contrattazione collettiva applicabile, il datore di lavoro è infatti tenuto a istituirli unilateralmente.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) illustra le proprie proposte emendative aventi ad oggetto l'articolo 9, in materia di camere di commercio, e dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti del senatore Tomaselli riferiti al medesimo articolo.

Esprime innanzitutto forti critiche nei confronti dell'impostazione della delega, poiché il testo implica, di fatto, l'abolizione delle camere di commercio, intervento peraltro non richiesto dalle associazioni imprenditoriali e che avrebbe potuto essere effettuato direttamente. In ogni caso, le proposte emendative sono volte a stimolare un dialogo costruttivo, nel presupposto che le funzioni di pubblicità, promozione del territorio, sostegno alle imprese, soluzione delle controversie, svolte da questi enti, siano comunque salvaguardate.

Segnala l'emendamento 9.24, soppressivo della lettera a) del comma 1. Al riguardo, osserva che l'abolizione del diritto camerale, che rappresenta una quota significativa delle entrate delle camere di commercio, si tradurrebbe, di fatto, nella loro abolizione: si dichiara disponibile a una rimodulazione, in dialogo con gli imprenditori e con le stesse camere di commercio, dei diritti, specialmente con riferimento alle grandi imprese, che corrispondono somme elevate, pur fruendo in misura minore dei servizi offerti.

Riguardo la lettera b), condivide la finalità della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: a tale proposito, l'emendamento 9.19 propone di accorpate tutte le camere di commercio alle quali siano iscritte meno di 80 mila imprese. Ciò consentirebbe una sensibile diminuzione del loro numero, oltre a valorizzare le specificità economiche dei territori.

In merito alla lettera c), nel ricordare che gli ambiti di attività delle camere di commercio sono stati individuati tassativamente dalla legge n. 580 del 1993, gli emendamenti tendono a salvaguardare il loro rapporto con il territorio, dal momento che una parte consistente delle infrastrutture economiche e di trasporto è stata realizzata con il contributo determinante delle camere di commercio. Anche circa le partecipazioni societarie, la loro limitazione non dovrebbe tradursi, a suo avviso, in un esproprio di funzioni a servizio della collettività. L'emendamento 9.52 ha invece la finalità di ampliare le funzioni delle camere di commercio.

Circa la lettera d), illustra l'emendamento soppressivo 9.64, volto a evitare che il registro delle imprese venga accentrato presso il Ministero dello sviluppo economico, come invece previsto dal disegno di legge. Rileva infatti che l'attuale sistema italiano, gestito dalle camere di commercio, sia tra i migliori al mondo in termini di completezza delle informazioni, trasparenza, accessibilità.

Con riferimento alla lettera e), gli emendamenti proposti sono invece di portata minore, in quanto appaiono condivisibili le finalità della riduzione del numero e dei compensi dei componenti dei consigli e delle giunte.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*) illustra alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo in spirito di collaborazione, al fine di ampliare la portata della riforma ed accelerarne l'attuazione. In particolare, l'emendamento 1.84 prevede l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione, che invece nel disegno di legge è proposto come mera eventualità.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.13, che prevede la presentazione, da parte del Governo, di un

apposito piano di razionalizzazione di tutte le forze di polizia, nel quale siano evidenziati altresì i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.

Inoltre, l'emendamento 7.30 prevede l'unificazione delle funzioni di controllo del mare, che dovrebbero essere affidate esclusivamente alle capitanerie di porto.

Infine, ritiene opportuno limitare le funzioni di polizia giudiziaria ai soli corpi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, come prospettato con l'emendamento 7.29.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*), nell'illustrare le proposte di modifica a propria firma, si sofferma sull'emendamento 1.103, con il quale si prevede la realizzazione di una piattaforma digitale di coordinamento della semplificazione, al fine di accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Peraltro, ricorda che, a tale proposito, il Governo italiano ha assunto impegni precisi in sede europea.

Riguardo alle proposte di modifica riferite all'articolo 9 del disegno di legge, nel condividere le osservazioni del senatore Sangalli, evidenzia l'esigenza di assicurare il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio. A tal fine, con l'emendamento 9.83 si prevede l'istituzione di un apposito fondo, nel quale dovrebbero confluire le partecipazioni azionarie e gli immobili di proprietà delle camere di commercio stesse.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti riferiti all'articolo 10. Ritiene che, nel procedere all'istituzione di un ruolo unico della dirigenza, sia necessario operare - mediante gli appositi albi - una ricognizione delle professionalità esistenti, sia tra i dirigenti selezionati con concorso pubblico, sia tra coloro che abbiano maturato un'esperienza pluriennale nei ruoli apicali dell'amministrazione.

Infine, sottolinea che la razionalizzazione della rete delle prefetture dovrebbe essere effettuata non soltanto in base alla dimensione territoriale o all'entità della popolazione, ma anche secondo il contesto socio-economico dei territori interessati. Ciò consentirebbe di valutare la situazione delle aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, come evidenziato nell'emendamento 7.104.

La [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1261\) Elena FERRARA ed altri.](#) - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1620\) MAZZONI.](#) - *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, che intendono recepire i contenuti essenziali della direttiva del ministro della pubblica istruzione Fioroni del 15 marzo 2007. Infatti, è stato appurato che la maggior parte dei reati informatici di cui sono

responsabili ragazzi minorenni è commessa all'interno delle strutture scolastiche, mediante l'utilizzo di *computer* accessibili senza previa procedura di identificazione.

Pertanto, le proposte di modifica sono volte ad accentuare il carattere riparatorio e risarcitorio della sanzione, rispetto a quello puramente repressivo, al fine di promuovere un percorso educativo per la crescita umana e culturale degli studenti.

Inoltre, si evidenzia la responsabilità giuridica delle istituzioni scolastiche, deputate al controllo dell'utilizzo delle risorse informatiche, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didattiche, nonché quella dei genitori, i quali dovranno rispondere dell'operato dei propri figli, soprattutto qualora sia applicata una sanzione di tipo pecuniario.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, sottolinea che tali proposte sono volte a migliorare ulteriormente il testo del disegno di legge, sul quale peraltro si è registrato un ampio consenso, nell'intento di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso la collaborazione di famiglie e scuole e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nell'attività di formazione e sensibilizzazione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge nn. [14](#) e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili), attualmente all'esame della Commissione giustizia, presentano - a suo avviso - rilevanti profili di costituzionalità. Auspica quindi che l'esame in sede consultiva sia svolto con particolare attenzione e con i necessari approfondimenti.

La [PRESIDENTE](#) assicura che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. [14](#) e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) avverrà in sede plenaria. Inoltre, qualora ne sia ravvisata l'opportunità, il parere sarà comunicato mediante intervento presso la Commissione giustizia, come previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del Regolamento.

Avverte, infine, che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia"), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1577](#)

Art. 1

1.1

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese*). ? 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.2

[BONERISCO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"*d-bis*) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis*), *c*) nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d*), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.3

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno";

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis*), *c*) nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d*), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.4

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo

12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.5

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*) ? 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi *onlme* delle pubbliche amministrazioni;

b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete *Internet* come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riutilizzo di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

c) assicurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «*digital first*»;

d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentire l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di

comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

i) razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».

1.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.7

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici» con le seguenti: «In attuazione dell'obiettivo di digitalizzare l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra questa e i cittadini e le imprese secondo quanto indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate. Le norme contenenti *standard* tecnici soggette ad evoluzione tecnologica, sono adottate, previo parere dell'Agenzia per l'innovazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine,»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura di cui al precedente periodo.»

1.8

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.9

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».

1.11

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.10

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.12

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.13

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare», inserire le seguenti: «la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi,».

1.14

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare» inserire le seguenti: «in tutte le sedi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 8, nonché ai cittadini e alle imprese, l'accesso gratuito alla banda larga digitale nei luoghi di residenza ovvero in cui sia stabilita la sede legale od operativa delle imprese,».

1.15

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nonché all'erogazione», inserire le seguenti: «, in tempi certi e garantiti,».

1.16

DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «con l'invio dei documenti», inserire le seguenti: «anche al domicilio fisico ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di privacy secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche».

1.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e solo ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino ci sta opportuno per motivi di privacy secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche».

1.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;

a-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria casella di posta certificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».

1.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di una modalità assistita per anziani, disabili e portatori di *handicap* o semplicemente persone svantaggiate attraverso l'utilizzo di intermediari opportunamente identificati come ad esempio caf, patronati e sedi sindacali o di consumatori muniti di un accesso di secondo livello».

1.20

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione della programmazione temporale dell'attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.21

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione inoltre di modalità autoapplicative nei procedimenti medesimi e di uno specifico regime sanzionatorio sul piano

disciplinare per i casi di colpevole inerzia, escludendo la disciplina del silenzio-assenso».

1.22

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in attuazione del piano di azione presentato nel quadro esercizio dell'Open Government Partnership».

1.25

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzando ne funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.26

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) istituzione di un difensore civico nazionale;».

1.27

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «anche previa» a: «processi decisionali.».

1.28

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.29

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.30

[TORRISI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.31

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sportelli unici dell'edilizia,» inserire le seguenti: «anche attraverso la standardizzazione dei procedimenti e della modulistica,».

1.32

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) definizione dei livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare in riferimento agli Sportelli unici attività produttivi e gli Sportelli unici per l'edilizia, di modalità operative standardizzate;».

1.33

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di un unico sportello del cittadino ed un unico sportello dell'impresa da interfacciare per le pratiche "trasversali" ove convogliare in procedure semplici e lineari le eventuali esigenze dell'utente».

1.34

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.35

DE POLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, con il conseguente trasferimento del personale interessato, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

1.36

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

1.37

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.38

[SOLLO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.39

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.40

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.41

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.42

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida, nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.43

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.44

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia,

di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.45

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.46

[TOMASELLI](#)

Al comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.47

[SOLLO](#)

Al comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da

perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.48

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.49

[SOLLO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa lo gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.50

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e

all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.51

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.52

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.53

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.54

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.55

[BONERISCO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.56

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, salvaguardando i livelli occupazionali, eliminazione della sovrapposizione di ruoli e funzioni tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli, attraverso l'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti negli archivi predetti.».

1.57

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.58

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli

e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.59

[SOLLO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione- di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

1.60

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenza» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.61

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e lo piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.62

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.63

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.64

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.65

[TORRISI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.66

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.67

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.68

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.69

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.70

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.71

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.72

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia».

1.73

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia».

1.74

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia».

1.75

[ENDRIZZI, CRIMI, MORRA](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati inerenti ai versamenti delle tasse automobilistiche.»

1.76

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché quelli relative al trasporto conto-terzi».

1.77

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.78

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.79

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.80

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.81

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.82

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.83

[MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento; nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui all'articolo 2683, numero 3), del Codice Civile, riorganizzando, senza ricadute negative, gli assetti

delle strutture interessate.».

1.84

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento».

1.85

[TOMASELLI](#), [MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.86

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.87

[BRUNI](#), [MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.88

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane».

1.89

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello.»

1.90

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella realizzazione di tale provvedimento verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.91

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali interventi si realizzeranno senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.92

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi.».

1.93

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

1.94

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) revisione della disciplina della trascrizione dei beni mobili, al fine di escludere gli autoveicoli dai beni per i quali è disposta la pubblicità».

1.95

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) al fine di garantire pari diritti ed opportunità ai cittadini, disporre interventi economici compensativi a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nei territori non raggiunti dalla banda larga».

1.96

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena efficacia dei servizi al cittadino e alle imprese, il governo definisce metodologie e regole per la reingegnerizzazione dei processi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni e delegando ai professionisti iscritti agli ordini funzioni sussidiarie di interesse pubblico».

1.97

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

1.98

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) ed h) del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.99

[CENTINAIQ](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da a) a h), si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.100

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere da a) a h), si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.».

1.101

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.102

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.103

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace

l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali».

1.104

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.105

[AUGELLO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «e comunque successivamente ogni due anni.»

1.106

[ENDRIZZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il livello di digitalizzazione» inserire le seguenti: «ed i bisogni formativi del personale».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «definisce i percorsi formativi e le risorse da stanziare a tale scopo, escludendo il ricorso a consulenze esterne in presenza di competenze e risorse disponibili nella pubblica amministrazione e».

1.107

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» a: «semplificazione», con le seguenti: «le sovrapposizioni di competenze, le ipotesi di semplificazione, nonché il numero dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti emanati negli ultimi tre anni;».

1.108

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione, è istituito il Comitato di Coordinamento, Vigilanza e Certificazione di conformità agli adempimenti previsti dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione».

1.109

[ENDRIZZI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Conseguentemente il Governo», inserire le seguenti: «effettua un'analisi dell'impatto regolativo delle norme in considerazione degli effettivi contesti organizzativi e delle amministrazioni, delle risorse materiali e umane presenti ovvero necessarie a dare piena attuazione alle norme in fase di definizione; in relazione alle risultanze definisce e».

1.110

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione».

1.111

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Sopprimere il comma 5.

1.112

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Sopprimere il comma 5.

1.113

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, sulla base di schemi standard indicati dallo Stato in conformità con l'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione».

1.115

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificazioni o documenti prodotti da altre pubbliche amministrazioni se i dati richiesti sono in possesso di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.114

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [BERGER](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.116

[RUSSO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.117

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.118

[PERRONE](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.119

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.120

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.121

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.122

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.123

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Sopprimere il comma 6.

1.124

[DE POLI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.125

[TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.126

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I dirigenti delle amministrazioni responsabili delle adempienze che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 sono sottoposti a procedimento sanzionatorio e decadono dall'incarico dirigenziale».

1.127

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

1.128

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né procedere all'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti».

1.129

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione del cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi.».

1.130

[ENDRIZZI](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo definisce il regime sanzionatorio disciplinare in merito a inerzie e imperizie, in capo a funzionari delle amministrazioni incaricati di dare fattuale applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi oggetto della presente

delega, salvo che le condotte non configurino più grave fattispecie e responsabilità penali o per danno erariale. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in capo a organi elettivi o di nomina pubblica, le inerzie di cui al precedente periodo sono motivo di incandidabilità o decadenza ovvero di impedimento al rinnovo dell'incarico.».

1.131

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Tale figura è posta a capo dell'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17 c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

1.132

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Consequentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.133

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Consequentemente, al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.134

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.135

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con gli schemi di decreti legislativi di cui al comma precedente è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.136

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Sopprimere il comma 8.

1.137

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.138

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è

aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.139

[GIBIINO, MAZZONI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.140

[TORRISI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.0.1

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni. quando riguardano gli ambiti esclusi dal primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

6-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le

modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

6-ter. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;
b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;
c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano"».

1.0.2

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Al fine di assicurare l'attuazione, il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) ai fini della effettiva tracciabilità dei pagamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e delle altre forme di investimento pubblico, nonché degli acquisti di beni e servizi, assicurare l'acquisizione dal mandato informatico dei pagamenti anche delle informazioni relative al beneficiario prevedendo l'obbligo di compilazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rafforzando le sanzioni in caso di inadempienza;

d) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice

degli enti;

e) prevedere funzionalità per il confronto tra enti simili, includendo anche indicatori normalizzati per il numero di addetti e popolazione di riferimento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.3

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono

emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.4

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di disporre l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.5

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente,

la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

1.0.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o "ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficienza, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28

novembre 2005, n. 246"»).

1.0.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.1-«bis

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziaria degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P. A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Art. 2

2.1

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.2

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.3

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.4

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) alla lettera g), aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di

valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.6

[BONERISCO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera t), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.7

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

b) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.8

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di

conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) *al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";*

c) *al comma 1, lettera g), dopo le parole: "meccanismi per la" aggiungere la seguente: "necessaria" e dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;*

d) *al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,";*

e) *al comma 1, lettera i), dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti: "nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».*

2.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione

rappresentata».

2.13

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.14

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «anche»;*

b) *sostituire le parole da: «la possibilità» a: «asincrona», con le seguenti: «acquisizione ed esame da parte dell'amministrazione precedente dei documenti prodotti in modalità telematica dai portatori di interessi coinvolti».*

2.15

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'amministrazione precedente», inserire le seguenti: «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;*

b) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole: «principio di maggioranza» con le seguenti: «principio delle posizioni prevalenti»;*

d) *alla lettera g), sostituire le parole: «per la composizione» con le seguenti: «e termini per la necessaria composizione» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

2.16

[BRUNO](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'amministrazione precedente», inserire le seguenti: «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;*

b) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole: «principio di maggioranza» con le seguenti: «principio delle posizioni prevalenti»;*

d) *alla lettera g), sostituire le parole: «per la composizione» con le seguenti: «e termini per la necessaria composizione» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

2.17

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «principio di proporzionalità», inserire la seguente: «ponderata».

2.18

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «del principio di maggioranza» con le seguenti: «del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza».

2.19

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «del principio di maggioranza» inserire le seguenti: «con adeguati meccanismi correttivi».

2.20

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire le seguenti: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,».

2.22

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire le seguenti: «ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990,».*

2.23

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire la seguente: «ponderata».

2.24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nei casi di conferenze decisorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico».

2.25

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.27

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «meccanismi per la» inserire la seguente: «necessaria» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.28

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.29

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.30

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

*«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *débat public online*».*

2.31

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».

2.32

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.33

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.34

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.35

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per materia».

2.36

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Sopprimere il comma 3.

2.0.1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo".

Art. 3

3.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento."».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: "tutela ambientale, paesaggistica, territoriale", sono inserite le seguenti: ", della sicurezza."»

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.3

[SCALIA](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.

2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Valutazioni tecniche e».

3.5

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.6

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.7

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.8

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.9

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei ministri».

3.10

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, sentito il Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione delle differenti opinioni, entro 30 giorni».

3.11

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in conformità ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri».

3.12

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver sentito i Ministri competenti.»

3.13

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.14

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.15

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 20,».

3.16

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», inserire la seguente: «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», inserire la seguente: «perentorio».

3.17

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

3.18

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.19

[ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «della richiesta da parte dell'amministrazione procedente», con le seguenti: «del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente».

3.20

[LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.1

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

"7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale».

3.0.2

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 71, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo la sostituzione dei controlli a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate».

Art. 4

4.1

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente comma: «01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ", con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali", fino a: "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione" sono soppresse».*

b) *al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».*

4.2

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.3

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.4

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le discipline di settore».

4.5

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.6

[LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241,» inserire le seguenti: «nonché delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.7

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».

4.8

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.10

[SOLLO, SAGGESE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

4.11

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Sopprimere il comma 3.

4.12

[LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di

cui all'articolo 21-*octies* in caso di silenzio assenso o di SCIA"».

4.13

[MARAN](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 3, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

Art. 5

5.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

[BRUNO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*."» è soppresso;

b) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente"»;

c) *al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

5.5

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*." è soppresso».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."»;

b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

5.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

a-bis) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.7

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.8

[BONERISCO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.9

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) «all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.10

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.11

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «nei casi» con le seguenti: «e nei casi».

5.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività"»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.13

[TORRISI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, alla lettera c), numero 2, aggiungere, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.14

[GIBIINO](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.15

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.16

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.18

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o».

5.19

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.20

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prevedibile» con la seguente: «conoscibile».

5.22

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici.».

5.23

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «motivata da eventi sopravvenuti.».

5.24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'art. 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.25

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. all'art. 21-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.26

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

5.27

[BRUNO](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.0.1

[TORRISI, PAGANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione delle sanzioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni attualmente previste In caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

5.0.2

[FUCKSIA, ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo 5, inserie il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

5.0.3

[FUCKSIA, ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-bis. (Concerti tra Ministri o Ministeri) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego owerò che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto."».

5.0.4

[SOLLO, SAGGESE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

Art. 6

6.1

[ENDRIZZI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» con le seguenti: «enti privati sottoposti al controllo pubblico».

6.3

[BRUNO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

6.4

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni».

6.5

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.7

[TORRISI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza I dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.8

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;

3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

6.10

RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.11

DLBIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.13

[PERRONE](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.14

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.15

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-ter. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la Pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690».

6.16

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

6.17

[CRIMI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 481».

6.18

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.19

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.20

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

6.21

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.22

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.23

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.24

[LUIGLMARINO](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.25

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obblighino a partire dal 2015 i sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

6.26

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7 bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il

Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge».

6.0.1

[PERRONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.2

[RUSSO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza del saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della Spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi. al fine di assicurare:

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i

diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.4

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazioni di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.6

[TORRISI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.7

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la

Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri difettivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulata dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio di ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo».

6.0.9

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. ? (*Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione*).- 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, il 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, il 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera *b*).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31

gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

6.0.10

SOLLO, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il Dipartimento della funzione pubblica predispose, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione";

b) all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno"».

6.0.11

BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Il Ministro della salute procede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici, dispositivi di ausilio, tra cui anche i cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti e di permettere una giusta remunerazione e una razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.».

G/1577/1/1

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione, premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza»;

la pubblica amministrazione, in determinate ipotesi, conferisce incarichi professionali per l'espletamento di servizi di consulenza e assistenza legale senza l'obbligo dell'adozione di una procedura ad evidenza pubblica selettiva e concorrenziale. Difatti, gli incarichi sono basati sul mero rapporto fiduciario tra l'ente e il professionista che riceve il mandato professionale. Ciò ha generato delle storture, ormai sedimentate, che si evincono dal conferimento di incarichi, di frequente, alle stesse persone che, lungi dall'offrire servizi professionali migliori e a costi inferiori, ricevono il mandato a seguito di un mero rapporto fiduciario di carattere politico;

i criteri selettivi appaiono caratterizzati, dunque, da opacità ed ispirati non tanto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 secondo comma della Carta fondamentale, quanto, piuttosto, a motivi di mero clientelismo. Tale consuetudine va chiaramente a disdoro dei criteri di trasparenza, concorrenza, efficacia ed economicità, che dovrebbero ispirare l'attività della pubblica amministrazione;

considerato che:

la vera questione del problema è, eminentemente, interpretativa e attiene *in nuce* alla qualificazione giuridica dell'incarico di patrocinio legale, che trova una definizione nella sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 2012. Secondo tale pronuncia sussiste una differenza antologica tra l'esecuzione episodica del singolo incarico di patrocinio legale, legato ad esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto, invece, all'attività di assistenza e consulenza, a contenuto complesso, caratterizzata dalla sussistenza di una organizzazione, dalla predeterminazione della durata e dalla complessità dell'oggetto;

ne deriva che il conferimento occasionale del singolo incarico, per motivi contingenti, non possa configurare un appalto di servizi legali ma integri, invece, la fattispecie del contatto d'opera intellettuale al quale non si applica la disciplina in materia di procedure di evidenza pubblica. La normativa in materia di appalti di servizi rileva, quindi, nelle occasioni in cui il professionista debba mettere in essere quelle condotte finalizzate ad offrire una prestazione professionale attraverso una struttura organizzativa complessa e non, invece, attraverso lo svolgimento di lavoro autonomo nell'esecuzione del servizio legale;

orbene, la mancanza di un obbligo espresso di svolgimento di una procedura di natura concorsuale non può costituire pregiudizio per le esigenze di adempimento ai principi generali a cui si ispira l'azione amministrativa. D'altronde, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede espressamente, all'articolo 27, che anche nel caso in cui non trovino applicazione, in tutto o in parte, i principi del codice degli appalti ai casi di affidamento di contratti pubblici, tuttavia, devono, comunque, essere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;

di tal guisa, anche se il conferimento dell'incarico professionale da parte di un ente a un professionista è governato da taluni requisiti, quali la necessità di tempi brevi per il conferimento dell'incarico e dall'*intuitu personae*, appare non ragionevole che gli incarichi *de quibus* vengano conferiti, di sovente, con carenza di trasparenza e di imparzialità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli interventi normativi opportuni al fine di garantire ? anche nei casi di conferimento di incarichi professionali di natura legale a cui non trova applicazione, in tutto o in parte, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ? il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, a cui, peraltro, deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa.

Art. 7

7.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[GUERRIERI PALEOTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole: «per modificare la disciplina» aggiungere le seguenti: «e l'organizzazione».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

b) al comma 2:

1) sostituire le parole: «che sono resi», con le seguenti: «che è reso»;

2) dopo le parole: «trasmessi alle Camere», inserire le seguenti: «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89»;

3) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

c) al comma 3, sostituire le parole: « Entro dodici mesi», con le seguenti: « Entro due anni».

7.3

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e degli enti pubblici non economici nazionali» inserire le seguenti: «nonché di eventuali soggetti privati che svolgono attività omogenee».

7.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «ivi comprese le Forze di polizia».

7.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «personale», inserire le seguenti: «anche dirigenziale».

7.6

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,».

7.7

[DE POLI](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».

7.8

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» aggiungere le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.9

[ZELLER](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei servizi strumentali», inserire le seguenti: «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».

7.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo. le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.11

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possibilità di», con le seguenti: «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».

7.12

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.13

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza

e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

7.14

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione 'di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra «razionalizzazione» e «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «e potenziamento dell'efficacia».

7.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» e «servizi strumentali».

7.18

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;*

b) *dopo le parole: «gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;*

c) *sopprimere le parole da: «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» fino a: «in quelle delle altre Forze di polizia,».*

7.19

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta

attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.20

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto ottiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.21

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

7.22

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi »;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.23

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.24

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».

7.25

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia al» , inserire la seguente: «solo».

7.26

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.27

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.28

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;», inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.29

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».

7.30

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».

7.31

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.32

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».

7.33

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.34

[CRIMI](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.35

[CRIMI](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con

riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti*: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.36

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti*: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.37

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.38

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».

7.39

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti*: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.40

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» *con le seguenti*: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».

7.41

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *con le seguenti*:

«con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate».

7.42

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.43

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.44

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.45

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.46

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.47

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», *fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.48

[BILARDI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato», *inserire le seguenti:* «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei corpi e servizi di Polizia Provinciale,».

7.49

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.50

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

7.51

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia;».

7.52

[ELENA.FERRARA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia».

7.53

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia;».

7.54

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia;», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.55

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia;», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.56

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.57

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra: «ferma restando», e «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.59

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle professionalità esistenti;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.60

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.61

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.62

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.63

[BILARDI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi, attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».

7.64

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica».

7.65

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.66

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.67

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.68

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.69

[MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».

7.70

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.71

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

[CRIMI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.74

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle

delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

7.75

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

7.76

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».

7.77

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «per la direzione della politica generale del Governo» alle seguenti: «la collegialità del Consiglio dei ministri».

7.78

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.79

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».

7.80

[DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» inserire le seguenti: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione.».

7.81

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.82

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», con le seguenti: «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.83

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a: «da parte del Presidente del Consiglio» con le seguenti: «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e

valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».

7.84

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.85

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.86

[GALIMBERTI](#), [BOCCA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» inserire le seguenti: «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».

7.87

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», con le seguenti: «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».

7.88

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» fino alla fine della lettera.

7.89

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» a: «Consiglio dei Ministri;».

7.90

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.91

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.92

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei

costi *standard*».

7.93

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.95

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) sostituire le parole: «contatto unico» con le seguenti: «contatto privilegiato»;

c) sostituire le parole: «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cui responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato»;

d) aggiungere, in fine, le parole: «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».

7.96

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56.».

7.97

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» aggiungere le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56.».

7.98

[PADUA](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «attraverso la riduzione del numero».

7.99

[PADUA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «attraverso la riduzione del numero» con le seguenti: «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».

7.100

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «riduzione del numero» inserire le seguenti: «con il superamento della dimensione provinciale».

7.101

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «all'astensione» inserire le seguenti: «e la morfologia».

7.102

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «alla popolazione residente» con le seguenti: «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».

7.103

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla criminalità» inserire le seguenti: «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» e dopo le parole: «dinamiche socio-economiche» inserire le seguenti: «e comunque garantendone la presenza per ogni regione;».

7.104

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire le seguenti: «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi, alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e aeroporti».

7.105

[BRUNO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.106

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.107

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole comprese tra: «trasformazione della Prefettura» e «competenze esercitate».

7.108

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».

7.109

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», con le seguenti: «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».

7.110

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello stato di tutti gli uffici periferici delle mministrazioni civili dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».

7.111

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lett. c) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.112

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo

con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità con l'Istituzione di un Comitato paralimpico autonomo avente natura pubblica che si avvale comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di Coni servizi spa.»

7.113

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.114

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

7.115

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie Iocali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

7.116

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZUFFADA](#), [FLORIS](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

7.117

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.118

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.119

[SERRA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; b) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; c) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; d) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

7.0.1

DLBIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
 - b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
 - c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
 - d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - 1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;
 - 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
 - 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
 - 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
 - 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
 - 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
 - 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
 - 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
 - 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
 - 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
 - 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
 - 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
 - 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;
 - 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di

crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.2

DLBIAGIO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo per il riordino
dell'Associazione italiana della Croce rossa ? CRI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

- 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
- 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
- 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
- 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
- 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
- 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
- 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
- 10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
- 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
- 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
- 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;
- 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
- 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
- 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
- 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
- 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
- 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;
 - g) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia
di prefetture ? uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) riordino delle funzioni delle prefetture ? uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
- e) mantenimento in capo alle prefetture ? uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- f) mantenimento in capo alle prefetture ? uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
- g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture ? uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- h) accorpamento, nell'ambito della prefettura ? ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
- i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura ? ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ? ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»

Consequentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.4

[GUERRIERI PALEOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

7.0.5

DLBIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari

motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando ? nei casi di personale assunto a contratto ? comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

7.0.6

[BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente :

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi

magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c*) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f*) è abrogata;
- b*) l'articolo 56 è abrogato;
- c*) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e

vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

7.0.7

[SACCONI, AUGELLO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contabilità economica analitica e costi standard)

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ? legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i principi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera n) riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico- patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

7.0.8

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle

amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.9

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.10

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la

determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.»

7.0.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.»

7.0.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

7.0.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppressi le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

G/1577/2/1

[BISINELLA](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le linee telefoniche, i *personal computer* e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, *stalking*, molestie e *cyber bullismo*);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle clonazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare *internet* in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati *online* cresca esponenzialmente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare,

dai reati compiuti attraverso il *web*, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone;

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A.

Art. 8

8.1

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale, l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);»

8.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

Consequentemente, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

8.5

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.6

[BRUNO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.7

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

8.8

[BARANI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera d)», aggiungere le seguenti parole: «e le accademie nazionali».

8.9

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,» e sopprimere le parole: «le comunità montane o isolate»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni» con le seguenti: «Le comunità montane o isolate»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».*

8.10

TORRISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni», e dopo le parole: «le città metropolitane», sopprimere le seguenti: «le comunità montane o isolate»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni», con le seguenti: «Le comunità montane o isolate.».*

8.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni.».

8.12

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.13

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni».

8.14

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».*

8.15

BONERISCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.16

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera e) dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura», aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica.».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e

tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

b) la fruizione di periodi sabbatici.

c) Definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

d) Definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei

meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione che inquadri le «amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica» in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.»

8.17

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#),
[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera e), dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura,» aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

8.18

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «le scuole statali di ogni ordine e grado, le scuole paritarie, le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le parole: «le scuole paritarie, le

università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

8.19

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «le scuole statali di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «le scuole paritarie pubbliche» e alla lettera g) sopprimere le parole: «le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

8.20

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica, » e alla lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, le accademie nazionali e i Parchi nazionali».

8.21

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».

8.22

[BARANI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».

8.23

[ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le istituzioni educative pubbliche» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i nidi di infanzia,».

8.24

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g), aggiungere infine: «nonché gli ordini professionali».

8.25

[DE POLI](#)

All'articolo 8, comma 1, lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti «, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali».

8.26

[SACCONI](#), [AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.27

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «le società a partecipazione pubblica», con le seguenti: «le società a controllo pubblico che erogano servizi pubblici, o».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: «le società» a «regolamentati», con le seguenti: «le società concessionarie di servizi pubblici, anche a partecipazione pubblica, che operano in regime di concorrenza,».

8.28

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici» e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

8.29

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici, e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

8.30

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «federazioni sportive», inserire le seguenti: «gli enti pubblici non economici di tipo associativo prevalentemente finanziati dalla contribuzione dei soci».

8.31

[BIANCO, DE BIASI, PADUA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.32

[MOSCARDELLI, ORRÙ, SCALIA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unioni, anche territoriali, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente tutte le amministrazioni e i soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione e nella relativa disciplina».

8.33

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fanno parte integrale dell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.34

[DE POLI](#)

Sopprimere il comma 4.

8.35

[BRUNO](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».

8.36

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».

8.0.1

[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al Regio Decreto 15 gennaio 1933, n. 215, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. ? (Istituzione del tributo bonifica di bonifica). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il tributo di bonifica, a partecipazione dei costi relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, svolto dai consorzi.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il consorzio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggetta bili al tributo.

3. n tributo è dovuto dai proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ed è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente.

4. Nel caso di comproprietà dell'immobile il tributo è corrisposto singolarmente da ciascuno dei comproprietari pro quota"».

8.0.2

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ordini e Collegi professionali)

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.0.3

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Anche dopo che è stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, il funzionario o altro preposto alla unità organizzati va sono individuati nominativamente, in ordine alle mansioni loro assegnate, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."».

Art. 9

9.1

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[DE POLI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.5

[CRIMI, BERTOROTTA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.6

[GALIMBERTI, BOCCA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.8

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.9

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio). - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

a-bis) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

c-bis) tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione;

c-ter) sviluppo del mercato del lavoro;

c-quater) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

c-quinquies) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);

c-sexies) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

c-septies) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

c-octies) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

c-nonies) supporto alle politiche agricole e di filiera;

c-decies) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

d-*bis*) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

d-*ter*) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

d-*quater*) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

d-*quinquies*) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

d-*sexies*) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

e-*bis*) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

e-*ter*) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

e-*quater*) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.10

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono all'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese; nomina per ciascuna camera di commercio nuova istituzione di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; deroga dall'applicazione del numero limite di 80.000 imprese iscritte per le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché per quelle che, anche a seguito di accorpamento, costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata; interruzione delle procedure di rinnovo per le camere di commercio i cui Consigli devono deliberare o hanno deliberato l'accorpamento, con contese proroga dei poteri ordinari e straordinari dei Consigli in carica fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, al fine di evitare l'avvio di procedure di rinnovo dei consigli camerali, che potrebbero essere per alcune camere già in corso o prossime all'avvio;

c) rimodulazione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi o prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.11

BIGNAMI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35% dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e delle politiche di intervento.

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale.

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati:

le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera.

Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato.

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate.

e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese.

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e previdenziali in essere, e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto

legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.12

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? 1. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, a deliberare a maggioranza semplice l'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese. Con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, per ciascuna camera di commercio di nuova istituzione è nominato un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

2. Le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché quelle che anche a seguito di accorpamento costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata, possono derogare dall'applicazione del limite del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui al comma 1.

3. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio soggette agli obblighi di cui al comma 1 e non rientranti nella deroga di cui al comma 2 sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di adozione delle delibere di accorpamento tali procedure sono interrotte anche nelle camere di commercio non soggette a tale obbligo ma comunque interessate al processo di accorpamento. I relativi consigli continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle camere di commercio che non hanno deliberato ai sensi del medesimo comma 1, provvede entro i successivi sessanta giorni, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 e delle eventuali proposte pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio, artigianato e agricoltura nonché dalle Regioni competenti e dalle Camere interessate.

5. Il decreto di cui al comma 4 ha valore sostitutivo delle delibere di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti successivi previsti dal medesimo comma 1 e per gli effetti del comma 3.».

9.13

[MUCCHETTI](#), [CALDEROLI](#), [FEDELI](#), [GASPARRI](#), [CHITI](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#),
[GUERRIERI PALEOTTI](#), [MARCUCCI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Ferme restando le

riduzioni del diritto annuale a carico delle imprese già previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese Iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e le specificità geo-economiche dei territori;

c) razionalizzazione e aggiornamento dei compiti e delle funzioni per la promozione del territorio e dell'economia locale, inclusi la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare i rapporti delle camere di commercio con il complesso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili e ferma restando la competenza relative alla tenuta e alla valorizzazione del registro delle imprese;

d) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale;

e) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di Inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto *pro quota* dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

g) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Casse depositi e prestiti e sottoscritto *pro quota* dalle camere di commercio conferenti. il ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

h) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

9.14

[PADUA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nel quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni Istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio economico amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

9.15

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di

consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici dei vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

9.16

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorendo l'autonomia delle stesse quali enti di autonomia funzionale per la cura e la promozione degli interessi delle imprese».

9.17

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati»;

d) *sopprimere la lettera d);*

e) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli

organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

f) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

9.18

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del "Made in Italy", di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, dismettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza»;

d) sopprimere la lettera d);

e) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

f) alla lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

g) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

9.19

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

c) sopprimere la lettera d).

9.20

BRUNO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

9.21

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.22

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO, EUCKSIA, ENDRIZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.23

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.24

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.25

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.93

GAMBARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) revisione del diritto annuale a carico delle imprese, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Unioncamere secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell'impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio, individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste e sul numero delle imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

c) sopprimere la lettera d);

d) alla lettera f), sopprimere la parola: "transitoria" e dopo le parole: "che assicurati" inserire la seguente: "stabilmente".

9.26

GALIMBERTI, PELINO, BERNINI, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente

determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale»;

b) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «ridefinizione»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative ai registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.28

BONERISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita, in fine, la lettera seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi

nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.29

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»

d) dopo la lettera f), è inserita, infine, la lettera seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.30

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «ridefinizione»;

b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;

c) dopo la lettera f), inserire il seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.31

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camera le necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

9.32

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «*made in Italy*» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori. di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

9.33

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#), [SPOSETTI](#),
[GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) revisione della disciplina del diritto annuale che, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantisca la copertura dei costi delle attività e delle iniziative previste nel piano, tenendo conto della tipologia e della dimensione economica delle imprese nonché della sostenibilità delle funzioni e dei compiti assegnati;»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geoeconomiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche e attribuendo alle Camere di commercio funzioni e competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito della semplificazione, della valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, della tenuta del registro delle imprese, della tutela del mercato e della concorrenza, della tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati, della gestione delle forme di giustizia alternativa, dell'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese nonché dell'occupazione e dell'accesso al credito, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

4) *sopprimere la lettera d);*

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, garantendo una adeguata partecipazione di tutte le componenti delle economie dei territori attraverso l'aggiornamento dei parametri per la composizione degli organi e l'individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

6) *alla lettera f), sopprimere la parola: «transitoria» e dopo la parola: «assicuri» inserire la seguente: «stabilmente».*

9.34

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione del sistema di finanziamento degli enti camerali, prevedendo un meccanismo di articolazione delle entrate basato su una parte fissa ed una variabile, collegata alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli stessi enti,

nonché di ridurre gli oneri posti a carico delle imprese;».

9.35

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;».

9.36

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni assegnate, privilegiando il diritto dovuto per le unità locali rispetto al diritto dovuto per le sedi legali;».

9.37

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;».

9.38

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «riduzione».

9.39

[CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carico delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».

9.40

[RUTA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti. privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà; evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione Amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica Amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al

Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.41

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;».

9.42

RUTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni sono individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti è istituita una sola camera regionale;».

9.43

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e il numero di abitanti».

9.44

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e le specificità del».

9.45

RUTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti privati;» aggiungere le seguenti «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le

camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali;» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole: «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compenso per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.46

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;».

9.47

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la presenza di almeno una camera per Regione».

9.48

[CASTALDI](#), [CRIMI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la contiguità geografica e l'omogeneità geo-economico-sociale;».

9.49

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando, per la circoscrizione territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, la sede e le competenze della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo».

9.50

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei criteri di equilibrio economico-finanziario, di specificità territoriale, di natura geo-economica, individuando, altresì, una soglia dimensionale minima delle camere di commercio».

9.51

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

9.52

[SANGALLI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#),
[SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela promozione e supporto delle piccole e medie imprese in applicazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa ? Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa» e nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dalla legge Il novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della liberta d'impresa. Statuto delle imprese, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre Amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

Consequentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c), le camere di commercio costituiscono l'istituzione centrale di riferimento per la realizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;».

9.53

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;».

9.54

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) razionalizzazione dei compiti e delle funzioni, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, anche con riguardo alla materia della formazione professionale, dell'ambiente ed energia a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese;».

9.55

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo» e dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le

camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi nella risoluzione delle relative problematiche;».

9.56

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «revisione».

9.57

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «rideterminazione».

9.58

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e individuando in modo tassativo» con la seguente: «individuando».

9.59

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ambiti di attività,» inserire le seguenti: «salvo quelle di natura amministrativa,».

9.60

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'economia locale» inserire le seguenti: «ivi compresa logistica e intermodalità.».

9.61

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali;».

9.62

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «circoscrivendo nel tempo» con le seguenti: «eliminando».

9.63

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

9.64

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.65

[CRIMI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.66

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.67

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.68

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive SUAP; le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.69

[RUTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.70

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) supporto ed affiancamento alle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di *start-up*, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle formazioni economiche strategiche, all'assistenza per l'accesso al credito;».

9.71

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze» con le seguenti: «condivisione con il Ministero dello sviluppo economico delle banche dati» e le parole: «modalità di gestione» con le seguenti: «modalità di accesso».

9.72

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme, in ogni caso, le competenze esercitate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo;».

9.73

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.74

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le

seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e *dopo le parole*: «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti*: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi tenitoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.75

[ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle Unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti*: «istituzione per i Presidenti delle camere di commercio italiane all'estero del limite della durata dell'incarico a quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e del limite di rieleggibilità a due mandati.».

9.76

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 6" sono inserite le seguenti: "e devono prevedere una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento del numero complessivo dei componenti. Nel rispetto della predetta percentuale una rappresentanza femminile dovrà essere designata tra le cariche apicali";».

9.77

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «livelli occupazionali», *inserire le seguenti*: «e previdenziali in essere.».

9.78

[PADUA](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti*: «e previdenziali».

9.79

[ORRÙ](#), [TOMASELLI](#)

Alla lettera f), dopo le parole: «mantenimento del livelli occupazionali» *inserire le seguenti*: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».

9.80

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali», *inserire le seguenti*: «con la previsione di misure idonee ad assicurare la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonché dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali».

9.81

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e il mantenimento dei livelli occupazionali» *con le seguenti*: «e il graduale collocamento del personale risultante in esubero».

9.82

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

9.83

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) costituzione di un fondo da affidare alla gestione separata di organismo di diritto pubblico di settore per il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia e costituito dalle partecipazioni societarie e dagli immobili di dette Camere al 31 dicembre 2014, nonché delle risorse con vincolo di destinazione alla medesima data e dai trasferimenti statali o regionali ove necessari».

9.84

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) apposita clausola di salvaguardia che garantisca il mantenimento della sede della Provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze nella relativa circoscrizione territoriale, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/*Südtirol* e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di bilinguismo».

9.85

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

9.86

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

9.87

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#),
[SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere»;

b) *sostituire le parole:* «del parere della Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza Unificata».

9.88

[RUTA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata».

9.89

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza unificata».

9.90

[DEL BARBA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.91

[DEL BARBA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.92

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Sopprimere il comma 3.

9.0.1

[FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di affidamento di incarichi professionali, che preveda:

a) l'esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano iscrizione ad albi professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;

b) esclusione dall'applicazione della normativa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 per incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale;

c) l'incarico delle suddette prestazioni professionali è conferito direttamente dal dirigente dell'amministrazione responsabile, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere.».

9.0.2

[ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Sicilia, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto, previa convenzione tra le parti e fatti salvi i diritti acquisiti in materia pensionistica alla data della sottoscrizione della stessa, all'I.N.P.S.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.3

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Servizi di soccorso alpino e speleologico)

1. Al fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.

2. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "modo" è inserita la seguente: "prevalentemente";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo".

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.4

[SANTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale del personale degli enti locali)

1. Per le finalità collegate alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli enti locali i contratti collettivi definiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale finalizzate al miglioramento della performance dei dipendenti, modalità di erogazione delle risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti;

b) il livello di eventuale esternalizzazione dei servizi;

c) la necessità di flessibilizzazione delle attività amministrative riguardanti le prestazioni da erogare alla collettività;

d) servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione ai servizi essenziali da garantire;

e) svolgimento di attività istituzionali soggette a rilevanti fattori di disagio sociale, territoriale e ambientale.».

G/1577/3/1

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Il Senato,

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione;

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'Istat, nonché pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'Unione europea;

considerato che:

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della Regione siciliana insistono sul territorio delle Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto in parola;

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni ? che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi ? sicché necessitano di una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);

considerato ancora che:

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno applicare le norme nazionali;

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;

rilevato che:

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;

l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti;

rilevato, ancora, che:

molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera le costituito per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa;

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da

condurle tutte al *default* già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;

rilevato, infine, che:

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente anche la finanza pubblica nazionale;

impegna il Governo

a prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.

Art. 10

10.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «unificati e coordinati» con le seguenti: «, articolati e coordinati su base territoriale.».

10.2

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «unificati», inserire le seguenti: «distinti per settori omogenei di attività».

10.3

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati», inserire le seguenti: «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

10.4

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del merito», inserire le seguenti: «, dell'aggiornamento».

10.5

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alle lettere da b) a n)», inserire le seguenti: «e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previ consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.6

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.7

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.8

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai datiforniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.10

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.12

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.13

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.14

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.15

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «eventuale» *e dopo le parole:* «confluenza nello stesso ruolo», *aggiungere le seguenti:* «in specifica sezione».

10.16

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «appartenente alle carriere speciali;» inserire le seguenti: «prevedendo anche l'inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.17

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

10.18

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

10.19

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali», inserire le seguenti: «e prevedere un ruolo distinto nel contesto della dirigenza statale per la dirigenza medica e sanitaria dipendente dallo stato e dagli enti pubblici non economici nazionali».

10.20

[BRUNO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.21

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.22

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni», inserire le seguenti: «e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;».

10.23

[BRUNO](#), [D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.24

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.25

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.26

[BRUNO, D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.27

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.28

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.29

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.».

10.30

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.».

10.31

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.».

10.32

[LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN](#)

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3); alla lettera c), sopprimere il numero 3); sopprimere le lettere e) e m).

10.33

[TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale».

10.35

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni,».

10.36

[BRUNO, D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.37

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.38

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.39

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».

10.40

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».

10.41

[GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «e professionale».

10.42

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica» inserire le seguenti: «, della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale».

10.43

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni;».

10.44

[STEFANO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle p'rovince, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.45

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi

degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.46

FAZZONE, AMORUSO

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica

disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico;».

10.47

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, Coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.48

[ASTORRE](#), [MIRABELLI](#), [SAGGESE](#), [RICCHIUTI](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.»

10.49

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento

della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro, che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.50

PERRONE

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data

di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.51

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.52

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.53

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.54

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.55

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una

Commissione per la dirigenza locale,» *inserire le seguenti*: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali,».

10.56

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.59

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.57

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.58

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, *ex* articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica».

10.60

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nei ruoli di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico;».

10.61

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle

disposizioni di cui alle lettere da *b*) a *m*) dalla normativa vigente in materia».

Consequentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «tecnica e professionale» e sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.63

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: Istituire presso il Ministero della salute un ruolo distinto della dirigenza sanitaria, medica e non medica, disciplinato come dirigenza speciale attraverso un decreto legislativo specifico per il settore che, razionalizzando e coordinando la disciplina già dettata in materia dall'ordinamento, tenga conto delle peculiarità proprie delle diverse figure professionali in materia di accesso, conferimento degli incarichi e progressione di carriera, formazione permanente, sistema di valutazione, livelli di responsabilità, struttura della retribuzione come prevista dai rispettivi CCNL.».

Consequentemente, al comma 1, lettera b), punto 2), eliminare le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.64

[CENTINAIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.».

10.65

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.».

10.66

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.».

S10.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), stralciare il numero 4).

10.68

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.69

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.70

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.71

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.72

[CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.73

[D'ANNA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.74

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [SAGGESE](#), [RICCHIUTI](#),
[D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo

della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.75

[TORRISI](#), [AUGELLO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del molo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopraccitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello statuto dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di

maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.76

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.77

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della

spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo «iter»; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificata mente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.78

RICCHIUTI, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due anni di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell'obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d'interesse dei privati residenti nel territorio dell'ente e per casi individuati dalla legge;

ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell'attuazione della presente legge in ordine allo *status* dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello dell'incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

10.79

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; In tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione in via associata; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari *ad acta*« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.80

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; in sede di prima applicazione, inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al n. 1 e soppressione del relativo albo; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, specifica disciplina transitoria che preveda il mantenimento del trattamento economico in godimento, anche in caso di mobilità, secondo le rispettive fasce di appartenenza di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, fino all'entrata in vigore della nuova contrattazione; specifica disciplina per coloro che sono iscritti all'Albo e sono privi di incarico; per tutti gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo alla suddetta sezione speciale; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; a regime, accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali mediante specifico corso-concorso e ridefinizione delle fasce demografiche degli enti locali, in numero non superiore a tre, al fine di parametrare la retribuzione del dirigente apicale alla consistenza demografica dell'ente presso cui presta servizio;».

10.81

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000

abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.83

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.84

[FAZZONE](#), [AMORUSO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti

locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione Amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico;».

10.87

MIRABELLI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C. nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti. nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà. di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità. nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale

Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.82

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.85

[MINZOLINI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in

numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri moli della dirigenza».

10.86

ARACRI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarichi per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico; coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,) attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre: specifica disciplina per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare. in caso ai suddetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento del percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento, specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.88

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della

legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.89

RUSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.90

COLLINA, PADUA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione; confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata».

10.236

ZIZZA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale; in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione

generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.»

10.91

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «comunali e» ovunque ricorrono.

10.92

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;*
- b) sopprimere le seguenti parole: «a esaurimento»;*
- c) sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)»;*
- d) sopprimere le seguenti parole: «, anche come funzionario, »;*
- e) sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali,»;*
- f) sostituire le parole: «facoltà di nominare comunque un dirigente apicale» con le seguenti: «obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico»;*
- g) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa», inserire le seguenti «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;*
- h) sostituire le parole: «, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale» con le seguenti: «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;*
- i) sopprimere la parola: «eventuale»;*
- j) sopprimere la parola: «apicale»;*
- k) dopo le parole: «in via associata,», inserire le seguenti: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.»;*
- l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:*
 - 1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;*
 - 2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».*

10.93

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;*
- b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» a: «soppressione del relativo Albo», con le seguenti: «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;*
- c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».*

10.94

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni»;*
- b) sopprimere le parole: «ad esaurimento»;*
- c) sopprimere le parole da: «specifica disciplina» fino a: «nella sezione speciale»;*
- d) sostituire le parole: «l'eventuale» con la parola: «la»;*
- e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali».*

10.95

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».

Conseguentemente sostituire dalle parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività Amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale;

previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al molo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo »iter«; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari ad acta« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità Amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° o giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione.

Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.96

[PICCINELLI, BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».

10.97

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo albo» con le seguenti: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.98

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo

albo» *con le seguenti*: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.99

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.100

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.101

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.102

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione» sopprimere le seguenti: «a esaurimento».

10.103

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)», con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)».

10.104

[ZIZZA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «di cui al numero 3)» inserire le seguenti: «con possibilità per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni».

10.105

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «e soppressione del relativo albo;» aggiungere le seguenti: «progressivo svuotamento dell'apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico attraverso l'immediato collocamento a riposo, a domanda, per coloro che, iscritti nella citata sezione ad esaurimento, alla data di entrata in vigore della presente legge vantano i requisiti richiesti per l'erogazione della pensione di anzianità già in vigore al 31.12.2011; collocamento a riposo e ammissione a fruizione della pensione di anzianità alle condizioni fissate alla predetta data del 31.12.2011».

ai soggetti che entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, maturino i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità richiesti al 31.12.2011 e che risultino privi di incarico dirigenziale; previsione, ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità del computo di tutti i periodi soggetti. a riscatto e ricongiunzione e di quelli trascorsi in regime di disponibilità; obbligo della sospensione dell'rattamento pensionistico per tutti i soggetti collocati a riposo secondo tale percorso ove gli stessi intraprendano alternative attività professionali e per tutta la durata di tali attività;».

10.106

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio» sopprimere le seguenti: «anche come funzionario.».

10.107

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «un determinato periodo» con le seguenti: «due anni».

10.108

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.110

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.111

[MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.112

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.113

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.114

[COLLINA](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per

l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.109

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione inserimento dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso all'Albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge nel molo unico di cui al punto 1) fermo restando l'attribuzione del trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i segretari comunali di fascia C per i primi due anni di servizio, anche come funzionario».

10.115

[LANZILLOTTA, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e per i vincitori di procedure concorsuali solo se in tutto o in parte già espletate al 23 luglio 2014».

10.116

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico».

10.117

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» sostituire le parole: «in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale,» con le seguenti: «, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti,».

10.118

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «obbligo di gestire l'eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata» con le seguenti: «obbligo di gestire la funzione dirigenziale di direzione in via associata».

10.119

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

a) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

b) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.120

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti dell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge».

10.121

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i Segretari Comunali e Provinciali, previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.122

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che l'interessato non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario, formazione di un ruolo unico ad estinzione, gestito dalla medesima commissione di cui al numero 3). A dirigenti non di ruolo afferenti a questo ruolo unico non compete alcuna spettanza in regime di disponibilità. Eventuali incarichi dirigenziali nel settore privato sospendendo la disponibilità del dirigente e con essa la decorrenza del periodo di anzianità di iscrizione al ruolo unico».

10.123

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

10.124

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: "di selezione" inserire le seguenti: ", per titoli ed esami," e dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.";

b) al numero 2), dopo le parole: "di selezione" inserire le seguenti: ", per titoli ed esami," e dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.".

10.125

[AUGELLO](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente";

al numero 1), sostituire le parole da: "funzionari" fino alle parole: "superamento di un esame" con le seguenti: "dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi

due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario";

al numero 2), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione in posizione funzionate cui si è avuto accesso con pubblico concorso;"

10.126

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «immissione in servizio» fino a: «superamento di un esame» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del corso-concorso nel ruolo unico previo svolgimento di un tirocinio di durata almeno annuale presso le pubbliche amministrazioni e organizzazioni europee e internazionali; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.127

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso» sopprimere le seguenti: «come funzionari».

10.128

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «esperienza lavorativa nel settore pubblico», inserire le seguenti: «all'abilitazione all'iscrizione in albi professionali».

10.129

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dirigenti tecnici;» aggiungere le seguenti: «previsione di una riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis con inquadramento al termine del corso, per tale personale, direttamente alla qualifica di dirigente;».

10.130

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «e delle autorità indipendenti;» inserire le seguenti: «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per dirigenti tecnici».

10.131

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole da: «assunzione a tempo determinato» fino a: «esperienze all'estero» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del concorso nel ruolo unico; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.132

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «settore pubblico o a esperienze all'estero;» inserire le parole: «riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis».

10.133

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «risoluzione del rapporto di lavoro» sopprimere le seguenti: «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».

10.134

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.135

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.136

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.137

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

10.138

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria;

Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

10.139

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «presso scuole di formazione regionali e locali», inserire le seguenti: «previa certificazione della loro idoneità e qualificazione».

10.140

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.141

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.142

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.143

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.144

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.145

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza

delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.146

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» con le seguenti: «prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».

10.147

[BIANCO](#), [DE.BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» con le parole: «prevedere il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».

10.148

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi».

b) sostituire le parole: «preselezione di un numero predeterminato» con le seguenti: «preselezione pubblica e motivata di un numero predeterminato».

c) sostituire le parole: «e successiva scelta da parte del soggetto nominante» con le seguenti: «e successiva scelta pubblicamente motivata da parte del soggetto nominante».

10.149

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire un solo incarico».

10.150

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)»;» con le seguenti: «obbligo di conferimento degli incarichi a dirigenti appartenenti a uno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata professionalità e di titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale nelle materie attinenti l'incarico, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, comunque previa verifica dell'insussistenza di professionalità dirigenziali, anche in disponibilità, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera b)».

10.152

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi».

Conseguentemente, dopo le parole: «a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)»;» inserire le seguenti: «possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale appartenente alla qualifica di

prediligente di cui al successivo articolo 10-*bis* previo interpello pubblico emanato con congruo anticipo e nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità e competenza professionale; possibilità di conferire, nel limite del 5 per cento delle dotazioni organiche, incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso almeno di diploma di laurea e di comprovata, specifica professionalità non presente, neanche a livello predirigenziale all'interno dell'amministrazione e previa pubblicazione del posto disponibile al fine di acquisire interessi da parte di altri dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente comma».

10.153

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» con le seguenti: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

10.154

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali» e sostituire le parole: «di un numero predeterminato di candidati» con la parola: «dei».

10.155

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.156

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.157

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «procedura con avviso pubblico,» inserire le seguenti: «e successivo esame comparativo di titoli e curriculum dei candidati,».

10.158

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.159

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.160

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.161

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e successiva scelta» inserire la seguente: «motivata».

10.162

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.163

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.164

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.165

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

10.166

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma attraverso incarichi temporanei, si procede attraverso valutazioni comparative e selettive dei candidati, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

10.167

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».

10.168

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a: «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.».

10.169

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEFANO, URAS, BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

10.170

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

10.171

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «facoltà» inserire le seguenti: «dell'amministrazione competente».

10.172

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «senza procedura selettiva per una sola volta» con le seguenti: «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

10.173

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» inserire le seguenti: «a parità di requisiti professionali richiesti».

10.174

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «regime di proroga degli incarichi» con le seguenti: «regime di limitata proroga».

10.175

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «regime di proroga» inserire le seguenti: «non superiore a sei mesi».

10.176

[BUEMI, FAUSTO, GUILHERME, LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;

g-bis) con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera g); loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le

suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;»

10.177

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico» con le seguenti: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di gravi e ripetute valutazioni negative».

10.178

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.179

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.180

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» aggiungere le seguenti: «non inferiore a tre anni e, comunque, dopo che il dirigente in disponibilità abbia rifiutato per due volte proposte di conferimento di incarico dirigenziale;».

10.181

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» inserire le seguenti: «non inferiore a cinque anni».

10.182

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive», con le seguenti: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa».

10.183

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riassegnazione del dirigente decaduto dal ruolo dei dirigenti all'Ente pubblico di provenienza ed inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con , pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile; inserimento, quale funzionario, del dirigente decaduto nelle liste di cui all'articolo 34 del dlgs n. 165/01 nel caso di impossibilità al reinserimento nell'ente pubblico di provenienza per sua definitiva soppressione, o nel caso di rinuncia dell'interessato a rientrare nell'organico dell'ente di provenienza;».

10.184

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO, ZIN](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche

obbligatoria;».

10.185

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.187

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.188

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.186

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'accesso all'istituto della mobilità volontaria anche in assenza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

10.189

[AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) con riferimento al rafforzamento del processo di programmazione e valutazione, obbligo di emanazione della direttiva annuale e dell'assegnazione degli obiettivi da parte degli organi di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sospensione delle indennità all'organo di indirizzo politico in caso di mancata o ritardata emanazione degli obiettivi;».

10.190

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e alle specificità delle attività di elaborazione e di supporto alla definizione delle politiche pubbliche;».

10.191

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e degli enti pubblici nazionali».

10.192

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «indicatori di risultato» inserire le seguenti: «sul piano quantitativo e qualitativo».

10.193

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «autonomia dei valutatori» con le seguenti: «autonomia e indipendenza dei valutatori dai soggetti che li hanno nominati».

10.194

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «autonomia» aggiungere le seguenti: «neutralità e terzietà».

10.195

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti» inserire le seguenti: «e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile» e dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale».

10.196

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «definizione di limiti assoluti» con le seguenti: «definizione, nella contrattazione collettiva di limiti assoluti»;*
- b) sopprimere le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale»;*
- c) sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».*

10.197

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «e accessorio; definizione» inserire le seguenti: «nella contrattazione collettiva».

10.198

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «definizione della retribuzione di posizione», sopprimere le seguenti: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale».

10.199

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «del totale», ovunque ricorrano, con le seguenti: «della retribuzione complessiva».

10.200

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».

10.201

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 30 per cento».

10.202

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.203

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.204

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia chiamato a concorrere con la propria attività, in misura, comunque non superiore al 30 per cento, e con modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata in base al livello degli

uffici e alla responsabilità a questi connessa, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.205

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.206

[AUGELLO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.207

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente», con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, in misura e con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata per incarichi di livello dirigenziale generale e per gli altri incarichi dirigenziali, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.208

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.209

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati» con le seguenti: «sulla base di criteri definiti anche mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva».

10.210

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«(l-bis) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.211

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«(l-bis) rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con

le aree contrattuali, prevedendo che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un'area contrattuale distinta».

10.212

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un *bonus* superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.213

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «graduale».

10.214

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del numero dei dirigenti», inserire le seguenti: «qualora questi non abbiano raggiunto il 70 per cento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione e il 80 per cento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.215

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al primo comma, lettera m), sopprimere le parole: «ove necessario».

10.216

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis».

10.217

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «necessario», con la seguente: «possibile».

10.218

[PALMA](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «confluenza dei dirigenti di prima fascia dello stato in apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico, con proseguimento fino a scadenza per gli incarichi conferiti».

Conseguentemente, dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «con priorità per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale agli iscritti nella sezione ad esaurimento del ruolo unico».

10.219

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita», con le seguenti: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita anche nel previgente sistema di inquadramento dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.220

[PALMA](#)

Al comma 10, lettera m), dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «nonché la qualifica dirigenziale maturata al 31 dicembre 2014».

10.221

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

10.222

[ZUFFADA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

10.223

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «selezione unica per titoli», inserire le seguenti: «ed esami».

10.224

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «almeno quinquennale.».

10.225

[SIMEONI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «nonché non condannati per reati contro la pubblica amministrazione».

10.226

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti».

10.227

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «soggetti terzi e imparziali».

10.228

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dello Stato e delle Regioni», inserire le seguenti: «selezionati mediante sorteggio tra gli appartenenti alle categorie accademiche e professionali operanti negli specifici settori».

10.229

[SIMEONI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, coloro che ritenuti responsabili di condotte dolose, sia omissive che commissive, hanno riportato condanna, anche non definitiva, dalla Corte dei conti».

10.230

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.231

[BRUNO](#), [D'ALÌ](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.232

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.233

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) definizione del rapporto dirigenti-dipendenti, in proporzione al numero e alle funzioni che essi svolgono.».

10.234

[ZUFFADA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera n), non si applicano nei confronti delle regioni adempienti in sede di tavolo di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e nell'appropriatezza dei livelli di LEA, per le quali valgono gli elenchi regionali.».

10.235

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza regionale e provinciale.».

10.0.1

[MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fino al termine della durata dell'esposizione universale 2015, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sospesa nei confronti del Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di Milano».

10.0.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati, ai sensi del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

10.0.3

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sblocco del turn over per i docenti universitari)

1. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi

banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.».

10.0.4

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)

1. Al comma 4-*novies*, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

10.0.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo in materia di predirigenza nel pubblico impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di introdurre l'area della predirigenza nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura del predirigente.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'area della predirigenza, che comprende funzionari direttivi che svolgono attività gestionali e professionali richiedenti una comprovata esperienza e competenza, è contrattualmente inserita nella corrispondente area dirigenziale in modo distinto quanto alla predisposizione e gestione delle risorse economiche;

b) ai funzionari predirigenti sono attribuiti compiti di direzione di uffici anche con rilevanza esterna non riservati al personale con qualifica dirigenziale, collaborano con i dirigenti e ne svolgono la funzione vicaria, svolgono compiti che necessitano specifica abilitazione all'esercizio della professione, gestiscono ricerche e studi di particolare rilevanza istituzionale, rappresentano l'amministrazione in sedi istituzionali nazionali ed internazionali. Ai funzionari inquadrati nella predirigenza possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e, nei casi di carenze di personale con qualifica dirigenziale, possono essere loro affidate, in via transitoria e con procedure selettive pubbliche, funzioni dirigenziali;

c) l'area della predirigenza trova applicazione per tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165;

d) l'organico complessivo dei funzionari appartenenti all'area della predirigenza è definito dalle singole amministrazioni sulla base delle proprie esigenze in relazione alle competenze individuate al punto b); l'organico complessivo non potrà essere inferiore a quello del personale dirigente e non potrà essere superiore al doppio di tale valore; tale calcolo non tiene conto della dirigenza sanitaria, e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali;

e) le amministrazioni riducono l'organico del personale dirigente, con esclusione della dirigenza sanitaria, della dirigenza scolastica e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali, di un numero di posti non inferiore al 20% dell'attuale, predisponendo un piano di ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali ed individuando uffici da affidare alla direzione di personale con la qualifica di predirigente;

f) l'accesso alle qualifiche appartenenti alla predirigenza avviene tramite concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, riservando il 50% dei posti messi a concorso al personale di ruolo della medesima amministrazione; sono ammessi a partecipare al concorso i funzionari aventi almeno 5 anni di anzianità di servizio in una qualifica o area o profilo acquisita tramite pubblico concorso per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

g) in fase di prima applicazione sono inquadrati, anche in soprannumero, nell'area della predirigenza i funzionari direttivi assunti in data precedente al primo gennaio 1995 tramite Concorso pubblico per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

h) gli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno adeguati per inserire le nuove disposizioni sulla predirigenza;

i) l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà adeguato per prevedere che in tutte le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai funzionari con qualifica di predirigente;

j) all'attuazione delle disposizioni dei decreti delegati di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la retribuzione dei funzionari inseriti nell'area predirigenziale è definita in seno alla contrattazione della corrispondente area dirigenziale utilizzando le risorse contrattuali previste dalle relative norme;

k) le risorse economiche risultanti disponibili dalla riduzione dell'organico dei dirigenti sono utilizzate per integrare la retribuzione accessoria del personale predirigente della stessa amministrazione. Le somme già previste dal comma 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno utilizzate per il personale inserito nell'area della predirigenza.».

10.0.6

[SUSTA](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dirigenza degli uffici giudiziari e disposizioni in materia di personale di magistratura e amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare anche mediante integrazioni e modificazioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il trattamento economico accessorio del personale di magistratura e amministrativo nonché le modalità di valutazione dei rendimenti degli uffici giudiziari, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

2. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della struttura dirigenziale e organizzativa degli uffici giudiziari, al fine di garantire all'intero sistema giudiziario efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa, economicità di gestione e ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse esistenti, anche eventualmente prevedendo l'istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, di un organo monocratico o collegiale ? composto da persone dotate di comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche ? con il compito di adottare i provvedimenti necessari per

l'organizzazione dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo alla gestione dei servizi tecnicoamministrativi non aventi carattere strettamente giurisdizionale, nonché con autonomi poteri di programmazione e di direzione logistico-organizzativa, in relazione alle diverse e sopravvenute esigenze circondariali, anche tenuto conto delle dimensioni, del carico di lavoro e delle pendenze dei singoli uffici;

b) previsione che i dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari siano dotati di qualificate e comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche;

c) rafforzamento dell'autonomia del dirigente amministrativo nell'esercizio dei poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto del carico giudiziario pendente e comunque nell'ambito delle scelte di programma delle attività, delle priorità e degli obiettivi fissati annualmente di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario;

d) indicazione ? nel programma delle attività da svolgersi, redatto annualmente dai magistrati capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari ? di specifici obiettivi da raggiungere e di efficaci meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati raggiunti, con conseguente determinazione delle eventuali responsabilità dirigenziali;

e) definizione di criteri omogenei volti a garantire che il trattamento economico accessorio del personale amministrativo e della magistratura sia corrisposto in misura proporzionale all'esercizio effettivo della funzione svolta, sulla base anche del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati ai sensi della lettera d) nonché del numero dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. L'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.7

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato

giuridico riguardanti in particolare:

il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicitarie ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

c) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. Il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione, che, inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo patto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

10.0.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Metodi gestionali e controlli diffusi nel settore pubblico)

1. Il Governo è delegato, per l'esecuzione delle deleghe contenute negli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire una relazione tra la misura del raggiungimento dei risultati complessivi delle amministrazioni e la misura complessiva del salario accessorio erogato alla dirigenza ed ai dipendenti;
- b) istituire un sistema di valutazione delle performance e dei risultati della dirigenza e dell'amministrazione in cui possano partecipare i cittadini verso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;
- c) prevedere che i soggetti di cui alla lettera b) possano intervenire, con una partecipazione attiva attraverso indicazioni e suggerimenti, nella fase preparatoria della programmazione, con la garanzia del recepimento delle istanze idonee e legittime; prevedere un sistema di scambio di informazioni periodiche tra i soggetti interessati e l'amministrazione durante il periodo della programmazione; prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse pubblico di cui alla lettera b) alla valutazione finale sull'attuazione del programma applicando criteri di maggioranza temperata».

Art. 11

11.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.2

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

11.4

[CATALEO](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra dipendenti,» inserire le seguenti: «che ne facciano richiesta,».

11.5

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» inserire le seguenti: «per l'ampliamento delle attuali modalità di fruizione dei congedi parentali,»;*

b) *dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che permettano di raggiungere entro tre anni la soglia complessiva del 30 per cento dei soggetti a cui sono riconosciute esigenze di conciliazione. A tali soggetti è riconosciuta una priorità nella fruizione di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro rispetto al restante personale».*

11.6

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «smart-working» aggiungere le seguenti: «garantendo che i dipendenti che si avvalgono di tali modalità di lavoro non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».

11.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di garantire la continuità dei servizi per

quantità e qualità delle prestazioni, le misure di cui al presente comma dovranno essere attuate prevedendo forme di sperimentazione e introduzione graduale. Dovrà altresì essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

11.8

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche prevedono, anche tramite i contratti collettivi di lavoro, specifiche flessibilità di orario di lavoro per il personale in servizio negli uffici situati in città metropolitane. Nei casi in cui il domicilio del dipendente sia situato ad una distanza tale da non consentire, con mezzi pubblici, di raggiungere la sede di servizio in un tempo medio inferiore ai 60 minuti, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere ridotto di 30 minuti. A tal fine l'interessato produrrà idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'amministrazione opererà le necessarie verifiche.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche prevedono procedure semplificate per agevolare la mobilità volontaria del personale in servizio presso uffici situati in città metropolitane al fine di favorire una riduzione dei tempi per il raggiungimento della sede di servizio.».

11.9

[SERRA](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «asili nido» inserire le seguenti: «e scuole dell'infanzia».

11.10

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a compartecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

11.11

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono l'estensione di forme di tutela della maternità anche ai lavoratori, compresi coloro che svolgono funzioni assimilabili a quelle dirigenziali, con contratto di lavoro atipico.».

11.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si procede alla concessione a titolo gratuito degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.».

11.13

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti».

11.14

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi."».

11.15

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

4-ter. Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 4-bis, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 4-quater.

4-quater. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.».

11.0.1

[GRANAIOLA](#), [PIGNEDOLI](#), [FAVERO](#), [PARENTE](#), [GATTI](#), [ORRÙ](#), [ICHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

11.0.2

[ALBANO](#), [CALEO](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario

di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è, considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

11.0.4

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del contratto di apprendistato nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore a 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

11.0.5

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nei settori pubblico e privato)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore *senior*».

11.0.6

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo."

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.0.7

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) età non superiore a trenta anni;"

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»

11.0.8

[ALBANO](#), [CALEO](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.»

11.0.10

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per il settore ferroviario)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghetamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora

non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettonamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

11.0.11

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1° gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."».

G/1577/4/1

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, avvalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrimoniale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».

G/1577/5/1

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima

della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

Art. 12

12.1

[BARANI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.2

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.4

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) fisco;

c-ter) edilizia;

c-quater) ambiente;

c-quinquies) beni culturali, paesaggistici e ambientati;

c-sexies) salute;

c-septies) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);

c-octies) agricoltura;

c-novies) piccole e medie imprese";

b) al comma 2, alinea sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» con le seguenti: «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché ai seguenti»;

c) al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) soppressione delle attività normative e amministrative non più necessarie, per una effettiva applicazione del principio di libertà dell'attività privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

e-ter) necessaria e documentata riduzione dei costi e degli oneri, normativi e amministrativi, per cittadini e imprese;

e-quater) individuazione di modelli più semplici e uniformi di procedimenti amministrativi, che costituiscono standard minimi di semplificazione da applicare sul territorio nazionale».

Consequentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di novanta giorni» aggiungere le seguenti: «Il rispetto del criterio di cui alla lettera e-bis) del comma 2 è condizione necessaria per la circolazione dello schema di decreto legislativo e la successiva adozione».

12.5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);».

12.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) piccole e medie imprese».

12.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) agricoltura».

12.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) salute;».

12.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

12.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) ambiente;».

12.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) edilizia;».

12.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) fisco;».

12.13

[BRUNO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.14

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.15

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «apportando le modifiche», aggiungere la seguente:
«strettamente».

12.16

[DE POLI](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei

sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate al processo di riorganizzazione».

12.17

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

12.18

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,».

12.19

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il termine entro il quale la transizione alla modalità operativa digitale dovrà essere integrale.».

12.20

[MIRABELLI](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali.».

12.21

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

12.22

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

12.23

[SOLLO, SAGGESE](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti», con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

12.24

[ENDRIZZI](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

12.25

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 13

13.1

[BRUNO](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.2

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.3

[ENDRIZZI, CRIMI, MORRA](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

13.4

[MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 70 per cento dei posti messi a concorso».

13.5

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nei concorsi pubblici» inserire le seguenti: «, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,».

13.6

[LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lavoro flessibile», inserire le seguenti: «e collaborazioni coordinate e continuative».

13.7

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.8

[ENDRIZZI, CRIMI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché avviati attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

13.9

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora tale requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

13.10

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

13.11

[MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

13.12

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) indicazione di quali tipologie di lavoro flessibile siano compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche;».

13.13

[SACCONI](#), [AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) applicazione del contratto di apprendistato per le nuove assunzioni, prevedendo la gestione del periodo formativo in proprio e la certificazione della qualità del progetto formativo da parte di soggetti accreditati, nonché la possibilità di inquadramento ad un livello inferiore o con una retribuzione inferiore del 20 per cento;».

13.14

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50% dei medesimi; al fine di rendere più equa l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

13.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento;».

13.16

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali»;
- b) alla lettera c), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali».

13.17

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «revisione delle modalità di espletamento degli stessi», inserire le seguenti: «garantendo l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento, la segretezza e la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche;».

13.18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», con le seguenti: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

13.19

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi» inserire le seguenti: «, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire la effettiva segretezza dei temi di esame fino all'effettivo svolgimento della prova; creazione di un sistema software nazionale per la raccolta e l'elaborazione dei temi di concorso; creazione di un elenco nazionale, di cui possono far

parte tutti i dipendenti pubblici, dal quale devono essere scelti, a seconda della propria qualifica e delle proprie competenze, i membri delle commissioni dei singoli concorsi;».

13.20

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «definizione di limiti» a «idonei non vincitori» con le seguenti: «priorità dell'inserimento degli idonei nelle selezioni concorsuali nelle amministrazioni che presentano posizioni vacanti rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali;».

13.21

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

13.22

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

13.23

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

13.24

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «ai fini di un contenimento della finanza pubblica, mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori posizionati in graduatoria nei primi 10 posti, un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

13.25

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al fine di ottenere risparmi per la finanza pubblica, prima di procedere a nuovo concorso, si valuti l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità;».

13.26

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.27

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre

il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.28

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.29

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.30

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.31

[TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.32

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», inserire le seguenti: «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

13.33

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «negoziali»;

c) inserire la seguente lettera:

«d-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

13.34

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.35

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» aggiungere le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.36

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».

13.37

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».

13.38

[LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) revisione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, con previsione di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;».

13.39

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.40

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici» aggiungere le seguenti: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.41

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1 lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

13.42

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

13.43

[GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente.».

13.44

[DIGIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro nelle università e negli enti pubblici nazionali di ricerca mediante la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione anche in deroga ai limiti numerici ivi stabiliti.».

13.45

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento1 definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

13.46

[BORIOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di norme volte a determinare l'iscrizione automatica degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e inquadrati negli organici degli uffici legali delle stesse, agli elenchi speciali di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

13.47

[BIANCO, DE BIASI, PADUA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di tipologie di lavoro flessibile compatibili con il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.».

13.48

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.49

[ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo.»

13.50

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:

«g-bis) previsione della facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

13.51

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli

costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione dei fondi per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.52

[LANIECE](#), [CALEO](#), [MARINELLO](#), [DLBIAGIO](#), [COMPAGNONE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [ARRIGONI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in Euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.».

13.53

[TORRISI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.54

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

13.55

[MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

13.56

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzati va con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.57

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni.».

13.58

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.0.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13.0.2

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307».

Art. 14

14.1

[BRUNO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.2

[TORRISI, PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;»;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;»;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intellegibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e del fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.3

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica».

14.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione dei criteri per l'internalizzazione;».

14.5

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «criteri di scelta» inserire le seguenti: «rigorosamente coerenti con la disciplina comunitaria».

14.6

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

14.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

14.8

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «contenimento dei costi» aggiungere, in fine, le seguenti: «introducendo norme prescrittive per subordinare il riconoscimento di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi e rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti, stabilendo comunque limiti assoluti a tali incentivazioni».

14.9

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.10

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.11

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.12

[AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) estensione, delle norme in materia di trasparenza a tutte le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai bilanci, ai contratti di

servizio, alle convenzioni e ai trasferimenti e capitalizzazioni.».

14.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di scioglimento delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali)

1. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società", sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";

b) al secondo periodo, le parole: "dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

14.0.2

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

Art. 15

15.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.2

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).

15.4

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).

15.5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

15.6

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

a-ter) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in house,

in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;»;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la facoltà di prorogare la durata delle concessioni in essere e in linea generale stabilendo il divieto di proroga delle concessioni»;

c) sopprimere la lettera l).

15.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definizione dei criteri per l'individuazione» con la seguente: «individuazione».

15.8

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e gestione pubblica».

15.9

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.10

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.11

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.12

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, affidandola primariamente ai comuni o a unioni o consorzi degli stessi, evitando la creazione o implementazione surrettizie di ulteriori enti di area vasta».

15.13

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.14

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evitando la creazione di ulteriori enti di area vasta o la loro implementazione surrettizia».

15.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.17

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «anche riducendone sensibilmente la durata».

15.18

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.20

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;».

15.21

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.22

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

15.23

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «delle reti» inserire le seguenti: «degli impianti e delle altre dotazioni».

15.24

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «di rilevanza economica» aggiungere le seguenti: «ed indirizzi per la separazione del patrimonio dal servizio per le altre tipologie di servizi pubblici locali».

15.25

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1 lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.26

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.27

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.28

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui fissazione deve tener conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente l'aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.29

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di lucro sui servizi pubblici».

15.30

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.31

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

15.32

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) «individuazione di soggetti fa cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità».

15.33

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.2

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

15.0.3

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

15.0.4

[FAVERO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-bis. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

9-ter. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-quater. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, "in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio"».

15.0.5

[FAVERO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15- bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie

annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

15.0.6

[MANDELLI](#), [SCIASCIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Capo»:

«Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di bilanci degli Enti Locali)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2 sono differite, per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."

G/1577/6/1

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge delega in esame all'articolo 15 detta alcuni principi e criteri direttivi in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali;

negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte norme spesso contraddittorie;

ove tali norme prevedevano termini per la loro attuazione, essi sono stati successivamente prorogati o comunque sovente non è stata data applicazione agli obblighi che prescrivevano;

una razionalizzazione di tali norme all'interno di un testo unico sarebbe quanto mai opportuna; considerato che:

quanto al perimetro di azione delle partecipate, l'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) afferma che «al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte (di amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»;

il comma 29 dello stesso articolo prevede che «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31 dicembre 2010), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27»;

tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completare l'*iter*; di conseguenza, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate,

ma in molti casi non hanno effettivamente ceduto tali partecipazioni,

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'articolo 1, comma 569) che «Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 31 dicembre 2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31 dicembre 2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile» (cioè valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici);

quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con l'articolo 25 ha introdotto l'articolo 3-bis nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali, allo scopo di realizzare economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi; la norma prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012, «il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza»;

lo stesso decreto ha anche novellato l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;

il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetta «Milleproroghe») con l'articolo 11, decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'articolo 13, comma 2) che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Ha inoltre disposto (con l'articolo 13, comma 3) che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014»;

impegna il Governo,

in attesa della predisposizione ed attuazione dei decreti delegati, a garantire l'attuazione delle norme in vigore, effettuando se necessario ispezioni ed attivando poteri sostitutivi a segnalare in ogni caso alla Corte dei conti le amministrazioni locali inadempienti.

Art. 16

16.0.1

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e dei decreti delegati, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
215ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1261\)](#) *Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1620\)](#) *MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver avvertito che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul testo e sugli emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), quanto all'ordine del giorno

G/1261/1/1, esprime parere contrario sul primo capoverso del dispositivo. Esprime, inoltre, parere favorevole sul secondo capoverso, a condizione che l'espressione: "sia prevista la possibilità" sia sostituita dall'altra: "sia valutata la possibilità". Infine, esprime parere favorevole sul terzo capoverso, purché, dopo le parole: "l'operato della Polizia postale" siano aggiunte le altre: "con i diversi attori territoriali e in coordinamento con i centri territoriali di supporto e i centri territoriali di inclusione".

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Invita, quindi, i presentatori a trasformare l'emendamento 2.8 in un ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 e favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.3 e favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Dopo essersi pronunciato in senso contrario sull'emendamento 3.7, propone di riformulare l'emendamento 4.1, sostituendo - sia al comma 1, che al comma 1-*bis* - le parole: "linee guida" con le altre: "linee di orientamento", nonché l'espressione: "nonché le risorse necessarie all'attuazione degli interventi individuati" con l'altra: "senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 e favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 4.8. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 4.0.1 in un ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 4.0.2 e favorevole sull'emendamento 5.1.

Conclude, pronunciandosi in senso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Il sottosegretario D'ONGHIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno n. 1, riservandosi di presentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.1, 2.4, 3.1, 3.6, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [LO MORO](#) (PD), nel riferire sui disegni di legge in esame, si sofferma sulle questioni più rilevanti, segnalando che le diverse soluzioni normative proposte intervengono, da una parte, sulla regolamentazione delle unioni civili e, dall'altra, sul riconoscimento giuridico delle convivenze.

Ricorda che, presso la Commissione giustizia, la relatrice ha presentato uno schema di testo unificato che, benché non sia stato ancora adottato come testo base per il seguito dell'esame, è stato oggetto di un ampio e articolato dibattito. A suo avviso, pertanto, è opportuno che la discussione in sede consultiva tenga conto dei contenuti del testo elaborato dalla relatrice in attesa che, una volta adottato come testo base, esso sia trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Si sofferma, quindi, sull'istituto delle unioni civili, volto a disciplinare relazioni affettive anche tra persone dello stesso sesso, le quali chiedono di certificare la loro unione attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito presso gli uffici comunali. La riflessione che occorre compiere, nella valutazione di compatibilità costituzionale, riguarda, in particolare, la portata degli effetti che discenderebbero dal ricorso al nuovo istituto. Alcuni dei disegni di legge all'esame, come pure la proposta di testo unificato, prevedono che ai rapporti sorti sulla base del patto di convivenza siano sostanzialmente riconosciuti gli effetti che la legge fa discendere dal vincolo matrimoniale, con particolare riguardo ai diritti successori e all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Pur riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito, ritiene fin d'ora che l'introduzione nell'ordinamento di un istituto di tale natura risponde innanzitutto all'esigenza di colmare un vuoto normativo che distanzia l'Italia dagli altri ordinamenti europei. Esso appare ormai indifferibile, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali e a seguito della progressiva espansione dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale, che meritano la massima garanzia da parte dell'ordinamento. Ritiene, peraltro, che non possano ravvisarsi profili di contrasto con il quadro costituzionale di riferimento. La speciale tutela che la Costituzione riconosce alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non esclude la possibilità di creare nuovi istituti per regolare forme di convivenza diverse da quelle tradizionali. Tuttavia, appare opportuno richiamare il legislatore all'osservanza di una terminologia quanto più possibile rigorosa, al fine di evitare dubbi di natura interpretativa e confusione con gli istituti civilistici attualmente vigenti. Ad esempio, in luogo di espressioni quali "vincolo familiare" o "stato vedovile", propri del regime matrimoniale, si dovrebbe fare uso di formule quali "relazione di parentela" o "coniuge superstite", più adatte alla tipologia del nuovo istituto.

Si sofferma, quindi, sull'altra questione affrontata da alcuni disegni di legge, come pure dallo schema di testo unificato proposto dalla relatrice, ovvero la disciplina delle convivenze tra persone maggiorenni, unite da legami affettivi e di solidarietà, che convivano stabilmente e non siano legate da rapporti di parentela. A costoro verrebbero riconosciuti diritti di diversa natura, tra cui, in particolare, l'assistenza in caso di malattia o ricovero, il diritto all'abitazione e la successione nel contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché l'obbligo - in caso di separazione - di prestare gli alimenti al convivente in stato di bisogno.

Anche per il regime delle convivenze di fatto, non ravvisa profili di criticità costituzionale, sebbene la disciplina proposta, a suo avviso, non appaia esaustiva, in quanto non sembrano contemplate altre possibili forme di convivenza alle quali, per ragioni di coerenza normativa e più in generale nel

rispetto del principio di uguaglianza, potrebbe essere necessario apprestare analogo tutela.

Auspica, in conclusione, che si svolga un'ampia discussione, in considerazione del rilievo assoluto della materia trattata e dei molteplici profili coinvolti, che incidono in modo significativo sulla vita e sulla libertà della persona.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di intervenire in una fase successiva dell'esame, ritiene che la proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice e non ancora adottata come testo base presenta rilevanti profili critici di costituzionalità. A suo avviso, infatti, il doveroso riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali non può prescindere dal principio, sancito dall'articolo 29 della Costituzione, in base al quale la famiglia è definita società naturale fondata sul matrimonio. Pertanto, al di là del diverso *nomen iuris*, sarebbe improprio parificare le unioni civili ai vincoli coniugali, soprattutto con riferimento alle adozioni. Ritiene necessario, quindi, un esame approfondito dei disegni di legge presentati in materia, affinché sia introdotta una regolamentazione equilibrata e coerente con le norme costituzionali.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) sottolinea che, non essendo ancora stato adottato un testo base da parte della Commissione giustizia, la discussione dovrebbe vertere in generale sulle modalità con cui regolamentare le diverse forme di convivenza.

Nel ritenere necessaria l'introduzione di una disciplina specifica e autonoma sulle unioni civili, precisa che - sotto il profilo del regime giuridico - questo istituto dovrebbe restare distinto da quello del matrimonio, riconosciuto dalla Costituzione come fondamento della famiglia. Osserva, inoltre, che in un ordinamento civile evoluto non può mancare il riconoscimento delle convivenze di fatto. Sarebbe opportuno, tuttavia, tenere conto di tutti i casi in cui due persone di diverso sesso sono unite da legami affettivi con finalità di reciproco sostegno, anche quelli non configurabili come convivenze *more uxorio*, soprattutto ai fini del diritto successorio.

Il senatore [MIGLIAVACCA](#) (*PD*) sottolinea l'urgenza di adeguare la legislazione italiana alla realtà sociale, estendendo anche alle parti delle unioni civili i diritti riconosciuti ai coniugi, come peraltro già avviene in altri Paesi europei, come ad esempio in Germania. A suo avviso, potrebbe eventualmente destare maggiori perplessità la disciplina delle convivenze di fatto, in quanto questo istituto sembra quasi sovrapporsi al matrimonio.

Trattandosi di una materia molto complessa, auspica che la discussione sia particolarmente approfondita.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 236 (pom.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
236ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i*

decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre 2014.

La **PRESIDENTE** avverte che è già pervenuta la proposta, da parte del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC), di audire rappresentanti di Confindustria e R.ETE. Imprese Italia. Inoltre, il Gruppo Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha proposto di audire i professori Michele Ainis e Tommaso Edoardo Frosini, nonché rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'ufficio di Bruxelles di Trasparency International, dell'EPACA (European public affairs consultancies association), dell'IPRA (International public relations association) e della SEAP (Society of european affairs professional). Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali ulteriori nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene che sarebbe opportuno audire gli onorevoli Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento europeo, e Antonio Tajani, vice presidente della Commissione europea, i quali hanno contribuito alla definizione della normativa europea sulla rappresentanza di interessi.

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*) propone che sia audito il professor Giovanni Guzzetta.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) propone di convocare il professor Aristide Police.

La senatrice **LO MORO** (*PD*) si riserva di far pervenire quanto prima ulteriori indicazioni da parte del suo Gruppo.

Il relatore **CAMPANELLA** (*Misto-ILC*) propone di audire rappresentanti delle associazioni Il Chiostro e Open Gate Italia.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) ritiene che sarebbe utile ascoltare i contributi degli auditi, prima di intervenire in discussione generale.

La **PRESIDENTE** assicura che sarà possibile approfondire le questioni più complesse in discussione generale, anche dopo la conclusione delle audizioni.

Propone, quindi, di iniziare lo svolgimento delle audizioni, se possibile già a partire da giovedì 15 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2014.

La **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia che, in qualità di relatore, presenterà alcune proposte di modifica.

Formula, quindi, l'auspicio che l'*iter* dei disegni di legge in esame si concluda in tempi congrui.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
238^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), su richiesta del senatore Augello, propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. [1138](#) (Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale), per poterne iniziare la trattazione già a partire dalla prossima settimana.

Comunica che, in riferimento ai disegni di legge n. [281](#) e connessi (attività di rappresentanza interessi), sono pervenute ulteriori proposte di audizioni: il senatore Mario Mauro ha chiesto di audire rappresentanti della società SEC Relazioni pubbliche e istituzionali, mentre il Gruppo Partito Democratico ha proposto di convocare in audizione il professor Fabio Bistoncini, fondatore e *partner* della società FB e Associati, nonché il professor Pier Luigi Petrillo.

Propone, quindi, che le audizioni informali abbiano inizio a partire da giovedì 22 gennaio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2015.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta alcuni emendamenti, pubblicati in allegato, che sono volti a definire questioni già esaminate nel corso del dibattito. Formula, quindi, l'auspicio che si proceda quanto prima alla votazione.

La **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di martedì 20 gennaio.

La Commissione conviene.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La **PRESIDENTE** comunica che il senatore Gianluca Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 7.41.

La **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **PAGLIARI** (*PD*) osserva che gli ulteriori emendamenti presentati intendono recepire in parte alcune delle proposte emendative dei Gruppi parlamentari.

Illustra, quindi, l'emendamento 5.500, interamente sostitutivo dell'articolo 5. In particolare, esso disciplina il procedimento per l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, che può vietare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, avviata a seguito di

segnalazione certificata di inizio attività, che risulti carente dei requisiti prescritti.

Con l'emendamento 8.500, si propone di sopprimere l'articolo 8. Infatti, la precisazione delle definizioni relative alle pubbliche amministrazioni lascerebbe impregiudicata la questione della previsione di discipline differenziate per soggetti giuridici che risultino compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma che in realtà abbiano natura giuridica privata. Pertanto, al fine di evitare ulteriori incertezze interpretative, con l'ordine del giorno G/1577/8/1 si impegna il Governo a definire una disciplina organica che risponda a tale esigenza.

L'emendamento 11.500 estende anche ai dipendenti dell'Amministrazione della difesa le disposizioni che promuovono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con particolare riguardo alla possibilità di stipulare convenzioni con asili nido.

Con l'emendamento 14.500, interamente sostitutivo dell'articolo 14, si riordina la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, con finalità di semplificazione normativa, tutela e promozione della concorrenza, razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, si definisce il regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, si introducono strumenti volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione, si eliminano le sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Dà conto, infine, dell'emendamento 15.500, interamente sostitutivo dell'articolo 15, che riordina la disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, anche in considerazione di contributi e approfondimenti forniti da esperti della materia.

Si riserva di presentare ulteriori emendamenti agli articoli 7, 10 e 13.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che, nel fissare il termine per i subemendamenti, si debba tener conto della intenzione del relatore di presentare ulteriori proposte di modifica.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) concorda con il senatore Bruno. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere un termine sufficientemente ampio, per consentire la presentazione di subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore.

La [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore per le ore 13 di giovedì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1261](#)

Art. 1

1.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenuti online il cui scopo

intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.101

[PALERMO](#), relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per "gestore del sito internet" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al precedente comma 2.».

Art. 2

2.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ciascun genitore» con le seguenti: «Ciascun minore ultraquattordicenne, genitore».

2.101

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «o al gestore del sito internet».

2.102

[PALERMO](#), relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «citato codice di cui al».

Art. 3

3.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori».

3.101

[PALERMO](#), relatore

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».*

Art. 4

4.100

[PALERMO](#), relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi ordini di scuola».

Art. 5

5.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.101

[PALERMO](#), relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».

5.102

[PALERMO](#), relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale

2015-2017».

Art. 6

6.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8», inserire le seguenti: «, commi 1 e 2,».

6.101

[PALERMO](#), relatore

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

1-ter. L'ammonimento di cui al comma 1 cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 5

5.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 8

8.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Sopprimere l'articolo.

G/1577/8/1

[PAGLIARI](#), *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione, premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Definizioni di pubblica amministrazione»; considerato che:

l'evoluzione e l'articolazione del sistema pubblico in senso lato ha determinato 1) il proliferare di soggettività dall'incerta natura giuridica, 2) l'aumento di fattispecie ibride soprattutto per la contraddizione, almeno apparente, tra personalità giuridica privata ed esercizio di funzioni oggettivamente di rilievo pubblico, 3) l'uso promiscuo e atecnico di espressioni categoriali, il quale ha determinato incertezze interpretative;

è, pertanto, "nelle cose" la necessità di superare questa situazione, chiarendo e sistematizzando il quadro e il significato delle definizioni categoriali usate dal legislatore sia per superare le incertezze interpretative ed applicative della legislazione vigente, sia per dare certezze interpretative e applicative alla futura legislazione;

il sopprimendo articolo 8 del disegno di legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni risponde a questa esigenza, con una puntuale definizione tipologica;

il medesimo articolo 8, però, quale disposizione unica, non consente di risolvere il problema della salvaguardia delle discipline differenziate per soggetti giuridici compresi in una categoria di amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma aventi sotto tutti gli altri profili natura giuridica privata. In altri termini si è evidenziata l'esigenza di disciplinare la portata precettiva delle definizioni in modo tale da evitare che, per la mera inclusione in una delle categorie di amministrazioni pubbliche, si possa verificare l'assoggettamento a leggi o a singole disposizioni normative, che riguardino (o possano riguardare) solo quegli enti, ricompresi nella stessa *species* di amministrazioni pubbliche, aventi natura pubblica;

la soppressione dell'articolo del 8 nel contesto del disegno di legge all'esame di questo Senato, pertanto, è dovuta alla necessità di completare e perfezionare la disciplina medesima, come sopra indicato;

impegna il Governo:

a definire una disciplina organica che risponda alle esigenze sopra descritte.

Art. 11

11.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.».

Art. 14

14.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al

superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
- b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
- c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
- e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;
- g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
- l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
 - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
 - 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
 - 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15

15.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse

economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;
- c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;
- d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;
- f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;
- g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;
- h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
- l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;
- m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
245ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici, per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 192 del 2014. Si tratta del provvedimento che il Governo adotta, di norma con periodicità annuale, per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni legislative, attraverso lo strumento della proroga degli stessi termini.

Riservandosi di compiere un'analisi dettagliata delle singole misure di competenza della 1ª Commissione durante l'esame in sede referente, segnala che il provvedimento è composto di 15 articoli, tutti contenenti proroghe di termini legislativi, ad eccezione dell'ultimo, che concerne l'entrata

in vigore.

In particolare, sono prorogati o differiti termini legislativi in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di giustizia amministrativa e sviluppo economico. Inoltre, sono prorogati i termini per l'applicazione di procedure di competenza del Ministero dell'interno. Appaiono urgenti anche le proroghe previste in materia di beni culturali, istruzione, salute, infrastrutture e trasporti, come quelle in materia di ambiente, economia e finanze e fonti rinnovabili, oltre a quelle che consentono l'attuazione di interventi emergenziali conseguenti a eventi calamitosi.

In merito ai requisiti di contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 dispone che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Peraltro, nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, è valutata coerente con i presupposti per l'emanazione di decreti-legge un'urgente necessità del provvedere che riguardi una pluralità di norme accomunate anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Inoltre, con riferimento ai decreti di proroga di termini legislativi, la medesima sentenza precisa che essi, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale.

Pertanto, anche in virtù della giurisprudenza costituzionale richiamata, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) sottolinea l'eterogeneità del provvedimento, recante una serie di misure riguardanti una pluralità di settori dell'amministrazione. Peraltro, l'intervento del Governo non appare sempre giustificato da ragioni di necessità e urgenza, in quanto spesso si introducono soluzioni di carattere provvisorio, anche al fine di apportare correttivi per modificare provvedimenti recentemente adottati. Stigmatizza, peraltro, la progressiva stratificazione di interventi normativi, che genera illogicità e confusione nella legislazione.

Critica, infine, il frequente ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, che finisce per svilire il ruolo del Parlamento, esautorandolo delle proprie competenze.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto contrario, sottolineando la profonda disomogeneità del decreto-legge. Peraltro, con particolare riguardo ad alcuni settori, non appare giustificata l'urgenza di provvedere, in quanto si prorogano ancora una volta termini più volte rinviati, oppure si modificano norme da poco entrate in vigore, come quelle contenute nel decreto-legge n. 133 del 2014. Ciò evidenzia, a suo avviso, l'inefficienza della pubblica amministrazione e anche l'incapacità dei diversi Governi di adottare soluzioni definitive. La reiterazione di interventi sulle medesime materie, infatti, causa una ipertrofia normativa, che genera confusione e incertezza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) manifesta un orientamento contrario circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge, che reca proroghe di termini in alcuni casi già precedentemente rinviati.

Inoltre, a suo avviso, alcuni provvedimenti appaiono non più differibili solo per responsabilità dello stesso Governo, che avrebbe dovuto affrontare prioritariamente, con interventi specifici, le criticità negli ambiti di propria competenza, piuttosto che occuparsi della riforma per il superamento del bicameralismo e della modifica della legge elettorale, o chiedere al Parlamento di approvare norme di delega per riformare ampi settori della pubblica amministrazione.

Infine, ritiene evidente la carenza di omogeneità delle misure contenute nel provvedimento, che riguardano una pluralità di materie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 3.100 del relatore, pubblicato in allegato.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sul subemendamento 3.100/1. Inoltre, rettifica in senso favorevole il parere precedentemente espresso sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario D'ONGHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100, 1.101, 2.100, 2.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 6.100 e 6.101. Inoltre, esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento 3.100/1 e sull'emendamento 5.2.

La **PRESIDENTE**, rilevando l'assenza dei rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 77 E 1289 (MODIFICHE
STATUTO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [77](#) e [1289](#), la professoressa Elena D'Orlando, intervenuta nell'audizione informale tenutasi mercoledì 18 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
INTERESSI)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge n. [281](#) e connessi, l'associazione FOIA 4 ITALY, intervenuta nell'audizione informale tenutasi giovedì 19 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1261](#)

Art. 3

3.100/1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

All'emendamento 3.100, dopo le parole: «delle associazioni» inserire le seguenti: «anti-omofobia».

3.100

[PALERMO](#), relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori».

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
246ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [1317](#) e [1561](#), il dottor Lorenzo Nannipieri, intervenuto nell'audizione informale tenutasi il 24 febbraio, e il dottor Guido d'Ippolito, intervenuto in rappresentanza del *network* Cultura Democratica nell'audizione informale il 3 marzo, hanno consegnato memorie e documenti, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che all'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee.

Si sofferma quindi sulle direttive di interesse della Commissione indicate nell'allegato B: la direttiva 2014/36/UE che, nel determinare le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e nel definire i diritti dei medesimi lavoratori, rinvia alla normativa europea per soggiorni non superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'accordo di Schengen; la direttiva 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea; la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, individuando quale contenuto minimo dei diritti derivanti da tale permesso la possibilità di ingresso e soggiorno nello Stato membro che, per primo ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario, la facoltà di libero accesso a tutto il suo territorio, nonché il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso stesso.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) ritiene che, per quanto non siano di diretta competenza della Commissione, appaiono particolarmente significative anche le deleghe per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, sulla costituzione di squadre investigative comuni per il contrasto del terrorismo transnazionale, nonché della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) avanza, quindi, una proposta di relazione favorevole, integrata con le considerazioni della senatrice Bisinella.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-

VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [1289](#) e [77](#), il professor Sergio Bartole, intervenuto nell'audizione informale tenutasi giovedì 26 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore **RUSSO** (PD) propone che il disegno di legge costituzionale n. [1289](#) sia adottato come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. [1289](#), adottato come base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) chiede al relatore se intenda presentare proposte di modifica in riferimento alla possibilità di istituire, tra i livelli di governo del territorio, anche le città metropolitane, e all'introduzione di una norma transitoria per evitare lo scioglimento anticipato degli attuali organi provinciali.

Il relatore **RUSSO** (PD) anticipa che presenterà alcuni emendamenti, volti a prevedere la possibilità di istituire le città metropolitane come ente di gestione dell'area vasta e a introdurre disposizioni di carattere transitorio per consentire agli organi delle Province di giungere alla naturale scadenza del loro mandato.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) ritiene che, con la soppressione delle Province, si dovrebbe escludere la possibilità di istituire ulteriori enti intermedi, peraltro con elezioni di secondo livello. A suo avviso, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

La **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e ha comunicato per le vie brevi che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente le relazioni tecniche ad essa trasmesse dai Ministeri competenti.

Propone pertanto di sospendere l'esame, in attesa di opportune interlocuzioni con il Governo.

Il senatore **CRIMI (M5S)**, nell'esprimere il proprio disappunto, osserva che i parlamentari potrebbero eventualmente destinare una parte delle proprie competenze alla istituzione di un fondo per il finanziamento delle misure di contrasto al cyberbullismo.

Il relatore **PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)**, nel convenire sulla opportunità di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge, ritiene incomprensibili i rilievi formulati sotto il profilo della copertura finanziaria, dal momento che al Ministero dell'istruzione sono già assegnate risorse per la realizzazione di attività di formazione rivolta agli studenti, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione manifesti la propria volontà di procedere nell'esame dei disegni di legge, per evitare che l'iniziativa legislativa parlamentare sia mortificata e sottoposta a impropri condizionamenti.

La senatrice **LO MORO (PD)** sottolinea che il Gruppo Partito Democratico attribuisce particolare rilievo ai disegni di legge in esame, in considerazione della gravità del fenomeno che si intende contrastare. Pertanto, ritiene opportuno che il Parlamento prosegua l'esame, dopo le opportune verifiche, riaffermando il proprio ruolo centrale nell'attività legislativa.

Il senatore **ENDRIZZI (M5S)** osserva che sarebbe inopportuno valutare le norme in esame solo dal punto di vista della copertura finanziaria, a fronte dei gravi danni morali e psicologici subiti dalle vittime di atti di bullismo. Da questo punto di vista, a suo avviso, dovrebbero essere presi in esame anche gli oneri dell'assistenza sociale per il sostegno psicologico e il recupero dei minori. In ogni caso, ritiene che l'intervento in questa materia dovrebbe avere carattere prioritario, tra le misure per la scuola annunciate dal Governo.

Il senatore **MAZZONI (FI-PdL XVII)** ritiene che sia ormai indifferibile un intervento del legislatore per contrastare un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti, intervenendo sul versante della prevenzione con apposite campagne di sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie, nonché dei docenti e del personale scolastico. A suo avviso le dotazioni finanziarie necessarie non appaiono così ingenti da giustificare il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

La [PRESIDENTE](#), nel condividere le osservazioni del relatore e della senatrice Lo Moro, ritiene che l'esercizio dell'attività legislativa del Parlamento risulti a volte eccessivamente condizionata dalle determinazioni del Governo sulla individuazione della copertura finanziaria dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Propone quindi che, dopo opportune verifiche con i Ministeri dell'istruzione e dell'interno, l'esame dei disegni di legge prosegua, anche senza il parere della Commissione bilancio, essendo stata manifestata una volontà politica unanime in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**[\(1577\) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche](#)
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 7.112 (testo 2), 10.61 (testo 2), 10.235 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato. Inoltre, sono stati presentati ulteriori subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100 e subemendamenti riferiti a tutti gli altri emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

Comunica, quindi, che il senatore Caridi aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Benché la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti, in particolare sugli emendamenti del relatore, propone comunque di procedere alla votazione delle proposte sulle quali la 5ª Commissione si è espressa, eventualmente a partire da quelle volte a introdurre un articolo aggiuntivo dopo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) si esprime in senso contrario. A suo avviso, sarebbe preferibile iniziare le votazioni solo conoscendo il quadro complessivo dei pareri formulati dalla Commissione bilancio.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) concorda con il senatore Calderoli e propone di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), nel sottolineare la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile iniziare le votazioni solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti. Si potrebbe tuttavia fissare un termine, scaduto il quale la Commissione potrà procedere alle votazioni senza ulteriori

indugi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile la proposta di un ulteriore breve rinvio dell'esame del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) precisa che il prolungato rinvio dell'esame del disegno di legge non è attribuibile a responsabilità del relatore o del Governo, che hanno già completato da tempo il lavoro istruttorio sulle proposte di modifica.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, sollecitando tuttavia la Commissione bilancio a pronunciarsi quanto prima su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che la riforma è da tempo attesa.

La [PRESIDENTE](#), prendendo atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTANENTI FORZE DELL'ORDINE)

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, sulla identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine.

La [PRESIDENTE](#), convenendo con la richiesta della senatrice De Petris, assicura che l'esame in sede referente potrà essere concluso in tempi utili per la discussione in Assemblea, prevista a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, premesso che la legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale; valutato che il disegno di legge all'esame con l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

sottolineato che i successivi articoli del disegno di legge in esame contengono i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;

osservato che d'interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1:

direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;

direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi;

direttiva 2014/58/UE, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea;

direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

segnalato altresì che all'articolo 11, comma 1 è opportunamente prevista l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 1

1.500/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.500/2

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «agli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e comunque assicurando la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi.».

1.500/3

[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.500/4

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata

a criteri di gradualità e progressività;».

1.500/5

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».

1.500/6

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi ed edifici nei quali vengono esercitate pubbliche funzioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche attraverso la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

1.500/78

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c), dopo la parola: "garantire" inserire le seguenti: ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," e dopo le parole: "banda larga" inserire le seguenti: "e ultralarga".

1.500/7

[TORRISI](#), [MARINELLO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

1.500/8

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».

1.500/9

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.500/10

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i-bis) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-ter) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.500/11

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i-bis). anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti";

b) sopprimere le parole da "Conseguentemente" fino alla fine».

1.500/12

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.500/13

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma n. 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.500/14

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

1.500/15

[MARGIOTTA](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati, e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

1.500/16

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis). I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.500/17

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/18

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/19

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/20

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.500/21

[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 3.

1.500/22

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controllo degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

1.500/23

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;».

1.500/24

[GIBINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è

aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.500/25

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.500/26

[RUSSO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

1.500/27

[PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.500/28

[BONERISCO](#)

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. ? 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».

1.500/29

SOLLO

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/30

DE POLI

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/31

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/32

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/33

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/34

[DE POLI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documenta del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessiva del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/35

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per

l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/36

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» la lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«b-bis) al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.500/37

[BONERISCO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/38

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica,

promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.500/39

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

1.500/40

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.500/41

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/42

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione;» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di

archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/43

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.500/44

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/45

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/46

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a:

«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archivi azione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo».

1.500/47

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/48

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/49

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.500/50

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a:

«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/51

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.500/52

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/53

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/54

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.500/55

CERONI, PERRONE

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/56

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/57

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola «utenza» sopprimere l'inciso «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola «conseguente» sopprimere le parole «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/58

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/60

DE POLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/61

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/62

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) dopo la parola: «utenza» sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/63

[DE POLI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia.».

1.500/64

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative».

1.500/65

[BRUNI, ZIZZA, PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sostituire l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/66

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

1.500/67

[MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «prevedere l'accorpamento».

1.500/68

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/69

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/70

[PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, ROMANO, ZIN, BATTISTA, MERLONI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/71

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente», lettera b-bis), dopo le parole: «con conseguente introduzione», inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello,

nonché».

1.500/72

[COCIANCICH](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», nella parte consequenziale, dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/73

[LO MORO](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/74

[LO MORO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungete in fine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.500/75

[MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungere in fine, la seguente lettera: «(b-ter) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/76

[MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», aggiungere in fine, la seguente lettera: «(b-ter). Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

1.500/77

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

«(b-ter) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

1.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale). ? 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese,

anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);
- c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
- d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
- e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
- f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
- g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
- h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
- i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente

articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

Art. 2

2.500/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/2

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/3

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa"».

2.500/4

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.500/6

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».

2.500/7

[BONERISCO](#)

All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza

di Servizi"»;

b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis*) alla lettera *f*), dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera *g*)";

e-ter) dopo la lettera *g*), inserire la seguente:

"*g-bis*) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

2.500/8

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

2.500/9

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

2.500/10

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con le seguenti:

«*c-bis*) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.500/11

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«*c-bis*) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

2.500/12

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«*c-bis*) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione

rappresentata».

2.500/13

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.500/14

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione»

inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la».

2.500/15

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera b), capoverso «c-ter)», aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.500/16

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla lettera f) sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse In sede di conferenza"».

2.500/17

[BRUNO](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».

2.500/18

[LO MORO](#)

All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».

2.500/19

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.500/20

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.500/21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/22

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/23

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire le parole: «del divieto per» con le seguenti: «della facoltà alle».

2.500/24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire la parola: «divieto» con la seguente: «obbligo».

2.500/25

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, lettera d) sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».

2.500/26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.500/27

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) sostituire la lettera g con la seguente:

"g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio"».

2.500/28

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria";

2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

2.500/29

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

2.500/30

[BRUNO](#)

All'emendamento 2.500, lettera e), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.500/31

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate".

2.500/32

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera e), numero 2 aggiungere, in fine, le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.500/33

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis): alla lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

2.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»;

c) *alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente:* «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) *dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) *alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «meccanismi per la composizione» *con le seguenti:* «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».

2.501/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

2.501

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 3

3.500/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), e alla lettera b) sopprimere il numero 1).

3.500/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

*All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali»
Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il numero 1).*

3.500/3

[LO MORO](#)

*All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti
dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del
Consiglio dei ministri».*

3.500

[PAGLIARI](#), relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;

b) al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :

1) nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;

2) al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le seguenti:
«dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;

3) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».

Art. 4

4.500/1

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

All'emendamento 3.500, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, premettere il seguente comma:

"01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse"».

4.500/2

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) sopprimere la parola "precisa"»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

4.500/3

[LO MORO](#)

All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.500/4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».

4.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».

4.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «un decreto legislativo» *con le seguenti:* «uno o più decreti legislativi»;
b) *dopo le parole:* «n. 241,» *inserire le seguenti:* «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa.».

4.501/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

4.501

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 5

5.500/1

[LO MORO](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.500/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 5.500, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.500/3

[BONERISCO](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 4).

5.500/4

[BRUNO](#)

Al capoverso «Art. 5» apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";

b) al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno"».

5.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al coma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/6

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/7

[FABBRI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/8

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/9

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/10

[FABBRI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/11

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) sopprimere la parola: "precisa";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

5.500/12

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto)".

5.500/13

[GIBINO](#)

All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.500/14

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «il comma 2 è abrogato».

5.500/15

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.500/16

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), 1), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.500/19

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «dal cittadino».

5.500/17

[BRUNO](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.500/18

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5», sopprimere il comma 2.

5.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 6

6.500/1

RICCHIUTI, LO MORO

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale»».

6.500

PAGLIARI, relatore

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 7

7.501/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia.».

7.501/2

[SIMEONI](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti. «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».

7.501/3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero di implementazione delle procedure informatiche.».

7.501/4

[TORRISI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.501/5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «e riduzione degli organi», inserire le seguenti: «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio.».

7.501/6

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via- primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.501/7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.501/8

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto

delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », *con le seguenti*: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta.».

7.501/9

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole comprese tra: «razionalizzazione» e: «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.501/10

BRUNI

All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi alloro spegnimento».

7.501/12

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/13

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/14

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.501/15

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale.».

7.501/16

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità.».

7.501/17

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.501/18

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.501/19

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.501/20

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.501/21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.501/22

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.501/23

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#), [GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia

provinciale».

7.501/24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del Controlli nel settore agroalimentare».

7.501/25

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» a con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/27

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/28

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto ? Guardia Costiera,».

7.501/29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente

distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».

7.501/30

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.501/31

[ORELLANA](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/32

[ORELLANA](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei Corpi forestali Regionali e».

7.501/33

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/34

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.501/35

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.501/36

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.501/37

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo foresta le dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.501/38

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «alla garanzia degli attuali», con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.501/39

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.501/40

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia.».

7.501/41

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia.».

7.501/42

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia.» con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/43

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia.» con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/44

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato ed» sopprimere la parola: «eventuale».

7.501/45

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/46

[EASIOLO](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),

[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "del territorio e del mare" inserire le seguenti: "di protezione civile";

b) sostituire le parole da: "con conseguente riordino" fino alle parole: "nelle altre Forze di polizia" con le seguenti: "mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.501/47

[PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».

7.501/48

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/49

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/50

[FAVERO](#), [RUTA](#)

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei corpi forestali regionali e dei corpi di polizia provinciale».

7.501/51

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/52

[FAVERO](#), [RUTA](#)

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».

7.501/53

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» inserire le seguenti: «dei Corpi Forestali Regionali e».

7.501/54

[PEZZOPANE](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/55

[ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/56

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/57

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» inserire le seguenti: «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.501/58

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.501/59

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.501/60

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.501/61

[CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.501/62

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22

settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.501/63

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.501/64

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.501/65

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica;».

7.501

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

7.502/1

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con le seguenti: «, definizione e valutazione».

7.502/2

[DIGIORGI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.502/3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)», numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.502/4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.502, capoverso b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».

7.502/5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.502, alla lettera b) numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.502/6

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.502, alla lettera b), punto 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con redistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».

7.502/7

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.502/8

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) gli uffici ministeriali da sopprimere in quanto le relative funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti».

7.502

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

- 1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- 2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;*
- 3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;*
- 4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;*
- 5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».*

7.503/1

[PADUA](#)

All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» con le seguenti: «eventuale riduzione del numero».

7.503/2

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostituire le parole: "alla popolazione residente" con le seguenti: "alla distribuzione territoriale della popolazione residente"».

7.503/3

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "all'estensione" inserire le seguenti: "e alla morfologia";».

7.503/4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo la parola: "contatto", sopprimere la parola: "unico"».

7.503/5

[BRUNO](#)

All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguente:

«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "ufficio territoriale dello Stato" con le seguenti: "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato"».

7.503/6

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) sopprimere le parole comprese tra: "trasformazione della Prefettura" e "competenze esercitate"».

7.503

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «riduzione del numero,» inserire le seguenti: "tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;*

2) *dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» inserire le seguenti: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».*

7.112 (testo 2)

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa».

7.500/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

7.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 8

8.0.100/84

BONERISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

*«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati,»;*

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

e) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

8.0.100/85

BONERISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle

Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/86

[MUCCHETTI, MARINELLO](#)

All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti:

«Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche.

Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d);

sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio. La gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

f-ter) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

f-quater) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.0.100/87

[BELLOT, BISINELLA](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima.».

8.0.100/88

[LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «registro delle imprese», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».

8.0.100/89

[PICCOLI, MAZZONI](#)

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.0.100/90

[ORRÙ](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni regionali» aggiungere le seguenti: «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».

8.0.100/93

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle giunte» inserire le seguenti: «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».

8.0.100/91

[ORRÙ](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».

8.0.100/92

[ORRÙ](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».

8.0.100

[PAGLIARI](#), relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
- c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni

- societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
- d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
- e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
- f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Art. 10

10.502/1

[TORRISI](#)

All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con i seguenti:

«1) dopo le parole: "economici nazionali" inserire le seguenti: ",delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle scuole statali di ogni ordine e grado";

1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;";».

10.502/2

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», inserire le seguenti: «, nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».

10.502/3

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;";».

10.502/4

[PUGLISI, MARCUCCI, DIGIORGI, AMATI, FASIOLO, ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

Conseguentemente, al comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «unificati e coordinati» inserire le seguenti: «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» e dopo la parola: «reclutamento» inserire le seguenti: «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «numeri 1), 2) e 3)» inserire le seguenti: «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera a)»*fl*;"

d) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» inserire il seguente periodo: «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m), dopo le parole: «ove necessario» inserire le parole: «con esclusione dei dirigenti scolastici» e sostituire le parole: «ruolo unico» con le seguenti: «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

10.502/5

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

10.502/6

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;"».

10.502/7

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sostituire le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;" con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/8

[BRUNI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali"».

10.502/9

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/10

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "i cui componenti" inserire le seguenti: ", di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,"».

10.502/11

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "eliminazione della distinzione" aggiungere la seguente: "giuridica"».

10.502/12

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;"».

10.502/13

[TORRISI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

10.502

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «economici nazionali» *inserire le seguenti:* «, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;

2) *sostituire le parole da:* «o di mancata conferma» *fino a:* «e della mancata conferma» *con le seguenti:* «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca».

10.503/1

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», *fino a:* «sanitaria,» *con le seguenti:* «sopprimere il numero 2)».

10.503/2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) sostituire le parole: "amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"».

10.503/3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.503, alla lettera a) sostituire le parole: «le seguenti: ", professionale e tecnica"» *con le seguenti:* «la seguente: "e professionale"».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

10.503/4

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire le parole: "della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014"».

10.503/5

[BIANCO](#), [DE.BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 10.503, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

10.503

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;*
- b) *sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».*

10.504/1

[LANIECE](#), [ERAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino a: «267;» con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».

10.504/2

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

"3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico".».

10.504/3

FAZZONE, AMORUSO

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorse e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio,

previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico";».

10.504/4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», sostituire le parole da: «aggiungere» fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

10.504/5

[SAGGESE](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [CHIAVAROLI](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [DE PETRIS](#), [PAGANO](#),
[RICCHIUTI](#), [RUSSO](#), [TORRISI](#), [MARTINI](#), [PETRAGLIA](#), [FAVERO](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

10.504/6

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.504/7

[SAGGESE](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [CHIAVAROLI](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [DE PETRIS](#), [PAGANO](#),
[RICCHIUTI](#), [RUSSO](#), [TORRISI](#), [MARTINI](#), [PETRAGLIA](#), [FAVERO](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla

data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel molo dei dirigenti locali di cui al n. 3 in apposito profilo dei dirigenti apicali e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri moli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; per gli enti locali obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dai dirigenti iscritti al molo in possesso del relativo profilo; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti; nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata";».

10.504/8

RUTA

All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/9

CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-quater, lett. d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».

10.504/10

TORRISI

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d) della legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/11

BERNINI

All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/12

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti

vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

10.504/13

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

10.504/14

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

10.504/15

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

10.504

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.61 (testo 2)

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da b) a m) dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.505/1

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».

10.505/2

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle

competenze professionali di ciascuna"».

10.505/3

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/4

[CERONI](#)

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/5

[BRUNI](#), [BRUNO](#)

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».

10.505/6

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.505/7

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».

10.505/8

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

10.505/9

[LO MORO](#)

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero: "3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505/10

[SANTINI](#)

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero: "3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.506/1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» con le seguenti: «fino a: "ove richiesto"».

10.506/2

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

10.506/3

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

10.506

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.

10.507/1

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera e)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere le lettere e) e m)».

10.507/2

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole da: "possibilità di conferire" fino alla fine della lettera, con le seguenti: 'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;»».

10.507/3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».

10.507/4

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 10.507, aggiungere in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.507

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b)».

10.508/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

10.508/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi;

autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

10.508

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h)con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.509/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine.

10.509/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

10.509/3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» fino alla fine.

10.509/4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».

10.509/5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

10.509

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: « amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.510/1

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.510/2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».

10.510/3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.510, alla lettera l) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa.».

10.510/4

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale.».

10.510/5

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» inserire le seguenti: «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento».

10.510/6

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».

10.510

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

10.500/1

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».

10.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

10.235 (testo 2)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

Art. 11

11.0.5 (testo 2)

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione all'INPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del

diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

Art. 12

12.501/1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».

12.501

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».

12.500/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

12.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 13

13.500/1

[BRUNO](#)

All'emendamento 12.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.500/2

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento dei posti messi a concorso"«.

13.500/3

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) alla lettera a), dopo le parole: "nei concorsi pubblici" inserire le seguenti: ", ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,"».

13.500/4

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui

sopra;»).

13.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/6

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 13.500, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/7

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera b), sostituire le parole: "; riduzione dei termini di validità delle graduatorie" con le seguenti: ", in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie"».

13.500/8

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera c), capoverso g-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) alla lettera c), sostituire il capoverso g-quinquies) con il seguente: «g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

13.500/9

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvale, prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/10

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la effettuazione delle visite

mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

13.500/11

[FLORIS](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#), [ZUFFADA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

13.500/12

[BIANCO](#), [DE.BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/13

[MARAN](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

13.500/14

[LEPRI](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [VATTUONE](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti;

"f-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;».

13.500/15

[LEPRI](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [VATTUONE](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

"a-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;».

13.500/16

[LANIECE](#), [CALEO](#), [MARINELLO](#), [DIBIAGIO](#), [COMPAGNONE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#),
[PANIZZA](#), [ZIN](#), [ARRIGONI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-bis.1. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

13.500/17

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).

13.500/18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine.

13.500/19

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

13.500/20

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».

13.500/21

[GIOVANNI MAURO](#)

All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), dopo le parole: «temporali definiti.», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».

13.500/22

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-quinquies.1) riconoscimento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, del potere di emanare norme in materia di lavoro del proprio personale, compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego».

13.500/23

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:

«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.500/24

[SACCONI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:

«g-quinquies. 1) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».

13.500/25

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies. 1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato».

13.500/26

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies. 1) per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

13.500/27

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies. 1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

13.500/28

[SACCONI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

13.500/29

[GRANAIOLA](#), [PIGNEDOLI](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta

con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."».

13.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;*

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;*

g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

Art. 14

14.500/16

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere a lettera a);

b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche»;

c) alla lettera l), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;

d) alla lettera l) numero 3) sopprimere la parola: «anche».

14.500/1

[COLLINA](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di riferimento» inserire le seguenti: «, nonché alla quotazione in borsa».

14.500/2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

14.500/3

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di

proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica.».

14.500/4

[BRUNO](#)

All'emendamento 14.500, al capoverso «Art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazioni indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazioni dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di business intelligence e dei fabbisogni e costi standard; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

c) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.500/5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

14.500/6

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

14.500/7

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari»;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) attuazione dell'articolo 151 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari».

14.500/8

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle

società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazione parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

14.500/9

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:

- «1) alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di filiera";
- 2) alla lettera f) sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";
- 3) alla lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

14.500/10

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).

14.500/11

[PERRONE](#)

All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14», al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.500/12

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».

14.500/13

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 1) premettere il seguente:

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.500/14

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, lettera l), n. 2), dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».

14.500/15

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis). Per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

14.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
- b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
- c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
- e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;
- g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
- l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
 - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
 - 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la

disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15

15.500/1

[DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «,nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».

15.500/2

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.500/3

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

"0a) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro 112015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in house, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;"

b) alla lettera a), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare secondo principi e criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

c) dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

15.500/4

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».

15.500/5

[DE.PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/6

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).

15.500/7

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.500/8

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/9

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».

15.500/10

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.500/11

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».

15.500/12

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le parole da: "della disciplina generale" fino a "compresa la definizione".

b) dopo le parole: "o esclusivi," aggiungere le seguenti: "per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"».

15.500/13

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/14

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.500/15

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.500/16

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.500/17

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinando l'eventuale proroga delle concessioni in essere alla perdita del controllo pubblico».

15.500/18

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.500/19

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, validi su tutto il territorio nazionale, che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.500/20

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».

15.500/21

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, la lettera f), è soppressa.

15.500/22

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.500/23

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/24

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).

15.500/25

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

15.500/26

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.500/27

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

15.500/28

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

15.500/29

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

15.500/30

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).

15.500/31

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.500/32

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.500/33

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

15.500/34

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.500/35

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/36

[BRUNO](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzare con la disciplina generale, anche mediante abrogazione, le disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali e relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

15.500/37

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Norma transitoria)

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori"».

15.500/38

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Norma transitoria)

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti"».

15.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;
- c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;
- d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei

rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
247ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) **Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, compresi gli emendamenti del relatore. Tuttavia, comunica che i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie, a causa di rilevanti impegni di natura politica, hanno chiesto di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.

Anche la senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, in modo che tutti i Gruppi siano adeguatamente rappresentati in Commissione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) conviene sull'opportunità di rinviare l'inizio delle votazioni.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) concorda con la proposta avanzata dalla senatrice Bernini.

La [PRESIDENTE](#), nel prendere atto dell'orientamento emerso in Commissione, propone di iniziare la votazione degli emendamenti a partire dalla seduta che sarà convocata per martedì 10 marzo.

La Commissione conviene.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) presenta l'emendamento 15.0.500, pubblicato in allegato. La proposta è volta a introdurre un nuovo articolo dopo l'articolo 15, con il quale si delega il Governo ad abrogare o modificare quelle disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti di attuazione di natura amministrativa, al fine di semplificare il sistema normativo.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), pur condividendo la finalità della proposta di modifica del relatore, critica la scelta di assegnare una ulteriore delega al Governo. Conclude, riservandosi di approfondire l'argomento in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che la materia dovrebbe essere disciplinata con legge ordinaria. La soluzione prevista dal relatore, invece, nel prevedere una delega al Governo in materia, è suscettibile di rendere marginale il ruolo del Parlamento, anche considerando che i pareri resi dalle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo non hanno carattere vincolante.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di mercoledì 11 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 15.0.500 del relatore.

La Commissione conviene.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Si passa alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. [1261](#).

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula gli emendamenti 1.100,

1.101, 2.101, 3.101 e 4.100 in testi corretti, pubblicati in allegato.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 4.3, 4.0.1 e 4.0.2 e li ritira.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.100 (testo corretto) è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.101 (testo corretto) del relatore.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 1.3 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 2.100 e 2.101 (testo corretto) del relatore.

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 2.1.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 2.2.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.3 e 2.7, mentre sono preclusi gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 2.102 del relatore.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 2.8 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.3 non è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il sub emendamento 3.100/1.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.100 del relatore.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.101 (testo corretto) del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.7.

La senatrice [MATURANI](#) (PD) riformula l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.1 (testo 2) è accolto.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 4.4.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 4.100 (testo corretto) del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 4.8.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 5.100, 5.101 e 5.102 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.1.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.101 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.2.

Il senatore [RUSSO](#) (PD) fa proprio l'emendamento 6.0.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Palermo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1261](#), come modificato, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. [1620](#).

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 15

15.0.500

[PAGLIARI](#), RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1261](#)

Art. 1

1.100 (testo corretto)

[PALERMO](#), RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la diffusione di contenuti *online* il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.101 (testo corretto)

[PALERMO](#), *RELATORE*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito *internet*" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.».

Art. 2

2.101 (testo corretto)

[PALERMO](#), *RELATORE*

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «o al gestore del sito *internet*».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «titolare del trattamento» *inserire le seguenti:* «o il gestore del sito *internet*».

Art. 3

3.101 (testo corretto)

[PALERMO](#), *RELATORE*

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 4

4.1 (testo 2)

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MATTESINI](#), [ORRÙ](#), [MARTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [MINEO](#), [LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

1-bis. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dalle linee di orientamento non possono derivare nuovi o maggiori ulteriori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: "Linee guida" *con le seguenti:* "Linee di orientamento".

4.100 (testo corretto)

[PALERMO](#), *RELATORE*

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di scuola».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1620
XVII Legislatura

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

Titolo breve: *contrasto al cyberbullismo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 100 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.1261](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 398 \(ant.\)](#)

14 maggio 2015

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.1261](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N. 399 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

Esito: **Rinvio su
nuovo testo**

[N. 400 \(ant.\)](#)
20 maggio 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 401 \(pom.\)](#)
20 maggio 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su nuovo testo**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Pervenuta
relazione tecnica

Esito: parte Non
ostativo **parte Contrario su emendamenti**

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 81 \(pom.\)](#)
1 ottobre 2014

Esito: Favorevole

Discusso
congiuntamente:
[S.1261](#)
Parere destinato
alla Commissione
1^a (Affari Costituzionali)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
100ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[MORRA](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1261 e 1620-A) Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo

13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n. 155](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398 (ant.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015
398ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone di riprendere l'esame degli emendamenti sospesi nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO ritiene possa esprimersi un parere positivo sulla proposta 1.0.300, in quanto la relazione tecnica risulta positivamente verificata. Quanto alle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) esprime un parere positivo purché la riformulazione contenga una clausola di copertura del seguente tenore: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;".

Ritiene, infine, che le riformulazioni contenute negli emendamenti 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2) non inficiano la validità delle relazioni tecniche positivamente verificate sulle formulazioni originali.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2). Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;".

La Commissione approva.

(859) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale

(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **SANTINI (PD)**, in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che si tratta degli ulteriori emendamenti 6.1000 e relativi subemendamenti al nuovo testo unificato corretto adottato dalla 2ª Commissione dei disegni di legge nn. 859 e connessi, recante modifiche al Codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche. Per le parti di competenza sottolinea che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) fa presente che al termine dell'audizione di ieri del vice ministro Morando, i lavori dell'Aula erano già iniziati e il ritardo dei membri della Commissione bilancio ha fatto sì che mancasse il numero legale. Chiede pertanto di tener conto, nell'organizzazione delle sedute della Commissione, della necessità dei senatori di partecipare in tempo utile ai lavori dell'Aula.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), partendo dalla considerazione che la Commissione bilancio è continuamente sottoposta a pressioni che ne rendono spesso il lavoro condizionato dalle emergenze espresse dalle altre Commissioni e dall'Aula, chiede che si rappresenti al Presidente del Senato l'esigenza di contemperare i lavori dell'Aula con quelli della Commissione stessa.

Il PRESIDENTE raccoglie le esigenze manifestate e si fa carico di rappresentarle nuovamente al Presidente del Senato. Propone, poi, di sospendere la seduta stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea per riprenderla al termine dei medesimi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che sul testo originale erano state presentate due relazioni tecniche negativamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato. In relazione alla proposta di nuovo testo approvata dalla Commissione affari costituzionali, evidenzia, per quanto di competenza, che il tenore del testo non è tale da escludere la necessità di ottenere una relazione tecnica positivamente verificata che quantifichi gli oneri associati al provvedimento al fine di valutarne la necessaria copertura.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la quantificazione fornita nel testo sia incompatibile con la disposizione contenuta nel provvedimento secondo cui in tutte le scuole d'Italia si deve individuare un referente sul cyberbullismo il quale dovrà obbligatoriamente partecipare a dei corsi specifici. Nel

caso, quindi, in cui la norma non venga modificata si può facilmente prevedere che gli oneri indicati siano quantificati per difetto.

Il PRESIDENTE evidenzia che in casi analoghi si è provveduto a coprire gli effetti permanenti del provvedimento mediante la previsione di un tetto di spesa annuale.

Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento al momento in cui sarà disponibile una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria dello Stato.

Più in generale, in merito agli aspetti procedurali, osserva che ci si trova nuovamente di fronte a un provvedimento trasmesso dall'Aula senza essere preventivamente valutato dalla Commissione sotto il profilo finanziario. In questa fattispecie, l'entità degli importi è tale da non risultare particolarmente problematica, ma potrebbero verificarsi casi, come già successo in passato, in cui tale condizione non è rispettata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte sia in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria sia in relazione ai possibili effetti finanziari le proposte 1.23 e 1.24. Occorre altresì valutare la proposta 1.26 al fine di comprenderne la portata in relazione alla legge di contabilità. Segnala poi che occorre valutare, per i possibili effetti finanziari, le proposte 1.29, 1.43, 1.44, 1.60, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107 (questi ultimi tre in relazione al testo), 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162 e 1.162 (testo 2) in relazione al testo, 1.171, 1.172, 1.173, 1.176, 1.179, 1.180, 1.182, 1.183, 1.187, 1.193, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.225, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336 e 1.341. Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.193, 1.195, 1.215, 1.341, limitatamente al comma 5-*quater* e 1.342.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti fa presente che occorre valutare la proposta 1.1000 e 1.101 (testo 2) in relazione al testo, 1.1001 per i possibili contenziosi, 1.330 (testo 2) e 1.1002 per i possibili effetti finanziari. Segnala che occorre altresì valutare la proposta 1.1003 in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti.

Occorre, poi, valutare le proposte 1.1001/1, 1.1003/3, 1.1003/4, 1.175 (testo 2)/5, 1.131 (testo 2)/3, 1.1002/1, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/3, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9. Sottolinea, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti trasmessi. È altresì pervenuta la riformulazione 1.155 (testo 2), che dev'essere valutata.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Presidente Azzolini sulla onerosità delle proposte 1.61, 1.159, 1.84, 1.193, 1.195 e 1.215. Ritiene altresì costosa la proposta 1.182 con particolare riguardo alle ultime due righe in quanto non reputa possibile che le condizioni cui si riferiscono possano essere realizzate per legge. Con riferimento all'emendamento 1.192, ritiene che il parere non ostativo possa essere concesso a condizione che venga inserita un'apposita clausola di garanzia sull'assenza di oneri finanziari. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.202 e 1.203, nell'esprimere un parere contrario fa osservare che allo stato attuale risultano all'attenzione dello stesso ramo del Parlamento provvedimenti che intendono disciplinare la questione in contraddizione l'uno con l'altro. Sottolinea, inoltre, l'onerosità delle proposte 1.204, 1.205 e 1.206.

Considera soltanto potenzialmente onerose le proposte 1.341, limitatamente al comma 5-*quater* e 1.342. Osserva che le proposte 1.23 e 1.24 non possano ritenersi direttamente foriere di maggiori oneri, pur apparendo potenzialmente problematiche. Svolge considerazioni analoghe sulle proposte 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187 e 1.225.

Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti 1.26, 1.29, 1.43, 1.44, 1.92, 1.104, 1.105, 1.107, 1.109, 1.114, 1.115, 1.121, 1.122, 1.123, 1.126, 1.127, 1.155, 1.156, 1.157, 1.162, 1.162 (testo 2), 1.171, 1.176, 1.183, 1.201, 1.207, 1.210, 1.241, 1.246, 1.261, 1.262, 1.263, 1.1000, 1.101 (testo 2), 1.1001, 1.1002, 1.1003, nonché l'emendamento 1.75 (testo 2). Ritiene, invece, onerosi i subemendamenti 1.1001/1 e 1.75 (testo 2)/5.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.330 (testo 2) si riserva di acquisire maggiori informazioni tecniche presso gli uffici.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.61, 1.159, 1.184, 1.195, 1.215, 1.182, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.75 (testo 2)/5 e 1.1001/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.60, 1.114, 1.115, 1.172, 1.173, 1.179, 1.180, 1.187, 1.341 (limitatamente al comma 5-*quater*), 1.342, 1.207, 1.210 e 1.225. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.193 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della previsione che le spese di tenuta dell'Albo siano poste a carico dei soggetti interessati. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti) e 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti) sulle quali il parere rimane sospeso. ".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
399ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1345-B\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, con l'eccezione dell'emendamento 1.102, del quale occorre valutare il comma 2, al fine di escludere effetti onerosi. Con riferimento a tale comma, propone di condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che assicuri che l'ISPRA svolga tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con quanto evidenziato dal relatore circa l'opportunità di una clausola di invarianza.

Il RELATORE, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.102, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo la parola: "predispone", delle seguenti: ", nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo. Per quanto di competenza, appare opportuno indicare una riformulazione del comma 1 dell'articolo 24, esplicitando il riferimento normativo ? articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni ? riguardante le risorse relative al citato Fondo, potendosi viceversa omettere l'indicazione della missione, del programma e del capitolo di spesa cui lo stesso afferisce. Risulta, altresì, utile una riformulazione del secondo periodo del comma 3 del citato articolo 24, nel senso di stabilire che ai componenti della cabina di regia non spetti "alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato". In merito alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 26, occorre considerare che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti di tale clausola. In mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione delle misure da adottarsi per la copertura di oneri eccedenti le previsioni. Appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni da formulare. Per approfondimenti, fa, comunque, rinvio alla nota di lettura n. 83 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore e sui profili evidenziati nella nota di lettura del Servizio del bilancio da ultimo citata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di poter condizionare il parere anche all'inserimento di

un obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire alle Camere nel caso in cui sia necessario attivare la clausola di salvaguardia, così come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO ritiene si possa inserire la previsione espressa che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere in caso di attivazione della clausola di salvaguardia.

La relatrice ZANONI (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere, pubblicato in allegato, che tiene conto della specificazione proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 35, comma 1, dispone che sulla indennità di disponibilità corrisposta dal somministratore di lavoro al lavoratore, i contributi siano versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Il comma 2 esenta il somministratore dal versamento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Entrambe le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito contributivo e occorre dunque un chiarimento in merito da parte del Governo. Quanto all'articolo 45, il comma 6 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici. Poiché non sono specificati i criteri direttivi per l'emanazione di tale atto, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare che nuovi oneri discendano dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo stesso. Il comma 7 estende di un anno i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con ciò risultando suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rende pertanto necessario un chiarimento del Governo. L'articolo 50 stabilisce l'abrogazione della fattispecie del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Sebbene la disposizione non sia considerata foriera di maggiori oneri da parte della relazione tecnica, occorre valutare la possibilità che tale eliminazione possa tradursi in una perdita di gettito contributivo, sia nell'ipotesi che il rapporto di lavoro si risolva senza essere trasformato, sia nell'ipotesi in cui tale rapporto sia sostituito da un rapporto di lavoro dipendente per usufruire dell'incentivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla nuova disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Quanto alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 56, comma 2, occorre considerare che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia. In mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione delle misure da adottarsi per la copertura di oneri eccedenti le previsioni. Appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista

dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Per ulteriori considerazioni si rinvia infine alla nota di lettura n. 84 del Servizio del bilancio. Illustra, quindi, una bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO ritiene non vi siano problemi nel modificare la clausola di salvaguardia, così come suggerito dal relatore. In merito alle altre osservazioni, facendo riferimento ad elementi forniti ai propri uffici dal Ministero del lavoro, evidenzia, per quanto riguarda l'articolo 35, che la legislazione vigente contiene già norme analoghe, così come per l'articolo 45, comma 6. Reputa non necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria per ogni articolo, in quanto eventuali errori di stima degli oneri associati alle disposizioni troverebbero rimedio con l'attivazione della clausola di salvaguardia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) manifesta perplessità in relazione all'articolo 35, in quanto non comprende perché debba essere inserita una disposizione già contenuta nella legislazione vigente. Chiede, inoltre, che il Governo fornisca una risposta anche alle osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 45, comma 7, e non solo al comma precedente.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che eventuali scostamenti degli oneri rispetto a quelli previsti in relazione al comma 7 dell'articolo 45 saranno coperti dall'attivazione della clausola di salvaguardia. Quanto alla questione di ordine generale sottolineata dalla senatrice Comaroli, evidenzia che, inevitabilmente, i decreti legislativi contengono delle disposizioni già rinvenibili nella legislazione vigente, in quanto costituiscono strumento di attuazione di una legge delega di riordino della materia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di inserire anche nel parere sull'atto di Governo in esame, così come già avvenuto per lo schema precedente, la previsione espressa di una relazione alle Camere, da parte del Governo, in caso di attivazione della clausola di salvaguardia.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), sulla scorta del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere modificato, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è provvisto di relazione tecnica. Risulta, dunque, necessario acquisire una relazione tecnica positivamente verificata, sul complesso delle disposizioni e con particolare riguardo all'articolo 12, che dispone forme di esenzione fiscale, all'articolo 13, che esenta da imposte l'attività arbitrale e crea un regime fiscale agevolato per i compensi degli arbitri, nonché all'articolo 15, che prevede una copertura per gli oneri derivanti dal disegno di legge, senza indicare però il dettaglio dei maggiori costi e la relativa quantificazione.

Il presidente **SANGALLI** (*PD*) chiede al rappresentante del Governo la predisposizione di una relazione tecnica che affronti le questioni sollevate dalla relatrice.

Il vice ministro MORANDO riferisce di essere in attesa di una nota del Ministero della giustizia, su cui, poi, sviluppare la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1731) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La senatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario un aggiornamento della copertura, che l'articolo 3, comma 1, riferisce ancora all'anno finanziario 2014. Occorre, inoltre, un chiarimento sulle spese relative a visite, incontri, scambi formativi ed esercitazioni (per le quali la Relazione tecnica prevede un rimborso a carico della controparte): si dovrebbe quindi appurare se tali spese siano idonee a produrre, quanto meno, un effetto di cassa in attesa del predetto rimborso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sulla necessità di aggiornare il riferimento all'esercizio finanziario. In merito alle spese di missione evidenzia che gli oneri sono adeguatamente coperti, mentre l'effetto di cassa può ritenersi trascurabile.

La RELATRICE propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo II dell'Accordo, per le quali sia previsto il rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente, producano effetti finanziari trascurabili e pertanto non si generi un effetto di cassa rilevante e alla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di sostituire, all'articolo 3, le parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2015", e le parole: "bilancio triennale 2014-2016, con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto una nota che non è, però, ancora stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta successiva.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di proseguire la trattazione in altra seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore LAI (PD), come già preannunciato nell'ultima seduta dedicata al provvedimento, illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), gli atenei possano attivare i corsi ivi previsti nell'ambito della propria autonomia gestionale ed avvalendosi delle sole dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente; dall'articolo 10 istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; con riferimento al medesimo articolo 10, l'attribuzione di incarichi di struttura complessa avvenga nel limite del contingente massimo di posti già individuato sulla base delle dotazioni organiche esistenti, come risultanti recenti riduzioni degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; e con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» siano sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»; dopo l'articolo 21, comma 4, primo periodo, si inserisca il seguente: «La partecipazione alle commissioni di cui al precedente periodo non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità,

rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato»."

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede di poter brevemente rinviare il voto sulla proposta del relatore, così da approfondire adeguatamente gli argomenti esposti nello schema testé illustrato.

Il PRESIDENTE conviene sulla richiesta di un breve differimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1110\)](#) Paola *PELINO* ed altri. - *Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

[\(1410\)](#) BOCCHINO ed altri. - *Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

[\(1544\)](#) TOMASELLI ed altri. - *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [SANGALLI](#) (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il testo unificato proposto dai relatori dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre in primo luogo avere conferma dal Governo circa la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, posto che molte delle attività di cui al comma 4 del medesimo articolo sono già svolte a legislazione vigente dall'Agenzia spaziale italiana. In secondo luogo, sempre in relazione al comma 5 occorre valutare anche l'introduzione del divieto di rimborso spese per gli esperti di cui può avvalersi il comitato, al fine di rendere effettiva la clausola medesima anche sotto questo profilo.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.7 che sembrerebbe comportare oneri non quantificati e non coperti. Comporta maggiori oneri la proposta 2.13. In relazione alla proposta 3.0.1 occorre valutare se non sia preferibile limitare il capoverso 3-ter, alla previsione del primo periodo, data l'autonomia dei bilanci dei due rami del Parlamento. Mentre sarebbe opportuno inserire la previsione del primo periodo del richiamato capoverso 3-ter anche nella proposta 3.0.2 per un dato di chiarezza in ordine ai profili finanziari dell'emendamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di rendere i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta della Commissione, è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 "Politiche previdenziali", programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"» con le seguenti: «delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni»;
- all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: «alcun compenso o gettone di presenza» con le seguenti: «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;
- all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni spesa di cui all'articolo 25, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 "Politiche previdenziali", programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"» con

le seguenti: «delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni»;

- all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: «alcun compenso o gettone di presenza» con le seguenti: «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;

- all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni spesa di cui all'articolo 25, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica.».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 56, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario.».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 56, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio

finanziario. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica.».

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (ant.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
400ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[SANGALLI](#)

indi del Presidente

[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [SANGALLI](#) chiede se vi siano osservazioni rispetto alla bozza di parere illustrata ieri dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*), [URAS](#) (*Misto-SEL*) e Silvana [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata nella seduta di ieri.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [SANGALLI](#) chiede se il Governo abbia maturato una posizione rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, precisando che non è stata ancora predisposta una valutazione formale sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, ritiene di fare cosa utile per i lavori della Commissione, illustrando l'orientamento maturato da parte del suo Dicastero. Quanto al rilievo riguardante l'articolo 2, comma 5, del testo, risulta preferibile riformulare la clausola di gratuità dei lavori del Comitato di supporto ivi previsto, optando per un testo più completo e conforme alla prassi. Rispetto, invece, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, segnala la necessità di una correzione testuale, tramite un riferimento all'articolo 2 anziché all'articolo 1 del decreto legislativo n. 138 del 2003, dal momento che l'errato rinvio normativo potrebbe generare equivoci anche di rilievo finanziario. Evidenzia, in seguito, l'articolo 3, comma 1, lettera *h*), la cui formulazione esclude il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica dalla valutazione del piano triennale di attività dell'Agenzia Spaziale Italiana: occorrerebbe ripristinare il parere di tali soggetti, al fine di garantire una coerenza delle politiche dell'Agenzia con le esigenze finanziarie e organizzative. Da ultimo, osserva che il processo di riordino del personale previsto dalla medesima disposizione appare svincolato dalla normativa generale in tema di pubblico impiego, mentre occorre assicurare che i necessari processi di riassetto avvengano nel rispetto dei vincoli finanziari e programmatori fissati a livello generale.

Il presidente [SANGALLI](#) prende atto delle indicazioni rese dal rappresentante del Governo, precisando che la Commissione rimane in attesa di una posizione formale dell'Esecutivo al fine di redigere il parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO comunica che, in relazione ad alcune difficoltà emerse nel corso della serata di ieri nelle interlocuzioni tra Ministero di settore e Dicastero dell'economia, la relazione tecnica sul testo all'esame dell'Assemblea non è ancora disponibile, ma lo sarà nel corso della mattinata.

Il presidente [AZZOLLINI](#), sentita la precisazione del rappresentante del Governo, preannuncia che riferirà all'Assemblea quanto appreso, che la Commissione procederà a una valutazione della relazione tecnica non appena sarà possibile.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 401 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
401ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica sul testo del disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea.

Sulla scorta dei contenuti della relazione tecnica, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere che tiene conto degli elementi forniti dal Governo, così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente

periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 3, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia" siano inserite le parole: "e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,"; che all'articolo 5, comma 2, siano sostituite le parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016"; che all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: " Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che si ritengono suscettibili di produrre maggiori oneri le proposte 4.2 e 4.205. Occorre altresì valutare la potenziale onerosità dell'emendamento 4.204. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO considera, d'accordo con la relatrice, onerose le proposte 4.2 e 4.205, dal momento che appaiono istituire nuove strutture ed iniziative senza adeguata copertura. Non ritiene, invece, si possa censurare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.204, stante il parere espresso sul testo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene, quindi, che la Commissione possa limitare il parere a una semplice contrarietà sull'emendamento 4.204.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE illustra, pertanto, la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2 e 4.205. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.204. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **SPOSETTI** (PD), in merito agli emendamenti sospesi relativi al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9, 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1 e 1.141 (testo 3)/3. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti o subemendamenti sospesi.

Informa, da ultimo, che la Commissione di merito ha trasmesso testé gli ulteriori emendamenti 1.1007, 1.1008 e 1.1009, nonché la riformulazione 1.141 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO ritiene che sulle proposte 1.275 e 1.276 ci si potrebbe limitare ad un parere di semplice contrarietà, mentre considera finanziariamente neutri gli emendamenti 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290, 1.290 (testo 2) e 1.303. Quanto, invece, alle proposte 1.326, 1.327 e 1.328, osserva che esse limitano l'ambito di attività della Consip, che notoriamente è finalizzata a ridurre l'impatto economico degli acquisti pubblici. Da un lato i risparmi associati al testo non sono facilmente quantificabili, dall'altro, tuttavia, è evidente che emendamenti di segno restrittivo comportano, nel complesso, un minor risparmio. Stante la descritta situazione, la posizione del Governo è nel senso di non poter affermare un maggior onere finanziario diretto, pur sottolineando le controindicazioni illustrate.

Il PRESIDENTE, preso atto della disamina effettuata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà, unito ad una osservazione che dia conto delle problematiche riferite.

Il vice ministro MORANDO si associa alla proposta del relatore relativa all'introduzione di una clausola di invarianza all'emendamento 1.333.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.336.

Il vice ministro MORANDO considera privi di effetti finanziari tutti i subemendamenti segnalati dal relatore, così come i testi 1.1007 e 1.1009, ulteriormente trasmessi, e le riformulazioni 1.155 (testo 2) e 1.141 (testo 4). Evidenzia, invece, una possibile fonte di oneri nel paragrafo 5-ter dell'emendamento 1.1008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti), e gli ulteriori 1.141 (testo 4), 1.1007, 1.1008 e 1.009, relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1008, limitatamente al capoverso *5-ter*. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.275, 1.276 e 1.336. Sugli emendamenti 1.326, 1.327 e 1.328 il parere di semplice contrarietà è reso con la seguente osservazione: la Commissione evidenzia che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza. Il parere sull'emendamento 1.333 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1 comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento 1.0.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 2. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 3 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 3.1. In relazione alle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) occorre valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria che indichi, secondo prassi, che dalla norma "non devono derivare" anziché "non derivano" oneri. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 e 3.100 (testo corretto). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.100. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 3.0.100 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.200, mentre occorre valutare il subemendamento 3.0.200/5. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 4. Rispetto all'articolo 5 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 5.4. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.0.100, 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/5. Quanto alle proposte riferite all'articolo 6 occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.0.1 (con gli identici 6.0.2 e 6.0.3 e gli analoghi 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.31, 6.0.51 e 6.0.61). A proposito dell'articolo 7 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 7.0.1 (con le identiche 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5). Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 8 comportano maggiori oneri le proposte 8.24 (con le identiche 8.25, 8.26, 8.27), 8.29 (con le identiche 8.30, 8.31, 8.32), 8.0.1 (con l'analogo 8.0.2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.23 (con l'analogo 8.28). Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 9 appare necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.5 (e l'analogo 9.0.6). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie della proposta 9.0.8. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 10 occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.1 (con gli identici 10.2, 10.3 e l'analogo 10.4). Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti

all'articolo 11. A proposito dell'articolo 12 occorre valutare in relazione al testo gli effetti finanziari delle proposte 12.2 e 12.6. Relativamente all'articolo 13 comporta maggiori oneri la proposta 13.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 14. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 15 comportano maggiori oneri le proposte 15.14 e 15.18. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 15.1 (e gli analoghi 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11) e 15.17. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle proposte 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2), 15.0.3 (testo 2) e 15.0.4 (con l'identico 15.0.5), 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda l'articolo 16 occorre acquisire la relazione tecnica sulle iniziative 16.100, e sul relativo subemendamento 16.100/2 nonché sulla proposta 16.200. Occorre valutare, in relazione all'emendamento principale, le proposte 16.200/1 e 16.200/2. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18 occorre valutare in relazione al testo le proposte 18.1, 18.2, e 18.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie degli emendamenti 18.4 e 18.5. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.0.1 (e le analoghe 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4), 19.0.5 e 19.0.6. Quanto alle proposte riferite all'articolo 20 comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 e 20.0.2 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 20.3, 20.12 (e gli analoghi 20.13 e 20.14), 20.15 (e l'analogo 20.16), 20.17, 20.21 (e gli analoghi 20.22 e 20.23) e 20.28 (con l'analogo 20.29). Con riferimento alle modifiche dell'articolo 21 comportano maggiori oneri le proposte 21.28 (limitatamente alla copertura finanziaria), 21.48 e 21.57. Occorre valutare gli emendamenti 21.10, 21.13, 21.58 e 21.0.1. Rispetto all'articolo 22 occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 (con gli analoghi 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5 e 22.0.6). Occorre inoltre valutare le proposte 22.0.1 (testo 2)/3 e 22.0.1 (testo 2)/8. A proposito dell'articolo 23 comporta maggiori oneri la proposta 23.0.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.14, 23.15, 23.0.2 (e sull'identico 23.0.3) e 23.0.4. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 23.4. Occorre altresì valutare gli emendamenti 23.5 (e gli analoghi 23.5 -testo 2-, 23.6, 23.7 e 23.7 -testo 2-), 23.8 (e gli analoghi 23.9, 23.10 e 23.12) . 23.11, 23.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24 comportano maggiori oneri le proposte 24.7, 24.8 e 24.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 24.1, 24.2 (e gli analoghi 24.3 e 24.4) e 24.5 (con l'analogo 24.6). Occorre altresì valutare gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 25 comportano maggiori oneri le proposte 25.15, 25.30 e 25.0.1. Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 25.12 (e gli analoghi 25.13 e 25.14). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 25.26, 25.35, 25.36, 25.39 e 25.40. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 26, 27 e 28. Con riferimento all'articolo 29 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 29.1, 29.2 e 29.3. Riguardo all'articolo 30, occorre valutare le proposte 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4. Rispetto all'articolo 31, comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3 e 31.0.4. Segnala che deve, poi, acquisirsi la relazione tecnica sull'emendamento 31.0.1. Sul successivo articolo 32, comportano maggiori oneri le proposte 32.9, 32.13, 31.14, 32.15, 32.16 (e le analoghe 32.17 e 32.18), 32.19 e 32.20. Occorre valutare i profili finanziari delle modifiche 32.6 (e delle analoghe 32.7 e 32.8), 32.10, 32.11 e 32.12. A proposito delle modifiche all'articolo 33, occorre valutare le proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.10 e 33.13. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 34. Quanto all'articolo 35, comporta maggiori oneri l'emendamento 35.15. Deve, poi, ottenersi la relazione tecnica sulle proposte 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 e 35.14. Occorre una valutazione degli emendamenti 35.4 e 35.5. Rispetto all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.9 e 36.0.1. Fa presente che deve acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 36.5 e 36.6. Relativamente agli emendamenti all'articolo 37, non può prescindere da una relazione tecnica sulla proposta 37.5. Occorre procedere ad una valutazione degli effetti delle proposte 37.1, 37.2 e 37.3. Vanno altresì valutati, all'articolo 38, gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.10. Con riferimento all'articolo 39, comportano maggiori oneri le proposte 39.22, 39.23, 39.24 e 39.26. Va acquisita la relazione tecnica sugli emendamenti 39.1, 39.6, 39.16, 39.20, 39.21 e 39.28. Occorre valutare le proposte 39.3, 39.5, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.19, 39.25, 39.30 (in

relazione al testo), 39.32, 39.33, 39.35 (in relazione al testo), 39.36 (in relazione al testo), 39.37, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5. Rispetto all'articolo 40, recano maggiori oneri gli emendamenti 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10 e 40.11. Occorre disporre della relazione tecnica sulla proposta 40.0.1. Fa presente che vanno valutate le conseguenze finanziarie degli emendamenti 40.1, 40.2, 40.12, 40.13, 40.14, 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.0.3 e 40.0.4. In relazione alla proposta del relatore 40.0.400, che prevede interventi di bonifica da amianto, occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta quantificazione degli oneri e una clausola di copertura correttamente formulata secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. Analoga richiesta appare necessaria in ordine ai subemendamenti 40.0.400/2, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/22, e 40.0.400/32. Comporta maggiori oneri la proposta 40.0.400/31. A proposito dell'articolo 41, occorre valutare gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2. Con riferimento all'articolo 42, comportano maggiori oneri gli emendamenti 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11 e 42.12. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 42.8. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 42.9. Occorre poi valutare l'emendamento 42.200 interamente sostitutivo dell'articolo 42 mentre comportano maggiori oneri i subemendamenti 42.200/11 e 42.200/10. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 43. Per quanto riguarda le proposte relative all'articolo 44, comporta maggiori oneri l'emendamento 44.4. Occorre predisporre la relazione tecnica sull'emendamento 44.5. Rileva che vanno valutati, inoltre, gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4. Occorre altresì valutare la proposta 44.0.100 nonché i subemendamenti 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13 e 44.0.100/14. Comportano maggiori oneri le proposte 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 45, comporta maggiori oneri la proposta 45.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 45.5, 45.6, 45.7, 45.7 (testo 2) e 45.8. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 45.9, 45.13, 45.16, 45.0.1 e 45.0.2. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 46. A proposito dell'articolo 47, occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11 e 47.12. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari associati alla proposta 47.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 48, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alle proposte 48.7, 48.8 e 48.9. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti agli articoli 49 e 50. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 51, comportano maggiori oneri gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 52, occorre valutare la proposta 52.4. All'articolo 53 si valuti l'emendamento 53.3. Occorre poi valutare le proposte 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/2-bis, 53.9 (testo 2)/6, 53.9 (testo 2)/7, 53.9 (testo 2)/8 e 53.9 (testo 2)/9. A proposito dell'articolo 54 del testo, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 54.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 54.0.2. In relazione all'articolo 55 occorre altresì l'acquisizione della relazione tecnica sulle proposte 55.0.2 e 55.0.3, mentre necessita una valutazione sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti 55.4 (e gli analoghi 55.5 e 55.6), 55.0.1, 55.0.4 e 55.0.5. Circa le proposte riferite all'articolo 56, comporta maggiori oneri l'emendamento 56.0.11. Occorre invece acquisire la relazione tecnica sulle proposte 56.0.2 e 56.0.3. Occorre valutare poi gli emendamenti 56.0.1 e 56.0.8. Circa le modifiche all'articolo 57, comporta maggiori oneri l'emendamento 57.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO ritiene onerose le proposte 1.0.3 e 1.0.1, così come le successive 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Ritiene, invece, necessario un supplemento di riflessione per l'espressione di un parere sull'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE propone quindi che il parere sulla proposta 3.1 rimanga sospeso.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alla valutazione del relatore sul perfezionamento della clausola di neutralità finanziaria apposta agli emendamenti 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3), mentre

ritiene non assentibili le proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 in assenza di adeguata relazione tecnica. Evidenzia che l'emendamento 3.100 (testo corretto) impegna risorse allo stato non disponibili.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 3.100 (testo corretto) faccia riferimento all'annualità 2015 e ritiene, pertanto, possibile prescrivere uno spostamento del contributo ivi previsto al successivo anno 2016.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulla copertura degli emendamenti 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), evidenziando, anche in linea generale, i rischi associati all'utilizzo di fondi volti a fronteggiare calamità naturali per altri scopi. Evidenzia, in seguito, a proposito dell'emendamento 3.0.200, come lo stesso miri ad attuare una riorganizzazione dell'Enea, che il Governo considera senz'altro opportuna, ma ritiene inevitabile un parere contrario, in quanto l'attuale testo non chiarisce che la riorganizzazione del personale non può portare ad un incremento dell'onere finanziario complessivo per le risorse umane. Analogamente, esprime parere contrario sul subemendamento 3.0.200/5.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.10, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.100, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 e sul subemendamento 3.0.200/5. Il parere sulle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «non derivano» siano sostituite dalle seguenti: «non devono derivare». Il parere di nulla osta sulla proposta 3.100 (testo corretto) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a sostituire, nella norma di copertura, le parole: «per il 2015» con le seguenti: «per il 2016». Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere rimane sospeso. Rimane, altresì, sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 5 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), anche alla luce delle considerazioni polemiche formulate di recente nei dibattiti d'Aula relative ai pareri resi dalla Commissione bilancio, ovvero all'obbligo di sottoporre alla stessa tutti i testi e gli emendamenti, considera urgente lo svolgimento di un dibattito metodologico all'interno della Commissione, volto a chiarire anche ai senatori di altre commissioni le difficoltà ed i carichi di lavoro cui è sottoposta la Commissione bilancio, al fine di prevenire critiche strumentali e malintesi.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione invocata dalla senatrice Comaroli rientra tra le attività già programmate, caratterizzate dall'essere ulteriori rispetto alle ordinarie attribuzioni legislative, ed iniziate con le audizioni sul tema delle sentenze recenti della Corte Costituzionale e con la risoluzione sul piano *Juncker*.

Con l'occasione ringrazia il senatore Del Barba, il quale, intervenendo recentemente dinanzi all'Assemblea, ha ben chiarito la continua pressione cui è sottoposta la Commissione, anche sotto forma di solleciti dei pareri o di continui invii di riformulazioni.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1148, recante misure in materie di reddito di cittadinanza, già incardinato presso la Commissione competente nel merito.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Bulgarelli, assicurando che si instruirà il provvedimento con la dovuta attenzione, non appena sarà segnalata l'intenzione da parte della Commissione competente di procedere con il relativo esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 81 (pom.) del 01/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1261\)](#) *Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1620\)](#) *MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Introduce l'esame congiunto dei due disegni di legge in titolo il senatore [COCIANCICH](#) (PD), il quale spiega che essi si prefiggono l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni e in particolare il bullismo *on-line*, ovvero il cyberbullismo, avendo come riferimento, tra l'altro, la Comunicazione "Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi" del 2 maggio 2012 (COM(2012) 196), ove la Commissione europea ricorda che, nel corso degli anni, sono state sviluppate a livello europeo varie politiche a sostegno dei ragazzi, che però avevano spesso carattere settoriale, concentrandosi specificatamente, per esempio, sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche. In tale documento, inoltre, la Commissione europea propone di sviluppare un quadro coerente e integrato, riconoscendo che i ragazzi costituiscono un "gruppo bersaglio" specifico, alle cui esigenze occorre rispondere con un ecosistema informatico nuovo, con una strategia che impedisca la frammentazione del mercato e offra loro un ambiente *on-line* di maggiore qualità e sicurezza. A tal fine, ritiene prioritario il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su

Internet, oltre a quello della regolamentazione normativa, per rispondere alle sfide nuove, come la "convergenza tecnologica", e per offrire meccanismi adeguati di analisi comparativa e di monitoraggio indipendente. In particolare, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo o l'adescamento in rete (cosiddetto *grooming*), occorre mettere a disposizione in tutta l'UE, per l'intera gamma di servizi e dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi.

Nell'ambito della predetta Strategia, prosegue il relatore, la Commissione europea finanzia anche azioni tramite il programma "Safer Internet" (istituito per il quinquennio 2009-2013 con la decisione n. 1351/2008/CE relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione), il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013) e il programma quadro Orizzonte 2020.

L'Unione europea, in aggiunta, è attiva per la tutela dei minori nel contesto di Internet, anche nell'ambito delle politiche sui diritti fondamentali, con il Programma UE per i diritti dei minori (COM(2011) 60), in cui viene affermato che le tecnologie *on-line* sono per bambini e adolescenti una fonte privilegiata del sapere e dell'accesso all'insegnamento digitale e al pubblico dibattito, ma che i minori sono particolarmente disarmati quando si imbattono, tramite mezzi audiovisivi o su Internet, in contenuti o comportamenti dannosi come il cyberbullismo e il *grooming*. In particolare, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi Internet, alla polizia. Allo scopo di assicurare ai giovani cibernauti un elevato livello di protezione, garantendo al contempo il diritto di accedere a Internet per il loro sviluppo sociale e culturale, la Commissione europea, attraverso il citato programma "Safer Internet", coordina e sostiene gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i minori che navigano su Internet. In particolare, la Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on-line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete.

Il relatore dà conto poi che, nella seduta del 4 febbraio 2013 del Parlamento europeo, 385 deputati hanno firmato la Dichiarazione scritta n. 0028/2012, nella quale si invita la Commissione europea a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole, "al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze di tale fenomeno", e in cui si esortano gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ad "adottare misure adeguate per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo *on-line*, e a fornire ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e all'intera società gli strumenti per prevenire e combattere il bullismo", nonché a "sostenere la formazione continua di professionisti che lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani ? anche attraverso le nuove tecnologie ? affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie".

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il relatore dà lettura di uno schema di parere favorevole con una osservazione in merito ai due disegni di legge in argomento, in quanto si pongono in linea con le politiche e gli orientamenti su esposti dell'Unione europea.

Si apre la discussione generale congiunta.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) pone l'esigenza di pervenire ad una chiara definizione dei reati e delle sanzioni riferiti al fenomeno del cyberbullismo, che nei due disegni di legge in oggetto, sono diversamente abbozzati o enucleati.

Segue un articolato scambio di opinioni, a cui prendono parte il [PRESIDENTE](#), secondo cui il parere della 14ª Commissione deve contenere delle segnalazioni utili per la Commissione di merito circa le

principali linee guida che provengono dall'UE, segnatamente da una decisione approvata nel 2008 dalla Commissione europea, e la senatrice [CARDINALI](#) (PD), che reputa non opportuno, in quanto non di competenza della Commissione qualificata a valutare solamente i profili comunitari dei provvedimenti nazionali, entrare nel merito della questione trattata dai due disegni di legge.

In sede di replica, il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dichiara di accogliere il suggerimento proveniente dalla senatrice Mussini, limitandolo, tuttavia, al recepimento degli *input* fissati a livello dell'Unione europea.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere del relatore contenente l'integrazione emersa nel corso della discussione.

La Commissione approva.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'agenda giustizia dell'UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione" (COM (2014) 144 definitivo) ([n. 28](#))

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, rilevando che esso individua le priorità politiche dell'Unione, per il periodo 2015-2020, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in vista della imminente scadenza del precedente Programma di Stoccolma 2010-2014 e in vista dello scadere del periodo transitorio previsto per il definitivo passaggio della politica di giustizia nel novero delle politiche comuni dell'UE, stabilito con il Trattato di Lisbona. Il 1° dicembre 2014, infatti, come noto, verranno rimosse le attuali restrizioni al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia europea e alle prerogative della Commissione di avviare infrazioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Dopo aver ricordato che su tali priorità si è espresso favorevolmente il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, affermando che "la priorità generale è ora quella del recepimento coerente, dell'attuazione efficace e del consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore", evidenzia come la Commissione europea abbia individuato come sfide principali dello spazio comune europeo di giustizia: il rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri; il rafforzamento della mobilità dei cittadini, tutelando la libertà di ciascuno di svolgere la propria vita privata e professionale in tutto il territorio dell'Unione; il sostegno alla crescita economica e l'occupazione, rafforzando l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali.

Per affrontare le sfide individuate, la politica di giustizia dell'UE dovrà mirare a consolidare quanto è già stato realizzato e, laddove necessario e opportuno, a codificare leggi e prassi dell'Unione e, infine, a completare il quadro esistente con nuove iniziative, valutando caso per caso e basandosi sulle valutazioni d'impatto, tenendo conto della necessità di preservare la diversità di ordinamenti e tradizioni giuridiche al proprio interno, di rispettare il principio di sussidiarietà e di proporzionalità e di ancorare fermamente tutte le proprie azioni in materia di giustizia sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nell'ambito delle azioni di consolidamento, la relatrice dà conto di quanto la Commissione europea

ritiene prioritario: garantire l'effettivo rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del diritto derivato, perché i cittadini possano confidare nel buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia; garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice per le violazioni del diritto dell'Unione; formare gli operatori della giustizia sul diritto dell'UE, per assicurare la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione, per infondere fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari e per favorire la cooperazione e la fiducia tra gli operatori nei diversi Stati membri; implementare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (giustizia elettronica), per facilitare l'accesso alla giustizia ai cittadini e le imprese; estendere e rafforzare la collaborazione tra gli operatori della giustizia dei diversi Stati membri, per rafforzare il clima di fiducia reciproca.

Infine, la relatrice ricorda che, nella Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), emanata nell'ambito del Semestre europeo, al punto n. 3, l'Italia è invitata a "monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove necessari", tenuto conto delle "gravi inefficienze che ancora caratterizzano la giustizia civile".

Al termine della sua esposizione, sottopone all'attenzione dei commissari una bozza di parere favorevole per la Commissione di merito, ove sono riportati i punti salienti della relazione testé svolta.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), pur convenendo con le argomentazioni testé esposte dalla relatrice, fa notare criticamente come l'azione del Governo finora espletata allo scopo di riformare la giustizia civile in Italia muove nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalle istituzioni europee, come, ad esempio, nella Comunicazione in esame.

In particolare, a suo avviso, le proposte finora messe in campo dall'Esecutivo, oltre ad implicare dei costi piuttosto elevati, risultano di difficile applicazione, anche alla luce dei menzionati *standard* europei.

Secondo la senatrice [DONNO](#) (*M5S*), sarebbe necessario evidenziare maggiormente, nella bozza di parere predisposta dalla relatrice, l'urgenza di rendere operativa la Procura europea, come, peraltro, messo in rilievo da una recente pronuncia del Senato della Repubblica ceca, nonché l'opportunità di agire nella prospettiva di un superamento delle lungaggini burocratiche che, purtroppo, rendono vischiosi i procedimenti civili.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*), nel replicare ai commissari intervenuti, fa notare che, in realtà, non pochi dei rilievi esposti sono presenti nella proposta di parere.

Osserva, infine, che, nell'attuale sede, la 14ª Commissione si accinge a formulare una valutazione in sede consultiva per la Commissione giustizia e su un atto di indirizzo della Commissione europea che prefigura la futura legislazione dell'Unione su tale materia. Da ciò consegue l'esigenza di circoscrivere la propria disamina agli aspetti tipicamente comunitari che emergono nella cosiddetta "fase ascendente" di elaborazione della legislazione UE.

A conclusione della discussione, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver appurato il numero legale necessario per deliberare, mette ai voti la bozza di parere approntata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1261 E 1620

La 14ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che essi si prefiggono l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni e in particolare il bullismo *on-line*, ovvero il cyberbullismo; considerato che nella Comunicazione "Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi" del 2 maggio 2012 (COM(2012) 196), la Commissione europea ricorda che negli anni sono state sviluppate a livello europeo varie politiche a sostegno dei ragazzi, che però avevano spesso carattere settoriale, concentrandosi specificatamente, per esempio, sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche. La Commissione europea propone, quindi, di sviluppare un quadro coerente e integrato, riconoscendo che i ragazzi costituiscono un gruppo bersaglio specifico, alle cui esigenze occorre rispondere con un ecosistema informatico nuovo, con una strategia che impedisca la frammentazione del mercato e offra loro un ambiente *on-line* di maggiore qualità e sicurezza. A tal fine, la Commissione europea ritiene prioritario il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su Internet, oltre a quello della regolamentazione normativa, per rispondere alle sfide nuove, come la "convergenza tecnologica", e per offrire meccanismi adeguati di analisi comparativa e di monitoraggio indipendente. In particolare, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo o l'adescamento in rete (cosiddetto *grooming*), occorre mettere a disposizione in tutta l'UE, per l'intera gamma di servizi e dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi; considerato che, nell'ambito della predetta Strategia, la Commissione europea finanzia azioni tramite il programma "Safer Internet" (istituito per il quinquennio 2009-2013 con la decisione n. 1351/2008/CE relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione), il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013) e il programma quadro Orizzonte 2020; considerato che l'Unione europea è attiva per la tutela dei minori nel contesto di Internet, anche nell'ambito delle politiche sui diritti fondamentali, con il Programma UE per i diritti dei minori (COM(2011) 60), in cui si ricorda che le tecnologie *on-line* sono per bambini e adolescenti una fonte privilegiata del sapere e dell'accesso all'insegnamento digitale e al pubblico dibattito, ma che i minori sono particolarmente disarmati quando si imbattono, tramite mezzi audiovisivi o su Internet, in contenuti o comportamenti dannosi come il cyberbullismo e il *grooming*. In particolare, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi Internet, alla polizia. Allo scopo di assicurare ai giovani cibernetici un elevato livello di protezione, garantendo al contempo il diritto di accedere a Internet per il loro sviluppo sociale e culturale, la Commissione europea, attraverso il citato programma "Safer Internet", coordina e sostiene gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i minori che navigano su Internet. In particolare, la Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on-line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete; considerato, infine, che nella seduta del 4 febbraio 2013 del Parlamento europeo, 385 deputati hanno firmato la Dichiarazione scritta n. 0028/2012, nella quale si invita la Commissione europea a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole, "al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze di tale fenomeno", e in cui si esortano gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ad "adottare misure adeguate per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo *on-line*, e a fornire ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e

all'intera società gli strumenti per prevenire e combattere il bullismo", nonché a "sostenere la formazione continua di professionisti che lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani ? anche attraverso le nuove tecnologie ? affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie";

considerato che i due disegni di legge in titolo, si pongono in linea con le politiche e gli orientamenti su esposti dell'Unione europea,

considerato, in particolare che il disegno di legge n. 1261 prevede: disposizioni relative alla presentazione di istanza per l'oscuramento da Internet dei dati personali del minore oggetto di azioni di cyberbullismo; misure per la formazione in ambito scolastico; la previsione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento di cui al decreto-legge n. 11, del 2009; nonché l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di elaborare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea "Safer Internet" di cui alla decisione 1351/2008/CE, integrato con il codice di autoregolamentazione rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete;

considerato, infine, che il disegno di legge n. 1620 prevede norme, relative al sistema scolastico, a tutela dei minori da azioni di bullismo e cyberbullismo, nonché disposizioni dirette alla vigilanza su Internet,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli stessi minori oggetto di azioni di bullismo o cyberbullismo, dirette alla loro responsabilizzazione e partecipazione, sia ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia ai fini di un rafforzamento della loro capacità di affrontare e uscire dalla condizione di vittime dei soprusi;

si invita, infine, la Commissione di merito a tenere conto ? nell'esame dei disegni di legge in titolo ? di tutti principi, orientamenti e disposizioni contenuti nell'ordinamento dell'Unione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 28

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che esso individua le priorità politiche dell'Unione, per il periodo 2015-2020, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in vista della imminente scadenza del precedente Programma di Stoccolma 2010-2014 e in vista dello scadere del periodo transitorio previsto per il definitivo passaggio della politica di giustizia nel novero delle politiche comuni dell'UE, stabilito con il Trattato di Lisbona. Il 1º dicembre 2014, infatti, verranno rimosse le attuali restrizioni al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia europea e alle prerogative della Commissione di avviare infrazioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

considerato che su tali priorità si è espresso favorevolmente il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, affermando inoltre che "la priorità generale è ora quella del recepimento coerente, dell'attuazione efficace e del consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore";

considerato che l'agenda giustizia dell'UE per il 2020 rappresenta anche un documento orientativo per i Paesi membri, finalizzato a rafforzare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia nazionali, rendendoli sempre più efficienti ed indipendenti;

ricordato, al riguardo, che, nella Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), emanata nell'ambito del Semestre europeo, al punto n. 3, l'Italia è invitata a "monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove

necessari", tenuto conto delle "gravi inefficienze che ancora caratterizzano la giustizia civile". In particolare, secondo il documento di lavoro della Commissione europea, che accompagna la citata Raccomandazione, qualche progresso è stato compiuto per migliorare il funzionamento della giustizia civile, ma permangono i problemi dell'eccessiva durata dei procedimenti e dell'elevato numero di cause pendenti;

considerato che, nella Comunicazione in titolo, la Commissione europea individua come sfide principali dello spazio comune europeo di giustizia: 1. il rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri; 2. il rafforzamento della mobilità dei cittadini, tutelando la libertà di ciascuno di svolgere la propria vita privata e professionale in tutto il territorio dell'Unione; 3. il sostegno alla crescita economica e l'occupazione, rafforzando l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali;

considerato che per affrontare le sfide individuate, la politica di giustizia dell'UE dovrà mirare a consolidare quanto è già stato realizzato e, laddove necessario e opportuno, a codificare leggi e prassi dell'Unione e, infine, a completare il quadro esistente con nuove iniziative, valutando caso per caso e basandosi sulle valutazioni d'impatto, tenendo conto della necessità di preservare la diversità di ordinamenti e tradizioni giuridiche al proprio interno, di rispettare il principio di sussidiarietà e di proporzionalità e di ancorare fermamente tutte le proprie azioni in materia di giustizia sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che nell'ambito delle azioni di consolidamento, la Commissione europea ritiene prioritario: garantire l'effettivo rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del diritto derivato, perché i cittadini possano confidare nel buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia; garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice per le violazioni del diritto dell'Unione; formare gli operatori della giustizia sul diritto dell'UE, per garantire la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione, per infondere fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari e per favorire la cooperazione e la fiducia tra gli operatori nei diversi Stati membri; implementare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (giustizia elettronica), per facilitare l'accesso alla giustizia ai cittadini e le imprese; ridurre la durata dei procedimenti anche con il ricorso a mezzi extragiudiziari per trovare soluzioni rapide efficienti e meno onerose con procedure alternative di risoluzione delle controversie; estendere e rafforzare la collaborazione tra gli operatori della giustizia dei diversi Stati membri e tra le reti giudiziarie europee (Eurojust), per rafforzare il clima di fiducia reciproca;

considerato che, nell'ambito delle azioni di codificazione delle leggi e delle prassi dell'UE, finalizzate ad aiutare gli interessati a conoscere, comprendere e applicare la normativa europea e a rafforzare la fiducia reciproca e la certezza del diritto, contribuendo al contempo a semplificare e snellire le pratiche burocratiche, la Commissione europea ritiene opportuno concentrarsi: sulle norme adottate in materia civile e commerciale; sul diritto dei consumatori; e sui diritti processuali in materia penale, anche in relazione alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea;

considerato, infine, che nell'ambito delle eventuali azioni di completamento del quadro normativo esistente, la Commissione europea individua come possibili misure da adottare: l'ulteriore rafforzamento dei diritti procedurali in materia civile (per esempio riguardo alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove e all'interesse superiore del minore); l'ulteriore rafforzamento del riconoscimento reciproco in materia di sanzioni pecuniarie, decisioni di confisca e interdizioni; la possibilità di introdurre norme minime in materia di diritto fallimentare sostanziale che assicurino, in tutti gli Stati membri, che le imprese vitali in difficoltà finanziarie possano ristrutturarsi in tempo; l'aggiornamento del diritto civile agli sviluppi tecnologici; l'ulteriore rafforzamento dei diritti dei consumatori; nonché altre misure per facilitare lo svolgimento della vita privata e professionale dei cittadini nei diversi Stati membri;

considerato che la politica di giustizia dell'UE è componente essenziale del processo di integrazione europea, garanzia di tutele dei cittadini e fattore di crescita economica in uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1620
XVII Legislatura

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

Titolo breve: *contrasto al cyberbullismo*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 437 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

28 aprile 2015

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 maggio 2015 alle ore 13:00

[N. 450 \(ant.\)](#)

Discussione generale

14 maggio 2015

Discusso congiuntamente: [S.1261](#), [S.1620](#)

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Adottato come testo base il DDL **1261 testo della Commissione**.

[N. 453 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

20 maggio 2015

Sull'ordine dei lavori

Discussione generale

Conclusa la discussione generale.

[N. 454 \(pom.\)](#)

Trattazione articoli

20 maggio 2015

Esame art. da 1 a 6 del ddl S.1261 testo della Commissione (approvati emendamenti; accolti odg) (repliche del relatore e del Governo).

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da [S.1261](#))

Votazione per alzata di mano.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 437 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

437a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 28 APRILE 2015

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 465 del 16 giugno 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sulla morte del cooperante Giovanni Lo Porto

PRESIDENTE. (*La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, la scorsa settimana è giunta la terribile notizia della morte di Giovanni Lo Porto, il cooperante italiano rapito nel gennaio 2012 nel Nord del Pakistan, tragicamente ucciso durante un'operazione di antiterrorismo.

Giovanni Lo Porto lavorava per un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro, attiva nel contrasto alla fame nel mondo, e si trovava in Pakistan per collaborare alle opere di ricostruzione successive alle alluvioni del 2011. Era una di quelle persone di cui oggi c'è estremo bisogno, e non solo in quella terra. Basti pensare a quello che sta avvenendo in Nepal. Sono le persone come Giovanni Lo Porto che anche oggi stanno intervenendo in quei difficili contesti.

Coloro che lo hanno conosciuto lo descrivono come una persona accorta, preparata, ma soprattutto appassionata, che ha messo a disposizione le proprie esperienze per dare un aiuto concreto all'opera di ricostruzione di un Paese afflitto da guerre e calamità naturali.

Nei prossimi giorni la Presidenza individuerà, d'intesa con il Governo, le modalità per una informativa al Senato circa i fatti avvenuti. Oggi è il giorno del cordoglio. Per questo, alla famiglia di Giovanni Lo Porto va il profondo cordoglio e la profonda vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato.

Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, chiedo umilmente ai colleghi la cortesia del silenzio, proprio perché la circostanza che è seguita alla morte di Giovanni Lo Porto mi ha drammaticamente riproposto ciò che è accaduto poco più di un anno fa quando, ricoprendo il ruolo di Ministro della difesa, ho dovuto annunciare alla Nazione la morte di un altro ragazzo siciliano, il capitano dei Bersaglieri della brigata Sassari Giuseppe La Rosa, caduto in Afghanistan a pochi chilometri da dove si è compiuto il sacrificio di Giovanni Lo Porto.

In quella circostanza mi sono trovato alla Camera dei deputati per dare informativa al Parlamento di quanto era accaduto, e anche in quella occasione, purtroppo, la Camera dei deputati aveva non più di ventisette presenti al dibattito. E io credo che questa prima sorprendente analogia tra quello che è accaduto a La Rosa e quanto è accaduto a Lo Porto ci dia la misura della stranezza che viviamo in questo momento della nostra storia come istituzioni, e che viene percepita dalla gente e soprattutto dalla famiglia Lo Porto e da suo padre, la cui frase mi ha letteralmente atterrito. Vito Lo Porto ha detto: «Mi vergogno di essere italiano».

Io credo che il silenzio di cui siamo stati protagonisti pochissimi minuti fa e l'attenzione con la quale possiamo seguire questa commemorazione, indipendentemente da chi prende la parola, possano invece restituire il senso di ciò che siamo: farci, cioè, capire che, come istituzioni, consumiamo la nostra battaglia che non è differente da quella di La Rosa e Lo Porto, proprio facendoci garanti dei tentativi che i migliori tra i nostri cittadini hanno compiuto in un destino così strano e in terre così lontane.

Proprio per questo mi preme mettere in evidenza come la figura di Lo Porto, la figura di un ragazzo nato a Brancaccio e diventato eroe per forza in una terra lontana, potrebbe e dovrebbe restituirci la misura di ciò che siamo. Potrebbe e dovrebbe farci capire che ciò che siamo ha bisogno di essere percepito dalla gente, perché nel nostro sussulto di dignità si ritrovi la loro consapevolezza di appartenere ad una Patria comune.

C'è una bandiera comune per Giuseppe La Rosa e Giovanni Lo Porto: quella bandiera è il Tricolore, che per entrambi, pur nella profonda differenza delle scelte di vita che hanno fatto, ripropone il monito, che è nella nostra Costituzione, di essere cittadini del mondo impegnati perché, nel mondo, ci

siano la pace ed un destino migliore. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, colleghi, Giovanni Lo Porto è stato ucciso il 15 gennaio 2015 da un drone americano telecomandato. Stava nel Nord del Pakistan, in un posto di cui non so neanche pronunciare il nome, al confine con l'Afghanistan.

Lo Porto era stato rapito da Al Qaeda il 19 gennaio 2012 - tre anni prima - da un gruppo armato che aveva fatto irruzione nell'edificio in cui abitava e lavorava insieme ad altri colleghi. Giovanni era responsabile di un progetto finanziato dall'Unione europea per aiutare le popolazioni alluvionate nel Punjab pachistano. Egli è stato rapito insieme al collega tedesco, che è stato liberato il 10 ottobre 2014.

Giovanni Lo Porto era nato a Palermo, a Brancaccio - come ha ricordato il collega - in una realtà difficile. Era diventato *project manager* di una ONG tedesca che si occupa di cooperazione internazionale. Secondo alcuni testimoni, era stato rapito mentre si trovava nel suo ufficio, che sembrava essere in una zona sicura della città. È poi emerso che i sequestratori avevano costretto i due cooperanti ad indossare l'abito tipico pachistano, per poi portarli via.

Più volte la Farnesina ha fatto capire alla famiglia che chiedeva notizie - tre anni sono tanti - che erano in corso trattative per il suo rilascio. Più volte i contatti si sono persi. Nel novembre scorso la Farnesina ha ricevuto un secondo video in cui Giovanni Lo Porto lanciava un appello per la sua liberazione: era la prova in vita per procedere al suo rilascio, che sarebbe dovuto avvenire entro l'anno, secondo quanto la Farnesina avrebbe lasciato intendere alla famiglia.

Mentre la Germania era riuscita a far liberare il collega Muehlenbeck nell'ottobre 2014, l'Italia non è stata in grado di concludere, per più di una volta, la trattativa, nonostante tutto l'interesse che avevano i rapitori a tenere in vita gli ostaggi per negoziare. Ne è prova aver rischiato per tre anni di tenere due ostaggi "scomodi", due occidentali, come Lo Porto e il suo collega Muehlenbeck.

La notizia della sua morte ci è arrivata solo il 23 aprile 2015, quando il presidente Obama - Capo delle forze armate americane - in conferenza stampa si è assunto pubblicamente la colpa della sua uccisione e di quella di un cittadino americano.

Lo Porto era un cittadino italiano e, in più, un operatore umanitario, impegnato nel quadro della politica europea per la cooperazione e l'aiuto umanitario. Attenzione, colleghi: in questi anni il suo rilascio non è stato mai messo al primo posto dell'agenda politica del Paese, come avviene per altri italiani che sono all'estero e sono prigionieri per aver compiuto il proprio dovere. L'unica menzione su Giovanni Lo Porto è stata fatta dal presidente della Repubblica Mattarella il giorno del suo insediamento, il 3 febbraio 2015. Il Presidente non sapeva che Giovanni Lo Porto era già stato ucciso.

Con l'uccisione del cooperante italiano si aprono due scenari: o gli Stati Uniti colpiscono senza sapere chi stanno bombardando e, allora, sarebbe questa un'esecuzione sommaria senza processo, una lesione dei diritti umani e civili...

PRESIDENTE. Scusi, senatore, ma sui fatti noi avremo una discussione con l'interlocuzione del Governo, che è indispensabile. Oggi ci limitiamo all'espressione di cordoglio. La ringrazio.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Sì, sintetizzo.

È necessario fare luce sulle dinamiche e, per questo, chiediamo un'indagine parlamentare per dare risposta a questi interrogativi. Non ci bastano dichiarazioni del Governo, seguite da una serie di dichiarazioni nostre, a chiudere, e a chiudere con questo, il problema.

Chiediamo, quindi, ai colleghi di fare insieme a noi un'ampia sottoscrizione alla richiesta di chiarimenti, anche per rimediare all'evento, già raccontato dal collega, verificatosi il 24 aprile scorso, di una Camera dei deputati vuota durante le dichiarazioni del Ministro. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il mio non è un intervento nel merito, perché condivido con lei la necessità di svolgere il dibattito nel momento in cui ci saranno le comunicazioni del Governo, che spero potranno essere più puntuali di quelle date alla Camera dei deputati.

Onde, però, evitare che si presenti un'Aula ugualmente deserta, inviterei la Presidenza del Senato e il membro del Governo che dovrà riferire, ossia il Ministro degli esteri, a fare in modo che ciò avvenga in un momento in cui il Parlamento, e in particolare il Senato, visto che le comunicazioni avverranno in questa sede, sia nella pienezza della sua attività.

È evidente, infatti, che collocare determinate attività di comunicazione il lunedì o il venerdì presta semplicemente il fianco ad una facile demagogia denigratoria delle istituzioni parlamentari, che - francamente - io ritengo non ci meritiamo, ma che è dovuta al fatto che i lavori non vengono organizzati in maniera pertinente.

Pertanto, invito la Presidenza del Senato ad inserire nel calendario dei lavori a metà settimana l'attività di comunicazione da parte del Ministro degli esteri.

PRESIDENTE. La Presidenza lo valuterà nel corso della Conferenza dei Capigruppo.

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi rifaccio alle parole del senatore che mi ha preceduto per dire che non so se l'Aula piena o vuota possa lenire il dolore della famiglia. Non so neanche se il rumore di quest'Aula sia meglio del silenzio dell'Aula vuota alla Camera.

So solo che Giovanni Lo Porto è morto già da due o tre mesi e, probabilmente, la famiglia ha nutrito ulteriori speranze in questo periodo, magari cercando di avere contatti con la Farnesina per capire se potessero esservi ancora speranze per riportarlo a casa.

Un cooperante in una terra lontana, in missione di solidarietà, un portatore di valori di pace e di dialogo internazionale: questo era Giovanni, una persona coraggiosa, mite. Giovanni muore in circostanze particolari. Lei ha detto che avremo modo di parlarne prossimamente, e io ritengo che sia estremamente necessario. Delle circostanze della sua morte, tra l'altro, si è assunto la responsabilità il presidente Obama in persona. Riportarlo a casa sarebbe la cosa buona da farsi, così come spero succeda il prima possibile per i due marò.

In questo momento, come Gruppo desideriamo dare supporto psicologico a tutta la famiglia e a chi a quella persona voleva bene. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bencini e Campanella*).

[COMPAGNA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, i senatori del nostro Gruppo si inchinano commossi alla memoria di Giovanni Lo Porto e ovviamente anche di Warren Weinstein, il cittadino americano morto nella stessa operazione.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, non userei l'espressione colpe, e ci rimettiamo ad una altra occasione parlamentare.

A noi preme notare - e lo facciamo con un sentimento particolare, visto che nel nostro Gruppo molti sono meridionali e tantissimi sono siciliani - che Giovanni Lo Porto proveniva dal quartiere Brancaccio di Palermo.

Aveva avuto un'infanzia difficile, e le ragioni che lo avevano portato ai confini tra il Pakistan e l'Afghanistan erano nobilissime, ed onorano il nostro Paese, onorano l'alleanza della quale facciamo parte in quei lontani territori e i sentimenti dell'azione che svolgiamo. Ci sono italiani che l'hanno svolta e la svolgono in divisa, ed altri, come Giovanni Lo Porto, che l'hanno svolta per un'organizzazione non governativa tedesca.

La contabilità sul cittadino tedesco più fortunato nelle trattative, che è stato liberato prima, e sull'italiano e l'americano drammaticamente sfortunati, rimandiamo ad altre occasioni.

Prevalgono in questo momento il dolore, quel senso di una Patria comune alla quale ci richiamava il senatore Mauro e un sentimento comunque interpretabile, ma di sincera e strettissima vicinanza alla sua famiglia. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi, via Pecori Giraldi è la via dove abitava Giancarlo, ed è la via dove ho trascorso ventisette anni della mia vita. L'età è la stessa, e probabilmente ci saremo anche incrociati ed avremo giocato insieme da bambini. È un'altra bella persona che viene da quel quartiere, che è sempre stato considerato degradato ed uno degli ultimi di Palermo. Eppure, ha dato un'altra bella persona, dopo Pino Puglisi.

Giancarlo non è vittima del terrorismo, ma è vittima di una guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È una guerra, perché non si può definire vittima del terrorismo chi è stato ucciso da un drone con un missile americano. Quello che bisogna mettere sotto inchiesta - e le indagini dovrebbero andare in questo senso - non è la procedura per la liberazione, non è il fatto se gli americani abbiano informato o meno. Bisogna mettere sotto inchiesta la politica americana di continuare a bombardare indiscriminatamente, senza guardare in faccia nessuno, senza guardare civili o altro.

E si continua questa guerra, nella quale ci siamo anche noi, e dove non ci sono innocenti. Perpetriamo questa guerra ogni anno, ogni tre mesi, ogni volta che rinnoviamo le nostre missioni cosiddette umanitarie, ma che sono di guerra.

Bisogna mettere sotto inchiesta la prepotenza degli Stati Uniti di non condividere le informazioni e di agire autonomamente, come se fosse un attore primario che non vuole comprimari di alcun tipo.

Bisogna ripristinare la sovranità di uno Stato che ha diritto di dire la sua, e che oggi è relegata ad una mera comunicazione fatta dal presidente Obama al presidente Renzi; una comunicazione che dà per assodata, tra le altre cose, la morte di Giancarlo. Ma non si ha ancora neanche la certezza di questa morte, perché non c'è una salma, non c'è una prova del DNA, non c'è una prova reale della morte di Giancarlo. Oggi si ragiona su informazioni, su una ragionevole certezza della sua morte. Questa è la realtà, signora Presidente. Il presidente Obama ha dichiarato che, in quel bombardamento, è stato ucciso Giovanni Lo Porto, ma di fatto una prova reale di questa morte non c'è. E questo è anche l'assurdo in cui ci troviamo oggi.

Ricordiamo Giancarlo e ricordiamolo come vittima di guerra, di una guerra nella quale noi, purtroppo, abbiamo un ruolo di attori. Forse la prossima volta che ci sarà un decreto missioni ricordiamoci di tutte le vittime di questa assurda guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché l'intervento del senatore Crimi è assolutamente diverso dall'indicazione che la Capigruppo ha dato all'Assemblea oggi. *(Applausi del senatore Giovanardi)*.

Noi, naturalmente, con grande consapevolezza del dolore di questo momento, abbiamo tutti, all'unanimità, accolto la richiesta della senatrice De Petris affinché vi fosse in Assemblea un momento di ricordo e di commemorazione per la morte di un italiano in condizioni così drammatiche, anche con l'avvertenza che il dibattito politico si sarebbe svolto in presenza del Governo e sarebbe stato rinviato al momento in cui esso sarebbe stato presente. Questo è stato ricordato dal presidente Grasso.

Le raccomando, quindi, signora Presidente, di sospendere il dibattito nel momento in cui assume una forma diversa da quella che la Conferenza dei Capigruppo ha indicato. *(Applausi del senatore Giovanardi. Commenti dei senatori Airola e Crimi)*. Questo è un dibattito di commemorazione e non può essere trasformato in un comizio politico. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC). Commenti del senatore Airola)*.

CRIMI (M5S). Presidente, lasci pure il posto al senatore Zanda!

PRESIDENTE. Senatore Zanda, questo è stato l'accordo in Conferenza dei Capigruppo ed è quanto personalmente ho sottolineato in apertura di questa commemorazione. Ho richiamato alcuni colleghi e mi attendo un comportamento consono. Non ho ritenuto di togliere la parola al collega Crimi. Proseguiamo nella commemorazione. Auspico che i colleghi si attengano a quanto convenuto in Conferenza dei Capigruppo.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, penso che in questi momenti stabilire cosa bisogna dire e cosa no sia in sé irrispettoso. Quindi, da questo punto di vista, non comprendo l'intervento del presidente Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Vorrei dire due parole senza retorica, perché la vicenda di Giovanni Lo Porto è drammatica e grande, al di là delle parole. Essa dimostra innanzitutto, ancora una volta, la capacità del nostro popolo di dedicarsi agli altri. È una testimonianza toccante, che conferma quanto gli italiani siano generosi nel rapporto con i popoli meno fortunati, alle prese con le guerre e con la povertà. I nostri operatori umanitari e i nostri soldati sono presenti in tutti gli scenari di crisi del mondo e mettono a repentaglio le loro vite ogni giorno: un sacrificio che a volte è riconosciuto, altre no.

Cercando di evitare polemiche in un momento così solenne - ci sarà tempo - va, però, ricordato che la vicenda di Lo Porto presenta dei punti oscuri che devono essere chiariti. La mancata o la tardiva informazione da parte di un Paese amico proietta un'ombra sulle nostre relazioni internazionali. È una vicenda che deve essere chiarita non solo per salvaguardare l'immagine internazionale del nostro Paese, ma anche perché lo dobbiamo a Giovanni, ad una persona che, per generosità, è andata a morire lontano da casa, dopo una lunga prigionia durata tre anni e per colpa di quello che, in gergo, si definisce "fuoco amico".

C'è bisogno di rispetto per la nostra generosità, per il nostro sacrificio, per i nostri morti da parte della comunità internazionale. Lo dico nei confronti degli alleati di sempre, come gli Stati Uniti, cui ci lega un legame indissolubile di riconoscenza. E lo dico nei confronti dei nostri *partner* di un'Europa che tarda a nascere davvero e che spesso ci lascia soli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signora Presidente, credo che non debba essere in alcun modo rituale il tempo, pur breve, che noi stiamo dedicando a questo avvenimento, e non solo - mi permetta di sottolineare questo aspetto, nella discussione finora sfuggito - perché è doveroso che le nostre istituzioni manifestino tutta la loro vicinanza innanzitutto alla famiglia di Giovanni Lo Porto, alla sua mamma, al suo papà e ai suoi fratelli. *(Applausi dal Gruppo PD).* Ma anche perché Giovanni ha vissuto un'intera vita dedicandosi agli altri sino al sacrificio, e lo ha fatto così come fanno tanti italiani che in queste ore, mentre noi siamo qui, sono impegnati in diverse forme in tutto il mondo a rendere onore al nostro Paese e a farci sentire orgogliosi di essere italiani.

Avremo modo di discutere su questa vicenda in occasione delle comunicazioni che il Governo renderà in Parlamento, anche perché è il Governo il soggetto politico con il quale bisognerà interloquire. Già questa mattina è stato molto importante che, in sede di COPASIR, l'autorità delegata sottosegretario Minniti abbia potuto informarci dettagliatamente su tutti gli elementi che il nostro Paese dispone su questo caso. Ed è stato di particolare importanza che tutte le forze politiche rappresentate all'interno del COPASIR abbiano convenuto sull'operato positivo del nostro sistema di *intelligence*.

Certamente su questa vicenda molti aspetti ulteriori dovranno essere chiariti ed è questo l'impegno del nostro Paese.

Intanto oggi, oltre a ricordare la figura di Giovanni, credo che tutti insieme dobbiamo pretendere che ci venga restituita al più presto la sua salma per riconsegnarla alla sua terra e alla sua famiglia, cui ci sentiamo davvero molto vicini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi ed ai docenti della Scuola secondaria di primo grado «Via Anna Frank» di Cesena, che sono oggi in visita al Senato. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 21 maggio.

Questa settimana proseguirà fino a conclusione l'esame del disegno di legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione. A tal fine, la seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 15,30, non prevede orario di chiusura. La Presidenza è stata inoltre autorizzata ad un'ulteriore armonizzazione dei tempi per la discussione rispetto al contingentamento già disposto.

La seduta antimeridiana di domani terminerà alle ore 12,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre la discussione delle mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna e sulla realizzazione della rete a banda ultralarga.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà esaminato il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta pomeridiana del 7 maggio si terrà il *question time*.

Nella settimana dal 12 al 14 maggio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i disegni di legge di delegazione europea 2014 e di contrasto al cyberbullismo.

Il calendario della settimana dal 19 al 21 maggio prevede le relazioni della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni nei confronti delle amministrazioni locali e della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in materia di scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Stati d'America, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, nonché il disegno di legge di modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Nella seduta pomeridiana del 21 maggio si terrà il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del disegno di legge in materia di reati ambientali, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1758 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1261 e connesso - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- *Doc. XXII-bis*, n. 1 - Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
- *Doc. XXII-bis*, n. 2 - Relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Disegno di legge n. 667 e connesso - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 maggio 2015:

Martedì	28	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-12,30	
"	"	"	pom.	h. 15,30	- Mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozioni su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna - Mozioni sulla realizzazione della rete a banda ultra-larga
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	5	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	7	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento
Martedì	12	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1758 - Legge di delegazione europea 2014 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1261 e connesso - Contrasto al cyberbullismo
Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1758 (Legge di delegazione europea 2014) e 1261 e connesso (*Contrasto al cyberbullismo*) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 maggio.

Martedì	19	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 1 - Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 2 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli
---------	----	--------	------	-------------	--

Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	infortuni sul lavoro - Disegno di legge n. 1719 - Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
Giovedì	21	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 14 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1758
(Legge di delegazione europea 2014)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, non ho votato a favore del calendario dei lavori dell'Assemblea in Conferenza dei Capigruppo proprio perché si potessero mettere a verbale determinate richieste. Lei era presente in quella sede e, quindi, sa che ci tengo a farle risultare agli atti.

Ritengo che in questo periodo sia assolutamente necessario, e quindi urgente, inserire in calendario l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Ho espresso al presidente Grasso questa volontà e mi ha assicurato che avrebbe sollecitato la Commissione affinché concludesse i lavori. Chiedo appunto che ci sia uno sforzo reale, non più insabbiare questo provvedimento, ma per portarlo in Aula con la maggiore urgenza possibile. Chiedo inoltre di trattare anche la mozione 1-00293, a prima firma del senatore Cappelletti, sugli scandali relativi al MOSE di Venezia e dunque sulla corruzione. Chiedo dunque che i due provvedimenti vengano messi in discussione quanto prima e che l'Assemblea si esprima a tale riguardo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il senatore Marton chiede dunque l'inserimento nel calendario dell'esame dei disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza e della mozione 1-00293.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per appoggiare la richiesta appena avanzata: non saprei dire quante volte durante la Conferenza dei Capigruppo sono state avanzate una serie di richieste relative ad una prerogativa propria dei disegni di legge dell'opposizione. Ad esempio abbiamo chiesto notizie sul disegno di legge in merito all'identificativo delle Forze dell'ordine, che era stato prima inserito e poi tolto. Siamo in attesa del ministro Alfano, che aveva annunciato un disegno di legge sulla sicurezza urbana in vista dell'Expo, che mi risulta si inauguri dopodomani, il primo maggio, ma non abbiamo più traccia di questo disegno di legge sulla sicurezza urbana. È dunque evidente che chiederemo con forza di andare avanti con il disegno di legge sull'identificativo per le Forze dell'ordine.

Varie volte è stato chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e del disegno di legge presentato da SEL sul reddito minimo garantito, anche perché all'interno della Commissione lavoro in sede referente non ci siano manovre volte a prolungarne sempre di più l'esame, con audizione infinite e rinvii continui. Mi permetto dunque di appoggiare questa richiesta del senatore Marton, affinché l'Assemblea, i membri della Commissione e il suo Presidente prendano atto del fatto che bisogna lavorare e dar corso immediatamente al loro esame

perché credo che questa sia una priorità assoluta, vista la situazione del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che prevede l'inserimento della discussione dei disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza, avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

TAVERNA (M5S). Fate schifo!

PRESIDENTE. La prego, senatrice Taverna.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che prevede l'inserimento della discussione della mozione 1-00293, a prima firma del senatore Cappelletti, avanzata dal senatore Marton. (*Vivaci proteste della senatrice Taverna*).

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sulla posizione della questione di fiducia sul disegno di legge di riforma della legge elettorale

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero prendere la parola sull'ordine dei lavori, con la consapevolezza che quello che sto per dire c'entra poco...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, allora è reo confesso!

FALANGA (FI-PdL XVII). In questo momento nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiesto la fiducia sulla legge elettorale.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, le devo togliere la parola, perché il suo intervento non è sull'ordine dei lavori. (*Proteste dei senatori Cioffi e Castaldi*).

TAVERNA (M5S). È sulla democrazia del Paese! (*Vivaci commenti dei senatori Airola e Santangelo*).

PRESIDENTE. Può parlare per trenta secondi, perché questa non è assolutamente un argomento all'ordine del giorno.

AIROLA (M5S). La legge elettorale è la legge di tutti! Ma come vi permettete?

FALANGA (FI-PdL XVII). Mi lasci dire.

AIROLA (M5S). Non possiamo discutere di niente!

FALANGA (FI-PdL XVII). Ho vergogna di avere un Presidente del Consiglio che se la fa sotto, ma non la pipì la cacca! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

MARTON (M5S). Signora Presidente, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle e in qualità di Capogruppo, chiedo di intervenire. È sempre stato concesso...

PRESIDENTE. Ma deve dirmi su cosa.

MARTON (M5S). Esattamente sull'argomento che ha appena toccato il senatore Falanga.

PRESIDENTE. Anche se mi dispiace perché è Capogruppo, devo chiederle di essere molto breve perché non è materia di discussione in questa Aula. (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*).

Dica quello che deve dire, che non è materia all'ordine del giorno. Abbiamo un disegno di legge importante da esaminare. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MARTON (M5S). In questa Aula più volte abbiamo visto alzarsi un Capogruppo che ha trattato argomenti che nulla avevano a che vedere con l'ordine del giorno e gli è stato permesso di parlare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Cenni del senatore Zanda)*.

Non introduca la nuova prassi di togliere la parola al Capogruppo, per cortesia.

Sta succedendo una cosa gravissima e il presidente Zanda sta reiterando quello che...

PRESIDENTE. Il presidente Zanda è intervenuto sull'oggetto della nostra riflessione. Quindi la prego di intervenire e concludere rapidamente.

SANTANGELO (M5S). Fatelo parlare! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Non gli dai il video. Stacca il bottone.

PRESIDENTE. Il video! Avete bisogno di andare in video. Prego! *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA (M5S). Non vali un'unghia!

MARTON (M5S). Signora Presidente, cerco di fare ricorso a tutta la calma di cui sono capace.

Come dicevo, sta succedendo una cosa gravissima: per l'ennesima volta qui dentro, anzi nell'altro ramo del Parlamento, viene calpestata la Costituzione. Nella fattispecie l'articolo 72, comma 4 della Costituzione, che prevede che per tutti i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale è adottata la procedura normale di esame. Già nello scorso agosto...

PRESIDENTE. Con tutto il rispetto per la sua funzione, questa non è una materia di cui possiamo discutere perché riguarda i lavori della Camera dei deputati. Quindi, la prego di concludere il suo intervento. *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA (M5S). Vergognatevi!

MARTON (M5S). Signora Presidente, mi sentirò autorizzato tutte le volte che un altro Capogruppo chiede la parola a fare un disastro in Aula, se lei mi toglie la parola in questo momento. Non crei questo precedente.

Come stavo dicendo, già a dicembre alle otto del mattino, senza che la relativa discussione in Commissione fosse conclusa, fu incardinata la discussione sul disegno di legge elettorale; in modo incostituzionale era stato incardinato un provvedimento in modo da poter poi andare in vacanza, in maniera vergognosa. *(Richiami della Presidente)*. Presidente, non mi interrompa; mi bastano tre minuti ancora.

Adesso assistiamo nell'altro ramo del Parlamento all'apposizione della questione di fiducia sul disegno di legge elettorale. È successo solo durante il periodo fascista. Vi rendete conto che state riportando il Paese indietro di sessant'anni? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vi rendete conto della responsabilità che avete creando una nuova prassi? Vi rendete conto che dovrete invece solo vergognarvi? *(Cenni del senatore Zanda)*.

AIROLA (M5S). Sei senza dignità! Sei miserabile!

MARTON (M5S). Senatore Zanda, non si permetta più di richiamare il Presidente all'ordine. Non è lei il Presidente del Senato!

PRESIDENTE. Senatore Marton, a questo punto la invito a concludere.

MARTON (M5S). Concludo dicendo che dovete vergognarvi per quello che state facendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo però di essere concisa perché la Presidenza chiunque intervenga ha l'obbligo di interromperlo se si affronta un tema che riguarda l'altro ramo del Parlamento.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, adesso la censura su quello che diciamo non è più ammissibile. Prima è intervenuto il senatore Zanda addirittura per stabilire cosa io avessi detto nella

riunione dei Capigruppo e, nel merito, quali fossero gli interventi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidente, penso che la questione interessi eccome quest'Aula del Senato. Fra i precedenti non c'è solo la legge Acerbo. C'è anche la legge truffa, che rispetto all'Italicum era un po' più avanzata perché almeno bisognava aver preso il 50+1 per cento dei voti per avere 40 seggi in più. E accadde l'ira di Dio, signora Presidente, anche all'allora Presidente del Senato. Non vorrei ricordare l'episodio, ma il fatto che sia stata posta la fiducia sulla legge elettorale non può non riguardare tutto il Parlamento.

È inutile qui richiamare la Costituzione, che evidentemente non interessa proprio più, perché è tutto molto esplicito, molto chiaro, e ve lo abbiamo ripetuto fino all'ossessione: sulla legge elettorale occorre seguire le procedure ordinarie. Avete voluto fare strappi sulla legge di revisione della Costituzione. E qui è accaduto sulla legge elettorale. Non avete voluto mandare il relatore in Aula, ed infatti il disegno di legge è arrivato in Aula senza relatore, per fare i trucchi. Siamo arrivati addirittura al trucco di un emendamento-ordine del giorno per far decadere gli emendamenti e adesso facciamo il capolavoro: mettere la fiducia non sul singolo passaggio, ma su tutto il testo e sui tre articoli.

Non è questo uno strappo profondo alla Costituzione? E quest'Aula non se ne deve occupare, deve tacere e non deve intervenire, come sarebbe invece nostro dovere di fronte alla Costituzione.

L'ho detto in questa sede cinquanta volte. Ho un grande rammarico e trovo incredibile che i parlamentari, deputati e senatori, una volta eletti facciano tante cerimonie quando invece dovrebbero giurare sulla Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Casaletto, Bocchino e Campanella)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Forse, allora, se lo ricorderebbero cosa dice la Costituzione, quando accadono le cose a cui stiamo assistendo. In occasione della legge truffa nel Paese, come lei ricorderà, vi furono manifestazioni e una discussione ampia e molto forte. Secondo lei qui, al Senato, mentre si sta perpetuando l'ennesimo strappo al nostro sistema democratico, noi dovremmo tacere? Ebbene, noi non taceremo, se lo ricordi. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Casaletto, Bocchino, Campanella e Simeoni)*

[CENTINAIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di attenersi al tempo a sua disposizione.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi attengo al tempo che ho a disposizione semplicemente per esprimere il rammarico del Gruppo della Lega Nord per quanto successo alla Camera dei deputati poco fa. Rammarico per il fatto che ancora una volta - dopo quanto accaduto l'estate scorsa e come sta purtroppo accadendo troppo spesso quando si parla di riforme, elettorali e costituzionali - questo Governo ha deciso di trattare il Paese come se fosse casa sua. Ha deciso di trattare il Paese come se stesse parlando della riformetta o del nulla. Ha deciso di trattare il Paese con lo spirito che non è quello utilizzato da chi, a suo tempo, ha redatto la Costituzione, e non è nemmeno lo spirito di chi ha cercato, negli anni, di riformare la Costituzione, e non è nemmeno lo spirito di tutti coloro che negli anni, attraverso le riforme elettorali e le varie riforme presentate, hanno cercato di dare un senso alla vita politica istituzionale di questo Paese.

Chiedere la fiducia su provvedimenti di questo tipo dimostra la debolezza di un Governo e di una maggioranza. Chiedere la fiducia in questo momento, su questi temi, vuol dire che non si hanno argomenti da portare avanti per riuscire a convincere l'opinione pubblica che le scellerate riforme che il Governo e la maggioranza vogliono realizzare sono quello che il Paese sta chiedendo. Il Paese non sta chiedendo riforme a colpi di fiducia: il Paese sta chiedendo condivisione, la politica chiede condivisione e chiede la possibilità di potersi mettere tutti intorno ad un tavolo, come avevamo detto sin dall'inizio, e condividere insieme le regole cui dovranno attenersi coloro che vorranno partecipare alle competizioni elettorali. Quando, a suo tempo, avevamo votato e avevamo applaudito l'allora presidente della Repubblica Napolitano quando parlava di riforme condivise, non avevamo parlato di fiducie.

PRESIDENTE. La prego di concludere e di attenersi ad un tempo limitato.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Concludo, signora Presidente. Ancora una volta, questa maggioranza, guidata da un Presidente del Consiglio che tratta il Paese come se fosse casa sua e che tratta i cittadini italiani come se fossero suoi parenti, ha dimostrato quello che è. E ancora una volta, alla Camera dei deputati, abbiamo assistito ad uno strappo nei confronti di chi vuole ragionare sulle riforme in modo democratico. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 17,25**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 aprile ha avuto inizio l'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti e ordini del giorno ad esso presentati.

Per maggiore chiarezza ed ordine dei nostri lavori, chiedo al relatore ed al Governo di ricordare i pareri espressi nella scorsa seduta.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa chiede di intervenire? Se è sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà, altrimenti sono costretta a toglierle la parola.

ENDRIZZI (M5S). Sì, è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Dunque ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Ha ragione, quali lavori? I lavori sono morti!

ENDRIZZI (M5S). Abbiamo interrotto la seduta su questo provvedimento con una situazione di *impasse* legata ad un emendamento che era stato svuotato...

PRESIDENTE. Lei non mi ha lasciato concludere quello che stavo dicendo.

ENDRIZZI (M5S). Mi permetta, è una questione importante. Adesso è lei che non mi sta lasciando concludere.

PRESIDENTE. Stavo dicendo che il relatore ed il Governo, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione, ripeteranno i loro pareri, in modo che anche il tema che era rimasto sospeso potrà essere a questo punto chiarito, senza passare immediatamente al voto di quell'emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Quindi poi mi darà la parola?

PRESIDENTE. No.

ENDRIZZI (M5S). Allora la prendo subito, se lei permette.

PRESIDENTE. Se è su questo, le do una risposta, e cioè che non passiamo subito al voto dell'emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Io non devo formulare una domanda: devo semplicemente dire che prendo atto che questo emendamento del relatore ancora non è stato distribuito e mi auguro si voglia spiegare questa situazione con un ripensamento da parte del Governo e del relatore che si siano parlati su questo.

PRESIDENTE. Ne parleremo quando arriveremo a quell'emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Prendere un emendamento estraneo, svuotarlo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, facendo alcune premesse. Ancora una volta, il detto «la fretta è una cattiva consigliera» è risultato appropriato per quanto

accaduto in quest'Aula. Già, perché mercoledì scorso, nell'intento di riformulare la parte relativa al Corpo forestale dello Stato, si sono fatti diversi pasticci. A nulla è valso - lo ricordo - l'invito fatto da molti colleghi di sospendere l'esame del provvedimento vista l'inammissibilità dell'emendamento presentato dal senatore Ruta, candidato ad essere riformulato su proposta del relatore Pagliari. Questo perché in Aula c'era un'ingerenza: aleggiava lo spettro del *premier* Renzi.

PRESIDENTE. Mi scusi, stia sul tema, ovvero sull'ordine dei lavori. Arriveremo a quell'emendamento ed in quel momento potremo valutare il testo.

ARRIGONI (LN-Aut). Il *premier* Renzi aveva imposto di approvare in serata l'articolo 7, quindi i lavori sono proseguiti, nonostante gli inviti a sospenderli, alla ricerca disperata di un emendamento da riformulare ed è stato trovato l'emendamento 7.327, a prima firma della senatrice Bisinella, per una svista da parte del relatore Pagliari, che non si era accorto che c'era l'emendamento presentato dal Gruppo della Lega Nord, il 7.325.

Pongo il problema perché, confrontando l'emendamento ufficiale che gli Uffici del Senato hanno trasmesso ai Gruppi dopo le ore 20 dello stesso mercoledì 22 aprile con il Resoconto della seduta, l'indomani mattina, giovedì 23 aprile, il Gruppo della Lega Nord si è accorto che "balla" l'aggettivo «esistenti» quando si fa riferimento alle professionalità del Corpo forestale dello Stato da salvaguardare. Ovvero, rispetto al testo del periodo che il relatore ha letto in Aula, sparisce l'aggettivo: «esistenti». Guardando invece l'emendamento ufficiale che gli uffici del Senato hanno trasmesso dopo le ore 20, tale aggettivo rimane. Questa cosa non è assolutamente secondaria, signora Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, ma c'è una questione di merito. Penso che sia meglio affrontarla nel momento in cui arriveremo a quell'emendamento, per far capire a tutta l'Assemblea esattamente di cosa si sta parlando.

ARRIGONI (LN-Aut). Mi lasci terminare, signora Presidente.

Io pongo una questione non irrilevante, che reputo assolutamente dirimente. Infatti, sul testo del periodo così riformulato e letto dal relatore la senatrice Bisinella, prima firmataria dell'emendamento 7.327, si è espressa favorevolmente accettando la riformulazione e sullo stesso periodo riformulato il presidente della Commissione bilancio, il senatore Azzollini, ha sostanzialmente dato il via libera.

Pertanto, la domanda che pongo all'Assemblea e al relatore Pagliari è su quale testo dell'emendamento l'Aula sarà chiamata a esprimere il proprio voto. (*Applausi dei senatori Calderoli e Crosio*).

PRESIDENTE. In ogni caso, il testo dell'emendamento, salvo ulteriori decisioni che dovessero intervenire nel corso della discussione, è quello pubblicato nel Resoconto e saranno verificate eventuali incongruenze tra il Resoconto e il testo.

Chiederei all'Aula di passare ai pareri del relatore, perché in questo modo i termini della discussione potranno essere più chiari. Do quindi la parola al relatore per richiamare a tutti noi i pareri sugli emendamenti a partire dall'emendamento 7.1.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, in sede di chiusura dell'ultima seduta non solo stigmatizzavo il modo di fare di prendere il primo emendamento, ma avevo chiesto la parola perché ho presentato, insieme con altri 20 senatori, la richiesta di voto segreto su tre emendamenti e la Presidenza (per questo non voglio che lei passi ai pareri) non ha ancora comunicato all'Assemblea, né a coloro che hanno presentato la richiesta di voto segreto, l'esito di tale istruttoria. Mi riferisco agli emendamenti 7.332, 7.339 e 7.368. La richiesta è stata inoltrata il 13 aprile 2015.

PRESIDENTE. Dunque, se ritiene che questa decisione della Presidenza debba essere annunciata prima del passaggio alle votazioni, faccio presente che è stata presentata - come lei ricordava - con il prescritto numero di firme, una richiesta di votazione a scrutinio segreto riferita agli emendamenti 7.332, 7.339 e 7.368.

A tale riguardo, la Presidenza ricorda preliminarmente che, alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 7.339 risulta inammissibile, mentre l'emendamento 7.332 è

condizionato a una riformulazione, nel senso indicato nello stesso parere della 5a Commissione. Pertanto, in base all'articolo 113, comma 6, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto non è ammessa, trattandosi di disposizioni che comportano oneri finanziari.

Anche con specifico riferimento all'emendamento 7.368, tale richiesta non risulta ammissibile, in quanto l'astratta previsione di una competenza esclusiva in capo al Corpo forestale dello Stato, relativamente all'accertamento di reati ambientali e all'esecuzione delle connesse attività d'indagine e misure cautelari, non incide sui profili relativi ai diritti di libertà e di difesa tutelati dalla Costituzione, la cui disciplina sostanziale prescinde totalmente dai soggetti concretamente incaricati dello svolgimento di tali attività.

Pertanto, l'esito dell'istruttoria della Presidenza sulle richieste dei voti segreti è quella che le ho potuto annunciare.

A questo punto, invito il relatore a ricordare i pareri precedentemente espressi. Mi sembra utile ricordarli.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole all'emendamento 7.327 (testo 2), a pagina 1 dell'Annesso VII del 27 aprile, e all'emendamento 7.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, a pagina 98 del fascicolo principale. Quanto all'emendamento 7.427, a pagina 99 sempre del fascicolo principale, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi», inserire le seguenti: «e all'ingresso dei flussi migratori». Il parere è favorevole all'emendamento 7.432 (testo 2), a pagina 2 dell'Annesso VII.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G7.101, a pagina 105 del fascicolo, con la seguente riformulazione del dispositivo: sostituire dalle parole: «nell'attuazione» alle parole «del territorio» con le seguenti: «nell'ambito della razionalizzazione delle funzioni di polizia ad eliminare le duplicazioni di funzioni e a rafforzare le sinergie operative, anche al fine di migliorare il contrasto alla grande criminalità e il controllo del territorio». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G.702 (testo 2), a pagina 4 dell'Annesso. Quanto all'ordine del giorno G7.109, a pagina 116 del fascicolo, il parere è favorevole limitatamente ai primi due impegni. Sull'ordine del giorno G7.110, a pagina 118 del fascicolo, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: al secondo punto del dispositivo sostituire le parole comprese tra la parola «prima» fino alla parola «questione» con le seguenti parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge». Sull'ordine del G7.111 il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno G7.300, il parere è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 della presente legge sia in termini temporali sia in termini di contenuti».

Invito al ritiro oppure il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, mi sembra di capire che quanto si temeva si sia realizzato. Il Governo, tramite il relatore, ha preso un emendamento di comodo e, non potendo precedere come aveva preventivato e architettato, lo ha svuotato e dentro vi ha messo il contenuto preferito.

Ora, qui non si sta facendo fecondazione assistita, prendendo l'ovulo e iniettandovi il DNA del Governo! Qui stiamo facendo le leggi! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Sa qual è la differenza tra questa operazione e la presentazione di un emendamento del relatore? Dare la possibilità a tutto il Parlamento di subemendare e migliorare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Stiamo parlando di una legge delega, una delega che poi il Governo userà a proprio piacimento su un tema delicatissimo, che riguarda l'ambiente e le garanzie dei cittadini! Su questo, allora, il Governo e la maggioranza abbiano il coraggio di assumersi questa responsabilità: un subemendamento del relatore che conceda a noi la possibilità di migliorare quel testo e renderlo preciso e inequivocabile, in modo che non ci si venga a dire che lo abbiamo votato voi.

Allora, proprio per questo io chiedo che non si proceda come indicato, ma si ripristini la corretta via.
(*Applausi dal Gruppo M5S*).

BISINELLA (*Misto-FAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Signora Presidente, chiedo al relatore una precisazione, perché non so se sia cambiata la numerazione dell'ordine del giorno a mia firma, il G7.900. Non ho capito se nell'Annesso sia cambiata la sua numerazione o se, per una svista, il relatore lo abbia saltato. Si tratta dell'ordine del giorno derivante dalla riformulazione dell'emendamento 7.327; l'ordine del giorno a cui mi sto riferendo impegna il Governo a valutare l'opportunità di un assorbimento del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

Non so se questo ordine del giorno abbia ora un'altra numerazione o se sia rimasto fuori dalla valutazione. Ricordo che al momento della sua formulazione esso aveva ricevuto parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, nell'Annesso l'ordine del giorno resta indicato come G7.900, e noi avevamo registrato su di esso un parere favorevole con riformulazione. Chiediamo al relatore di voler dare una precisazione.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, chiedo scusa alla senatrice Bisinella e anche all'Aula. Evidentemente, il mio sforzo di essere diligente non può andare contro la natura. Ho dimenticato di ricordare l'ordine del giorno G7.900, sul quale il parere è favorevole, perché questo era già il parere dato sull'emendamento 7.327.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ho sentito il relatore proporre una riformulazione di un ordine del giorno di particolare delicatezza, del quale vorrei avere materialmente il testo. Avanzo dunque tale richiesta al relatore e alla Presidenza.

Mi riferisco all'ordine del giorno G7.101, laddove si propone il passaggio a due forze di polizia. Ricordo che attualmente le forze di polizia sono cinque.

Ora, un ordine del giorno sarà anche tale, ma questo è un ordine del giorno rilevante. Il relatore ha proposto una riformulazione, che io ho ascoltato, ma come sempre in Aula su cose delicate bisogna valutare in maniera precisa. Se ho beninteso, senatore Pagliari, lei si riferiva all'ordine del giorno G7.101, che bisogna valutare bene, perché non è una cosa banale. È vero che gli ordini del giorno passano in cavalleria, ma qui stiamo parlando di un tema importante. Già c'è una discussione accesa sul Corpo forestale, quindi vedremo tra poco la discussione sugli emendamenti. Ma prevedere con un ordine del giorno di individuare solo due forze di polizia cosa significa? Che aboliamo i Carabinieri, la Guardia di finanza o cosa? Lo dico anche a colleghi che fanno parte di Gruppi di maggioranza e che devono sapere, soprattutto quelli che ostentano alcuni simboli sul bavero, che a causa di un ordine del giorno domani sui giornali troverete chissà che cosa.

Siccome è ovvio che è difficile seguire nel dettaglio ogni discussione, chiederei che il testo della riformulazione fosse ben distribuito e poi, quando arriveremo alla votazione dell'ordine del giorno, mi riserverò di intervenire, una volta letta la riformulazione, perché non stiamo giocando: parliamo di parti dello Stato, di sicurezza e dell'abolizione *d'embrée* non di una, ma di tre forze di polizia, in un momento di emergenza così rilevante sotto tutti i profili. Quindi mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, quale che sia la loro collocazione, tra la maggioranza o tra l'opposizione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, avevo già posto la questione oggi alla Conferenza dei Capigruppo, chiedendo al presidente Grasso di garantire che siano rispettate le procedure soprattutto quando si tratta di disegni di legge come questo, ossia di un collegato. Tra l'altro, le norme sono

chiarissime al riguardo, perché secondo l'articolo 126-*bis* del nostro Regolamento, non è possibile presentare altri emendamenti al di fuori di quelli presentati in Commissione, oppure, al limite, di quelli riferiti alle parti modificate in Commissione.

Qui il relatore, che tra l'altro non c'è, è scomparso...

PRESIDENTE. Il relatore è in questo momento tra i banchi del Governo. La sta ascoltando.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, sta parlando con il rappresentante del Governo.

Come dicevo, il relatore ha fatto uno sforzo per tentare, con una soluzione assolutamente parziale, un passo avanti sulla vicenda del Corpo forestale. Non comprendo davvero perché si debbano violare le regole e si debba prendere un emendamento a caso. Che sia un emendamento a caso, non me ne voglia la collega Bisinella, lo si capisce dal fatto che adesso la collega si stia preoccupando di sapere che fino abbia fatto il suo ordine del giorno. Con il suo emendamento, che vi invito a leggere, la senatrice Bisinella voleva far sì che le funzioni antiincendi boschivi, che in questo momento vengono svolte dal Corpo forestale, venissero attribuite ai Vigili del fuoco. Al relatore come primo emendamento gli è capitato quello della senatrice Bisinella forse perché fanno parte della stessa Commissione e quindi si conoscono, ma poteva essere casuale; poteva anche esserci scritto che è vietato porre la fiducia sulla legge elettorale, e lui l'avrebbe trasformato inserendovi un altro argomento.

Quando ho richiamato il presidente Grasso a far rispettare le regole intendevo una cosa sola. Da questo emendamento (che è completamente nuovo), scaturisce un ordine del giorno che è attinente al testo e un emendamento che non c'entra assolutamente nulla con quel testo, e che peraltro è stato anche cambiato, perché prima avete detto «le funzioni esercitate», mentre adesso si parla di «funzioni attribuite». La Presidenza, per rispettare le regole e in particolare quelle dei provvedimenti collegati, dovrebbe dichiarare inammissibile questo emendamento; il relatore avrebbe tutte le possibilità di presentare un identico testo: in questo modo si rispetterebbero le procedure. In questo modo si rispettano le procedure, altrimenti ognuno di noi doveva considerarsi abilitato a ripresentare, come un disegno di legge normale e non collegato, tutti gli emendamenti che voleva. Invece ci siamo attenuti alle regole, che ancora una volta, in fatto di collegato, sono state violate.

Detto questo, visto che lei mi ha letto le decisioni della Presidenza sul voto segreto, vorrei anche preannunciare che, per quanto riguarda l'emendamento 7.332, ovviamente accetto la riformulazione che ha proposto la Commissione bilancio (e, tra l'altro, non intralcerebbe il voto segreto).

Le chiedo formalmente, signora Presidente, di far rispettare le regole, dichiarare inammissibile questo emendamento e invitare il relatore a ripresentarlo a sua firma, anche perché riceverebbe il ringraziamento di alcuni. Non capisco perché il relatore si debba privare del riconoscimento del fatto che si è adoperato per cercare di migliorare un pochino il testo stesso.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento da parte della Presidenza sulla questione sollevata dalla senatrice De Petris, ma anche da altri senatori, riguardante la riformulazione dell'emendamento 7.327. Tanto nella formulazione originaria, quanto nel nuovo testo all'esame dell'Assemblea, esso è essenzialmente riferito al comma 1, lettera *a*), nella parte concernente la possibilità del riassorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia. Quindi, pur presentando formalmente una proposta differente dalla formulazione originaria, il nuovo testo non può ritenersi estraneo alla precedente formulazione.

La Presidenza ritiene, altresì, che non possa parlarsi, a tale proposito, di un nuovo emendamento, atteso che la riformulazione da parte della senatrice Bisinella dell'emendamento 7.327 è avvenuta su specifico invito del relatore in sede di parere, come peraltro avviene - come tutti sappiamo - molto frequentemente in via di prassi.

Da ultimo, con riguardo ai rilievi circa il mancato rispetto della disciplina prevista per l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la Presidenza ricorda che l'articolo 126-*bis* del Regolamento, al comma 2-*quinquies*, prevede espressamente la possibilità di esaminare, oltre agli emendamenti già respinti in Commissione, anche emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa e che nel corso dell'esame in sede referente anche la

lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è stata profondamente modificata. Per tali ragioni la Presidenza ritiene pienamente ammissibile la riformulazione proposta dalla senatrice Bisinella.

Senatore Gasparri, se le interessa, sto rispondendo anche al suo quesito. È, infatti, in distribuzione la riformulazione proposta dal relatore sull'ordine del giorno G7.101, che se vuole le rileggo. In ogni caso, la riformulazione è in distribuzione e prego un assistente di fornire il testo al senatore Gasparri. Stesso dicasi per il testo della riformulazione dell'ordine del giorno G7.110. Se il relatore non ritiene di dover dare ulteriori chiarimenti, passiamo alle votazioni.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, intervengo perché rimanga agli atti. Noi non abbiamo a che fare solo con un collegato, ma con un emendamento di un parlamentare che viene utilizzato dal Governo per inserire una modifica in maniera surrettizia. Questo vuol dire che, d'ora in avanti, ciò costituirà un precedente e lei se ne assume la responsabilità, signora Presidente (anche qualora lei non abbia interesse ad ascoltare, quello che dico rimarrà agli atti).

PRESIDENTE. Mi scusi, ma la stavo ascoltando.

ENDRIZZI (M5S). Scuse accolte.

Lei si assume la responsabilità che questo precedente autorizzi in futuro i Governi (qualsiasi Governo) a modificare un provvedimento, espropriando il Parlamento del potere di intervenire per migliorarlo... Presidente, lei si scusa, ma poi continua a parlare, e allora continuo anch'io.

Abbiamo rilevato questo esproprio in tantissimi atti. Questo è un fatto puntuale, specifico, preciso, e proprio per questo potremmo dire meno grave, ma io penso tanto più grave, invece, nel momento in cui non ci sono dubbi, non ci sono infingimenti. Qui siamo di fronte ad una violazione chiara e se questa passa, io le dico: domani chissà cos'altro passerà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

EASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signora Presidente, vorrei dichiarare che accolgo la proposta di modifica dell'emendamento 7.427 che, quindi, nella sua riformulazione definitiva, risulterebbe inserire, dopo le parole: «aree confinarie», le parole: «a ingresso flussi migratori». Spero di avere capito bene.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, non è stata data risposta all'osservazione che ho fatto poc'anzi. Lei infatti ha affermato che quello che fa fede è il testo dell'emendamento 7.327 come risulta da Resoconto stenografico; successivamente il relatore Pagliari praticamente ha confermato che la riformulazione dell'emendamento suddetto è il testo 2 contenuto nel fascicolo Annesso VII, datato 27 aprile. Permangono le differenze tra i due testi e quindi il mio Gruppo vuole capire - e penso di interpretare anche il pensiero e gli interrogativi degli altri colleghi presenti in Aula - su quale testo dell'emendamento riformulato ci dovremo esprimere. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore Pagliari a fornire il chiarimento richiesto.

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, anche la volta precedente era assolutamente chiaro che il testo dell'emendamento era costituito dalle due righe dell'emendamento 7.327 come riformulato.

Per rendere più comprensibile l'emendamento ho letto, ma ai soli fini di documentazione di notizia, il testo della norma come sarebbe risultato dall'approvazione dell'emendamento 7.327 (testo 2). Quindi, non c'è alcun contrasto.

PRESIDENTE. Spero sia chiaro, senatore Arrigoni. Il relatore ha dichiarato che c'è l'emendamento che modifica il testo originario; pertanto, c'è il testo definitivo come risultante dall'accoglimento dell'emendamento. Quindi, non sussiste contraddizione.

ARRIGONI (LN-Aut). Invece la contraddizione esiste.

PRESIDENTE. Va bene.

COMAROLI (*LN-Aut*). Come «va bene»?

PRESIDENTE. Verificheremo.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Il Resoconto stenografico, infatti, racconta di un'altra cosa: racconta dell'aggettivo «esistenti» che sparisce. Lei poc'anzi, a seguito della mia osservazione, ha affermato che per l'Aula avrebbe avuto valore il testo risultante dal Resoconto stenografico.

Quindi, non mi accontento del chiarimento fornito dal relatore, anche perché la senatrice Bisinella, a fronte del *caos* che si era venuto a creare nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso, aveva richiesto che il relatore Pagliari leggesse integralmente il periodo in questione e in quella lettura integrale - invito tutti i colleghi a rivedersi il video - l'aggettivo «esistenti» non esiste. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Pongo questo come un problema dirimente.

Pertanto, se il relatore Pagliari dovesse confermare che l'emendamento che presenterà all'esame dell'Aula è quello contenuto nell'Annesso VII, rilevo che su tale emendamento non si è pronunciato il Presidente della Commissione bilancio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli allievi ed i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Leonardo Sciascia - Enrico Fermi» di Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, che sono in visita al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1577](#) (ore 17,58)

PRESIDENTE. Gli Uffici mi confermano, senatore Arrigoni, che al termine della seduta è stato inviato, sottoscritto dal relatore, l'emendamento come riformulato, che integra il testo originario, che è esattamente quello risultante nel Resoconto.

Quindi con questo c'è esattamente chiarezza dell'oggetto della discussione e della votazione: la Presidenza ha verificato i testi e quindi ritengo che si possa procedere alla votazione. (*Commenti del senatore Arrigoni*).

Senatore Arrigoni, le ho dato la parola più volte, le ho fornito un chiarimento, adesso procediamo.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Non l'accetto, Presidente!

PRESIDENTE. Lei non l'accetta, ma il chiarimento c'è: può verificare con la segreteria del suo Gruppo, cui vengono inviati gli emendamenti, che il testo formalizzato dell'emendamento a firma del relatore è stato mandato a tutti i Gruppi, per essere distribuito, ai fini della discussione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Come Gruppo abbiamo chiesto, dalle ore 19, ovvero pochi minuti dopo la conclusione dell'Assemblea, di avere il testo ufficiale dell'emendamento, perché mi ero accorto che il Resoconto in corso di seduta diceva tutt'altra cosa. Un errore è stato sistemato nel passaggio dal Resoconto in corso di seduta al Resoconto ufficiale, ma permane il problema dell'aggettivo «esistenti». Lo pongo come un problema assolutamente rilevante e ritengo che, così come si è espressa la senatrice Bisinella, dando parere favorevole durante la seduta d'Assemblea alla riformulazione dell'emendamento, come letto integralmente dal relatore, anche il presidente Azzollini si sia espresso sul testo integrale del periodo, dove l'aggettivo «esistenti» era mancante. Siccome questa non è cosa secondaria, pongo ancora il problema e non accetto le motivazioni che vuole addurre. Non si prende in giro l'Assemblea! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. L'Assemblea non si prende in giro, senatore Arrigoni.

Lei non lo accetta, ma i termini della questione sono questi e la Presidenza conferma che il senatore Azzollini si è espresso sul testo cui ha fatto riferimento il relatore.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signora Presidente, intervengo sull'ordine del giorno e sull'ordine di lavori ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento. Il senatore Arrigoni ha centrato pienamente la questione: non c'è più sordo di chi non vuol ascoltare. È chiaro che questo emendamento... Signora Presidente un po' mi guarda e un po' mi ascolta senza guardarmi: non è così facile; mi guardi mentre parlo, così ci capiamo meglio. Le assicuro che il testo dell'emendamento ancora non è chiaro e quindi, probabilmente, onde evitare quello che è accaduto la scorsa seduta, ovvero di perdere più di un'ora sullo stesso emendamento, sarebbe opportuno fare quantomeno cinque minuti di sospensione, in modo tale da fare ordine sul testo, perché non è assolutamente chiaro e lei non ha assolutamente specificato e chiarito i dubbi che hanno moltissimi di noi. Prima di mettere ai voti l'emendamento, la invito quindi o a farci pervenire il testo definitivo o a sospendere la seduta almeno per cinque minuti.

[FINOCCHIARO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FINOCCHIARO \(PD\)](#). Signora Presidente, al di là delle posizioni che legittimamente ciascuno Gruppo e ciascun senatore esprime, vorrei brevemente ripercorrere questa vicenda, per evitare di fuorviare il nostro giudizio. L'oggetto dell'emendamento di cui stiamo parlando, riguarda un tema di cui abbiamo discusso a lungo in Commissione, perché è stato affrontato da emendamenti di tutti i Gruppi politici e devo dire che è stato affrontato anche con notevole identità di posizione da diversi Gruppi politici. Si trattava di un testo profondamente distante dal testo del Governo. Rispetto a questa proposta emendativa e al testo presentato dal Governo, quello del relatore è stato un lavoro molto paziente, di costruzione di un emendamento che tenesse conto dei pareri espressi così esplicitamente dalle forze politiche e che fosse ritenuto accettabile. Non dico che fosse il massimo possibile e certo non l'emendamento che ciascuna forza politica aveva presentato e puntava ad approvare, ma era certamente un testo accettabile da tutti, che potremmo definire diremmo una buona transazione. Arrivati in Aula sullo stesso punto ovviamente si sentono gli echi di quella discussione che si era avuta in Commissione e - come ha detto la stessa senatrice De Petris - andando addirittura avanti rispetto al testo approvato in Commissione, il relatore ha avanzato una proposta utilizzando lo strumento di un emendamento presentato dalla collega Bisinella ma proponendo una propria versione.

È fin troppo chiaro nei lavori parlamentari che il testo dell'emendamento presentato dalla senatrice Bisinella riformulato non è certo quello accennato dal relatore durante la discussione in Aula - credo che in quella sede si sia addirittura specificato che la lettura del capoverso, come modificato, era solo per maggiore chiarezza - ma è, per sicurezza di ciascuno di noi, il testo che poi il relatore ha riformulato (ricordo che ci fu anche una sospensione di dieci minuti richiesta da vari Gruppi) e depositato ed è lo stesso sul quale la 5a Commissione ha espresso il parere e lo stesso che oggi ci troviamo a votare.

Ripercorro questo tragitto soltanto perché ciascuno di noi, comunque la pensi, possa regolare la propria critica o il proprio consenso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BULGARELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Poi passeremo all'espressione del parere da parte del Governo e, come Presidenza devo confermarlo, abbiamo tutte le risultanze sull'identità dell'emendamento proposto nella scorsa seduta e quello pubblicato nell'Annesso che sarà l'emendamento posto in votazione.

[BULGARELLI \(M5S\)](#). Signora Presidente, ho riletto il Resoconto stenografico del 22 aprile scorso da cui risulta che il relatore abbia detto: «Signora Presidente, è preferibile che legga la riformulazione dell'emendamento o il testo del capoverso del disegno di legge, come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento riformulato?». La Presidente risponde: «Legga il testo del capoverso, senatore

Pagliari, così è più chiaro». Il senatore Pagliari legge dunque il testo: «All'articolo 7, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è modificato come segue: «riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite». La Presidente chiede quindi: «Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione proposta?» e la senatrice Bisinella risponde: «Signora Presidente, accetto la riformulazione». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Però il testo dell'emendamento oggi in esame non è lo stesso. Quindi, non si trattava di una vaga ipotesi, ma di una riformulazione dell'emendamento. Sono intervenuta solo per fare questa precisazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, la discussione ormai si sta avvolgendo su sé stessa. *(Commenti dei senatori Crimi ed Airola)*. L'emendamento che il relatore, senatore Pagliari, ha proposto è quello che, dopo la fine della seduta, è stato trasmesso ai Gruppi (ne abbiamo tutti i riscontri) ed è quello pubblicato nell'Annesso.

A questo punto tale discussione si conclude *(Commenti della senatrice Bottici)* ciò che mettiamo in votazione è l'emendamento contenuto nell'Annesso a pagina 1.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti, sugli ordini del giorno e sulle riformulazioni prospettate dal relatore.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata). (La senatrice Bulgarelli fa cenno di voler intervenire).

Senatrice, siccome siamo già in fase di votazione...

SANTANGELO *(M5S)*. È sull'ordine dei lavori: articolo 92 del Regolamento!

PRESIDENTE. L'articolo 92 è stato rispettato con il precedente richiamo all'ordine dei lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, non solo non avete rispettato il Resoconto stenografico, ma essendo un disegno di legge collegato abbiamo votato un emendamento che non ha neanche il parere della 5a Commissione. Quindi, non solo nell'altro ramo del Parlamento non c'è la democrazia perché avete messo la fiducia sulla legge elettorale, ma qui voi state facendo quello che volete! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Avete cambiato il testo di un emendamento che era sul Resoconto stenografico dell'Aula e lo abbiamo votato senza il parere della Commissione bilancio, pur trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di stabilità.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bulgarelli, come lei ricorda, il parere della 5a Commissione è stato espresso, ai sensi dell'articolo 100, dal presidente Azzollini direttamente in Aula sul testo presentato dal relatore. Quindi, ciò che lei afferma è inesatto. *(Commenti del senatore Arrigoni)*.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, una domanda letteralmente sull'ordine dei lavori. Non avremmo dovuto esaminare gli ordini del giorno prima degli emendamenti? Quando li esaminiamo?

PRESIDENTE. Li esamineremo alla fine perché non sono ordini del giorno generali ma riguardano articoli specifici.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Quindi verranno esaminati dopo gli emendamenti relativi all'articolo?

PRESIDENTE. Sì, senatore Gasparri.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il presidente Azzollini ha espresso il parere su un'altra versione. È questo che stiamo dicendo....

PRESIDENTE. No, questo è stato acclarato dalla Presidenza. Pertanto, questo punto è stato chiuso.

COMAROLI (*LN-Aut*). Non è vero! Non è vero! (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

ARRIGONI (*LN-Aut*). È falso!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo per dire la stessa cosa. Abbiamo sentito dalla collega la lettura del Resoconto stenografico da cui emerge chiaramente che il presidente Azzollini ha sì espresso il parere ma su un testo diverso.

PRESIDENTE. No, il presidente Azzollini ha espresso il parere sull'emendamento del relatore che era quello presentato, scritto e sottoscritto. Questa discussione è stata chiusa dalla Presidenza quindi prego i colleghi di rinviare la questione.

AIROLA (*M5S*). Ma sapete leggere?

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.300.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sempre ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento. Non è come dice lei. Me ne duole, sono davvero dispiaciuto.

PRESIDENTE. Anch'io, moltissimo.

SANTANGELO (*M5S*). Ripeto, sono davvero dispiaciuto ma le assicuro (*Commenti dal Gruppo PD*), signora Presidente, che se il Regolamento ci consente di farle degli appunti, anche rileggendo il Resoconto stenografico, non saranno i suoi «no» a far andare avanti i lavori in questo modo. Glielo dico a nome del Gruppo M5S. Forse è il caso di interrompere cinque minuti i lavori, fare un poco di calma - anche per il suo lavoro - e ricominciare tutti con maggiore serenità; altrimenti, signora Presidente, su ogni votazione le assicuro che ci saranno disordini da lei voluti. Glielo dico con cortesia.

PRESIDENTE. La prego di non minacciare la Presidenza. Si possono avere opinioni diverse, ma occorre confrontarle.

SANTANGELO (*M5S*). Se quanto le sto dicendo viene da lei percepito come il portato di altre motivazioni, non lo so. Le sto dicendo soltanto il mio parere: lei deve applicare esclusivamente il Regolamento del Senato, null'altro. Diversi colleghi lo stanno dicendo, ripetendo la stessa cosa: il presidente Azzollini ha espresso un parere su un emendamento che non c'è, è inesistente, e lei sta procedendo come se nulla fosse alla votazione. Se questa non è dittatura, poco ci manca!

Ebbene, questo non glielo consento. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lei si attiene, come mi attengo io, al Regolamento del Senato. Io mi assumerò la responsabilità di tutto quello che le dico. Se lei si sentirà parte offesa, prenderà i suoi dovuti provvedimenti. Di contro, le dico che per ogni votazione, se

l'andamento sarà questo, ci saranno tumulti. Se vuol capire, capisca! La ringrazio, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, credo sia dovere e responsabilità della Presidenza e di tutti i senatori rispettare il Regolamento, ma anche rispettare poi le decisioni che si assumono, perché altrimenti nessuna discussione può andare avanti. Sulla questione, ci sono stati dei chiarimenti che derivano dal testo che è stato presentato e sottoscritto dal senatore Pagliari e che è esattamente quello che è contenuto nell'annesso.

ENDRIZZI *(M5S)*. No!

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini - voglio segnalare - si è espresso sull'emendamento; peccato che oggi non ci sia, altrimenti avremmo avuto da lui la conferma. *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Io non posso rispondere dell'assenza del presidente Azzollini, scusatemi, ma non potete rimproverare questo alla Presidenza. *(La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire)*.

Adesso vi chiederei, visto che siamo...

BLUNDO *(M5S)*. Presidente!

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Blundo, sto facendo una proposta, poi le darò la parola. Penso che possiamo intanto arrivare fino all'emendamento incriminato. *(Il senatore Candiani mostra il cappello del senatore Azzollini)*.

Senatore Candiani, la prego di non fare gesti inaccettabili.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ma inaccettabili cosa?

PRESIDENTE. Se l'intento non è ostruzionistico - e io credo che l'intento non sia tale - propongo che si vada avanti fino all'emendamento 7.329 e poi si discuta di nuovo nel merito, riprendendo la discussione che peraltro abbiamo già definito. Vi pregherei quindi di andare avanti, altrimenti non comprendo la ragionevolezza di questa discussione.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire prima la senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, io vorrei soltanto capire se questo emendamento che noi abbiamo votato comprende, sì o no, la parola «esistenti», perché su questo non c'è chiarezza... Presidente, mi ascolta?

PRESIDENTE. Sto cercando di vedere le carte per darvi un'ulteriore risposta.

BLUNDO *(M5S)*. Grazie. Le chiedo se cortesemente ci potesse chiarire se l'emendamento da votare comprenda o meno la parola «esistenti». Resta, questo termine, sì o no?

PRESIDENTE. Il *dominus* del testo è il relatore Pagliari, non può essere la Presidente. Prego, relatore.

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, a pagina 93 del Resoconto della seduta del 22 aprile scorso, più in alto nella pagina (non dove leggono i senatori che sono intervenuti) si legge: «PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, il parere favorevole è sull'emendamento 7.327, che a me non risulta inammissibile, con la seguente riformulazione: alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole "nelle altre Forze" con "in altra Forza" e aggiungere, dopo la parola "unitaria", le parole "delle funzioni attribuite"». Questo è l'emendamento qual è stato visto ai sensi dell'articolo 100 dal senatore Azzollini come Presidente della Commissione bilancio e quale io ho depositato e presentato.

Dopodiché, il Resoconto riporta: «Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso», non l'emendamento. Siccome il tema era delicato, io ho cercato di fare una rilettura di quello che risultava come testo complessivo, ma per illustrare ciò che determinava l'emendamento. Non ho letto l'emendamento, che è determinato in quel modo. Quindi il Resoconto riporta: «Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso: «"riordino delle funzioni di polizia..."»; poi interrompo la rilettura per via del brusio. Più in basso la Presidente mi dice di andare avanti e di

leggere il testo del capoverso. Io rileggo il testo del capoverso, ma se l'italiano ha ancora un significato e se non è stato cambiato il vocabolario italiano, io non ho riletto l'emendamento, ma il capoverso complessivamente inteso.

Credo che la questione sia assolutamente chiara e sono assolutamente convinto di aver operato nel rispetto e in assoluta legalità. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Comaroli).*

PRESIDENTE. Credo che non possa che essere confermato quanto dice il relatore: ciò che fa fede e su cui la Commissione bilancio - o per essa il presidente Azzollini - ai sensi dell'articolo 100 si è espressa, è l'emendamento e per la Presidenza fa fede l'emendamento presentato, sottoscritto e vistato dal presidente Azzollini. Questi sono i termini e l'Assemblea deve prendere atto di questo *iter* che si è svolto e che è quello previsto dal Regolamento. In votazione non si mettono le riformulazioni, ma gli emendamenti. Quindi, il contenuto di ciò che prima il relatore ha proposto e che oggi il Senato voterà è l'emendamento, non la riformulazione. Quella sarà fatta poi in sede di coordinamento legislativo.

Ritengo che i termini della questione siano stati perfettamente chiariti.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, qui è richiesto un parere dal parte del senatore Azzollini: lo ha detto o non lo ha detto, è scritto o non è scritto. Vogliamo convocare il senatore Azzollini, visto che in Aula c'è rimasto il suo cappello ma lui non c'è? *(Il senatore Candiani mostra il cappello del senatore Azzollini).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Candiani, ma penso che anche senza il senatore Azzollini siamo assolutamente in grado di procedere. *(Commenti del senatore Candiani).*

BISINELLA (Misto-FAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (Misto-FAL). Signora Presidente, sempre ai fini di un ulteriore chiarimento, ricollegandomi a quanto da ultimo detto dal relatore e a conferma di quanto da lui detto, preciso che io stessa avevo letto in Aula (anche questo risulta dal Resoconto) il testo dell'emendamento riformulato, sul quale ho espresso parere favorevole - lo ribadisco - coordinandolo e inserendolo nel corpo del testo della norma che andiamo a modificare. Infatti, i colleghi della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle dimenticano che l'emendamento fa riferimento al corpo del testo (e invito a leggere il disegno di legge) e lì si incastra la precisazione della riformulazione. Ho anche letto in Aula l'emendamento riformulato e il testo coordinato così come ne derivava, per essere io stessa sicura nella motivazione del mio orientamento favorevole alla riformulazione, che - lo ribadisco - confermo; su quella riformulazione si era espresso il senatore Azzollini in Aula, confermando che non vi erano aggravii per la finanza pubblica e io ho ribadito anche quello dopo aver letto il corpo del testo, così come risultava emendato dalla riformulazione. Credo che con questo si possa davvero chiudere.

PRESIDENTE. Ricordo che è stata stabilita dalla Conferenza dei capigruppo un ulteriore armonizzazione dei tempi, per cui penso che per il seguito dei nostri lavori sia utile procedere alla discussione.

Chiedo al senatore Tocci se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.300 proposta dal relatore.

TOCCI (PD). Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G7.300 (testo 2).

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.300 non verrà posto ai voti. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.304.

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Visto che in quest'Aula i cittadini che rappresentiamo hanno difficoltà a farsi ascoltare, creiamo negli uffici pubblici gli uffici adatti per dar loro voce.

Con questo emendamento si propone il miglioramento degli uffici che offrono servizi ai cittadini e alle imprese, interrogando gli stessi interessati in modo da coinvolgere i privati. È un emendamento che prende le mosse anche da pratiche già sperimentate con successo in Paesi quali la Francia ed il Regno Unito, che consentono all'interlocutore pubblico di assumere misure più consapevoli rispetto alle esigenze della cittadinanza.

In sostanza, si parla di coinvolgimento dei cittadini, cioè di realizzare quella partecipazione diretta del territorio alle decisioni che riguardano i cittadini, attuando, in qualche forma, un principio che noi abbiamo garantito dal punto di vista della giurisprudenza, che è il principio di sussidiarietà orizzontale. Mi sembra un intento per lo meno lodevole. *(Applausi della senatrice Donno).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.304, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.305, presentato dalla senatrice De Petris da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.306, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.307, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.308, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.310,

presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori, fino alle parole «n. 114».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.310 e l'emendamento 7.311.

L'emendamento 7.312 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.313, presentato dal senatore Scavone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.314 è inammissibile.

L'emendamento 7.315 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.316 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo M5S).*

Colleghi, si tratta dell'emendamento 7.316 (testo 2).

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, così non ci siamo. Sono a richiamarla. Non si è sentito il numero dell'emendamento. Se lei non scandisce il numero dell'emendamento, noi non siamo nelle condizioni di poter votare. Io gliel'ho detto, e lei comunque ha chiuso la votazione!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l'emendamento è stato scandito perfettamente!

La prego di usare un tono leggermente meno aggressivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, il mio tono è adeguato a quello che lei sta facendo e a come sta dirigendo l'Aula. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Chiedo che venga messo a verbale... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso atto. Le ripeto che l'emendamento che è stato votato, e che io ho scandito perfettamente, era il 7.316.

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per dire che io non ho votato perché non avevo capito quale fosse l'emendamento. Lei aveva annunciato il 7.216. Chiedo che venga messo agli atti la mia intenzione di esprimere un voto favorevole sull'emendamento 7.316.

[PRESIDENTE](#). Il suo voto favorevole rimane agli atti. Io ho chiaramente messo ai voti l'emendamento 7.316 perché stiamo seguendo l'ordine delle votazioni.

In ogni caso, senatore Endrizzi, immagino che lei abbia a disposizione il fascicolo degli emendamenti e che quindi sappia che dopo l'emendamento 7.315 viene il 7.316. *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire).*

Chiedo al senatore Arrigoni se accetta la riformulazione dell'emendamento 7.317 richiesta dalla Commissione bilancio.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, come il senatore Endrizzi, neanche io ho potuto esercitare il mio diritto di voto nella precedente votazione, perché non sapevo quale fosse l'emendamento posto

in votazione.

Forse la causa è stata anche la mia distrazione, ma posso serenamente testimoniare che il delegato d'Aula a fianco a me stava provando a richiamare la sua attenzione per chiedere nuovamente quale fosse l'emendamento in votazione.

In questa maniera, vorrei anche comunicare il mio voto favorevole all'emendamento 7.316, posto in votazione precedentemente. La invito a prestare attenzione, signora Presidente, perché questo episodio è capitato adesso a noi, ma può capitare a chiunque voglia capire che cosa sta votando.

PRESIDENTE. L'invito all'attenzione è comunque reciproco. Evidentemente, come lei ha ammesso, forse si è potuto distrarre. È comprensibile, perché la discussione è abbastanza intensa ed impegnativa e quindi tutti possiamo avere un momento di distrazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Santangelo, su questo punto, però, le ho già dato la parola.

SANTANGELO (M5S). Gentilissima signora Presidente, visto l'equivoco che si è creato, segnalo a nome di tutto il Gruppo il voto favorevole sull'emendamento 7.316.

Le chiedo un'ultima gentilezza e poi cercherò di restare più calmo. La pregherei, dato che non viene pagata ad emendamento ma la pagano comunque, di procedere più lentamente e di scandire meglio il numero dell'emendamento in votazione. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Forse è un problema di *sound* dell'Aula, ma non si recepisce sempre bene il numero dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.317 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anullo la votazione. Ne ha facoltà.

Senatore Uras, intende fare una dichiarazione di voto?

URAS (Misto-SEL). No, signora Presidente, volevo solamente dire che io avrei votato a favore dell'emendamento 7.316 ma che, in mezzo alla confusione, anche io non ho udito il numero dell'emendamento.

Vorrei che la mia intenzione di voto fosse messa a verbale.

PRESIDENTE. Invito i colleghi, visto che vi sono tanti emendamenti, di voler seguire l'ordine di votazione sul fascicolo degli emendamenti, in modo che, oltre alla parola della Presidenza, vi sia uno strumento cartaceo che aiuti a seguire la discussione e i nostri lavori. Questo al fine di aiutare tutti noi e rendere più agevole il nostro lavoro.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però, senatore Marton, sulla questione del 7.316 è stato detto tutto.

MARTON (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Lei ha appena annullato una votazione a seguito della richiesta di intervento del senatore Uras.

PRESIDENTE. L'ho annullata, ma era ancora aperta.

Siccome io sono molto presa dal suo Gruppo, che avanza ripetutamente richieste, mi ero distratta e non avevo dato la parola al senatore Uras, che credevo volesse intervenire per dichiarazione di voto.

MARTON (M5S). È la stessa gentilezza che le avevamo chiesto noi: annullare la votazione precedente.

PRESIDENTE. Io di fatto non ho annullato una votazione alla quale non si era proceduto, perché essa era ancora aperta. La votazione era perfettamente legittima. Ho annullato il voto prima di proclamare il risultato, mentre della votazione riguardante l'emendamento 7.316 (testo 2) era già stato proclamato il risultato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.317 (testo 2), presentato

dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Pelino, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.318 richiesta dalla Commissione bilancio?

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.318 (testo 2), presentato dalla senatrice Pelino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.319 è inammissibile.

Senatrice Simeoni, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.320 richiesta dalla Commissione bilancio?

SIMEONI *(Misto)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.320 (testo 2), presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.321, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.322, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.323, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.324, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.325, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, fino alle parole «e antincendi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.325 e gli emendamenti 7.326, 7.328 e 7.329.

L'emendamento 7.330 è inammissibile.

Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.331 richiesta dalla Commissione bilancio?

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Sì, signora Presidente.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ma l'emendamento 7.327 (testo 2) dov'è finito?

PRESIDENTE. Verrà votato successivamente, quando arriveremo a pagina 84, perché a seguito della riformulazione è stato inserito in quell'ordine.

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, se l'emendamento 7.327 (testo 2) non è stato precluso dalla votazione della prima parte dell'emendamento 7.325, mentre l'emendamento 7.327 è precluso, vuol dire che è cambiato in modo significativo il contenuto dell'emendamento. Quindi, dal nostro punto di vista, non è ammissibile procedere in questo modo. Dobbiamo riprendere l'ordine dei lavori e passare attraverso un emendamento del relatore: lo state ammettendo voi, implicitamente, con questo modo di procedere. La conferma della vostra ipocrisia sta uscendo clamorosamente dalla vostra stessa bocca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Per essere chiari, l'emendamento 7.327 non esiste più, perché è stato sostituito dall'emendamento 7.327 (testo 2).

VOCE DAL GRUPPO PD. Brava!

PRESIDENTE. Quindi va inserito in un nuovo ordine di votazione. Pertanto, senatore Endrizzi, le cose che lei ha detto non sono corrette.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.331 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.332 richiesta dalla Commissione bilancio?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, signora Presidente.

[GASPARRI \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo ai fini dell'andamento dei lavori. Prendo atto del fatto che voteremo in un secondo momento la seconda formulazione dell'emendamento 7.327, ma rilevo che vi è stata la preclusione di una serie di emendamenti, per le motivazioni fornite dalla 5^a Commissione, tra cui un emendamento che avevo proposto io, il 7.330, che difatti non è stato posto in votazione. Si tratta di una valutazione della 5^a Commissione di cui prendo atto (perché altro non posso fare), che però ritengo errata. Infatti, l'emendamento 7.330 proponeva la questione che, poi, ha portato all'emendamento 7.327 (testo 2), ossia alla non soppressione del Corpo forestale dello Stato, ma al mantenimento dell'unitarietà.

Il nostro Gruppo si esprimerà quando arriveremo a quel punto, ma voglio fare un intervento alla memoria dell'emendamento 7.330, dichiarato inammissibile dalla 5^a Commissione, che ha contribuito, come altri emendamenti, alla marcia indietro parziale del Governo, che dallo smantellamento del Corpo forestale dello Stato - come poi vedremo - ha fatto una parziale retromarcia, mantenendo l'unitarietà, inserendolo in una sola forza di polizia e non sbriciolandolo. Accortisi dell'errore, che noi avevamo segnalato al relatore e a tutti in occasione della precedente seduta della scorsa settimana, si è dato luogo a questa riformulazione pasticciata.

Mi permetto, quindi, di dire - commemorando il mio soppresso emendamento 7.330 - che la nostra azione è stata saggia, utile e, se fosse stata valutata con più accortezza dal Governo e dal relatore (che ha fatto quel che poteva, condizionato della superficialità del Governo), avremmo evitato la confusione della seduta della settimana scorsa e di quella odierna. Ciò porta - ripeto - a una parziale retromarcia del Governo (accettando la seconda versione dell'emendamento 7.327), che però si sarebbe potuta gestire in modo molto più trasparente, visto che parliamo di corpi di polizia, di sicurezza e di territorio: la questione è stata gestita dal Governo in modo dilettesco. Viva il mio inammissibile emendamento 7.330! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.332 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le chiedo gentilmente, come abitudine, di estrarre le tessere nei posti in cui non è seduto alcun senatore, onde evitare che alcuni senatori, istintivamente o distrattamente, pigino il pulsante e facciano i «pianisti». Siccome ciò avviene anche durante queste votazioni, la prego di invitare i senatori segretari a togliere alcune schede per evitare il problema.

[PRESIDENTE](#). Su questo concordo. Prego i senatori segretari di procedere al ritiro delle tessere nei posti in cui i senatori sono assenti. Vogliano farlo i senatori Segretari e, sotto la loro direzione, gli assistenti. *(I senatori Segretari si recano presso i banchi ed estraggono alcune tessere).*

Prego i senatori segretari di procedere con una certa celerità. Prego - ripeto - gli assistenti di coadiuvare i senatori Segretari.

I senatori Segretari danno atto alla Presidenza di avere ritirato le schede inserite in postazioni non occupate, ma vedo che stanno ancora procedendo nel loro compito. Mi sembra che qualche senatore si sia allontanato per una pausa fisiologica.

[ORELLANA](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, voterò contro l'approvazione dell'emendamento 7.332 perché non condivido la parte relativa alla «rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia (...) con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale». La legge n. 121 del 1981 fa riferimento alle piante organiche dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Molti membri del mio Gruppo hanno previsto tale rideterminazione che io non condivido. Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sia sull'emendamento in esame sia sul successivo 7.333, oltre che su tutti quelli che prevedono una simile riduzione degli organici. Pur concordando in ordine alla tutela del Corpo forestale dello Stato, non comprendo la riduzione delle piante organiche degli altri due Corpi di polizia cui ho fatto prima riferimento.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, se dobbiamo togliere le tessere, allora togliamole tutte, anche questa vicina alla postazione del senatore Calderoli.

[PRESIDENTE](#). Chiediamo allora al senatore Segretario di completare la ricognizione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.332 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.333 richiesta dalla Commissione bilancio?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.333 (testo 2).

MARTON (M5S). Presidente, il senatore Segretario sta ancora verificando le tessere.

PRESIDENTE. Non è che non possiamo votare nel frattempo.

MARTON (M5S). Ma lascia votare anche il senatore Segretario o no?

PRESIDENTE. Certo, attendiamo allora che il senatore Segretario giunga alla sua postazione di voto dopo aver completato la sua missione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.333 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

La Commissione bilancio ha avanzato richiesta di riformulazione dell'emendamento 7.334. Il senatore Scavone la accoglie?

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, sottoscrivo l'emendamento e accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.334 (testo 2), presentato dai senatori Scavone e Mauro Giovanni.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.335, 7.336 e 7.337 sono inammissibili.

Indico la votazione dell'emendamento 7.338... (*La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire*).

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente!

AIROLA (*M5S*). Lei è gentile!

PRESIDENTE. Qual è il problema? Nessuno sta votando.

AIROLA (*M5S*). Siamo alla farsa! Ma vi siete presi anche questa! Ma dai! È scandaloso!

PRESIDENTE. La senatrice Blundo deve dichiarare il voto? Annulliamo la procedura di votazione e consentiamo alla senatrice di intervenire.

Collegli, vi chiedo una cortesia: siccome le votazioni sono molte, vi chiedo di comunicare alla Presidenza gli emendamenti sui quali si intende intervenire in dichiarazione di voto. Questo eviterebbe di non riuscire a rilevare tempestivamente le richieste di intervento.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, questa è una novità assoluta: facciamo un elenco all'inizio?

PRESIDENTE. Non voglio introdurre innovazioni. Ho detto solo ciò che sarebbe meglio evitare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, desidero intervenire rapidamente in merito agli emendamenti 7.335, 7.336 e 7.337, anche se dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché, a proposito di chi ci ha accusato di conservatorismo e di essere solo difensori delle corporazioni, essi sono la testimonianza di tutti i tentativi messi in piedi, attraverso proposte molto articolate, per arrivare ad una riorganizzazione che avesse la finalità di costituire una polizia ambientale, ad esempio attraverso l'assorbimento dei corpi regionali e della polizia provinciale, che rimane un problema. Lo voglio dire, perché ciò riguarda gli emendamenti a mia firma, ma anche altri: erano tutti tentativi di fare un ragionamento, che si sarebbe potuto arrivare a fare anche più pacatamente con il relatore, senza tutti i giochi che abbiamo visto in atto e che hanno portato anche a un piccolo risultato, che è quello della riformulazione, ma con le ambiguità di cui parleremo tra poco.

Valga una volta per tutte: credo che se in Commissione si fosse addivenuti alla proposta di uno stralcio - e quindi ad una discussione appositamente dedicata e a pensarci un po' meglio - si sarebbe potuto fare un lavoro molto più produttivo, perché le proposte in campo, volte alla riorganizzazione e all'efficientamento, avevano un unico obiettivo, che rimane in testa a tutti noi, ovvero quello di dotare il Paese di una polizia in grado di intervenire a salvaguardia del territorio, per reprimere i reati ambientali. So che il Governo si sta apprestando a rinviare al Senato il provvedimento sugli eco-reati, perché lo vuole modificare. Sono quindi molto rammaricata, perché evidentemente questa finalità, che era alla base della battaglia sul Corpo forestale dello Stato, non è condivisa proprio dal Governo e dalla maggioranza.

[BLUNDO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Ringrazio la collega De Petris, ma vorrei sapere dalla Presidenza il motivo

dell'inammissibilità dell'emendamento 7.337, perché la scorsa volta non c'era inammissibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Come mai ora compare questa inammissibilità?

PRESIDENTE. Nei provvedimenti collegati, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione rende l'emendamento del tutto inammissibile. È dunque intervenuto il parere della 5a Commissione, che l'ha reso inammissibile. Il parere della 5a Commissione è stato stampato e distribuito ed è a disposizione di tutti i senatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.338, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.339 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.340, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, a proposito dell'emendamento 7.340, noto che nessuno ha votato a favore. Si tratta di un emendamento anche a sua firma, signora Presidente, e dunque lo dico anche nel suo interesse. So che lei non può votare, in quanto svolge il ruolo di Presidente, ma mi sarei aspettato però che almeno i due cofirmatari, i senatori Maran e Ichino, lo votassero.

PRESIDENTE. Non li vedo presenti, senatore Crimi.

CRIMI (M5S). Forse c'era un errore nel tabellone luminoso che riporta il risultato della votazione, oppure qualche «pallina» è rimasta per sbaglio nell'urna. *(Commenti del senatore Castaldi).*

PRESIDENTE. Ho potuto rilevarlo anch'io, ma come lei mi insegna, senatore Crimi, le posizioni di minoranza, talvolta sono lungimiranti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.341, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.342 e 7.343 sono inammissibili.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.344, in quanto mal formulato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.345, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.346 (testo 2) a 7.351 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.360, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.361 a 7.358 sono inammissibili.

ICHINO (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.359.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Gli emendamenti da 7.362 a 7.367 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.327 (testo 2).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei sottolineare che non è una pagina di grande eleganza parlamentare quella alla quale abbiamo assistito con questo emendamento.

In rapidissima sintesi, è stato preso un emendamento che non c'entrava nulla con l'argomento che poi è stato introdotto ma che era relativo ai Vigili del fuoco e con il beneplacito della prima presentatrice, senatrice Bisinella, è stato totalmente modificato e travolto pur di risolvere il problema del relatore che in quel momento aveva un'esigenza precisa: avere a disposizione un emendamento da riformulare per evitare di presentare lui come relatore un emendamento sul quale, ovviamente, sarebbero stati presentati dei subemendamenti. Mi auguro che si sia trattato solo di un piccolo incidente parlamentare.

Come ha potuto notare, non siamo intervenuti precedentemente aggiungendoci ai tanti interventi dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, ma volevo sottolineare e volevo rimanesse a verbale che rappresenta una pagina assolutamente inelegante dal punto di vista parlamentare.

Se infatti ogni volta che il relatore ha il problema di presentare un emendamento come vuole lui ne prende un altro che non c'entra nulla, lo riformula evitando in questo modo la presentazione di subemendamenti, cambia completamente il modo di procedere dei nostri lavori.

Quindi, lo sottolineiamo e lo ripetiamo: ci auguriamo che sia l'ultimo episodio del genere di questa maggioranza anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti legislativi perché lo riteniamo un metodo inaccettabile. Sappiamo cosa è accaduto; speriamo che il relatore ne abbia piena consapevolezza, come ne ha piena consapevolezza colei che ha consentito che il suo emendamento venisse riformulato, ovvero la senatrice Bisinella. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, visto che se non è per questa settimana, la prossima arriveranno alcune mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, vorrei presentare subito, adesso, un emendamento inserendo anche i senatori. Non ci può dare dieci minuti per andare in bagno?

[*MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, il tema, come ovvio, in queste settimane ha molto appassionato il Parlamento. Si è molto discusso in Commissione e tutti abbiamo ancora ben vivo il ricordo di quanto accaduto la scorsa settimana. Di fronte a questioni così importanti, che toccano tra l'altro la sensibilità di tanti senatori e di tutti i Gruppi parlamentari, è evidente che ci troviamo ad affrontare temi condivisi.

Ritengo pertanto che di fronte a questioni di tale rilevanza sia assolutamente legittimo che esistano posizioni diverse. Questo fa parte della dialettica parlamentare e del libero e democratico confronto. Capisco anche che in certi momenti si siano raggiunti toni assolutamente sopra le righe. Ben altra cosa, invece, è il tentativo palesemente ostruzionistico ostentato da alcuni parlamentari o da alcuni Gruppi.

Si è arrivati comunque ad un risultato di mediazione. Ed è un risultato di mediazione perché sappiamo tutti che l'obiettivo agognato poteva essere ben diverso. Lo dimostrano anche gli emendamenti presentati dal Gruppo parlamentare al quale appartengo, in particolare gli emendamenti 7.352, 7.353, a firma del senatore Di Biagio, 7.315 e lo stesso ordine del giorno G7.103, tutti ritirati.

Il nostro obiettivo era ben altro e l'ambizione era ben altra. È evidente però che in politica, come nella vita, spesso non si ragiona secondo la legge del tutto o nulla. La legge del tutto o nulla è una legge della fisica che in fisiologia regola la trasmissione neuromuscolare, ma in politica, evidentemente, la mediazione rappresenta comunque il punto di caduta possibile. Alla fine abbiamo ottenuto risultati

assolutamente rilevanti. Abbiamo evitato che si potesse arrivare allo «spezzatino» del Corpo forestale dello Stato, per cui l'eventuale - e ribadisco eventuale - assorbimento sarà in altra forza di polizia e quindi abbiamo ottenuto l'unitarietà del Corpo. Abbiamo anche ottenuto la salvaguardia delle professionalità esistenti e delle funzioni da sempre espletate con grande competenza e lealtà dal Corpo forestale dello Stato.

È evidente che si tratta comunque di una mediazione, e di questo siamo riconoscenti al relatore Pagliari e al Governo, come siamo riconoscenti alla collega Bisinella che ha accettato questa riformulazione. Tuttavia, siamo altresì consapevoli che sul nostro partito, su Area Popolare, da ora grava una grande responsabilità. E lo dico esplicitamente al Governo. Noi saremo attenti a verificare che l'attuazione della delega vada in questa direzione, perché su questo tema non consentiremo colpi di mano. E proprio perché siamo forza responsabile, siamo forza di Governo, la nostra attenzione su questi temi sarà ancora maggiore.

Ed è con questa dichiarazione che affermo il voto convinto del Gruppo Area Popolare su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo (AP (NCD-UDC))).*

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, sarò brevissimo. Vorrei conoscere la motivazione per la quale il senatore Ferrara ha inserito la scheda del senatore Langella con ostentata indifferenza.

PRESIDENTE. Siamo in dichiarazioni di voto, senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO (M5S). Mi faccia terminare, grazie.

Poi c'è anche la scheda inserita - le avevamo tolte tutte - del senatore Azzollini, ma non credo che il suo cappello possa votare, visto che il senatore in Aula non c'è. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, sono intervenuta varie volte su questo emendamento, anche relativamente alla forma. Tra l'altro, ho ritrovato tra le mie carte anche il testo stampato - è qui e chi vuole lo può vedere - che originariamente il relatore aveva evidentemente intenzione di riformulare, poi ne ha depositato un altro in cui si parlava dell'unitarietà delle funzioni da esso esercitate, che è cosa un po' diversa. Infatti, ci siamo chiesti se alla fine il termine proposto fosse «attribuite» o «esercitate».

Vorrei però entrare nel merito, nella mia dichiarazione di voto, di questa proposta. È evidente che nessuno di noi ha fatto una battaglia durata mesi in Commissione, in cui abbiamo cercato di portare avanti un ragionamento e delle proposte, come ho detto anche prima, per puro conservatorismo o - peggio ancora - come qualcuno ha detto, per corporativismo. Il nostro è un ragionamento molto semplice e nell'interesse generale di questo Paese: il nostro è un Paese che ancora dopo vent'anni - perché il provvedimento ci sarà nuovamente inviato dalla Camera - aspetta che la parola «ambiente» ed i reati ambientali siano inseriti nel codice penale. Ci sono voluti ventun'anni, ma dovremo aspettare ancora qualche settimana.

Il nostro Paese, stando al primo rapporto sulle ecomafie, arrivato alla ventesima edizione, registra un bilancio pesante in termini di aggressione al territorio, alla biodiversità e alla salute dei cittadini. Nel nostro Paese ogni giorno, ogni ora si commettono tre reati ambientali.

Il Corpo forestale, che tra tutti i corpi - tra l'altro - è quello di dimensioni più ridotte, in questi anni si è iperspecializzato in questo campo. Vorrei inoltre ricordare a tutti che il Corpo forestale ha una funzione fondamentale per la gestione dei nostri parchi e delle nostre riserve. Avete appena respinto un mio emendamento che faceva appunto riferimento al fatto che il Corpo forestale gestisce i parchi, con tutto ciò che comporta, e non è una questione secondaria, perché riguarda la tutela della biodiversità in questo Paese.

Venendo al campo agroalimentare, c'è un altro Paese al mondo che ha la terra dei fuochi? E chi è che

in quella Regione ha fatto e continua a fare un lavoro enorme ed egregio, che comporta un'altissima specializzazione? All'interno della Direzione investigativa antimafia è entrato il Corpo forestale proprio perché la storia di questo Paese - per questo si è parlato e si continua a parlare di ecomafie - si è intrecciata strettamente con la violenza contro il nostro territorio e contro l'ambiente, con gli affari, con la criminalità organizzata, con un'idea dell'ambiente che è stata soltanto quella di sfruttarlo fino al limite della sopravvivenza anche degli esseri umani.

Questo tipo di lavoro e di professionalità si è consolidato, negli anni, in capo al Corpo forestale, con le specializzazioni sul campo e non con la formazione generica. Non è un caso che la scorsa settimana il procuratore capo antimafia Roberti ci abbia avvertiti di guardarci bene dal toccare il Corpo forestale e dal renderlo impotente, anche considerato che molte delle inchieste hanno bisogno, tra l'altro, per arrivare fino in fondo nei processi, di un'altissima specializzazione.

Queste sono state le questioni che noi abbiamo posto con forza all'attenzione e - non a caso - se ne è discusso molto anche in quest'Aula. Abbiamo avanzato proposte al Governo. Personalmente ho detto che, se proprio Renzi doveva fare un *tweet*, glielo avrei proposto io per il bene e nell'interesse del Paese, con il quale si diceva che, per la prima volta, si cambiava verso e nasceva il primo grande corpo di polizia ambientale, magari in concomitanza con l'approvazione del disegno di legge sugli ecoreati. (*Applausi del senatore Endrizzi*). Era un *tweet* che avrebbe fatto bene, oltre alla sua popolarità, al Paese, e serviva al Paese. Invece no: per dire che da cinque si riducono a quattro, si va ad intervenire su un corpo specializzato e non sul riordino complessivo per evitare sovrapposizioni tra corpi che fanno la stessa cosa e che spesso si sovrappongono. No, si colpisce in questo ambito.

E purtroppo - non lo dico perché ho la cultura del sospetto, ma per i dati che vi ho citato prima - penso sempre che il Signore ci vuole veramente bene, Dio vuole bene a questo Paese, perché con tutti gli scempi che abbiamo fatto sul nostro territorio, esso preserva ancora una sua bellezza, una sua straordinarietà. Pertanto, salvaguardare significa non una battaglia di corporativismo di retroguardia, ma investire nel futuro, potenziare e riorganizzare. Al contrario, ci si è intestarditi sull'ipotesi della soppressione, dell'assorbimento. Contemporaneamente si lasciano in piedi i Corpi forestali regionali delle Regioni autonome, e non si fa nulla sulle polizie provinciali, che rischiano - non si capisce bene anche in tale caso - una loro specializzazione in campo ambientale, invece di arrivare ad una grande riorganizzazione e razionalizzazione per un vero e proprio corpo di polizia ambientale. Abbiamo già visto in questo Paese le specializzazioni, con tutto il rispetto per gli altri corpi. Abbiamo visto i Nuclei operativi ecologici (NOE) e i Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS), che hanno compiuto un lavoro egregio, ma - come si vede - nel tempo si sono andati sempre più restringendo, perché oggi, per questa altissima necessità di specializzazione, occorre un corpo specializzato.

Questo è ciò che abbiamo rappresentato a parole, nei fatti, nelle iniziative e nei nostri emendamenti. Ovviamente, il testo in esame raccoglie tutte le discussioni e le sollecitazioni fatte, nel senso che fa un piccolo passo in avanti, che io, però, non posso che interpretare - lo dico con chiarezza - come una riduzione del danno. Precisa che va non disperso, ma solo in un'altra forza di polizia, e tenta di preservare l'unitarietà delle funzioni, ma non si capisce se da esso attribuite o da esso esercitate. Torno a ripetere che è un passo in avanti, nel senso che ha raccolto la questione, da noi posta, che non si può disperdere un patrimonio di specializzazione come questo, ma siamo nel campo della semplice riduzione del danno.

Pertanto, noi continueremo la nostra battaglia, perché non ci possiamo accontentare solo di questo. L'interesse del Paese è il rafforzamento e la riorganizzazione del Corpo forestale in un vero e proprio corpo di polizia ambientale. Per questo motivo, proprio perché è una semplice riduzione del danno, noi certamente non possiamo votare a favore dell'emendamento ed esprimeremo un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella*).

PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come dichiarazione di voto, e per poi giustificare il voto di Forza Italia, desidero ripercorrere un po' le tappe che sono state fatte al riguardo la scorsa settimana.

Se non ci fosse stato un mio intervento personale all'inizio - poi, naturalmente, supportato da quelli di tanti altri colleghi - con cui ho chiesto alla Presidenza di fermarsi un momento su un argomento così importante, che aveva bisogno assolutamente di riflessione, noi oggi - forse - avremmo eliminato completamente il Corpo forestale e, soprattutto, avremmo ridimensionato moltissimo le sue funzioni, probabilmente rendendolo anche sovrapponibile ad altre forze di polizia. Quindi, devo dire che, quando nell'Aula del Parlamento si legittima la forza dei parlamentari, viene fuori un qualcosa che, se non è quanto in realtà Forza Italia voleva (ossia il mantenimento del Corpo forestale), è comunque un passo in avanti fatto dopo un'ampia discussione. E mi riferisco all'unitarietà del Corpo e alla sua specificità.

Tengo a precisare questo perché noi, che abbiamo sempre sostenuto le forze di polizia e, nel caso specifico, il Corpo forestale, volevamo rendere il Governo a ciò più sensibile. Mi rendo conto che gli annunci che ha fatto e continua a fare il presidente Renzi, votati alla semplificazione, sono atti ad ottenere più che altro un risultato non nel merito, ma nell'effetto. Mi sembrava proprio che volesse spostare una pallina dal pallottoliere per dire che, da cinque, sono diventati quattro senza sapere, in realtà, quale danno avrebbe prodotto una tale soppressione.

L'emendamento 7.327 (testo 2) reca la firma della senatrice Bisinella, ma naturalmente sarà supportato anche da altri, perché reca un po' quanto era nelle intenzioni. Forza Italia ha cercato di far capire quello che si stava andando a fare, ossia la soppressione del Corpo forestale. Devo dire che ciò ci rende abbastanza soddisfatti, ma non del tutto e, pertanto, ci asterremo su questo emendamento. *(Applausi del senatore Bruno)*.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, non tornerò più sull'operazione di compravendita degli emendamenti - l'ho già fatto la scorsa settimana - ma entro nel merito di questo emendamento, che assolutamente non piace alla Lega Nord.

L'emendamento dà una delega eccessivamente ampia e confusa al Governo su una materia importante. Qui si è persa veramente l'occasione di costituire una vera e propria polizia ambientale, necessaria a questo Paese bistrattato, e bistrattato non solo per colpa di privati, singoli cittadini o imprese, ma anche per l'omessa operazione di vigilanza e controllo da parte di molti enti e anche di amministratori locali.

Rimangono intatti i Corpi forestali regionali. Continueremo a non sapere che cosa fanno gli agenti del Corpo forestale della Sicilia. Continueranno imperterriti ad esistere le migliaia di forestali. Continueranno per mesi a non sapere qual è il loro futuro gli agenti delle polizie provinciali, e stiamo parlando di quasi 3.000 persone.

Riteniamo la riformulazione dell'emendamento un palliativo. Viene evitato lo spezzatino. L'accorpamento non avverrà "nelle" (al plurale) forze di polizia, ma nella forza di polizia - leggasi: la polizia di Stato - perché, al pari del Corpo forestale, è l'altra forza di polizia ad ordinamento civile.

Ma per come è stato anche riformulato l'emendamento, la riorganizzazione e il passaggio del Corpo forestale nella Polizia di Stato avverranno solo dopo un'operazione di cannibalizzazione. Per come è scritto l'emendamento, infatti, molte funzioni ad oggi attribuite al Corpo forestale dello Stato verranno ad esso tolte.

Faccio solo un riferimento per quanto riguarda la mal scrittura dell'emendamento. Come sarà attuata la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, visto che oggi il Corpo forestale dello Stato ha oltre un migliaio di stazioni distribuite soprattutto nelle aree rurali? Come si concilia il mantenimento di queste stazioni, che dovrebbero confermare il presidio dell'ambiente, con la contestuale presenza di stazioni dei Carabinieri? E anche qui una prima sovrapposizione emerge.

Insomma, il Gruppo della Lega Nord, a differenza di altri Gruppi che mi hanno preceduto dell'opposizione, voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi riteniamo, infatti, che, con la delega in bianco data al Governo, verrà meno la tutela dell'ambiente. Verrà meno la

prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Il contrasto agli ecoreati, il contrasto alle frodi agroalimentari, il contrasto al maltrattamento degli animali e al bracconaggio, da domani, avranno le armi spuntate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nugnes).*

E mi dispiace che gli appelli, non delle varie associazioni ambientaliste, che immagino siano parte in causa, ma appelli di personalità come il procuratore nazionale antimafia, che ogni giorno, ventiquattr'ore al giorno, con i suoi collaboratori è in prima linea per contrastare gli ecoreati, siano passati inosservati da questo Governo e, in particolare, dal ministro Madia.

Quindi, la Lega Nord conferma il voto contrario a questo emendamento, che è una vera e propria presa in giro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, serviva costruire intorno al Corpo forestale dello Stato una polizia ambientale moderna, autonoma ed efficace più ancora di quanto lo sia oggi, perché sono in aumento i reati ambientali e perché siamo un Paese allo sbando, vergogna in Europa da questo punto di vista, a fronte di bellezze e ricchezze anche economiche che, anche dal punto di vista ambientale, sappiamo solo distruggere. Non bisogna scioglierlo!

Questa formula pasticciata ed approssimativa è un compromesso, e di questo compromesso possiamo vedere delle parti apprezzabili, come - per esempio - aver costretto il Governo, con gli emendamenti nostri e di tutte le forze che hanno denunciato il pericolo, a fare marcia indietro. Ma ci sono degli aspetti negativi che non possiamo nascondere come, innanzitutto, lo smottamento che questa formula rappresenta rispetto all'ideale.

E siamo stanchi di avere continui smottamenti rispetto a ciò che il Paese chiede, rispetto a ciò che ci porta in Europa a recitare un ruolo a testa alta, come abbiamo visto sull'anticorruzione e, ben prima, sul voto di scambio politico-mafioso. Non possiamo noi accettare, di fronte alle emergenze del Paese, niente che non sia il massimo, quando il massimo è possibile.

Aggiungo, poi, un altro aspetto che denuncia la qualità di questa operazione e la forzatura regolamentare, che non è questione di lana caprina. Abbiamo un emendamento sostanzialmente trafugato, trasformato e manipolato dal Governo per impedire a noi di migliorare il punto di mediazione. E invece rimane un compromesso, perché ci è tolta la possibilità di fare il nostro dovere come parlamentari e di migliorare quel testo.

Si è discusso tantissimo sulla presenza o l'assenza della parola «esistenti». Bene, se si fosse trattato di un emendamento del relatore - e lo era - o del Governo - e lo era - avremmo avuto la possibilità di inserire quella parolina, di toglierla o di aggiungerne altre, per rendere questa delega ammissibile per Costituzione solo nei casi in cui sono prescritti, con precisione, i limiti entro i quali il Governo dovrà legiferare. Bene, avremmo potuto fare questa cosa e consegnare agli atti un provvedimento chiaro e senza ombre di dubbio. E, invece, questo non è stato fatto. Il Governo - da un lato - dichiara una disponibilità e riconosce di aver sbagliato, mentre - dall'altro - si tiene le mani libere per poter fare ancora una volta gli interessi suoi alle spalle del Paese.

Noi da questo punto di vista non riusciamo ad apprezzare a sufficienza quel po' di buono che ci può essere in un punto di caduta, rovinosa e sgangherata. E per tale motivo, pur riconoscendo che forse si apre una parola diversa sul futuro del Corpo forestale dello Stato, non consegniamo al Governo una delega in bianco. Non posso accettare la speranza, dal collega poc'anzi proferita, che il Governo non se ne approfitti e non arrivino colpi di mano, perché proprio oggi un colpo di mano alla Camera c'è stato con la vergognosa fiducia sulla legge elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Malan e Pelino).* Allora non ci possiamo più fidare.

Quante volte dovremo ancora dimostrare ingenuità al limite della complicità di fronte al Paese? Noi non ci stiamo e, con vero dispiacere, ci asterremo su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

RUTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signora Presidente, colleghi, vorrei fare alcune riflessioni rivolgendomi al relatore e al Ministro.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a due esclusivi obiettivi. Il primo obiettivo parte dal fatto che in Italia esistono, da un lato, il Corpo forestale dello Stato e, dall'altro, la Polizia provinciale, che ha una funzione diversa dal primo ma che insieme ad esso svolge compiti di salvaguardia e di attenzione nei confronti del territorio sotto tutti i vari punti di vista di difesa della biodiversità e di quant'altro.

Intanto, voglio dire che molte volte, quando si parla di riforme, e soprattutto nel settore della pubblica sicurezza, è evidente che in Italia c'è bisogno di una riforma profonda. Consentitemi solo di sottolineare che non saranno i 9.000 dipendenti del Corpo forestale dello Stato a creare la riforma di cui ha bisogno il settore della pubblica sicurezza in Italia. Sbagliamo il tema, in quanto per i 240.000 dipendenti del settore, c'è evidentemente bisogno di un riassetto molto più complessivo e profondo.

Ricordo che il Corpo forestale dello Stato svolge una serie di compiti che noi tutti individuiamo come importanti e, con i nostri emendamenti, abbiamo posto l'esigenza di tutelare l'unitarietà delle funzioni che esso svolge insieme alla Polizia provinciale.

Io - e immagino gli altri presentatori di emendamenti analoghi come, ad esempio, il 7.346 - segnalo alla Presidenza del Senato la sottoscrizione dell'emendamento della senatrice Bisinella che, così come riformulato, ritengo non rappresenti il massimo, ma sia comunque un punto di mediazione possibile.

Prendiamo atto della disponibilità del Governo a dialogare e della sua voglia di confrontarsi, insieme al relatore e alle forze politiche, per raggiungere almeno i due obiettivi per i quali sono disponibile a sottoscrivere e, quindi a votare questo emendamento. Il primo obiettivo è - come già ricordato - l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, affinché non sia smembrato nelle varie altre forze di polizia e conservi esattamente la sua unità di funzione. L'altro aspetto, che per noi non è affatto secondario, è che tale Corpo possa svolgere queste funzioni anche attraverso il completamento di un passaggio per noi normale, ossia che le polizie provinciali confluiscono nel Corpo forestale dello Stato.

Nel dialogo con il Governo abbiamo anche definito un percorso di condivisione su un ordine del giorno che ora leggo e che presenterò in sostituzione di un emendamento o in allegato a questo emendamento, come meglio ritiene la Presidenza (ci sono, infatti, altri emendamenti che posso ritirare per presentare questo ordine del giorno). Ovviamente sappiamo che su tale ordine del giorno vi è una condivisione del relatore e del Governo.

Per noi resta un punto fondamentale che il Governo si impegni affinché, nell'ambito del riordino delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, si preveda la confluenza della Polizia provinciale nel Corpo forestale dello Stato, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, conformi all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, e che si impegni a tutelare con contratto di diritto privato i dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

Se il Corpo forestale dello Stato confluisce in un altro ente e in un'altra forza, si pone anche il problema dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ai quali mancherebbe il datore di lavoro, a meno che non vi sia il passaggio di tutte le posizioni, attive e passive, nel Ministero che riceve il Corpo forestale dello Stato. Noi vogliamo impegnare il Governo affinché siano tutelati i dipendenti con contratto di diritto privato, che altrimenti, rischiando di non avere il datore di lavoro, si ritroverebbero per strada, pur se in possesso di un contratto a tempo indeterminato e avendo sicuramente svolto, fino in fondo, determinate mansioni e acquisito competenze e conoscenze del territorio. Di questo ci siamo preoccupati. Non vogliamo che chi conosce il territorio e ha acquisito formazione, competenze e capacità venga smembrato per svolgere tutt'altra attività. Questo serve alla Nazione, prima ancora dell'aumento del numero delle persone che lavorano nella pubblica sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Devo tuttavia segnalarle, senatore Ruta, che i suoi emendamenti, 7.371 e 7.372, sono

inammissibili e, quindi, non possono essere trasformati in ordini del giorno.

ROSSI Luciano (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 7.327 (testo 2), dando atto e merito al relatore Pagliari di aver accolto le osservazioni che sono scaturite dagli interventi di numerosi colleghi. Faccio i miei complimenti ed esprimo condivisione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Interviene in dissenso dal suo Gruppo?

BISINELLA (*Misto-FAL*). No, signora Presidente. In verità, in qualità di componente del Gruppo Misto-Federalismo Autonomie e Libertà, vorrei esprimere una dichiarazione di voto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto. In quest'Aula abbiamo espresso grandi considerazioni, ma ci siamo dimenticati qual è l'obiettivo, che vorrei invece ricordare a tutti i colleghi perché riflettano al momento della votazione.

È chiaro che l'emendamento 7.327, che è stato riformulato in Assemblea, deriva dal contributo di molti colleghi i quali, sia in Commissione affari costituzionali sia in Aula - e ha fatto bene a ricordarlo la senatrice Pelino - hanno dato il loro apporto per cercare di risolvere un'*impasse*. Non voglio prendermi il merito della riformulazione dell'emendamento, ma perlomeno ho contribuito a dare una soluzione positiva al superamento di questa *impasse*.

Sappiamo tutti, infatti, che il Corpo forestale dello Stato necessita di una vera e profonda riorganizzazione. È sul come procedere che occorre fare molta attenzione. Ricordo a tutti che quello in esame è un disegno di legge delega che, quindi, attribuisce al Governo il compito di prevedere un riordino delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché delle funzioni di controllo atte a garantire la sicurezza del settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Con l'emendamento 7.327 così come riformulato - ed è questo che a noi interessa ed è l'obiettivo principale che dovrebbe essere tenuto a mente da tutti - prevediamo l'assorbimento eventuale della Forestale in altra forza di polizia. Usiamo, quindi, il singolare e non più, come era previsto nel testo originario, il plurale, cioè in altre forze di polizia.

L'obiettivo che raggiungiamo e che ci vede convintamente favorevoli all'emendamento - perlomeno si compie un passo avanti importante in una direzione che il Paese, lo Stato, il Governo devono intraprendere - è di escludere la dispersione del Corpo forestale in forze diverse. Questo - ripeto - rappresenta un primo passo avanti. È chiaro poi che, nell'ambito del riordino, il Governo deve procedere con molta attenzione. Quello che a noi sta a cuore è che quantomeno si sia individuata questa strada che è un punto di partenza e - come detto - frutto di un compromesso.

Faccio anche notare che in questo modo rimane come obiettivo, verso il quale bisogna proseguire - a tal proposito, diversi emendamenti presentati anche da altre forze politiche, oltre che dalla nostra, danno indicazioni precise su come procedere - il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato in termini di competenze, di funzioni specialistiche e di organico, proprio al fine di scongiurare il pericolo, che non c'è - ripeto che non c'è - in questo disegno di legge delega, che si disperdano tutte quelle importanti funzioni oggi svolte da tale organismo. Con riferimento al provvedimento, infatti, si parla anche di un riordino che deve essere effettuato tenendo conto di quegli importanti compiti, ma non si dice che quelle funzioni non debbano essere più garantite, proprio perché - ripeto - questo è un disegno di legge delega.

Di conseguenza, rafforzare quelle competenze specialistiche e di organico consentirebbe anche di scongiurare che questo Corpo venga snaturato. Di contro, infatti, si vuole fare in modo che esso venga

rafforzato come Corpo nazionale specializzato nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente. Queste sono le priorità che dovremmo tenere a mente: l'ambiente, il territorio e le sue peculiarità.

Peraltro, dovremmo avere il preciso obiettivo di superare un altro grande problema, un grande stallo che permane nel nostro ordinamento: qualunque riorganizzazione, alla quale si procederà con l'effettivo esercizio della delega, richiederà l'emanazione di una norma ordinaria di carattere nazionale che, purtroppo, non si applicherà alle Regioni a statuto speciale. A quel punto dovremmo anche occuparci di prevedere come intervenire in quei territori. Abbiamo - ad esempio - la stortura della Regione Siciliana a fronte delle Regioni del Nord che, per presenza boschiva e, quindi, per proprie difficoltà peculiari, richiederebbero investimenti maggiori.

È per questo motivo, e con l'obiettivo di scongiurare la dispersione in altre forze di polizia, obiettivo per il quale si è perlomeno individuato un approdo, che il nostro voto è convintamente favorevole all'emendamento in esame. E su questo invito ad una seria riflessione i colleghi dell'Aula. Non basta fare un'opposizione *tout court*, per partito preso, ma bisogna cercare di dare risposte concrete ai problemi. Questo, almeno, è un passo avanti.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (M5S). Voterò sicuramente no a questo emendamento, che nulla chiarisce dell'articolato, perché qui si parla chiaramente di un assorbimento - è vero, si parla di assorbimento non in altre forze, ma in un'unica forza - e non ci vogliamo accontentare del meno peggio. Poi interviene l'assoluta ambiguità: come sempre avviene, si mette insieme una serie di parole che, senza il costrutto - ovvero senza più il Corpo forestale dello Stato - mi riesce difficile pensare a come avrà attuazione. E mi riferisco alla garanzia degli attuali livelli di protezione dell'ambiente, che non sono assolutamente sufficienti. Ricordo che le ecomafie hanno un fatturato di 15 miliardi di euro all'anno, ogni anno, con un aumento, nonostante la crisi.

Dobbiamo soprattutto capire che Renzi sta andando esattamente nel verso contrario all'esigenza del Paese, e credo che ciò vada anche a suo grandissimo discapito. Non mi riferisco, però, solo alla percezione e alla volontà del Paese. Voglio ricordare che studi a livello europeo, direttive e relazioni di Eurojust ci indicano esattamente un'altra strada. Quindi, questo atto del Governo è sicuramente gravissimo, e Renzi dovrebbe venire qui a spiegarlo a chiare lettere, dal momento che l'esigenza di andare verso la riorganizzazione strutturale del controllo ambientale in modalità interforze ci viene dettata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. Ricordo - ad esempio - la direttiva 2008/99/CE, del novembre 2008, che ha imposto agli Stati membri l'adozione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, di regole più incisive, per quanto riguarda il contrasto ai reati ambientali.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma le ricordo che sta parlando in dissenso. La invito, dunque, a concludere.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, un attimo solo.

Nel novembre 2014 Eurojust ha presentato una relazione conclusiva del progetto strategico sul crimine ambientale, in cui richiede proprio che ci sia un corpo ambientale specializzato. E, alla luce di questo, ricordo un emendamento del relatore al disegno di legge n. 1345, che ha permesso l'inserimento di alcuni membri del Corpo forestale a livello europeo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES (M5S). Quindi, stiamo contraddicendo studi europei, esigenze del Paese e non stiamo contrastando un'unica cosa: l'ecomafia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.327 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, cosa c'è? Mi dica. È aperta la votazione.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Proteste dal Gruppo M5S*).

Prego, senatore Santangelo.

SANTANGELO (*M5S*). Mi dai la parola o no? Come chiudi la votazione?

PRESIDENTE. Io gliel'ho data, lei non l'ha presa ed eravamo già in votazione.

Dica pure quello che aveva da dire. Lo può dire perfettamente adesso, non trattandosi di dichiarazione di voto. Se vuole può intervenire, altrimenti passiamo al successivo emendamento.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, se mi dà la parola, si accende la lucetta del microfono. Se la lucetta non si accende, vuol dire che non me l'ha data. Volevo chiedere il numero legale sulla votazione appena effettuata, ma lei ha proceduto, così come si fa nel fascismo! (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Come lei mi insegna, perché è stato Capogruppo, la verifica del numero legale si chiede solo per una votazione non qualificata. In questo caso il numero legale si ricava direttamente dalla votazione.

SANTANGELO (*M5S*). Non è così! Presidente, segni l'astensione per il mio Gruppo. La prossima volta vengo sul tavolo della Presidenza a prendere la parola! (*Commenti dal Gruppo PD*).

GIARRUSSO (*M5S*). Vogliamo votare!

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che, all'inizio dell'esame dell'articolo 7, è stata chiesta la votazione elettronica su tutti gli emendamenti riferiti a detto articolo. La richiesta è stata appoggiata e sulla votazione elettronica non è consentita la verifica del numero legale in quanto è implicita, è automatica.

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signora Presidente, se il nostro Capogruppo si alza per chiedere la parola, io attendo per votare, perché suppongo che lei gli dia la parola prima di chiudere la votazione.

Lei non mi ha concesso di votare perché non lo ha guardato, non ha interrotto la votazione e questo lo considero illegittimo.

Chiedo pertanto che rimanga agli atti il mio voto contrario. Queste cose, però, non devono succedere, perché noi seguiamo le indicazioni e le regole. Se lei non lo fa, ci toglie democrazia e la possibilità di votare come da coscienza.

Chiedo che rimanga agli atti il mio voto negativo: io voto contro.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei far rilevare che non ha funzionato il sistema di rilevazione e che il mio voto è di astensione, per le motivazioni addotte già dalla senatrice Pelino.

TREMONTI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, anche a me non ha funzionato il sistema di votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. C'è stata un'epidemia.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, è evidente che c'è stata una discrasia e che qualcosa non ha funzionato. Pertanto, non si è capito quando la votazione è stata aperta e chiusa, visto che sia da una parte che dall'altra non si è votato.

Il Presidente Grasso in passato ha fatto ripetere delle votazioni...

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà. Ma, se la votazione non viene annullata, è valida. Per alcuni senatori, che lo hanno segnalato, non ha funzionato la postazione e, quindi, la votazione è valida.

Avete molti dubbi? L'annulliamo e la ripetiamo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Dato che si tratta di un emendamento molto significativo su cui abbiamo discusso per tre ore e tre quarti, in via eccezionale annullo la precedente votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.327 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Arrivati a questo punto e considerate le circostanze - credo siamo abbastanza stanchi - rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione [4-03745](#), a mia prima firma, che riguarda la costituzione e la convocazione del Comitato di volontariato di protezione civile costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile.

La richiesta di risposta rapida - mi auguro che il sottosegretario Gianpiero Bocci o il Governo possano venire a rispondere a breve - è motivata dal fatto che negli ultimi tempi questa commissione, che avrebbe dovuto interessarsi, in particolare, delle questioni operative riguardanti i Vigili del fuoco volontari, non sta fornendo risposte adeguate.

È dunque necessario che il Governo venga a rispondere perché, diversamente, noi ci troveremo di fronte, soprattutto nei territori montani, in quelli che più hanno bisogno della presenza dei Vigili del fuoco volontari, ad un progressivo arretramento delle caratteristiche del servizio a danno della sicurezza e dei cittadini, ma anche a danno dell'applicazione della sussidiarietà: quando le persone si organizzano autonomamente per darsi risposte, è bene supportarle.

Ma perché la cosa è particolarmente delicata?

Nell'ultimo periodo i vigili del fuoco volontari non ricevono risposte in merito ai corsi di aggiornamento, di cui hanno bisogno, non ricevono risposte precise in merito alle visite preliminari abilitanti e non ricevono risposte in merito all'operatività quotidiana.

Concludo affermando che non stiamo parlando di un argomento di lana caprina, ma di circa 8000 persone, vigili del fuoco volontari, che si occupano di garantire la sicurezza insieme agli effettivi, che sul territorio nazionale sono circa 25.000.

Credo quindi, signora Presidente, che sia più che opportuno sollecitare il Ministero dell'interno a venire a dare risposta a questa interrogazione. *(Applausi della senatrice Bernini)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Signora Presidente, il 24 aprile la ministra dell'istruzione Stefania Giannini si è presentata alla festa dell'Unità di Bologna, insieme alla senatrice Puglisi, a parlare della Buona scuola. È accaduto che la ministra Giannini è stata duramente contestata da un minacciosissimo

contingente di insegnanti, docenti e studenti armato - udite, udite - di pentole e mestoli.

La ministro Giannini ha avuto il coraggio di dire cornuto all'asino, come si direbbe nel noto proverbio «Il bue che dice all'asino cornuto». In sostanza ha avuto il coraggio di apostrofare questi docenti, genitori e studenti - che la stavano giustamente contestando per questo disegno di legge su «La buona scuola», che è vergognoso - come pericolosi squadristi. Perché dico che è il bue che dà del cornuto all'asino? (*Applausi dal Gruppo M5S*). E perché dico che la ministra Giannini non dovrebbe permettersi di parlare di antidemocrazia? Perché ricordiamo che il Ministero stesso, *illo tempore*, è stato a sua volta molto violento. Ricordiamo che mesi fa gli insegnanti che si erano recati al MIUR per depositare alcune delibere di collegi di docenti di numerose scuole contro il disegno di legge su «La buona scuola» sono stati accolti da quattro file di poliziotti in tenuta antisommossa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ricordiamo ancora l'*iter* di questo decreto-legge - mascherato da disegno di legge e che finalmente, a breve, si manifesterà come decreto-legge, come annunciano fonti più o meno ufficiali - che è stato stravolto perché Renzi, il *gambler*, ha deciso di collegare il disegno di legge al DEF. Ciò vuol dire che questo disegno di legge non avrà un *iter* normale, ma velocizzato dal fatto che molto probabilmente gli emendamenti riceveranno il timbro dell'inammissibilità. Quindi ci sarà un taglio degli emendamenti presentati in Commissione e di quelli che verranno riproposti in Aula.

Poi ancora, visto che parlano di antidemocrazia, con questo disegno di legge il Parlamento è stato sotto ricatto. E il ricatto è stato che se questo disegno di legge non passava non sarebbero stati stabilizzati gli insegnanti a settembre. Ricatto quindi. Questa è violenza. Questo è ricatto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

MONTEVECCHI (*M5S*). Concludo, concludo, non si preoccupi. Poi, altra violenza, che è offendere l'intelligenza delle persone. E questo Ministro del Consiglio si diletta spesso ad offendere l'intelligenza, non solo del Parlamento, ma anche dei cittadini italiani e lo ha rifatto con questo disegno di legge quando ha sventolato il *bonus* di 500 euro per la formazione degli insegnanti. Anche il peggior ignorante sa che con 500 euro l'anno gli insegnanti non si formano per nulla. Quella è una manovra elettorale ed è un'offesa all'intelligenza degli insegnanti e dei cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Io dico che una Ministra, soprattutto con un passato da esimia linguista, come lei ha tenuto a ribadire in un'intervista fattale a proposito di queste vicende, se fosse veramente l'illustre linguista che si vanta di essere, dovrebbe stare attenta ad usare termini come squadristo e dovrebbe essere un po' più attenta, invece, a guardare quello che accade in casa sua, nel suo Governo. Altro che squadristo: qui siamo al ritorno al fascismo più becero e più pericoloso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sui lavori del Senato

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, in Conferenza dei Capogruppo ho chiesto che venisse anticipata la chiusura della seduta di Assemblea di domani mattina alle ore 12,30 in quanto è prevista la riunione del nostro Gruppo. Se poi però viene convocata la Commissione politiche dell'Unione europea, cui partecipano i membri del nostro Gruppo, è chiaro che diventa una farsa.

Chiedo, se è possibile, di sconvocare quella Commissione o di posticiparla, dato che abbiamo la riunione del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marton, lo riferirò alla Presidenza, ma come lei ricorda il Presidente ha detto che non possiamo comprimere il tempo per le Commissioni. Credo quindi che non possano essere sconvocate le Commissioni per tutto il tempo dalle 12,30 alle 15,30.

[MARTON](#) (*M5S*). Ma la Commissione non ha mantenuto lo stesso orario, è stata addirittura anticipata.

PRESIDENTE. Segnaleremo al Presidente della Commissione l'opportunità di coordinare i lavori con le esigenze del suo Gruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,55).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ([1577](#))

Capo II

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza

nelle Forze di polizia;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;

c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle

competenze esercitate;

e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI servizi spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.300

[TOCCI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *I*. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina e l'organizzazione della Presidenza del consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione degli strumenti normativi ed amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei

ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della *performance* con il ciclo della programmazione finanziaria, adozione da parte di ciascuna amministrazione dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) - un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) - un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) - un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo;

previsione che i piani strategici triennali possano contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni e che tali proposte sono approvate, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri; previsione che i documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato; adeguamento del Regolamento previsto all'articolo 19, commi 10 e seguenti, del decreto legge n. 90 del 2014 come convertito dalla legge 114 del 2014 alla normativa derivante dalla presente delega entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4, adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

G7.300 (già em. [7.300](#))

[TOCCI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuato, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stessa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, dei programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei

provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie,

impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 dell'A.S. 1577-A sia in termini temporali sia in termini di contenuti, arrivando alla redazione di decreti delegati unificati e coordinati, da sottoporre ad un unico esame delle competenti Commissioni parlamentari.

G7.300 (testo 2)

[TOCCI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuato, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stessa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, dei programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello

Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie,

impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 della presente legge sia in termini temporali sia in termini di contenuti.

(*) Accolto dal Governo

7.301

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.302

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.303

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «, reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero implementazione delle procedure informatiche ,».

7.304

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.305

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.306

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.307

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.308

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.309

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.310

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «n. 114,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza».

7.311

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.312

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.313

[SCAVONE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.314

[VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «riordino dei corpi di polizia provinciale,», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.315

[MARINELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia» fino a: «, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.316

[BONERISCO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.316 (testo 2)

[BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.317

[ARRIGONI](#), [VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.317 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7.318

[PELINO](#), [BERNINI](#), [PICCOLI](#), [MINZOLINI](#), [AMIDEI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali

e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.318 (testo 2)

[PELINO](#), [BERNINI](#), [PICCOLI](#), [MINZOLINI](#), [AMIDEI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a:«dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.319

[CASALETTO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Al al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alle parole: «unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione, associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.320

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti:«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n° 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.320 (testo 2)

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti:«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n° 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.321

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.322

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»;

7.323

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «funzioni di polizia» a «strumentali», con i seguenti: «funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologica mente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.324

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» aggiungere le seguenti «, ivi comprese quelle di polizia locale.».

7.325

[VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «antincendi";» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:*, «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole:* «riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.326

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene! alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e alloro spegnimento».

7.328

[VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.329

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.330

[GASPARRI](#), [PELINO](#), [BERNINI](#), [MINZOLINI](#), [PICCOLI](#), [AMIDEI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e

nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;».

7.331

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.331 (testo 2)

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.332

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli, attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.332 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli, attuali livelli di presidio, la

salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.333

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.333 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.334

[SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#) (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.334 (testo 2)

[SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.335

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.336

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.337

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.338

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

«1. dopo le parole "riordino delle funzioni di polizia" inserire le seguenti: "tributaria, di polizia giudiziaria, di polizia";

2. dopo le parole: "riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato" inserire le seguenti: "della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria"

Conseguentemente, sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «delle medesime».

7.339

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare», inserire le seguenti: «,ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle commesse intercettazioni e misure cautelari e».

7.340

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «lettera a)». dopo le parole: «, del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,».

7.341

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare», inserire le seguenti: «dei Parchi».

7.342

[CARIDI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.343

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «conseguente alla riorganizzazione» fino a: «altre Forze di polizia».

7.344

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento, in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali,».

7.345

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agro alimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei

Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agro alimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali, ».

7.346

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato» fino a fine periodo, con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.346 (testo 2)

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «presso le forze di polizia», con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2016; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.347

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [CASALETTO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia", con le seguenti: "assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale.";

b) sostituire le parole da: "riordino dei corpi di polizia provinciale" , fino a fine periodo, con le seguenti: "con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.348

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conseguente» inserire le seguenti: «al rafforzamento e», sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.349

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali

livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.350

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agro alimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scioglimento ed il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.351

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino a: «garanzia degli attuali,» con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.360

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.361

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [CASALETTO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» e le parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia».

7.352

[MARINELLO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.353

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.354

[PELINO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MINZOLINI](#), [AMIDEI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.355

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre

Forze di polizia,».

7.356

[ARRIGONI](#), [VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.357

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Inammissibile

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.358

[CASALETTO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.359

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed», sopprimere la parola: «eventuale».

7.362

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.363

[CARIDI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.364

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [EASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [CASALETTO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia», con le seguenti: « e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome»;

b) sostituire le parole da: «riordino dei corpi di polizia provinciale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.365

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali» nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.366

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «del personale delle Polizie provinciali, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.367

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle altre forze di polizia» con le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato "Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato", finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.327

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole:* «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.327 (testo 2)

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [VACCARI](#), [CALEO](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nelle altre Forze» *con le seguenti:* «in altra Forza»;

b) *dopo le parole:* «dell'unitarietà» *aggiungere le seguenti:* «delle funzioni attribuite».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Marcucci, Luciano Rossi, Spilabotte e Rut a

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1577:

sull'emendamento 7.313, la senatrice Taverna avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Collina,

Conte, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Dirindin, Divina, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gambaro, Maran, Messina, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Paglini, Palermo, Perrone, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romano, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Sonogo, Stucchi, Turano, Vicari e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 22 aprile 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla questione degli effetti pregiudizievoli sul comparto agricolo della diffusione del parassita "punteruolo rosso" degli alberi di palma (*Doc. XXIV*, n. 46).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Azzurra Cancelleri in sostituzione del deputato Luigi Gallo, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 21 aprile 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 10 aprile 2015, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Silvio Berlusconi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Mariani Raffaella, Ghizzoni Manuela, Antezza Maria, Berlinghieri Marina, Boschi Maria Elena, Braga Chiara, Bratti Alessandro, Capozzolo Sabrina, Carella Renzo, Cominelli Miriam, Dallai Luigi, D'Incecco Vittoria, Manfredi Massimiliano, Manzi Irene, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Morani Alessia, Moscatt Antonino, Rosato Ettore, Velo Silvia, Venittelli Laura, Verini Walter, Zanin Giorgio, Zardini Diego

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (1892)

(presentato in data 27/4/2015);

C.1533 approvato da 7° Cultura.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Scilipoti Isgro' Domenico

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di alimenti e bevande destinati all'uomo (1893)

(presentato in data 24/4/2015);

senatori Dirindin Nerina, Zanda Luigi, Martini Claudio, Lepri Stefano, Maturani Giuseppina, Fedeli Valeria, Albano Donatella, Amati Silvana, Angioni Ignazio, Anitori Fabiola, Barozzino Giovanni, Bianco Amedeo, Bianconi Laura, Borioli Daniele Gaetano, Broglia Claudio, Buemi Enrico, Caleo Massimo, Capacchione Rosaria, Cardinali Valeria, Casson Felice, Cervellini Massimo, Cirinna' Monica, Cociancich Roberto, Collina Stefano, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, D'Adda Erica, Dalla Zuanna Gianpiero, De Biasi Emilia Grazia, De Cristofaro Peppe, Di Giorgi Rosa Maria, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Ferrara Elena, Filippi Marco, Filippin Rosanna, Finocchiaro Anna, Fissore Elena, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Idem Josefa, Lai Bachisio Silvio, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Maran Alessandro, Mattesini Donella, Migliavacca Maurizio, Mirabelli Franco, Moscardelli Claudio, Mussini Maria, Orru' Pamela Giacomina

Giovanna, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Petraglia Alessia, Pignedoli Leana, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Romano Lucio, Sangalli Gian Carlo, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Susta Gianluca, Tocci Walter, Tonini Giorgio, Turano Renato Guerino, Uras Luciano, Vaccari Stefano, Valdinosi Mara, Valentini Daniela, Vattuone Vito, Verducci Francesco, Zanoni Magda Angela, Zavoli Sergio

Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" (1894)

(presentato in data 27/4/2015);

DDL Costituzionale

senatori Lai Bachisio Silvio, Zanda Luigi, Angioni Ignazio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Manconi Luigi

Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) (1895)

(presentato in data 27/4/2015);

senatori Susta Gianluca, Di Biagio Aldo, Dalla Zuanna Gianpiero, Laniece Albert, Puppato Laura, Rossi Gianluca

Misure di agevolazione fiscale per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà privata (1896)

(presentato in data 28/4/2015);

senatore Crosio Jonny

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1897)

(presentato in data 28/4/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Pepe Bartolomeo

Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo (1795)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/04/2015);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (1880)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/04/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Gasparri Maurizio

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico (1434)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/04/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Pin Paola

Modifica all'articolo 80 della Costituzione, in materia di ratifica dei trattati internazionali di natura militare, nonché disposizioni in materia di basi, caserme, installazioni e servitù militari (1774)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Pin Paola

Modifiche agli articoli 11 e 80 della Costituzione in materia di ratifica dei trattati internazionali, nonché disposizioni per la pubblicazione di accordi internazionali vigenti e utilizzo di basi militari e caserme (1872)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Beni Paolo ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (1878)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

C.1803 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 28/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Amici Sesa ed altri

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1504-BIS)

Derivante da stralcio art. 1, c. 2 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico

Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 28/04/2015),

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Filippin Rosanna ed altri

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1857)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (1879)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

C.2659 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 28/04/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pagliari Giorgio

Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di beni e servizi e per le donazioni di beni in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (1787)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Crosio Jonny ed altri

Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria per gli impianti di risalita (1853)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 28/04/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Cardello Franco

Introduzione dell'insegnamento dell' educazione emozionale nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (1777)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/04/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Di Giorgi Rosa Maria

Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere (1847)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/04/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Pagliari Giorgio ed altri

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato (1873)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/04/2015);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Filippi Marco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1881)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 28/04/2015);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Bertuzzi Maria Teresa ed altri

Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del sistema delle quote latte (1822)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 28/04/2015);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Barozzino Giovanni

Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax (1459)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 28/04/2015);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Sacconi Maurizio

Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale e per la valorizzazione della complementarietà tra previdenza pubblica e privata (1788)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/04/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. D'Adda Erica ed altri

Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento collettivo (1817)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/04/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Munerato Emanuela ed altri

Disposizioni per consentire ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico (1842)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Di Giacomo Ulisse

Istituzione del Parco nazionale del Matese (1776)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/04/2015);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Buemi Enrico

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope (1811)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015).

Inchieste parlamentari, opposizione di nuove firme

Il senatore Scibona ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: De Petris e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum" (*Doc. XXII*, n. 21).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 23 aprile 2015, la 1a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione.

Affari assegnati

È stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare riguardante le iniziative del Governo per la costituzione dei cosiddetti "caschi blu della cultura", nonché per prevenire e riparare i danni derivanti dalla distruzione del patrimonio archeologico, artistico e culturale nelle zone di guerra (Atto n. 549).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione

sul mercato di articoli pirotecnici (n. 160).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 giugno 2015. Le Commissioni 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 maggio 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 23 aprile 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gazzola (Piacenza), Larciano (Pistoia), Sant'Oreste (Roma), Cleto (Cosenza), Guardia Lombardi (Avellino), Sant'Arpino (Caserta), Noicattaro (Bari), Capodrise (Caserta).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di novembre 2014 (Atto n. 550).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aliante Mooney M20K, marche OO-AEP, presso l'aviosuperficie di Castel del Monte, Comune di Andria, in data 27 agosto 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 551).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 24 aprile 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità Portuale di Palermo, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 258);

dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per gli esercizi dal 2010 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 259);

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 260);

dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 261);

della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 262).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Regione Marche, con lettera in data 28 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 (*Doc. CXXVIII*, n. 31).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, nuova assegnazione di voti

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento e ai fini di un'eventuale connessione con l'esame del disegno di legge A.S. 1674 recante "Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992", il voto della regione Sardegna (voto n. 52) è stato nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 3a (Affari esteri, emigrazione).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 aprile 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM (2015) 174 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 giugno 2015.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 28 maggio 2015.

La Commissione europea, in data 28 aprile 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM (2015) 177 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 giugno 2015.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 28 maggio 2015.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Bruno Gonnelli, di Santa Flora (Grosseto), chiede l'adozione di provvedimenti volti a risolvere i problemi tecnici riscontrati in alcune zone della provincia di Grosseto nelle emissioni televisive della Rai, a seguito dell'introduzione del sistema digitale terrestre (*Petizione n. 1426*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

nuove norme volte a prevedere un ruolo del sindacato in ordine al controllo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 1427*);

la corretta interpretazione e applicazione della normativa concernente le detrazioni degli emolumenti e delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di assenza dal lavoro per malattia, con particolare riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (*Petizione n. 1428*);

un inasprimento della disciplina penale dei reati contro i minori (*Petizione n. 1429*);

il signor Elvio Gallo, di Messina, chiede l'adozione di provvedimenti per il pieno rispetto dei principi

costituzionali in materia di uguaglianza e di riconoscimento dei diritti inviolabili, al fine di contrastare i comportamenti discriminatori fondati sul genere (*Petizione n. 1430*);
la signora Eva Polak, di Tofej (Ungheria), chiede interventi per la reintroduzione dell'accesso totalmente gratuito alla posta elettronica certificata (*Petizione n. 1431*);
il signor Pantaleo Chezzi, di Specchia (Lecce), chiede l'abolizione dell'istituto dell'usucapione (*Petizione n. 1432*);
il signor Rodolfo Romano, di Napoli, chiede il conferimento dell'onorificenza di "Cavaliere dell'ordine del tricolore" e la concessione di un assegno vitalizio agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione nazionale, in ossequio alla legge n. 434 del 1980 (*Petizione n. 1433*);
il signor Antonio Boscolo Agostini, di Chioggia (Venezia), chiede l'abrogazione dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente l'estensione del concetto di area fabbricabile, ai fini dell'imposizione fiscale (*Petizione n. 1434*);
il signor Federico Pege, di Treviso, chiede una nuova disciplina penale e altre misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini e dei centri abitati (*Petizione n. 1435*);
il signor Michele Umana, di Grammichele (Catania), chiede l'abrogazione della normativa concernente l'IMU agricola (*Petizione n. 1436*);
il signor Massimiliano Valdannini, di Viterbo, chiede una regolamentazione semaforica differente, rispetto agli standard attuali, degli attraversamenti pedonali (*Petizione n. 1437*);
il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede la modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (*Petizione n. 1438*);
il signor Lorenzo Torto, di Chieti, chiede l'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di diritto al lavoro dei disabili (*Petizione n. 1439*);
il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:
nuove misure per fronteggiare l'emergenza immigrazione (*Petizione n. 1440*);
interventi per incentivare la ricerca scientifica e la sperimentazione per la cura del cancro, con particolare riguardo alla valutazione della terapia proposta dal dottor Hoxsey negli Stati Uniti (*Petizione n. 1441*);
interventi per la revisione degli accordi relativi al "Fiscal compact" e al meccanismo di stabilità europeo (MES) (*Petizione n. 1442*);
un intervento di revisione della Costituzione, al fine di garantire che il Senato sia composto da membri direttamente eletti dal popolo e da rappresentanti delle categorie del mondo del lavoro (*n. 1443*);
il signor Giuseppe Luca, di Biancavilla (Catania), chiede misure contro la corruzione e l'inefficienza dell'Amministrazione della giustizia (*Petizione n. 1444*);
la signora Marina Fontana, di Palermo, chiede modifiche alla disciplina sanzionatoria di carattere penale in materia di omicidio stradale (*Petizione n. 1445*).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 1306, presentata dai signori Samo Pahor, di Trieste, e Anton Feri, di Gorizia, e la petizione n. 1409, presentata dal signor Alberto Siega, di Resia (Udine), già assegnate alla 1^a Commissione permanente, sono state nuovamente deferite alle Commissioni riunite 1^ae 3^a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03827 del senatore Giarrusso.

Interrogazioni

[DE PETRIS](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

negli ultimi anni il Ministero della salute ha iniziato ad affrontare con maggiore impegno la problematica della tutela degli animali e la lotta al randagismo assumendo un concreto ruolo di coordinamento e controllo, in particolare con l'istituzione nel 2010 di un'apposita *task force* veterinaria, "l'Unità Operativa per la Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo, ai canili

lager e ai maltrattamenti sugli animali";

l'Unità operativa ha rappresentato una modalità organizzativa innovativa attraverso la quale il Ministero ha iniziato a interagire direttamente con i cittadini ed è divenuto parte attiva per risolvere i problemi e le criticità segnalati anche inviando proprio personale in ogni angolo del Paese;

questo piccolo nucleo operativo, coordinato dalla dottoressa Rosalba Matassa, ha svolto una funzione di raccordo con le istituzioni e il territorio, andando ad incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali. Per svolgere i propri compiti la *task force* ha operato in stretta sinergia con i Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri e con altri organi di Polizia giudiziaria, con tutte le autorità competenti in materia e con le associazioni per la protezione degli animali, creando una rete virtuosa di sinergia e collaborazione;

intensa è stata l'attività volta a risolvere le situazioni critiche segnalate, talvolta cronicizzate da molti anni. In questi anni ha compiuto numerosi interventi sia di tipo ispettivo che di supporto e indirizzo per le altre istituzioni, ha fatto emergere situazioni di illegalità ed esercitato un'azione di repressione dei reati ma soprattutto ha lavorato per risolvere i problemi al fine di garantire il benessere degli animali e l'applicazione delle leggi a loro tutela;

numerosi sono gli esempi di operazioni che l'unità operativa ha portato a termine: sequestro di canili *lager* (ad esempio Cicerale, Poggio Sannita, Domicella, Trani, Catania); tutela degli equidi (ad esempio maxi operazione di messa in sicurezza di più di 200 equidi maltrattati e ridotti in fin di vita nei comuni di Collesferro, Valmontone, Segni e Paliano); interventi per contrastare il maltrattamento di animali detenuti nei giardini zoologici (ad esempio Zoo di Poppi), in strutture private o allevamenti abusivi (ad esempio Castiglione delle Stiviere, Montopoli Sabino);

ancora più incisiva e capillare è stata l'attività di coordinamento e di supporto tecnico alle autorità regionali, alle ASL, ai Comuni, alle Prefetture attraverso incontri, tavoli di lavoro, stesura di protocolli d'intesa e piani operativi per la prevenzione del randagismo e per il contrasto degli avvelenamenti. A tal proposito è d'obbligo ricordare che nel nostro Paese la legge n. 281 del 1991 e le altre norme vigenti sono ancora troppo spesso disapplicate e che dietro al fenomeno del randagismo non di rado si celano la zoomafia e il *business* dei canili;

l'Unità operativa, e la sua coordinatrice in particolare che ha svolto il proprio compito con professionalità e grande sensibilità andando oltre quello che è il semplice dovere istituzionale, è divenuta un punto di riferimento importante per le associazioni, per i cittadini e per le autorità del territorio, che hanno in questi anni trovato disponibilità, collaborazione e risposte concrete;

attraverso questa struttura operativa il Ministero della salute, con proprie risorse e praticamente a costo zero, ha fornito un servizio alla collettività e ha dimostrato che lo Stato non è un'entità astratta e lontana dai cittadini e dal territorio;

la problematica del randagismo purtroppo è ancora lontana dall'essere risolta e i reati contro gli animali sono ancora troppo diffusi, pertanto, più volte, anche a seguito di interrogazioni parlamentari, il Ministero della salute ha manifestato l'intenzione di potenziare l'unità operativa e dare alla stessa una maggiore operatività;

invece dal mese di ottobre 2014, a seguito del cambiamento dei direttori generali del Ministero della salute, l'attività di questa struttura operativa è stata rallentata ed è di questi giorni la notizia che la dottoressa Matassa, nonostante il grande impegno profuso in questi anni, non ha più l'incarico di coordinatrice della *task force*. Inoltre, invece di potenziare e rendere questo nucleo di medici veterinari più operativo attraverso una maggiore autonomia funzionale, l'unità operativa è stata inglobata all'interno dell'ufficio VI della Direzione generale della sanità animale con ovvie conseguenze di aumento della "burocratizzazione" e perdita definitiva dell'operatività e dell'efficacia degli interventi; purtroppo si sta assistendo a un ritorno al passato e alla delegittimazione e depotenziamento di ciò che funziona e che è utile alla collettività,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno determinato tali scelte e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire immediatamente affinché sia riconosciuto il merito e il servizio reso

ai cittadini da parte dell'Unità operativa e da chi in questi anni l'ha diretta con ottimi risultati, peraltro senza oneri aggiuntivi per lo Stato, e sia ripristinata e resa ancora più operativa la *task force* così come auspicano le associazioni e gli innumerevoli cittadini che chiedono il rispetto delle leggi in materia di tutela degli animali.

(3-01881)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

la morte del cooperante italiano Giovanni Lo Porto solleva molte domande sia per come è maturata sia per il ritardo con cui sono stati informati il nostro Paese e i familiari;

secondo le ricostruzioni fornite dal presidente degli Stati Uniti d'America, Lo Porto sarebbe rimasto coinvolto, insieme all'ostaggio americano Warren Weinstein, in un *raid* antiterroristico dell'esercito statunitense contro i talebani. Il *raid* è stato condotto con dei droni alla fine di gennaio 2015 in una zona ai confini tra il Pakistan e l'Afghanistan;

a distanza di circa 3 mesi il presidente Obama ha informato le autorità italiane chiedendo scusa per quanto accaduto. Ma la morte di Giovanni Lo Porto a giudizio dell'interrogante non può essere derubricata a mero incidente o a tragica fatalità. Anzi solleva una lunga serie di questioni e interrogativi che chiamano in causa le istituzioni italiane, quelle statunitensi e il ruolo che il nostro Paese ha nelle varie missioni internazionali a cui partecipa;

Giovanni Lo Porto, infatti, era sequestrato da ben 3 anni e più precisamente dal 19 gennaio 2012 quando fu prelevato, insieme al suo collega tedesco Bernd Muehlenbeck, nella città pakistana di Multan presso la sede della Ong tedesca per cui lavorava. Entrambi venivano, quindi, trasferiti oltre il confine, in Afghanistan, nella zona di Kost sotto il controllo tribale dei talebani;

nelle settimane successive al rapimento apparve subito evidente che il sequestro non era opera di predoni solo in cerca di riscatto. Sia l'*intelligence* italiana che quella tedesca si resero conto che la soluzione per il rilascio dei 2 ostaggi necessitava di risposte politiche. Una situazione complessa aggravata dalla difficoltà di trovare degli interlocutori tra i talebani che, dopo l'uccisione di Bin Laden nel maggio del 2011, non avevano più riferimenti apicali precisi;

durante i mesi successivi l'*intelligence* italiana e tedesca continuò ad avere le prove dell'esistenza in vita di entrambi gli ostaggi e nel dicembre 2012, alla vigilia di Natale, gli uomini di Al Qaeda ripresero in un video l'ostaggio tedesco mentre lanciava un appello alla moglie alla quale chiedeva di fare pressioni su Angela Merkel. Tutto fece pensare che stessero maturando i tempi per la liberazione, ma un'offensiva di terra dell'esercito pakistano fece precipitare la situazione e tutto piombò nel silenzio;

all'inizio del 2013 un video ritrasse Bernd Muehlenbeck in pessime condizioni fisiche. Era il segno che i 2 ostaggi erano in mano ad altri gruppi di sequestratori. Sia Roma che Berlino tentarono, allora, di accelerare l'impegno per il rilascio degli ostaggi, ma nell'estate cambiò ancora lo scenario, poiché i talebani decisero di separare i prigionieri e da quel momento le trattative presero 2 strade diverse;

Giovanni Lo Porto verrà trasferito nella valle dello Shawal, in Waziristan, sotto il controllo dei vertici di Al Qaeda. Da quel momento il cooperante italiano condividerà la prigionia con un altro ostaggio, l'americano Warren Weinstein;

nell'ottobre del 2014 venne liberato, dopo il pagamento del riscatto, il tedesco Bernd Muehlenbeck. Mentre, sempre a fine ottobre, un video appello di Giovanni Lo Porto fu mostrato alla famiglia. Il video oltre a rassicurare i familiari suscitò ottimismo tra gli stessi servizi italiani. Tutto fece pensare che ci fossero i margini per la sua liberazione da lì a poche settimane;

si intensificarono, quindi, gli sforzi da parte della nostra *intelligence* per il suo rilascio. Come avviene in questi casi la trattativa fu condotta in totale segretezza. Nessun'altra *intelligence* venne informata, se non quella pakistana con cui Roma collaborava da tempo per la liberazione di Lo Porto. Neanche gli Stati Uniti furono informati, da sempre contrari a qualsiasi tipo di trattativa per il rilascio di prigionieri, che nel frattempo però erano venuti a conoscenza della presenza di alcuni rifugi dei capi di Al Qaeda proprio nella zona dello Shawal;

a gennaio 2015 gli Stati Uniti sferrano 5 attacchi con i droni. In uno di questi verranno uccisi anche Giovanni Lo Porto e l'americano Warren Weinstein. Secondo fonti dell'*intelligence* italiana i corpi dei due ostaggi sono stati seppelliti a Wacha Dara, dove gli americani non si sono mai recati neanche per accertare l'identità delle due vittime,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano recuperare il corpo di Giovanni Lo Porto, come chiesto dalla famiglia, e quali azioni vogliano intraprendere in tal senso;

se siano in possesso di maggiori informazioni sulle modalità operative adottate dalle forze americane durante l'attacco in cui è morto il cooperante italiano e i motivi del ritardo della trasmissione delle notizie al Governo italiano;

se siano a conoscenza di maggiori informazioni in possesso dei servizi italiani, dal rapimento alla morte di Lo Porto, dalla trattativa per la sua liberazione alla morte del cooperante, sino alla comunicazione del presidente Obama al nostro Paese;

se, al di là delle scuse poste dal presidente Obama al nostro Paese e ai familiari di Giovanni Lo Porto, non ritengano indispensabile rinegoziare con gli alleati ed in particolare con gli Stati Uniti le regole sui sequestri di persona sui teatri di guerra internazionali e sulle relative trattative per una cooperazione tra le varie forze di *intelligence*.

(3-01883)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'Enasarco (Ente di previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio) è stato spesso oggetto anche in passato di attenzione per l'andamento negativo emerso dai risultati di gestione e dalla scarsa trasparenza che da sempre ha caratterizzato l'operato della sua amministrazione;

stando alle ultime notizie stampa, riportate anche sul sito dell'ente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nota del 10 febbraio 2015 ha comunicato alla fondazione Enasarco le sue osservazioni sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'ente in data 9 ottobre 2014; con la stessa nota il Ministero ha invitato l'Enasarco a procedere all'approvazione di un nuovo statuto che recepisca i rilievi formulati dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e a trasmettere il nuovo regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione ministeriale;

con un comunicato stampa del 4 marzo 2015, il Consiglio di amministrazione della Fondazione informava di aver dato via libera al regolamento elettorale e al regolamento finanza precisando che l'approvazione dello statuto e del regolamento elettorale "costituisce la chiave di volta per costruire l'assetto normativo più adeguato per quella che è una vera e propria svolta storica nella vita della Fondazione: il passaggio, nella selezione dei vertici della Cassa, dal metodo della designazione ad opera delle parti sociali a quello dell'elezione da parte degli agenti e delle case mandanti";

rilevato che a quanto risulta all'interrogante nonostante la "svolta storica nella vita della Fondazione", né l'Enasarco né i Ministeri vigilanti, che pure hanno vagliato i testi, si sono attivati per rendere fruibili a tutti gli iscritti e ai diretti interessati i testi dei citati regolamenti, anche in considerazione dell'imminente rinnovo del consiglio di amministrazione e degli altri organi di governo della fondazione;

considerato che il ritardo nella pubblicazione delle regole per lo svolgimento delle elezioni impedisce il loro corretto svolgimento secondo regole democratiche; infatti la mancata o tardiva conoscenza delle norme in questione non consente a tutti i soggetti interessati di poter partecipare alla competizione elettorale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che il regolamento elettorale e il nuovo statuto dell'Enasarco vengano resi pubblici e fruibili a tutti gli iscritti, nel rispetto del diritto riconosciuto a ciascun contribuente di poter accedere ai dati che riguardano la *governance* della fondazione.

(3-01884)

[GINETTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-01885)

(Già 4-03464)

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(3-01886)

(Già 4-01056)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MANASSERO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

"Mercatone Uno" è un importante marchio storico emiliano specializzato nella distribuzione organizzata dei mobili e di complementi di arredo e casalinghi;

negli anni il gruppo, con i suoi 79 punti vendita dislocati in gran parte del territorio italiano, i suoi circa 4.000 dipendenti e un numero elevatissimo di clienti (stimato in circa 11 milioni) ha assunto nel settore dell'arredamento un ruolo di primo piano, con un giro di affari di svariati milioni di euro;

rilevato che a quanto risulta all'interrogante:

l'azienda ha annunciato ai sindacati la riduzione di circa il 50 per cento della rete di vendita, promuovendo una vendita straordinaria in 34 punti;

tale iniziativa preoccupa profondamente, in quanto è stata considerata come l'anticamera della chiusura definitiva di tali punti vendita;

nelle scorse settimane l'azienda ha presentato al tribunale di Bologna istanza di ammissione al concordato preventivo a causa del forte indebitamento che ha raggiunto i 425 milioni di euro, a fronte di un fatturato che nel 2014 è sceso a poco più di mezzo miliardo come risulta dai dati di preconsuntivo;

considerato che per quanto risulta all'interrogante:

la proprietà ha disertato l'audizione fissata per il 1° aprile 2015 al Ministero dello sviluppo economico convocata allo scopo di fare chiarezza sulle prospettive e sul futuro dell'azienda, allo stato sospesa tra l'ipotesi di imminenti licenziamenti e la trattativa con potenziali investitori interessati ad un marchio storico *leader* nel settore dell'arredamento;

a maggio è prevista la scadenza dei contratti di solidarietà sottoscritti a suo tempo dai lavoratori per consentire quel processo di riorganizzazione dei punti vendita richiesto dall'azienda, allo scopo di rilanciarla e renderla competitiva, contenendo, al contempo, il costo del lavoro e salvaguardando l'occupazione;

l'imminente scadenza dei suddetti contratti di solidarietà sommata alle forti preoccupazioni per la recente istanza di concordato preventivo, stanno generando profonda preoccupazione nei lavoratori che si dicono pronti alla mobilitazione, qualora l'azienda non dovesse fornire nei prossimi giorni garanzie sufficienti sul loro futuro lavorativo,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quale sia l'attuale situazione finanziaria del gruppo Mercatone Uno sulla base delle informazioni in possesso;

se ritengano di intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con la massima sollecitudine presso la proprietà, favorendo l'accelerazione di un processo decisionale che consenta di giungere in tempi rapidi ad una soluzione che fornisca tutele e risposte concrete ai lavoratori e alle loro famiglie;

se, a fronte di tale grave situazione, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale per conoscere il piano industriale aziendale ed individuare le misure strutturali idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale.

(3-01882)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali;
la disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito»;
il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
è stato da poco presentato il disegno di legge AS 1747 di iniziativa parlamentare, recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro";
il suddetto disegno di legge, nella relazione illustrativa, specifica di avere l'intento di integrare una disciplina incompleta in materia di punibilità e premialità nei confronti di coloro che non dispongano degli strumenti idonei a consentire il pagamento mediante POS;
con tale proposta si vorrebbero prevedere sgravi fiscali per coloro che abbiano provveduto a dotarsi di tali strumenti di pagamento e sanzioni, da quella pecuniaria fino alla sospensione dell'attività professionale e commerciale, per coloro i quali non provvedano ad adeguarsi al fine di consentire il pagamento attraverso il POS;
una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;
mentre, per i consumatori, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche commissioni esose, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti;
la percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, possa, in caso di utilizzo di bancomat, dallo 0,5 allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 fino al 4 per cento;
a questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;
nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze, i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre all'interrogante sembra essere una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta i propri profitti;
il Governo Renzi ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in genere, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
a ciò si è aggiunto l'abbassamento del limite all'uso del contante, introdotto con l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo ulteriormente il limite all'uso del denaro contante da 2.500 a 999,99 euro;
il decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, sia possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e per le agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, gli adempimenti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio restano comunque onerosi e ed è possibile usufruire di tale deroga soltanto quando l'acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato;

tali misure, oltre ad aver generato un aumento degli oneri finanziari e delle commissioni sulle singole transazioni a carico dei cittadini e a favore del sistema finanziario, sta determinando da tempo gravi ripercussioni su più settori, come il turismo, laddove sono sempre di più i turisti italiani che preferiscono trascorrere i viaggi o i periodi di vacanza in altri Paesi, dove possono pagare con denaro contante, piuttosto che restare in Italia e pagare con carta di credito o assegno bancario, ma soprattutto, ne stanno risentendo i flussi turistici provenienti dall'estero, da quelle aree o quei Paesi per cui non è possibile avere la deroga, che, come denunciano gli operatori del settore, hanno subito un grave calo dovuto alle nuove imposizioni sulla normativa in materia di tracciabilità;

risultano svantaggiati anche gli operatori economici di ogni settore stanziati nelle zone transfrontaliere che vedono ridursi il volume degli affari, non soltanto perché i cittadini dei Paesi limitrofi all'Italia preferiscono acquistare nei loro Paesi o altrove, ma anche perché gli stessi cittadini italiani, che abitano nelle zone di confine, possono facilmente recarsi nei Paesi confinanti per svolgere qualsiasi tipo di attività economica, compresa l'apertura di esercizi commerciali o attività d'impresa,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di: a) evitare che i soggetti sottoposti all'obbligo di accettare pagamenti elettronici per pagamenti sopra i 30 euro non siano ulteriormente gravati da sanzioni pecuniarie; b) agire presso il sistema bancario affinché lo stesso adotti percentuali favorevoli sulle commissioni dovute per il pagamento elettronico imposto ai soggetti dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

se non reputi opportuno assumere iniziative normative al fine di modificare al rialzo la soglia di tracciabilità dei pagamenti, valutati i disagi che tale disposizione sta arrecando a tutti i settori economici del Paese.

(4-03847)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando a quanto riporta la stampa locale friulana, le dotazioni di personale della Polizia di Frontiera al valico del Tarvisio (Udine) starebbero subendo sensibili decurtazioni, secondo il Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia), pari a non meno del 25 per cento dei suoi effettivi, in seguito alla decisione del Governo di trasferire parte dei suoi organici all'aeroporto lombardo di Bergamo, in vista dell'imminente inizio dell'Expo 2015 a Milano;

ben 14 agenti avrebbero già lasciato il presidio al Tarvisio e sembrano scarse le possibilità di un ripensamento, malgrado nel solo mese di marzo 2015 il reparto abbia arrestato 10 sospetti trafficanti di esseri umani;

la Procura di Udine ritiene in effetti imprudente la scelta di indebolire il presidio preposto al contrasto dell'immigrazione clandestina al Tarvisio, come prova la scelta del procuratore Raffaele Tito di recarsi il 13 aprile 2015 in visita al quartier generale della Polizia di Frontiera, insieme ai tre sostituti Lucia Terzariol, Andrea Gondolo e Claudia Finocchiaro;

lo stesso procuratore avrebbe espresso il dubbio che la decisione del Governo possa essere stata assunta senza valutarne approfonditamente le conseguenze, essendo la frontiera del Tarvisio la porta di accesso all'Italia per buona parte dell'Europa orientale e balcanica;

secondo la Procura di Udine, attraverso il Tarvisio, terminale della cosiddetta "rotta balcanica", tenterebbero infatti di entrare nel nostro Paese molti extracomunitari afgani, bengalesi, pakistani e siriani, che si concentrerebbero in Ungheria prima di dirigersi verso l'Italia;

sempre secondo il Coisp, il presidio della Polizia di Frontiera del Tarvisio mancherebbe anche dei mezzi adatti a trasportare presso la propria sede gruppi di 15-20 migranti che si presentano volta per volta ai confini e sarebbe perciò costretto a ricorrere a normali autoveicoli, nei quali possono al massimo essere trasportati 1 o 2 clandestini, senza adeguate garanzie sanitarie;

notizie simili giungono anche da altri presidi frontalieri: ad esempio, stando ad un comunicato stampa emesso dal sindacato autonomo di Polizia il 2 aprile 2015, 15 agenti della Polizia di Frontiera di Como risulterebbero in trasferimento presso l'aeroporto milanese di Malpensa, dove rimarranno per tutta la durata dell'Expo universale;

si ha quindi l'impressione che il Ministro in indirizzo abbia deliberatamente deciso di privilegiare la protezione degli aeroporti rispetto al monitoraggio delle frontiere terrestri, si chiede di sapere:

se davvero sia proprio quello descritto in premessa l'orientamento strategico del Governo e quali ragioni vi siano dietro la scelta di privilegiare la difesa delle frontiere aeree rispetto a quella dei confini terrestri;

se il Governo non ritenga che lo smantellamento del presidio di Polizia alla frontiera del Tarvisio possa accrescere il rischio di infiltrazioni *jihadiste* per via terrestre, come sostiene la Procura di Udine, che non nasconde la propria preoccupazione per la prospettiva di un aumento degli afflussi di extracomunitari provenienti, attraverso la cosiddetta "rotta balcanica", da Stati nei quali l'Islam politico radicale ha molti adepti dediti al terrorismo;

se, come e quando il Governo intenda riparare all'errore, dotando di adeguate risorse umane e materiali i presidi della Polizia di Frontiera, in particolare quello al Tarvisio.

(4-03848)

[AIELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'acufene è una patologia di cui non si sente parlare tutti i giorni. Eppure, in Italia affligge oltre il 10 per cento della popolazione. Studi recenti hanno calcolato che in Europa ne sarebbe colpito tra il 10 e il 20 per cento della popolazione;

viene generalmente definito acufene un disturbo costituito da rumori che vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o, in generale, nella testa, e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre. I rumori si originano all'interno dell'apparato uditivo, ma alla loro prima comparsa vengono illusoriamente percepiti come suoni provenienti dall'ambiente esterno. Spesso tale patologia viene liquidata come un 'disturbo fastidioso', ma in molti casi può degenerare fino a diventare una malattia invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale: si tratta, infatti, di un suono continuo e costante di diversa intensità (fischio o un ronzio). Nonostante l'acufene conduca, in casi estremi, a stati di forte depressione o addirittura alla morte per suicidio, non esiste ancora in Italia una ricerca finalizzata allo studio di questa patologia;

varie sono le classificazioni degli acufeni proposte dagli studiosi nell'arco di mezzo secolo: esistono gli acufeni "oggettivi", molto rari e che si presentano come suoni che si generano all'interno del corpo umano, come ad esempio quelli originati da un flusso vascolare particolare o da contrazioni muscolari. Con tecniche particolari, è possibile ascoltare dall'esterno il suono generato; ci sono gli acufeni "soggettivi", i più comuni e che si individuano nei casi in cui il soggetto percepisce un suono che non è ascoltabile dall'esterno e che può essere provocato da farmaci come l'aspirina (acido acetilsalicilico), da alcuni antibiotici (aminoglicosidi), ma anche da alcool, caffeina e antidepressivi. Le cause che determinano l'insorgere dell'acufene soggettivo sono spesso oscure; considerato che:

l'associazione italiana Tinnitus-Acufene *onlus* (Ait) lotta per tutelare i 5 milioni di cittadini italiani portatori di questa patologia; ad esempio, per incentivare e canalizzare risorse nella ricerca, l'associazione, nonostante viva delle sole quote associative e senza finanziamenti né pubblici né privati, si è anche fatta promotrice di borse di studio presso gli atenei di Trieste e Udine su argomenti attinenti agli acufeni;

l'associazione, che conta più di 2.000 iscritti in Italia, ha dato il via a studi di ricerca presso l'Università di Pavia, con la collaborazione della professoressa Paola Perin, e presso l'istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano, diretto dal professor Silvio Garattini;

in un periodo di grave recessione economica è impensabile che si possano portare avanti tali studi di ricerca senza un aiuto concreto da parte del Ministero della salute, che potrebbe dare un apporto sostanziale ai centri di ricerca nella definizione delle cause della malattia e nella definizione di un protocollo terapeutico efficace,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire riconoscendo, ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del

1999 e successive modifiche, l'acufene come malattia cronica e invalidante, in modo da garantirne l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
se intenda, altresì, favorire le opportune iniziative affinché siano incentivati gli studi e le ricerche su tale grave patologia, dai quali sviluppare un protocollo terapeutico efficace.

(4-03849)

[SCILIPOTLISGRO'](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la crisi dei mutui *subprime* del 2008 ha posto in evidenza l'esigenza di tornare al "Glass-Steagall Act" del 1933, la legge bancaria che imponeva la divisione degli istituti bancari in commerciali e di affari: da una parte gli istituti che raccolgono risparmi da destinare alle imprese e ai cittadini, dall'altra quelle dedite alle speculazioni finanziarie operate con i soldi dei privati e di chi è consapevole di poterli perdere senza avere alcuna garanzia da parte dello Stato;

a giudizio dell'interrogante non è più tollerabile che le banche continuino a rischiare in borsa lucrando cospicui guadagni, salvo poi rivolgersi allo Stato per trovare riparo quando le speculazioni non vanno a buon fine;

ingenti risorse pubbliche sono state date dallo Stato al Monte dei Paschi di Siena per sanare debiti per miliardi di euro; circostanza, questa, non più accettabile, soprattutto in ragione del fatto che, nonostante la crisi, le banche sono restie a concedere denaro alle famiglie e alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura dell'apparato produttivo italiano;

una separazione degli istituti di credito in banche commerciali e d'affari è un'ipotesi valutata dai Parlamenti e dai Governi di quasi tutti i Paesi occidentali,

si chiede di conoscere se al Governo risulti che dal 2011 sia stato affrontato con la Banca d'Italia, per una valutazione approfondita, il tema di un'eventuale ridefinizione degli istituti bancari e di credito, dividendo il sistema in banche commerciali e banche d'affari, e qualora il tema, più volte sollevato dal Parlamento, non sia stata affrontato, il motivo di tale decisione.

(4-03850)

[STEEANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede che il lavoratore che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità abbia il diritto non solo di fruire dei permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 del citato articolo, ma anche di *scegliere* "ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" e non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;

a quanto risulta all'interrogante una recente pronuncia del giudice del lavoro Lecce (sentenza 9 aprile 2015, n. 1326) ha affermato che la citata norma non vieta la possibilità di successione di persona nell'assistenza di familiare disabile, purché il beneficiario sia un solo soggetto; in tal senso, non sarebbe quindi contestata la possibilità che un lavoratore possa assicurare al portatore di *handicap* grave l'assistenza richiesta dalla legge, così sostituendosi ad altro familiare che, avendo cessato di prestare assistenza al primo, abbia perso tutti i connessi benefici, tra cui l'assegnazione agevolata della sede di servizio;

come si evince anche dalla citata pronuncia del tribunale di Lecce, l'eventuale subentro di un lavoratore all'altro nella prestazione dell'assistenza, non può prescindere dalla perdita, da parte del lavoratore originario, dei connessi benefici, tra i quali l'assegnazione agevolata della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, beneficio che è strettamente ed imprescindibilmente connesso con la prestazione assistenziale;

risulterebbe all'interrogante che alcune amministrazioni pubbliche dipendenti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in contrasto con i principi esposti, non provvedano a ripristinare, in caso di cessazione della prestazione assistenziale, la situazione originaria dei lavoratori assegnati alle sedi agevolate, i quali quindi si troverebbero ad usufruire indebitamente di benefici per i quali è decaduta la sottesa motivazione giuridica,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di situazioni nelle quali alcune amministrazioni pubbliche dipendenti dal suo dicastero risultino inerti nell'ottemperanza ai principi di cui in premessa; quali provvedimenti di propria competenza, in caso di positivo riscontro, intenda adottare nei confronti delle suddette amministrazioni.

(4-03851)

[SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

da notizie di stampa ("il Fatto quotidiano" del 20 aprile 2015) si è appreso che nel fenomeno dell'immigrazione clandestina si cela un vero e proprio commercio umano, organizzato, strutturato e specializzato al fine di ottimizzare i guadagni da parte dei vertici delle organizzazioni che lo governano;

ogni migrante è ben identificato attraverso l'assegnazione di un apposito codice, al fine di gestire in modo certo lo scambio di persone provenienti dal Sudan, dalla Nigeria, dal Mali e dal Senegal con altre organizzazioni. I migranti distribuiti in 2 magazzini nella città di Tripoli, con la collaborazione di soldati libici, vengono spediti in Sicilia per poi essere inviati in varie parti d'Italia e d'Europa (Norvegia, Svezia, Danimarca, Regno Unito) attraverso 2 cellule, situate a Roma e a Milano;

si tratterebbe a ben vedere di un'organizzazione intercontinentale che vanterebbe appoggi e sostegno anche tra alcuni esponenti, evidentemente corrotti, dell'esercito libico. Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, e il procuratore aggiunto, Maurizio Scalia, conducono un'indagine sulla vicenda;

nell'indagine, condotta anche attraverso l'uso di intercettazioni, sarebbe emerso che oltre alla mera attività di "vettore marittimo", l'organizzazione si occuperebbe di garantire ai migranti, in partenza dalla Libia, di giungere ad una destinazione europea anche attraverso la corruzione di militari libici, per acconsentire alla fuga di migranti detenuti nelle carceri locali, e altresì agevolando la fuga dai centri di accoglienza italiani;

il centro accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Mineo è stato impiegato per nascondere temporaneamente migranti clandestini con altre destinazioni. A Catania, tra i vari centri, il centro logistico dell'organizzazione parrebbe sia stato il locale denominato "Ali Babà";

considerato che:

tra le persone indagate, a quanto risulta agli interroganti, vi sarebbero Ermias Ghermay e Medhane Yehdego Redae ritenuti tra i più importanti e pericolosi trafficanti che operano sulla cosiddetta rotta libica. L'organizzazione sarebbe strutturata in diverse cellule di cui una presente in Italia e guidata da eritrei che vivrebbero stabilmente in città come Milano, Palermo, Agrigento e Catania;

la cellula italiana, in particolare, sarebbe specializzata nell'organizzare le fughe dei migranti dai centri di accoglienza in cambio di denaro, la cui entità varierebbe a seconda del "servizio offerto", dando loro supporto al fine di raggiungere altri Paesi europei come la Germania, la Svezia e la Norvegia. L'indagine rappresenta un filone dell'inchiesta già avviata a fine 2013 a seguito del tragico naufragio di migranti davanti alle coste di Lampedusa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se abbiano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottato o intendano adottare provvedimenti a riguardo, anche di carattere normativo;

se l'Italia sia il Paese più importante, a prescindere da aspetti geografici, nella gestione della logistica dell'organizzazione e quale sia realmente il ruolo e la funzione che il territorio italiano assume in quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un commercio internazionale di esseri umani estremamente organizzato.

(4-03852)

[GIROTTO](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

nei giorni 8 e 9 dicembre 2014 si è svolta a Vienna la Conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari, alla quale hanno partecipato anche 2 funzionari del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale;
al termine della conferenza l'Austria, Paese ospitante, ha predisposto un impegno denominato "Austrian Pledge", offerto alla firma di tutti gli Stati, in cui i firmatari si impegnano a colmare il vuoto giuridico che ancora impedisce il divieto e l'eliminazione delle armi nucleari;
all'invito hanno aderito finora 73 Stati, fra cui la Santa Sede, San Marino e diversi Paesi europei tra i quali non figura l'Italia;
considerato che nel messaggio inviato il 7 dicembre 2014 alla Conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari di Vienna, Papa Francesco ha auspicato che le armi nucleari "vengano vietate una volta per tutte",
si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché il nostro Paese aderisca all'"Austrian Pledge", anche in vista della Conferenza che si terrà a New York dal 27 aprile al 22 maggio 2015 per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare, il cui articolo VI impegna i Paesi firmatari, fra cui l'Italia, ad assumere iniziative per un trattato che conduca al disarmo nucleare "generale e completo".

(4-03853)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva previsto l'introduzione di possibili rimodulazioni delle aliquote di imposta e di riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni al fine di assicurare un maggior gettito tributario pari a 3 miliardi nel 2015, a 7 miliardi nel 2016 e a 10 miliardi a decorrere dal 2017;

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha semplicemente ridotto gli obiettivi di maggior gettito atteso, fissati in 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e in 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017;

le clausole di salvaguardia inserite nell'ultima legge di stabilità investono diversi settori e prevedono l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto: per l'ordinaria si passerà dall'attuale 22 per cento al 24 per cento nel 2016, al 25 per cento nel 2017, fino al 25,5 per cento nel 2018; per quella ridotta, dall'attuale aliquota agevolata pari oggi al 10 per cento si arriverà al 12 per cento nel 2016 fino al 13 per cento nel 2018;

gli effetti positivi in termini di finanza pubblica sono stati valutati pari ad un incremento di 12.814 milioni nel 2016, di 19.221 milioni nel 2017 e di 21.965 milioni (per effetto dell'aumento delle accise oltre che dell'IVA) a decorrere dal 2018;

secondo il combinato di queste 2 previsioni, a legislazione vigente, il maggior gettito atteso sarà pari ad un aumento di 16 milioni di euro nel 2016, di 25,5 milioni nel 2017 e di 28 milioni nel 2018;

le ulteriori clausole di salvaguardia previste nella legge di stabilità per il 2015, che potrebbero aumentare il gettito, riguardano l'introduzione del meccanismo dello *split payment*, che permette alle pubbliche amministrazioni di poter pagare le prestazioni di servizi e l'acquisto di beni al netto dell'IVA, e l'estensione del *reverse charge*, ossia dell'inversione contabile, a diversi settori;

nel caso in cui l'Unione europea non dovesse rilasciare l'autorizzazione derogatoria scatteranno le clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote di accisa sui carburanti per assicurare un maggiore gettito pari a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;

il Governo ha più volte dichiarato il suo intento di eliminare tali clausole di salvaguardia, ma nel Documento di economia e finanza non sembrano esserci le giuste misure necessarie a scongiurarle;

includendo gli effetti relativi all'aumento delle aliquote IVA, a partire dal 2016, e delle accise a partire dal 2018, nel Documento di economia e finanza si specifica che la pressione fiscale passerà dal 43,5 per cento nel 2014 al 43,7 per cento nel 2019, aumentando al 44,1 per cento nel 2016 e nel 2017;

l'indebitamento netto è confermato rispetto ai valori dell'autunno 2014 pari a 2,6 nel 2015, 1,8 nel 2016 e 0,8 nel 2017;

nel Documento di economia e finanza è previsto che si scongiuri l'attivazione della clausole di salvaguardia attraverso un "miglioramento del quadro macroeconomico", ossia un aumento del gettito, e attraverso una "flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso anno", che

dovrebbe portare ad un effetto complessivo pari allo 0.4 per cento del PIL;
allo stesso fine si prevedono interventi di revisione della spesa per una percentuale del Pil pari allo 0,6 per cento;
tali misure si dovrebbero quindi tradurre, da un lato, in 6,44 miliardi in base alla riduzione temporanea dei tassi e alla presunta crescita strutturale e, dall'altro, il 9,66 miliardi di *spending review*;
nel caso in cui gli obiettivi di bilancio non dovessero essere raggiunti, le clausole di salvaguardia entreranno in vigore per assicurare i previsti incrementi di gettito fiscale, con gravissime ripercussioni sulla nostra economia;
in tutte le stime, da quelle dell'ISTAT a quelle OSCE fino alle previsioni del Fondo monetario internazionale, la tiepida ripresa in atto è frutto di favorevoli congiunture esterne, quali la ripresa delle esportazioni che non deriva certo da *trend* positivi della domanda interna e degli investimenti, rimasti ancora sui livelli stimati nei periodi di recessione;
un ulteriore incremento dell'IVA potrebbe favorire solo l'economia sommersa, generando conseguenze ben più gravi per i conti pubblici, poiché si potrebbero rendere a loro volta necessarie ulteriori misure di *austerity* a causa del mancato gettito derivante dall'incremento delle aliquote sui beni di consumo, contrariamente all'ultima raccomandazione del Fondo monetario internazionale che considera invece adeguato smorzare l'austerità per favorire la ripresa economica;
la Banca d'Italia inizialmente aveva bocciato duramente la legge di stabilità, sostenendo che più elevata è l'imposizione (come aveva infatti notato il vice direttore Signorini nell'audizione alle Camere) tanto maggiore è l'incentivo all'occultamento delle transazioni finanziarie;
tali considerazioni, derivate da seri dubbi coltivati dalla Banca d'Italia in merito al gettito in entrata, proprio per il possibile effetto dell'attivazione delle clausole di salvaguardia, sono considerate dall'istituto di credito nazionale "come soluzioni che rispecchiano difficoltà e ritardi nell'effettiva realizzazione della revisione della spesa pubblica",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno presentare al più presto un piano dettagliato di misure di *spending review* tali da poter efficacemente garantire la disapplicazione delle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise sul carburante, al fine di prevedere dei concreti e subitanei effetti positivi sui saldi, considerato anche il fatto che, a differenza delle passate manovre finanziarie, in cui le clausole venivano poste a salvaguardia di un risultato di altre misure di esito incerto, le attuali disposizioni relative agli aumenti dell'IVA sono già in vigore.

(4-03854)

AUGELLO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con precedente atto di sindacato ispettivo (4-03765) era già segnalata l'anomala situazione che si era verificata a Roma, durante le vacanze scolastiche di Pasqua del 2015, per effetto di un'illegittima attuazione dell'atto unilaterale che attualmente disciplina il contratto decentrato del personale comunale ai danni delle docenti e delle educatrici delle scuole d'infanzia;

in quell'occasione, infatti, centinaia di maestre ed educatrici erano state costrette dall'amministrazione a presentarsi presso i municipi durante l'orario di lavoro, per svolgere inesistenti compiti amministrativi, trovandosi di fatto a stazionare per ore, e senza alcuna mansione, nelle aule dei Consigli municipali o in qualche stanza del municipio di appartenenza, raggruppate senza alcun rispetto per la lettera del decreto legislativo n. 81 del 2008;

le insegnanti e le educatrici, giustamente irritate per questo trattamento, che tra l'altro costituisce un'esplicita violazione del codice civile e del contratto di lavoro, avevano in quella circostanza espresso il loro dissenso a diversi organi di stampa, mentre su alcune testate *on line* erano apparse le vergognose immagini delle maestre, assiegate in gruppi di 30-40 unità, nelle stanze dei municipi e nelle aule dei Consigli;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 22 aprile 2005 il direttore del Dipartimento dei servizi educativi e scolastici ha trasmesso una

nota riservata a tutti i direttori di municipio, che l'interrogante ha pubblicato integralmente sulla propria pagina "Facebook", invitandoli ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti delle insegnanti e delle educatrici che avessero fornito "sia ai media che ai genitori dei piccoli utenti, informazioni non corrette circa l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali";

nella nota si sottolinea un improbabile riferimento al "codice di comportamento del personale capitolino" (delibera di Giunta comunale n. 429/2013) che invero si limita a sanzionare il dipendente che non si astenga da "dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione";

non di meno la missiva si spinge fino a ritenere "un'offesa" il fatto che "detto personale abbia utilizzato i mass media per porre all'attenzione dell'opinione pubblica i propri censurabili comportamenti, non solo fornendo dichiarazioni ai giornali, ma anche inviando foto ed utilizzando altri e più moderni mezzi di comunicazione";

è necessario rilevare come questi intenti sanzionatori si esercitino su temi contrattuali, cioè su forme pattizie di accordi che non ammettono in nessun caso che una delle due parti detenga il monopolio e l'esclusiva della correttezza interpretativa, men che mai su un atto unilaterale sul quale è legittimo esprimere critiche, riserve e censure, anche quando l'amministrazione non le ritenga corrette, restando impregiudicato il dovere di verificare le informazioni e di pubblicare eventuali rettifiche o smentite da parte degli organi di stampa;

inoltre nessun regolamento può travolgere l'articolo 21 della Costituzione italiana e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono non solo la libertà di espressione a ciascun cittadino italiano ed europeo, ma anche il diritto di comunicare le proprie opinioni e, per la stampa, di poterle registrare, pubblicandole;

la circolare è già stata aspramente criticata dall'associazione romana della stampa, come ha ampiamente riportato il quotidiano "la Repubblica" del 26 aprile, mentre il rilievo della vicenda ha assunto dimensioni nazionali con l'intervento dell'ordine dei giornalisti, che il 27 aprile dal proprio sito ha espresso la propria preoccupazione per i concetti espressi nel documento del Comune,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare nella città di Roma il rispetto minimo del diritto di ciascun dipendente ad esprimere le proprie opinioni, prima che la catena gerarchica incautamente attivata con la lettera riservata, richiamata in premessa, induca i dirigenti capitolini ad assumere iniziative disciplinari che getterebbero discredito sull'immagine di Roma e risulterebbero, oltre tutto, soccombenti di fronte a qualsiasi giudice del lavoro.

(4-03855)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

lunedì 27 aprile 2015, il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, è stato oggetto di una grave aggressione mentre si accingeva ad un sopralluogo dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata). Uno stabile di 17 piani e 480 appartamenti occupato da oltre 2.000 persone, la maggior parte delle quali immigrati;

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, il 23 aprile uno degli occupanti dell'edificio Hotel House è stato arrestato con l'accusa di essere un membro di una cellula terroristica di matrice fondamentalista islamica attiva nel nostro Paese;

l'occupazione dell'Hotel House è da tempo considerata una situazione emergenziale per l'impatto sociale che comporta. Lo stabile, infatti, è noto per essere una zona franca di fenomeni criminali legati allo spaccio di droga e alla detenzione e vendita di armi;

è certamente una grave responsabilità a giudizio dell'interrogante aver permesso che in questo stabile si potesse registrare una condizione di illegalità così ad alto rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico; il segretario federale della Lega Nord, in virtù del ruolo politico e della responsabilità insita nel suo agire in rappresentanza delle istanze dei cittadini, ha sentito il dovere di recarsi *in loco* per accertare e denunciare la situazione di alta pericolosità sociale insita nell'occupazione massiccia e incontrollata dell'edificio hotel House;

al segretario della Lega Nord è stato impedito fisicamente di avvicinarsi all'entrata dello stabile

occupato. L'ingresso dello stabile era, difatti a quanto risulta all'interrogante presidiato dagli occupanti, da militanti dell'antagonismo anarco-insurrezionalista dei centri sociali, da noti esponenti del Partito Democratico e della sigla sindacale CGIL;

se da un lato è inaccettabile un sistema reiterato di manifestazioni violente inscenate da frange estreme e incontrollate dell'antagonismo, dall'altro, è ben più grave che membri del partito di maggioranza, che ha come segretario lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo i simboli di appartenenza, siano stati protagonisti di questa violenta azione nei confronti di un segretario di uno dei partiti politici dell'arco costituzionale;

a giudizio dell'interrogante è manifesta l'ipocrisia di una certa sinistra democratica, che da un lato ricorda il 25 aprile, cantando la canzone simbolo della resistenza "Bella Ciao", sottolineando l'amarezza di un risveglio turbato dall'invasore, e dall'altro lato veste i panni dell'invasore per impedire fisicamente la libertà di movimento ad un esponente politico, la cui azione è sostenuta da migliaia e migliaia di cittadini che con il proprio libero voto lo hanno deputato a loro rappresentante;

tali episodi non possono essere sottovalutati. Il nostro Paese, infatti, ha già vissuto periodi molto bui dove le frange estreme, protette indirettamente dai partiti riconosciuti, passarono dalla contrapposizione politica violenta al vero e proprio terrorismo;

le frange estreme e violente dell'antagonismo di estrema sinistra hanno concentrato le loro azioni criminali nei confronti del movimento politico della Lega Nord. Con un'organizzazione paramilitare mettono in atto aggressioni fisiche, presidi per contrastare la libertà di manifestazione, intimidazioni minatorie, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e attentati verso le sedi politiche;

l'antagonismo extraparlamentare è alimentato da atteggiamenti incoerenti di alcune strutture legate ai partiti riconosciuti nell'arco costituzionale, che se da una parte si dissociano dinnanzi all'utilizzo della violenza come strumento di affermazione politica, dall'altra partecipano e sovvenzionano queste strutture come se fossero delle organizzazioni parallele per alcune attività di partito;

è auspicabile, considerato il carattere politico ed intimidatorio dell'azione violenta intrapresa contro Salvini, una vasta solidarietà da parte di istituzioni e partiti;

ai cittadini tutti ed in particolar modo quando sono chiamati, attraverso l'espressione legittima dell'esercizio del voto, a ricoprire cariche politiche di rappresentanza, deve essere garantito nei limiti stabiliti dalla Costituzione il diritto di esprimere e manifestare le proprie idee;

considerata la recrudescenza di tali fenomeni criminali, è necessario intervenire anche attraverso l'utilizzo dello strumento della normativa d'urgenza, prevedendo una forma giuridica simile a quella adottata per il contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive (DASPO), nei confronti dei soggetti noti alle Forze dell'ordine per l'appartenenza a movimenti extraparlamentari che fanno dell'uso della violenza uno strumento di contrapposizione politica. È tempo di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il DAMPO (divieto di accedere alle manifestazioni politiche), prima che il nostro Paese rischi di tornare a vivere "gli anni di piombo",

si chiede di sapere:

quali misure il Governo ritenga di dover assumere per garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione e manifestazione delle proprie idee nei limiti stabiliti dalla Costituzione e quali strumenti intenda predisporre per arginare le derive violente messe in atto dalle frange estreme extraparlamentari che si autodefiniscono movimenti antagonisti;

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per denunciare la condotta a giudizio dell'interrogante irresponsabile di noti membri di partiti politici presenti nell'arco costituzionale che direttamente o indirettamente proteggono e legittimano le manifestazioni delle frange violente dell'antagonismo extraparlamentare.

(4-03856)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (denominato ISEE) sono inserite anche le prestazioni assistenziali, come sancito dall'art. 5 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.

201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (chiamato comunemente "Salva Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, ed il successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2014, è stata completata la riforma dell'ISEE, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e la successiva circolare INPS n. 48 del 2015 ha reso noto le soglie ISEE 2015 ricalcolate con i nuovi criteri previsti dalla riforma;

l'indennità di accompagnamento perde quindi il suo specifico carattere di indennità utile per il raggiungimento dell'indipendenza al disabile, in forza della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014": in questo modo le provvidenze assistenziali sono da considerarsi delle fonti di reddito, come se fossero delle entrate da attività lavorativa e, come tali, soggette a tassazione, anche se con alcune correzioni e relative franchigie;

l'11 febbraio 2015 il TAR Lazio, attraverso le sentenze n. 2425, 2458 e 2459/2015, ha stabilito che i criteri per la definizione del nuovo ISEE, debbano essere ridefiniti, in quanto l'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili, è da considerarsi illegittimo, dichiarando illegittime anche le varie franchigie per i disabili non autosufficienti sia minorenni che maggiorenni visto che: "Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico";

in questo coacervo di leggi, decreti e sentenze si verificheranno sicuramente a giudizio dell'interrogante disguidi tali da generare incertezza e confusione proprio in quella fascia di popolazione che va, invece, protetta ed agevolata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle sedi competenti, affinché si possano adottare le più appropriate iniziative per modificare le anomalie normative che le sentenze emesse dal TAR Lazio hanno evidenziato e rimodulare i criteri per i conteggi ISEE, in modo tale da non penalizzare ancora quelle persone già colpite dalla disabilità.

(4-03857)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di informazione si apprende che, nei giorni scorsi, un gruppo di lavoratori dell'azienda "Cordioli" di Valeggio sul Mincio (Verona), che fa capo al gruppo "Tosoni" di Villafranca, ha proclamato uno sciopero a oltranza, affinché siano rispettati gli accordi adottati per il saldo dei loro salari;

la vicenda, però, non è episodica: infatti i lavoratori sono nelle stesse condizioni nelle quali versano gli altri dipendenti del gruppo, specializzato nel settore delle grandi costruzioni e nel mercato ferroviario, che conta complessivamente oltre 500 occupati;

l'azienda, però, pare non possa pagare perché attende importanti accrediti finanziari da Expo, al punto che il presidente del gruppo, Bruno Tosoni, ha inviato una denuncia al Commissario dell'Expo, Giuseppe Sala, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ed al Governo per rendere noto che il gruppo, dopo aver concluso i lavori di costruzione del ponte di accesso a Expo, vanta un credito, ormai scaduto, di oltre 6 milioni di euro;

risulta evidente che, se questo e altri crediti non saranno saldati, non ci saranno le risorse sufficienti per pagare tutti gli stipendi che spettano ai dipendenti;

i lavori di costruzione del ponte sono stati già conclusi ed il mancato pagamento è una grave anomalia per la quale il Governo deve impegnarsi per trovare al più presto una soluzione. L'Expo deve essere un traino e non un elemento che getta nella crisi le migliori e più sane imprese italiane che vedono, in

questo modo, minacciata anche la loro futura prospettiva industriale, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle competenti sedi, affinché si chiarisca la vicenda, poiché appare quanto meno strano che l'Expo, da evento straordinario di promozione del sistema-Paese, si trasformi in un vero e proprio freno per le imprese italiane ed un danno per le centinaia di lavoratori senza stipendi da mesi.

(4-03858)

DLBIAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come pubblicato sul sito *internet* "MeridioNews" in data 28 gennaio 2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, Francesco Messina, ha emesso nel dicembre 2014 un'ordinanza di custodia cautelare per 6 persone, mentre altre 7 sono indagate a piede libero, nell'ambito di un'indagine su un supposto sistema di illecita gestione degli appalti nella città di Trani;

le indagini del pubblico ministero di Trani, Michele Ruggiero, ruotano attorno ad un appalto di oltre 2 milioni di euro per la vigilanza degli immobili comunali, aggiudicato nel 2013 alla società palermitana Sicurcenter: i reati ipotizzati dagli investigatori vanno dalla concussione alla corruzione elettorale, dalla turbata libertà degli incanti a quella della libertà del procedimento di scelta del contraente; secondo l'accusa fin dal suo inizio la gara sarebbe stata oggetto di attività manipolative, con accordi clandestini e collusioni tra Damascelli e con Lisi della Sicurcenter;

in particolare, a capo dell'ipotizzato comitato d'affari vi sarebbe il sindaco di Trani, Luigi Nicola Riserbato, finito agli arresti assieme al funzionario comunale Edoardo Savoiaro, all'ex vicesindaco Giuseppe Di Marzio, al consigliere comunale Nicola Damascelli, all'ex consigliere Maurizio Musci e all'ex amministratore unico dell'ex municipalizzata Amiu, Antonello Ruggiero;

tra gli indagati a piede libero risultano invece alcuni responsabili della società di vigilanza privata Sicurcenter, come Francesco Lupo, che, secondo l'ordinanza, sarebbe dirigente della filiale Bari-Santo Spirito della Sicurcenter, dopo un paio d'anni passati alla Sicurtransport di Palermo;

la Sicurcenter risulterebbe anche vincitrice definitiva della gara espletata nell'AMIU SpA di Trani, società totalmente controllata dal Comune di Trani e di cui amministratore è Antonello Ruggiero, che insieme a Riserbato e Damascelli, avrebbe deciso assunzioni e licenziamenti di personale, secondo logiche asseritamente clientelari, di scambio o di vicinanza politica;

considerato che:

la Sicurcenter SpA è una delle 6 società che fa parte del gruppo Basile, la più importante compagine di vigilanza privata in Italia, che detiene fra l'altro Sicurtransport, KSM, Saetta Trasporti, Argo e, dalla scorsa estate, Ivri, ovvero gli storici "Istituti di vigilanza riuniti d'Italia";

risulta all'interrogante che tra i clienti del gruppo, oltre a importanti società private, quali Feltrinelli, Ibm, Auchan, Bnl, D&G, Fininvest, Mediaset e Università Bocconi, vi siano enti e società pubbliche di primaria rilevanza, tra i quali INPS, RAI e Poste italiane SpA, oltre a diversi aeroporti siciliani;

la società coinvolta risulta avere salde connessioni con la politica: Rosario Basile è stato vicepresidente dell'UNIV, l'Unione nazionale degli istituti di vigilanza, poi componente del direttivo di Confindustria Caltanissetta, Presidente vicario di Confindustria Palermo con delega ai rapporti istituzionali, candidato UDC nel 2013 e attualmente è presidente del consiglio di amministrazione dell'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia;

inoltre nel consiglio di amministrazione della Sicurtransport siedono Salvatore Finazzo, anche noto per essere, come si legge su "la Repubblica" del 1° gennaio 2015, il più facoltoso consigliere comunale di Palermo e Stefano De Luca, presidente del Partito liberale italiano, che ha svolto due mandati nel Parlamento italiano e uno in quello europeo,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che quanto premesso corrisponda al vero;

di quali notizie disponga il Governo;

quali iniziative il Governo intenda adottare, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di garantire la piena legalità e prevenire conflitti di interesse in un settore, qual è quello della vigilanza privata, che tocca primari interessi pubblici, e che tuttavia evidenzia ciclicamente gravi criticità, in

particolare rispetto alla questione degli appalti;

se non intenda confrontarsi sulla legalità degli appalti nel settore, con l'autorità anticorruzione ANAC, con particolare riguardo per gli appalti delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica.

(4-03859)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 28 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n.121 del 27 maggio 2014);

uno dei principali obiettivi di questa proposta di legge era di agevolare le imprese e le cooperative alla realizzazione di alloggi sociali da destinare alla locazione agevolata e al riscatto, per salvaguardare i posti di lavoro delle imprese e/o cooperative che versano in gravi difficoltà e, nel contempo, aumentare l'offerta abitativa di alloggi sociali da destinare alle famiglie che hanno difficoltà a trovare offerte accessibili nel libero mercato edilizio;

a tale scopo l'art.6, comma 1, prevede un'agevolazione fiscale per i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali che non concorreranno alla "formazione dei redditi di impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore di produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40% " ma, la cui efficacia, è però subordinata, ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che deve essere richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.2);

a tutt'oggi, nonostante le numerose richieste, il Ministero non ha ancora comunicato se la citata richiesta è stata fatta e in tal caso quale sia stato l'esito;

tale inerzia provoca un grave danno alle aziende e cooperative coinvolte che non potranno usufruire di tale sgravio fiscale per i redditi dell'anno 2014, cosa che avrebbe permesso loro di avere maggiore liquidità dando ampio respiro in questa già grave condizione economica e che avrebbe concesso di salvaguardare tanti posti di lavoro, permettendo, al contempo, l'immissione nel mercato edilizio di nuovi alloggi sociali che avrebbero fatto da ammortizzatore per tutti quei nuclei familiari che oggi vertono in gravi difficoltà economica,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione per sollecitare efficacemente la risposta dell'Unione europea, affinché tali disposizioni non siano le consuete pastoie burocratiche che hanno conseguenze opposte allo scopo che si prefiggono inizialmente ma, in via del tutto prioritaria, siano invece uno stimolo alla ripresa economica della quale il nostro Paese ha tanto bisogno.

(4-03860)

DLBIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il settore delle biomasse solide contribuisce in maniera significativa al settore nazionale delle energie rinnovabili con il 2,3 per cento dell'elettricità rinnovabile prodotta;

da ciò derivano anche importanti ricadute in termini occupazionali con il mantenimento stabile di circa 11 addetti per MW installato ovvero 1,6 addetti per GWh prodotto per circa 4.200 unità lavorative coinvolte;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" ha disciplinato la transizione dal previgente sistema dei certificati verdi al nuovo meccanismo incentivante da applicarsi a quegli impianti che hanno diritto a fruire di un periodo residuo di incentivazione successivo al 2015;

tale sistema dovrebbe garantire una continuità nel riconoscimento di idonei ed efficaci strumenti di compensazione economica e di stabilizzazione dei ricavi, con particolare riferimento ai produttori titolari di impianti la cui attività richiede oneri di esercizio in prospettiva superiori al prezzo di vendita

dell'energia;

l'art. 19 del citato decreto ministeriale ha introdotto, per il periodo di incentivazione successivo al 2015, criteri di determinazione dell'incentivo spettante alla produzione di energia rinnovabile mediante impianti a biomassa, differenziati rispetto a quelli applicabili alle altre fonti rinnovabili;

più precisamente l'art 19, al comma 1, ha statuito che "per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012" il valore del parametro "Re" non esprime il prezzo medio dell'energia elettrica determinatosi di anno in anno sul mercato, ma "è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012";

tale soluzione è stata adottata in quanto, alla luce degli orientamenti economici al tempo prevalenti, la struttura dei prezzi dell'energia elettrica risultava prevalentemente basata sull'impiego di cicli combinati a gas, con la conseguente previsione di un sostanziale mantenimento dei prezzi intorno al livello registrato nel biennio 2011-2012;

così non è stato in quanto nel corso del biennio 2012 - 2014 il prezzo di mercato dell'energia elettrica ha subito un radicale decremento;

ciò comporta che a fronte di un prezzo di mercato inferiore rispetto a quello fisso, espresso dal parametro "RE", il valore dell'incentivo riconosciuto alla produzione energetica delle biomasse subirà un'evidente riduzione, con l'effetto che la relativa attività di produzione subirà un importante calo di reddito che potrebbe pregiudicare la stabilità economica e la sopravvivenza del settore;

ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte del Governo nella direzione di cercare una soluzione strutturale alla situazione del comparto citato che salvi l'occupazione diretta ed indiretta e gli investimenti realizzati, i quali, ricordiamo, sono quasi tutti stati fatti da imprese nazionali avvalendosi di tecnologie ed imprese nazionali;

si rende necessario a giudizio dell'interrogante individuare soluzioni e metodologie per incentivare lo sviluppo economico nazionale che non pregiudichino interi comparti produttivi;

appare indispensabile un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore consentendone la sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali;

deve infatti tenersi presente che il settore delle biomasse e del relativo indotto impiegano un elevato numero di unità lavorative, stimate in circa 4.000, che a fronte di una crisi del settore farebbero profilare notevoli problemi di carattere occupazionale che necessariamente coinvolgerebbero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare l'attività produttiva delle biomasse;

quali misure intendano predisporre al fine di preservare la sopravvivenza di un settore che nel quadro delle fonti rinnovabili consente anche importanti ricadute in termini occupazionali.

(4-03861)

DLBIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è stato approvato al Senato l'ordine del giorno G5.100 a firma del sottoscritto che, in relazione al comparto di produzione di energia elettrica con impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, impegnava il Governo a valutare l'opportunità di rivedere in tempi certi le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento citato, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto, che si fondi sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali (oltre 6.000 addetti tra diretti ed indiretti) dello stesso sul medio-lungo periodo (ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati) e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente;

a fronte della soluzione strutturale previgente cancellata con il cosiddetto "decreto fare", si è instaurato

un regime provvisorio di incentivazione che terminerà entro il 2015 ed a cui seguirà un periodo di inevitabile crisi dell'intero comparto;
ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte del Governo nella direzione di cercare una soluzione strutturale alla situazione del comparto citato che salvi l'occupazione diretta ed indiretta e gli investimenti realizzati, i quali, si ricorda, sono quasi tutti stati fatti da imprese italiane avvalendosi di tecnologie ed imprese nazionali;
si rende necessario a giudizio dell'interrogante individuare soluzioni e metodologie per incentivare lo sviluppo economico nazionale che non pregiudichino interi comparti produttivi;
appare indispensabile altresì un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore, consentendone la sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali;
deve infatti tenersi presente che i settori dei bioliquidi e del relativo indotto impiega un elevato numero di unità lavorative, stimate in circa 5.000, che a fronte di una crisi del settore farebbero profilare notevoli problemi di carattere occupazionale che necessariamente coinvolgerebbero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare l'attività produttiva del comparto della produzione di energia elettrica da bioliquidi, anche in relazione agli impegni assunti con l'ordine del giorno citato in premessa;
quali misure intendano predisporre al fine di preservare la sopravvivenza di un settore che nel quadro delle fonti rinnovabili consente anche importanti ricadute in termini occupazionali.

(4-03862)

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in un'Italia in crisi economica e con i conti della spesa pubblica che non quadrano, una delle voci in passivo che maggiormente grava sul bilancio del Servizio sanitario nazionale è quella dei malati di reni, che per vivere hanno bisogno di un filtraggio del sangue 3 o 4 volte la settimana per l'intera vita, salvo trapianto di rene;

dai 45 ai 50.000 italiani si trovano in queste condizioni per un costo totale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) che va da un minimo di un miliardo e 800 milioni di euro a 2 miliardi e mezzo di euro. Infatti ogni paziente dializzato costa al SSN minimo 40.000 euro l'anno. Soldi obbligati, perché si tratta del bene costituzionalmente garantito della salute. E sono cifre in aumento, perché per prevenire le malattie renali poco si fa e perché poco più si sta facendo per incrementare i trapianti di rene proprio nelle regioni dove più alta è la spesa per la dialisi. Dove da venti anni a questa parte è questo il settore della Sanità in cui il privato, convenzionato o no, trova sempre più spazio operativo e di guadagno. Il privato spesso coincide con le multinazionali che producono materiale di consumo (filtri, aghi, linee sangue eccetera) per i cosiddetti "reni artificiali" e comprano quote dialisi, facendo lautissimi profitti su questa voce della Sanità. Inoltre, il privato non ha alcun interesse ad avviare i propri pazienti al trapianto, anzi ha un interesse contrario, perché se facesse trapiantare i pazienti ridurrebbe il proprio profitto. Da una ricerca del Censis e della Società italiana di nefrologia emerge che un'adeguata prevenzione primaria e il trapianto risultano di gran lunga più economicamente vantaggiosi rispetto alla terapia dialitica (29 per cento in meno);

il trapianto comporterebbe non solo un ingente risparmio economico per la collettività, ma anche una differenza enorme di qualità della vita del paziente che viene sottratto alla schiavitù della macchina a cui è costretto 3, talora 4 volte alla settimana. Pertanto a parere degli interroganti un settore così delicato e costoso non dovrebbe essere gestito dai privati, con ingente esborso di danaro pubblico, ma piuttosto bisognerebbe potenziare il pubblico, come hanno fatto parecchie regioni virtuose del centro-nord Italia;

utilizzando dati della Società italiana di nefrologia (SIN) e della Associazione nazionale emodializzati

(ANED), si rilevano, regione per regione, i centri dialisi pubblici e privati operanti in Italia; la Puglia occupa un non invidiabile 4° posto (dopo Campania, Sicilia e Lazio) come numero di centri dialisi privati operativi: 17 centri dialisi privati gestiti da multinazionali; nella provincia di Taranto la presenza di centri dialisi privati (4) gestiti da multinazionali è di gran lunga più incisiva (1 centro privato ogni 147.000 abitanti) anche rispetto a Bari (1 centro privato ogni 180.000 abitanti). L'impegno di spesa per l'anno 2014 della ASL di Taranto per pagare le spettanze dei centri dialisi privati è stato di 10 milioni 403.000 euro; la Regione Puglia ha vissuto esperienze politiche diverse, di centrodestra e di centrosinistra, ha prodotto piani di riordino ospedaliero di centrodestra e di centrosinistra e da ultimo un piano di rientro prodotto dall'amministrazione Vendola; nessuno ha mai messo mano al settore della dialisi, salvo i buoni propositi mai applicati, né sottratto quote al privato che, anzi, ha continuato a crescere, sotto qualsiasi Governo, continuando a far crescere la spesa del settore stesso. Il privato ha continuato e continua a fare i suoi profitti con qualsiasi attore politico governi la Regione Puglia, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa; quali iniziative di competenza intenda assumere per richiamare la Regione Puglia ad una sollecita realizzazione di un nuovo piano dialitico regionale che non sia proclamativo di buoni principi, come è stato e continua ad essere quello attuale, ma che sia applicativo di buona politica sanitaria, realizzando immediatamente l'incremento dei posti rene nei centri dialisi pubblici e riducendo progressivamente e significativamente la presenza del privato.

(4-03863)

LIUZZI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il memoriale italiano di Auschwitz, inaugurato nel 1980 nella città di Oświęcim (Auschwitz in tedesco), è stato eretto per la celebrazione di tutti gli italiani caduti nei campi di concentramento nazisti;

fin dall'inizio degli anni Settanta, l'Associazione nazionale ex-deportati (ANED) aveva avviato una riflessione circa la necessità di un memoriale, sollecitando lo studio di architettura milanese BBPR per la sua progettazione e animando una capillare raccolta di fondi necessari alla sua realizzazione. Il 24 aprile 1971 durante una riunione del Comité International d'Auschwitz, Emilio Foa, allora rappresentante italiano nel Comité e membro dell'ANED di Roma, aveva comunicato l'assenso ricevuto dal Ministero dell'Arte e della Cultura polacco al "progetto di allestire un'esposizione nazionale italiana ad Auschwitz" e nel febbraio del 1972, la questione del memoriale è stata posta nell'agenda delle iniziative da realizzarsi;

nell'estate del 1979 l'opera fu pronta e l'ANED provvide al trasferimento ad Auschwitz non solo dell'opera, ma anche degli operai incaricati del suo effettivo montaggio. I lavori si protrassero per tutto il mese di agosto, con alcuni ultimi ritocchi nel mese di ottobre. Il 13 aprile dell'anno successivo il memoriale venne inaugurato con una solenne cerimonia;

nel 2008, a quasi trent'anni dalla sua inaugurazione, il memoriale versava in stato d'abbandono e fu oggetto di pesanti critiche nonché di un'azione legislativa che, all'inizio di quell'anno, per opera dell'allora Governo Prodi II, mise in discussione la sua stessa esistenza;

a seguito di ciò l'ANED si è mossa per difendere sul piano giuridico la sua opera, tramite la proposta di un manifesto per la salvaguardia del memoriale e attraverso l'organizzazione del Cantiere Blocco 21, laboratorio di studio e conservazione, che nel settembre 2008 si è trasferito ad Auschwitz e, grazie al lavoro di 32 allievi della Scuola di Restauro di Brera, ha portato all'allestimento di una mostra itinerante ("Blocco 21") e all'elaborazione di un progetto di conservazione e integrazione del memoriale (il Progetto Glossa);

da notizie in possesso dell'interrogante, sebbene il manifesto abbia raccolto le firme di importanti studiosi, italiani e stranieri, tuttavia il Cantiere non è riuscito a smuovere l'attenzione collettiva e

ancora oggi, non sono noti i criteri che hanno mosso le scelte delle autorità italiane, rispetto a un'opera che è sì di proprietà dell'Aned, ma la cui eredità culturale è dell'intera nazione;

considerato che:

nel 70 ° anniversario della liberazione di Auschwitz, avvenuto in data 27 gennaio 2015, è nato un Movimento di resistenza della memoria, in seguito alla paventata rimozione del Memoriale citato, che si è opposto allo smantellamento e al trasferimento del monumento;

autorevoli istituzioni quali il Consiglio superiore dei beni culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali, oltre 70 parlamentari fra senatori e deputati, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia e la Federazione internazionale della resistenza, l'Accademia di belle arti di Brera, l'Istituto per la Storia della resistenza e dell'età contemporanea, il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori, insieme ad organizzazioni non governative accreditate al Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite come "Gherush92" e "Cobase", l'Associazione familiari vittime della strada, associazioni culturali e di consumatori, decine e decine di accademici, intellettuali, artisti, giornalisti, professionisti, artigiani, studenti, cittadini si sono espressi per il mantenimento, il restauro e la conservazione *in loco* del Memoriale Italiano e per il suo adattamento e integrazione secondo rinnovati criteri storiografici e museali;

i suddetti firmatari si sono riuniti nel citato appello rivolgendosi ad istituzioni internazionali quali l'Onu e la Comunità europea e ad istituzioni nazionali, quali la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

tale appello intende sottolineare che la chiusura al pubblico del Memoriale e il suo conseguente trasferimento in Italia (nella periferia di Firenze), con perdita del valore artistico e simbolico, equivarrebbe a distruggere l'opera ideata per il blocco 21 di Auschwitz ed ivi realizzata nonché rappresenterebbe la chiara lesione delle convenzioni internazionali sui diritti umani per quanto riguarda il diritto al libero accesso e fruizione delle opere d'arte e dell'ingegno umano;

da notizie emerse da fonti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, parrebbe che la presenza nell'opera di richiami artistici che echeggiano al comunismo, quali la bandiera rossa con la falce e il martello o il volto di Gramsci, oggi vietati in Polonia, avrebbero potuto influire sulla chiusura del menzionato blocco 21;

a giudizio dell'interrogante, chiunque voglia chiudere il Memoriale italiano in Auschwitz, in realtà intende cancellare dalla storia e dalle coscienze, il ricordo del sacrificio degli uomini e delle donne che hanno offerto la propria vita per la liberazione. Tale ricordo, che fa parte non soltanto della memoria delle vittime e dei loro liberatori, ma rappresenta ormai un dato storico certo, dovrà rimanere ben presente ed essere perennemente onorato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, ciascuno per le proprie competenze, adottare provvedimenti volti a bloccare qualsivoglia operazione finalizzata al trasferimento del Memoriale dal Blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz;

se vogliano procedere alla conservazione, restauro ed integrazione del Memoriale citato secondo criteri adeguati.

(4-03864)

[FUCKSIA](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [CASTALDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la legge n. 2 del 9 gennaio 2008 definisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. La stessa legge ha previsto che l'attività dell'ente sia disciplinata dalle norme di diritto privato;

la gestione della SIAE tra la fine del 2010 ed i primi mesi del 2011 è stata caratterizzata da un grave malfunzionamento dei suoi organi che rendevano impossibile all'ente il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tra le gravi inadempienze, la mancata approvazione da parte dell'assemblea del bilancio

2011 che riguarda il piano strategico triennale. Il Governo, al fine di ristabilire una sana gestione dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, azzerava gli organi della società, a cominciare dall'assemblea, e predisponendo il suo commissariamento. Al commissario veniva quindi affidata la formulazione di un nuovo statuto (approvato poi nel novembre 2012) per ridisegnare le dinamiche di *governance* dell'ente, ed il suo riequilibrio finanziario (nel 2011 la SIAE riportava un debito di circa 800 milioni di euro nei confronti di autori ed editori);

nonostante il commissariamento, la gestione finanziaria della SIAE ha continuato a presentare numerose criticità. Infatti, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare, messa in atto dal commissario, creava molte preoccupazioni, perché non veniva gestita con la necessaria trasparenza e senza un bilancio pluriennale che ne garantisse la tenuta finanziaria. La riorganizzazione, prevista nel piano di risanamento 2011/2013, ha incluso, tra l'altro, 2 operazioni: la sottoscrizione di una polizza assicurativa, con un premio unico di oltre 100 milioni di euro, e la costituzione di due fondi immobiliari ai quali sono stati conferiti tutti gli immobili della SIAE (oggi costretta a pagare gli affitti per usare le strutture che una volta erano di proprietà). I commissari, il direttore generale e l'attuale consiglio di gestione hanno sempre giustificato l'operazione, affermando che la Siae resta comunque (sia pure in via indiretta) proprietaria degli immobili possedendo il 100 per cento delle quote dei 2 fondi;

inoltre, risulta agli interroganti che ogni operazione è stata fatta senza gara pubblica (come ad esempio, il suddetto premio di 100 milioni di euro pagati ad una unica assicurazione) e senza mai presentare un bilancio dei 2 fondi immobiliari;

a parere degli interroganti il nuovo statuto, approvato in era commissariale, presenta delle contraddizioni. In particolare, la previsione che in assemblea ogni iscritto disponga di un voto in più per ogni euro guadagnato nell'anno precedente, di fatto, consegna la società nelle mani degli autori ed editori più potenti, privando le decine di migliaia di piccoli e medi autori ed editori di ogni voce in capitolo in termini di gestione e *governance*;

nella XVI Legislatura, la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ultimava un'indagine conoscitiva sulla Società italiana autori ed editori, registrando l'assoluta ed improcrastinabile esigenza di istituire una commissione d'inchiesta dotata dei poteri di indagine ed acquisizione di atti e documenti necessari per verificare se e quali irregolarità erano state commesse, negli anni, dalla società, anche rispetto alle scelte commissariali. Infatti, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva si sottolineava che la riorganizzazione immobiliare promossa sotto il commissariamento avrebbe potuto sottoporre la SIAE a taluni profili di rischio di natura finanziaria;

da quanto emerge dai bilanci societari, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE non ha messo in sicurezza il futuro della società stessa. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 racconta di una società che continuerà a costare più di quello che produce e che resterà in vita solo grazie ai proventi di attività che sono poco attinenti con il diritto d'autore; SIAE infatti prevede di spendere 179.137.874 euro per produrne 152.956.200, con un margine operativo lordo negativo di oltre 26 milioni di euro;

considerato che:

a parere degli interroganti sono lontane le visioni ottimistiche del direttore generale Gaetano Blandini, che nel corso dell'audizione svolta presso la VII Commissione permanente della Camera (22 febbraio 2012) dichiarava che grazie agli interventi gestionali dal 2012 la differenza tra costi e ricavi si sarebbe ridotta strutturalmente di circa 12 milioni di euro, ovvero di oltre il 60 per cento. La realtà ha portato alla luce conti completamente diversi e il 2012 si è chiuso con una differenza tra costi di produzione e ricavi di oltre 32 milioni di euro, ovvero il 300 per cento in più di quanto dichiarato alla commissione dal direttore generale;

la gestione commissariale e la conseguente riorganizzazione del patrimonio immobiliare (inclusi i due anni della nuova gestione ordinaria) non hanno, in sostanza, prodotto la riduzione strutturale auspicata dal direttore generale, ma soltanto l'aumento strutturale dei costi per affitti passivi pagati dalla SIAE

che sono passati da 2,3 milioni di euro del 2011 ai 13,3 milioni di euro previsti per il 2015; lo scioglimento delle Camere ha conseguentemente reso impossibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta paventata dalla VII Commissione e il disegno di legge A.S. 1491, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori", presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, non è stato ancora calendarizzato nella commissione competente, nonostante da più parti si avverta la necessità di fare luce sui conti passati e presenti di questa importante società di protezione dei diritti d'autore,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure di controllo abbia assunto o intenda assumere per accertare la correttezza e l'opportunità delle scelte di gestione compiute durante il commissariamento della SIAE e sanzionando le eventuali responsabilità emerse;

se non ritenga di dover sollecitare all'attuale *management* della SIAE, la pubblicazione dei bilanci pluriennali relativi ai due fondi immobiliari istituiti durante il commissariamento;

se non consideri di dover verificare il valore attuale dei due fondi immobiliari ed i relativi costi di gestione anche al fine di appurare quali beni siano stati venduti, a quale prezzo e secondo quali criteri siano stati individuati gli acquirenti;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumere iniziative atte ad accertare se il sistema decisionale della SIAE garantisca adeguato spazio, nella gestione della *governance*, ai piccoli e medi autori ed editori.

(4-03865)

[AUGELLO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 27 aprile 2015 il quotidiano "Il Tempo" di Roma ha pubblicato un'inchiesta su 70 siti culturali della Capitale di notevolissima rilevanza che risulterebbero inaccessibili al pubblico o accessibili con procedure talmente complesse da scoraggiarne la visita;

fra di essi compaiono, oltre ad alcuni musei, siti archeologici di straordinaria importanza culturale, dal Mausoleo di Augusto alla Fonte di Anna Perenna, fino ai templi del Foro Olitorio;

l'inchiesta ha riaperto vecchie ferite sulla scarsa capacità delle Sovrintendenze del Comune e del Ministero di collaborare al fine di valorizzare un patrimonio "minore" solo di nome, che lascia il visitatore in un labirinto di siti chiusi per lavori interminabili o fruibili solo mediante appuntamento, con apposita guida una o 2 volte a settimana e in periodi limitati dell'anno;

l'avvicinarsi della scadenza del Giubileo riporta di attualità l'urgenza di risolvere tali problemi e di prendere le opportune precauzioni perché non si ripetano gli incidenti come quelli dell'ultima visita, voluta dal Sindaco Marino, su richiesta di alcuni turisti ritenuti di particolare rango e rilievo, al Mausoleo di Augusto, in una giornata in cui, alla presenza della stampa, il monumento risultava privo di energia elettrica e per di più allagato;

da tempo si parla e si continua a parlare di risolvere la questione mediante un consorzio dei vari enti competenti, ma oltre le parole non si scorge alcun serio progresso che lasci sperare in una più razionale gestione di questo patrimonio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per agevolare la fruibilità dei percorsi che attraversano i 70 siti richiamati in premessa e quale sia lo stato di avanzamento del consorzio che avrebbe dovuto costituirsi per offrire qualche contributo in questa direzione.

(4-03866)

[GIRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il grande raccordo anulare (GRA), classificato ufficialmente come A90, è l'autostrada-tangenziale, senza pedaggio, che attornia la città di Roma. È caratterizzato da un tracciato circolare chiuso e senza discontinuità, a doppio senso di marcia con almeno 3 corsie per carreggiata, un diametro medio di circa 21 chilometri e una lunghezza di 68,223 chilometri;

esso è gestito direttamente da ANAS SpA, che ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione (ordinaria

e straordinaria), gestione e alla pulizia, e risulta essere la strada con il tasso di percorrenza più alto in Italia, con circa 150.000 passaggi al giorno;
contrariamente alla maggior parte delle autostrade-tangenziali italiane, dove gli alti livelli di traffico hanno richiesto l'adozione di limiti di velocità particolari (110 o anche 90 chilometri l'ora), sul GRA sono applicati i limiti *standard* previsti dal vigente Codice della strada;
tale arteria risulta essere un anello essenziale per lo smistamento dei traffici italiani ed europei;
il GRA dispone di 33 uscite, circa una ogni 2,300 chilometri, la maggior parte delle quali collegano, tra loro, destinazioni interne ed esterne al medesimo;
da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che, gran parte dell'illuminazione a servizio dell'arteria citata, sia spenta da diversi mesi e tale grave omissione di manutenzione rende certamente meno sicura, soprattutto nelle ore serali, la percorrenza della strada;
il consigliere di Roma Capitale, Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in assemblea capitolina ha provveduto, il giorno 5 aprile 2015 dalle ore 20.45, a percorrere l'intero tratto del GRA annotando, insieme ad un collaboratore, i chilometri di tratto stradale con l'illuminazione funzionante;
da tale attenta verifica è emerso che 1,900 chilometri detengono un'illuminazione pienamente funzionante, 4,700 chilometri un'illuminazione funzionante a fasi alterne, mentre i restanti 53,800 chilometri un'illuminazione non funzionante. Solo all'interno dei brevi tratti di galleria l'illuminazione risulterebbe sempre funzionante;
a giudizio dell'interrogante la situazione esposta è preoccupante e paradossale: non può più risultare tollerabile, nell'infrastruttura più frequentata d'Italia, uno stato di incuria e di carenza manutentiva di tale portata,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione riguardante lo stato di incuria del grande raccordo anulare;
se ritenga di voler intervenire per garantire che l'illuminazione sia funzionante lungo tutta l'infrastruttura affinché non si verifichino, nelle ore notturne, incidenti gravi;
se voglia sollecitare ANAS SpA ad un monitoraggio, manutenzione e pulizia costanti dell'autostrada-tangenziale A90.

(4-03867)

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 27 febbraio 2015 ha nominato il dottor Massimo Angelo Cioffi direttore generale dell'INPS per la durata di 5 anni. L'incarico è previsto che cessi automaticamente all'atto del riordino della *governance* degli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
nel decreto ministeriale è espressamente richiamato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, relativamente al procedimento di nomina del direttore generale dell'INPS, al comma 3, recita: "Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso";
nel decreto è inoltre richiamata la proposta di nomina a direttore generale dell'INPS del dottor Massimo Angelo Cioffi, avanzata dal presidente dell'INPS con determinazione n. 1 del 25 febbraio 2015, nella quale è stato ritenuto che lo stesso è in possesso di "una consolidata e articolata esperienza gestionale nell'ambito di grandi e complesse organizzazioni ed è un esperto sui temi attinenti ai compiti dell'Istituto";
considerato che:
dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito dell'INPS si evince che il dottor Massimo Angelo Cioffi ha maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di responsabile delle risorse umane e di organizzazione nei gruppi Olivetti, Italcementi, ENEL e Terna SpA, quindi molto diversa dalle

discipline attinenti ai compiti dell'INPS;

lo stesso dottor Massimo Angelo Cioffi nell'incontro di presentazione con i sindacati dell'INPS ha ammesso con onestà di avere solo esperienza di gestione del personale e di organizzazione in aziende private, mentre la norma prevede che, se scelto al di fuori dei dirigenti generali dell'istituto, ci si debba accertare che il dirigente scelto sia un esperto delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per legge deve vigilare sull'attività dell'INPS, nel caso di specie sembrerebbe non aver svolto alcun controllo, considerati peraltro i tempi ristretti, solo 2 giorni, tra la proposta di nomina avanzata dal presidente dell'INPS e la nomina del dottor Massimo Angelo Cioffi a direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;

risulta agli interroganti che anche gli organi di vigilanza interni all'istituto non abbiano presentato eccezioni in merito alla suddetta nomina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere iniziative al fine di verificare il possesso da parte del dottor Massimo Angelo Cioffi degli inderogabili requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore generale dell'INPS.

(4-03868)

[BERTUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Cassa di risparmio di Ferrara SpA (di seguito Carife), fondata nel 1838, è una banca a forte radicamento territoriale nella provincia di Ferrara, con un portafoglio crediti che, a quanto risulta all'interrogante e stando ai dati del 2013, si aggirerebbe intorno ai 4.128 milioni di euro di cui, per il 23 per cento a privati consumatori, per il 23 per cento a piccole e medie imprese, per il 21 per cento al segmento *small business* e per il 21 per cento a imprese *corporate*; di conseguenza, eventuali politiche di restrizione del credito potrebbero generare problemi significativi per la tenuta complessiva dell'economia ferrarese, già seriamente provata dalla crisi;

gli azionisti della banca, non quotata in Borsa, sono oggi 29.000, residenti per la maggior parte nel territorio di Ferrara, e hanno visto il valore dell'azione scendere nel corso degli ultimi anni;

nel 2009 un'ispezione della Banca d'Italia ha fatto emergere in Carife, problematiche sul credito ed in particolare una posizione debitoria su Milano (Siano) che presentava significative difficoltà;

da quel momento sono state prospettate diverse proposte di risanamento e rilancio della banca;

la Cassa di Risparmio di Ferrara nell'aprile 2010, con la nomina del nuovo consiglio e l'approvazione del primo bilancio in passivo della propria storia, ha proseguito nell'opera di risanamento sotto l'assiduo controllo della Banca d'Italia, che aveva disposto per Carife la vigilanza rafforzata;

infatti, ogni 3 mesi la banca forniva alla vigilanza di Roma una relazione dettagliata sui crediti e un riferimento specifico sulla posizione Siano;

nell'autunno 2010, inoltre, è stato redatto il piano industriale di Carife 2011-2014, che prevedeva un rilancio della banca, piano, anch'esso, condiviso con la vigilanza;

nel 2011, su autorizzazione di Banca d'Italia, era stato emesso un aumento di capitale di euro 150 milioni, finalizzato alla ricapitalizzazione dell'istituto, sottoscritto in larghissima parte da famiglie e imprese del territorio ferrarese;

tra dicembre 2010 e aprile 2011, Carife ha definito il progetto di aumento di capitale mediante ricorso principalmente all'azionariato diffuso, cioè piccoli risparmiatori famiglie e imprese. L'aumento di capitale è stato autorizzato dalla Banca d'Italia e dalla Consob;

l'aumento di capitale, tra luglio e settembre 2011, è stato completato con successo, portando il totale azionisti a più di 29.000, quindi con almeno 5.000 nuovi sottoscrittori, rispetto ai 24.000 che erano soci già da prima;

nel settembre 2012 una nuova ispezione di Bankitalia ha inaspettatamente portato ad ulteriori pesantissime svalutazioni dei crediti, da cui il bilancio 2012 è stato approvato, ad aprile 2013, con una perdita di quasi 105 milioni di euro; in quel momento il patrimonio netto di Carife rimaneva comunque superiore a 350 milioni di euro, con 132 filiali e oltre 1.000 addetti;

nel frattempo Banca d'Italia aveva chiesto a fondazione Carife di ricercare un *partner* industriale e, a quanto risulta all'interrogante, la fondazione ha preso contatti con possibili interessati;

la Cassa di risparmio di Ferrara è stata posta in regime di amministrazione straordinaria con decreto n.151 del 27 maggio 2013 del Ministero delle finanze;

tale regime è stato di recente confermato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 maggio 2014, su proposta della Banca d'Italia, che ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per un periodo non superiore a un anno;

nei mesi successivi i commissari, in stretto coordinamento con Banca d'Italia, hanno operato una serie di dismissioni di banche controllate e di filiali, riducendo il perimetro di Carife al territorio originario. Nel frattempo i sindacati aziendali hanno aderito ad un importante accordo di prepensionamenti, con oneri economici a carico dei dipendenti rimasti in servizio e consistenti effetti in diminuzione dell'organico e del costo del lavoro;

in questo periodo di commissariamento, a valutare l'acquisizione sono state prima la Popolare di Vicenza e poi Banca popolare dell'Emilia-Romagna, successivamente si è ipotizzato un salvataggio da parte della vicina Cassa di Cento, ma nessuna di queste possibili soluzioni ha dato i risultati sperati;

il 27 maggio 2015 termineranno i primi 2 anni di amministrazione straordinaria disposti dalla Banca d'Italia: in assenza di interventi volti alla salvaguardia dell'attività aziendale, lo scenario attuale potrebbe condurre alla liquidazione, con il rimborso ai clienti, dei depositi fino a 100.000 euro (in totale la raccolta protetta di Carife è pari a un miliardo e mezzo);

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, lo scorso mercoledì 22 aprile 2015 il consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi Carife ha approvato una delibera in base alla quale lo stesso Fondo interbancario si proporrebbe come primo acquirente e gestore unico della banca cittadina;

recentemente si apprende che, a seguito del periodo di gestione commissariale, il patrimonio che Carife registrava nel 2012, pari a 350 milioni di euro, potrebbe risultare totalmente azzerato e con esso il valore delle azioni, a fronte dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi;

semberebbe, infatti, che l'unica prospettiva per il salvataggio dell'istituto bancario sia l'intervento del Fondo, che sottoscriverà integralmente un aumento di capitale (pari a circa 300 milioni di euro) al termine del quale sarà azionista unico dell'istituto;

l'operazione costerebbe circa 300 milioni di euro, con i quali il Fondo interbancario diventerà il socio unico della Banca, azzerando il valore di tutte le azioni in possesso dei clienti e cancellando la presenza della fondazione;

tenuto conto che:

tale operazione, ovvero un intervento diretto ed esclusivo da parte di un Fondo interbancario, sarebbe un caso unico in Italia, che potrebbe essere utilizzato per altri salvataggi tra le 16 banche attualmente in amministrazione straordinaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui, nonostante la vigilanza rafforzata della Banca d'Italia, a 2 anni dal commissariamento, il patrimonio di 350 milioni di euro, che Carife registrava nel 2012, sarebbe totalmente azzerato;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di garantire i piccoli risparmiatori che nel 2011 avevano sottoscritto il primo aumento del capitale di Carife SpA.

(4-03869)

[Gianluca ROSSI, CARDINALI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-03870)

(Già 3-01654)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(4-03871)

(Già 3-01270)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01746, del senatore Lucidi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-01798, della senatrice Granaiola ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01881, della senatrice De Petris ed altri, sul depotenziamento dell'Unità operativa per la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo del Ministero della salute.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Fabbri ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00258 (testo 4), della senatrice Amati ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 436^a seduta pubblica del 23 aprile 2015, a pagina 87, nell'intervento del senatore Mandelli, al secondo capoverso, sostituire:

alla prima riga: "1,638 miliardi" con: "1.638 miliardi", e: "1,907 miliardi" con: "1.907 miliardi";

alla quarta riga: "1,616 miliardi" con: "1.616 miliardi", e: "2,134 miliardi" con: "2.134 miliardi";

Nello stesso Resoconto, a pagina 244, alla penultima riga del terzo capoverso, eliminare le parole: "alla 5a".

1.5.2.2. Seduta n. 450 (ant.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

450a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1758.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio l'esame degli articoli.

Colleghi, in attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti da esaminare, è necessario sospendere brevemente i nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,52).

Presidenza della vice presidente FEDELI

La seduta è ripresa.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2), nel testo che è stato riformulato secondo la proposta avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, ovviamente qualora riformulati come richiesto dalla 5a Commissione, con la previsione di una chiusura in termini di copertura finanziaria.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, accoglie la riformulazione dell'emendamento 8.205 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?

MUCCHETTI (PD). Sì, signora Presidente, anche con riferimento all'emendamento 8.207 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Galdani, accoglie la riformulazione dell'emendamento 8.206 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.205 (testo 3), identico agli emendamenti 8.206 (testo 3) e 8.207 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.205 (testo 3), presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.206 (testo 3), presentato dal senatore Gualdani e da altri senatori, e 8.207 (testo 3), presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice a pronunciarsi.

[GUERRA](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.300 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.300 (testo 2), presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.301, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.302 (testo 2), presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

I colleghi che vogliono allontanarsi lo facciano senza fare troppo rumore, altrimenti il senatore

Candiani ha difficoltà ad intervenire.

Inizi pure il suo intervento, senatore, così forse cessa il brusio.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo giunti alla votazione finale sulla legge di delegazione europea 2014 e non ci stupisce il languore con il quale si è svolto il dibattito che ha preceduto la votazione degli emendamenti. Se si deve partire da un dato oggettivo e reale, non si può non tenere conto di come il Governo ha gestito la legge di delegazione europea, ed è questa la parte critica sulla quale il Gruppo Lega Nord non cambia la propria opinione negativa nei confronti del provvedimento.

Signora Presidente, i lavori in Commissione si svolgono in maniera ordinata e costruttiva. Ciò che tuttavia manca è la visione, da parte del Governo, del senso della nostra appartenenza all'Unione europea e, in questo caso, dell'attuazione della legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea è stata innanzitutto divisa dalla legge comunitaria con una modalità che rende difficile vedere in modo organico il senso dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea relativamente agli obblighi imposti dalla stessa Unione europea sul recepimento delle direttive piuttosto che... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo veramente a tutte e tutti, di sinistra, di centro e di destra, la cortesia di abbassare la voce.

Prego, senatore Candiani, prosegua pure.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, signora Presidente, ma non importa, perché questo dà il senso e l'idea di quanto sia considerato questo provvedimento.

Come dicevo, il tutto si basa sulla legge n. 234 del 2012, secondo la quale il Governo, ai sensi dell'articolo 29, è tenuto a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge di delegazione europea con l'indicazione dell'anno di riferimento e poi un secondo disegno di legge, seguito dalla dicitura «secondo semestre», entro il 31 luglio dall'anno di riferimento. Questo consente a tutta la struttura del Paese non semplicemente di soddisfare le esigenze, diciamo pure estetiche, del Governo nel recepire le direttive ma di potersi adeguare.

All'inizio il Governo Renzi poteva lamentare di avere ricevuto un'eredità di arretrati da smaltire, ma oggi, 14 maggio, ad un anno e mezzo dall'insediamento del Governo, l'unica cosa di cui possiamo prendere atto è che non esiste più il Ministro delle politiche europee (c'è un Sottosegretario). E la stessa attenzione con la quale il Governo affronta questo provvedimento ci dice che la premura non è tale, perché siamo ormai all'anno 2015 inoltrato e stiamo parlando ancora della competenza 2014.

Signora Presidente, c'è una disarticolazione tra questo stesso provvedimento e quello che avviene nel Paese, e le spiego subito. Quando è stato presentato questo provvedimento, esso prevedeva degli articoli, che poi sono stati via via tolti perché cannibalizzati da altri decreti/legge fatti dal Governo. Ora mi chiedo: qual è, in questo caso, la *ratio* nel presentare una legge e poi estrarne dei pezzetti rendendo più disomogenea anche la lettura? Diciamolo pure, è una semplice approvazione formale.

Allora vorremmo sapere dal Governo qual è oggi realmente il significato dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, perché i cittadini devono avere coscienza e consapevolezza di quali sono i costi sopportati dall'Italia per appartenere all'Unione europea e quali sono i benefici.

Vogliamo parlare della politica di difesa comune? L'Italia partecipa all'Europa, ha una politica di difesa comune e, quindi, dovrebbe risparmiare sui costi della difesa nazionale. Ma i risparmi vengono reinvestiti magari sulla scuola, sulla previdenza? Non è così. Sappiamo che l'Europa sostanzialmente non ha una politica di difesa comune. Quale sarà, allora, la ragione? Abbiamo oggi una politica estera europea, che dà all'Italia, come a tutti gli altri Paesi, dei vantaggi rappresentativi? Non è così e se ne deve dar pace anche il presidente Renzi, dopo tutti gli sforzi formali, e non sostanziali, che ha fatto per avere la ministra Mogherini a rappresentare la politica estera europea.

Nella realtà dei fatti - abbiamo potuto verificarlo in queste stesse ore con la gestione del problema degli sbarchi dei clandestini provenienti dalla Libia - la ministra Mogherini può essere al limite il portavoce dei *desiderata* dei più potenti e forti Paesi europei, ma non è certamente il Ministro che fa sintesi tra tutti e dà un vantaggio competitivo all'Italia nella politica estera.

Addirittura, paradossalmente, la politica estera europea ci rende più deboli. Perché? È molto semplice.

Cosa vi aspettate? Vi aspettate di ottenere dall'ONU una risoluzione per poter intervenire e bloccare dalla Libia l'afflusso di clandestini attraverso gli sbarchi organizzati dagli scafisti? Magari chiedete al Consiglio di sicurezza dell'ONU un mandato per andare ad operare in Libia e affondare i barconi quando devono partire? Magari vi rivolgete a quello stesso Consiglio in cui siede la Russia, che è stata schiaffeggiata dall'Unione europea e oggi, invece, dovrebbe acconsentire a dei vantaggi per un territorio che le è lontano, quello italiano, quando noi siamo stati così distratti nei confronti della politica estera russa quando si parlava di Ucraina?

Ci domandiamo ancora una volta quale sia il senso dell'appartenenza reale all'Unione europea. Devo dedurre, da quello che sta facendo il Governo, che il senso sia avere buone normative, pseudo normative, che normino e regolamentino. Come si diceva, in maniera molto brillante ed efficace, qualche anno fa, si regola quanto deve essere lungo il cetriolo, come devono essere fatti gli ortaggi e come deve essere vestito il capotreno sul treno. Signora Presidente, certamente non è banalizzando che si sminuisce il contenuto della legge, ma prendiamo atto di quale sia oggi la reale consistenza per il Governo: questo è un atto squisitamente di recepimento di direttive europee e normative. Punto e basta.

Non abbiamo potuto sentire e apprendere il significato che il Governo Renzi dà all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. E non lo abbiamo appreso oggi, ancor di più, a semestre europeo terminato. Non ci sono risultati da poter mettere in campo, perché il *made in Italy* - e non finirò mai di dirlo - non è stato tutelato. E anche in questo recepimento di direttive non c'è nulla che sostenga quel *made in Italy* che lei stessa, signora Presidente, come il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, quando si è recata in visita all'Unione europea, ha cercato di promuovere.

La differenza tra noi e il Governo è che a noi non interessa una fotografia davanti alla lavagna; a noi interessa il contenuto, non interessano le parole scritte con il gessetto. E a questo proposito porto un paradosso proprio delle ultime ore: il presidente Renzi si è fatto fotografare davanti ad una lavagna mentre scriveva con il gessetto. Ma questa era la volta buona di prendere in mano un iPad e far vedere che le scuole italiane sono, invece, l'eccellenza in termini di tecnologia. Invece no: ripercorre lo stereotipo di una scuola fatta con la lavagna e il gessetto.

Lo stesso traspare da questa legge. Qual è l'idea di appartenenza all'Unione europea che il Governo trasmette con questo provvedimento? È semplicemente quella di accettare un recepimento regolamentare e normativo che aggiunge burocrazia alla burocrazia e non dà valore competitivo al Paese.

A coloro che oggi si sentono già incoronati dalla fine della recessione dico di prestare attenzione: qui non si tratta di fare i gufi, ma occorre essere consapevoli che, negli altri Paesi europei, quel piccolo vantaggio competitivo che abbiamo avuto dalla diminuzione del costo del petrolio si è già trasferito sull'economia reale in termini di vantaggi, riduzione dei costi e maggiore competitività. Noi tutto questo non lo abbiamo, signora Presidente.

Mi rivolgo al sottosegretario Gozi: occorre un impegno che non sia formale, che non attui semplicemente delle disposizioni perché devono essere fatte. Infatti, il *refrain* «ce lo chiede l'Europa, ce lo dice l'Europa» poteva andar bene alla professoressa Fornero e al professor Monti nel dire: «dovete bervi un bel bicchiere di olio di vaselina, ce lo chiede l'Europa». Oggi però il Paese ha bisogno di competitività, di essere serio, di dire che se c'è un'Europa è quella che dà la possibilità di avere un *made in Italy* protetto, non quella che svende il nostro Paese e lascia venire i cinesi a prendersi i pezzi migliori della nostra economia.

Signora Presidente, non siamo convinti del metodo con cui il Governo ha gestito il provvedimento in esame, ancor più che del contenuto del provvedimento stesso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, care colleghe

e cari colleghi, assumere una posizione critica di opposizione rispetto alla legge di delegazione europea è operazione ardua, perché non si riesce a riscontrare un particolare appiglio o un'opposizione di tipo politico rispetto a una normativa che deve essere recepita, o rispetto a un'Europa alla quale partecipiamo, di cui siamo parte. Tuttavia, il fatto di non avere un atteggiamento preconcepito di opposizione rispetto al provvedimento di certo non ci esime dall'evidenziare ciò che non condividiamo profondamente e che riteniamo essere sbagliato nella politica che il Governo sta conducendo anche nel settore delle politiche comunitarie.

Quando parliamo di questi provvedimenti ci riferiamo a testi che, rispetto al sistema complessivo, hanno un atteggiamento anche subdolo. Quante volte ci siamo appassionati per ore, giornate e settimane intere di discussione in Aula a temi che riteniamo sensibili e che riguardano la salute, l'atteggiamento etico nei confronti di problemi della società, oppure della ricerca e della sperimentazione. Talvolta ci appassioniamo nel nostro realizzare l'ordinamento giuridico interno e lo facciamo con competenza e passione, ma poi arriva la legge di delegazione europea, con cui riceviamo con una certa sufficienza e leggerezza, magari senza porre particolare attenzione, provvedimenti che davvero incidono e stravolgono la quotidianità dei nostri rapporti, davvero diventano importanti e determinanti rispetto a temi che riteniamo sensibili.

La legge di delegazione europea oggi in esame introduce decine di norme nell'ordinamento giuridico italiano e lo fa nei temi più disparati (dai trapianti ai campi elettromagnetici, alla finanza), cioè in tanti campi su cui, se non considerati all'interno di una semplice legge di delegazione (con la quale in un unico provvedimento riceviamo decine e decine di disposizioni), magari avremmo posto maggiore attenzione e cautela. Però, all'indomani della sua approvazione, esse producono immediatamente effetti sul nostro corpo sociale. Dobbiamo quindi attrezzarci come Parlamento ad affrontare con maggiore attenzione e trasversalità questa tematica, perché riguarda tutti e non può essere politico-partitica, ma è politico-nazionale.

Oggi ci dobbiamo porre il problema della nazione Italia, del nostro Paese, nei confronti dell'Europa, nei confronti di questo complesso di norme e atteggiamenti per i quali dobbiamo far valere le nostre ragioni. Talvolta, infatti, l'Europa si presenta con una faccia grigia, come quella di quel Ministro inglese che ieri ha potuto dire che per i migranti del Mediterraneo non ha nessun interesse o come quell'altro esponente dei Paesi Bassi. Dobbiamo invece far valere altre facce, altri atteggiamenti, cioè i nostri, quelli degli italiani che hanno facce, modalità, atteggiamenti diversi.

Ma alla fine in questa competizione, che deve portare poi ad un'unica politica europea, chi è che vince e chi è che perde, visto che nelle scelte politiche e nell'adozione di un provvedimento c'è sempre chi vince e chi perde?

Ad esempio, signor rappresentante del Governo, in tutto questo ricevere e non far valere, in questa dicotomia dannosa, a perderci è la nostra agricoltura, il nostro sistema economico. Non è possibile che noi continuiamo ad approvare una legge di delegazione europea dopo l'altra, provvedimenti che servono a favorire il mercato interno europeo, non rilevando poi come tutto questo riesce a danneggiare la nostra economia interna.

Il Parlamento, in particolare questo suo ramo, ha più volte sollecitato il Governo a rivedere le politiche di vicinato, che stanno uccidendo la nostra agricoltura: è stato fatto in maniera trasversale da tutti i Gruppi politici. Non vogliamo essere protezionisti, non vogliamo nuovi dazi per tutelare il nostro pomodoro ciliegino, anziché le nostre produzioni in serra o il nostro latte. Non vogliamo una politica protezionistica; vogliamo però una politica comunitaria che, quando va a confrontarsi con i Paesi vicini del Mediterraneo, piuttosto che con i Paesi dell'Est o, alla luce del nuovo Trattato di libero scambio, con gli Stati d'America, possa tener conto di questo.

Non si tratta solo di una questione di prestigio internazionale, non è solo il fatto di esserci, di valere e di essere potenti, ma essere una "cenerentola politica" si riverbera direttamente sulla nostra economia, sui nostri settori di mercato, proprio quelli rispetto ai quali sulle varie lavagnette di turno si dice che l'Italia si riprenderà e riuscirà a creare di nuovo occupazione. Se i settori della produzione vengono immediatamente penalizzati ed uccisi da una politica comunitaria che non tiene conto di questa realtà,

non possiamo certo essere contenti dei contenuti della legge di delegazione europea.

Voteremo tale legge, perché essere europei fa parte della nostra politica estera ed interna: essere europei è un fatto consustanziale rispetto al nostro essere italiani. Non possiamo però non invitare il Governo, *a latere* di questo provvedimento, ad una maggiore precisione e ad un maggiore impegno affinché, nel concerto tra il Sottosegretario con delega alle politiche europee e il Ministero degli esteri, si facciano valere le esigenze del nostro sistema produttivo. Sono proprio questi i motivi per i quali ci si sente lontani dall'Europa: la si avverte come matrigna, non solo distante, ma anche pernicioso per la quotidianità dei nostri rapporti.

Che dire poi, signora Presidente, della scelta delle quote fatta dall'Unione europea per affrontare il problema dell'immigrazione? Voglio approfittare di questo momento per dire che forse un lume di saggezza che può portare ad una svolta è quello di andare a seguire il fenomeno dell'immigrazione lì dove si genera, nel continente africano: credo che andare sul posto sia l'unica scelta. L'altra scelta, quella che si lega alle quote, a parte l'utilizzo brutto e antipatico del termine «quota» riferito ad essere umani e a persone, ci tocca anche dal punto di vista dei nostri sentimenti. Il problema dell'immigrazione va sicuramente affrontato con l'idea che si debba intervenire nei Paesi d'origine.

Ciò detto, signora Presidente - e con questo concludo - dobbiamo lavorare per far sentire gli italiani, non i Governi, non i rappresentanti delle nostre Regioni, ma gli italiani, come parte di un popolo più ampio, quello europeo. Questo lo potremo ottenere facendo buone leggi, rappresentando gli interessi italiani nel palcoscenico europeo con maggiore forza e determinazione.

Su questo tema saremo sempre vicini al Governo e alle sue iniziative. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico «Primo Levi» di Montebelluna, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758(ore 10,20)

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, la legge di delegazione europea è una legge delega che affida al Governo il compito di recepire la normativa comunitaria onde evitare - lo abbiamo già detto - possibili sanzioni, ma soprattutto per consentire al nostro Paese - almeno questo dovrebbe essere lo spirito - di stare all'interno di un quadro normativo comune agli altri Paesi che costituiscono l'Unione europea; per omogeneizzare, in maniera sempre maggiore, l'azione del sistema economico; per regolare in modo più uniforme i rapporti sociali; per sviluppare percorsi comuni di difesa e sicurezza e soprattutto per consentire lo sviluppo civile, morale, politico, oltre che economico e sociale, all'insieme del nostro Continente.

Questo è l'obiettivo e su questo, noi che siamo impegnati a sostenere un percorso in cui vi sia "più Europa" - vale a dire più consapevolezza di appartenere ad un insieme, ad una dimensione istituzionale di tipo federalista, ancorché in fase di compiuta definizione - non vogliamo solo più Europa, ma siamo impegnati anche a chiedere un'altra Europa: un'Europa politicamente più solida, democraticamente più convinta, capace di affrontare e risolvere i grandi problemi che riguardano le popolazioni dei Paesi dell'Unione, ma che riguarda anche il destino del mondo. Quindi, un'Europa con un'attenzione all'ambiente, alla necessità di salvare il pianeta e noi stessi dalle tragedie che la sciagurata violenza nei

confronti della natura spesso determina, alla necessità di salvare la convivenza civile, la pace, non solo nell'ambito del nostro Continente ma soprattutto nelle relazioni con i Paesi di altri continenti che vivono contraddizioni difficili, condizioni di difficoltà assoluta, di precarietà della pace e che sono afflitti dalla violenza del bisogno e della guerra.

Vogliamo quindi un'altra Europa, che vada in quella direzione, e, siccome la vogliamo, non ci tiriamo indietro dalla responsabilità di stare dentro un percorso condiviso che vada in quella direzione con più decisione di quanto si sia fatto fino ad oggi.

Per questa ragione, voteremo a favore del provvedimento in esame, richiamando il Governo, la maggioranza ed il Partito Democratico a non interpretare più l'Europa come la si è interpretata fino ad oggi. «Ci ha detto l'Europa», si ripete, come fosse un organismo esterno, un potere che affligge e complica l'esistenza dei cittadini europei e di quelli della nostra comunità nazionale, un soggetto che impone regole insopportabili per diverse categorie di persone e lo fa in modo burocratico, incomprensibile e spesso anche cinico; non un'Europa delle multinazionali, per cui bisogna avvelenare tutti, al punto che nei ristoranti italiani non troviamo più una mela, ma solo ananas, né troviamo più un'arancia colta da un albero dei nostri agrumeti, ma melone proveniente da Paesi lontani. Questo perché non difendiamo la nostra cultura che è anche la nostra economia, quella agricola e quella che ne deriva, della trasformazione e della conservazione del prodotto agricolo, ma anche della valorizzazione delle nostre peculiarità, non solo gastronomiche, ma culturali.

Questo Paese, che ha grandi potenzialità, sotto questo profilo, è la patria dei beni culturali e di un ambiente che non è solo da preservare per chi lo vive quotidianamente, come cittadino italiano, ma per chi vuole viverlo anche per poco, nella storia della propria vita, come visitatore. Vogliamo l'Europa non perché deve aiutarci a contenere i flussi migratori (che non saranno arrestati né attraverso le bombe né attraverso politiche di controllo dei confini evitati, perché hanno ragioni che vanno oltre la possibilità degli Stati di impedire che si sviluppino e che abbiamo sollecitato anche noi occidentali), vogliamo l'Europa perché deve aiutarci a confrontarci con le altre realtà del mondo, soprattutto quelle più in crisi, per trovare le modalità di vita che tradizionalmente abbiamo proposto al resto del mondo: attenzione al lavoro, allo sviluppo, alla persona ed alla vita, prima di ogni altra cosa. Si tratta del messaggio del cristianesimo sociale, come della solidarietà socialista, che si è meglio sviluppato e più compiutamente registrato nel nostro Continente: è un patrimonio politico-culturale che non dobbiamo assolutamente dismettere.

Voteremo questo provvedimento, quindi, soprattutto nell'ottica di esercitare finalmente un'attiva azione di proposta - lo dico al Governo - per migliorare, e non subire, le politiche di costruzione dell'Unione europea e sfidare anche coloro che ne hanno fatto una gestione conservatrice, attraverso politiche economiche altrettanto conservatrici, che fino ad oggi non abbiamo avuto la capacità di contrastare, ma abbiamo subito.

Noi siamo contro le *troike*, cioè conto il controllo della vita da parte dei ragionieri; la politica rimuove il ragionierismo e promuove la capacità d'invenzione dell'uomo e il progresso.

Non è possibile subire meccanismi solo di natura monetarista o finanziaria. L'economia si fa trasformando in meglio le condizioni di vita dei cittadini europei, migliorando la qualità dell'intervento umano a valorizzazione delle risorse disponibili nel nostro Continente.

Quindi, dico al Governo che il punto principale dei piani Juncker non può essere la "profittabilità profittevole" (questo è il termine che si usa) o la bancabilità dei progetti, ma la capacità di quei progetti di intervenire nei processi economici per valorizzare la qualità del lavoro umano e anche la qualità delle risorse disponibili in questo Continente, e non reperibili da altre parti. Per questa ragione noi voteremo a favore, signora Presidente, sfidando il Governo ad accogliere tutte le osservazioni espresse in questa sede e in sede di discussione generale. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Caleo e Scilipoti Isgrò*).

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti all'approvazione finale di un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Mi preme sottolineare come grazie all'attività parlamentare questi provvedimenti siano stati migliorati e, soprattutto, come pian piano l'Italia stia normalizzando la sua attività di recepimento di obblighi comunitari, la qual cosa ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia.

La pluralità di contenuti presenti in questo provvedimento deriva dalla natura eterogenea della legge di delegazione europea che prevede il recepimento addirittura di 40 direttive, dalla più datata 2010/53/UE, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, sino alla più recente direttiva 2014/86/UE, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Nel corso dell'esame in sede referente, si è arricchito il numero di direttive europee che il Governo è delegato ad adottare con propri decreti attuativi. Questi provvederanno al recepimento delle direttive sulla costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, sugli OGM, sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Le altre direttive affrontano una estrema varietà di temi, tra i quali la gestione collettiva dei diritti d'autore, i prodotti del tabacco, l'ordine europeo di indagine penale, la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Un passaggio estremamente importante del presente provvedimento è l'inserimento di una delega biennale al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore di questa legge. La necessità di questa delega discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari, deve essere sempre prevista una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

L'introduzione di un apparato sanzionatorio ben definito permette la reale implementazione delle disposizioni europee, in quanto molto spesso l'Italia non era carente nel semplice recepimento di una normativa comunitaria ma soprattutto nella reale capacità di darne attuazione, a causa di un sistema repressivo carente o del tutto inesistente.

Passando al merito del provvedimento, vorrei sottolineare alcuni punti cruciali. L'articolo 5 dispone la delega al Governo per l'attuazione della direttiva volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Con tali principi e criteri direttivi specifici previsti per l'attuazione della direttiva si prevede il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori; la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo, in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute; l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina della direttiva sui prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi. Si prevedono tempi certi per l'adeguamento della filiera alle disposizioni della nuova normativa per evitare che la stessa possa subire delle conseguenze economiche negative dal cambio di regime.

Vorrei ora parlare dell'articolo 7, che è stato modificato durante i lavori della Commissione politiche dell'Unione europea (alla quale va il mio sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in sede referente). In esso è inserita la norma di delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari. Si prevede, in particolare, che si applichino, a partire dal 2016, le nuove norme e regole sul

bail-in, ovvero il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio soggetto a risoluzione. Si è precisato che l'attuazione della delega, dal 2016, dovrà identificare anche le specifiche modalità *ad hoc* di attuazione del *bail-in* con riferimento alle forme societarie cooperative. È stata prevista la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, con l'obbligatorio e tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, che deve dare il suo *placet* prima dell'attuazione di decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio, oppure implicazioni sistemiche.

Vorrei parlare, infine, dell'articolo 13. Secondo me, in questo momento l'Italia ha avuto grandi problemi sul versante dell'impatto ambientale. Modificato in sede referente, l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione, nell'ordinamento nazionale, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si cercano di inserire nell'ordinamento principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con alcune procedure volte al rilascio di pareri ed autorizzazioni a carattere ambientale. Al tempo stesso, si punta al rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. L'obiettivo appena enunciato si persegue anche attraverso la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.

Come si evince da questa breve illustrazione delle principali disposizioni presenti nel provvedimento, sono tutte norme che vanno ad incidere profondamente nel tessuto economico e sociale, nonché nella vita quotidiana dei cittadini. Si tratta, per lo più, di misure di carattere economico. Questo elemento non è da sottovalutare. La Comunità europea è sorta agli albori del dopoguerra, con gli obiettivi di creare un mercato unico e garantire la circolazione dei beni, dei servizi, delle merci e dei lavoratori. L'aspetto economico deve però essere interpretato come la base su cui costruire qualcosa di più profondo. L'armonizzazione delle normative che incidono in settori estremamente rilevanti della vita quotidiana dei cittadini non può, in poche parole, essere fine a se stessa.

Dovrà infine svilupparsi in qualcosa di più profondo: dall'unione economica e monetaria si dovrà passare gradualmente ad un'unione di carattere politico; la famosa unione dei popoli europei, che nella visione di Altiero Spinelli avrebbe garantito pace, prosperità, ma soprattutto un ruolo da protagonista dell'Europa, o meglio dell'Unione europea, nel mondo. Soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, gli Stati uniti d'Europa rappresentano l'obiettivo a cui tendere, non senza pochi problemi e grandi sforzi di mediazione, per dare ai popoli europei una politica comune sia nel campo estero sia nelle politiche di difesa. Il raggiungimento di questo obiettivo, da perseguire attraverso piccoli *step*, passa di sicuro attraverso l'armonizzazione delle normative, che garantiranno nel lungo periodo un'interconnessione del tessuto economico e sociale a livello europeo talmente sviluppata da ritenere il passaggio all'unione politica un passaggio obbligato.

Pertanto, da convinti europeisti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Signora Presidente, oltre ad aver visto in questa circostanza come ogni pretesto è buono per farsi gli affari propri e per accontentare i propri gruppi di potere in maniera assolutamente trasversale (cosa dimostrata oggi dal voler spingere ancora una volta la produzione degli OGM in Italia), la maggiore delle preoccupazioni del Gruppo Movimento 5 Stelle su questo provvedimento concerne l'asservimento all'Unione europea in maniera assolutamente strumentale. Come sempre, il «ce lo chiede l'Europa» viene utilizzato per strumentalizzare i decreti di questo Governo, mentre, quando si tratta di normative del tutto afferenti alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e del popolo

italiano tutto, in questa sede si latita.

Anche questa volta, come nelle precedenti leggi di delegazione europea (che hanno anche visto lo scorso anno per la prima volta un testo *bis*), non è tanto la delega che viene concessa al Governo a preoccuparci, quanto l'incapacità del Governo di ottemperare al recepimento in tempi che consentano a tali direttive di essere efficaci. Infatti, tendenzialmente, quando ratifichiamo è già in discussione una direttiva che modifica la precedente o addirittura la società ha subito tali e tante evoluzioni che normare diventa praticamente inutile. Essendo atti provenienti dall'Unione europea, non siamo nemmeno eccessivamente critici rispetto al tipo di delega, visto che i criteri sostanziali sono quasi tutti imposti, per cui il Governo non può fare come gli pare, come in altre occasioni.

Quindi, più che una dichiarazione di voto, il mio e il nostro è un appello, volto ad un recepimento che, da un lato, sia equo per i cittadini e, dall'altro, sia realmente a tutela del nostro Paese, attraverso norme che ci appaiono fortemente germanocentriche. Dico questo perché la legge di delegazione europea di quest'anno riguarda per il 60 per cento i mercati finanziari, la loro regolamentazione e i rapporti all'interno del sistema bancario. È a questo che si chiede di dare attuazione, con un occhio specifico ad una sistemizzazione che faccia degli aiuti alle piccole medie e imprese un *quid* da difendere di fronte allo strapotere economico di note forze europee.

Per quanto attiene invece alle altre disposizioni, chiediamo che, anziché andare ad impoverire ed alleggerire la responsabilità, com'è avvenuto nel decreto sulla pubblica amministrazione e nello "sblocca-sfascia-distuggi Italia", i riferimenti legati alle concessioni ed autorizzazioni siano realmente uno strumento di controllo contro il degrado del territorio o della sanità pubblica. Mi riferisco ovviamente a quelle norme ambientali che l'Europa ci impone e ci chiede, ma che, oggi come ieri, in Italia troviamo sempre il modo di aggirare.

Il nostro voto sul provvedimento in oggetto sarà quindi di astensione, sperando che il Governo accolga anche i suggerimenti che sono venuti da altre forze, che pure voteranno a favore. Sui decreti attuativi il Governo dovrà porre particolare attenzione e non fare il teatrino che è stato fatto purtroppo in quest'Aula sulle questioni riguardanti gli OGM. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, congiuntamente alla legge europea, rappresenta lo strumento attraverso cui l'Italia, in qualità di Stato membro dell'Unione europea, recepisce e adatta all'ordinamento interno gli atti emanati dagli organi dell'Unione, nel rispetto della cosiddetta fase discendente. Nello specifico, giova ricordare che la legge di delegazione europea è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo, al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei.

La legge in approvazione consta di 17 articoli e degli allegati A e B, che contengono 57 tra regolamenti, direttive e decisioni quadro, riferiti a fattispecie diverse. Si tratta di molti settori, che vanno dal mondo bancario, all'agricoltura, alla giustizia, alla salute. Nella discussione di ieri abbiamo trattato alcuni punti, su cui si è aperta un'accesa discussione: mi riferisco, ad esempio, al tema degli OGM, su cui sarà opportuno approfondire ulteriormente il dibattito nel breve termine, come promesso dal Governo. Da ciò la complessità insita nell'argomento di cui si tratta e la necessità di trasferire al Governo la delega, per una più rapida attuazione della legge in esame.

Devo sottolineare, comunque, che talvolta il Governo, nell'apportare le modifiche richieste, non si attiene ai limiti e alle prescrizioni contenute nelle specifiche direttive o negli altri atti comunitari, ma va oltre. Ne consegue che le norme iscritte nel nostro ordinamento risultano talvolta più restrittive e stringenti rispetto a quanto deliberato in sede europea. Si tratta del fenomeno noto come *gold-plating*, ovvero l'introduzione di adempimenti e oneri ulteriori e supplementari rispetto a quelli definiti in sede europea. Ciò, come ben si immagina, si traduce in uno svantaggio che danneggia i destinatari delle norme, ovvero i nostri cittadini, le nostre famiglie, i nostri imprenditori e le nostre aziende.

A tal proposito, giova ricordare che la Commissione competente ha accolto alcuni emendamenti, anche di Forza Italia, che vanno in questa direzione e che rappresentano norme di buon senso, mirate ad ottenere una traduzione conforme alla volontà e ai parametri del legislatore europeo e finalizzate a non stravolgere il quadro normativo con direttive più restrittive rispetto a quelle europee.

In riferimento al lavoro svolto in Commissione, esprimo grande apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato da Forza Italia, che impegna il Governo ad indicare nel Documento di economia e finanza le somme che l'Italia è condannata a pagare ogni anno, con annesse motivazioni, per la mancata attuazione o per la violazione di disposizioni dell'Unione europea. Anche per questo, annuncio il voto responsabilmente favorevole di Forza Italia, con il preciso intento di velocizzare l'*iter* parlamentare e di ridurre il numero delle sanzioni, che attualmente - lo ricordo - sono 92 - troppe! - di cui il 30 per cento riguarda settori delicati per la nostra economia, come ambiente e trasporti. A nome del Gruppo di Forza Italia, esplicito dunque l'invito al Governo a presentare ulteriori disegni di legge che eliminino quelle residue.

Auspico altresì che gli stessi obblighi che esistono per l'Italia nella fase discendente, vengano corrisposti dall'Europa per la fase ascendente, ovvero: rivedere ciò che concerne la politica sull'immigrazione, a partire dal regolamento di Dublino III e mantenere gli impegni presi a suo tempo nei riguardi degli Stati membri - Italia compresa - sulla flessibilità dei bilanci interni, facendo in modo che l'aggiustamento dei conti, eventualmente necessario, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale, non provochi un'inversione di tendenza rispetto agli impegni concordati, vanificando così il timido - molto timido - segnale di ripresa della nostra economia e dell'occupazione. Questo però è un discorso a parte, che vedremo a breve in questa Assemblea. Per oggi, ribadisco il voto responsabile del nostro Gruppo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[COCIANCICH \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COCIANCICH \(PD\)](#). Signora Presidente, è mia intenzione fare un intervento breve, quindi annuncio fin da subito il voto favorevole del Partito Democratico.

Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione, il suo presidente Vannino Chiti e la relattrice Cecilia Guerra, che mi sembra abbiano creato un clima complessivamente favorevole al dialogo e al confronto, e lo si è visto anche dal fatto che su questo provvedimento sono giunti consensi convergenti anche di forze politiche che non appartengono alla maggioranza.

Mi sembra importante sottolineare il grande lavoro fatto dal Governo, che ha ridotto del 25 per cento il contenzioso in essere con l'Unione europea. Questa legge delegazione, infatti, come è già stato ricordato, recepisce ben 56 direttive e 9 decisioni quadro: si tratta di un punto importante perché la riduzione del contenzioso fa acquistare credibilità al nostro Paese.

Molti oggi hanno lamentato il fatto che noi dovremmo andare in Europa a testa alta ed essere più incisivi, ma se non riconquistiamo una forte credibilità - che passa proprio attraverso la riduzione del contenzioso - non saremo mai in grado di ottenere quei risultati che tanti auspicano a voce. Questi sono fatti concreti, e i fatti hanno la testa dura. Sono i mattoni sui quali, dopo decenni di mancanza di peso e di credibilità in Europa, ricostruiamo oggi un peso significativo del nostro Paese.

Vorrei fare solo un'osservazione, perché credo che ieri l'intervento nel merito della senatrice Ginetti sia stato molto ampio ed acuto su tanti punti che caratterizzano questa legge di delegazione. Il punto sul quale vorrei attrarre la sua attenzione, Presidente, riguarda semplicemente i rapporti tra la Commissione 14a e la Commissione 5a, nel momento in cui noi abbiamo norme di riferimento che secondo me rischiano di non avere un coordinamento preciso. Mi riferisco a norme di natura costituzionale. La legge di delegazione, infatti, rientra tra gli adempimenti che il nostro Paese è tenuto a rispettare in ossequio agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione.

Gli articoli 10 e 11, per di più, fanno parte di quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento, quindi hanno un valore assoluto. Ricordo a me stesso cosa dice il primo comma

dell'articolo 10: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». L'articolo 11 riconosce che ci possano essere limitazioni di sovranità in condizione di parità con gli altri Stati, e questo è ciò che avviene nell'ambito dei trattati con l'Unione europea. L'articolo 117 ricorda che la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni e dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle norme internazionali. Quindi, l'attività di recepimento delle direttive è costituzionalmente rilevante e garantita.

Oggi, in alcune situazioni, si presenta una sorta di dialettica, che non è sempre serena, tra il nostro ordinamento (articoli 10, 11 e 117 della Costituzione) e i vincoli derivanti dall'articolo 81 della stessa Costituzione che obbligano ad avere una copertura finanziaria delle nostre disposizioni. Mi domando se questi obblighi di copertura finanziaria possano arrivare al punto da limitare, condizionare o addirittura escludere il recepimento di direttive che il nostro Paese, sulla base di questi principi fondamentali, è obbligato a recepire. Diverso sarebbe il discorso se l'obbligo di recepimento venisse valutato, ai sensi dell'articolo 81, nel momento in cui vengono emessi i decreti attuativi, cioè i decreti legislativi di attuazione. In quel caso sì che ci sono obblighi di spesa che possono essere valutati, vagliati ed eventualmente migliorati o emendati, ma che la stessa ricezione, la stessa attuazione delle direttive possa essere subordinata ad un sindacato da parte della Commissione bilancio a me sembra un punto che meriterebbe quantomeno un maggiore approfondimento.

Auspicando questa riflessione, concludo e ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Avverto che da parte della relatrice è stata presentata la proposta di coordinamento C2, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano)*.

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signora Presidente, vorrei fare sole due considerazioni, entrambi non formali. La prima è un ringraziamento alla senatrice Guerra per come ha svolto il suo ruolo di relatrice; ai senatori della Commissione, e ricordava ora il senatore Cociancich come nella Commissione ci sia un clima di collaborazione e di confronto che guarda al merito e non soltanto alle legittime collocazioni politiche; al Governo con cui abbiamo un'interlocuzione positiva, e ringrazio in particolare il sottosegretario Gozi; a tutti i collaboratori e alla segreteria della Commissione.

La seconda questione riguarda un tema che ieri è stato risolto per un aspetto, ma che vorrei porre alla nostra attenzione. In questa occasione ci siamo trovati in modo più esplicito di fronte a un problema che può insorgere tra legislazione europea e legislazione nazionale, per quanto riguarda il recepimento delle direttive europee. È del tutto evidente che non recepire le direttive europee rappresenta un *vulnus* oltre che un costo per il nostro Paese, visto che si determinerebbe un procedimento di infrazione.

Al tempo stesso, ci sono problemi di garanzia di copertura. Ieri, la 5a Commissione, applicando alcune direttive che devono essere recepite e il comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, ha stabilito un punto che, per quanto riguarda il recepimento delle direttive dal punto di vista del Parlamento, va reso costante: considerato che non di tutti i decreti attuativi in via di recepimento si può avere chiaro il costo, qualora il Fondo di rotazione a disposizione per il recepimento non fosse sufficiente, nel momento di attuare i decreti il Governo deve fare un procedimento legislativo che garantisca la copertura maggiore. Questo consentirà che le direttive si potranno recepire sempre; si valuterà in seguito la compatibilità, ma le direttive potranno essere recepite.

Questo risolve un problema, ma non ne risolve un altro che dobbiamo precisare e chiedere anche al Governo. Siccome le normative europee hanno una priorità rispetto alla legislazione nazionale, il Governo e il Parlamento non possono esservi indifferenti e devono essere sempre in grado di avere una dotazione finanziaria del fondo sufficiente ad attuarle o comunque devono provvedere a renderla sufficiente qualora si manifestasse una carenza. Questo è importante e il Sottosegretario mi può smentire, ma credo che i dati siano precisi.

In questo momento - lo ricordava il senatore Cociancich - abbiamo fatto uno sforzo nel recepimento di tutte le direttive arretrate. I nostri problemi non sono nel recepimento delle direttive, ma derivano oggi principalmente dalla loro attuazione, perché le recepiamo (e le recepiremo ancora più velocemente), ma il problema è che vanno attuate. E il tema che blocca l'attuazione a volte è nazionale (le risorse o i tempi a disposizione per i decreti), a volte è delle Regioni, in particolare per quanto si riferisce all'ambiente. Sono due carenze che dobbiamo impegnarci a superare.

Signora Presidente, le chiedo che tutto questo, che è compatibile e coerente con le disposizioni legislative esistenti, diventi prassi; quindi non più confronto fra Commissione, ma prassi ordinaria del nostro modo di lavorare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Anitori, Mauro Giovanni e Romano).*

PRESIDENTE. I rilievi formulati dal senatore Chiti sono senza dubbio meritevoli di approfondimento.

Solo in via preliminare, la Presidenza osserva che è possibile interpretare le norme di cui, rispettivamente, agli articoli 81 e 117, comma primo, della Costituzione, in chiave sistematica e non confliggente, sulla scorta di due considerazioni di portata generale.

La prima: il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario -formulazione che comprende e non si esaurisce nella attuazione delle direttive - di cui al richiamato articolo 117, comma primo, della Costituzione, può e deve declinarsi secondo i criteri fissati dall'articolo 81 ed è quindi compito e responsabilità di Governo e Parlamento ricercare e individuare le soluzioni coerenti con il sistema costituzionale nel suo complesso.

La seconda: è da tempo acquisita alla consapevolezza delle istituzioni la necessità di intendere la portata normativa dell'articolo 81 della Costituzione come elemento di orientamento e limite all'azione dei pubblici poteri proprio in vista di una valutazione di compatibilità rispetto agli stessi vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il tema sollevato si pone conseguentemente come questione non solo di segno normativo in senso stretto, ma anche di carattere interpretativo e sistematico ed in quanto tale impone ad ogni istituzione ed anche a ciascuno di noi una chiara responsabilità in termini di coerenza e ragionevolezza costituzionale.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Senatrici e senatori, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 18 giugno.

Nella seduta pomeridiana di martedì 19 maggio sarà esaminato il disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente, modificato dalla Camera dei deputati. Il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di oggi. Il calendario prevede inoltre l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e la discussione delle relazioni delle Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Nel pomeriggio di giovedì 21 maggio avrà luogo il *question time* con la Ministra della difesa.

L'Assemblea non terrà sedute nella settimana antecedente le elezioni regionali ed amministrative del 31 maggio e 1° giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei

rispettivi calendari dei lavori.

L'Aula tornerà a riunirsi mercoledì 3 giugno, alle ore 11.

Il calendario dei lavori prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'Accordo Italia-USA sullo scambio di informazioni fiscali, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, nonché i disegni di legge recanti modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Nella settimana dal 9 all'11 giugno saranno esaminati il disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; la delega per la riforma dei confidi e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 11 giugno avrà luogo il *question time*.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 giugno prevede: il decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, ove approvato dalla Camera dei deputati; i disegni di legge costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali; i disegni di legge sull'agricoltura sociale. Saranno inoltre discusse le mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram, e sulle tariffe assicurative RC auto.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1345-B - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1259 - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18 giugno:

Giovedì	14	maggio	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1758 - Legge di delegazione europea 2014 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	14	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

- Disegno di legge n. 1345-B - Delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
 - Eventuale seguito argomenti non conclusi
 - Doc. XXII-bis, n. 1 - Relazione conclusiva della
- Martedì 19 maggio pom h. 16,30-20

Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 2 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	Maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro della difesa

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1345-B (Delitti contro l'ambiente) dovranno essere presentati entro le ore 14 di giovedì 14 maggio.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali ed amministrative del 31 maggio e 1° giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.

Mercoledì	3	giugno	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1719 - Accordo Italia-USA sullo
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	scambio automatico di informazioni fiscali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-14	Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
Giovedì	4	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 maggio.

Martedì	9	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	10	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	11	"	ant.	h. 9.30-14	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	11	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 giugno.

Martedì	16	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 5 luglio</i>) - Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram
---------	----	--------	------	-------------	---

Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	- Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	18	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per illustrare una proposta di modifica del calendario.

Nella settimana dal 16 al 18 giugno noi proponiamo che finalmente anche in Aula possano arrivare in discussione i disegni di legge riguardanti il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza. La questione, che peraltro è stata varie volte sollevata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal nostro, è stata in più occasioni rimandata alle successive riunioni della Conferenza dei Capigruppo. Per la verità, avevamo anche chiesto un impegno specifico al Presidente Grasso a sollecitare un'accelerazione dei lavori all'interno della 11a Commissione, per fare in modo che questa tematica che, come si è visto, interessa moltissimo non solo tutti i cittadini, ma anche l'Assemblea, possa finalmente arrivare alla discussione.

Non è una questione marginale, tutt'altro; è un tema che finalmente potrebbe riguardare moltissime persone. Vorrei infatti ricordare che contiamo nove milioni di persone che sono sotto o al limite della soglia di povertà e pensiamo che sarebbe davvero una risposta importante da parte del Senato, per un reddito che potrebbe essere definito, come giustamente dice l'associazione Libera, di dignità. Propongo dunque di inserire questa modifica nella settimana che va dal 16 al 18 giugno.

L'altra questione - vedo in Aula il Presidente della 7a Commissione - è che lei ha appena annunciato che l'Aula del Senato non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali e amministrative (lo farà anche la Camera per prassi, visto che ci sono elezioni molto importanti in sette Regioni), quindi per dare la possibilità ai senatori di dare il proprio contributo alla campagna elettorale.

Sono qui a segnalarle, con una nota abbastanza polemica, il fatto che si prevede (così almeno è emerso dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo) che invece la 7a Commissione possa convocarsi. Sembra che la Camera approverà il disegno di legge sulla scuola forse il 20 maggio, quindi onestamente non riesco a comprendere questa fretta. Trattandosi di un argomento così importante, che coinvolge non soltanto i membri della Commissione, dovremmo dare la possibilità a tutti coloro che sono interessati di partecipare alla discussione in 7a Commissione; invece ancora una volta si vogliono fare sempre delle forzature e delle accelerazioni, di cui onestamente non si sente proprio la necessità, perché ciò non crea certamente un clima sereno di discussione e di approfondimento su un tema che, come lei sa, sta interessando tantissime famiglie, insegnanti e tutto il mondo della scuola e non solo perché la scuola è una questione che riguarda strutturalmente il futuro del nostro Paese.

Pongo quindi di nuovo la questione anche qui in Aula perché chiedo, come abbiamo già detto in Ufficio di Presidenza della 7a Commissione, che anche quella Commissione osservi la pausa prevista per tutti i lavori dell'Assemblea.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche io vorrei proporre una modifica al calendario dei lavori. Ho visto che è prevista la discussione della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e della relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro; al posto di quei due argomenti, chiedo che vengano inserite in calendario mercoledì 20 maggio la mozione di sfiducia al ministro Alfano e giovedì 21 la mozione di sfiducia al ministro Giannini.

Chiedo inoltre che nella seduta di sindacato ispettivo di giovedì 21 maggio venga inserita, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, l'interpellanza n. 267 sul caso Indesit.

Chiedo anche che nella settimana che va dal 16 al 18 giugno - quindi tra più di un mese - venga inserita nel calendario dei lavori la trattazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Come abbiamo già detto in Conferenza dei Capigruppo, siamo disponibili a ritirare tutte le richieste di audizione al presidente Sacconi, al fine di accelerare i tempi. Abbiamo più di un mese, per cui non mi sembra che si stia chiedendo la luna: in un mese si può fissare il termine per gli emendamenti e portare in Aula questo provvedimento, che è oggettivamente quanto di più importante ed indispensabile vi sia per i cittadini in questo momento.

Infine, Presidente, mi permetta di fare una lamentela a titolo personale. Stavo per perdere la riunione della Conferenza dei Capigruppo perché, quando mi sono presentato alle ore 10, era ancora in corso il Collegio dei senatori Questori. Mi aspettavo che la Presidenza interrompesse la seduta dell'Assemblea, come da prassi, per consentire lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo. Oggi sono arrivato in ritardo. Mi auguro che in futuro quantomeno venga detto quando è prevista la Conferenza dei Capigruppo e che venga sospesa la seduta dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Prendo atto di quest'ultima osservazione e capisco.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Vorrei intervenire molto rapidamente sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore, siamo già sull'ordine dei lavori: stiamo valutando le proposte di modifica del calendario. Vuole fare un'altra proposta in questo senso?

[AIROLA](#) (M5S). Voglio solo ricordare a lei e all' Aula che le opposizioni hanno diritto a veder calendarizzata ogni due mesi la discussione di un proprio disegno di legge. Questo in due anni non è mai accaduto.

Ricordo che come Capogruppo avevo ottenuto la calendarizzazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, dopo due anni di sfregio a qualsiasi diritto delle opposizioni di fare semplicemente il loro lavoro. Esigo, quindi, che voi teniate fede alle parole e rispettiate il Regolamento del Senato.

Ha registrato, vero, Presidente?

PRESIDENTE. Sì, non si preoccupi.

[AIROLA](#) (M5S). Mi preoccupa molto invece.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, che è identica ad una delle questioni di cui alla proposta di modifica avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marton, riguardante specificamente la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano e della ministra Giannini, nonché dell'interpellanza sul caso Indesit.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione dei disegni di legge:

[\(1261\)](#) [FERRARA Elena ed altri.](#) - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto*

del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (ore 11,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620.

La relazione è stata già stampata e distribuita. La presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di intervenire per integrarla, in sostituzione del relatore, senatore Palermo.

FINOCCHIARO, f. f. relatrice. Signora Presidente onorevoli colleghi, il testo del provvedimento di cui iniziamo ora la discussione in Aula è figlio, da una parte, di un lavoro istruttorio molto puntuale che è stato svolto dalla Commissione a partire da due disegni di legge, il n. 1261, di iniziativa della senatrice Ferrara Elena ed altri senatori, e il n. 1620, di iniziativa del senatore Mazzoni.

Vorrei ancora ricordare che il tema è stato al centro del lavoro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatrice Finocchiaro.

Chiederei ai colleghi presenti in Aula di abbassare il tono della voce.

Prego senatrice.

FINOCCHIARO, f. f. relatrice. L'interesse così manifestato dal Senato, che è interesse dei singoli senatori che hanno firmato il disegno di legge e della stessa Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nasce da un'attenzione molto alta nel nostro Paese nei confronti del cyberbullismo, anche in ragione di alcuni fatti tragici che si sono consumati.

Per questo motivo si è ritenuto di realizzare, pur partendo da esperienze già in atto ma fra loro scollegate, un intervento normativo specifico soltanto sul fenomeno del cyberbullismo e non anche del bullismo, che può essere ed è fronteggiato in altro modo, con altre misure previste dall'ordinamento e di carattere penalistico.

L'intervento normativo posto all'attenzione dell'Aula è innanzitutto esclusivamente rivolto all'interesse dei minori e, in secondo luogo, rigorosamente fuori dall'area del diritto penale. Sottolineo questo dato perché, come voi sapete, la politica, mossa da un'ondata emotiva che si accende nel Paese quando si verifica qualche fenomeno, è spesso tentata di rifugiarsi nello strumento penale, più impressivo sul piano simbolico ma che sovente non riesce a cogliere la complessità e la qualità del fenomeno e a fronteggiarlo pienamente e compiutamente.

Il primo dato presente nella proposta di legge, scaturito da questo approfondimento, è una definizione del cyberbullismo, che si identifica con quelle azioni aggressive e intenzionali eseguite con un uso distorto delle nuove tecnologie o da una persona singola ovvero, come sempre più spesso avviene, da un gruppo e che mirano a colpire e a danneggiare un coetaneo che sia incapace di difendersi.

Queste azioni, tra l'altro, hanno la caratteristica della reiterazione, quindi si prolungano nel tempo, amplificando così non soltanto i meccanismi propri del bullismo ma anche quella condizione di emarginazione e di vittimizzazione tipica di questo fenomeno.

Vorrei informare brevemente i colleghi sulle dimensioni e sulla qualità del fenomeno. Oggi, nel nostro Paese, attori protagonisti dei fenomeni di cyberbullismo sono ragazzi con un'età compresa fra i 10 e i 16 anni, che hanno una competenza informatica superiore alla media e che, soprattutto, mostrano una chiara incapacità di rendersi conto della gravità dei fatti commessi e specialmente della capacità offensiva del messaggio bullistico.

Secondo una recente inchiesta svolta da IPSOS per Save the Children il 23 per cento dei minori di anni 18 passa dalle cinque alle dieci ore al giorno su Internet, l'8 per cento è addirittura connesso ventiquattr'ore su ventiquattro, il 44 per cento non si serve di una postazione fissa ma di strumenti diversi che sono nella disponibilità dell'85 per cento degli *under 18*. Tutto questo avviene normalmente in assenza di una supervisione da parte di un adulto ed anche in assenza della consapevolezza circa lo strumento utilizzato. Il 72 per cento dei ragazzi compresi in questa fascia di età a sua volta avverte la minaccia del cyberbullismo. Pertanto, stando ai dati forniti da IPSOS, almeno

quattro ragazzi intervistati su dieci sono coinvolti da questo fenomeno e il 5 per cento ne parla come di un'esperienza consueta e regolare.

È chiaro che bisogna entrare nel fenomeno, perché il cyberbullismo rende innanzitutto reale ciò che appare ed esiste solo virtualmente. Rende quindi reale, nella percezione delle vittime e dei soggetti passivi, una minaccia incombente e una demolizione della personalità, che molto spesso si appunta su differenze che possono essere etniche, di sesso, di orientamento sessuale, di provenienza geografica, di minorità o disabilità fisiche.

Tutto questo, che un adulto consapevole percepisce esclusivamente nel suo essere virtuale, per chi frequenta la Rete ed è vittima del cyberbullismo si traduce in una minaccia concreta ed in una riduzione concreta della propria personalità, identità ed equilibrio psicologico.

A tutto questo corrisponde ovviamente anche una certa difficoltà dei ragazzi a svelare di essere stati vittimizzati attraverso il cyberbullismo, un po' per mancanza di fiducia, un po' per ignoranza degli strumenti che si possono attivare, un po' per il silenzio omertoso che lega i frequentatori della Rete e inoltre, come spesso avviene nei casi di attentati alla personalità, per vergogna, per cui non ne parlano né con gli insegnanti, né con gli adulti, né con i genitori.

Appare chiaro che, di fronte ad un fenomeno di tale complessità, il merito del disegno di legge è quello di aver pretermesso il ricorso alla sanzione penale, per spingersi invece ad ideare una strategia complessiva di contrasto al cyberbullismo, che comprende un'attività educativa tramite il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole, e la valorizzazione dell'uso positivo della Rete, che è certamente uno strumento importante per la crescita dei minori e le cui potenzialità vanno utilizzate conoscendo, però - lasciatemi usare quest'espressione - le istruzioni per il loro uso corretto.

Dopodiché, bisogna offrire anche alle famiglie gli strumenti per essere in grado d'intercettare il disagio causato da questo fenomeno e di farsi aiutare a sostenere il minore nell'attività di denuncia, disponendo anche di interlocutori competenti ad operare nei confronti sia della vittima sia dei ragazzi che mettono in atto episodi di cyberbullismo.

Ugualmente, occorre che la scuola fornisca ai ragazzi le competenze necessarie per un uso corretto della Rete, creando linee guida e buone pratiche all'interno di un sistema strutturato. Se quindi gli insegnanti, da una parte, sono sentinelle per intercettare il fenomeno, dall'altra sono anche un punto di riferimento indispensabile, cui i ragazzi devono sapere di potersi rivolgere per ottenere aiuto.

Come sappiamo e come dicevo anche prima, il nostro sistema non è assolutamente privo né di esperienze né di strumenti. Vorrei soltanto ricordare che nel 2007 il Ministro della pubblica istruzione istituì un numero verde ed osservatori a livello di uffici scolastici regionali; esiste un sito all'interno della campagna nazionale contro il bullismo; la polizia postale è sempre stata particolarmente impegnata su questo versante; il Governo ha accolto un ordine del giorno promosso dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani su questo tema, che individuava nella scuola uno dei punti di forza dai quali muovere; è stata annunciata dal Ministero della pubblica istruzione l'adozione di un piano di educazione all'uso della Rete; si stanno attivando attività formative per gli insegnanti. L'importante, però, che è tutte queste iniziative e volontà vengano ricondotte all'interno di un quadro strategico complessivo, che consenta di monitorare gli effetti delle politiche complessivamente adottate.

Il testo base adottato è quello del disegno di legge a prima firma della collega Elena Ferrara e consiste nel delineare una strategia d'azione integrata volta a proteggere le vittime, creando procedure ed istituti nuovi e specifici, per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi. Parliamo, infatti, anche di bambini, e non solo di adolescenti. Il punto di partenza, come dicevo in apertura, è una definizione di cyberbullismo che ha come suo scopo intenzionale naturalmente e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo.

All'articolo 2 si istituisce una specifica procedura semplificata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquindicenne o ai genitori della vittima minorenni, di

ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore e la sua difesa rispetto a qualsiasi forma di violenza. All'articolo 3 si istituisce una sorta di cabina di regia o tavolo tecnico, - con l'obiettivo di predisporre il piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto - che vede coinvolte più autorità; il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), il Garante per la protezione dei dati personali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione dei *media* e minori e di organizzazioni non governative, nonché di rappresentanze delle associazioni studentesche e dei genitori.

L'istituzione del Comitato di monitoraggio a me pare importante perché gli viene assegnato il compito di identificare le procedure e i formati *standard* per queste segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità per quei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.

Con l'articolo 4 si prevede l'emanazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Tali linee di orientamento includono innanzitutto la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e di un efficace sistema di *governance*.

Si specifica che da questo orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, nel corso dei nostri lavori abbiamo più volte interpellato il Ministro dell'istruzione, il quale ha garantito l'esistenza e la possibilità di utilizzare risorse che siano specificatamente destinate a questo senza infrangere i limiti di vincolo di bilancio.

Inoltre, si prevede la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione di attività con la stessa finalità sul territorio.

L'articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l'attività della Polizia postale. Infine, all'articolo 6 si prevede che il questore - fino a quando non sia stata proposta la querela o presentata la denuncia da parte del vittime - possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore del proprio atto e del carattere lesivo dei propri gesti, al fine di evitare il ricorso alla sanzione penale. L'ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.

Colleghi, questo provvedimento, che ha ottenuto in Commissione una approvazione all'unanimità, è di particolare interesse, non soltanto perché coglie un fenomeno molto grave e molto serio connesso all'uso dello strumento informatico ma anche perché coinvolge due questioni: la prima è quella di salvaguardare l'uso corretto dello strumento informatico come strumento di formazione e di crescita delle nuove generazioni; l'altra è quella di operare in questo senso, anche attraverso il ripudio della sanzione penale come salvezza per ogni male e la più faticosa ricerca di un complesso di strategie che agiscano su un terreno così fragile, come quello dei minori e della loro psicologia e crescita emotiva, sia che essi siano vittime sia che essi siano autori del fatto. Questo registra, ad avviso della Commissione, un importante, concreto ed efficace passo in avanti nel contrasto a fenomeni sociali, a cui, per tradizione e talvolta, addirittura, per pigrizia culturale, viene invece affidata la soluzione, ricorrendo all'uso dello strumento penale, che è uno dello strumento invasivo e, peraltro, una risorsa preziosa e limitata da utilizzare esclusivamente nei casi limite. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mazzoni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, abbiamo sentito la relazione e la presentazione del testo unificato dei disegni di legge n. 1260 e 1261.

È molto importante per noi parlamentari; molto importante per i ragazzi (questa mattina abbiamo nelle

nostre tribune una folta rappresentanza di giovani); importante per i docenti, ma importante soprattutto per noi che siamo adulti. Infatti, il *welfare* passa anche dalla tutela dei minori davanti al bullismo. Il tema non è nuovo e si sta presentando sempre più devastante attraverso i cybercanali, con l'utilizzo dei *social*, delle tecnologie informatiche e degli attuali mezzi per una sempre e più rapida comunicazione virtuale. Tuttavia, attraverso il virtuale, la comunicazione, quando è deviata, ha la capacità devastante di trasformare il reale e di entrare prepotentemente negli strati profondi dell'essere, di quell'essere persona che si sta via via costruendo, *step* dopo *step*, gradino dopo gradino, durante quella fase delicatissima dell'adolescenza. La tragedia potrà allora maturarsi attraverso quello che parte come un gioco, un *game*: un *game* che è terribile, dove non ci sono vincitori, ma solo dei vinti. Chi sono i vinti? La vittima, il bullo, gli spettatori, le famiglie dei ragazzi, gli educatori e, infine, la società: tutta la società. Anche se non tutti i casi di aggressività e prevaricazione sono riconducibili, anche nel cyberbullismo, ad atti veri e propri di bullismo, ci sentiamo noi chiamati in causa, anche in direzione preventiva, promuovendo quella cultura che educa al dialogo per la risoluzione di conflitti e non all'utilizzo della forza fisica e della prepotenza.

Dentro questo disegno di legge c'è tutto ciò. Sicuramente non esiste un'unica soluzione assoluta e neanche una soluzione vincente per questo, che è un male profondo che porta i nostri ragazzi, purtroppo, a dei gesti anche estremi. Certamente è un'azione congiunta di sensibilizzazione che vede interagire ragazzi, scuole, famiglie e gruppi sociali. Tutto questo può dare degli esiti che sono positivi. Allora c'è la comunità, vista come comunità scolastica, con le famiglie e le reti di cui si è parlato ampiamente (le reti territoriali di servizi, che sono punti cardine attraverso cui affrontare il problema). Non siamo all'anno zero, l'abbiamo sentito. Abbiamo delle circolari. Già nel 2007 Gentiloni ha parlato chiaramente dei problemi del bullismo, anche se non dei *cyber*. Ci sono state politiche positive: il sito, convegni, conferenze in tutti i territori e un piano per l'uso consapevole della Rete. Tutte queste politiche sono ricondotte, comunque, ad un quadro specifico che viene recepito in questo disegno di legge. Attenzione, però, perché dopo questo disegno di legge ci vogliono i passaggi dell'entrata in vigore, ma anche quelli del monitoraggio di tutte le azioni e, soprattutto, della verifica. Noi infatti siamo abituati a fare delle ottime leggi, magari a fare dei monitoraggi a volte meno avvincenti, ma poi la verifica molto spesso manca; questa è una delle cose su cui noi qui dentro dobbiamo assolutamente prendere un impegno.

Vorrei citare uno studioso - ne potrei citare molti altri e voi lo farete certamente - Gustavo Pietropolli Charmet, che è uno dei massimi esperti di bullismo e quindi anche di questo nuovo fenomeno, che riguarda tutti i mezzi con i quali interagiamo continuamente (*smartphone*, iPad e così via). Tale studioso ritiene che esistano ragioni precise per le quali il gruppo di amici si trasforma in una banda e suggerisce alcuni punti chiave per difendersi da questo; li voglio citare, perché sono importanti. In primo luogo, suggerisce di parlare con qualcuno (un amico, la mamma, un familiare, uno zio) di quel che succede e tener ferma la propria posizione, cioè non assentarsi in classe, non isolarsi e non lasciarsi mettere quindi nell'angolo. Mai cedere al ricatto dei bulli e segnalare la propria sofferenza, soprattutto alle mamme, soprattutto alle vostre mamme; segnalare il disagio ad un adulto, mandando il proprio grido e il proprio SOS ad un docente o ad uno psicologo. Io sono un'insegnante, sono una maestra di scuola elementare: noi siamo pronti, sempre pronti, sempre, sempre, ad ascoltare. Siamo sempre disponibili, non dimenticatelo mai; non dimenticate i vostri professori, le vostre guide. Bisogna inoltre individuare il bullo più buono, quello che nel gruppo è il più avvicinabile, e comunicargli il proprio disagio, dicendogli: «guarda che io non sono proprio così d'accordo, c'è qualcosa che non funziona». Bisogna poi mandare al preside magari anche una lettera, una lettera anonima, e far parlare i genitori per risolvere il caso.

Ecco, c'è un contagio nei nostri adolescenti. È goliardia? No, direi che non è goliardia, direi che è un malcostume, che secondo alcuni è fatto di cattiveria, mentre secondo altri, che difendono, è solo ingenuità. Invece non è così: è un malcostume - lo voglio ripetere - è un malcostume condiviso attraverso la Rete, con i telefoni, con i *social*. È un fenomeno che allarma tantissimo. Il presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro, dice che non sono ragazzate i ricatti sessuali

tra i minori in Internet. La nostra polizia postale - che ringrazio per tutta l'azione di prevenzione e di diffusione che fa nelle scuole, oltre che di vigilanza e di controllo - parla di un'emergenza sociale: due adolescenti su tre - come è già stato detto - sono coinvolti. Si tratta di un vuoto interiore? Si tratta di una crisi di valori? Sì, ma si tratta soprattutto di una mancanza: la mancanza di educazione, la mancanza di rispetto di sé, la mancanza di rispetto degli altri. Si tratta di una mancanza di educazione nei confronti di qualcosa di nuovo, che prima non c'era. Quando io ero ragazza non c'era l'educazione digitale; quindi bisogna introdurre anche questo, perché c'è una mancanza di educazione alle relazioni digitali.

Noi adulti siamo tutti chiamati in causa, mica solo i parlamentari, anche gli educatori e i genitori. Come controllare, come negare o proibire l'uso dei *social*? I dati che sono stati citati ci dicono delle cose veramente allucinanti: ci dicono che gli *under 30* iscritti a Facebook, uno dei *social* più famosi, sono il 77,4 per cento. Ma dagli Stati Uniti ci dicono che già ad un anno i bambini interagiscono con dei giochi che hanno a che vedere con Internet e che entro i due anni il 36 per cento è capace di fruire delle *app*. Capite che questa è una cosa che veramente apre degli orizzonti che noi non avevamo presenti.

Ci sono dei nuovi strumenti: che cosa diventano dunque l'iPad e l'iPhone, se non una protesi, che ti mette in collegamento? Essi diventano dunque uno strumento di crescita, che cresce con la stessa evoluzione di questi nuovi apparati.

Dunque dobbiamo svolgere il nostro compito, anche tramite il disegno di legge in esame, che è ben congegnato e ben studiato e che poggia sulle linee guida programmatiche già vigenti: è la prima volta che un disegno di legge si affianca e corre su quegli stessi binari. Il nostro compito è dunque quello di consentire ai ragazzi di avere una vita pubblica, che rispetti la propria e l'altrui dignità. I nostri ragazzi vengono chiamati nativi digitali, ma sono comunque molto vulnerabili: solo perché interagiscono rapidamente con questi nuovi strumenti non dobbiamo pensare che non lo siano. Lo sono anzi maggiormente, perché non hanno avuto l'opportunità di interagire con la vita reale, dal momento che molto spesso crescono interagendo, solo o in parte - per molte ore, anche 10 al giorno - con la vita virtuale. Io ho avuto la fortuna di interagire con i miei vicini e i miei compagni, attraverso tutti e cinque i sensi, mentre in questi casi si interagisce solo con la vista e, a volte, con l'udito.

Ben venga quindi il disegno di legge in esame, su cui si è registrata chiaramente un'unanimità, perché il Parlamento in questo caso è stato molto veloce e ha ben approfondito tutti gli argomenti.

PRESIDENTE. Senatrice Favero, la invito a concludere.

FAVERO (PD). La ringrazio signora Presidente.

Voglio solo ricordare che all'interno del provvedimento sulla buona scuola si fa riferimento ai *coding* - dunque i provvedimenti viaggiano insieme - e c'è il lancio della piattaforma *italia.code.org* e del programma *digital makers*, per acquisire consapevolezza digitale, che è utile ai docenti, per un'esperienza che si farà poi all'interno di un circuito.

Voglio fare un ultimo accenno - ma non certo ultimo per importanza - al fatto che sono state stanziare delle risorse: è importante che su questa partita sia già previsto l'impegno di due milioni di euro, perché sappiamo che ogni buon disegno di legge - come anche in questo caso - ha poi bisogno di poggiare sullo stanziamento di risorse. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Giovanni XXIII» di Isernia. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 11,43)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi . Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signora Presidente, guardando i ragazzi della scolaresca di Isernia, presenti nelle tribune, ho pensato che non sempre ai ragazzi capita di essere presenti in Assemblea e di assistere a un dibattito che interessa proprio loro. Credo dunque che gli insegnanti, quando saranno tornati nelle loro classi, potranno utilizzare questa occasione, perché nel dibattito odierno si parla proprio dei ragazzi, della violenza esercitata su di loro e di un fenomeno che è effettivamente diventato di portata enorme. La presidente Finocchiaro ci ha comunicato un po' di cifre e ci ha fatto capire quanto il fenomeno sia devastante, quanto sia ancora nascosto e con quanta difficoltà i ragazzi lo portino a conoscenza delle famiglie e delle scuole.

Definirei il disegno di legge in esame un provvedimento di civiltà, che l'Italia deve approvare per dare una spinta in questo senso e mettersi nella scia delle indicazioni già esistenti a livello internazionale, delle direttive europee e anche di una serie di informazioni che arrivano dal mondo del *web*; quel mondo che vorrebbe che il *web* fosse un grande strumento e una grande opportunità per tutti e non come qualche volta accade, uno strumento di prevaricazione e di enorme violenza, come nel caso del cyberbullismo. Credo che sia necessario partire proprio dal presupposto di quanto sia utile e bella la Rete, di quanto possa condurre ad esperienze interessanti e di quanto costituisca un elemento di conoscenza per tutti. Quindi, da una parte, vi è l'idea che attraverso la Rete, purtroppo, si verificano tanti crimini (in questo caso parliamo solo del cyberbullismo, ma sono ben altri i crimini che nella Rete hanno terreno molto fertile); dall'altra, la convinzione di quanto invece sia un'opportunità persa il fatto che la Rete non possa essere sicura, in particolare per i nostri giovani.

La collega prima parlava dei nativi digitali: sono tutti bambini e ragazzi che nascono con gli strumenti elettronici in mano; bambini e ragazzi per i quali la Rete è parte di sé, non ne possono fare a meno. Quindi, è chiaro che una parte importante dell'educazione dei nostri giovani di oggi è l'educazione all'uso consapevole della Rete.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)

(Segue DI GIORGI). In questo inizio di intervento la voglio mettere come elemento molto positivo: l'uso consapevole della Rete è un obbligo, una parte importantissima dell'insegnamento all'interno della scuola e non è un caso - come bene veniva detto - che all'interno del provvedimento sulla buona scuola di questo si tratti, sia per i ragazzi, sia naturalmente nell'ambito della formazione degli insegnanti. È chiaro infatti che saranno gli insegnanti *in primis* a dover raccontare questo nuovo mondo virtuale e far sì che i ragazzi possano interagire con esso. Ciò detto, però, è chiaro che questo è solo il punto di partenza: la Rete dovrebbe essere uno strumento che garantisca conoscenza e che trasformi quella serie di informazioni che vengono acquisite, anche in modo molto puntuale, in un contesto invece di vera conoscenza. La conoscenza si forma soltanto quando quelle informazioni hanno una rete al loro interno nella testa delle persone, quindi quando quelle informazioni, tante, anche troppe a volte, possono diventare uno strumento vero di conoscenza e patrimonio della persona, ed entrare così nella mente e nelle coscienze delle persone. Quindi, la Rete come strumento eccezionale di progresso e di civiltà.

La Rete è anche quella da cui bisogna proteggere coloro che non sono in grado di farlo da soli: deve essere un lavoro, come bene nel provvedimento viene detto fatto da coloro che hanno potere di intervenire anche all'interno di quelle che sono le infrastrutture: quindi la polizia postale sicuramente, attraverso un controllo, e anche strumenti economici e risorse che devono essere messi a disposizione perché si possa contrastare questo fenomeno. E naturalmente, è necessaria grande disponibilità: da parte di insegnanti preparati e - per questo c'è bisogno di un passaggio culturale nelle famiglie - disponibilità e attenzione da parte delle persone. Quante volte abbiamo detto (in mille occasioni) che i ragazzi da soli per tanto tempo in Rete non ci devono stare; certamente i genitori lavorano, certamente è quasi impossibile proteggerli, ma ci sono strumenti - e devo dire che in passate esperienze li ho finanziati e messi a punto anche con esperti del settore - che anche quando il bambino è solo in casa

permettono di oscurare una quantità di altri siti mettendo a disposizione del bambino e del ragazzo soltanto alcuni siti. Ciò è tecnologicamente possibile. Dunque ai genitori diciamo che questo nelle case può essere fatto, e in alcune Regioni ci sono politiche che puntano, anche con investimenti mirati, proprio a questo.

Ecco allora da dove nasce questo provvedimento, di cui mi onoro di essere firmataria? Devo dare atto alla senatrice Ferrara che ha voluto portare avanti questo disegno di legge con grande passione e con grande forza, coinvolgendo tutti noi e chi ha avuto e ha esperienze - un po' tutti abbiamo famiglia e figli - ma anche coloro che avevano avuto responsabilità politiche in questo ambito.

Ribadisco che si tratta di un provvedimento di civiltà che risponde alle esigenze di tanti poveri ragazzi silenziosi che hanno paura dei loro compagni, soprattutto dei loro compagni di scuola, perché è da lì che vengono i dati più preoccupanti; quelli europei ci fanno rabbrivire: si parla addirittura del 48 per cento e del 23 per cento che riguarda studenti della stessa scuola. Sono dati che, come è stato ben sottolineato, riguardano ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Parliamo di diffusione di informazioni false, di video, di tutto quello che fa violenza alle coscienze e che viene usato per devastare e distruggere un'altra persona. Noi sappiamo che ci sono stati casi di suicidio e non possiamo fare finta di niente.

È chiaro che come parlamentare - siamo anche orgogliosi che sia il Parlamento a proporlo - dobbiamo porci in un'ottica di apertura e soprattutto trovare gli strumenti adeguati. Lo diceva bene la presidente Finocchiaro: qui non si tratta nemmeno di inasprimento delle pene, poiché le pene per tutti i crimini in Rete ci sono; qui si tratta di avere attenzione ai minori. È per questo che io giudico il provvedimento al nostro esame come molto innovativo, che spinge in una certa direzione cercando di creare gli strumenti perché ci si possa opporre a tutto questo.

Credo che sia un passaggio che in qualche modo ci onora; e ritengo che anche l'unanimità che si è avuta in tutti i vari passaggi istituzionali - e auspico, anzi sono certa, che vi sarà anche in Aula - diano la misura del fatto che il Parlamento italiano è attento a questi nuovi problemi che il mondo nuovo ci propone, e che si pone a tutela ancora una volta dei più deboli. Questo ci dice la nostra Costituzione e questo siamo tenuti a fare quotidianamente, soprattutto in considerazione del fatto che, in qualità di parlamentari, abbiamo queste responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione al numero di richieste di interventi che sono pervenute e che la Presidenza intende accogliere, la discussione generale si svolgerà fino alle ore 12,30, con l'ultimo intervento della senatrice Albano, per poi proseguire la settimana prossima.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un importante lavoro per l'istituzione di un tavolo tecnico sulla prevenzione del fenomeno del bullismo. Si tratta di un fenomeno socioculturale che affonda le sue radici all'interno della nostra società da tempo immemorabile.

Il fenomeno del bullismo è un problema serio e quotidiano durante le ore scolastiche. Troppo spesso la scuola non riesce a proteggere le vittime perché le stesse nascondono l'atto che hanno subito, anche perché temono ulteriori ritorsioni. Pertanto, come un cane che si morde la coda, si continua in un sistema di sofferenze senza fine, nel silenzio. La scuola è tuttavia la prima vera istituzione sociale dove gli studenti devono essere incoraggiati a denunciare atti di bullismo ed è per questo che il fenomeno deve essere soprattutto in linea con la formazione dei docenti; in altri termini i docenti devono sapere come agire aiutando i ragazzi.

Da un'indagine europea e del Telefono azzurro, emerge che il 92 per cento dei bambini, dai 7 ai 14 anni circa, possiede un *computer* in casa e la maggior parte lo ha collocato nella propria camera; il 42 per cento utilizza Internet a casa. Le percentuali di chi usa il *computer* a scuola, negli Internet point o da amici sono veramente esigue e ben il 33 per cento dei bambini si connette alla Rete da solo, in totale assenza di controlli, con mancanza di ispezione da parte dei genitori. Questo è un dato profondamente preoccupante, perché ci presenta la solitudine dei ragazzi davanti a un *computer*, dove si ha la libertà di navigare su Internet e si ha libertà di agire, per cui si formano vittime e carnefici in

un stesso personaggio.

È poi allarmante il dato che descrive l'incidenza del cyberbullismo nei confronti dei ragazzi disabili. Nel 31 per cento dei casi, la disabilità costituisce il primo motivo per avviare un'attività persecutoria. Gli autori delle condotte vessatorie, con l'evolversi di mezzi di comunicazione come *e-mail*, sms, *social network* e grazie ai sempre maggiori spazi nel *web*, hanno potenziato il fenomeno del bullismo tradizionale attraverso espedienti particolarmente subdoli.

Il fenomeno assume diverse forme, dalla creazione di una pagina o di un gruppo sui *social network*, finalizzate alla denigrazione della vittima, fino alla pubblicazione in Rete di foto intime che difficilmente la polizia postale riesce ad eliminare. Si incrementa così involontariamente anche il fenomeno della pedopornografia in rete. Tutto ciò crea enorme disagio, grave tormento nella vittima, che si riverbera sulle capacità relazionali, sull'autostima e sulle capacità di socializzare, fino a degenerare nella nascita di idee suicide.

Se è vero, come emerge dalle ricerche, che la scuola costituisce il veicolo privilegiato per la nascita e la diffusione di questi comportamenti, occorre chiedersi prioritariamente perché nel nostro Paese il problema sia diventato così allarmante. Dobbiamo indagare sul perché i giovani - e spesso i giovanissimi - adottino comportamenti così deleteri.

Non si può negare che in Italia sia in atto un processo di decadimento socio-culturale. Si continua incessantemente ad abbassare l'asticella dei valori fondanti dell'etica: onestà, solidarietà, termini che ormai hanno perso completamente senso e significato. I giovani, i ragazzi, gli studenti e le nuove generazioni in generale apprendono e si formano in questa cultura e idea di società, in cui il messaggio che viene trasmesso deve essere quello del più forte, del più furbo, ma soprattutto del più spregiudicato e vincente.

La soluzione al bullismo non può essere ricercata solo in strumenti tecnici o attraverso politiche più o meno repressive: ce ne dobbiamo occupare noi, come persone, educatori, insegnanti.

La scuola statale italiana sta subendo da anni gli effetti deprimenti di un riformismo che pensa a tutto tranne che alla qualità dell'apprendimento, dell'educazione e della formazione. Una politica ottusa, come quella recente, risulta miope in quanto non si può guardare alla scuola come costo: essa deve essere e divenire un luogo di investimento sulla cultura e sulla formazione educativa.

Se non si inverte questa rotta, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo continueranno a crescere, sotto lo sguardo impotente anche di insegnanti, come noi, che, anche se animati da ottimi intenti, non possediamo gli strumenti adatti per affrontare con i giusti mezzi il problema. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la senatrice Ferrara prima firmataria del disegno di legge n. 1261 - che, se mi permette, vorrei sottoscrivere - e la senatrice Finocchiaro per la sensibilità. Quello del cyberbullismo e del bullismo tra i nostri ragazzi è un tema di grande delicatezza. Il *web*, come è stato detto, è una grande opportunità: chi ha un figlio sa meglio di me che il *web* è uno strumento straordinario per studiare. Se diciamo loro di prendere un'enciclopedia non sanno nemmeno cosa sia, mentre l'apertura della conoscenza per lo studio e l'apertura culturale (mia figlia ha finito ora di fare l'IB) viene cercata nel *web*. Il *web*, quindi, è una grandissima opportunità, che però, come è stato detto, deve essere maneggiata con grande cura.

Credo che il disegno di legge sul bullismo e sul cyberbullismo sia importante per i nostri ragazzi e per questo voglio ringraziare le colleghe.

Parlo anche di bullismo in generale perché mi voglio collegare al bullismo psicologico che chiaramente fa entrare e uscire i ragazzi da un branco e li fa sentire parte di un branco, inteso nel senso sbagliato del termine.

A questo proposito, voglio evidenziare la problematica - che nel disegno di legge non c'è, ma che spero possa essere presa in considerazione anche in futuro, se non in questo momento - del *binge drinking*, letteralmente «abbuffata alcolica»: è il termine usato oggi per definire oggettivamente il bere

eccessivo e a rischio, convenzionalmente indicato come cinque o più unità alcoliche bevute in un'occasione.

Mi chiederete cosa c'entra con il cyberbullismo: il *binge drinking* è un fenomeno di bullismo che avviene esattamente sulla Rete. Invito chi non l'ha mai fatto a vedere i *video* postati sul *web*, che sono spaventosi: ragazzini di quattordici, tredici, quindici anni che si confrontano e bevono, ad esempio, cinque bicchierini di vodka uno dopo l'altro. È impressionante vedere questi ragazzi con gli occhi che si rivoltano e che, prima di svenire, nominano un altro sul *web* e lo sfidano; il nominato, per non sentirsi fuori dal branco (e qui c'è il bullismo), è costretto a farlo. E via, via così.

Non occorre dire il danno che l'alcol crea ai ragazzi. Tale fenomeno si sta diffondendo sempre di più fra i giovani, a partire già dall'adolescenza. Sono state realizzate due indagini qualitative dalla società Ecletica in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul *web*, che hanno dato voce a un campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani (22-24 anni) che praticano abitualmente il *binge drinking*. Dai risultati di tali indagini emerge la differenza in Italia, in base ai dati disponibili, tra le dichiarazioni sugli episodi di ubriacatura (13 per cento dei casi) e quelle relative al *binge drinking* (35,5 per cento dei casi). Infatti, la maggioranza degli intervistati considera in modo significativamente differente l'ubriacarsi dall'essere brilli e sostiene che bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende ubriachi, ma solo brilli. I risultati della ricerca sono significativi in quanto emancipano la nozione di *binge drinking* da una caratterizzazione strettamente quantitativa ad una più fenomenologica: il *binge drinking* rappresenta un momento di passaggio dell'identità collettiva giovanile legata al divertimento con relativa diffusione nei *social network*, nonché una pericolosa abitudine che può causare gravi danni, come sappiamo, alla salute.

Credo quindi che dovremo intervenire su questo punto; non so se ci sarà lo spazio (lo chiedo alla relatrice), ma credo che dovremo discutere di un tema molto più ampio qual è quello dell'alcolismo dei giovani, perché finalmente dovremo prevedere sanzioni più gravi in tema di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni: le regole esistono, ma nessuno le rispetta. Ritengo pertanto che questo Parlamento si debba fare carico di un fenomeno che sta distruggendo i nostri ragazzi. Quando andiamo nelle piazze, quante volte vediamo questi ragazzi che non camminano dritti, che stanno male, che a volte vanno in coma etilico! Ragazzi che hanno il fegato spappolato a 16 o 17 anni solo per moda.

Credo che noi dovremo coinvolgere tutti i soggetti: dal commercio, alla politica, alla scuola, alle famiglie, tutti devono fare la loro parte. Troppo spesso, infatti, sento fare affermazioni del tipo: «Un bicchierino cosa fa?» Ebbene, un bicchierino a 14 o 15 anni provoca degli effetti. Non sono un medico, ma in quest'Aula ci sono medici che sicuramente potranno darmi ragione su questa problematica.

Io volevo soltanto fare il punto su questa fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo, che riguarda il *web*, augurandomi che quest'Assemblea, se possibile in questa occasione ma comunque in futuro, prenda realmente in considerazione la problematica dell'alcolismo tra i giovani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame è composto da sei articoli e si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme e per tutti gli attori coinvolti, siano le vittime o i responsabili di illeciti. Si tratta di un intervento normativo a tutela dei minori, ma fuori dall'ambito penale, come era stato già ribadito prima dalla senatrice che ha relazionato sul disegno di legge.

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento; rischi tra i quali vi è quello del cyberbullismo. Bullismo e cyberbullismo sono due facce della stessa medaglia, chiaramente portate alla luce dai *mass media*, che ne parlano sempre più per questioni legate alle nuove tecnologie.

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, oltre che per i giovani, ma può rappresentare anche un

rischio grave per le nuove generazioni nei casi di uso improprio, come può essere, appunto, il cyberbullismo, termine adattato dall'inglese per indicare una forma di bullismo *on line*, che mette in condizione i nostri ragazzi di essere gravemente colpiti.

Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie la distinzione tra la vita *on line* *off line* è davvero minima; le attività che i giovani ragazzi svolgono *on line* attraverso i *media* tecnologici hanno spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le vite *on line* influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi *off line*, con diverse ricadute che è necessario prendere in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo.

Si tratta di un fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le vittime possono vedere la loro reputazione danneggiata all'interno di una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi completamente diversi: in un centesimo di secondo, magari dall'altra parte del mondo.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, visto che non è facile neppure per i ragazzi confrontarsi con gli adulti, che tante volte non hanno neppure accesso alla comunicazione, mentre sappiamo quanto gli adolescenti ultimamente sono bravi con le nuove tecnologie. Può essere dunque necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Il cyberbullismo, ossia il bullismo *on line*, è una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovi mezzi (sms, *e-mail*, *blog*, *web*). Tra le ragazze, poi, le vittime sono spesso più numerose che tra i ragazzi, spesso con messaggi a contenuto o con allusioni sessuali. Anche se questo non comporta violenze e coercizioni fisiche, chiaramente ci sono però dei risvolti molto gravi.

Le conseguenze legate al cyberbullismo sono comunque simili a quelle degli atti di bullismo tradizionali. C'è innanzitutto l'aspetto psicologico, con un intenso livello soggettivo di sofferenza, con un interessamento grave dell'autostima, oltre agli effetti sulle capacità socio-affettive e sull'identità personale. Si sono riscontrate anche difficoltà scolastiche, ansie, depressioni e, nei casi estremi, idee suicidarie.

Negli ultimi anni il cyberbullismo è diventato un problema di salute a livello internazionale. Ciò nonostante e nonostante gli allarmi lanciati dai *mass media*, molti genitori ed insegnanti continuano a percepirlo come qualcosa che non riguarda i loro figli o i loro studenti, come se fosse qualcosa che capita sempre al vicino di casa.

Ci si è chiesti se di cyberbullismo si può morire: pare proprio di sì. Penso al Nord Europa, per esempio, dove in alcuni casi molto gravi dei giovani ragazzini sono arrivati al suicidio. Parliamo di ragazzi normali, studiosi ed educati che però finiscono per essere vittime, loro malgrado di grandi giochi crudeli che, in un primo momento, sembrano solamente scherzi tra ragazzi. Sono invece ricatti quotidiani sui *social network*. Sono ormai decine le vittime di queste angherie che hanno portato poi al gesto estremo del suicidio.

Si è chiesto alle aziende produttrici di *computer* e di programmi - tra le altre cose - di impegnarsi per un confronto con le istituzioni nazionali, nonché ad elaborare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza dei bambini e degli adolescenti quando sono *on line*.

L'utilizzo sicuro del *web* non riguarda solo i ragazzi. Molte volte anche gli adulti sono coinvolti in questo utilizzo non corretto. A volte si parte per scherzo e poi si finisce molto male. Gli stessi adulti non sempre si pongono delle domande al riguardo e non sempre hanno la conoscenza dei nuovi mezzi, che demandano spesso il controllo ad alcuni sistemi - penso, ad esempio, al *parental control* - di cui le stesse macchine sono dotate, che possono però essere facilmente aggirati dai ragazzi, che sono ormai diventati assolutamente grandi esperti.

Ci chiediamo cosa fare. La legge va certamente nel senso giusto. Si parlava poc'anzi della capacità del Senato di votarla all'unanimità. Forse si poteva fare qualcosa di più. Probabilmente si potevano stanziare maggiori risorse a favore della prevenzione, ma l'importante è cominciare. Credo vi siano anche i presupposti per rettificarla in corso di approvazione e magari rimpinguare un capitolo di spesa,

rispetto al quale non chiamerei in causa l'articolo 81 della Costituzione, perché quando si parla di questi problemi credo si possa anche ovviare. Del resto, se su tali questioni aumentassimo il debito pubblico, che tanto cresce comunque, non sarebbe su una cattiva voce di spesa.

Signor Presidente, quella attuale è, a tutti gli effetti, la prima generazione di adolescenti cresciuti in una società in cui l'essere connessi rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità. I ragazzi sono nati con il computer. È la prima generazione nella quale il computer ha assorbito al 100 per cento la vita di questi ragazzini. Per loro è normale, mentre non lo è a volte per i genitori che hanno enormi difficoltà anche a limitarne e soprattutto a controllarne l'utilizzo. Non sempre è facile mettere in serio contatto padre e figli e cercare di capire quale può essere il malessere dei ragazzi, siano essi le vittime oppure i carnefici.

La letteratura sul cyberbullismo, e quindi gli studi e le ricerche, in questi ultimi anni hanno permesso di identificare alcune caratteristiche che contraddistinguono un fenomeno ormai molto vasto, che presenta criteri come l'intenzionalità, la ripetitività, lo squilibrio di potere, l'anonimato e la diffusione pubblica delle informazioni.

Concludo, signor Presidente, augurando a questa legge un percorso serio in fase di attuazione. Spero vi sia la capacità di intervenire, sia da parte delle famiglie, che - come dicevo prima - non sempre sono in grado di controllare i nuovi mezzi messi a disposizione dei figli, e non capiscono bene se l'utilizzo di queste nuove e sofisticate tecnologie, in particolare Internet, abbia uno scopo positivo finalizzato allo studio o a qualcos'altro, sia da parte della scuola. Le famiglie a volte non sono in grado e io credo che la scuola, invece, possa avere un ruolo interessante, molto importante al riguardo. Anzi, direi che dovremmo addirittura obbligare la scuola - anche se il termine «obbligare» è molto forte - ad interconnettersi con famiglie e ragazzini perché tale intromissione nei loro fatti è necessaria.

Signor Presidente, nella prossima legge di stabilità prevediamo qualche risorsa in più su questo capitolo di spesa. È in gioco il benessere sociale e psicologico dei ragazzi che, a volte, per le angherie subite da piccoli si portano dietro in età adulta conseguenze squisitamente personali, che si possono anche trasferire nella loro futura vita familiare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Berger, Finocchiaro, Elena Ferrara e Mussini).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Buccino e Palomonte, in provincia di Salerno, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 12,15)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sempre state sottovalutate le implicazioni giuridiche e sociali determinate dalla dilagante diffusione dei *social network*: molti fatti che avvengono in Rete e si risolvono in una violazione dei diritti delle persone aspettano ancora di essere disciplinati da un'apposita normativa.

Questo disegno di legge in tema di cyberbullismo si occupa in modo specifico di tutelare quegli spazi lasciati scoperti dalla mancanza di una normativa che reprima gli atti di bullismo che avvengono sul *web*. L'avvento di Internet ha modificato il luogo in cui il bullismo si manifesta, spostandolo da una piazza reale - in cui avviene l'incontro fisico tra le persone - ad una virtuale, più grande, che può contenere molti più soggetti, il più delle volte anonimi, ed essere quindi molto più pericolosa. Il bullo che agisce attraverso la Rete indirizza la sua attività criminosa compiendo atti persecutori e

discriminando la vittima per il suo aspetto estetico, il suo orientamento sessuale, il suo aspetto non convenzionale e per tutto ciò che può essere considerato diverso e, quindi, sbagliato.

Come emerge dai dati forniti dalla polizia postale, mentre il bullo di un tempo portava avanti il suo disegno criminoso nei corridoi della scuola, il bullo di oggi, invece, è un ragazzo apparentemente educato, il più delle volte timido, che sfrutta l'anonimato del *web* per rivolgere accuse e umiliazioni. Si va dalle semplici offese alla creazione di veri e propri gruppi contro una certa persona. Si tratta di soggetti che non osano offendere le vittime guardandole negli occhi, ma che lo fanno attraverso la Rete, protetti da uno schermo. La Rete, infatti, lo permette e lo rende più agevole, anche perché è possibile collegarsi ai *social network* in perfetto anonimato.

Vorrei inoltre sottolineare come il fenomeno del bullismo - telematico, e non solo - stia aumentando oggi fra le giovani ragazze, che alle azioni di aggressione tradizionale ne affiancano una mediatica. Come fanno notare alcuni esperti, le donne, che a quell'età spesso hanno una personalità più forte dei coetanei maschi, trovano *on line* un mezzo per diffondere filmati e foto e dar seguito a pettegolezzi, calunnie e umiliazioni, che possono lasciare ferite anche gravi nei soggetti più deboli. La Rete poi amplifica questi comportamenti violenti, suscitando commenti ed incitazioni a valanga da parte di altri adolescenti, provocando alle vittime danni psicologici spesso ancora più gravi di quelli fisici. Il 23 per cento delle ragazze italiane è stato almeno una volta vittima di provocazioni e prevaricazioni da parte delle compagne di scuola.

Le conseguenze del bullismo in Rete sono devastanti: si va dal crollo dell'autostima all'abbassamento del rendimento scolastico, dalla depressione fino al suicidio nei casi più radicali. Ricordiamo la storia di Carolina Picchio, 14 anni, che si è uccisa lanciandosi dal balcone perché tartassata sui *social network* dai cyberbulli, o di quell'altro giovane che, a causa del suo orientamento sessuale, era stato preso di mira dai bulli del *web* e portato al suicidio, dopo vessazioni, umiliazioni e violenze verbali (lo chiamavano «il ragazzo dai pantaloni rosa», con il chiaro intento di umiliarlo).

Sono ormai alcuni anni che Antonello Soro, Garante della *privacy*, ha puntato i fari della sua azione verso un utilizzo più consapevole di Internet e dei *social network* e verso una maggiore tutela delle vittime. Il Garante infatti, oltre ad essersi impegnato per rafforzare la cultura del rispetto e far capire ai nostri ragazzi che la violenza in Rete è pari a quella portata per strada, anche se compiuta nascondendosi dietro l'anonimato, ha suggerito in più occasioni di mettere in pratica soluzioni concrete, a partire da una tutela rafforzata a favore delle vittime, che preveda una procedura accelerata per rimuovere il contenuto lesivo in tempi brevi.

Nel nostro ordinamento in effetti, al di là dei singoli atti dei bulli, puniti separatamente - come, ad esempio, le molestie o le percosse - non esiste un'autonoma figura di reato per questi fatti. A livello europeo non abbiamo alcun atto specifico sul tema del cyberbullismo, ma - così come spiega bene la relazione introduttiva a questo disegno di legge - esistono varie manifestazioni della volontà di tutelare i giovani sul *web*: si pensi alla comunicazione della Commissione europea «Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi», del 2 maggio 2012; alla proposta della stessa Commissione di sviluppare, da parte di tutte le società che operano sul *web*, metodi di autoregolamentazione; e, infine, all'invito agli Stati membri ad adottare una disciplina normativa che crei un «ecosistema informatico nuovo e sicuro».

Esiste, poi, una dichiarazione scritta con cui 238 parlamentari europei hanno chiesto di sostenere la giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole.

Per questo siamo oggi qui: tenere fede ad un impegno. La violenza che esprimono i bulli attraverso la Rete è sintomatica di una situazione negativa che, il più delle volte, arriva dalla famiglia, per poi riversarsi nella scuola e nei contesti sociali con cui ha a che fare l'autore delle offese. Non dobbiamo, quindi, dimenticarci delle famiglie dei bulli.

Sappiamo benissimo che nella nostra società è sempre più difficile per le famiglie stare accanto ai figli durante il loro percorso di crescita. Spesso entrambi i genitori lavorano, mentre la tradizionale rete familiare, composta da nonni, zii e altri parenti è ormai sempre più disgregata. Così ai nostri giovani non resta che il mondo virtuale, un mondo nel quale si perde il significato concreto dei propri pensieri

e delle proprie azioni, dove tutto sembra concesso e consentito e dove l'insulto, la presa in giro e lo sfottò troppo facilmente si trasformano in persecuzioni a danno dei più deboli.

È per questo motivo che guardo con grande favore all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che si occuperà di tutti gli aspetti connessi al fenomeno del bullismo *on line*. Questo perché ritengo che, ancor prima di introdurre nuove e più specifiche fattispecie di reato, dovremmo aiutare i genitori e le famiglie a comprendere la realtà di Internet e dei *social network*, attraverso un grande piano di informazione e sensibilizzazione su come monitorare le attività *on line* dei nostri figli. Non è proibendo che si risolvono i problemi ma, se non aiutiamo le famiglie, se non offriamo loro gli strumenti necessari a capire come comunicano i ragazzi di oggi, non potremo mai, da soli, arginare e sconfiggere questo fenomeno.

Anni fa, quando era la televisione ad essere additata come causa di tanti fenomeni di violenza tra i più giovani, furono introdotte delle regole su orari, fasce protette, divieto di talune pubblicità, che hanno permesso di eliminare il rischio che un bambino potesse trovarsi di fronte a programmi sconvenienti. Su Internet, invece, tutto è permesso, tutto è consentito e tutto è disponibile, nella più totale assenza di controllo su chi immette i contenuti, chi li scambia e chi ne usufruisce. L'anonimato ha sostituito il concetto di gruppo, di branco, poiché, celando la propria identità, il giovane bullo sa di non poter essere rintracciato, o giudicato, e i comportamenti che ne derivano sono gli stessi che abbiamo visto nei fenomeni di bullismo tradizionale.

Inoltre, non dobbiamo dimenticarci degli insegnanti e del loro ruolo essenziale nella crescita dei nostri figli. Dobbiamo, purtroppo, riscontrare la perdita di autorità della scuola e dei professori, i quali non riescono più ad incutere quel sano rispetto tra i loro studenti. Troppe volte leggiamo sui giornali notizie di insegnanti aggrediti dagli stessi genitori, quando hanno "osato" rimproverare i figli a causa di comportamenti poco edificanti. Se siamo noi genitori per primi a non rispettare gli educatori, come possiamo pensare che i nostri figli lo facciano?

Mi auguro, dunque, che durante le attività di questo tavolo tecnico, ma anche grazie alla nuova riforma della scuola, venga risaltato e ristabilito il ruolo fondamentale che la scuola debba avere nella nostra società.

Volevo, altresì, evidenziare anche l'importante inserimento dell'articolo 6, disposizione con cui sarà possibile applicare la procedura di ammonimento prevista per il reato di *stalking* anche a questa fattispecie di reato: «La persona offesa potrà esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta». Tale procedura di prevenzione, finora sconosciuta in questo contesto, è essenziale per evitare di intervenire troppo tardi, quando la vittima ormai ha già subito l'abuso.

Il nostro sforzo, tuttavia, non si ferma qui: tali condotte non solo vanno giudicate negativamente con l'introduzione di un titolo autonomo di reato, ma vanno anche prevenute grazie agli strumenti che lo Stato ha a disposizione. Mi riferisco al ruolo della Polizia di Stato che, grazie ai suoi uomini della postale, è capace di reprimere il crimine *on line* e, in particolare, il cyberbullismo.

La prevenzione di tali fatti è svolta per lo più tramite l'azione insostituibile della polizia postale che ha delle competenze che altri corpi della polizia non hanno. Diminuire l'organico per una presunta necessità di risparmio non ha senso, se questo risparmio incide sui diritti dei cittadini che questo Stato è tenuto a proteggere.

Infine, non posso non ribadire che all'introduzione di nuove e più efficaci norme deve accompagnarsi un'attività di formazione e sensibilizzazione che coinvolga la scuola e le famiglie. Dobbiamo, attraverso uno straordinario impegno culturale ed una mobilitazione a 360 gradi, attivare quegli anticorpi nella società, attraverso la raccolta di conoscenze e la diffusione di buone pratiche, con il fine di proteggere i nostri figli e aiutare le famiglie a capire, comprendere e controllare i fenomeni che ruotano intorno al mondo di Internet.

Dobbiamo spiegare ai nostri figli che siamo noi stessi i nostri migliori difensori. Questo perché i ragazzi non si rendono conto che, quando scrivono o mettono immagini in rete, mettono questi

contenuti a disposizione di chiunque e, soprattutto, non pensano che quello che mettono in rete oggi sarà visibile per sempre. I comportamenti di oggi rischiano di cambiare il loro domani.

Concludo ringraziando la senatrice Ferrara per aver proposto un testo estremamente attuale, ma con un approccio innovativo, cioè non repressivo, né punitivo, ma di crescita culturale e civile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Come concordato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUPPATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, ancora una volta - è la terza in ordine - intervengo sul tema, sempre più pesante, dei decreti attuativi relativi all'emanazione di disposizioni legislative che non vedono la luce fintanto che, appunto, non si provvede ad emanare il conseguente decreto.

In questo caso, dopo la richiesta di accelerazione, che non ha ancora avuto per la verità un esito completamente positivo, relativa al cosiddetto decreto *art bonus*, in particolare quello previsto per l'efficientamento e la qualificazione del sistema alberghiero italiano, arrivano richieste davvero molto pesanti a livello di Confederazione artigiano, piuttosto che delle stesse istituzioni di ricerca, per quanto attiene ad una disposizione legislativa estremamente importante per lo sviluppo che può fornire al sistema azienda Italia, ma anche alle istituzioni e agli organismi di ricerca. Mi riferisco alla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, in cui, appunto, vi erano disposizioni applicative funzionali ad ottenere il 25 per cento di credito di imposta relativamente alle spese sostenute, e non solo, per l'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito aziendale.

Va detta una cosa, che tra l'altro assume una gravità su cui non posso più tacere. E, mi esprimo in questo modo nell'Aula dopo aver, ovviamente, già fatto richiesta ai Ministeri competenti per sollecitare le questioni e capire a che punto sono le procedure. Proprio stamattina mi è giunta informazione che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ulteriori informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al decreto attuativo della legge di stabilità citata (mi riferisco, esattamente, all'articolo 35).

Dicevo che la cosa presenta una ancora maggiore gravità se consideriamo che il provvedimento di riferimento risale, in realtà, al 2013 - mi riferisco al decreto-legge n. 145 - in cui, all'articolo 3, si parlava di nuovo, per l'appunto, di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Questa modifica, effettuata alla fine del 2014, non ha mai visto decretazioni attuative relative alla stessa legge. Quindi, siamo, in realtà, a distanza di due anni dal primo decreto-legge n. 145. Credo che i tempi non siano assolutamente accettabili. Non leggo, anche se mi piacerebbe farlo, le annotazioni che mi sono pervenute: si parla di chiusura di azienda e, dall'altra parte, di organismi di ricerca che non hanno esattamente idea delle modalità con cui potranno addivenire a chiedere questo credito di imposta.

Quindi, rivolgo davvero un sollecito pesante ai Ministeri competenti, che sono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico (MISE). Non credo che possiamo stare qui, a Ferragosto e a Natale, a tentare di modificare il sistema legislativo italiano, attuando delle leggi estremamente innovative, per poi, in realtà, ritrovarci privi degli strumenti necessari. Sembra una beffa per gli italiani che stanno aspettando che questo avvenga per riuscire a sviluppare - guarda un po' - innovazione e lavoro nel Paese.

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, dal 2008 al 2012 sono 437 le aziende italiane passate in mani di multinazionali straniere, molte spolpate e lasciate al loro destino. La Toscana in questo va a nozze: si vedano i casi della Eaton, della Smith International e della Severstal.

Si moltiplicano i casi di aziende italiane che, dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici, incentivi e sgravi, vengono svendute ad acquirenti che finiscono col portarsi via i nostri brevetti, i progetti e il *know-how*.

Oggi vorrei rendere noto a quest'Aula il caso Ansaldo Breda, una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia, gioiello e vanto nazionale, in grado di produrre treni di altissimo valore come l'FR1000, definito il treno più bello del mondo e addirittura tenuto a battesimo pochi giorni fa dal presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta di una società che conta quattro stabilimenti in Italia (Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), con 2.300 dipendenti, più altre migliaia e migliaia dell'indotto.

Il 24 febbraio 2015 l'amministratore delegato di Finmeccanica Mauro Moretti ha ceduto Ansaldo Breda e Ansaldo Sts al gruppo giapponese Hitachi Rail, per 36 milioni di euro. Ripeto: 36 milioni di euro, il costo di un paio di giocatori di serie A. Finmeccanica divide in due i rami d'azienda, una *new company* e una *old company* che non viene venduta, in cui figura lo stabilimento di Palermo, dove il destino di più di 150 lavoratori non è chiaro.

Durante la firma di cessione assistiamo alla commovente dichiarazione di Moretti: «Non vi sono rischi sul piano occupazionale dall'operazione di dismissione, in quanto ci sono garanzie previste per i prossimi anni». Salvo poi arrivare ad oggi e prendere atto che la nuova multinazionale, prima ancora di consegnare un piano di sviluppo industriale, va chiedendo la testa di 138 lavoratori considerati in esubero.

Personalmente l'11 maggio ho incontrato i rappresentanti sindacali e i lavoratori dell'Ansaldo Breda di Pistoia, preoccupati, molto preoccupati, per il futuro dell'azienda e per i riflessi occupazionali, nonché per la loro salute, visti i troppi casi di morti da amianto. È notizia di ieri il ritrovamento di altri metalli interrati nel suolo aziendale. Ho presentato per questo un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, affinché si diano garanzie certe sul mantenimento dell'occupazione e sul futuro produttivo dell'Ansaldo Breda e Ansaldo Sts. La nuova proprietà nipponica intende ridurre in maniera significativa l'organico di ben 69 unità nello stabilimento di Pistoia. Insomma, la Toscana si sta spolpando, come tutto il resto d'Italia.

In tutto questo, assistiamo ad atti di alta comicità da parte del governatore PD della Regione Toscana, Enrico Rossi - altro che Beppe Grillo! - che passa da dichiarazioni del tipo: «Dovranno passare sopra di noi se intendono smantellare la Breda e il sistema ferroviario toscano», a dichiarazioni recenti (dopo la metamorfosi renziana) in cui, abbassando il capo, si flette con frasi come «Che possano entrare anche altri capitali non la trovo un'offesa». È un Presidente che tiene così tanto alla sua terra, al punto di andare a tagliare nastri ed inaugurare stabilimenti della Piaggio in Vietnam, con un tale senso dell'umorismo da arrivare a dichiarare che «Renzi è di sinistra».

Attendiamo con ansia la dichiarazione del presidente Enrico Rossi: «Lavoratori, state sereni». (Applausi dal Gruppo M5S).

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, vorrei far soffermare i gentili colleghi senatori su una notizia uscita oggi sul quotidiano «la Repubblica», in cui viene data informazione della necessaria assegnazione della scorta ad un bambino di soli 9 anni, figlio di un pubblico ministero di una direzione distrettuale antimafia in Sicilia, in quanto vittima di minacce di morte da parte di uno dei più sanguinari boss mafiosi. Il boss è stato ascoltato, tramite intercettazioni ambientali, pronunciare con inaudita ferocia le seguenti parole: «*Mancu a semenza ave a ristari*», cioè neanche il seme deve restare.

Questo boss, che ha già ordinato dalla cella l'uccisione del padre magistrato, il quale ha avuto il merito

di sventare il diabolico piano del boss di diventare un falso pentito, ha manifestato ancora una volta come la mafia si spinga ad utilizzare una ferocia ed una violenza inaudita anche nei confronti dei bambini, bambini che una volta erano tutelati dal codice d'onore dei mafiosi stessi. L'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, avvenuto per ordine di Giovanni Brusca nel 1996, il cui corpo fu sciolto nell'acido, ci gettò allora nello sgomento e rivelò la necessità di studiare nuovi strumenti per aumentare la protezione dei bambini e degli adolescenti, entrati anche loro nel mirino della violenza della mafia. A distanza di oltre vent'anni, invito pertanto il Governo a non abbassare la guardia e ad adottare misure di contrasto ad una mafia in continua evoluzione, ma comunque presente.

Onorevoli colleghi, vi chiedo di impegnarvi, di impegnarci tutti, perché bambini come il piccolo Lucio, così viene chiamato su «la Repubblica», non debbano più vivere nella paura e affinché le nuove generazioni acquisiscano una cultura civica di lotta alla criminalità organizzata. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e dai banchi del Governo).*

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, sto per fare questa mia dichiarazione spontanea in Senato per denunciare un fatto veramente grottesco.

Il tutto si svolge nel Comune di Casavatore, in provincia di Napoli. In seguito ad un temporale, con forti raffiche di vento e grandinate, nella prima settimana di dicembre dell'anno 2013, la centralina da cui dipendevano alcuni semafori in un incrocio è crollata, ma ciononostante i semafori hanno continuato a funzionare. Essi erano molto preziosi per la popolazione in quanto, negli ultimi quarant'anni, hanno consentito ai pedoni di attraversare quell'incrocio. Che cosa è successo poi? Da un po' di tempo sono stati tolti i semafori, l'incrocio è stato chiuso e sono state messe delle barriere per non far passare i pedoni. Praticamente la città adesso è divisa in due perché, se i pedoni la vogliono attraversare, magari per andare dal panettiere o in Comune, per fare tutto ciò che normalmente si fa nel centro della città, sono obbligati a prendere l'automobile. È grottesco, ma è così. Quindi, non si può più camminare a piedi e, chi non ha l'automobile, deve chiedere il favore a qualche parente o a qualche persona amica di farsi accompagnare dall'altra parte della città.

Nessuno sta facendo niente e io reputo ciò assurdo e ritengo che la Presidenza debba farsene carico. Da parte mia verrà posta un'interrogazione parlamentare e spero che il Governo almeno a questa risponda e metta finalmente un punto alla vicenda. Ovviamente, questa interrogazione verrà trasmessa anche al sindaco di Napoli, in particolare, perché è il responsabile della Città metropolitana. A tal proposito voglio ricordare a noi stessi che le Province non sono state abolite, ma è stato abolito il voto dei cittadini alle Province: esse continuano ad esistere, ma è solo cambiato il nome. Quindi, essendo il sindaco il responsabile di questa strada, faremo la nostra comunicazione anche al Comune di Casavatore.

Non so cos'altro dire, Presidente, perché questa è una situazione grottesca: non è possibile che una città venga divisa in due. Peraltro, ho citato alcuni casi, ma possiamo immaginare come il cittadino invalido possa vivere una situazione del genere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, approfitto della possibilità di intervenire in Aula per rispondere ad una missiva che ho ricevuto da parte e per conto del Vice Presidente della BAT (British American Tobacco).

Comunico che apprezzo la buona volontà da parte del Vice Presidente a volermi incontrare e chiedo in questa sede allo stesso Vice Presidente di aggiungere all'incontro una piccola delegazione di uditori: si tratta dei lavoratori delle sedi BAT di Lecce e di Bologna.

Mi aspetto una risposta perlopiù affermativa proprio nell'ottica di poter chiarire questa faccenda nella migliore trasparenza e per continuare - leggo le parole del Vice Presidente - ad avere non solo approfondimenti, ma un confronto costruttivo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per lo svolgimento di un'interpellanza

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, intervengo per denunciare quanto accade in questa Assemblea e, sinceramente, per evidenziare l'ipocrisia della maggioranza.

Abbiamo parlato della questione Indesit-Whirlpool, che è ormai risaputa e all'attenzione di tutti. Sono a rischio 1.350 posti di lavoro e 400 posti nell'indotto. Ci siamo riempiti tutti la bocca di belle parole di solidarietà, e ci siamo impegnati a porre il tema del lavoro all'attenzione della discussione parlamentare, ma poi, nei fatti, ciò non avviene mai. In queste ultime due settimane ho proceduto ad effettuare, ogni giorno, un intervento di fine seduta per sollecitare la risposta all'interpellanza urgente [2-00267](#). Questa mattina, in Conferenza dei Capigruppo, la sua calendarizzazione è stata di nuovo posta all'attenzione dei rappresentanti di tutti i Gruppi, ma è stata bocciata. Oggi in Assemblea l'abbiamo richiesta nuovamente, ma è stata nuovamente bocciata. Forse l'interpellanza urgente contiene domande scomode. Forse non si vuole rispondere a queste domande scomode e prendersi la responsabilità di quanto è stato fatto e di quello che ha provocato l'attuale situazione, proprio adesso che siamo in periodo di campagna elettorale.

Voglio ricordare che l'interpellanza si definisce urgente perché è stata sottoscritta da un intero Gruppo parlamentare e che il terzo comma dell'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, a proposito delle interpellanze urgenti, recita testualmente che «Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno» - quindi non si dice che «possono essere» poste all'ordine del giorno - «entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari».

Mi rendo conto che in Conferenza dei Capigruppo e in Assemblea la calendarizzazione è stata bocciata, ma voglio che i lavoratori della Indesit sappiano che chi ha bocciato la discussione dell'interpellanza è il Partito Democratico, che avrebbe potuto appoggiare questa richiesta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ricordo che giovedì 21 maggio, il giorno per cui avevamo richiesto lo svolgimento dell'interpellanza, è stata invece prevista la votazione delle due relazioni Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Faccio parte di una di queste Commissioni, dove ho lavorato sei mesi, e riconosco che è stato fatto un lavoro egregio. Si tratta, però, di una votazione di conferma, perché le relazioni sono state già votate in Commissione all'unanimità. Forse si sarebbe potuto ritenere più urgente ed importante avere delle risposte certe per questi lavoratori, il prossimo giovedì 21 maggio, e rinviare a dopo le elezioni una votazione di circostanza. Per me ciò è inaccettabile: voglio che sia reso pubblico e che tutti i lavoratori della Indesit sappiano di chi è la colpa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,43*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ([1758](#))

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.0.300

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 le modifiche necessarie a consentire l'applicazione, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 TFUE e degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di abuso di posizione dominante;

b) estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE;

c) prevedere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 quando ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b);

d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da *c)* a *t)* del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-*ter* del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera *e)* del presente comma;

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *k)* e *l)*, del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera *c)* del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare

(SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

p) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*, della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera *q)*, valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

8.205

[MUCCHETTI](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azione di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera devono assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.205 (testo 2)

[MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#), [TARQUINIO](#)

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.205 (testo 3)

[MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#), [TARQUINIO](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

8.206

[GUALDANI](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998

n. 58 al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì, che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.206 (testo 2)

[GUALDANI](#), [MUCCHETTI](#), [TARQUINIO](#)

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.206 (testo 3)

[GUALDANI](#), [MUCCHETTI](#), [TARQUINIO](#)

Id. em. 8.205 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

8.207

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a

partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì, che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.207 (testo 2)

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#)

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.207 (testo 3)

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#)

Id. em. 8.205 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

- a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
- b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

- c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
- d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
- f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
- g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
- h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
- i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

17.0.300

Il Governo

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo

31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;

c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;

d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;

e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;

f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7;

g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:

1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;

2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;

3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;

4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;

h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;

3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;

4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;

5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

l) prevedere, ad eccezione del caso in cui 'si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7,

paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;

m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;

n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:

1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:

1) il nome dei genitori della persona condannata;

2) il numero di riferimento della condanna;

3) il luogo del reato;

4) le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:

1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;

2) le impronte digitali della persona condannata;

3) eventuali pseudonimi della persona condannata;

q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;

r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera *c)*, della decisione quadro.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.300 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
- b)* prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;
- c)* prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
- d)* prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;
- e)* prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;
- f)* prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7;
- g)* introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:

1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;

2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;

3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale

per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;

4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;

h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;

3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;

4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;

5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario

giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

l) prevedere, ad eccezione del caso in cui 'si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;

m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;

n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:

1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:

1) il nome dei genitori della persona condannata;

2) il numero di riferimento della condanna;

3) il luogo del reato;

4) le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:

1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;

2) le impronte digitali della persona condannata;

3) eventuali pseudonimi della persona condannata;

q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;

r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del

sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera h).

17.0.301

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della decisione quadro;

b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all'autorità centrale istituita presso il Ministero della giustizia;

c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI:

1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza, un codice "altri reati";

2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice "altre pene e misure";

3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B della presente decisione quadro e un aggiornamento periodico della medesima;

4) introdurre la possibilità di fornire, altresì, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o della misura inflitta;

5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni non penali" sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.302

Il Governo

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;

c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera *a)* possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.302 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;

c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera *a)* possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera g).

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C2

La Relatrice

Approvata

Art. 1.

Nell'Allegato B sopprimere il numero 22) recante la direttiva 2014/40/UE.

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta» inserire le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri e».

Art. 8.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di vigilanza previdenziale» con le seguenti: «di vigilanza prudenziale» .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1758

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2).

Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime; ".

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1758:

sulla votazione finale, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 11*), Ciampi, D'Adda, Dalla Zuanna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Endrizzi, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Gambaro, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Scavone, Sibilìa, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per partecipare ad un incontro internazionale.

Affari assegnati

È stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare assegnato "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015" (Atto n. 557). Le altre Commissioni permanenti sono autorizzate ad esprimere il loro parere alla Commissione di merito.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 16/SEZAUT/2015/FRG - adottata nell'adunanza del 30 aprile 2015 - concernente la relazione su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 554).

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG - adottata nell'adunanza del 30 aprile 2015 - concernente la relazione su "Il riordino delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 555).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 13 maggio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 12 maggio 2015, n. 50, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Ortueri (Nuoro).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente la materia di tutela del settore dell'autoriparazione.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (n. 56).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 30 aprile 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 556).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bertorotta e Gaetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03959 della senatrice Fucksia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 84

AIELLO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla Calabria (4-01830) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulla stabilizzazione dei lavoratori del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza della Calabria (4-02722) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

AMATI: sull'assegnazione di risorse a strutture circensi che non rispetterebbero le norme sulla protezione degli animali (4-00754) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

ASTORRE: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo al Commissariato di Frascati (Roma) (4-01867) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

BUEMI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01859) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CIRINNA' ed altri: sui finanziamenti pubblici alle attività circensi che impiegano animali (4-03603) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

COMPAGNA: sul piano di riorganizzazione degli IRCCS della Regione Lazio (4-03714) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CONSIGLIO: sugli interventi di risanamento e messa in sicurezza della cinta muraria di Bergamo alta (4-02207) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CROSIO: sulla prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore logistico della Marina militare (4-03317) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

GASPARRI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01915) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LUMIA: sull'esclusione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, del teatro Stabile di Catania e di Genova dall'elenco dei teatri nazionali per il triennio 2015-2017 (4-03547) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-02606) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

VOLPI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla Polizia stradale di Iseo e Salò (Brescia) (4-03120) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Interrogazioni

[DIVINA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ottobre del 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite eleggerà i nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, destinati ad entrare in carica il 1° gennaio 2017;

tra i Paesi candidati per il gruppo Europa l'Italia compete con Svezia e Paesi Bassi;

già filtrano indiscrezioni secondo le quali, in vista della scelta dei Paesi destinati ad occupare i seggi non permanenti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2017-18, la Rappresentanza permanente italiana starebbe sostenendo la candidatura della Thailandia;

il secondo Paese del gruppo Asia-Pacifico candidato ad occupare i seggi elettivi in scadenza il prossimo anno è il Kazakistan, Stato nel quale l'Italia vanta importanti interessi economici, certamente superiori a quelli che ha in Thailandia;

le ragioni della scelta di preferire la Thailandia al Kazakistan non appaiono quindi chiare,

si chiede di sapere se le indiscrezioni relative all'appoggio italiano alla candidatura thailandese per il Consiglio di Sicurezza siano o meno vere e, in caso affermativo, quali siano i motivi che inducono la diplomazia italiana a preferire tale candidatura a quella del Kazakistan.

(3-01930)

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-01931)

(Già 4-03754)

[BLUNDO](#), [FATTORI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono stati istituiti i giudici onorari per il tribunale per i minorenni. Si tratta di figure esperte nel campo dell'assistenza ai minori che, definiti come "cittadini benemeriti", svolgono la propria attività nei settori della psichiatria, psicologia, pedagogia, sociologia;

i giudici onorari operanti presso i tribunali per i minorenni e le Corti d'appello minorili sono circa 1.000 e hanno un ruolo e un peso rilevante, uguale a quello dei magistrati di carriera, visto che in ogni tribunale minorile le corti sono composte da 2 giudici togati e da 2 onorari, mentre in Corte d'appello da 3 togati e 2 onorari;

considerato che:

secondo quanto pubblicato dal sito *internet* di "Panorama" il 28 aprile 2015, l'organizzazione "Finalmente Liberi" che da due anni si batte per la tutela dei minori velocemente sottratti alle famiglie d'origine, ha scoperto che 151 giudici onorari dei tribunali per i minorenni e 54 delle Corti d'appello, opererebbero in palese conflitto d'interessi, in quanto dipenderebbero direttamente dalle strutture, case famiglia e centri di protezione dei minori, alle quali gli stessi minori vengono affidati. Sempre secondo quanto contenuto nella medesima inchiesta, i giudici onorari ricoprirebbero nelle strutture, a seconda dei casi, addirittura i ruoli di fondatori, azionisti, membri dei consigli di amministrazione. Più precisamente, sempre da quello che si apprende nel pezzo in questione, circa il 20 per cento dei magistrati minorili sarebbe direttamente coinvolto in questo *business* che, considerando le altissime rette che gli enti locali versano ogni giorno alle strutture, si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro l'anno;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il "volume d'affari" che si svilupperebbe attorno ai minori è così elevato perché in Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che vengono allontanati dalle proprie famiglie. Sui dati di questo fenomeno, tuttavia, c'è molta incertezza, visto che le ultime cifre disponibili risalgono al 2010, quando al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali i minori tolti alle famiglie d'appartenenza risultarono essere 39.698;

la Commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza (su proposta della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo) ha deliberato un'indagine conoscitiva sulle case-famiglia e le strutture di accoglienza per minori, al fine di comprendere la portata del fenomeno ed evidenziare i punti di forza e soprattutto le criticità che caratterizzano l'*iter* di assegnazione del minore alla casa-famiglia, nonché il periodo di assistenza di quest'ultimo nella struttura;

il Consiglio superiore della Magistratura ha più volte emanato circolari nelle quali ha indicato i criteri di incompatibilità dei giudici, ma tali circolari sono cadute nel vuoto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti denunciati dall'associazione "Finalmente Liberi" e riportati da "Panorama";

se e quali interventi, anche di carattere normativo e nei limiti delle proprie competenze, intenda adottare per impedire che si continuino a verificare situazioni di conflitto d'interesse come quelle richiamate;

se e quando il Ministro, alla luce del recente avvio dell'indagine conoscitiva richiamata in premessa, intenda rendere pubblici i dati relativi al numero di minori sottratti alle famiglie d'origine e collocati in case-famiglia e similari strutture di accoglienza, al fine di avere, nel più breve tempo possibile, un *report* approfondito del fenomeno e delle dinamiche che lo governano.

(3-01932)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'attività onicotecnica consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali; nello specifico, è quella figura professionale che si occupa della cura delle unghie e della loro ricostruzione e decorazione attraverso interventi manuali e l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti;

l'attività si distingue da quella svolta dall'estetista in quanto non consiste, a differenza di quest'ultima, nell'effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea. Ed invero, la figura dell'onicotecnica ingloba due fattispecie lavorative ben distinte: l'attività di ricostruzione delle unghie e l'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (ossia applicazione di specifiche "protesi" alle unghie con l'unico scopo di produrre un abbellimento senza prevedere alcun trattamento invasivo volto a favorire l'adattamento della protesi al letto ungueale);

la professione, tuttavia, non viene citata all'interno della legge n. 1 del 1990 che, invece, disciplina quella dell'estetista; con buone probabilità ciò è dovuto al fatto che, in quegli anni, era una attività ai primordi e quasi sconosciuta. Attualmente, però, l'attività di onicotecnica è in piena crescita e da ciò ne consegue una certa confusione ed incertezza con la professione di estetista, soprattutto tenendo conto delle differenze esistenti tra i due settori;

considerato che:

la qualifica professionale di onicotecnica non ha gli stessi requisiti, rigidi, sanciti dalla legge per acquisire il titolo di estetista e, pertanto, non è ancora chiaro se chi opera nel campo della ricostruzione e decorazione delle unghie debba essere necessariamente, e prima, un'estetista. Attualmente ci si affida ad una elastica interpretazione delle norme vigenti e alla sensibilità regionale nel fornire le linee guida da seguire per esercitare tale attività. Ed invero, in Italia vi sono regioni in cui l'attività svolta dall'onicotecnica viene parificata all'estetista e, pertanto, risulta necessaria un'abilitazione professionale, pena pesanti sanzioni amministrative; mentre vi sono, al contempo, regioni che diversificano le due professioni ritenendo sufficiente, per l'onicotecnica, l'autorizzazione del Comune e della Camera di Commercio, senza l'obbligo di frequentazione di una scuola per estetista;

ad oggi, infatti, in quanto professione non del tutto riconosciuta, non esiste una normativa che permette l'apertura di centri onicotecnici. Non sussistendo, quindi, una regolamentazione che definisca con precisione l'attività, si generano disparità di trattamento ingiustificate. Ed infatti, mancando attualmente una qualifica professionale specifica ed autonoma per l'onicotecnica, i centri di

ricostruzione/decorazione unghie (*nail center*) possono essere aperti solo con il possesso del titolo di estetista. In un passato non troppo remoto, alcune Regioni e Province autorizzavano l'apertura dei centri in questione anche in mancanza del titolo suddetto ma, ad oggi, tale possibilità non è più fattibile in considerazione del fatto che la posizione della quasi totalità delle regioni italiane è quella di attenersi all'unica normativa, la legge n. 1 del 1990 citata, in quanto più affine all'attività di onicotecnica;

non essendovi ancora una regolamentazione, l'attività di onicotecnica viene assimilata a quella prestata dall'estetista e paradossalmente, in tal modo, per svolgere l'attività di ricostruzione, applicazione e decorazione di unghie artificiali, si deve conseguire il diploma di estetista, ottenibile mediante frequentazione di apposito corso specifico triennale, e superamento dell'esame teorico-pratico; considerato infine che:

l'unica Regione che permette l'apertura dei suddetti centri, senza richiedere la qualifica di estetista, è la Regione Lazio la quale nel 2006 ha autorizzato il "Corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie", con validità limitata solo al territorio laziale, permettendo, all'esito del percorso formativo, l'apertura dei centri. La Regione Lazio, in sostanza, prevede un corso regionale (organizzato da aziende, accademie e scuole che hanno ottenuto l'abilitazione e sono autorizzate al rilascio dell'attestato regionale) finalizzato alla formazione della figura professionale di onicotecnica. Ottenendo, dunque, tale qualifica, è possibile, aprire un *nail center* e avviare un'attività indipendente ovvero lavorare presso altri centri specializzati sia come dipendente sia come collaboratrice esterna *freelance* ovvero associarsi con un'estetista;

nelle altre Regioni, che vincolano, invece, quest'attività al conseguimento del diploma triennale da estetista, l'unico espediente che permette di aprire un centro senza conseguire tale qualifica consiste nel nominare un'estetista diplomata quale direttore tecnico del centro. Tale soluzione, però, è piuttosto costosa in quanto la professionista, che si fa carico di tale onere, dovrà garantire personalmente per i servizi prestati all'interno del centro, per gli accorgimenti igienico-sanitari garantiti e per l'opera prestata dalle collaboratrici impiegate. Ovviamente è difficile immaginare di assumersi una tale responsabilità senza ottenere un adeguato tornaconto economico; inoltre, non può sottacersi la valutazione dell'eventuale danno che potrebbe derivare da questa soluzione nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il direttore tecnico decidesse di abbandonare l'incarico;

su tutto il territorio italiano, di conseguenza, per aprire un centro o lavorare al domicilio proprio o del cliente, si deve essere in possesso del titolo di qualifica professionale di estetista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere le opportune iniziative affinché venga disciplinata adeguatamente la professione onicotecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare un'attività indipendente ed in proprio.

(3-01933)

[GATTI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ZANONI](#), [MATTESINI](#), [CHITI](#), [SANTINI](#), [FORNARO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 e recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti

SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

il comma 2 del medesimo articolo ha previsto che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;

il 3 marzo 2015 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (n. 51) il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che autorizza le Regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per interventi straordinari di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;

considerato che:

a norma del suddetto decreto le Regioni hanno trasmesso al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali;

la Regione Toscana ha inserito tra gli enti locali beneficiari il Comune di Calci, in provincia di Pisa, che da tempo presenta una situazione critica della scuola secondaria, costruita a metà anni Settanta e attualmente con le armature parzialmente scoperte a causa dell'ammaloramento del copri ferro;

per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola, la Regione Toscana e lo Stato hanno stanziato 700.000 euro fuori dal patto di stabilità al fine di finanziare l'intervento;

il Comune di Calci ha stanziato a sua volta 1.000.000 di euro, ma è costretto a computare tale cifra nel patto di stabilità;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

nel Comune di Calci è presente un'unica scuola secondaria e per poter eseguire i lavori di adeguamento sismico sarebbe necessario spostare le classi in strutture provvisorie; questo implica che i lavori debbano essere eseguiti nell'arco di un solo anno e non possano essere frazionati in lotti di intervento frazionabili in più anni;

per rispettare i vincoli del patto di stabilità il Comune dovrebbe procedere a una sorta di *leasing in costruendo* o studiare altre modalità finanziarie che avrebbero come unico risultato un aumento esponenziale dei costi per i cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta in premessa, considerato che molto probabilmente non riguarderà soltanto il Comune di Calci ma anche altri Comuni italiani nella medesima situazione;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dover mettere in atto le misure necessarie per far sì che le risorse stanziate dal Comune di Calci non vengano computate nel patto di stabilità;

se non intenda prevedere già nell'annunciato decreto-legge "Enti locali" una esclusione delle spese per le scuole dal patto di stabilità.

(3-01934)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 dicembre 2014 si è chiuso il processo davanti alla Corte d'assise di Chieti, dove si procedeva per i reati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale dolosi, in riferimento alla mega discarica di Bussi, dove 25 ettari di rifiuti tossici interrati avrebbero inquinato le acque del fiume Pescara e le sorgenti dell'acqua pubblica della Val Pescara;

gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque e, per quanto riguarda l'altro capo di imputazione, il disastro ambientale, la Corte derubricò il reato in disastro colposo con conseguente assoluzione degli imputati per prescrizione;

in data 13 maggio 2015 diverse agenzie di stampa riportavano la notizia secondo la quale due giudici popolari avrebbero dichiarato di non essere stati "sereni" quando fu emessa la sentenza e che, addirittura, non avrebbero nemmeno letto gli atti del processo;
sempre dalla stessa fonte si apprende di una presunta cena informale svoltasi prima della sentenza, alla quale avrebbero partecipato i giudici togati e quelli popolari, e durante la quale il presidente della Corte avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari (che erano indirizzati verso un verdetto di condanna) che, qualora la sentenza fosse stata ribaltata negli altri gradi di giudizio, avrebbero rischiato di dover risarcire gli imputati in caso di richiesta di danni ai giudici;
il presidente, sentito dal giornale, non ha voluto commentare l'accaduto;
considerato che se i fatti corrispondessero al vero ci troveremmo di fronte ad un gravissimo vizio del processo conseguente alla pressione esercitata da parte del collegio giudicante nei confronti di alcuni componenti dello stesso, privando di regolarità l'intera decisione,
si chiede di sapere:
se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi in relazione alla questione.

(4-03961)

BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA, PERRONE - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare l'olivo, la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio in 2 aree separate della provincia di Lecce;

la provincia di Lecce, per le condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, presenta circa 140 aziende vivaistiche che producono per la maggior parte piante ornamentali, ma anche piante da frutto come drupacee vite, olivo, eccetera;

la Commissione europea con decisione del 23 luglio 2014 ha dettato specifiche disposizioni per evitare il diffondersi del patogeno "Xylella fastidiosa" sul territorio dell'UE, prevedendo, tra l'altro, una rigida disciplina riguardante il sistema dei controlli e delle certificazioni necessarie all'autorizzazione alla movimentazione delle piante;

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" *sub specie pauca* ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del "Complesso del disseccamento rapido dell'Olivo";

il 28 aprile 2015 il Comitato dell'Unione europea per la salute delle piante ha adottato le misure di prevenzione che consistono nell'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri, vietando, tra l'altro, le movimentazioni di piante note per poter essere colpite dal batterio come ad esempio la vite;

tenuto conto che:

il 14 gennaio 2015 la Direzione della protezione delle piante e del controllo tecnico in capo Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Governo algerino ha disposto la sospensione dell'importazione dall'Italia delle barbatelle di vite, adducendo come motivo la presenza del batterio;

il 2 aprile 2015 il Ministero dell'Agricoltura francese ha bloccato l'importazione dalla Puglia di 102 specie vegetali, quali l'olivo, la vite, ma anche fico, albicocco, mandorlo, pesco, agrumi, ciliegio, gelso e numerose piante ornamentali;

il 21 aprile 2015 il Marocco ha deciso, a seguito dell'espandersi dei problemi legati alla "xylella" negli uliveti pugliesi, di sospendere l'importazione di ulivi, viti, agrumi, oleandri, querce ed anche rose,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri di indirizzo intendano mettere in atto per tutelare le imprese agricole vivaistiche

presenti nella provincia di Lecce, atteso che su molte specie bloccate non è stata per nulla verificata scientificamente la presenza del patogeno da quarantena "Xylella Fastidiosa";
quali azioni di competenza intendano promuovere verso l'Unione europea e verso i singoli Stati che hanno bloccato le importazioni di materiale vivaistico, arrecando grave danno a tutte le imprese vivaistiche salentine, pugliesi e Italiane;
se non ritengano opportuno riconoscere sconti fiscali, o sussidi calcolati sulla base delle spese effettivamente sostenute per combattere la diffusione del patogeno, nonché interventi compensativi e di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate;
in che modo intendano supportare le attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente sostenute.

(4-03962)

[LAI](#), [FILIPPI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel porto di Porto Torres (Sassari) sono previsti già da diversi anni una serie di interventi di razionalizzazione e potenziamento, tra cui il secondo lotto della Darsena pescherecci e l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente;

l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente è stato approvato sia dal Consiglio comunale di Porto Torres che dal Comitato portuale, e prevede il prolungamento dell'antemurale e l'ingresso dei traghetti di linea a levante;

l'opera, una volta realizzata, renderà agevole l'ingresso e l'uscita delle navi, riducendo l'agitazione ondosa nell'avamposto e nel porto interno;

durante il 2014 il commissario dell'Autorità portuale di Olbia e Porto Torres aveva comunicato che l'*iter* per la realizzazione dell'antemurale di ponente (il cui importo di lavori è pari a 34 milioni di euro) prevedeva per il 28 ottobre 2014 la scadenza dei termini per le offerte delle ditte candidate e l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione dei lavori entro il 31 dicembre 2014;

l'appalto è stato affidato all'impresa "Somit" di Sottomarina di Chioggia (Venezia), la stessa azienda che ha realizzato l'escavo nel tratto di mare davanti alla banchina Segni;

considerato che:

ad oggi i lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto non sono stati ancora avviati né è stata resa nota la data in cui avranno inizio;

essendo l'Autorità portuale ancora commissariata cresce la preoccupazione circa il destino di tali lavori strategici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se sia a conoscenza delle ragioni che hanno impedito fino ad oggi l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'antemurale di ponente nel porto di Porto Torres;

se risulti se e quando sia stato previsto l'avvio dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente del porto di Porto Torres.

(4-03963)

[DLBIAGIO](#), [AUGELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) è divampato un incendio che ha interessato tutto il terminal 3;

secondo le prime risultanze delle indagini, le fiamme sarebbero partite da un condizionatore portatile posizionato all'interno della stanzetta tecnica adiacente al *bar*, per poi propagarsi attraverso l'impianto elettrico che corre nel controsoffitto del terminal;

la Procura della Repubblica di Civitavecchia, titolare delle indagini, ha disposto delle verifiche sulle condizioni degli impianti antincendio e dei piani di evacuazione al momento dell'incendio, nonché l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria e l'assunzione delle testimonianze degli operai impiegati in quel settore;

risulta altresì che vi sarebbe stato un ritardo nei soccorsi dei Vigili del fuoco, a causa del cantiere della

nuova area del terminal 3;
tali risultanze sembrano contrastare con quanto dichiarato dalla società "Aeroporti di Roma", che avrebbe individuato la causa dell'incendio in un cortocircuito di un frigorifero all'interno di un *bar* del terminal 3;
è di tutta evidenza a parere degli interroganti come il sistema di sicurezza dello scalo capitolino non abbia funzionato a dovere;
non si comprende infatti come il fuoco abbia avuto il tempo e il modo di propagarsi ed interessare un'area così vasta, senza alcun intervento tempestivo;
appare assolutamente necessario accertare ciò che è realmente accaduto, al fine di individuare le responsabilità ed evitare che simili episodi si ripetano in futuro;
tale incidente ha di fatto bloccato lo scalo aeroportuale principale della città di Roma, provocando notevoli disagi ai viaggiatori;
nei giorni successivi all'incidente, con provvedimento dell'Enac, si è limitato al 60 per cento il numero dei voli consentito per tutte le compagnie;
ciò porterà altresì alla instaurazione di numerosi contenziosi per il risarcimento dei danni, considerato che, secondo le stime del CODACONS, il danno subito dai passeggeri rimasti a terra a causa dell'incendio ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;
in attesa della ripresa della piena operatività dello scalo, si sono manifestati anche malori tra i dipendenti costretti a lavorare nelle zone dello scalo percorse dal fumo,
si chiede di sapere:
quali iniziative, per quanto di sua competenza, il Ministro in indirizzo abbia intrapreso al fine di accertare le cause che hanno portato all'incendio verificatosi nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015 presso l'aeroporto di Fiumicino;
quali determinazioni intenda adottare nei confronti dei responsabili di quanto accaduto;
se non ritenga opportuno disporre dei controlli dei sistemi di sicurezza predisposti nei due scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti simili.

(4-03964)

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Ansaldo Breda è una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia;
l'azienda nasce nel 2001 dalla fusione di Ansaldo Trasporti, ex azienda del gruppo Ansaldo e di Breda Costruzioni Ferroviarie, erede delle sezioni elettromeccanica e locomotive della società italiana Ernesto Breda e delle Officine San Giorgio di Pistoia, stabilimento fondato dalla San Giorgio, azienda storicamente nota a livello mondiale nel campo dei materiali ferroviari e tranviari;
l'agenzia Ansa del 24 febbraio 2015 riporta che la società è stata controllata dal gruppo Finmeccanica SpA fino a febbraio 2015, quando è stata ceduta alla società giapponese Hitachi per un valore di 36 milioni di euro;
considerato che:
con la cessione del ramo d'azienda saranno conferite alla società giapponese Hitachi Rail Italia la maggior parte delle attività di Ansaldo Breda e gli impianti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria;
una parte di commesse attualmente in lavorazione e altre attività marginali rimarranno in capo alla vecchia società (cosiddetta *old company*) il cui destino a giudizio degli interroganti non appare chiaro;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
è necessario comprendere se dietro la cessione del ramo d'azienda siano state previste adeguate garanzie e tutele occupazionali;
è doveroso verificare che Hitachi Rail abbia un concreto piano di investimenti e sviluppo industriale che dovrà valorizzare le caratteristiche proprie degli stabilimenti suddetti per quanto riguarda la produttività, l'innovazione tecnologica e dunque la competitività dell'azienda sul mercato anche per il

futuro;

infine è imprescindibile che il piano industriale non pregiudichi il ricco tessuto imprenditoriale che si è sviluppato intorno agli stabilimenti Ansaldo Breda: le aziende dell'indotto costituiscono infatti un'insostituibile rete di competenze e professionalità che non devono essere disperse;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

dal documento finale dell'assemblea dei lavoratori Ansaldo Breda e indotto del 10 marzo 2015 risulta che negli ultimi 2 anni della gestione dell'amministratore delegato di Ansaldo Breda, signor Maurizio Manfellotto, "il ricorso a studi esterni, *job shopper*, lavoratori temporanei e consulenti è aumentato considerevolmente, mentre il numero dei dipendenti di AB (Ansaldo Breda) è diminuito";

questa flessione dell'occupazione rifletteva una precisa strategia aziendale, che comporta oggi una logica di progressivo ridimensionamento del ruolo del gruppo Finmeccanica nel settore del trasporto su rotaia a favore di altri settori;

tuttavia nel momento in cui è stata annunciata in modo ufficiale la cessione della società è stato diffuso il messaggio dagli amministratori delegati di Finmeccanica, Ansaldo Breda e Hitachi Rail che si sarebbe andati incontro ad una fase di sviluppo e crescita dell'azienda, e lo sviluppo e la crescita in genere portano ad aumentare il numero dei dipendenti, non a diminuirlo;

il suddetto documento specifica che "ad oggi non ci sono garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulla tenuta degli stabilimenti in termini di investimenti che vadano oltre quelli già approvati da Finmeccanica ed Ansaldo Breda, e non a caso le dichiarazioni dell'AD Finmeccanica Moretti e dell'AD di Hitachi Rail concordano sul fatto che per i prossimi due anni non ci saranno dimissioni e licenziamenti. La RSU e le organizzazioni territoriali di Ansaldo Breda (Pistoia) manifestano preoccupazione e criticità per quanto ad oggi conosciuto, inclusi gli oltre 100 esuberanti annunciati alle segreterie nazionali durante l'incontro del 24 febbraio 2015";

a seguito della riunione svoltasi presso il CRAL (circolo ricreativo assistenziale lavoratori) Ansaldo Breda (Pistoia) dell'11 maggio 2015 tra il portavoce del Movimento 5 Stelle, i lavoratori e i rappresentanti sindacali è stato evidenziato che è assolutamente necessario vigilare affinché siano previsti adeguati piani di sviluppo e siano tutelati e mantenuti gli attuali livelli occupazionali;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

è necessario che vengano posti chiari vincoli e garanzie a favore del patrimonio aziendale dell'Ansaldo Breda costituito da un prezioso *know how*;

devono essere posti chiari obblighi in capo ad Hitachi Rail affinché venga mantenuta la piena occupazione;

tra le condizioni devono essere previste penali nel caso in cui l'azienda dopo l'acquisizione decida di trasferire impianti e produzione all'estero o in altri stabilimenti;

i macchinari devono rimanere negli stabilimenti acquisiti e non possono essere trasferiti e/o alienati a terzi;

è utile porre opportuni vincoli affinché siano disincentivate e contrastate politiche industriali che conducono alla desertificazione di interi distretti produttivi;

troppo spesso i lavoratori hanno assistito impotenti a politiche industriali condotte da gruppi stranieri che hanno acquisito aziende italiane per poi chiuderle con conseguente trasferimento e/o alienazione di macchinari ed impianti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare l'occupazione e il futuro dell'Ansaldo Breda quale azienda d'eccellenza nel settore metalmeccanico.

(4-03965)

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni disciplina i casi di adozione della misura dello scioglimento dei Consigli Comunali in seguito ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

negli ultimi anni attraverso tale misura sono stati colpiti interessi della criminalità organizzata e collusioni gravi in alcune amministrazioni locali, non solo in Comuni delle Regioni tradizionalmente più esposte al fenomeno mafioso, ma anche in Regioni che sino a qualche anno fa si ritenevano immuni dal fenomeno;

la norma richiede l'utilizzo di un certo potere discrezionale giustificato dalla necessità di impedire il controllo di amministrazioni e appalti pubblici da parte delle mafie, pur tenendo rigorosamente distinti gli aspetti penali da quelli amministrativi tesi alla verifica dei requisiti richiesti per l'applicazione della misura di scioglimento;

tale potere discrezionale deve tuttavia mantenersi entro i limiti dettati dalla norma così come riformata dalla legge n. 94 del 2009 (elementi concreti, univoci e rilevanti);

il superamento di detti limiti discrezionali da parte degli organi preposti determina il rischio di un indebolimento generale del sistema e di una diminuzione della credibilità delle istituzioni democratiche, nonché dell'impegno dello Stato nella lotta alla mafia;

gli interroganti sono venuti a conoscenza ed intendono evidenziare il caso emblematico del comune di Augusta, in provincia di Siracusa, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2013, nel quale un verosimile eccesso di potere discrezionale ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale in assenza, secondo molti osservatori, dei criteri di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dalla norma;

il caso prende le mosse da una comunicazione della Procura distrettuale della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, di Catania che riferiva al Prefetto di Siracusa che nell'ambito di indagini, all'epoca ancora in corso, erano emersi collegamenti di amministratori del Comune di Augusta con appartenenti alla criminalità organizzata;

il 29 agosto del 2012 il Prefetto di Siracusa nomina una Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta;

tale Commissione, che s'insedia il giorno successivo, è formata dalla dottoressa Giuseppa Scaduto, viceprefetto vicario di Siracusa, dal dottor Gaetano D'Erba, dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Siracusa e dal Capitano Luigi De Bari, comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa;

3 mesi dopo, il 29 novembre, la Commissione chiede una proroga di un ulteriore mese;

6 giorni dopo la richiesta di proroga, il 5 dicembre, la Procura distrettuale di Catania notifica l'avviso di conclusione indagine nei confronti del Sindaco di Augusta, di un assessore e di un consigliere;

lo stesso giorno, in altra e separata operazione, vengono arrestati un gruppo di appartenenti alla criminalità organizzata di Augusta;

appena due giorni dopo, il 7 dicembre, la Commissione consegna la propria relazione di 260 pagine al Prefetto di Siracusa. Nella relazione l'avviso di conclusione d'indagine nei confronti del sindaco è posizionata nelle prime pagine;

il Prefetto di Siracusa Franceschelli legge le 260 pagine, le esamina attentamente, si fa un proprio convincimento e su questo elabora una propria relazione di una ventina di pagine, quasi interamente desunta dalla relazione della Commissione d'indagine per l'accesso;

da questa relazione il Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri desume, usando le stesse identiche espressioni, una proposta di scioglimento per il Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri delibera e il Consiglio comunale di Augusta è sciolto il 7 marzo del 2013;

pressoché tutte le motivazioni del suddetto scioglimento sono contenute nella relazione della Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta (allegato n. 1);

Augusta e i suoi cittadini subiscono l'umiliazione di uno scioglimento per mafia, ma a più di due anni di distanza le ragioni non sono conosciute, in quanto le 260 pagine non vengono pubblicate;

la relazione della Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta è stata duramente contestata dall'ex parlamentare Rino Piscitello nel corso di una lunga e documentata conferenza stampa da lui tenuta il 28 marzo;

il testo della conferenza stampa dell'ex parlamentare è il seguente: "Il 7 marzo del 2013 è stato sciolto

il Consiglio Comunale e su Augusta è calato il marchio di città mafiosa. Da due anni aspettiamo di capire il perché, di capire cosa è realmente successo. In questi due anni ho sempre pensato che qualcuno avrebbe chiesto conto e spiegazioni. Ma la politica augustana e quella provinciale sono rimaste in silenzio. Io non riesco più a stare in silenzio. Sento il dovere di dire che quella Augusta che ho conosciuto io è una città operosa che non può essere definita una città mafiosa e che è stata infangata in modo superficiale e ingiusto. Certo, anche qui vi è una presenza delle organizzazioni criminali. Ma credo di poter dire che lo è in misura inferiore a quella di altri comuni della provincia. Credo di poterlo dire visto che in 15 anni di deputato ho sempre combattuto la mafia. Dopo due anni nessuno ha ancora capito quali sono le motivazioni: nessun reato contro la pubblica amministrazione è stato contestato; non un solo appalto è stato messo in discussione; non sono state contestate omissioni, turbative, corruzioni, concussioni o tangenti; nessun amministratore è stato arrestato o ha ricevuto avvisi di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione né tantomeno nessun impiegato, dirigente o imprenditore, neanche il direttore generale del quale si parla tanto negli atti che hanno portato allo scioglimento. Vi è un procedimento penale sul sindaco, ma nulla su 8 anni di attività amministrativa. La relazione del Prefetto è assolutamente generica, tanto da dare l'impressione a un ingenuo come me che lo stesso estensore non fosse convinto delle conclusioni raggiunte. La relazione d'accesso in 260 pagine non indica reati contro la pubblica amministrazione di alcun tipo. La città ha diritto di sapere cosa è successo e perché è caduta in quest'incubo, partendo dalla prima necessità: la relazione della commissione d'accesso va resa pubblica, la città ha il diritto di conoscerla; in tanti ce l'hanno, non è secretata e quindi è pubblicabile. 260 pagine nelle quali, insieme a episodi reali, spiccano illazioni, banalità, luoghi comuni ed errori pacchiani. Mi auguro che qualcuno ad Augusta la renda pubblica, altrimenti lo farò io prossimamente. Ma spero che lo faccia un augustano, meglio se uno dei candidati a sindaco. Credo che dalla lettura di tutti gli atti si possa coltivare il sospetto che lo scioglimento sia stato un atto politico, enormemente discrezionale, favorito dall'estrema debolezza della società civile e politica augustana. Voglio soffermarmi su alcuni particolari degli atti. Utilizzo la relazione del ministro Cancellieri allegata al decreto di scioglimento che ricalca le parole della relazione del Prefetto e della relazione d'accesso: "Un consistente numero di consiglieri, assessori, nonché componenti dell'apparato burocratico è trasversalmente collegato o intrattiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata o con imprenditori legati alle suddette organizzazioni". Com'è possibile che, tranne il sindaco e un assessore, non ci siano altri incriminati? "Un ruolo preponderante ha assunto anche il direttore generale, in ciò agevolato dall'appartenere al citato gruppo affaristico mafioso che ha appoggiato la candidatura del sindaco". Come può essere che non sia incriminato? Al Comune vi è il "mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente". Sono parole pesanti. Ci dicano quali sono e perché non sono state contestate in modo formale. "Non sono state richieste e acquisite le informazioni antimafia per i contratti di lavoro superiori a 250.000 euro". È un reato specifico, perché non è stato perseguito? E poi una serie lunghissima di contestazioni generiche valide per il 90% dei comuni siciliani. Come ad esempio il piano degli investimenti produttivi "gravato da diverse anomalie e irregolarità". Ma se ci sono irregolarità perché il provvedimento non viene annullato? Anzi, in un eccesso di mancanza di coraggio, è stato addirittura abbandonato facendo perdere il finanziamento e togliendo alla città l'occasione di vedere realizzato il centro artigianale. O, tanto per sorridere, nella relazione della Commissione d'accesso viene contestato al Comune di non aver fatto nulla per attuare il Piano di risanamento ambientale "nonostante la predisposizione di adeguati strumenti normativi". Doveva attuarlo il Comune un Piano non finanziato e mai attuato dallo Stato? D'altronde le stesse indagini locali qualche perplessità potrebbero suscitare: 5 anni di intercettazioni al sindaco dappertutto e non si è evidenziato neanche un piccolissimo reato amministrativo; una spesa enorme per l'erario. Stupefacente, nessun atto amministrativo illecito e neanche errato. E poi il cuore di tutto e uno dei motivi fondamentali dello scioglimento: gli incontri del sindaco con il boss mafioso Blandino a casa di questi durante gli arresti domiciliari. Ho qui la nota dei carabinieri del 17 giugno 2008, che testualmente riporta: "Tra i vari personaggi che si sono avvicinati nell'abitazione del Blandino è stato filmato anche l'arrivo del sindaco Carrubba Massimo con cui ha

conversato parlando dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare ...". Su questo si sono basate gran parte delle motivazioni dello scioglimento. Peccato che gli stessi carabinieri, in una nota formale in data 8/5/2014, sostengano che "trattasi di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con quello di Di Mare Massimo"; gli incontri dunque non sono mai avvenuti. Ma non c'erano i filmati? E nei filmati dovrebbe essere difficile confondere i nomi di battesimo. E delle due l'una: o Blandino e Di Mare hanno parlato "dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare" e non avrebbe alcun senso, o, come giura chi ha letto le intercettazioni, hanno parlato di muratura. In questo caso però la nota dei carabinieri era falsa o, diciamo, sbagliata. Perché? E poi l'altro motivo fondamentale ripetuto più volte nella relazione della Commissione d'accesso: Blandino "ha appoggiato Massimo Carrubba e tentato di formare una propria lista (che si sarebbe dovuta chiamare Diritti e Doveri sempre in sostegno di Carrubba)". Ma dagli stessi atti, dalle intercettazioni, dalle testimonianze rese da Blandino nei processi e soprattutto dal ricordo di chiunque visse quelle elezioni, la lista Diritti e Doveri stava per apparentarsi con il candidato sindaco ex generale Inzolia e l'accordo, già festeggiato, saltò nella notte e conseguentemente saltò la lista. E un'altra questione simile, anche se meno rilevante, riguarda Valeria Coco, leader di IDV ad Augusta, richiamata per questioni legate a suoi stretti sostenitori molto chiacchierati e testualmente descritta come "esponente politico della coalizione di maggioranza dell'ex sindaco Carrubba", quando tutti sanno che Valeria Coco apparentò la lista Idv con la coalizione del candidato Salmeri e al ballottaggio si schierò pubblicamente con Stella ed è stata una delle più acerrime nemiche del sindaco Carrubba. E sempre a proposito di errori grossolani, nella relazione della Commissione d'accesso si legge a pag. 33 di "Amato Salvatore, presidente del Consiglio Comunale eletto nella lista Democratici per Massimo Carrubba, già assessore nel 94/98 e nel 98/2003. Per chiunque conosca Augusta, l'ex presidente del Consiglio comunale non è mai stato assessore e tutti sanno che si tratta di un'omonimia con un altro Amato Salvatore che, egli sì, in quegli anni è stato assessore. E non è la sola omonimia. Anche l'imprenditore Giovanni Mignosa viene considerato candidato dalla relazione d'accesso nella lista Marco Stella sindaco e gli si fanno prendere 110 voti, quando invece si tratta di un altro Giovanni Mignosa candidato nel Pdl. E ve ne sono altre di omonimie. E quanti sospetti, al limite della calunnia! Vi faccio un esempio: Fracassa Guido, impiegato comunale "vicino a Carrubba e Petracca, quindi, verosimilmente, anche alla rete mafiosa-imprenditoriale agli stessi strettamente collegata". Che vuol dire? E' una condanna fuori da un processo e dalla quale non ci si può neanche difendere. E vi è anche una dipendente comunale citata nella relazione solo perché il cognato era stato consigliere comunale di Forza Italia e il marito esponente del Pdl. Incredibile. Un esempio avanzato nella relazione per dimostrare il fatto che vi sono dipendenti comunali che hanno parenti che fanno o hanno fatto politica. Perché, cosa c'è di male? E come potrebbe essere altrimenti in un comune con quasi 300 dipendenti in una città di circa 40.000 abitanti? La relazione d'accesso è segnata da queste incredibili superficialità e mette insieme realtà conosciute, ma non addebitabili all'attività amministrativa, ad accuse così generiche ed evanescenti da apparire cariche, come minimo, di pregiudizio. Ma una riflessione su cosa è successo ad Augusta occorre farla. Dalle dichiarazioni politiche elettorali sembra che un'ondata di sterco abbia sommerso la città per ragioni legate genericamente a qualche cattivo politico. Ma molti conoscono un aspetto della realtà che sembra non possa essere citata. Da anni il comune era sotto le mire di un gruppo di pressione molto potente capitanato da Pippo Amara, condanna definitiva nel 2007 per reati di minaccia continuata a un corpo amministrativo, decreto penale di condanna nel 2013 per molestie per mezzo del telefono, indagato per usura e truffa, reati, questi ultimi, archiviati per amnistia o prescrizione. Il figlio Piero era stato condannato nel 2009 per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico protetto dell'Autorità Giudiziaria allo scopo di acquisire informazioni su indagati e relativi titoli di reato. Questo gruppo di pressione aveva intrapreso una guerra pesantissima contro le amministrazioni comunali, si vantava inoltre di conoscere magistrati e qualcuno di questi magistrati frequentava anche casa Amara e aveva rapporti di amicizia e anche rapporti d'affari con familiari di questi; e, secondo le testimonianze di Blandino gli aveva presentato autorevolissimi magistrati nel siracusano. Non so se era millantato credito o meno, ma la presenza imminente di Pippo Amara è

sempre stata molto forte nella politica augustana. Cito, sempre da una testimonianza del Blandino: "L'Amara verificava preliminarmente e direttamente se il sindaco fosse disponibile a garantirgli i suoi interessi; in caso contrario prendeva a sbandierare la sua amicizia e i suoi rapporti con la Procura di Siracusa. Inizialmente si poteva pensare che si trattasse di mere vanterie, ma, con il tempo, si è potuto effettivamente constatare come venissero iniziate delle indagini a danno di esponenti politici e amministrativi a lui non accondiscendenti." Certo, le dichiarazioni di Blandino non possono essere prese per oro colato, ma l'esistenza di un clima di attacco alle amministrazioni da parte del citato gruppo è a conoscenza di tutti. Questa guerra degli Amara contro le amministrazioni ha comunque determinato lo spargimento di veleni che hanno sommerso tutto e che hanno mascariato molte persone perbene. Io non dico in nessun modo che ci siano attinenze dirette. Anzi non ce ne sono. Ma il piano inclinato dello scontro violento contro l'amministrazione e della continua calunnia ha messo verosimilmente in moto il piano inclinato del pregiudizio, da sempre principale nemico della verità e della giustizia. La Commissione, insomma ha reiterato ciò che veniva contestato all'amministrazione. Dopo lo scioglimento subentra al Comune una Commissione straordinaria che dovrebbe ripristinare la legalità. La Commissione Straordinaria di Augusta, nominata oltre due anni fa dal Ministero dell'Interno in occasione dello scioglimento del Comune per mafia, ha mantenuto e per alcuni versi incrementato, relativamente alle questioni contestate, molti dei comportamenti che erano stati evidenziati nella relazione prefettizia (e nella relazione della commissione d'indagine per l'accesso agli atti) come motivazioni per portare allo scioglimento del Comune. Se le motivazioni per lo scioglimento del Comune sono state quelle evidenziate nella relazione del prefetto di Siracusa, allora queste motivazioni permangono in gran parte e quindi per paradosso occorrerebbe chiedere oggi di nuovo lo scioglimento del Comune. Analizziamo le questioni una a una. GESTIONE RIFIUTI - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita: "... a destare preoccupazione sono le gravi problematiche ambientali e la connessa gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Augusta, da sempre appannaggio dei medesimi soggetti imprenditoriali (mediante "scatole cinesi") ... Il Comune per decenni ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a una delle società di questa vera e propria galassia imprenditoriale, senza gara (ricorrendo a proroghe che si concretano in atti nulli ai sensi dell'art. 57 ultimo comma del decreto legislativo numero 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, codice dei contratti pubblici di appalti) e, nonostante, prestazioni giudicate da essa stessa appena sufficienti". La Commissione straordinaria ha operato in perfetta continuità con la precedente amministrazione disciolta, affidando da oltre due anni il servizio alla stessa società (ditta Pastorino) con ordinanze dirette senza gara e ricorrendo anch'essa quindi a proroghe che - a dire della relazione del Prefetto - si concreterebbero *in atti nulli* (l'ultima ordinanza commissariale di proroga concessa è la n. 10 del 23.2.2015). La Commissione straordinaria ha in più concesso alla ditta Pastorino un aumento mensile di circa 52.000 euro a partire dal dicembre del 2013, facendo lievitare il canone mensile per RSU da 445.000 a 497.000 euro circa, determinando un aumento del costo annuo di circa € 624.000 euro. Il dato che suscita meraviglia, ma anche ammirazione per la celerità, è che la richiesta di aggiornamento del canone viene protocollata al Comune di Augusta martedì 17 dicembre 2013 e che la Commissione Straordinaria accoglie tale richiesta di aumento alla vigilia del Natale - nell'arco di appena 6 giorni festivi compresi - con l'ennesima ordinanza di proroga n. 48 di lunedì 23 dicembre 2013. A seguito del conferimento dei rifiuti nell'impianto della Sicula Trasporti in territorio di Catania c.da Coda Volpe, la stessa Commissione ha riconosciuto inoltre alla ditta Pastorino costi aggiuntivi sul trasporto in discarica per una media mensile di € 30.000 circa (determina n. 1059 del 2.10.2014). Tutto legittimo, certo, a testimonianza delle difficoltà che vivono gli amministratori pubblici, ma sicuramente la Commissione Straordinaria non può lanciare la prima pietra. A completamento di questa continuità di rapporti, si segnala che - spero rispettando l'ordine cronologico relativo alle partite debitorie - la Commissione ha proceduto al saldo del credito vantato dalla ditta Pastorino per contenziosi sorti negli anni passati e per canoni pregressi ammontante a vari milioni. Si segnala inoltre che solo nel dicembre 2014 la Commissione Straordinaria ha trasmesso gli atti all'UREGA di Siracusa per l'espletamento della gara

per l'affidamento del servizio, anche se gli atti del nuovo appalto erano pronti sin dal giugno 2012. **AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita: "...Gli appalti di lavori... si sono caratterizzati per l'usuale affidamento attraverso l'indizione di gara informale per cottimo fiduciario... Dalle risultanze investigative, è emerso che tutti i titolari delle imprese invitate a partecipare alle gare ufficiose erano direttamente o indirettamente vicini a un personaggio di spicco della criminalità organizzata megarese (BLANDINO)."

La Commissione straordinaria ha continuato ad operare con lo strumento del cottimo, invitando molte delle stesse ditte ritenute nella relazione vicine ad esponenti della criminalità organizzata. Nel corso della sua gestione, la Commissione Straordinaria non solo ha invitato ma addirittura ha affidato direttamente lavori a ditte ritenute contigue dalla commissione d'accesso nella propria relazione (pag. 202). **GESTIONE FONDI POST TERREMOTO '90 - RICOSTRUZIONE** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 9/10, recita: "...Anche in questo delicato settore la commissione ha evidenziato molteplici anomalie nelle pratiche esaminate... Gli accertamenti di ordine amministrativo eseguiti dalla Commissione hanno fornito prova che i criteri e le modalità di conduzione dell'ufficio ricostruzione siano stati strumentali agli illeciti interessi dell'organizzazione mafiosa facente capo al Blandino..." La Commissione Straordinaria ha rilasciato il 27 maggio 2014 il buono contributo n.949 a una signora pluripregiudicata e pluricondannata per reati di mafia, moglie di un boss assassinato nel 1989. Sicuramente tutto si è svolto secondo i crismi della legittimità, ma non oso pensare a cosa sarebbe successo se un atto del genere lo avesse fatto l'amministrazione precedente. **PIANO REGOLATORE GENERALE - CONCESSIONI EDILIZIE** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: "Con riguardo ai profili di tipo urbanistico edilizio, va innanzitutto rilevato che... i piani di lottizzazione non sono stati valutati con i giusti criteri ispiratori del PRG... facendo prevalere interessi privati in particolare riconducibili a persone vicine ad organizzazioni malavitose." Per capire il senso della pesante affermazione occorre leggere la relazione d'accesso che riferisce di un singolo caso relativo a un Piano di lottizzazione, quello di una famiglia ritenuta sommariamente contigua ad ambienti malavitosi. Va evidenziato, comunque, che nel corso di oltre 2 anni di regime commissariale, l'ufficio urbanistica ha continuato a rilasciare concessioni edilizie per centri sportivi e per numerosi appartamenti a vari componenti della suddetta famiglia e a un altro imprenditore, anche esso ritenuto nella relazione d'accesso contiguo ad ambienti criminali. **MANCATA FRUIZIONE BENE CONFISCATO** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 11/12, recita: "Con riguardo alla gestione dei beni confiscati va segnalata la seguente circostanza. In data 22 gennaio 2009, l'Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune di Augusta un appezzamento di terreno con pozzi d'acqua e rudere di fabbricato rurale, proprietà di un imprenditore sin dagli anni '90 vicino all'organizzazione "Cosa Nostra" e, nello specifico, alla "famiglia Santapaola"; la mancata utilizzazione del bene è sintomatica della ritrosia dell'Amministrazione comunale di porre in essere una delle azioni di legalità concrete tra le più significative, in quanto volta a restituire alla collettività un patrimonio illecitamente sottratto alla libera fruizione della stessa dalla criminalità organizzata." L'Amministrazione comunale disciolta aveva redatto un progetto preliminare, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2009/2011, mirato alla libera fruizione dei cittadini e in particolare per consentire l'accesso al mare a disabili (e, parallelamente, aveva cercato di reperire le rilevanti somme necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a 5 milioni e mezzo di euro). La Commissione Straordinaria non ha fatto alcun passo avanti in oltre due anni e non è riuscita quindi a rendere fruibile il bene; ha semplicemente riproposto nel piano triennale delle opere pubbliche lo stesso progetto preliminare redatto a suo tempo dalla amministrazione disciolta. Ancora oggi il bene è assolutamente inutilizzato! Questo non credo testimoni la "ritrosia" della Commissione, ma soltanto le difficoltà di qualsiasi amministratore al quale lo Stato chiede di operare, anche se lo priva sempre più delle possibilità economiche per farlo. **ABUSIVISMO EDILIZIO E DEMOLIZIONI** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: "Sintomatica è la poco incisiva attività posta in essere dal

Corpo della Polizia Municipale del Comune che, come ha evidenziato la Commissione ispettiva, ha posto in essere una inefficace azione di contrasto degli illeciti in materia edilizia, ambientale e commerciale....L'amministrazione comunale, pur avendo nel 2008 siglato con la Procura della repubblica di Siracusa un protocollo d'intesa in materia di demolizione degli immobili realizzati dal 1995 in poi..." non vi avrebbe dato in pratica attuazione. La commissione straordinaria, in oltre 2 anni, non ha provveduto ad eseguire alcuna demolizione di immobili abusivi, nonostante abbia goduto di ingenti risorse economiche e si sia avvalsa di numerose figure professionali esterne. **TRIBUTI E ACQUA PUBBLICA, AFFIDAMENTO ALLA PUBBLISERVIZI** - La Commissione d'indagine per l'accesso agli atti ha censurato fortemente, a pag. 242, l'affidamento alla Pubbliservizi del servizio di supporto all'ufficio Tributi per il recupero dell'evasione e per la gestione delle riscossioni effettuato nel 2011 dall'Amministrazione poi disciolta, alludendo a procedure opache. La commissione straordinaria in carica, non solo non ha revocato l'affidamento, ma con determina n. 14 del 28.7.2014 ha ampliato l'oggetto del precedente contratto affidando direttamente alla Pubbliservizi il servizio di riscossione della TA.RI.! Inoltre nel Dicembre 2014 la Commissione straordinaria ha aggiudicato, con verbale di gara del 12.12. 2014, alla suddetta Pubbliservizi il servizio di supporto amministrativo all'Amministrazione comunale per la gestione diretta del servizio idrico, posto che, fallita la SAI 8 e trasferite le competenze ai comuni, bisogna "riorganizzare gli uffici e formare il personale"; il tutto alla modica cifra di 200.000 euro anno. **TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 5, recita: "Un esempio di collusioni con associazioni infiltrate è dimostrato dall'affidamento diretto senza gara (nemmeno informale) ad alcune Cooperative sociali del servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, i cui pagamenti vengono effettuati a presentazione di fattura, cioè sostanzialmente al prezzo stabilito dal fornitore del servizio. Tali cooperative aderiscono al C.E.P.A.S. (Consorzio Enti Pubblica Assistenza Siciliana). Di una di tali cooperative, l'amministratore unico e legale rappresentante è parente di un boss indiscusso del clan mafioso che controlla il territorio megarese." Gli ispettori si riferiscono a due soli affidamenti urgenti fatti nel 2007 in ore notturne dall'ex comandante VV.UU. e per un piccolo importo (poco più di un centinaio di euro). Il primo di questi due interventi fu affidato alla cooperativa sociale SOCCORSO VERDE, con sede a Carlentini ed avente come amministratore unico e legale rappresentante la moglie del fratello del boss Sebastiano Nardo. La commissione straordinaria, con determina dirigenziale del V settore n.524 del 23 luglio 2013, ha affidato direttamente il servizio per alcuni interventi di T.S.O alla stessa cooperativa sociale SOCCORSO VERDE liquidando nel contempo a "presentazione fattura" le prestazioni rese. **MAFIA CAPITALE. LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "ERICHESS 29" DI BUZZI** - Nel porto di Augusta sbarcano con cadenza quasi giornaliera da circa due anni centinaia e centinaia di migranti, minori e non. Per un certo periodo la Commissione Straordinaria ha disposto che i minori fossero ospitati in un vecchio e fatiscente plesso scolastico denominato "Scuole Verdi" nel centro storico di Augusta, chiuso da tempo per inagibilità dei locali. Nell'agosto 2014 si tenne un'iniziativa di "Fratelli d'Italia" e gli onorevoli La Russa ed Alemanno effettuarono una visita nel plesso dove erano ospitati i minori. Alla suddetta visita fece seguito una conferenza stampa. Subito dopo si svolse un incontro presso il Comune di Augusta tra il Commissario Prefetto Librizzi e i suddetti parlamentari. Pochi giorni dopo quell'incontro, il vecchio plesso cd. "Scuole Verdi" venne "chiuso perché non rispettava i minimi criteri di accoglienza previsti dalle norme" ed obiettivamente questa era la realtà. I minori stranieri non accompagnati vengono "dirottati" nel centro "La Zagara" sito nel vicino comune di Melilli. Successivamente la Commissione Straordinaria del Comune di Augusta, con delibera n.153 dell'1.12.2014, stipula una convenzione con tale struttura gestita dalla coop. ERICHES 29 del gruppo romano "29 GIUGNO" con un forte aggravio di costi, in quanto si passa da un retta giornaliera procapite di 20 euro a 45 euro per circa 300 migranti! A proposito di questo centro e solo perché ne accenniamo, pur non avendo alcuna attinenza con ciò di cui stiamo parlando, colpiscono le intercettazioni di Mafia Capitale nelle quali si apprende che Luca Odovaine, proprio negli stessi giorni, "fa presente" al suo interlocutore al Ministero degli Interni della gestione dell'emergenza immigrati la

disponibilità di una struttura a Melilli e "suggerisce" di inviarvi "...200...300 migranti." MANCATA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 12, recita: "Peculiare dell'ente è il generale stato d'insolvenza... La crisi di liquidità è direttamente connessa al mancato introito di poste attive (...) ammontanti complessivamente ad € 11.017.023,48 - concernenti i ruoli emessi per diverse tipologie di tributi (tarsu, idrico, icip, pubblicità, tosap, affissioni) il cui accertamento in entrata deriva dal mancato riversamento nelle casse comunali per gli anni di competenza delle relative somme sia da parte della Società Tributi Italia s.p.a., sia della Serit Sicilia S.p.A... La situazione debitoria dell'Ente complessivamente considerata... ne prefigura l'effettiva condizione di dissesto". E' singolare che la relazione non abbia inteso fare alcun riferimento alla dimensione nazionale della vicenda nella quale il Comune di Augusta, al pari di centinaia di comuni italiani, sia stato vittima di una truffa per milioni di euro da parte delle società di riscossione indicate. Ma la cosa davvero grave e sintomatica è che la Commissione straordinaria, nonostante le reiterate affermazioni sull'effettivo dissesto finanziario nel quale verserebbe l'ente, a distanza di 30 mesi dalle dimissioni del Sindaco non lo abbia affatto dichiarato. Anzi ha preferito presentare un piano di riequilibrio che di recente è stato bocciato dalla Corte dei Conti. Ricordo che non dichiarare il dissesto può configurare un reato penale, come di recente è successo a Messina per un ex sindaco, il consiglio comunale e i revisori dei conti. Le domande sono tante: perché i commissari straordinari non hanno, al momento dell'insediamento, dichiarato il dissesto? Perché hanno preferito chiedere immediatamente, ai sensi del D.L. n. 35/2013, un mutuo di oltre 15 milioni di euro alla cassa depositi e prestiti utilizzandoli per ripianare debiti e risolvere contenziosi? Quali debiti sono stati pagati e secondo quale criterio? Agli oltre 15 milioni bisogna sommare i circa 5 milioni richiesti ed ottenuti dal fondo disponibile per i comuni sciolti per mafia (anche questi un giorno andranno restituiti). La commissione straordinaria ha quindi potuto disporre, appena insediata, di oltre 20 milioni cash. Probabilmente è per questa ragione che non ha dichiarato il dissesto. Se lo avesse fatto, la gestione economica dell'ente, delle ingenti risorse disponibili e i piani di pagamento delle partite debitorie sarebbero stati di competenza di altri commissari inviati dal governo centrale, come prevede la norma degli enti in dissesto." Ancora in un recente articolo l'ex parlamentare Rino Piscitello ha altresì sostenuto: "Come si attribuisce a un Comune l'etichetta di "mafioso"? Come si rende elastica una norma sacrosanta, che serve a tagliare i tentacoli della criminalità organizzata e a estrometterla dai comuni nei quali questa controlla l'amministrazione, e la si adatta a una città che non merita di certo la qualifica di "mafiosa"? Come si trasforma una comunità operosa, certo piena di contraddizioni e nella quale sono presenti, come dovunque, fenomeni di criminalità e di collusioni episodiche tra questa e la politica, in una città interamente collusa, pervasa nel profondo dalla criminalità, con una società civile e imprenditoriale pressoché interamente corrotta?"

La relazione d'accesso redatta dalla Commissione d'indagine insediatasi al Comune di Augusta è assolutamente emblematica di tutto ciò e per questo ho ritenuto opportuno pubblicarla. Porta come data il 7 dicembre del 2012. Sulla base di questa il Prefetto propone lo scioglimento del Comune di Augusta al Ministro degli Interni, questi la propone al Governo e quindi si arriva al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo del 2013. Le cause e le motivazioni dello scioglimento sono quindi contenute in essa. E, cosa assolutamente incredibile, la relazione non è resa pubblica. Dopo due anni e mezzo la città di Augusta non conosce ancora i motivi per i quali a essa è stata attribuita l'etichetta di "città mafiosa". E se la suddetta relazione non venisse pubblicata adesso, potrebbe restare riservata per sempre, non essendovi alcun obbligo di pubblicazione. Leggendola ci si aspetta di comprendere i motivi dello scioglimento. E invece ci si trova davanti ad una generica indagine sociologica, macchiata peraltro da quello che allo scrivente appare come un palese ed evidente pregiudizio. Leggerla una sola volta potrebbe non bastare. La prima impressione è forte. Lo scenario delineato è fosco e cupo. Essa va approfondita e analizzata in ogni suo capitolo, in ogni suo paragrafo, sino alle piccole note richiamate a piè di pagina. Bisogna riconoscerlo, la relazione d'accesso è ben scritta, nei minimi dettagli, non lasciando nulla al caso. Non si può non cogliere l'attenta cura posta

alla costruzione dei periodi, la sequenza logica delle frasi, l'uso di avverbi (verosimilmente, presumibilmente) che non dovrebbero trovare posto in un'indagine (anche se amministrativa), lo sforzo teso ad avvalorare illazioni, deduzioni, supposizioni e perfino conclusioni prive di fondamento e riscontro. Sicuramente è d'effetto l'inserimento di fotografie e di stralci suggestivi di intercettazioni estrapolati dal contesto generale (omettendo però di citarne e/o inserirne altri di segno diametralmente opposto che smentiscono quanto sommariamente sostenuto). Al fine di corroborare il quadro torbido e cupo delineato si fa cenno a scandali politico - amministrativi di decenni precedenti (anche trent'anni) che hanno segnato la storia della vita politica della Città: la vicenda "Eden Riviera" 1987 - l'organizzazione di alcuni viaggi a Fiuggi per Anziani 1994 - "La Gisira" 1979 - la costruzione del ponte "Cavalcavia" . Dunque un grande "calderone", una storia della città per certi versi "romanzata", che vede protagonisti alcuni soggetti, anche quando -come ammette la stessa relazione- "le indagini non accertarono fatti penalmente rilevanti". Non si comprende il motivo a distanza di decenni del loro inserimento negli atti della relazione. Soggetti che forse senza la pubblicazione odierna non avrebbero mai saputo di essere stati citati in atti così importanti e delicati per la comunità augustana. La relazione non si limita a riferire genericamente di "vizi e gravi irregolarità" (peraltro mai contestate formalmente ad alcuno sul piano penale, civile e contabile), ma va oltre; essa si lascia andare a severi e pesanti giudizi politici, sociologici, economici non proprio attinenti a una indagine amministrativa tesa a valutare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per procedere allo scioglimento. Gli errori e le "forzature" interpretative contenuti nella relazione, e frutto di un approccio superficiale, sono una miriade. Ogni pagina meriterebbe chiarimenti, osservazioni, integrazioni su elementi storici, amministrativi e politici omessi e/o travisati, ma ci rendiamo conto che ciò è impossibile oltre che estenuante. 260 pagine nelle quali non viene evidenziato alcun atto amministrativo illegittimo e non viene contestato alcun atto contro la pubblica amministrazione. Anzi in verità la task force ispettiva un atto - uno solo - lo contesta esplicitamente: e si tratta di un'ammenda di circa 1000 euro elevata dall' A.U.S.L. di Siracusa al Sindaco pro - tempore quale committente di un cantiere edile per una violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro pagata dagli uffici comunali. Solo questo e niente altro. Si accusano dirigenti, funzionari e impiegati comunali, ma nessuna accusa viene circostanziata da fatti precisi. Imprenditori della città vengono accusati come contigui senza portare alcuna motivazione a queste affermazioni. La fiera delle genericità, delle banalità e degli errori. Numerosi gli scambi di persona, ossia persone per errore scambiate con altre con divertenti commenti e digressioni su fatti che evidentemente perdono ogni significato. Numerosi anche gli errori, ad esempio liste apparentate o in procinto di apparentarsi con un candidato ma considerate apparentate con un altro, dai quali si traggono quindi conclusioni insensate. E poi l'enorme numero di banalità, d'inutili classificazioni sociologiche e di poco comprensibili citazioni di opere di autori antimafia. In un'escalation di motivazioni senza costrutto si arriva persino a esaminare l'impegno politico dei familiari dei dipendenti comunali e a considerarlo prova di commistioni tra la politica e l'apparato amministrativo. Per quanto riguarda la disamina di molti di questi casi rimandiamo al testo della Conferenza Stampa del 28 marzo. A questi possiamo aggiungerne qualche altro tra i tanti: Ad esempio lo "svarione" riguardante Amara Santo Presidente del Consiglio di amministrazione della GESPI srl che gli ispettori ritengono sia stato candidato nelle amministrative del 2008 nella lista "Salmeri Sindaco", confondendolo con un omonimo. O, ancora, lo "strafalcione" relativo ad una inesistente rapporto di parentela tra i componenti del gruppo imprenditoriale Lombardo che "da decenni" si occupa anche del servizio di accalappiamento e ricovero dei cani randagi ed una altrettanto conosciuta coppia di coniugi omonima entrambi professionisti. Anche in questo caso si tratta di un pacchiano errore, frutto dell'interpretazione fantasiosa compiuta dalla Commissione d'accesso che al solo fine di rappresentare suggestivi "accordi trasversali" e "scenari opachi" richiama forzatamente un'intercettazione ambientale captata all'interno della stanza del Sindaco. E si potrebbe continuare ancora citando il caso riguardante un noto Avvocato di Lentini convivente con una professionista di Augusta, ritenuto -anche questo- dalla Commissione elemento sintomatico di infiltrazione solo perché egli "è stato indagato per truffa nell'ambito di un procedimento penale...avviato dalla Procura di Sr e

poi archiviato per difetto di condizione di procedibilità"...non mancando di aggiungere però "...che fra i soggetti coinvolti nel procedimento *de quo* risultano elementi di specifico interesse investigativo per la loro vicinanza ad ambienti criminali organizzati di tipo mafioso". E tutto questo succedeva nel 2000 a Lentini! Cosa c'entra Augusta? Un cenno più approfondito merita poi il Piano Insediamenti Produttivi (pag.102 e seguenti) alle cui vicende si tenta di attribuire un ruolo centrale come causa per lo scioglimento. Mere illazioni e un'evidente carenza d'istruttoria da parte della Commissione d'accesso, che può essere giustificata soltanto da un pregiudizio decisionale. Non si può che restare smarriti nel leggere le superficiali conclusioni a cui giungono i commissari d'accesso sulla vicenda: "A) sfruttamento del territorio nell'interesse di pochi - B) sistematico abuso di potere da parte degli organi elettivi e burocratici del Comune - C) condotte volte a favorire soggetti vicini alla criminalità mafiosa locale...". Il completo esame della documentazione relativa alla vicenda attesta invece incontrovertibilmente che: L'iniziativa nasce nel 1998 ad opera di un Consorzio di piccoli artigiani imprenditori di Augusta denominata CONSIL; la delibera di "revisione generale dello strumento urbanistico" è adottata da un Commissario Regionale ed approvata dalla Regione nel 2005; sino all'aprile di quell'anno l'iniziativa era esclusivamente privata e la quota di compartecipazione prevista dal bando era a totale carico del privato (Consil) nella misura di un milione di euro. Per quanto fosse un'iniziativa esclusivamente privata, il Comune inserisce una clausola a favore della P.A. sulla base della quale il 20% dei lotti dell'area in questione apparterranno al Comune che in quel momento non compartecipa alla spesa in alcuna misura; nel 2008 cambia tutto: il progetto viene ceduto da Consil al Comune e con delibera del Consiglio Comunale diventa quindi esclusivamente pubblico ed il Comune partecipa (e ottiene il finanziamento) al nuovo bando con fondi europei; la quota di compartecipazione a questo punto è evidentemente a carico del Comune, in quanto esclusivo titolare dell'iniziativa; con la succitata delibera del Consiglio il Comune dispone il criterio totalmente pubblico di assegnazione delle aree eliminando di fatto la riserva prevista precedentemente a favore della Consil escludendola da qualsiasi prelazione (la Commissione d'accesso, facendo un errore macroscopico che peserà sull'intera procedura, sosterrà esattamente il contrario). Altre incredibili affermazioni contenute nella relazione d'accesso sono quelle che si riferiscono ad altri comuni, come quelle relative alla "presenza di idrocarburi, in misura superiore a quella consentita, nella falda superficiale sottostante il Comune di Priolo"!!! o quelle sull'indagine Istat del 2012 che "colloca Siracusa al 2° posto delle città più inquinate d'Italia"!!!; o ancora quelle su illeciti smaltimenti di rifiuti in discariche situate nei Comuni di Melilli e Siracusa! Tutto vero. Ma che attinenza ha con Augusta? Altra chicca da manuale è quella relativa al sistema abusivo di affissione dei manifesti elettorali. Nella relazione si afferma che "l'indagine ha documentato che tutti i candidati locali alle diverse competizioni elettorali - svoltesi tra il 2006 e 2008 (amministrative, regionali e nazionali) - pur consapevoli di tale sistema illegale, se ne sono serviti...". Tutti? Quindi centinaia e centinaia! La commissione non ha ritenuto nemmeno di apporre cautelativamente un "quasi"! Si utilizza, come motivazione per condurre allo scioglimento di un consiglio comunale, un fenomeno che esiste pressoché in tutti i comuni siciliani e lo si utilizza senza neppure tentare di dimostrare che il fenomeno è ad Augusta più rilevante che in altri comuni. Alla fine di questa breve ed esemplificativa disamina, non si può che avere l'impressione che sin dal suo insediamento la Commissione d'accesso avesse ben chiaro un obiettivo: sistematizzare, individuare e descrivere ogni fatto, considerazione, asserzione, elemento in modo tale da poter rappresentare agli occhi di freddi e distanti burocrati una realtà cittadina del profondo sud (tradizionalmente ritenuto "terra di mafia" a prescindere) collusa e corrotta, dedita in ogni sua componente sociale ed economica solo ed esclusivamente al "malaffare" e quindi meritevole dell'adozione dello scioglimento. Non si riesce a spiegare altrimenti, in molte delle improbabili ricostruzioni e degli approssimativi collegamenti fatti per irrobustire il quadro accusatorio, l'omissione sistematica di ogni dato a favore della città di Augusta. Significativa in tal senso è la dichiarazione pubblica del Prefetto di Siracusa (che suona quasi come una critica) resa in occasione della visita effettuata il 28 Giugno 2013 al Palazzo di Città di Augusta, pochi mesi dopo lo scioglimento: "Non ho potuto fare a meno di tornare con la mente sull'esperienza prima di arrivare a Siracusa in un comune sciolto per mafia (Casal di

Principe) e devo dire che provo un certo turbamento nel fare questo confronto perché c'è qualcosa che qui non mi convince ancora. Quando sono arrivato in provincia di Caserta non ho avuto alcun dubbio sui motivi dello scioglimento, perché lì c'era un'amministrazione al collasso, che qui invece non c'è..". Augusta non è di certo immune da fenomeni criminali e vive al proprio interno contraddizioni e problemi; vi sono stati errori, scelte discutibili e responsabilità politiche, ma di certo le motivazioni che hanno portato allo scioglimento non rispondevano ai criteri individuati dalla legge che richiede: "... concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori" Come si può allora definire la relazione. Si tratta di un atto unilaterale, superficiale e mai sfiorato dall'etica del dubbio, scritto da chi pare ritenersi possessore di precostituite verità assolute ed intangibili. Verità che non sarebbero state neppure sottoposte alla legittima critica nel merito in quanto si riteneva rimanessero atti interni".

le suddette precise e documentate dichiarazioni dell'ex parlamentare Rino Piscitello nell'articolo e nella Conferenza Stampa, riportano fatti gravissimi, che se rispondessero a verità, getterebbero una luce molto preoccupante sul processo di formazione della misura di scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta;

in particolare, determina una forte preoccupazione anche relativamente ad una certa superficialità nelle indagini, la nota dei Carabinieri del 17 giugno del 2008 (allegato n. 2) nella quale si sostiene che il sindaco di Augusta aveva visitato l'esponente mafioso Blandino agli arresti domiciliari e i due avevano parlato di questioni riguardanti l'amministrazione comunale e che di questo incontro esistevano filmati e intercettazioni ambientali (questo incontro ha costituito uno dei cardini principali dello scioglimento in quanto provava la frequentazione tra i due soggetti), nonché la nota, sempre dei Carabinieri, dell'8 maggio 2014 (allegato n. 3), 6 anni dopo, nella quale si smentisce tutto e si sostiene che si era trattato "di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con quello di Di Mare Massimo";

altrettanto preoccupante è il fatto (riferito dall'on. Piscitello) che le pesantissime affermazioni, tanto generiche quanto sommarie, contenute nel decreto di scioglimento e riferite pressoché a tutti gli amministratori in carica eletti nel 2008, nonché ai dipendenti e dirigenti dell'intera amministrazione, non solo non hanno trovato alcun riscontro o seguito in sede penale ma non si sono tramutate neanche in concrete decisioni della Commissione Straordinaria (la quale ha pedissequamente riproposto l'operato della disciolta amministrazione!) e che diversamente da quanto avvenuto se non in tutti, certamente nella maggior parte dei casi di scioglimento di consigli comunali, e malgrado le apodittiche affermazioni contenute nelle relazioni allegate al D.P.R. di scioglimento del Comune di Augusta e nella relazione d'accesso (allegato n. 1) non è stato contestato all'ex Sindaco né a funzionari comunali o dirigenti né ad altri soggetti alcun reato contro la Pubblica Amministrazione o fatti di "mala gestio", si chiede di sapere:

se, al fine di una piena e corretta ponderazione dei diversi interessi da tutelare (l'applicazione, da un lato, di strumenti rapidi ed efficaci di contrasto alla criminalità organizzata e, dall'altro, nel caso di misure così rilevanti per la vita democratica di una comunità, la garanzia di una compiuta istruttoria nel momento della formazione della "prova"), il Ministro in indirizzo non ritenga maturi i tempi per intervenire in materia delineando più dettagliatamente il procedimento relativo allo scioglimento dei Consigli comunali previsto dall'art.143 del testo unico sugli enti locali e successive modifiche e integrazioni;

se, relativamente al caso evidenziato del Comune di Augusta, non intenda verificare con attenzione tutte le anomalie indicate e, se confermate, adottare le misure necessarie affinché casi analoghi non si ripetano;

se non ritenga di verificare come possa essersi verificato il gravissimo errore nel corso delle indagini (definito incredibilmente refuso) relativo allo scambio di persona nel corso di intercettazioni video e ambientali che ha contribuito in modo rilevante allo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta.

La relazione della Commissione d'Indagine per l'accesso presso il Comune di Augusta (Allegato 1); la richiesta di proroga di intercettazione del Comando provinciale Carabinieri di Siracusa del 17 giugno

2008 (Allegato 2); la nota dei Comando provinciale Carabinieri di Siracusa a Procura della Repubblica Distrettuale dell'8 maggio 2014 (Allegato 3) sono state trasmesse in allegato alla presente interrogazione e restano acquisite agli atti del Senato.

(4-03966)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Italia ha attraversato e sta attraversando una gravissima crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa e tutto il sistema economico occidentale, crisi che si sta protraendo negli anni e di cui sembra lontana e difficoltosa la conclusione;

tra i fattori che hanno scatenato questa crisi va certamente annoverato il comportamento degli istituti di credito e bancari che troppo spesso hanno abusato della loro posizione dominante sul mercato. La mancanza di comportamenti etici e solidali da parte di molti degli istituti finanziari pesa, oggi più che mai, sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie;

una riflessione attenta sul prolungamento e sull'evolversi di tale crisi economico-finanziaria mette in luce il fenomeno diffuso di comportamenti in spregio alla legge, nonché all'etica, da parte dei grandi *stakeholders* operanti nel bosco e nel sottobosco dell'economia e della finanza italiana;

tra le pratiche illegali che in maniera più pregnante caratterizzano l'attività di molti istituti bancari vi è quella dell'anatocismo o capitalizzazione composta degli interessi che aggrava il già preoccupante fenomeno usurario, fenomeno quello dell'usura che è ancora troppo diffuso e spesso ignorato nella nostra società;

nell'attuale situazione economica che stanno attraversando società, imprese, famiglie, organizzazioni e istituzioni del nostro Paese occorre fare appello a nuove risorse di carattere morale. Piuttosto che agire successivamente mediante la predisposizione di sistemi legali e sanzionatori volti alla punizione di tali comportamenti scorretti, dal punto di vista giuridico ma, soprattutto, morale, si rende necessario il recupero e l'utilizzo di comportamenti bancari corretti per fornire un'adeguata tutela e difesa alle parti deboli coinvolte in tali odiosi rapporti, ossia famiglie, imprese, enti ed associazioni, al fine di riportare tutte queste realtà su di un piano paritario nei confronti dei grandi istituti bancari e creditizi;

l'anatocismo bancario e l'usura bancaria costituiscono una pratica oramai largamente utilizzata da parte di molti istituti di credito italiani, dalla quale deriva una patologica e smisurata maturazione degli interessi a debito, che si riflette sul sostrato produttivo del nostro Paese, aggredendo il patrimonio industriale, artigianale ed agricolo italiano, da sempre costituente il tradizionale corpo produttivo del nostro Paese;

tale prassi, invalsa soprattutto a seguito di quello che viene definito "*credit crunch*", vale a dire la contrazione del credito bancario a famiglie ed imprese dovuta principalmente alla perdurante crisi economico-finanziaria, deriva da un'interpretazione distorta del divieto di anatocismo posto dall'articolo 1283 del codice civile, secondo la quale gli istituti di credito hanno introdotto un uso condiviso nel circuito bancario di stipula dei contratti bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle banche e con tassi che violano la legge n. 108 del 1996, tale primaria fonte normativa in tema di usura fornisce indicazioni che si discostano dalle istruzioni fornite nelle circolari della Banca d'Italia per quanto attiene alla cosiddetta commissione di massimo scoperto, e, proprio riguardo a tali circolari, la sezione II penale della Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011 ha statuito che "le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano fonti di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo";

tale comportamento contrattuale viola evidentemente l'articolo 1284 del codice civile con conseguente nullità del contratto *ex* articoli 1418, 1325, e 1346 del codice civile; si ricorda che, con sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095, venne statuita l'illegittimità dell'anatocismo anche per i contratti stipulati in data anteriore a detta pronuncia;

precedentemente a tale pronuncia l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999 introduceva un nuovo comma all'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico

bancario (TUB), con il quale si stabilivano le modalità di produzione e di calcolo degli interessi sugli interessi;

con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) veniva modificato l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 che sanciva il principio volto ad assicurare ai clienti degli istituti di credito il rispetto delle regole di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, creando a parere dell'interrogante delle incongruenze e delle ambiguità sulla posizione del Governo in materia;

i dati forniti dalla SDL SpA di Brescia (società per la tutela dei consumatori e degli utenti che opera tramite la SDL Fondazione ed il suo Centro Studi) in quello che costituisce il primo *report* italiano in materia, il "Report Nazionale dell'Usura della Banca e nella Banca", presentato per la prima volta nel 2014 in varie città italiane unitamente a magistrati, a CONFAPI nazionale, nonché all'Istituto nazionale dei revisori legali, mostrano un quadro preoccupante della crisi economica del nostro Paese; a tal proposito è bene evidenziare come tale società, perseguendo finalità di solidarietà sociale, non solo si proponga di incrementare l'occupazione dei giovani laureati nel campo della consulenza ed assistenza nel settore bancario, ma svolga anche una attività concreta e diretta alla tutela dei soggetti di impresa dai rischi derivanti dall'usura e dall'anatocismo bancari e dal sovra indebitamento che ne deriva, contribuendo, a tal fine, alla formazione e alle iniziative di studio e di ricerca necessarie in tale delicatissimo e cruciale settore;

infatti su circa 47.000 conti correnti aziendali esaminati più del 98 per cento risulterebbe affetto da usura oggettiva, nel 71 per cento dei casi i tassi di interesse passivi erano superiori al tasso di soglia fissato trimestralmente dalla Banca d'Italia, e nel 74 per cento dei casi sarebbe stata rilevata usura soggettiva. Percentuali simili sarebbero state riscontrate su conti correnti privati;

a parere dell'interrogante la problematica richiede particolare attenzione viste le gravi conseguenze che si ripercuotono sulle imprese e le famiglie;

sostenere con strumenti normativi tutte le realtà che oggi rappresentano l'ultimo baluardo in difesa dello strapotere lobbistico e affaristico delle banche, e collaborare a creare una coscienza di responsabilità sociale dell'impresa e di pacificazione dell'ambiente nel quale i nostri operatori economici agiscono è anche compito del legislatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di avviare una campagna di sensibilizzazione sociale e culturale sull'argomento in premessa;

se voglia includere la SDL SpA di Brescia nella consulta anti-usura nazionale;

quale sia la sua posizione in merito alle interpretazioni, a giudizio dell'interrogante errate, fornite nelle circolari nonché nelle istruzioni della Banca d'Italia;

se stia adottando o abbia intenzione di adottare iniziative normative in relazione alle criticità descritte.

(4-03967)

[DE PIN](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [PUPPATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a nord-ovest della città di Napoli è situata una vasta area di origine vulcanica denominata "Campi Flegrei", costellata da oltre 20 tra crateri ed edifici vulcanici, che concorrono a formare una sorta di grande caldera in stato di quiescenza con un diametro di 12-15 chilometri nella parte principale, collocabile topograficamente tra i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto Flegreo. Ricadono altresì in essa, per quanto concerne Napoli, i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Posillipo, Soccavo, e le località di Agnano e Pisani. La popolazione stanziata nell'area, come è facile intuire, supera i 3 milioni di abitanti e per le caratteristiche del territorio e della dislocazione della popolazione, essa costituisce un'area ad altissimo rischio;

nel 2003, in attuazione della legge regionale della Campania n. 33 del 1° settembre 1993, è stato istituito il Parco regionale dei Campi Flegrei;

per quanto concerne il controllo del Vesuvio e delle formazioni vulcaniche dei Campi Flegrei, il monitoraggio e la pubblicazione dei dati è demandato per legge all'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (INGV). Dal sito istituzionale dell'INGV, «L'Osservatorio Vesuviano svolge attività di ricerca in diversi campi della geofisica, della geochimica e della vulcanologia. Gli obiettivi principali di questa attività sono la comprensione dei processi che generano le eruzioni vulcaniche e la definizione dei meccanismi che governano l'evoluzione di questi fenomeni. In particolare l'attività di ricerca riguarda il monitoraggio dei vulcani attivi, la fisica del vulcanismo, la geochimica dei fluidi, la geodesia, la sismologia, la sismotettonica, la vulcanologia e la petrologia». Ad ausilio dell'osservatorio è predisposto un presidio di 24 ore così strutturato: «Il sistema di monitoraggio sismico utilizzato per l'attività di turnazione è basato su una rete sismica permanente, composta da numerose stazioni distribuite sul territorio, che trasmettono i dati in continuo al centro di acquisizione, via radio o via linea telefonica dedicata. Nella sala sismica dell'Osservatorio Vesuviano i segnali sono visualizzati su monitor e processati da un innovativo sistema di gestione e analisi dei dati, che consente anche l'immissione dei tracciati sul web. Questo sistema, realizzato da personale interno all'ente, in caso di evento sismico o in caso di malfunzionamento di uno o più dei suoi componenti, attiva un allarme sonoro e delle procedure di notifica quali l'invio di sms ed e-mail al personale competente». Ad ausilio dei sistemi descritti vi è quello di monitoraggio predisposto per «Sorvegliare queste aree. L'Osservatorio Vesuviano si serve di reti strumentali che misurano dati sismologici, geodetici e geochimici. Secondo quanto previsto dai Piani di Emergenza, predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile le autorità competenti per la gestione delle emergenze, utilizzano le informazioni fornite dall'Osservatorio Vesuviano per la definizione dei livelli di allerta e per attivare tutte le procedure previste in caso di una eventuale crisi nelle aree vulcaniche della Campania». L'INGV dispone inoltre di una rete di collaborazioni con altri enti di ricerca ed università, al fine di garantire la pluralità di vedute scientifiche sul tema della sismologia e della vulcanologia, con pubblicazioni anche su rinomate riviste scientifiche a livello internazionale;

la collaborazione tra l'INGV e il Dipartimento della Protezione civile è frutto di una convenzione, recentemente rinnovata fino al 2020, a firma del Presidente INGV, Stefano Gresta, e di Franco Gabrielli per il Dipartimento di protezione civile stesso, di recente poi sostituito da Fabrizio Curcio. L'INGV percepisce da anni milioni di euro di finanziamenti pubblici per assicurare il monitoraggio e fornire la migliore interpretazione dei dati da tradurre in mappe della pericolosità vulcanica e tracciare gli scenari di rischio vulcanico, poi adottati dal Dipartimento di protezione Civile, che a sua volta li utilizzerebbe per redigere i "Piani di Emergenza" di volta in volta rinnovabili e migliorabili, da comunicare alle popolazioni;

il sistema, così come strutturato, sembra soltanto all'apparenza idoneo e funzionale, giacché è opportuno segnalare come la pluriennale convenzione INGV-DPC abbia subito diverse crisi recenti, con blocchi dello stanziamento di fondi provenienti dal Dipartimento della protezione Civile, a causa di errati bandi di ricerca ed errate rendicontazioni da parte di INGV, come riportato da vari articoli di stampa degli anni 2013-2015 ("Il Foglietto della Ricerca" del 28 gennaio 2014, "Il Sole 24-Ore" del 30 gennaio 2014, "il Fatto Quotidiano" del 26 febbraio 2015). La gestione dei fondi è tra l'altro caratterizzata dall'assenza di una commissione di controllo esterna ad INGV, che auspicabilmente venga nominata con soggetti senza conflitti di interesse con gli attori in gioco, tra i quali si annoverano le grandi *lobbies* delle assicurazioni sui rischi sismici e vulcanici, fortemente interessate alle "assicurazioni obbligatorie" per i cittadini, equivalenti a tasse imposte ai privati, comprese le industrie, computate in base al rischio della zona abitata;

il Dipartimento della protezione civile è a sua volta organizzato in strutture dotate di "esperti" in qualità consulenti esterni in rischio vulcanico, lautamente retribuiti dai contributi italiani e scelti "a chiamata diretta", il cui controllo sulle ore di tempo dedicate a tale attività non è dato conoscere, salvo quanto riferito da alcuni articoli di stampa che si pongono delle domande al proposito, in una sana ottica di "*spending review*". Le contraddizioni in termini sul tema risaltano da quanto emerso in sede di processo d'appello della sentenza sulla Commissione Grandi Rischi, Settore Rischio Sismico, che si riunì a L'Aquila il 31 marzo 2009: in tale occasione lo stesso Mauro Dolce, analogo "esperto" in discipline sismologiche presso il Dipartimento della protezione civile, avrebbe dichiarato

spontaneamente di "non essere esperto in materie sismologiche", per scagionare le sue contestate colpe. Stranamente il medesimo risulta che sieda ancora al suo posto in DPC, pur essendo stato il "braccio destro" di Guido Bertolaso, nel periodo del terremoto de L'Aquila, con le conseguenze ben note sui giornali, relative al "piano case";

ed è proprio la sentenza di appello accennata che accende i riflettori sulle anomalie macroscopiche del sistema, tanto evidenti quanto inintellegibili agli occhi dei più. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prima sentenza del processo sulla Commissione Grandi Rischi - Settore Rischio Sismico che condannò tutti i presenti alla riunione alla medesima pena di 6 anni di reclusione, nonostante ognuno dei 6 imputati avesse rivestito un ruolo diverso dagli altri;

di fatto il parere del singolo ricercatore, dirigente di ricerca, professore universitario o presidente di ente di ricerca è stato paradossalmente equiparato alle figure di riferimento di tipo "tecnico-politico" del Dipartimento della protezione civile (esempio Bernardo De Berardinis, poi comunque condannato in appello), che per legge sono i responsabili della comunicazione ufficiale sui rischi sismici e vulcanici per la popolazione;

l'apparente anomalia processuale, o novità giurisprudenziale se si preferisce, si spiega in quanto il processo di L'Aquila ha valutato la responsabilità penale fondandola non tanto sul "non aver previsto giorno esatto ed ora esatta di un terremoto di medio-elevata magnitudo", quanto piuttosto per non aver messo completamente a disposizione della comunità e degli organi di informazione importanti informazioni scientifiche in possesso e che possano denotare rischi per la salute o incolumità dei cittadini, comprese quelle che vanno in senso contrario o diverso rispetto al cosiddetto "parere ente di ricerca". In tal senso il "parere del singolo" è stato equiparato al parere dell'"entità giuridica nel suo insieme";

nel caso in questione, relativamente alla pericolosità e al rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei, il raffronto può essere effettuato tra il "parere di ente INGV", di cui si avvale costantemente il Dipartimento di protezione civile per costruire i suoi scenari di rischio e conseguenti piani di emergenza, e le pubblicazioni svolte da un singolo ricercatore, non supportato dai fondi della convenzione INGV-DPC, così come riportate su rinomate e prestigiose pubblicazioni internazionali, evidenziando tra l'altro che il "parere di ente INGV", è fornito dal "gruppo di ricercatori INGV", scelti dai vertici del medesimo ente, che non necessariamente è composto dai migliori ricercatori, affermazione quest'ultima non del tutto fuori dal contesto se si considera che uno dei vertici INGV, tale Stefano Gresta e attuale Presidente INGV, sarebbe stato sorprendentemente certificato come "mediocre" proprio dalla Commissione Salamini del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che nel 2012 lo scelse come presidente dell'INGV stesso;

la modesta credibilità scientifica del "parere di ente INGV", non è frutto di una voce fuori dal coro, essendo di per sé sufficiente leggere ciò che da 2-3 anni i *mass media* mettono in luce riguardo alle carenze e debolezze degli attuali vertici INGV, tra cui i numerosissimi articoli su "Il Foglietto Usi Rdb", "il Fatto Quotidiano", "Il Resto del Carlino", "Panorama", "Il Sole 24-Ore", "la Repubblica", "La Nazione", "Il Tirreno", ed altri, mentre altre importanti testate d'informazione continuano a tacere, almeno fino a quando non sarà capito che evitare di parlare di questi argomenti non paga il sistema Paese ormai fermo su molti fronti;

quello che stupisce non è solo lo stato di fatto delle carenze svelate, quanto il fatto che tali carenze e debolezze dei vertici INGV non siano state smentite dai diretti interessati e neanche da quelli del Dipartimento di protezione Civile, avvalorandone tacitamente la veridicità per i cittadini e le istituzioni, compresi gli interroganti;

addirittura, in data 29 aprile 2015, ore 16:00 circa, la RAI 1 nel programma televisivo "Linea Diretta" ha fatto parlare il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, ricercatore "singolo" INGV, che da anni propone una mappa della pericolosità/rischio vulcanico del Vesuvio-Campi Flegrei ben diversa da quella ufficiale di INGV-DPC, e tale trasmissione fa seguito a diverse trasmissioni radiofoniche su Radio Radicale o articoli su altri *media* in cui il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, a titolo personale, si è espresso similmente, con pareri molto diversi dai "pareri ufficiali INGV-DPC". È chiaro

che qui si sarebbe in presenza di un "parere personale" diverso dal "parere di ente INGV", tuttavia non smentito ufficialmente da INGV, che non ha inteso esercitare il diritto di replica forse perché non invitato alla suddetta trasmissione RAI, rendendosi con tale atteggiamento non più credibile, non diversamente da quanto ha fatto il Dipartimento di protezione Civile che, pur invitato, non si è presentato, attirando le critiche della trasmissione stessa;

ci si chiede a questo punto come sia possibile che l'autorevolezza scientifica e istituzionale degli enti suddetti possa essere stata sminuita pubblicamente, senza replica alcuna, quando invece sarebbe dovere di un ente pubblico quello di difendere la credibilità, la serietà e l'onestà del ruolo svolto e riconosciuto dallo Stato;

la domanda trova una risposta, come provato da atti ufficiali, ma non è stata resa disponibile al pubblico come hanno fatto la RAI e Mastrolorenzo, essendo destinata alla conoscenza di pochi con un *modus operandi* che ricorda tanto il significato attribuito all'espressione idiomatica "i panni sporchi si lavano in famiglia". Secondo la Carta europea del ricercatore, oltre che per la Costituzione italiana che sancisce la libertà di ricerca nel nostro Paese, il ricercatore singolo è libero di esprimere senza subire danni o punizioni la sua opinione scientifica ed è naturale quindi che il parere espresso sui *media* dal singolo ricercatore sia sempre di tipo personale anche se "labellato" con il proprio ente di appartenenza, soprattutto se tale parere-denuncia faccia intravedere una discussione su rischi per i cittadini, milioni di cittadini, in una zona vulcanica pericolosa come quella del Vesuvio-Campi Flegrei. Non solo, è anche dovere del "singolo ricercatore" condividere pubblicamente e sui *media* queste discussioni sui rischi vulcanici soprattutto se validate da pubblicazioni internazionali, anche solo per innescare una discussione "negata" presso il proprio ente di ricerca (INGV);

la discussione scientifica e tecnico-politica in un clima di condivisione di fondi e risorse umane può svolgersi in maniera pacata e chiara qualora gestita in maniera inclusiva, come avvenuto maggiormente nel passato (sebbene sempre poco a giudicare dai fatti), ma rischia di trasformarsi in un contenzioso qualora non sia garantita la libertà di espressione di un singolo ricercatore, pur nel contraddittorio con l'ente INGV, che legittimamente può esprimere il proprio parere o manifestare la propria posizione, non essendo tuttavia scontato che l'opinione collegialmente deliberata sia scientificamente più valida rispetto a quella propugnata dal singolo escluso dal gruppo;

a questo punto torna utile quanto premesso in merito alle vicende del processo di L'Aquila, considerato che la giurisprudenza in tema di comunicazione del rischio (rischio per centinaia di migliaia di persone nell'area del Vesuvio-Campi Flegrei) contempla la responsabilità penale per l'aver occultato una verità scientifica o dei dati di monitoraggio, che non son quindi di proprietà del singolo direttore di sezione INGV (come recentemente accaduto alla sezione INGV di Napoli con tanto di vertenza amministrativa sul caso);

ci si chiede quindi se, qualora un singolo ricercatore isolato, come nel caso del ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, metta in luce serenamente e consapevolmente sui *media* le reali e più affidabili mappe di pericolosità vulcanica della zona Vesuvio-Campi Flegrei senza essere smentito dal presidente INGV sulla stampa per mesi, la sua verità scientifica possa essere ritenuta accettata dall'ente di ricerca INGV e quindi debba essere considerata anche dal Dipartimento di protezione civile stesso, serenamente, per delineare le sue mappe di rischio e piani di emergenza. Ci si chiede inoltre se il singolo ricercatore INGV che abbia fatto il proprio dovere di cittadino vada punito per tale condotta;

è opportuno sapere che il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo da molti anni avrebbe fornito diversi pareri in contraddittorio con "gruppi di ricercatori" sovvenzionati da INGV-Dipartimento della protezione civile senza subire punizioni di alcun tipo. Durante tutto il periodo della presidenza INGV di Enzo Boschi, e in quello pregresso, esisteva una commissione regionale Campana sui vulcani preposta ai rapporti con il Dipartimento di protezione Civile e che includeva anche vulcanologi di INGV. Tra questi vi erano personaggi molto discussi come Franco Barberi, ripetutamente a capo di commissioni vulcaniche o a capo del Dipartimento di protezione Civile per anni. Nel suddetto periodo di tempo Enzo Boschi avrebbe consentito al ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, di lavorare all'interno del gruppo vulcanologico campano nella pluralità delle vedute scientifiche (che a suo tempo

si chiamava GNV - Gruppo nazionale di vulcanologia); recentemente invece, con l'INGV presieduto da Stefano Gresta e con la Sezione INGV di Napoli diretta da tale Giuseppe De Natale, il ricercatore Giuseppe Mastrolorenzo ha subito la punizione inflittagli da una commissione disciplinare INGV che gli ha decurtato parte dello stipendio nel corso 2014, a conclusione di un procedimento disciplinare che traeva origine da una lettera di Giuseppe De Natale (Prot. INGV 0000055 del 2 gennaio 2014, seguita da Prot. INGV 0005376 del 28 marzo 2014). La punizione subita ha comportato altre gravi situazioni di disagio lavorativo (non compare nell'organigramma della Sezione INGV di Napoli), con sommo sconcerto di molti dei suoi collaboratori internazionali e con eco della vicenda sui *media* nazionali ed internazionali. Mastrolorenzo ha finalmente ottenuto nel gennaio 2015, dopo circa un anno di richieste reiterate con p.e.c., una lettera autografa riservata del capo del DPC Franco Gabrielli, (Prot. DPC SCD/0073934 del 22.12.2013) rivolta esclusivamente al presidente INGV Stefano Gresta con la quale Gabrielli chiedeva semplicemente di smentire pubblicamente le opinioni scientifiche di Mastrolorenzo apparse su alcun *media* sino alla fine del 2013 circa la pericolosità vulcanica dell'area Vesuvio-Campi-Flegrei basate sugli studi internazionali del ricercatore. Stranamente questa lettera finisce nelle mani prima della Sezione INGV di Napoli e poi in quelle della Commissione Disciplinare INGV ed infine artatamente utilizzata per comminare la sanzione disciplinare;

la tesi più probabile suggerisce che la pronta smentita del vertice INGV sarebbe stata necessaria a Franco Gabrielli per continuare a ritenere affidabili ed "ufficiali" i "pareri di ente INGV", rispetto al "parere singolo" personale di Giuseppe Mastrolorenzo, ovviamente e legittimamente. Senza entrare nel merito della possibilità per un capo del DPC di chiedere ad un presidente INGV di smentire pubblicamente sui *media* un singolo ricercatore, si ritiene che Gabrielli lo abbia fatto nella buona fede, al fine avere un "unico" e non diversi pareri di ente INGV, che potessero e possono tuttora confondere i cittadini, lungi dal Franco Gabrielli l'intento di voler punire con una decurtazione di stipendio il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo. Invece, del tutto al di fuori dagli intenti perseguiti da Franco Gabrielli nella sua missiva rivolta al presidente INGV Stefano Gresta, quest'ultimo non ha pubblicato alcuna smentita scientifica sui *media*, come era suo dovere fare per continuare ad avvalorare le tesi scientifiche di ente INGV;

inspiegabile a giudizio degli interroganti è inoltre il motivo per cui una lettera ufficiale del Dipartimento della protezione civile, di fatto destinata all'Ufficio Stampa INGV, per procedere a semplice smentita o chiarimento pubblico, finisca invece usata, abusata, per avallare un provvedimento disciplinare punitivo e fortemente lesivo per la reputazione di Giuseppe Mastrolorenzo, vale a dire per un provvedimento disciplinare a parere degli interroganti inopportuno, illecito e finanche illegale se inteso come finalizzato a limitare la libertà di ricerca e di espressione di un ricercatore, a maggior ragione se in grado di nascondere potenziali rischi per la salute umana o per l'incolumità fisica di centinaia di migliaia di cittadini dell'area del Vesuvio-Campi Flegrei;

la Repubblica e le istituzioni tutte non possono consentire che la gestione e la rappresentanza di enti di primaria importanza per la salvaguardia dell'incolumità di numerosissima popolazione, per la prevenzione di eventi catastrofici, per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale divengano il terreno fertile per coltivare interessi e battaglie personali e per il consolidamento di posizioni che esulano dall'interesse comune. Corre voce, corroborata da protocolli ufficiali INGV che Giuseppe De Natale, sia soggetto da tempo all'osservazione attenta e vigile del CUG di INGV (Comitato unico di garanzia) e della consigliera di fiducia INGV Barbara Felici, a causa di comportamenti "scorretti" e disinvolti nei confronti di molti dipendenti della sezione INGV di Napoli, molto provati da tali atteggiamenti;

significativa è la vicenda che vede nel periodo 2013-2015 Giuseppe De Natale fautore di profonde perforazioni geotermiche nel centro della città di Napoli e che uno dei maggiori oppositori a tali perforazioni fosse proprio Giuseppe Mastrolorenzo, unitamente a tutta la cittadinanza locale, fortemente preoccupata dall'idea di perforazioni geotermiche in pieno centro città. Pur di perseguire non chiare finalità scientifiche il De Natale ha comunque frettolosamente in parte portato a termine le

perforazioni avvalendosi di società private con costi esosi come STAGE Srl, concedendo in uso le strumentazioni INGV omettendo di avvertire preventivamente le autorità preposte allo spostamento di beni inventariali INGV, omissione già perpetrata in occasione degli spostamenti di strumenti di misura antichi di un certo valore, in occasione della Mostra di Firenze 2013-2014. Ci si chiede quale sia il motivo per cui le sezioni territoriali dell'INGV non vengono dirette da dirigenti amministrativi idonei allo scopo piuttosto che da dirigenti tecnologi o dirigenti ricercatori e perchè privare la ricerca italiana di così rari soggetti, arrivando al punto tale che a Napoli, alcuni famosi e storici dirigenti di ricerca della Sezione INGV hanno paradossalmente cambiato sede, lamentandosi che anch'essi non comparivano nell'organigramma della Sezione di Napoli. A tali interrogativi non vi è ancora risposta; non vanno sottovalutati inoltre i rischi di possibili influenze che interessi politici ed economici locali potrebbero esercitare, inopportunamente interferendo, sulla delimitazione delle fasce di rischio all'interno delle quali è vietato costruire edifici pubblici e privati. A tal proposito sono trapelate notizie sui giornali ("il Fatto Quotidiano" del 12 febbraio 2014, ripreso anche il 28 settembre 2014) i quali riportano che addirittura in tutta l'area campana del Vesuvio-Campi Flegrei è stata riscontrata l'assenza per decine e decine di chilometri quadrati di stazioni di monitoraggio in continuo del semplice parametro di temperatura delle acque di falda, che notoriamente in letteratura e nelle cronache storiche è il primo parametro fondamentale da misurare in continuo ed in telemetria, onde comprendere se si stia avvicinando una eruzione o meno. Tutto ciò avviene nonostante i milioni di euro che la sezione INGV di Napoli ha ricevuto per prestare questo servizio ai cittadini campani e per conto del Dipartimento della protezione civile, che evidentemente ancora non si è reso conto di questo *vulnus* nella ricerca e nella competenza nonostante i fondi elargiti; infine, ultima e non da meno, giunge notizia che la Regione Campania avrebbe elargito in maniera diretta e senza una chiamata pubblica aperta e trasparente (dicasi "bando"), una cifra di 3 milioni di euro denominata "PROGETTO SISTEMA", devoluta per la sola sezione INGV di Napoli, senza che molti altri dirigenti di ricerca vulcanologica INGV e non INGV ne siano minimamente a conoscenza. Di questi fondi circa 300.000 euro sarebbero confluibili o già confluiti nelle casse della amministrazione centrale INGV e della presidenza INGV, il cui futuro utilizzo è tuttora da chiarire. Singolare appare inoltre la nomina di una miriade di responsabili di unità funzionali, laboratori e sottolaboratori presso la Sezione INGV di Napoli, il cui numero è quasi pari a quello dei dipendenti della Sezione di Napoli, prassi che non avviene in altre sezioni INGV del territorio italiano, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario far piena luce sui fatti esposti procedendo, in via cautelativa, a bloccare i finanziamenti al piano di ricerca denominato "SISTEMA", alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile, alla sezione INGV di Napoli rinnovando, nel contempo, nei limiti della propria competenza, i componenti degli organi dirigenti delle strutture interessate, contribuendo all'immediato ripristino e al corretto funzionamento delle metodologie, previste per legge, come l'installazione dei dovuti dispositivi di monitoraggio in continuo;

se non ritenga opportuno ricreare un necessario clima di serena collaborazione scientifica al fine di determinare una situazione di certezza sulla cognizione della pericolosità vulcanica e del rischio vulcanico connesso, sia per il Dipartimento di protezione civile che per i cittadini campani;

se non ritenga necessario porre fine alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile su tutte le materie di ricerca, lasciando solo ed esclusivamente un finanziamento costante alla rete sismica INGV, che ha *routine* con turnazione ben collaudata e con reti locali (Vesuvio, Etna, eccetera) ben configurate ormai, valutando pertanto l'opportunità di togliere il comparto vulcanico e vulcanologico dalla convenzione, lasciando i ricercatori vulcanologi e non a svolgere libera ricerca, in libero contraddittorio scientifico.

(4-03968)

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in Italia si calcola un numero complessivo di 844 Pronto Soccorso, in cui lavorano 12.000 medici e

25.000 infermieri. Ogni anno gli accessi sono circa 24 milioni, vale a dire 2 milioni al mese, 67.000 al giorno, 2.800 all'ora e quasi uno ogni secondo. Tali dati sono stati diffusi l'11 maggio 2015 da SIMEU, la Società italiana Medicina Emergenza-Urgenza, in occasione della seconda edizione della settimana nazionale del Pronto Soccorso, in programma dal 16 al 24 maggio 2015;

il tema delle condizioni in cui versano i Pronto Soccorso è stato altresì rilanciato da Anaa Assomed (Associazione dei medici dirigenti), evidenziando la crescita del fenomeno del sovraffollamento, la cui causa principale sarebbe rappresentata dal taglio progressivo dei posti letto ospedalieri, che in alcune realtà regionali ha raggiunto quota 20 per cento in un decennio;

in un'inchiesta pubblicata in data 15 aprile 2015 dal sito di informazione *on line* de "la Repubblica", si riporta che dal 2009 al 2013 gli occupati nel Servizio sanitario nazionale sono diminuiti di 23.476 unità e che, quanto ai posti letto, ne sono venuti meno 71.000 dal 2000 ad oggi. La riduzione è stata attuata anche in altri Paesi dell'Unione europea, ma non in maniera così ingente come in Italia. La Francia registra una media di 6,37 posti letto per 1.000 abitanti, la Germania di 8,22, mentre in Italia siamo arrivati a 3,6 posti letto per 1.000 abitanti, ben al di sotto della media europea;

il sovraffollamento provoca lunghe attese, con conseguenti gravi disagi anche per i parenti del malato, condizione che sovente si associa a disservizi ulteriori, come la chiusura registrata in alcune strutture ospedaliere della sala gessi durante il fine settimana;

alle criticità evidenziate si aggiunge il sovraccarico di lavoro in capo a medici, infermieri e ausiliari che devono affrontare non solo l'emergenza, ma anche i turni raddoppiati a causa della mancanza di personale;

a quanto risulta agli interroganti il disagio in capo agli operatori sanitari di Pronto Soccorso, è stato segnalato nel mese di febbraio 2015 con una lettera aperta indirizzata al sindaco di Jesi (Ancona), Massimo Bacci, agli organi di informazione e ai vertici sanitari jesini e dell'Area Vasta 2; il quotidiano di informazione *on line* "qdmnotizie" il 9 febbraio 2015 riporta che gli operatori del centro marchigiano evidenziano il malessere che contraddistingue la propria attività quotidiana. Nella lettera, tra l'altro, si legge "Potremmo scrivere decine di pagine parlando dei problemi organizzativi, della scarsità di personale, dei turni senza riposo, dell'assenza di un filtro efficace sul territorio, delle attese tanto lunghe da indurre chi ha semplicemente bisogno di un esame a rivolgersi al Pronto Soccorso, della cronica mancanza di posti letto che ci costringe a tenere i pazienti sulle barelle per ore";

considerato che:

come riportato dallo stesso presidente della SIMEU, dottor Gian Alfonso Cibinel, mentre ogni ospedale italiano dispone di un Peimaf (Piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti), quasi nessuno dispone di un Pgs (Piano di gestione del sovraffollamento). Tale mancanza risulta paradossale, in ragione del fatto che il sovraffollamento dei Pronto Soccorso si ripete regolarmente, mentre il massiccio afflusso di feriti risulta un evento abbastanza raro;

inoltre la SIMEU segnala un *deficit* nel numero di medici specializzati in emergenza-urgenza e che lo scorso anno per il bando delle Scuole di specializzazione in tale settore, sono stati messi a disposizione circa 80 posti, a fronte di un fabbisogno che la stessa SIMEU stima in almeno il triplo;

queste considerazioni chiamano in causa, a parere degli interroganti, la questione della necessaria razionalizzazione e riorganizzazione complessiva della rete dell'emergenza-urgenza, nonché il fatto che in molte aree del Paese non vi sarebbero ancora adeguate alternative al ricorso all'ospedale, anzitutto a causa del generalizzato ritardo nell'adeguamento dei servizi di medicina territoriale, a partire dai quelli domiciliari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa, al fine di ottenere un sistema complessivo di Pronto Soccorso più efficace ed efficiente, superando le criticità descritte che ricadono su cittadini, pazienti e personale sanitario.

(4-03969)

DE PETRIS - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

Telecom Italia, pur riducendo sempre di più la qualità dei suoi investimenti, rappresenta ancora una delle centrali di acquisto più importanti del Paese. Con valori di spesa dell'ordine dei 7 o 8 miliardi di

euro annui e con le sue politiche di acquisto, Telecom italia può condizionare, nel bene e nel male, la libera concorrenza e la trasparenza del mercato;

le scelte e le politiche delle grandi centrali di acquisto operanti in Italia possono condizionare pesantemente lo stesso bilancio dello Stato e la regolarità dei conti pubblici, rappresentando per quantità una delle entrate fiscali più importanti;

inoltre, Telecom Italia gestisce circa l'80 per cento delle infrastrutture di rete di telecomunicazione civile sul territorio italiano, rete realizzata in maggior parte con le risorse finanziarie pubbliche, dunque se non commissiona lavori comparabili nazionalmente a delle tariffe di mercato, rende disomogenea la qualità e la quantità della spesa su tutto il territorio;

tale attività avrà a giudizio dell'interrogante maggiore incisività e porterà ad una perequazione della spesa in tutti i comparti merceologici di acquisto, dotandosi di idonei strumenti di controllo e di indirizzo nei confronti di tutte le grandi aziende di Stato pubbliche e private, per l'applicazione omogenea di uguali o comparabili politiche di acquisto improntate a una assoluta garanzia della libera concorrenza tra le aziende e a una assoluta aderenza a un codice etico di valenza internazionale;

"Il Sole 24-Ore" del 27 marzo 2015, ha pubblicato un articolo di denuncia di sospette sovrappuntazioni effettuate da fornitori non noti verso Telecom Italia, destinate a creare un accumulo di denaro "in nero" da usare per possibili atti di corruzione tra privati. L'articolo riporta che dopo 2 segnalazioni anonime inoltrate al Comitato controlli rischi che denunciavano "sospette sovrappuntazioni da parte di un fornitore allo scopo di pagare stecche a dirigenti Telecom" sarebbe stato dato mandato a un revisore esterno Kpmg di avviare una disanima completa dell'operatività dell'ufficio acquisti. I vertici dell'azienda avrebbero, in parallelo, avviato un *audit* interno, anch'esso mirato a verificare se tale fenomeno sia presente e in quale entità, esaminando in particolare il comportamento dell'ufficio Acquisti;

pur essendo un'azienda privata Telecom Italia svolge un fondamentale servizio pubblico per la rete fissa ed è un importante fornitore della pubblica amministrazione, circostanza che meriterebbe a parere dell'interrogante un auspicabile interessamento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac); questa "anomala" situazione determinata dall'azione fortemente impregnata di favoritismi di una grande centrale di acquisto privata, ma con fortissimi intrecci, interessi e influenze sulla pubblica amministrazione e indirettamente sulla politica, priva le altre aziende di una reale competitività poiché tutto il processo di confronto concorrenziale è falsato da palesi favoritismi che determinano distorsioni di mercato che colpiscono il diffuso tessuto economico, costituito dalle piccole e medie imprese costrette a un ulteriore spreco di risorse per effettuare attività commerciale e sviluppo professionale per stare al livello delle cosiddette "società favorite";

pare inoltre che si sia determinata una situazione di forte tensione nell'ufficio Acquisti Telecom Italia, che si manifesterebbe attraverso numerose aggressioni verbali nei confronti di fornitori non graditi che vengono sottoposti a continue vessazioni, con la grave conseguenza di una mancata reazione da parte di questi per non perdere i potenziali contratti,

si chiede di sapere se alla luce dei gravi fatti esposti e in via di verifica, non si ritenga necessario compiere la più ampia verifica e controllo da parte di organismi pubblici, in particolare, attraverso specifiche indagini da parte della Guardia di finanza, volte a verificare la sussistenza o meno di comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e più in generale a garanzia del corretto svolgimento dell'attività economica che coinvolge le piccole e medie imprese determinati dalla creazione di fondi neri e sovrappuntazione che sono alla base dei processi di corruzione.

(4-03970)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a oltre 40 cooperative artigiane lucchesi è giunta dall'INPS di Lucca, la comunicazione relativa alla cancellazione dei soci lavoratori di quelle cooperative dai propri elenchi, a decorrere dal 31 dicembre 2014, a meno che il rapporto di lavoro instaurato non sia di tipo subordinato;

già nei mesi precedenti la stessa sede INPS di Lucca aveva cominciato a respingere tutte le domande di

iscrizione ai soci lavoratori delle cooperative artigiane presentate alla gestione speciale dei lavoratori autonomi posteriormente al 1° gennaio 2014;

secondo l'INPS di Lucca, infatti, nelle modalità di esercizio dell'attività prestata dal socio in favore della cooperativa, non si ravviserebbero le caratteristiche tipiche dell'impresa artigiana e degli elementi tipici del rapporto di lavoro autonomo;

sempre secondo l'INPS quell'orientamento sarebbe "coerentemente allineato anche al regime fiscale riservato ai redditi dichiarati dai soci di cooperativa, trattati, per l'appunto, come redditi di lavoro dipendente";

di conseguenza, sempre secondo l'INPS, dovrebbero essere estese ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del lavoro subordinato e l'obbligo contributivo verrebbe posto a carico della cooperativa anche qualora i soci siano iscritti all'albo delle imprese artigiane;

secondo l'argomentazione sostenuta dalla sede INPS di Lucca, dunque, il socio di una società cooperativa che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa dovrebbe comunque essere considerato, ai fini contributivi, come un dipendente della società e questo perché, sempre secondo la tesi dell'INPS, la normativa in materia cooperativistica avrebbe progressivamente esteso ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, si dovrebbe dedurre che i soci, prestatori d'opera prevaletti in favore della società cooperativa, dovrebbero essere inquadrati e iscritti esclusivamente come lavoratori dipendenti;

tali argomentazioni, tuttavia, non sembrano tenere conto della legge n. 142 del 2001, nel testo riformulato dalla legge n. 30 del 2003, che all'articolo 1, comma 3, stabilisce che "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte";

da quanto premesso si deduce che la legge sancisce il principio secondo il quale gli artigiani possono riunirsi in cooperativa e rimanere, comunque, imprenditori artigiani;

la stessa regione Toscana, attraverso la Commissione regionale per l'artigianato ha stabilito con deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005 (all. 1) che qualora una società cooperativa intenda iscriversi all'albo delle imprese artigiane, i soci, proprio nella loro qualità di coimprenditori, dovranno essere iscritti nei ruoli IVS artigiani;

la successiva legge regionale della Toscana n. 53 del 2008 recante "Norme in materia di artigianato", all'articolo 7, prevede che l'impresa artigiana possa essere esercitata oltre che in forma individuale anche in forma collettiva attraverso società, anche cooperative;

a sostegno di quanto esposto interviene la sentenza della Corte di cassazione (sezione Lavoro) n. 16281 del 2004;

una successiva sentenza della Cassazione (n. 9705 del 2010) sottolinea che "gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola. Nella prima ipotesi, si avranno cooperative di servizio che, analogamente a quanto avviene nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta ed accettandone i rischi. Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa. 1.3. Nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a

contribuzione nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa. Invero l'assicurazione IVS artigiani introdotta per la prima volta dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, prevede, (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) un contributo a carico dell'artigiano nella misura "del 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che da titolo all'iscrizione alle gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". L'assicurazione IVS artigiani determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè della impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione. L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talché colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto a contributi di sorta)",

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti il contenzioso che si è aperto tra la sede INPS di Lucca e le cooperative artigiane della provincia di Lucca e quali conseguenti iniziative si intendano assumere, anche tenendo conto delle gravi ripercussioni che si verrebbero a produrre sul piano dell'occupazione e della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale artigiano lucchese.

(4-03971)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01932, della senatrice Blundo ed altri, sulle situazioni di conflitto d'interesse in capo ai giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01930, del senatore Divina, sull'elezione dei nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2017/2018;

5a Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):

3-01934, della senatrice Gatti ed altri, sull'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, in particolare per il Comune di Calci (Pisa);

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01931, del senatore Fravezzi ed altri, sulla modifica dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi per gli impianti idroelettrici;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01933, della senatrice Bencini ed altri, sulla disciplina dell'attività onicotecnica.

1.5.2.3. Seduta n. 453 (ant.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

453a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dà lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 maggio.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sull'ordine dei lavori

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per chiederle cortesemente di sospendere per un massimo di mezz'ora, alla fine della discussione generale, l'esame del disegno di legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Allo stato attuale, infatti, non è ancora arrivata la relazione tecnica di passaggio. Si sta alacremente lavorando, e per questo ringrazio il vice ministro Morando che è qui in Senato, per accelerare la presentazione della relazione tecnica, al fine di poter esaminare, discutere ed approvare in tempo il provvedimento.

Alla fine della discussione generale avremo, quindi, bisogno di una brevissima sospensione dei lavori dell'Assemblea per poter essere adempienti. Ricordo, signor Presidente, che la relazione tecnica di passaggio è una pregiudiziale, che dobbiamo esaminare per forza, e poi saremo pronti, essendo stato il lavoro già istruito.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, voglio puntualizzare la sua richiesta: lei sta chiedendo di sospendere la seduta dopo la chiusura della discussione generale dei disegni di legge nn. 1261 e 1620. Io le formulo un'altra proposta: se, al termine della discussione generale, dovessimo passare al successivo punto all'ordine del giorno, per riprendere nella seduta pomeridiana l'esame dei disegni di legge per i quali siamo in attesa della relazione tecnica, potrebbe andar bene comunque?

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, per me va bene. Non voglio disturbare i lavori dell'Assemblea. Do la mia disponibilità e, naturalmente, signor Presidente, mi rimetto alle sue decisioni.

PRESIDENTE. Se i Capigruppo sono d'accordo, sono dell'idea di concludere la discussione generale dei disegni di legge in materia di contrasto del fenomeno del cyberbullismo e di passare quindi al successivo punto all'ordine del giorno, in modo che, nella pausa tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana, la 5a Commissione permanente si possa esprimere, per poi riprendere l'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta pomeridiana.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1261) FERRARA Elena ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 14 maggio la relatrice facente funzioni ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Idem. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è doveroso esprimere un ringraziamento alla senatrice Ferrara, la quale, presentando come prima firmataria il disegno di legge in esame, ha avuto il merito non solo di mettere al centro del confronto politico il tema del cyberbullismo, ma anche di aver proposto approcci e soluzioni che tengono intimamente conto del soggetto al quale ci avviciniamo in quanto legislatori. Parliamo infatti di ragazzi e di ragazze, che non sono piccoli adulti, ma soggetti in crescita, da educare, supportare e non da criminalizzare, perché quella della criminalizzazione precoce ha tutti i requisiti per diventare una strada sbarrata ad un'età in cui invece la consapevolezza e la coscienza sono concetti spesso ancora da costruire.

Apprezzo particolarmente il fatto che le soluzioni individuate dalla collega Ferrara, oltre a prevedere la rimozione delle offese che si materializzano sul *web* e un ammonimento indirizzato ai suoi autori, abbiano anzitutto carattere educativo e non punitivo e si prescriva per legge un approfondimento sulle cause, a partire da un attento monitoraggio del fenomeno e da una sua valutazione nell'ambito di un tavolo tecnico, i cui risultati alimenteranno interventi sempre più mirati ed efficaci nelle scuole rispetto all'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie e delle varie forme di comunicazione di massa che proliferano nei mondi che la Rete crea.

Prima di condividere una riflessione sulle cause e sulle implicazioni culturali e, di conseguenza, sull'importanza che hanno i modelli positivi per combattere il fenomeno di cui parliamo oggi, vorrei citare qualche dato. Dobbiamo renderci conto che oltre il 90 per cento degli adolescenti in Italia è utente di Internet e il 98 per cento di questi dichiara di avere un profilo su uno dei *social network* più conosciuti ed usati, come lo sono Facebook, Twitter, Ask ed Instagram. Parliamo quindi di piazze molto popolate grazie alle quali i ragazzi, attraverso i cellulari e gli *smartphone* molto diffusi e costantemente connessi alla Rete, possono accedere a contesti globali in qualsiasi momento con un semplice *click*. Parlo di ragazzi, ma in realtà sono coinvolti sempre di più anche i bambini.

Siamo tentati di pensare che il cyberbullismo non sia altro che un'estensione alla Rete del bullismo classico che conosciamo dalle scuole: al contrario, non si tratta affatto di una semplice dislocazione di certi comportamenti in Rete, in quanto la portata potenzialmente globale fa del cyberbullismo un fenomeno singolare. Infatti, se nel mondo reale non basta un gesto perché si possa parlare di bullismo, nel mondo virtuale a volte non ci vuole che un semplice gesto, un *click*, per creare un danno irreparabile. È vero che il materiale offensivo ora potrà essere rimosso più facilmente, ma è anche vero che non è possibile eliminarne in maniera definitiva tutte le tracce.

Un'altra peculiarità del cyberbullismo è che, mentre nell'ambito del bullismo che si consuma nel mondo reale la casa rappresenta un luogo di rifugio, in relazione alle aggressioni e offese in Rete le mura domestiche invece sono il posto in cui si consuma il delitto e in cui si subiscono gli attacchi. Questo fatto può aumentare in maniera esponenziale il senso di smarrimento e di impotenza del giovane oggetto di scherno e ciò che dalla vittima spesso viene percepito come un vicolo cieco, in più di un caso, ha portato a gesti estremi come il suicidio. Parliamo, quindi, di un gesto apparentemente innocuo che può provocare conseguenze irreparabili e il soggetto giovane che usa il *web* deve essere reso consapevole delle possibili ricadute. Questo è un lavoro che spetta agli adulti.

Ha fatto bene la collega Ferrara ad individuare nella scuola un soggetto in grado di svolgere questo compito, dato che si tratta di un'istituzione che può a sua volta essere obbligata per legge ad essere informata, istruita e sensibile rispetto a cause e rimedi in relazione al fenomeno del cyberbullismo e, pertanto, in grado di educare i giovani a comportamenti responsabili che altrimenti non dimostrerebbero.

Ho trovato un progetto che si chiama «TABBY in Internet» (Valutazione della minaccia di cyberbullismo nei giovani), frutto del programma europeo Daphne, che spiega il fenomeno, individua le cause e offre spiegazioni agli insegnanti. Rispetto al ruolo di questi ultimi, secondo tale progetto, in molti di questi casi, la scuola in generale o gli insegnanti si sentono impotenti o non ritengono sia loro compito occuparsi o preoccuparsi del problema, dal momento che colpisce i ragazzi quando usano la Rete o i cellulari. Sebbene la maggior parte degli insegnanti sia consapevole dei significativi effetti negativi del cyberbullismo sugli studenti e mostrino preoccupazione per la diffusione di tale fenomeno, non ritiene sia compito della scuola occuparsene. Viene, quindi, indicato quale ruolo degli insegnanti aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà, sensibilizzare e dare informazioni.

Sappiamo tutti che, nella realtà, avviene una specie di ping-pong tra il mondo della scuola e i genitori: gli insegnanti si lamentano di studenti poco disciplinati e irrispettosi di regole che ovviamente non hanno appreso a casa, mentre i genitori rigirano la frittata, dicendo che gli insegnanti sono incapaci di farsi rispettare, perché non sanno fare il loro mestiere e non hanno empatia per i loro figli. In mezzo a questa disputa ci sono il bambino, il ragazzo, l'adolescente che devono corrispondere ad una scuola che troppo spesso sembra premiare soltanto un modello unico, quello dello studente che sa immagazzinare un'infinità di informazioni.

Si parla anche di un metodo di studio bulimico, secondo cui si ingurgitano nozioni e si rigurgitano a comando. Se si parla di punizioni - nel campo della psicologia i brutti voti sono considerati una punizione - di esclusione e giudizio, sappiamo che, ancora oggi, questi sono gli strumenti per incentivare il soggetto in crescita allo studio. Il termine «amore» per parlare di studio non compare nel vocabolario della scuola, nonostante si tratti, appunto, di un soggetto in crescita. Ciò vuol dire che ognuno procede con il proprio ritmo e può capitare il genio che astrae a quattro anni, spiazzando con la domanda: dove nascono i pensieri? Allo stesso modo, ci sono ragazzi che, a quattordici anni, hanno ancora bisogno di toccare con mano e vedere con i loro occhi di che si parla, perché non sono ancora in grado di produrre rappresentazioni mentali. Ma il nostro sistema, dopo la fioritura della primavera, sradica anche quei fiori che sboccerebbero soltanto in autunno.

E non abbiamo ancora parlato delle situazioni a casa, dove genitori sempre più impegnati nel lavoro, oppure stressati perché non ce l'hanno affatto, non riescono ad entrare in sintonia con i loro figli. Si tratta di un contesto che, ovviamente, non si presta a trasmettere valori e modelli che, nella società che ci circonda, non compaiono.

Mi vengono in mente fior di convegni a cui ho partecipato, che trattavano temi come il *doping*, la violenza di genere e l'omofobia, e che si chiudevano sempre e puntualmente con due frasi: «È questione di cultura» e «Occorre partire dalle scuole». La cultura si cita sempre come se si trattasse di una determinazione divina, mentre è quella cosa che siamo tutti noi. Mi viene da pensare che in questo gioco, in cui tutti si ricordano delle responsabilità degli altri e in cui nessuno si sente direttamente chiamato in causa, forse è bene ricordare che i sistemi complessi sono quel contesto in cui il tutto è più della somma delle sue parti, che si cambiano, però, soltanto a partire dal contributo di ogni singola sua componente.

Concludo dicendo che ho apprezzato molto il voto all'unanimità ottenuto da questo provvedimento alla Camera dei deputati, che auspico ottenga anche in Senato. Il nostro voto comporta un impegno preciso di tutti noi a tener conto del fatto che siamo modelli per i ragazzi, a cui mancano punti fermi, e i ragazzi riproducono tali modelli. Troppo spesso proprio la politica, che oggi spero si presti a votare il provvedimento in esame, è autrice del cyberbullismo e non rispetta le regole. Buon voto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, parliamo di cyberbullismo e facciamo delle distinzioni tra bullismo e cyberbullismo, e sicuramente Internet, come strumento, porta dei meccanismi in profondità, nell'intimità e nella quotidianità di coloro che sono oggetto di queste vessazioni.

Facciamo però un passo indietro. Sicuramente c'è un'assenza nel mondo degli adulti e ci sono dei cattivi modelli in termini di aggressività ed intolleranza. Di fatto, il bullismo e il cyberbullismo, come strumento speciale e con un impatto speciale, nascono dal rifiuto e dall'ostilità nei confronti della diversità. È chiaro che, se parliamo di diversità, dobbiamo fare un ulteriore passo indietro. Dobbiamo cioè parlare del fatto che, dietro al rifiuto della diversità, c'è anche la costruzione di un modello e che quanto più un soggetto si discosta dal modello, tanto più esso diventerà esposto ad attacchi, proprio perché verrà percepito come qualcosa di estraneo e di diverso.

Bene ha detto, nella relazione svolta nella seduta della scorsa settimana, la senatrice Finocchiaro quando ha parlato di un rifiuto della penalizzazione. Va bene, quindi, anche una strategia diversa, una strategia che porti ad una maggiore informazione, una strategia che inevitabilmente - come sempre accade quando parliamo di fenomeni fortemente legati a modelli di comportamento - ci porti alla scuola.

Nel corso della discussione generale, e anche poco fa nell'intervento della collega Idem, ho sentito imputare alla scuola una serie di incapacità. In realtà, occorre qui rivendicare alla scuola una serie di elementi che sono stati culturalmente sperimentati. La scuola resta comunque, nonostante la mancanza di risorse, un avamposto in tanti aspetti: nell'uso della rete; nell'educazione alla varietà; nella volontà di integrazione e nella capacità del senso critico per la demistificazione di canoni; nella individualità; nella ricerca di percorsi che valorizzino il singolo e lo aiutino ad affermare le sue peculiarità; nell'autonomia di giudizio; nella capacità di autovalutazione; nella capacità di accogliere ed accettare l'altro.

È sicuramente vero, quindi, che gli insegnanti sono delle sentinelle. Ed è sicuramente vero che agli insegnanti spetta un compito rispetto al quale oggi la società e la famiglia risultano chiaramente inadeguate. E, quando parlo di società e di famiglia, mi riferisco ad una sostanziale assenza dei genitori rispetto alla necessità di ascolto e comprensione della vita e della quotidianità dei loro figli. Ma mi riferisco anche alla responsabilità che tutta la società e la politica si devono assumere rispetto all'affermazione e alla promozione di modelli di intolleranza, di canoni a cui è difficile reagire. È una sorta di educazione alla comunicazione che è anche educazione all'uso della Rete. Splendida è l'idea, quindi, della formazione degli insegnanti e splendida anche l'idea che, nella scuola, si elabori un modello di risposta a questa forma di bullismo.

Ora però voglio richiamare anche un problema che troviamo all'interno di questo disegno di legge. All'articolo 4 ritroviamo quella formula che sempre angoschia, vessa e preoccupa la scuola, mi riferisco all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4, che recita: «Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». (*Applausi della senatrice Bignami*).

Vorrei farvi allora un piccolo esempio, visti i parecchi squarci di esperienza personale fatti. Mia sorella vede 174 studenti ogni settimana, ed è un'insegnante non di educazione fisica, ma di italiano e latino. Lavora su tre sedi diverse ed è in sei consigli di classe diversi, che non sono gli stessi dell'anno scorso e non lo saranno neanche l'anno prossimo. Deve correre da una scuola all'altra e, quindi, nella più totale disponibilità, il suo lavoro non è - come diceva la senatrice Idem - meramente di valutazione, di scambio di prestazioni ed informazioni e di raccolta di risultati, ma è educativo a pieno titolo.

Vorrei che tutti riflettessimo su quali sono gli spazi per un insegnante che vede 174 studenti alla settimana, che non ha la continuità didattica su di essi e rispetto ai colleghi dei consigli di classe, nonché la possibilità ideale di fermarsi e di parlare con i suoi studenti. Quale potete mai pensare che sia, in una situazione come questa, lo spazio per quel dialogo individuale e personale, che è il solo che, con il tempo, può portare a creare un colloquio aperto, anche su fenomeni che toccano indubbiamente l'intimità di un giovane in crescita, di un ragazzino, di un adolescente e perfino di un bambino? È sicuramente importante sottolineare ancora una volta l'esistenza di luoghi deputati a rispondere, per noi

politici, ad esigenze che noi vediamo e a mali che affliggono sempre più fortemente la nostra società.

Vorrei però che uscissimo da una certa ipocrisia: continuiamo a chiedere alla scuola di offrire prestazioni sostitutive di quello che né la politica né la società riescono a dare, ma ci rifiutiamo di fare un investimento serio di risorse che non sono solo materiali, ma anche di attenzione su degli aspetti sui quali gli insegnanti, oggi più che mai, ci chiedono di riflettere. E sono quegli aspetti di governo della scuola che devono corrispondere ad una serie di principi che, nell'ottica della famosa razionalizzazione, vengono completamente disattesi, e sono l'agio, lo spazio, i numeri, gli spazi materiali e fisici e la continuità nel rapporto didattico. Tutto questo viene sbriciolato dalla necessità di razionalizzare la spesa, e questo ce lo dobbiamo dire con chiarezza.

Allora, ben vengano questo disegno di legge e una riflessione seria. Mi auguro, visto che ieri è stato approvato il disegno di legge che riguarda la scuola, che quest'Aula si prenda anche la responsabilità di esprimere parole serie, forti e definitive che aiutino la scuola a soddisfare tutte quelle richieste che noi costantemente rivolgiamo. Parliamo di omicidio stradale e non sappiamo che a scuola si fa educazione stradale. Parliamo di unioni civili, di coppie di fatto, di fenomeni legati all'affettività, e non si sa che a scuola si fa educazione all'affettività. Parliamo di migrazioni e di necessità di integrazione, e non sappiamo che a scuola si cerca di fare intercultura.

La scuola, al di là di tutti i tagli e sottrazioni che le sono stati fatti, è un'istituzione che sta continuando, eroicamente e coraggiosamente, a dare quelle risposte che - mi spiace doverlo dire - né la politica né la società sono oggi in grado di dare in modo altrettanto eroico, tempestivo e coraggioso. (*Applausi dal Gruppo Misto-MovX e dei senatori Ferrara Elena, Lo Giudice, Padua e Palermo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1261 è approdato in Aula grazie alla senatrice Ferrara, ed io ho accolto con viva soddisfazione il raggiungimento di un obiettivo auspicato dai genitori e dal mondo della scuola.

Il cyberbullismo è un fenomeno che dilaga ad alta velocità nel mondo adolescenziale e giovanile, ed interessa - come è stato detto da più d'uno - la fascia di età che va dai 10 ai 17 anni. Il contrasto al cyberbullismo è stato oggetto di una sperimentazione del MIUR sin dal 2007 (per la precisione, non il cyberbullismo ma il bullismo), con tutta una serie di azioni quali "Smonta il bullo", "Stop al bullismo" e con l'istituzione di osservatori regionali e della "ABC", ossia della campagna europea contro il bullo, a cui ho partecipato personalmente, insieme ad altri colleghi dirigenti scolastici, con il coinvolgimento delle Forze dell'ordine e con l'organizzazione di momenti formativi, già allora importanti.

Sono molte le iniziative di contrasto al bullismo, intraprese e coordinate dal MIUR, già attive in varie aree territoriali. Come dicevo, gli osservatori regionali permanenti, istituiti con la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, sono attivi presso gli uffici scolastici regionali e - a mio avviso - rappresentano una conquista molto importante, a cui si aggiunge quella, assolutamente irrinunciabile, che uscirà da quest'Aula.

Il fenomeno era dilagante nella scuola: specie nel biennio, ma anche nel triennio, si osservavano diversi casi di varia natura. La violenza psicologica tra coetanei esponeva la vittima al ludibrio, alla denigrazione pubblica, inducendola spesso alla rassegnata sottomissione, con i docenti - sentinelle come diceva qualcuno - disposti ad approfondire il problema, ma con pochi genitori consapevoli della gravità del fenomeno, misconosciuto o sottovalutato da parte sia dei genitori del carnefice che di quelli della vittima. Poca, quindi, la disponibilità generale a farsi carico del problema.

In varie occasioni mi sono trovata ad interpellare le parti (ragazzi, famiglie, docenti), ma spesso l'atteggiamento che si incontrava era di fastidio, motivato con l'argomentazione che tali questioni avrebbero riguardato i soli ragazzi, perché erano "cose dei ragazzi" che avrebbero dovuto risolvere essi stessi.

Anche davanti ad evidenze molto pesanti, segnalate alla Polizia postale, spesso trovavo l'impotenza e l'inadeguatezza della famiglia, della vittima o l'inconsapevolezza della gravità del gesto da parte dei carnefici. Ma viva era la preoccupazione dei docenti, che intervenivano però in modo episodico,

frammentario, e sulla base di sensibilità personali. Mancavano, insomma, un senso profondo, una consapevolezza ed una certa volontà di interagire con il problema; una dura battaglia per convincere che le prevaricazioni, le prepotenze e le aggressioni, che trovavano spesso sede di origine nella scuola e si ampliavano attraverso il cyberbullismo - il fenomeno di cui stiamo parlando - coinvolgeva l'ambiente familiare e i gruppi del sociale.

Oggi, finalmente, si parla in modo forte di prevenzione e del tentativo di trovare una soluzione al problema, oltre che della presa in carico del problema stesso. Il disegno di legge al nostro esame affronta questa seria problematica con una visione complessa e compiuta, e speriamo veramente risolutiva. Migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano la Rete, con l'intento di far fronte a questa emergenza in modo serio, centrando sulla prevenzione e sul contrasto, è l'obiettivo del disegno di legge che condivido in pieno, in particolare nel punto che tratta la necessità di sostenere la formazione - e sottolineo la parola formazione - del personale scolastico, a partire dalla secondaria di primo grado per proseguire negli anni successivi, operando in sinergia tra scuola e reti di scuole, ASL e Forze dell'ordine.

È necessario dare alla scuola e alle famiglie gli strumenti di conoscenza del fenomeno, perché possano riconoscerlo ed intervenire in modo corretto, offrire il necessario sostegno nell'attività di denuncia e predisporre l'aiuto al minore attraverso figure professionali che abbiamo costruito e individuato con questo disegno di legge. E non è affatto vero che non ci siano, perché sono precisamente individuate, e la scuola deve avere la disponibilità di esse e deve poter procedere con la formazione del personale.

A questo punto rispondo alla collega Mussini: due milioni di euro non sono pochi e sono stati messi a disposizione della scuola per la formazione sul cyberbullismo. Quindi, non è affatto vero che non si sia pensato alla formazione e al suo finanziamento. Iniziative di formazione ed informazione ci saranno e meno male che, attraverso la cosiddetta buona scuola, si parla finalmente di formazione non solo come diritto-dovere e come un ambito ipotetico, ma anche come un elemento cogente e reale. Finalmente si farà formazione fino in fondo anche su questo delicatissimo tema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, prima di entrare nel merito, vorrei cogliere l'occasione, visto che oggi è il 20 maggio, per chiederle se nel pomeriggio possiamo trovare il tempo per osservare un minuto di silenzio in ricordo del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, perché in quei luoghi nulla è mai stato più come prima.

Per quanto riguarda il cyberbullismo, innanzi tutto ringrazio per il lavoro svolto con questo disegno di legge, che sicuramente rappresenta un passo avanti, anche se è solo un inizio. Il cyberbullismo e il bullismo, infatti, sono fenomeni in forte aumento, soprattutto nell'ambito del genere femminile, e aggiungo purtroppo. Tra l'altro, non solo sono in forte aumento ma si stanno anche presentando in fasce d'età sempre più basse. Se prima erano presenti solo tra gli adolescenti, adesso li vediamo presentarsi addirittura nei gruppi di bambini dai tre ai cinque anni. Ciò è molto grave e per questo dovremmo interrogarci sulla società che stiamo costruendo.

Il cyberbullismo e il bullismo, comunque, sono soltanto sintomi, dei brutti sintomi che sicuramente si devono curare, ma rimangono sintomi e vanno affrontati come tali. Va affrontato, cioè, il sintomo, ma poi anche tutto ciò che ad esso porta. Non possiamo considerare esaurito il problema se consideriamo soltanto il sintomo. Dobbiamo interrogarci sul perché esistono fenomeni del genere. Innanzi tutto il cyberbullismo - è vero - è più diffuso ed è globale, perché è sulla Rete e sicuramente è più difficile, poi, rimuovere completamente il materiale. Ma non è solo questo il problema del mondo virtuale. Il mondo virtuale costituisce un problema serio, perché su di esso si concentra tutto l'investimento affettivo ed emotivo dei ragazzi, che viene quindi sottratto al mondo reale e lasciato morire perché nessuno più se ne cura. E ciò significa che il mondo reale cade sempre più nel degrado. Sto pensando ai nostri centri storici e alle scuole: per i ragazzi il mondo reale è come se non esistesse più; tutto - in particolare l'investimento emotivo - viene fatto in questo mondo virtuale, per cui quello reale viene da essi lasciato morire. Si tratta di un problema serio, su cui dobbiamo sicuramente interrogarci, per capire come modificare la società, perché ciò non accada più.

Vi è un altro problema che riguarda cyberbullismo e bullismo, quello dei *mass media*, che non riguarda tanto tali strumenti in sé, quanto il fatto che questi sono una mediazione delle masse, la quale ci porta all'incapacità di stare in relazione con le persone. Penso alle famiglie in cui, anziché stare intorno ad un tavolo a parlare, si sta uno di fianco all'altro, in silenzio, a guardare la televisione. Questo vuol dire mediare le masse: togliere la relazione diretta fra le persone, lasciando che siano soltanto mediate da uno strumento. Nel momento in cui le persone non sono più in grado di stare in relazione, come pensiamo possano capire i problemi dei propri figli e ragazzi, aiutandoli a superare quei problemi di cyberbullismo o bullismo che sono incentrati sull'incapacità di relazionarsi?

Il problema qui diventa la società: è inutile demandare tutto al mondo della scuola, che è sicuramente fondamentale si faccia carico anche di questo, ma non è l'unico tassello della società che deve educare i ragazzi, che quindi saranno la società del futuro. Tutti gli adulti devono prendersi cura dei bambini e dei ragazzi, che saranno la nostra società futura, quella che poi si prenderà cura di noi, quando saremo in età più avanzata. Non possiamo demandare tutto alla scuola, che pure è fondamentale se ne faccia carico: è altrettanto fondamentale, infatti, che sia tutta la società a farsi carico di dare l'esempio.

Il problema di dare l'esempio è grande, perché a parole siamo tutti bravi a dire che dobbiamo farlo, ma poi nella realtà cosa si fa? Ognuno pensa al suo, invece di pensare alla collettività. Traggo un esempio anche della politica: come pensiamo, da adulti, di dare l'esempio in politica, se poi, quando siamo qui, invece di pensare al bene comune, pensiamo a quello delle nostre taschine o a stare bene noi, senza far stare bene gli altri che ci hanno mandati qui per fare proprio quello? Penso in conclusione ad un altro esempio molto semplice, con riferimento a quanto ha fatto il Governo ultimamente sul *bonus* sulle pensioni. Qual è l'esempio che diamo ai nostri ragazzi, nell'affrontare la vita, quando un Governo che deve restituire soldi ai pensionati, invece di ridarli tutti, ne dà loro soltanto una parte, facendo anche finta che sia un regalo, mentre sarebbero dovuti? Dare l'esempio vuol dire che ognuno di noi - non gli altri - deve farlo e non solo a parole. Purtroppo - o per fortuna - i ragazzi ancora guardano quello che si fa, non quello che si dice: più sono piccoli, più guardano il comportamento, non le parole.

Nell'esortarvi quindi tutti quanti a tenerlo presente, ricordo *in primis* a me stessa che dare l'esempio è la cosa più importante, poi viene tutto il resto. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Ferrara Elena*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, saluto con grande favore la discussione e - mi auguro - la rapida approvazione del testo di legge in esame, con cui la senatrice Ferrara ha posto a tutti noi la necessità di affrontare un tema urgente. Non vi è maggiore urgenza, infatti, di quella di garantire il benessere, l'incolumità e la salute fisica e psichica dei nostri ragazzi e dei minori. Penso soprattutto a quelli che, frequentando le scuole italiane, di fatto sono messi dalle famiglie nella disponibilità di strutture pubbliche che hanno il dovere di vigilare fino in fondo su ciò che nasce e accade all'interno della scuola e si riverbera anche in comportamenti esterni, affinché sia all'insegna di una crescita positiva e non di un malessere, di un disagio o di una sofferenza.

Il tema del cyberbullismo riguarda proprio questo passaggio dal dentro al fuori e la proiezione esterna di dinamiche che nascono nella relazione concreta, reale e materiale, spesso all'interno delle mura scolastiche, e poi si proiettano in una realtà virtuale incontrollata, che quindi sfugge alla possibilità di gestione da parte degli educatori, delle scuole, delle famiglie e delle istituzioni.

Nel momento in cui parliamo di cyberbullismo, stiamo affrontando due aspetti differenti fra di loro che si intersecano in un unico fenomeno: un aspetto riguarda il tema del bullismo e quindi una particolare proiezione delle relative dinamiche, l'altro riguarda la gestione dei fenomeni che accadono all'interno della rete Internet.

Su questo secondo piano, su questo fronte noi siamo particolarmente sguarniti. Noi legislatori lo siamo. Lo dimostra il fatto che negli scorsi mesi in più e più occasioni ci siamo trovati a fare i conti con fenomeni che, avvenendo sulla Rete, colgono impreparato il legislatore, perché avvengono in forme e modi non previsti, non codificati, non gestibili all'interno della legislazione attuale. Ricordo, per esempio, le norme specifiche che abbiamo approvato poche settimane fa in merito al terrorismo, al

reclutamento di terroristi via Internet; ricordo un tema di cui si sta discutendo in queste ore alla Camera dei deputati, ossia quello della diffamazione *on line* su ci siamo interrogati, abbiamo discusso e ci siamo divisi sul modo in cui gestire quella particolarità della Rete (per esempio, la permanenza perpetua di contenuti); ricordo, ancora, il tema legato al negazionismo e alle discriminazioni razziali ed etniche che avvengono anche in Rete (a tale proposito, abbiamo inserito nel disegno di legge sul negazionismo un passaggio interrogandoci su come intervenire su quel fronte).

Il disegno di legge oggi al nostro esame si occupa molto di questo aspetto e noi stiamo ragionando su come accendere un faro su un fenomeno che sfugge alla nostra visione, al nostro controllo perché sfugge alla nostra conoscenza. Ci siamo anche interrogati su come governare, anche attraverso divieti, sanzioni, limitazioni, l'accesso di bambini, ragazzi, ragazze alla Rete che può rappresentare per loro un terreno di pericolo, di insidie, di rischio per la propria incolumità e il proprio benessere.

Poi c'è l'altro aspetto che credo riguarda il sorgere di fenomeni di bullismo. È evidente che c'è un'assonanza tra quello che accade nella Rete e quelle che accade nella realtà. Ho letto con attenzione la proposta di legge del senatore Mazzoni e gli emendamenti che ha presentato con i quali si propone di estendere al bullismo, in generale, le previsioni contenute in questo disegno di legge.

Sono d'accordo sul fatto che abbiamo la necessità di intervenire anche sul tema del bullismo in generale, però credo che non sia questo il luogo anche perché credo che, rispetto al cyberbullismo, abbiamo bisogno di regole, limiti, sanzioni, controlli che ci permettono di presidiare un terreno a noi oggi sconosciuto e, comunque, non presidiato; per quanto riguarda invece il bullismo non è sui divieti, sulle sanzioni, sulle limitazioni che possiamo intervenire: dobbiamo intervenire sull'educazione, sulla capacità di comprendere quali sono le motivazioni del bullismo, le cause, e le dinamiche che si mettono in campo.

Il garante per l'infanzia e l'adolescenza Spadafora in occasione dell'incontro presso la Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani in cui si sono trattati i temi del bullismo e del cyberbullismo ci ha detto che sono due le cause principali di bullismo: la provenienza etnica, geografica, religiosa (il bullismo contro bambini o ragazzini immigrati) e il bullismo omofobico quello cioè rivolto a ragazze e ragazzi gay, lesbiche o incerti sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o, semplicemente, non aderenti a stereotipi di genere. Inoltre, la senatrice Ferrara (oltre che la mia esperienza e la letteratura scientifica) giustamente ci conferma che, ad esempio, l'aspetto fisico è un elemento fondamentale che scatena fenomeni di bullismo. È evidente che questi non sono elementi casuali di promozione, di provocazione dell'atto di bullismo che - va sempre chiarito - non è un qualunque atto di violenza, di prevaricazione di una ragazza nei confronti di un altro ragazzo o viceversa. È piuttosto quel fenomeno che si scatena quando il gruppo si unisce contro il singolo. Quando un gruppo di bambini o di ragazzini si unisce contro il singolo non è per la cattiveria dei componenti del gruppo, ma perché si instaura un meccanismo di promozione e produzione della propria identità che passa dalla costruzione dell'identità attraverso il gruppo.

È ciò che accade in età adolescenziale a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze. E come ogni costruzione di identità, tale meccanismo passa anche dalla costruzione di una non identità, cioè dalla costruzione di una identità nemica, dell'identità dell'altro, dell'identità da rifuggire. Quindi, l'identità maschile si fonda sull'omofobia, come l'identità etnica si fonda sull'atto di razzismo nei confronti di chi non corrisponde.

E anche l'identità fisica di ragazzi in evoluzione, che stanno cambiando il loro corpo assumendo un'altra dimensione fisica, oltre che psichica, durante la crescita e il periodo puberale e durante l'adolescenza, si basa sull'atto di violenza, di esclusione, di cattiveria nei confronti di chi ha un aspetto fisico differente dalla norma.

Su questi problemi la scuola deve intervenire, attraverso una politica di educazione all'uguaglianza, di superamento degli stereotipi, di costruzione di una cultura basata sulla pluralità. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento della collega Mussini, che condivido in tutto, nella lettera e nello spirito, tranne che in un passaggio. Quando ella diceva che le scuole fanno già tutto questo, io le rispondo che alcune scuole lo fanno così come alcuni insegnanti, ma la scuola italiana nel suo complesso non sta facendo

tutto questo. E gli interventi promossi da parte del Ministero dell'istruzione su questo fronte sono assolutamente insufficienti.

Prima si citava il sito «Smonta il bullo». Ma quel sito viene aggiornato con una periodicità semestrale, ad essere fortunati. (*Applausi della senatrice Bignami*). Voglio dire che è un sito che per anni è rimasto morto e che, ultimamente, ha avuto una qualche rivitalizzazione.

Trentatré senatori di quest'Aula sono in attesa da un anno e mezzo di una risposta da parte del Ministero dell'istruzione a una interrogazione urgente in cui si chiedeva che fine abbia fatto l'azione di intervento sull'asse educazione della strategia di prevenzione contro le discriminazioni omofobiche nelle scuole. Si tratta di una strategia rimasta sotterranea e sott'acqua per molto tempo, e di cui ancora oggi non si conoscono gli esiti.

Se noi vogliamo effettivamente fare in modo che i nostri ragazzi superino questa situazione in cui la costruzione del proprio percorso di vita si fonda su un atto di violenza nei confronti dell'altro, dobbiamo intervenire nelle scuole con strumenti educativi, insegnando la bellezza della diversità, la ricchezza del confronto con chi ha una religione differente, con chi ha un orientamento sessuale differente, con chi ha una situazione fisica, sociale e personale differente dalla nostra.

Questa è una delle scommesse principali che sta alla base di qualunque intervento, come quello di oggi, assolutamente necessario e opportuno, che si riprometta di mettere in campo anche degli accorgimenti tecnici per il contenimento di un fenomeno che o viene sradicato sulla base di una vera azione culturale e sociale, oppure è destinato a continuare a permanere e a richiedere al legislatore ulteriori limiti e ulteriori paletti. Ma non è questo il modo prioritario di affrontare un tema che riguarda la costruzione dell'identità e della personalità dei ragazzi e delle ragazze che sono affidati allo Stato nel momento in cui le famiglie li mandano nelle nostre scuole. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, onorevoli senatori rimasti, ho partecipato tempo fa alla presentazione di un libro di Eugeny Morozov dal titolo «Internet non salverà il mondo», essendo da sempre incuriosita dalla diversità delle persone e delle loro opinioni, in quanto ben conscia che dal confronto e dalla differenza nascono cose migliori. Sappiamo infatti, e purtroppo, che di norma il dissenso viene ignorato, fino a quando, se non è più possibile farlo, viene denigrato.

Pur non condividendo la negatività che lo stesso studioso sottolinea della Rete e delle tecnologie, ho percepito l'importanza dell'attenzione che dobbiamo dare alla stessa, verso il bene o verso il male cui ci conduce e cui ha condotto anche molti di noi presenti in questa Aula, che continuano a farne un uso molto spregiudicato, sia dal punto di vista politico che soprattutto dal punto di vista comunicativo neurolinguistico, forse ignorando il peso reale dello stesso. Poniamoci la domanda: come utilizziamo la Rete? Che esempio diamo noi ai nostri ragazzi? Poniamoci subito questa domanda per capire che davvero, come suggerisce la relazione introduttiva al disegno di legge che qui si sta discutendo, anche molti di noi come gli stessi ragazzi che vogliamo proteggere o fermare, hanno una chiara incapacità di valutare la gravità delle azioni compiute *online*. Quanto meno lo spero, come attenuante di ciò che vediamo e subiamo in questi ultimi tempi, insieme a molti di voi. Se il bullismo è già una piaga, il cyberbullismo ne è la realtà aumentata.

Qui oggi, in quest'Aula, a pochi giorni dalle elezioni, pare si voglia prendere una decisione in merito, con un disegno di legge di sei articoli e 325 righe, dove prevenzione e contrasto sono delegate in realtà ad altri tavoli di lavoro, nei quali dovremo porre fiducia. Osservo poi che, se diamo i 265.000 euro previsti per il 2015 alle circa 8.000 scuole secondarie di primo grado, abbiamo circa 30 euro a scuola media e non credo si riesca a comprare neanche un *tool* di protezione per un *server* scolastico a quella cifra. Ma a quanti commissari straordinari qui avete dato camionate di soldi? A quanti abbiamo dato camionate di euro?

Albert Hirschman sosteneva che tutte le riforme progressiste attirano in genere critiche conservatrici fondate su tre temi: la perversità (ossia l'intervento non fa che peggiorare il problema in questione), la futilità (l'intervento non produce alcun risultato) e, per ultimo, la messa a repentaglio (l'intervento

mette in pericolo i risultati fino al quel momento conseguiti con grande fatica). Anche se mi ritengo dolcemente progressista temo molto nel nostro caso per la seconda, la futilità ed ecco il perché. Nonostante l'approccio legislativo di controllo e di guida, che in questo caso sosterrò comunque, voglio far presente la debolezza e la leggerezza della legge che delega come sempre, al di fuori di queste mura, l'approfondimento e la vera normativa della lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, senza prendere decisioni coraggiose chiare e sanzionatorie o imporre sistemi di protezione e algoritmi automatici di segnalazione ai principali *social network*, già dotati di queste tecnologie. È vero che all'*habeas corpus* debba affiancarsi l'*habeas data* e che, quindi, occorra prudenza nell'utilizzo dei dati e delle informazioni, per non precipitare nella dittatura dell'algoritmo, ma è anche vero che non siamo di fronte a persone virtuali, ma a persone fisiche e ancor più, persone fragili, in quanto minori e, nella maggior parte dei casi, minori con caratteristiche di facile discriminazione sociale, mentale o di salute.

È necessaria una regolazione comportamentale e in questa necessità si possono utilizzare secondo Brownsword (professore all'università di Londra) diversi tipi di regolatori di registro: quello morale, quello prudenziale o quello della praticabilità. Se la prevenzione tramite la praticabilità, che consiste sostanzialmente nel mettere in campo il blocco automatico di determinate situazioni può essere criticabile (anche se non credo in questo caso), una corretta azione di controllo può essere, in particolare per le categorie delle quali stiamo parlando, utile e indispensabile. Questo infatti è possibile e spero che il tavolo tecnico sia all'altezza del compito, senza leopoldismi o cose simili. Infatti, le analisi della Rete e del traffico di informazioni di Facebook, Twitter e Google potrebbero, tramite gli algoritmi già in possesso di queste società e già utilizzati per la ricerca di pedofili e terroristi, portare altresì con estrema semplicità a scovare casi di cyberbullismo oltre che, udite udite, a predirli.

Agli increduli che parlano di difficoltà, pensando che la Rete serva a vendere solo libri, dvd e a contenere le folle rivoluzionarie, ricordo che esistono già sistemi come Shot Spotter, ad Oakland, in California, e PredPol a Los Angeles, impiegati per l'analisi e la predittività degli episodi criminali tramite l'utilizzo di tecnologie di Rete, per l'appunto.

Nel disegno di legge si parla di tavoli e di comitati, con il coinvolgimento dei produttori di dispositivi, dei *software* e dei servizi con l'utilizzo di marchi di qualità. Speriamo non si tratti della solita creazione di gruppi inutili e improduttivi, con l'emissione di nuove pratiche certificative e altre gabelle appiccate ai nostri portafogli, arricchite dalla solita fila di "bla bla bla" e di termini come «identificazione», «procedure», «*standard*», eccetera. Leggo un passaggio del disegno di legge: «un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica» e per i produttori di applicazioni che consentano la tutela dei minori o siano in grado di mettere in atto pratiche di tracciamento dei contenuti diffusi dai minori. Questo potrebbe essere accettabile, ma lo sarebbe ancor più, come già detto, una chiara azione intrapresa con i principali *social network* che consenta il riconoscimento e la segnalazione automatica di situazioni critiche agli enti preposti, puntando, come pare voglia fare la legge, all'eliminazione di tutti i dati riguardanti il minore, cioè alla cosiddetta tutela dinamica dei dati personali, ovvero la "*cyberprivacy*", che in realtà è diritto di tutti, sancito anche all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda invece la citazione dei dispositivi elettronici, ci pare piuttosto assurdo che un produttore di dispositivi debba in qualche modo garantire che il proprio cellulare o la propria macchina fotografica non siano dotati di applicazioni che favoriscono il cyberbullismo, ma possiamo accettare anche quest'ultimo caso. L'importante è che il tutto non sia condito dalle solite ipocrisie economiche, le stesse che spesso traggono dall'anonimato degli utenti una grande fonte di sussistenza economica, dovuta alla loro numerosità e ai loro *click*. Qui abbiamo anche degli esperti. Si tratta di un'economia della Rete interessata nella maggior parte dei casi solo alla vendita di prodotti commerciali, stimolata da venditori chiamati "*influencer*" e da sistemi informatici creatori di consenso, dove l'utente - il "cliente" - perde la propria identità e passa dal circo delle false opinioni a quello delle offese gratuite.

Questo è il punto principale: l'orientamento culturale distorto che la nostra società sta prendendo in merito a determinati sistemi di comunicazione in Rete e non. La violenza alla persona perpetrata da

soggetti che, protetti dal finto anonimato di un utero digitale, non si rendono nemmeno conto della propria pericolosità. Una tremenda gogna che tanti ragazzi non hanno sopportato, spinti al suicidio dall'amplificazione che la Rete dà al male subito. Il loro suicidio non è stato virtuale, ma - rabbrivido nel dirlo - è stato reale. Se la scuola è al primo posto, allora lì ci sono i primi responsabili. Se non possiamo parlare di responsabilità e di incapacità dei minori nella valutazione della gravità delle azioni compiute, allora dobbiamo parlare di scarsa presenza e di incapacità della scuola nell'agire per tempo di fronte a queste situazioni.

Non solo: parliamo anche di scarsa conoscenza degli strumenti *web* da parte della stessa scuola, specialmente dal punto di vista sociologico e psicologico. Talvolta è la stessa scuola che facilita la diffusione e l'utilizzo di strumenti in Rete senza responsabilizzare correttamente i minori e senza indicare quelle che sono le buone pratiche di Rete; ci si preoccupa solamente che vi sia la disponibilità del Wi-Fi, dando la possibilità ai ragazzi di accedere liberamente a materiale non adatto a loro. In tal senso voglio segnalare che qualche preside lungimirante ha già affrontato il problema, vietando l'uso dei dispositivi mobili a scuola, attaccando alla fonte il cyberbullismo, senza aspettare che l'ennesimo tavolo o comitato tecnico diano un chiaro indirizzo in merito sui video e sulle foto che i ragazzi vedono. (*La luce del microfono inizia a lampeggiare*). Posso concludere, signor Presidente? Mi concede questa grazia?

PRESIDENTE. Le ho già dato un minuto in più: non esageriamo.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Aspetti solo un secondo, così mi organizzo per concludere rapidamente.

Ripartiamo quindi da noi, dalla nostra cultura, cercando in primo luogo di insegnare ai nostri figli quei diritti che stanno anche al di fuori del cyberspazio e facendo qualcosa di più di un tavolo tecnico, cioè dando buoni consigli ed esempi di vita ai nostri figli. Agiamo subito come insegnanti, come educatori e come operatori nelle scuole al primo segno di bullismo, senza girare lo sguardo altrove, senza aspettare che le cose peggiorino e finiamola con queste menzogne e con la violenza di cui si caricano le informazioni in Rete con un solo obiettivo: che se ne parli o che si *clikki* su di un sito. Evitiamo le pagliacciate mediatiche dei *leader* e dei nuovi maestri Manzi al contrario (con tutto il rispetto per il popolo dei bovini e degli insegnanti).

Signor Presidente, chiedo che venga pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna la restante parte del mio intervento, affinché chi voglia farlo lo possa leggere.

Mi auguro che questo provvedimento, a cui darò il mio voto, non sia la solita legge fatta con leggerezza. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX, Misto-ILC e Misto*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (*PD*). Signor Presidente, mi permetta intanto di ringraziare la collega Ferrara che, con tanto lavoro e in tanti mesi, ha portato a conoscenza di tutti noi e del nostro Paese il disegno di legge in esame, che certamente ha raccolto un bisogno non più derogabile. Di questo sento con molta forza la necessità di ringraziarla.

Il provvedimento del quale discutiamo oggi certamente permette alla nostra società di compiere un grande passo in avanti nel rispetto dello sviluppo della persona umana e delle azioni di contrasto verso pratiche violente, seppur perpetrate con mezzi telematici. Le intenzioni e le proposte che il disegno di legge sostiene vanno in una direzione precisa: combattere e reprimere in modo adeguato e proporzionato un fenomeno che purtroppo rappresenta sempre più frequentemente una minaccia costante, *in primis* per le nuove generazioni. Il cyberbullismo, infatti, si insinua con modalità subdole tra i nostri ragazzi e mina ancor più in profondità rispetto al bullismo quelle basi valoriali sulle quali essi fondano la propria personalità.

Dico questo perché spesso il legislatore è accusato di non essere al passo con i tempi, di intervenire soltanto a ratificare qualcosa di cui la società civile ha già preso coscienza. Ebbene, in questo caso interveniamo in modo concreto e deciso sul lato del contenimento del fenomeno, sulla necessità di indirizzare in modo preciso le procedure relative al come combattere il bullismo cybernetico. Dunque,

la legge fornisce in modo ottimale gli strumenti operativi per contrastare questa forma di bullismo, quale ad esempio l'istanza che può essere fatta valere al titolare o al gestore di un sito Internet da parte di chi veda lesi i propri diritti con la possibilità di ricorrere al garante della *privacy* in caso di inerzia.

Accanto al lato procedurale c'è una linea di intervento da parte dello Stato integrata e strutturata, che prevede il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e delle scuole. Il piano d'azione redatto dal tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proprio questa funzione: analizzare il fenomeno nella sua globalità, monitorare l'andamento degli strumenti di prevenzione e repressione, permettere interazione concreta tra le varie competenze che possono aiutare a giungere all'obiettivo comune. Anche le misure di sostegno nelle scuole, come la promozione di un uso consapevole della Rete o i percorsi di formazione di ragazzi e docenti, sono passi importantissimi compiuti nella direzione della sensibilizzazione e della formazione.

Tuttavia, il compito pubblico non è che una parte del tutto, non esaurisce la questione né il disquisire su di essa. Il Parlamento adempie ai suoi compiti lì dove rientra la sua competenza. Prevedere la tutela delle vittime e fare prevenzione è compito di un'assemblea legislativa, ma l'altro aspetto fondamentale - e su questo mi permetto di insistere nel mio breve intervento - è educare al rispetto dell'altro e al dialogo. Questo è un compito primario di ogni educatore e quindi in prima istanza del nucleo familiare. Su questo vorrei soffermarmi.

Abbiamo tanto parlato di scuola, ma credo che la prima agenzia educativa sia proprio quella della famiglia. È la famiglia che si deve interrogare sulle motivazioni che spingono il ragazzo ad agire come un bullo o come un cyberbullo, a saperne riconoscere i primi segni e, qualora insorga, a saper contrastare appena possibile ogni manifestazione, con tutti gli strumenti necessari, ma anzitutto con l'ascolto. Mi riferisco all'ascolto, all'attenzione, al saper riconoscere l'altro: in una parola, al saper costruire relazioni dentro la famiglia e a saperlo fare anche all'esterno di essa. Questa è *conditio sine qua non* per costruire ora - non fra 20 o 50 anni, ma ora - una società più giusta ed accogliente ed è propedeutica alla migliore legge possibile che questo Parlamento ha la possibilità e il dovere di fare, così come stiamo facendo.

È pertanto dalle famiglie che parte tutto il processo educativo e, quindi, la necessità di far comprendere anche ai propri figli che la natura è bella perché offre tanti aspetti diversi. La natura offre un'ampia, enorme gamma di diversità: si tratta di cose tutte belle, interessanti e, soprattutto, da rispettare. Dico questo proprio perché spesso le vittime del cyberbullismo non sono solo ragazzi o ragazze con diverso orientamento religioso, oppure di sesso; non hanno soltanto un colore diverso della pelle o una forma fisica che non è corrispondente alle definizioni e alle linee guida che si sono lanciate nel campo della moda. Le azioni di cyberbullismo feriscono soprattutto - dico questo con estremo dolore e penso che tutti noi, come educatori, anzitutto, qui dentro, dobbiamo farcene carico - quelle persone che definiamo con diversa abilità. Dobbiamo educare i nostri figli a capire che ogni persona porta una ricchezza, anche se diversamente abile, come noi la definiamo, che le persone diversamente abili hanno esattamente gli stessi diritti di tutti gli altri e che spesso, soprattutto a causa di questi problemi, devono essere amate e aiutate ancor di più e non ridicolizzate o essere oggetto di scherno.

Se andiamo a verificare quello che ci dice il MIUR nelle linee di orientamento sul cyberbullismo, risulta che spesso questo fenomeno vede come vittime i ragazzi con disabilità, quelli che sono più fragili ed indifesi perché più facili da irridere e da molestare. In quest'Aula abbiamo parlato più volte del problema dei soggetti affetti da spettro autistico: essi sono colpiti ancora di più, proprio perché hanno difficoltà di relazionarsi ed esprimere il proprio disagio.

Educhiamo allora i nostri figli a saper valorizzare tutto questo e a rispettarli. Se questo stiamo facendo oggi con una norma, che pure è importante e fondamentale, essa non è però sufficiente se non partiamo da ciò che è propedeutico ad ogni norma, ossia il rispetto e il riconoscimento dell'altro. Questo dobbiamo farlo noi: noi genitori, noi educatori, per primi. Poi lo farà la scuola e lo faremo noi insieme alla scuola. Ciò, però, deve anzitutto partire da noi.

Voglio stigmatizzare la speranza che c'è in questo disegno di legge, di cui sono grata alla nostra relatrice e a chi ha lavorato con lei in tutto questo percorso. Mi riferisco a quella fiducia che si esprime

ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze; tanta fiducia nei loro confronti. Guardate, si esprime quando cerchiamo la loro solidarietà, quando vogliamo fare squadra con loro e non sentirli, proprio non riconoscerli, non attenzionarli. Allora, che cosa dice questo disegno di legge all'articolo 4, comma 2? Leggo esattamente: «La promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole». Chi meglio di loro se ne può accorgere? Chi può essere il primo a segnalare questo disagio? Educiamo i nostri figli a raccontare e a dire; educiamoli a non essere omertosi e ad aiutare i propri compagni. Lo faranno se dimostreremo che avremo fiducia in loro.

Si dice anche questo, in questo disegno di legge, che non sarà il migliore del mondo, secondo quanto ho sentito, ma certamente è un grande passo in avanti. Un'altra azione di fiducia è quella contenuta nello stesso comma: la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. Sono i nostri figli e la responsabilità non va cercata altrove, cominciamo a leggere in noi stessi e a capire dove abbiamo sbagliato, cosa non abbiamo fatto e cosa non abbiamo saputo cogliere. I ragazzi possono essere aiutati ad essere recuperati, non cerchiamo misure esclusivamente punitive, ma cerchiamo misure di recupero e quando, se non in questa fase evolutiva, i nostri ragazzi possono essere recuperati?

Pongo come centro del mio intervento, in conclusione, la necessità della rivalutazione della relazione e la necessità di investire in fiducia e di aiutare i nostri figli, cominciando ad ascoltarli e ad ascoltare quello che ci dicono con attenzione, guardandoli negli occhi e non guardando il telegiornale o smanettando il telefonino, perché il messaggio che ci arriva in quel momento è la cosa più importante del mondo. In questo momento io parlo con mio figlio e l'incontro con mio figlio è la cosa più importante del mondo. Lo dico a me come genitore e come educatore e penso che ce lo possiamo dire tutti, che possiamo aiutarci a dircelo. Partiamo dal sostegno alla famiglia: la famiglia va aiutata e sostenuta con ogni mezzo, informiamo le famiglie, rendiamole più forti con i percorsi educativi e formativi che possiamo creare con tutte le strutture che sono presenti nei nostri territori. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo trattando oggi, dal titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» a prima firma della collega senatrice Ferrara, che ho convintamente sottoscritto, arriva a riempire un *vulnus* normativo sul tema del cyberbullismo che, purtroppo, negli ultimi anni ha registrato un incremento preoccupante e drammatico con non pochi casi isolati che hanno condotto giovani vite alla morte o ad essere segnate per sempre.

Questo intervento normativo contiene in sé novità davvero importanti. Innanzitutto, finalmente, viene offerto un quadro legislativo e organico che permette a giovani ed adulti di poter contare su di una protezione e di un riferimento normativo quanto mai necessario. In secondo luogo, come giustamente ricordava la presidente Finocchiaro nel corso della relazione orale, è innanzitutto esclusivamente rivolto all'interesse dei minori rigorosamente fuori dall'area del diritto penale.

Come è stato già ampiamente sottolineato, l'utilizzo di Internet è ormai fondamentale per avere immediatamente notizie e collegarsi ad ogni parte del mondo. Ai miei tempi le ricerche si facevano sui libri anche in biblioteca, luogo che permetteva confronto, socializzazione e condivisione. Con l'avvento di Internet, vi è la possibilità immediata di acquisire informazioni e di conoscere ogni cosa con un *click* ed anche se i termini utilizzati oggi sono gli stessi di allora, quali «condivisione» e «socializzazione», tutto ciò avviene senza potersi guardare negli occhi. Come in ogni innovazione tecnologica che rappresenta un mezzo per migliorare la vita, è l'utilizzo che viene fatto del mezzo che ne determina il vantaggio o il danno. E il *web* non sfugge a questa elementare regola. Nel caso di utilizzo distorto, e quindi nei casi di cyberbullismo, è proprio l'immediatezza che sottopone la vittima a mortificazioni ed umiliazioni mediatiche incontrollate ed incontrollabili. Il termine cyberbullismo - relativamente recente - è un neologismo che sta ad indicare il fenomeno di aggressione da parte di un soggetto definito «cyberbullo» che, in Rete e prevalentemente mediante i *social network*, colpisce la vittima tramite la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la creazione di gruppi

contro.

È stato più volte sottolineato negli interventi precedenti come il fenomeno sia legato all'utilizzo sempre più diffuso dei *new media* tra i ragazzi e i preadolescenti, definiti nativi digitali. La Rete rappresenta infatti, in molti casi, un luogo fuori dal controllo degli adulti e, purtroppo, anche dei ragazzi medesimi; i ragazzi attuano vere e proprie azioni violente, denigratorie e discriminatorie nei confronti di coetanei percepiti "diversi" per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perché stranieri e, purtroppo, in molti casi in quanto affetti da disabilità. Ma se nel bullismo reale la vittima si trova coinvolta in attacchi ripetuti diretti (che prevedono aggressioni fisiche o verbali) oppure indiretti (che prevedono pettegolezzi ed esclusione dal gruppo), nel cyberbullismo l'aggressività ha luogo sfruttando in modo pericoloso e disfunzionale gli strumenti tecnologici e le loro potenzialità, tutte. Chi pratica bullismo cibernetico non sempre dichiara la sua vera identità e agisce nascosto da un *nickname* rendendo più pericoloso, insidioso e grave il fenomeno.

Il fenomeno del cyberbullismo è noto da tempo nella sua gravità, tanto che la Commissione europea ha istituito un tavolo apposito per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi *media* tra i più giovani, anche ai sensi della decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa ad un «programma pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione», nonché un «Safer Internet day» per una Rete più sicura.

Da una ricerca effettuata nel 2013 da IPSOS, per Save the children, richiamata nel disegno di legge, è emerso che i due terzi dei minori italiani riconoscono nel cyberbullismo la principale minaccia che aleggia su di loro e che, proprio per la natura del mezzo usato, non ha confini di tempo e spazio: dai banchi di scuola alla propria camera, al campo di calcio, di giorno come di notte. Per tanti di loro, il cyberbullismo arriva a compromettere anche il rendimento scolastico. La cronaca più recente testimonia di ricorrenti fatti tragici che hanno visto il coinvolgimento di giovani adolescenti, confermando purtroppo quanto emerso nelle indagini svolte.

La tipologia delle vittime mette in evidenza quanto i criteri di scelta si riferiscano in molti casi ad una presunta diversità; in molti di questi casi, si tratta di reati anche molto gravi. Tuttavia, spesso nei ragazzi manca completamente la consapevolezza della gravità degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della Rete e della condizione di anonimato, che dà altresì l'illusione della non perseguibilità. Una gravità particolare, date le sue conseguenze, può avere la diffusione in Rete di immagini relative alla sfera intima, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli legati al fenomeno della pedopornografia *online*.

I problemi legati all'uso di Internet per gli atti di bullismo sono aggravati dalla difficoltà di eliminare immagini, commenti e contributi dalla Rete. La Polizia postale e le società che gestiscono i maggiori *social network* dispongono di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno, ma la velocità innovativa dei *new media* crea notevoli difficoltà nell'azione di controllo.

Le maggiori criticità in materia di tutela dei dati personali e di contrasto all'uso criminogeno della Rete si riscontrano proprio quando si tratta di bambini e ragazzi. A questo riguardo, in occasione della giornata «Safer Internet 2010» è stato siglato un accordo a livello europeo con le maggiori società di gestione dei *social network*, per migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano la Rete e far fronte comune contro i rischi potenziali a cui sono esposti i più giovani, come l'adescamento da parte di adulti, il bullismo *on line* e la divulgazione di informazioni personali. Un'autoregolamentazione che a tutt'oggi, purtroppo, non risulta facilmente monitorabile. Il cyberbullismo, ormai è risaputo, non è altro che una delle punte di un *iceberg* purtroppo profondo e radicato, che trova scaturigine da una condizione giovanile sommariamente racchiusa nella definizione di "disagio minorile".

Definire e circoscrivere il fenomeno del disagio minorile, giovanile, oggi giorno non è cosa semplice, perché il fenomeno segue, e talvolta precede, le complesse dinamiche nella società di oggi, laddove le crescenti difficoltà globali economiche, sociali, valoriali, la perdita di legami forti, sicuri, duraturi, investono prima di tutto i bambini, i ragazzi, prime vittime di un cambiamento epocale che non ha ancora trovato o ritrovato punti fermi e saldi rapporti relazionali tra le varie componenti della società.

Le forme che il disagio dei minori assume sono multiple, in relazione ad un ampio numero di variabili:

il contesto territoriale in cui ci si trova ad operare, il luogo dell'intervento, le caratteristiche del minore e della strategia d'intervento. La diffusa difficoltà di rapporto con i pari e con l'adulto è trasversale alle diverse appartenenze socioeconomiche e assume le forme del bullismo, dell'individualismo che può degenerare in isolamento, dell'anestesia emotiva e della mancanza di capacità empatiche, della difficoltà di comunicazione coi pari e di rapporto con l'adulto.

Una nuova ed allarmante moda tra i giovani è il *binge drinking* cioè bere alte quantità di alcol solo per sfidarsi via *web* e uscire «fuori di testa». Dai dati raccolti dall'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità, circa 775.000 *under* diciotto lo scorso anno hanno consumato bevande alcoliche, in pratica uno su cinque fra i maschi e una su sei tra le femmine. È proprio di questi giorni l'avvio della campagna da parte del Ministero della salute per arginare il pericoloso fenomeno.

Il problema del disagio diffuso non è solo dei minori: spesso, anzi, il malessere dei figli, come è stato detto precedentemente da alcuni colleghi, è il campanello di allarme che rivela le difficoltà delle famiglie, della comunità locale, delle istituzioni. Infatti, non infrequentemente, alla radice dei comportamenti prepotenti dei ragazzi vi è un clima familiare carente o perché troppo permissivo e tollerante o perché troppo coercitivo, una efficace opera di prevenzione dovrebbe essere sviluppata attraverso una corresponsabilizzazione corretta dei genitori.

In questo contesto, in tempi in cui le sollecitazioni esterne, reali e virtuali, sottopongono i minori ad un andamento sempre più veloce, sempre più contrastante e a volte contraddittorio, diventa assolutamente prioritario recuperare quel legame implicito e virtuoso tra famiglia e scuola, tra attività aggregative e sport, legame che pare spezzato e difficilmente riannodabile, ma che può costituire la vera chiave di volta per proteggere e superare i mille aspetti di disagio minorile a cui sono sottoposti i nostri ragazzi oggi.

Questo disegno di legge rappresenta, in questo senso, un importante strumento e per questo ringrazio ancora la collega Ferrara che con grande determinazione e generosità ne ha fortemente promosso la calendarizzazione e l'approvazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Signor Presidente, chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il bullismo è un fenomeno sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra gli adolescenti, ma sicuramente non circoscritto a nessuna categoria, né sociale né tanto meno anagrafica. Evolve con l'età, cambia forma e in età adulta lo ritroveremo in tante, troppe prevaricazioni sociali, lavorative e familiari. È un fenomeno strettamente collegato a quello del cyberbullismo, termine con il quale si identificano le azioni aggressive e intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a danneggiare un coetaneo, quasi sempre incapace di difendersi. Tali azioni si ripetono nel tempo, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza.

I dati sono chiari, due ragazzi su cinque sono vittime di episodi di cyberbullismo. Il 61 per cento mette in evidenza come i *social network* costituiscano la modalità d'attacco preferita che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie ovvero la creazione di gruppi «contro». Quattro minori su dieci sono testimoni di atti di bullismo *on line* verso coetanei, atti che vengono spiegati da una condizione di diversità che origina per il 67 per cento dall'aspetto fisico, per il 56 per cento dall'orientamento sessuale, per il 43 per cento dall'essere stranieri. La scuola rimane il luogo dove tali episodi hanno inizio per poi trasferirsi sulla rete.

Bisogna dunque che il legislatore intervenga. Ringrazio per questo la senatrice Ferrara perché se c'è stata una lunga istruttoria nella Commissione straordinaria per i diritti umani lo si deve alla sua iniziativa.

Gli interventi necessari per combattere il fenomeno sono innanzitutto legati a un uso positivo della Rete, strumento importante per la crescita dei bambini, da utilizzare al meglio agendo sulla sfera tecnica, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela. Occorre inoltre agire sulla sfera emotivo-relazionale dei bambini e degli adolescenti e sulla sfera dei valori, definendo i principi alla base del loro comportamento. Spetta alla scuola, oltre che alla famiglia, fornire loro le competenze necessarie a un corretto utilizzo della rete, attraverso la creazione di linee guida e di buone pratiche.

Si tratta, tuttavia, di un indirizzo generale che al momento, nonostante l'esistenza di progetti e interventi concreti a più livelli, purtroppo è mancato nella scuola italiana. Gli insegnanti da un lato sono le sentinelle in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in cui sono coinvolte, dall'altro rappresentano un punto di riferimento indispensabile a cui rivolgersi per chiedere aiuto, pur nella evidente difficoltà di rompere il silenzio e superare la vergogna.

Nel 2007 il Ministero della pubblica istruzione è intervenuto sul fenomeno del bullismo creando un numero verde e osservatori a livello di uffici scolastici regionali. È stato inoltre creato un sito specifico all'interno di una campagna nazionale contro il bullismo, il cyberbullismo, gli atteggiamenti omofobici, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione. Si è già cercato, insomma, di attivare strategie d'intervento volte ad evitare conseguenze gravi sul piano non solo psicologico, ma anche penale.

Va purtroppo rilevato, però, che alle belle parole non sono quasi mai seguiti comportamenti ministeriali coerenti: dal 2008, infatti, non sono stati più erogati i finanziamenti necessari per consentire il regolare funzionamento degli osservatori regionali sul bullismo, anche se nelle varie aree territoriali le azioni sono proseguite su impulso delle singole scuole o delle reti di scuole. Ora, finalmente, la ministro Giannini ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di euro, che speriamo siano solo i primi, perché assolutamente insufficienti.

Per capire l'ampiezza del fenomeno del cyberbullismo e dei gravi rischi ad esso connessi, va considerato il fatto che il 99,1 per cento dei giovani usa regolarmente Internet e l'89,3 per cento ha un profilo su un *social network*; per il 21,5 per cento dei ragazzi i *social network* sono uno strumento per fare nuove conoscenze ma anche l'occasione in cui si manifestano i rischi maggiori. I dati, molto preoccupanti, confermano le tendenze evidenziate dai più recenti fatti di cronaca: ben il 12,5 per cento del campione riconosce di aver utilizzato i *social network* per diffondere messaggi offensivi o minacciosi nei confronti di coetanei; il 13,6 per cento dei maschi e l'8,1 per cento delle ragazze dichiara di avere «umiliato» altre persone con la diffusione di materiali offensivi e insinuazioni diffamatorie.

Ancor più preoccupanti sono i dati relativi al fenomeno subito o di cui i ragazzi sono testimoni: il 10 per cento degli studenti interpellati dichiara di essere stato vittima di diffusione di informazioni e immagini personali senza il proprio consenso; il 12 per cento dei maschi e il 16 per cento delle femmine dichiara di essere stato vittima di insulti, aggressioni verbali e minacce; il 12 per cento riferisce che altri hanno inviato messaggi e immagini a proprio nome; il 31,4 per cento degli intervistati è stato testimone o è a conoscenza di altri studenti partecipanti a gruppi *on line* a sfondo razzista o omofobo; il 30 per cento è a conoscenza o è stato testimone diretto della diffusione di messaggi di minaccia da parte di altri studenti.

Considerato questo quadro molto preoccupante, è dunque opportuno e urgente intensificare le azioni di prevenzione e di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, per un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie, per offrire strumenti metodologici volti a contrastare ogni forma di discriminazione ed arrivare a un contrasto efficace dei fenomeni di cyberbullismo, intolleranza, bullismo omofobico e violenza di genere.

Proprio con riferimento alle attività di contrasto al cyberbullismo, la Polizia postale negli ultimi anni si è occupata con molta attenzione di tutte le forme dell'illecito in rete, un lavoro difficile soprattutto a causa della velocità e delle dimensioni del fenomeno. Non esiste un reato specifico per gli autori di questi atti, ma si può procedere ricorrendo a reati già previsti, quali ad esempio la diffamazione o le molestie. Ci si trova spesso di fronte al furto d'identità digitale compiuto da giovani in danno di altri

giovani, che può portare a reati molto gravi, ma nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità d'accesso e utilizzo della rete, che vanno di pari passo con le forti potenzialità di Internet.

L'estrema velocità dei nuovi *social media* consente inoltre di rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. È ormai molto diffusa l'abitudine di mettere in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli legati al fenomeno della pedopornografia *on line*. Una delle condotte più frequenti del cyberbullismo, infatti, è quella di far circolare immagini intime delle persone come forma di dispetto o per ritorsione. Ultimamente questo comportamento ha assunto dimensioni più gravi e spesso le immagini sono immesse in rete come atto vero e proprio di bullismo. Eliminarle è praticamente impossibile, perché la loro diffusione non si può fermare né controllare.

La Polizia postale dispone di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno, così come le società multinazionali che gestiscono i maggiori *social network*, che hanno messo allo studio meccanismi d'intervento immediati, come ad esempio l'inserimento di un bottone rosso da usare per bloccare la diffusione di immagini o *post*. Lo strumento principale per contrastare il fenomeno, però, sono la formazione, il contatto diretto con i ragazzi e l'attività educativa e di confronto nelle scuole. Alla luce di tutto questo, il disegno di legge che ho presentato, che è stato abbinato a quello della senatrice Ferrara, tende soprattutto a prevedere una concertata azione di prevenzione e ad incentivare il corretto utilizzo della rete Internet attraverso l'introduzione di corsi per studenti e docenti e di sgravi fiscali per coloro che diffondono siti culturali.

Si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi volti al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, in particolare nell'ambiente scolastico con campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte agli studenti e alle loro famiglie, oltre a corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole.

Sono ritenuti, inoltre, indispensabili programmi di sostegno ai minori vittime del bullismo e del cyberbullismo e programmi di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti. È prevista infine anche una maggiore responsabilizzazione dei fornitori di accesso alla rete Internet.

Il disegno di legge da me presentato contiene una parte sanzionatoria; il disegno di legge presentato dalla senatrice Ferrara invece è incentrato più sulla prevenzione che sulla punizione. In ogni caso, è una linea sulla quale ci possiamo ritrovare sicuramente tutti. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI (PD). Signor Presidente, il disegno di legge che oggi voteremo è particolarmente significativo in primo luogo perché risponde ai bisogni dei ragazzi. Secondo i dati fornitici da Save the children infatti, i due terzi dei nostri ragazzi ritengono che il cyberbullismo sia la principale minaccia nella loro vita.

Un provvedimento importante dunque, per il quale ringrazio la senatrice Ferrara, non solo per il tema che affronta, ma anche per come lo affronta.

Vorrei sottolineare due aspetti. Innanzitutto, che il provvedimento si fonda sulla prevenzione mettendo al centro la formazione del personale scolastico, di tutto il personale scolastico. Questo fa una grande differenza perché sul cyberbullismo nelle scuole si è intervenuti già ma si è sempre trattato di progetti che sono nati e poi morti. Fondare la prevenzione sulla formazione del personale vuol dire scegliere una modalità efficace e duratura perché formare gli insegnanti in stretta collaborazione con le famiglie e le istituzioni locali significa che l'educazione consapevole alla rete sarà un'attività permanente, diventerà una sorta di DNA dell'educazione scolastica.

Inoltre, con riguardo al metodo, la definizione di un piano di azione integrato, anche attraverso la costituzione a livello nazionale di un tavolo tecnico composto da vari Ministeri e proiettato (così come si legge nelle linee guida del Ministero della pubblica istruzione) a livello locale rappresenta una scelta

assolutamente importante.

Ribadisco l'importanza del provvedimento in questa sede anche in risposta alle troppe, ingenerose critiche che si leggono sui mezzi di stampa, ma soprattutto sul *web* che hanno sottolineato la inutilità del disegno di legge dichiarandola, talvolta, anche inopportuna. Chi ha sostenuto e ancora oggi sostiene questa tesi ha fondato tale giudizio sull'idea che le uniche cose che servano contro il cyberbullismo sarebbero le iniziative di autoregolamentazione che, tra l'altro, sono anche in corsa a livello europeo e internazionale ed alle quali hanno già aderito la maggior parte dei gestori delle grandi piattaforme di *social network*: da Google a Facebook, passando da Microsoft ed Apple.

Sostengono, insomma, queste persone che essenziale, dirimente e sufficiente è l'impegno dei gestori attraverso l'adozione di meccanismi di segnalazione e controllo. E come non essere d'accordo con il riconoscimento di questo percorso di responsabilizzazione dei *social network*? È importante e sicuramente dovrà ulteriormente progredire, ma con altrettanta chiarezza dico che ciò non basta, non è sufficiente. È necessaria una legge, questo disegno di legge assolutamente non basato su atteggiamenti sanzionatori perché è un provvedimento che non criminalizza il web: è un disegno di legge basato sulla prevenzione, sulla promozione culturale dell'uso consapevole della rete. È un disegno di legge che nella promozione dell'uso corretto della rete ha qualcosa di fondamentale, perché mette al centro la responsabilità individuale e collettiva. Non è un provvedimento fondato su proposte coercitive e punitive, ma sulla promozione di una cultura civica basata sul rispetto per sé e per gli altri. Rispetto per sé e per gli altri: sono queste le parole che vestono gli abiti della prevenzione e dell'educazione, perché senza queste parole educazione e prevenzione sarebbero parole vuote.

Questa è la sfida importante. L'educazione all'uso consapevole della rete non è, non sarà e non dovrà essere solo e soltanto la messa in atto di una conoscenza, di una tecnica per difendersi o per difendere i minori, ma deve esplicitare un'azione altrettanto importante. Ovviamente, è necessario conoscere anche le tecniche, ma altrettanto importante è l'attivazione di un processo educativo di cittadinanza, far crescere quella consapevolezza dell'esistenza inscindibile di diritti e responsabilità, della inscindibilità del rispetto che ognuno pretende per se stesso e che deve corrispondere al rispetto per gli altri.

Dovrà essere, e sarà, un percorso che aiuterà e sosterrà la costruzione di identità individuali e collettive più forti e meno fragili, aiutando i ragazzi ad essere capaci di rispetto per coloro che, invece, oggi vengono troppo spesso vissuti come diversi. La gran parte degli episodi di bullismo e di cyberbullismo sono rivolti verso giovani omosessuali, disabili ed immigrati. E qui non aggiungo altro, perché condivido pienamente l'intervento del senatore Lo Giudice.

Ho parlato di rispetto di sé e degli altri, ma perché l'ho fatto? L'ho fatto perché non dobbiamo dimenticare che due sono i soggetti danneggiati dal cyberbullismo. Sicuramente, in primo luogo e in modo drammatico, chi lo subisce. Persone che in poco tempo vedono la propria reputazione e la propria immagine danneggiata, e in una comunità molto ampia. I contenuti, infatti, una volta pubblicati, ancora oggi possono riapparire, a più riprese e in luoghi diversi (ricordo che due terzi dei ragazzi ritengono il cyberbullismo la principale minaccia alla propria vita), e tutto ciò rende le vittime insicure in tutti gli ambiti e i momenti della propria vita.

Ma io ritengo vittima del cyberbullismo anche chi lo compie, perché violenti, cattivi e bulli non si nasce. La spiegazione è che quello che si è incontrato, o non si è incontrato, nella propria vita, ci ha resi in qualche modo fragili rispetto al rischio di attivare comportamenti così violenti. Se a dodici, tredici, quattordici o quindici anni si compiono quegli atti terribili, dovremmo innanzitutto chiederci perché ciò succede. Se, infatti, è vero che l'anonimato della Rete spinge a compiere gesti che sarebbe difficile compiere in altri luoghi ed altri spazi della vita, è anche vero che sempre di più, nei video pubblicati, sono ben visibili, non solo i soggetti maltrattati, ma anche gli autori, che esibiscono, quasi come una prova muscolare, la loro rabbia, la loro aggressività, il loro proprio disprezzo verso coloro che sono maltrattati e rappresentati come deboli e diversi. C'è quindi qualcosa che va oltre, e sulla quale dovremmo ragionare.

Anche per questo sottolineo l'importanza che la proposta di legge metta al centro l'ambito della scuola. Anche ricerche europee, infatti, confermano che è la scuola l'ambito nel quale scatta oltre il 90 per

cento degli episodi di bullismo. Nel mentre sottolineo l'importanza della scuola, però, dico anche che noi abbiamo il dovere di non delegare tale questione ai soli ragazzi, alle sole scuole e alla sole famiglie che, peraltro, vanno aiutate ad agire insieme. Tale questione, infatti, chiama in campo in primo luogo, come hanno detto molti altri colleghi, noi adulti. Siamo noi adulti, non soltanto come genitori ma il mondo degli adulti in generale, ad essere responsabili.

Tutti noi cresciamo e costruiamo la nostra identità, non in base alle parole che ci vengono dette o i «pistolotti» che si ricevono in famiglia, ma per gli esempi e per le situazioni, quelle che viviamo in casa ma soprattutto quelle che vediamo fuori. Bisogna ragionare sulla nostra responsabilità e su quali sono, individualmente e collettivamente, gli esempi che viviamo nella nostra quotidianità. E mi viene in mente l'episodio di questi giorni, riguardo alle persone uccise perché incapaci di vivere in quel clima difficile di relazione che vi è all'interno dei condomini. Ma che immagine diamo rispetto alla capacità di tessere relazioni basate sul rispetto per se stessi e per gli altri?

A me preoccupa profondamente il cyberbullismo, ma preoccupa anche il comportamento degli adulti. Per fare degli esempi, io penso a quel gruppo di genitori che si sono tutti ribellati al preside che ha sospeso per quattro giorni gli studenti di una classe che avevano usato una violenza davvero terribile nei confronti di un compagno di classe durante una gita scolastica, nel corso di una di quelle notti in cui ci si ubriaca, postando poi sul *web* il filmato di tale violenza. Quei genitori, una volta che sono stati chiamati dal preside e sono venuti a conoscenza del fatto che il proprio figlio avesse compiuto quegli atti, si sono arrabbiati con il preside e hanno detto che in fondo era una ragazzata ed erano preoccupati non del fatto che i propri figli fossero capaci di questa violenza ma unicamente del fatto che la sospensione potesse danneggiare l'esito dell'anno scolastico.

Dico questo anche facendo riferimento ad un sondaggio sviluppato nel 2004 all'interno della rete europea dell'antibullismo che ha riguardato, da un parte, i ragazzi che hanno subito cyberbullismo e, dall'altro, un gruppo di 2.000 adulti. Dal sondaggio emerge che, dei ragazzi che hanno subito atti cyberbullismo, il 35 per cento ha compiuto atti di autolesionismo, il 55 è caduto in depressione e il 38 per cento ha pensato al suicidio. Qui non posso non ricordare le vittime, coloro che si sono tolte la vita, e il dolore insuperabile delle famiglie. Dall'altro canto, sul versante degli adulti intervistati, a fronte di questa fatica che i ragazzi vivono avendo subito il cyberbullismo, sapete cosa viene fuori? Il 34 per cento ha pensato che in fondo gli atti di cyberbullismo sono una normale fase della crescita, mentre il 16 per cento considera il cyberbullismo come qualcosa che forma il carattere: insomma, il 50 per cento degli adulti intervistati non ha la giusta percezione della violenza che subisce chi è oggetto di cyberbullismo e neanche della violenza e del disagio che i propri figli e i ragazzi hanno. Occorre riconnettere con la realtà il mondo degli adulti. Anche per questo è essenziale che sia nel disegno di legge che nelle linee guida della pubblica istruzione, che ricordo ha già finanziato con 2 milioni di euro interventi di formazione nella scuola, si indichino come soggetti importanti da coinvolgere anche le famiglie e tutte le istituzioni che hanno competenza nell'educazione e nell'accompagnamento alla crescita.

L'educazione corretta alla Rete aiuta a superare il cyberbullismo, ma c'è un'altra cosa importante: la percezione del pericolo insito nell'uso scorretto della Rete. Dico questo perché è importante che la tutela dei minori sia considerata e percepita e agita come una responsabilità collettiva che deve essere condivisa dai genitori, dalle istituzioni e dagli operatori e la lotta al cyberbullismo non può prescindere dalle sinergie di queste forze e dall'uso consapevole del *web* da parte di tutti. Quel tavolo ministeriale e territoriale dovranno essere inclusivi e la formazione e la coformazione di tutti i soggetti istituzionali e professionali che ne faranno parte è essenziale. Non la formazione disgiunta, ma la coformazione perché solo così si costruisce non solo un argine al dilagare del fenomeno, ma anche una nuova comune consapevolezza che aiuterà anche ad evitare altre pesanti conseguenze a chi usa non correttamente o in modo inconsapevole il *web*.

Noi sappiamo che un minore su tre fa nuove conoscenze in rete, che poi vengono concretizzate da rapporti reali. Sottolineo un dato venuto fuori dall'indagine conoscitiva della Commissione bicamerale sull'infanzia sulla prostituzione minorile. I dati non li cito a caso, ma perché sono stati

drammaticamente denunciati nell'apertura dell'anno giudiziario. Nelle grandi aree urbane dall'anno scorso la prostituzione minorile è aumentata del 400 per cento. Di questo 400 per cento, una percentuale altissima (quasi il 60 per cento) è fatta attraverso l'adescamento in rete. Quindi, un uso consapevole e corretto della rete vuol dire non solo aiutare a superare il cyberbullismo, ma anche evitare gli altri danni terribili che attraverso un uso scorretto della rete aumentano la pedopornografia e i casi di prostituzione attraverso l'adescamento in rete.

Auspico che il disegno di legge che abbiamo approvato in Commissione affari istituzionali all'unanimità esca all'unanimità da quest'Aula e sia altrettanto rapidamente approvato alla Camera, affinché, insieme alle linee guida del Ministero, già finanziate con risorse non sufficienti, ma importanti (due milioni di euro), possa davvero rapidamente attivare non solo un percorso informativo ma anche quel percorso formativo rispetto al fondamentale rispetto per sé e per gli altri. È un percorso di promozione di vera cittadinanza, ma anche di promozione dell'elemento fondamentale della questione sociale, ovvero del benessere individuale e collettivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Desidero invitare la Presidenza e l'Assemblea a fare propria questa interessantissima discussione sul cyberbullismo, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo un Vice Presidente del Senato - Gasparri - che twitta in maniera ossessivo compulsiva, anche a giovinetti, magari in sovrappeso, chiamandoli obesi e ciccioni. Invito dunque a farla propria, rivolgendola anche agli adulti e, soprattutto, alle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Lo Giudice, Petraglia e Simeoni)*.

[PRESIDENTE](#). Come già anticipato, passiamo dunque al successivo punto all'ordine del giorno, augurandoci che per la seduta pomeridiana arrivi la relazione tecnica, in riferimento a eventuali coperture, perché quella è la condizione *sine qua non* per procedere con l'esame di tale provvedimento.

Discussione del documento:

[\(Doc. XXII-bis, n. 1\)](#) *Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali (ore 11,17)*

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXII-bis, n. 1.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

[LO MORO, relatrice](#). Signor Presidente, più che integrare la relazione, vorrei ripercorrerla molto velocemente. Si tratta di una relazione corposa e mi sembra pertanto opportuno riassumerla brevemente.

La Commissione d'inchiesta è stata fortemente voluta dall'Assemblea e la sua istituzione è stata approvata pressoché all'unanimità, o forse proprio all'unanimità. Come cercherò di dimostrare, il lavoro che da essa è stato svolto costituisce dunque un patrimonio comune.

Ricordo innanzitutto che essa è stata denominata «Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali» e dunque è questo il contesto in cui ci siamo mossi. Voglio anche richiamare, per chi non lo ricordasse, che gli obiettivi assegnati alla Commissione erano i seguenti: svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni (che è stato rilevato, prima che dal Senato e dalla Commissione, da associazioni che si sono occupate di questo argomento); verificare la congruità

della normativa vigente in materia e della sua applicazione; accertare il livello di attenzione e le capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione delle intimidazioni; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo, al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle intimidazioni, per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali.

Voglio innanzitutto ringraziare i Capigruppo per come è stata composta la Commissione. Sono sicura che anche le Commissioni permanenti e le altre Commissioni d'inchiesta vengono composte seguendo il criterio della competenza e dell'esperienza specifica, ma è stato certamente un valore aggiunto per la presente Commissione, oltre al lavoro svolto all'esterno, il fatto di essere composta da persone che hanno un'esperienza personale in materia: alcuni componenti sono stati anche oggetto di intimidazioni e comunque si tratta per lo più di amministratori che, sin dalle prime battute del lavoro di Commissione, hanno dimostrato di avere un patrimonio di conoscenze prezioso, anche per cogliere le differenze che poi abbiamo rilevato sul territorio. Tra i componenti ci sono infatti senatori che sono stati sindaci di Comuni sparsi in varie parti del territorio italiano, in cui il fenomeno dell'intimidazione si attecchisce in maniera molto differenziata.

Voglio dare innanzitutto conto del notevole lavoro che abbiamo compiuto, visto che poi il testo della relazione è a disposizione dei colleghi. La Commissione è durata circa un anno, avendo concluso i suoi lavori dopo undici mesi, in cui abbiamo acquisito settemila pagine di documentazione, che è varia. Gran parte della documentazione è servita anche a verificare e il lavoro pregresso svolto da altre Commissioni di indagine, per capire se in passato c'è stata attenzione al fenomeno e come ci si è comportati in passato. Tra la documentazione acquisita, ovviamente, ci sono anche ordinanze di custodia cautelare emesse nel corso dei lavori della Commissione o comunque in epoca recente. Si tratta, quindi, di materiale di varia natura.

Abbiamo proceduto ad audizioni in sede per tredici ore e a quarantasette ore di audizioni fuori sede; abbiamo compiuto sei missioni sul territorio, venti sedute della Commissione; abbiamo audito il ministro Alfano e l'ex ministro Lanzetta, ventisette prefetti, quarantuno magistrati, sessantatre rappresentanti delle Forze dell'ordine, cinquantadue amministratori locali in carica, tre associazioni autonomistiche e tre associazioni di cittadini. In realtà, abbiamo iniziato il nostro lavoro proprio dalle associazioni autonomistiche, perché la nostra attenzione su questo fenomeno è venuta dopo e fa seguito a un'attività di denuncia - più che d'inchiesta - condotta per prima dalla Legautonomie Calabria (naturalmente nell'ambito territoriale della Regione Calabria) e poi da Avviso Pubblico e anche dall'ANCI. Pertanto, siamo partiti dal lavoro, di denuncia ma anche di conoscenza, che avevano svolto per approfondire il tutto.

Abbiamo proceduto chiedendo informazioni per un periodo circoscritto, per cui i numeri che fornirò sono relativi a un arco temporale molto circoscritto che va da gennaio 2013 ad aprile 2014. Abbiamo chiesto informazioni sugli atti intimidatori alle centosei prefetture italiane e c'è sempre stata una forte collaborazione con il Ministero dell'interno. Saluto quindi la presenza del vice ministro Bubbico, che è stato presente ai nostri lavori fin dalla fase istitutiva della Commissione e che ha sostenuto, incoraggiato e seguito molto attentamente i nostri lavori, che pertanto sono anche frutto di un lavoro comune. Le prefetture hanno collaborato e dobbiamo dire che lo hanno fatto anche in maniera leale: abbiamo cioè dovuto prendere atto che questo tema non era all'attenzione delle prefetture italiane. Vedremo poi che ci saranno una serie di proposte, anche in parte concordate con il Ministero dell'interno e con il vice ministro Bubbico, che facciamo per rendere costare il monitoraggio del fenomeno.

Comunque, nell'arco di tempo - come ho già detto - di un anno e quattro mesi, fino all'aprile 2014, che abbiamo dovuto fissare perché non si poteva indagare su un fenomeno senza limiti temporali, l'indagine ha riguardato l'intero territorio nazionale.

Nel corso di questi lavori c'è stato un approfondimento, perché via via che ascoltavamo soprattutto le associazioni autonomistiche sono emersi casi di omicidi che ci hanno fatto aprire questa parentesi, che

è diventata così importante da non configurarsi come tale. Abbiamo cioè voluto verificare negli ultimi quarant'anni (anche questo è un termine convenzionale, perché ci dovevamo dare un ambito temporale) quanti omicidi hanno riguardato la categoria degli amministratori locali. Ebbene, i casi di omicidio che abbiamo accertato con fonti giudiziarie o giornalistiche sono 132; quindi oggi possiamo dire che negli ultimi quarant'anni ci sono stati 132 omicidi di amministratori locali in carica o di candidati alle elezioni amministrative, poi ci sono stati altri undici omicidi di soggetti diversi dagli amministratori locali (il padre, la moglie, il fratello, il figlio) legati a questo fenomeno. Segnalo questo perché in realtà si è trattato di casi che molto spesso sono stati resi noti soltanto in un ambito territoriale ristretto, mentre è importante e interessante capire se c'è un filo, se fanno parte del fenomeno delle intimidazioni. Infatti, in senso stretto l'intimidazione e l'omicidio sono cose completamente diverse, ma i casi non evidenziati e non monitorati di omicidio attestano addirittura un dato ormai inconfutabile, cioè la sottovalutazione di questo fenomeno che c'è stata in generale.

Un altro fenomeno emerso nell'ambito delle indagini è quello che abbiamo definito «della cifra oscura». Chiaramente abbiamo censito i casi di denunce effettuate; sappiamo che ci sono casi di intimidazioni non denunciate, ma sappiamo anche che tra questi c'è una tipologia particolarmente aggressiva e subdola, cioè quella che ottiene come effetto le dimissioni degli amministratori. Abbiamo trovato tracce di questo fenomeno e, naturalmente con un'indagine che ha riguardato soprattutto i decreti di scioglimento per mafia e gli atti giudiziari, in ventuno casi abbiamo trovato che alle dimissioni dovute ad intimidazioni è seguito lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, non per infiltrazioni mafiose, ma per le semplici dimissioni (ma, chiaramente, in quei casi è ovvio che c'era una interferenza sulla volontà degli amministratori). Il caso più eclatante è stato quello di Rizziconi, dove è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tutta una serie di soggetti e c'è stato un sindaco che ha collaborato fino ad essere definito dal procuratore della zona un eroe. È quello che non dovremmo volere dai sindaci: che siano eroi.

Tra gli altri dati e numeri che posso sottoporre alla vostra attenzione, ricordo che, in 81 dei 254 decreti di scioglimento dei Consigli comunali per mafia, si parla di intimidazioni e che, in 11 decreti, si parla di omicidi. Quindi, il dato degli omicidi (parzialmente, soltanto per 11 casi) era evidenziato anche nei decreti di scioglimento.

A fronte di questa situazione e di questa forte sottovalutazione rispetto alla quale, evidentemente, non c'è stata fino a questo momento una risposta adeguata, possiamo dare un altro numero, che a me sembra anch'esso particolarmente difficile e inaccettabile. Mi riferisco a quello che ci ha riferito in Commissione il ministro Alfano: alla data della sua audizione - era il luglio 2014 - erano attive 341 misure di prevenzione nei confronti di amministratori locali. Come dire che non monitoriamo il fenomeno, o, meglio, non lo monitoravamo. Infatti, mi auguro - anzi, ne sono certa, da notizie che abbiamo e che ci riferirà adesso il vice ministro Bubbico - che qualcosa stia già cambiando (nessuno di noi è rimasto fermo dopo questa relazione e qualcosa è cambiato anche nel corso della relazione). Tuttavia, a fronte di tutto questo, c'è una sottovalutazione assoluta, ma ci sono anche 341 casi di misure attive. Vi è, quindi, un impiego di forze e di risorse economiche e umane da parte dello Stato a tutela di amministratori intimiditi. Lo Stato è pertanto in grado di garantire la sicurezza degli amministratori dopo le intimidazioni, ma non si è messo finora in grado di prevenire o tutelarli nel corso delle loro attività, per evitare quindi di arrivare a questo punto.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,27\)](#)

(Segue LO MORO, relatrice). Passo al tema delle intimidazioni, che è il tema specifico della Commissione d'inchiesta. Volutamente ho parlato di tutto il resto, perché il contesto è unico e perché nessun altro fenomeno più degli omicidi ci attesta una sottovalutazione. In qualunque caso - abbiamo parlato di questo dato anche con colleghi che sono presenti e che ringrazio per la loro presenza e attenzione - è un dato eclatante parlare di 132 omicidi; penso che nessun'altra categoria abbia subito tante perdite.

Chiudo su questo argomento dicendo che abbiamo voluto raccontare le storie di questi omicidi, perché 132 omicidi, per quello che molto frequentemente la politica, nel suo complesso, ma anche la

cittadinanza, pensano di quel luogo di malaffare che viene spesso individuato e definito come tale nell'ente locale (il territorio), potrebbero sembrare ed essere letti anche come 132 casi di soggetti collusi, ma non è così. Ci sono anche casi - le storie, infatti, parlano chiaro - di soggetti collusi o che sono state vittime di omicidio, così anche di intimidazioni, per motivi strettamente personali, ma le storie che abbiamo raccontato, per la loro grandissima parte, sono storie di donne - tre donne - e soprattutto di uomini (perché la politica è soprattutto maschile, soprattutto al passato), che sono stati intimiditi perché avevano il coraggio di vivere con onestà il proprio mandato. Tra le donne voglio ricordarne una, che è una giovane donna pugliese, che è stata uccisa mentre si occupava con caparbia del piano regolatore generale della propria città e tentava di difenderla dalle infiltrazioni mafiose. Quindi, si tratta di donne e uomini particolarmente coraggiosi.

Ci siamo poi soffermati, come era previsto dal nostro mandato, soprattutto sul fenomeno delle intimidazioni e lì, ovviamente, abbiamo analizzato anche le cause delle intimidazioni. Possiamo dire, intanto, che la gran parte del fenomeno riguarda Comuni di piccole dimensioni e tutto il territorio nazionale, anche se i numeri ci dicono che il fenomeno è localizzato soprattutto al Sud, ma ormai è in crescita anche altrove. Comunque per quanto riguarda le matrici, non sempre, anzi in una percentuale piuttosto bassa di casi, si tratta di criminalità organizzata, perché la gran parte dei casi invece parlano di altro. Concludo anche su questo punto dicendo che comunque gli amministratori più colpiti sono i sindaci, e questo era intuibile, perché soprattutto dopo la nuova legge che espone molto il sindaco e quasi lo rende onnipotente agli occhi dei più, questo diviene il soggetto più esposto, ma molto spesso ci sono anche assessori comunali che hanno competenze o svolgono un lavoro particolarmente sensibile o soggetti di altro genere.

L'altro elemento che appare sorprendente, ma sul quale bisogna lavorare molto, perché in qualche modo condiziona anche l'entità del fenomeno, è che per l'86 per cento dei casi che abbiamo analizzato, i processi che sono stati avviati sono rimasti contro ignoti e quindi i casi sono stati archiviati *tout court*. Questo significa innanzitutto che c'è ovviamente un senso di solitudine e di insofferenza anche sul territorio, perché il sindaco che viene intimidito non ha neanche lo stimolo alla denuncia (anche se per lo più doverosamente denuncia), perché finisce per dimostrare la propria debolezza - per come vengono spesso vissute queste cose - al proprio territorio, spesso senza che, di contro, venga individuato un responsabile. Non viene individuato un responsabile - e questo ce lo hanno detto quasi tutti: i magistrati, i prefetti e le Forze dell'ordine - perché la gran parte degli amministratori non collabora, quindi c'è un corto circuito, un'interruzione del rapporto di fiducia, ma c'è anche altro, perché dobbiamo anche essere concreti e valutare che il campo d'azione di un sindaco o di un amministratore locale è così vasto che non sempre è facile capire cosa c'è all'origine degli atti intimidatori. Lo vedremo soprattutto quando passerò ad illustrare la fase più circostanziata del lavoro che abbiamo svolto, nella quale abbiamo cercato di capire perché accadono questi episodi e a quali motivazioni sono collegati.

Le motivazioni sono spesso le più varie. Si tratta però di motivazioni che richiedono risposte differenziate. Un caso molto diffuso è ad esempio quello legato alle demolizioni: si lascia il sindaco a demolire, spesso senza risorse né economiche né umane per farlo, gli immobili illegittimamente edificati sul territorio, quindi in gran parte le demolizioni non si fanno e quando poi si comincia a farle scatta l'operazione intimidatoria.

Nel campo amministrativo, abbiamo quindi isolato più settori in cui bisogna intervenire. In alcuni casi di carattere generale (sui quali ovviamente la Commissione non ha fatto proposte, ad esempio per quanto riguarda gli appalti), ci siamo limitati a segnalare le criticità, perché molte intimidazioni sono legate agli appalti ed alla pianificazione generale nel territorio, ma dove abbiamo potuto isolare casi specifici sui quali si potrebbe intervenire, li abbiamo segnalati puntualmente, sperando - ed anzi lavorando come Senato perché ciò si verifici - in una legislazione più puntuale su alcuni fatti specifici.

Un altro esempio potrebbe essere quello del trattamento sanitario obbligatorio. Non c'è stato solo il caso del sindaco di Catania, che è stato eclatante, ma vi sono stati più casi di soggetti che non

riconoscono al sindaco l'autorità per emettere un'ordinanza per un ricovero coatto in un reparto dell'ospedale psichiatrico - se lo fa un medico è un conto, se lo fa un politico è un altro - e quindi reagiscono individuando nel sindaco un avversario. Potrei continuare con gli esempi, perché nella relazione sono tanti i casi che abbiamo enucleato.

Alla fine di questo discorso ovviamente ci siamo trovati a concludere con delle proposte, raccolte in una proposta di risoluzione depositata dai Capigruppo. Abbiamo proposto delle misure organizzative che spesso non richiedono neanche passaggi legislativi e rispetto ai quali c'è anche qualche novità da parte del Governo. Ci sono interventi correttivi su singoli settori che sono stati individuati (cave, demolizioni, gioco d'azzardo), per i quali bastano degli accorgimenti. Infine - lo cito per ultimo perché tutti i componenti della Commissione lo hanno sottoscritto - vi è un disegno di legge in materia penale, a firma di tutti i membri della Commissione, depositato contestualmente a questa discussione, su un aspetto che riteniamo debba essere modificato.

Le indagini sono difficili, non c'è collaborazione, ma alla base di tutto noi abbiamo usato il concetto di intimidazioni come una categoria sociologica più che tecnica. Gli atti di intimidazione sono tutti gli atti che hanno come obiettivo di intimidire e di piegare la volontà di un amministratore, ma all'interno di questi atti, a parte vicende particolari (come, ad esempio, a Brindisi un caso qualificato come *stalking* o a Gioia Tauro e a Rizziconi un caso qualificato come estorsione), i casi sono qualificati con le norme penali a disposizione dei magistrati e delle Forze dell'ordine (danneggiamento, lesioni personali, minacce, ingiurie, diffamazione), con pene che, al di là dell'essere a volte inadeguate in sé, non consentono l'utilizzo di mezzi di intercettazione telefonica o di misure cautelari.

Ci siamo pertanto convinti, come Commissione, che anche su questo era necessario un intervento, perché la carenza della legislazione sta nel fatto che questi atti sono vissuti e qualificati come atti che offendono il bene giuridico (che può essere il bene privato come la macchina che viene incendiata) o l'onore della persona o, nel caso delle lesioni, la persona medesima. Si tratta in ogni caso di una qualificazione privatistica alla quale sfugge, perché non viene preso in considerazione, il fatto che si tratta di atti che quantomeno sono plurioffensivi, perché non offendono soltanto il singolo che li subisce ma, anche e soprattutto, la comunità che l'amministratore rappresenta.

Abbiamo quindi ipotizzato una modifica dell'articolo 338 del codice penale, che riguarda la violenza o la minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Non abbiamo proposto una nuova norma, perché in un'epoca di depenalizzazione o di semplificazione non si fanno nuove norme; ma parlare oggi, come ai tempi del codice Rocco, di violenza o minaccia a un corpo politico senza fare riferimento ai singoli componenti è anacronistico.

Abbiamo altresì predisposto una modifica dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la competizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, perché non era prevista la fattispecie di intimidazione ai danni dei candidati nelle circostanze di cui stiamo parlando. Nella relazione abbiamo inoltre previsto, e messa per iscritto nel disegno di legge, una circostanza aggravante e speciale - reati che è possibile che il giudice si trovi a contestare - in caso di danni a un amministratore locale, incidendo in maniera sensibile sulla pena.

L'obiettivo, soprattutto con la modifica dell'articolo 338, è quello di rendere possibile tutta una serie di misure per la ricerca della prova. Del resto, all'articolo 338 è legata anche una modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale: nell'elencazione dei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza di reato, abbiamo aggiunto anche la nuova formulazione dell'articolo 338.

Questi sono i risultati della Commissione. In chiusura vorrei ringraziare i Capigruppo, come ho già fatto, perché la Commissione ha facilitato molto il lavoro essendo composta da senatori particolarmente competenti e qualificati che ringrazio tutti, senza nessuna esclusione.

Aggiungo, inoltre, anche se è noto all'Aula, che al lavoro della Commissione hanno partecipato costantemente i Gruppi parlamentari, quindi il lavoro che oggi presento come relatore è collettivo e deriva anche dal merito e dalla capacità dei singoli Gruppi e dei singoli componenti di lavorare insieme. Il voto finale non è stato solo formale ma anche sostanziale, perché tutti i Gruppi si sono sentiti rappresentati da questa relazione che, soprattutto nelle sue conclusioni, è stata scritta dopo un

dibattito nel corso del quale abbiamo discusso l'impalcatura e, appunto, le conclusioni.

Mi sembra, quindi, che si possa dire che abbiamo svolto un lavoro cui guardare anche come possibile percorso per il futuro. Credo, inoltre, che ricostruire la storia delle violenze che spesso insanguinano o comunque offendono i territori fosse il compito che ci era stato assegnato dal Senato, compito per il quale ringraziamo l'istituzione perché con esso si riscattano e ricostruiscono verità importanti ed è questo il lavoro che vi consegniamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza della società di formazione Formalba

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, salutiamo gli esponenti della società di diritto privato specializzata in formazione professionale Formalba di Valmontone, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai lavori del Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del [documento XXII-bis, n. 1](#) (ore 11,42)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

ANGIONI (PD). Signor Presidente, credo che l'indagine svolta da questa Commissione abbia voluto rappresentare, innanzitutto, la volontà di attenzione preoccupata del Senato nei confronti dei fenomeni descritti, oltre alla nostra vicinanza nei confronti di tutti quegli amministratori che ne sono vittime anche soltanto potenzialmente.

Da questo punto di vista, una migliore conoscenza di quanto accade nel Paese e la ricerca di strumenti che, se non contrastare totalmente possano almeno attenuare, limitare, circoscrivere tali fenomeni, penso sia la migliore azione che lo Stato possa esercitare per stare più vicino ai cittadini. Tra l'altro, difendere non soltanto l'incolumità ma le prerogative degli amministratori pubblici significa non soltanto difendere la loro dimensione umana, familiare e sociale ma più genericamente, e per certi versi anche da un punto di vista più delicato, significa difendere e tutelare la libertà di espressione democratica di ogni cittadino che da quell'amministratore, direttamente o indirettamente, è rappresentato.

È stato un bene, quindi, secondo me, l'aver istituito questa Commissione ed è stato un bene il lavoro che la Commissione ha svolto anche e innanzitutto con la presentazione del disegno di legge del quale parlava la presidente Lo Moro. Tale disegno di legge certamente non vuole concludere il lavoro della Commissione, certamente non vuole concludere un percorso ma semmai vuole aprirlo.

È bene sottolineare, tra l'altro, che dall'indagine della Commissione emerge che - non casualmente - il problema delle intimidazioni è maggiore nelle Regioni in cui sono già presenti in maniera sensibile e diffusa problemi di ordine pubblico, non necessariamente di criminalità organizzata. Sotto questo profilo, l'ambiente sociale risulta essere fondamentale, più che per la nascita e la diffusione di azioni criminose concrete contro singoli amministratori, per produrre gli anticorpi sociali che possono isolare e censurare sul nascere quelle azioni, non solo per mere espressioni di solidarietà a chi ha subito l'intimidazione, ma per ricreare nel più breve tempo possibile le migliori condizioni perché quell'amministratore possa esercitare il proprio mandato, nella maniera più serena e tranquilla possibile, e, insieme a questo, tutta la comunità si trovi a far quadrato intorno a chi ha subito l'intimidazione, qualunque posizione politica esprima.

Il contrasto forte e deciso, anche in casi che in apparenza possano sembrare del tutto secondari, permette, tra l'altro, di anticipare la degenerazione del fenomeno. La Commissione ha verificato che, in alcune zone del Paese, a seguito della sostanziale vittoria delle Forze dell'ordine su criminalità organizzate anche spietate - e penso ora ad esempio a determinate zone della Puglia - oggi le intimidazioni possono essere il sintomo del ricrearsi di una nuova rete criminosa, con forme e riferimenti diversi anche rispetto al recente passato.

Il contrasto al fenomeno anticipa quindi problemi anche più gravi ed estesi, e questo è anche più vero nell'ambito di piccoli e piccolissimi Comuni, ovviamente più fragili nell'affrontare problemi che richiedono strutture e competenze che spesso vanno al di là della loro dimensione. Vi sono Regioni - lo dico da sardo - in cui gli amministratori sono particolarmente esposti ai fenomeni dei quali stiamo parlando, soprattutto nei piccolissimi Comuni, che sono sforniti delle strutture organizzative che a volte sarebbero necessarie per affrontare questioni tecniche anche difficili (che dai cittadini, a torto o a ragione, vengono percepite come il sintomo di quelle risposte che il pubblico dovrebbe dare).

Avviandomi rapidamente alla conclusione, vorrei poi segnalare che vi sono questioni che, se non anticipano altri problemi, certamente diventano punti di particolare sensibilità per il percorso del singolo amministratore. Tra tutti, mi riferisco alle gare d'appalto, che sono quello strumento che, com'è noto, soprattutto in determinate situazioni territoriali, crea particolare attesa, da parte di non meglio precisate strutture organizzate. Quando i Comuni e, in particolare, le strutture pubbliche non possano essere decise nell'affrontare quelle situazioni, si aprono versanti oscuri con strade in cui possono insinuarsi anche forze altrettanto oscure.

Da questo punto di vista credo vadano ridotte al minimo le gare al massimo ribasso, che spesso sono o possono essere fonte di apertura di questioni che, seppure non proprio di criminalità organizzata vera e propria, possono comportare problemi per gli amministratori che affrontano quei temi.

Concludo ringraziando la Presidente per il lavoro svolto che ha consentito il coinvolgimento dei commissari. Anche oggi credo dimostriamo ai nostri cittadini che non soltanto il Senato, ma il Paese tutto intravede nella vicinanza, che qualunque amministratore pubblico dovrebbe mostrare, una fondamentale ricerca di affermazione della libertà dei cittadini, non soltanto di espressione, ma anche di affermazione della propria personalità. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Gualdani).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare il mio intervento facendo un breve accenno alla mia esperienza personale, visto che io stessa ho subito gravi minacce quando, durante il mio mandato, nel Consiglio comunale di Bordighera mi sono opposta all'apertura di nuove sale *slot* all'interno del territorio comunale. Si trattava certamente di un'operazione foraggiata da organizzazioni criminali, purtroppo molto presenti nella mia amata Liguria, e quindi la mia raccolta firme e le mie richieste di destinare le aree dove avrebbero dovuto aprire le sale gioco ad altre attività più costruttive per la comunità locale hanno attirato su di me intimidazioni sotto forma del ricevimento in una busta di una fettina di limone, che nel gergo della criminalità significa «tieni la bocca chiusa», cui è seguita una seconda missiva: un santino sporco di sangue raffigurante San Michele Arcangelo con la faccia bruciata. Più tardi sono iniziate le intimidazioni telefoniche con un riferimento circostanziato: «ti ricordiamo che hai dei figli».

Nel momento in cui sono entrata a far parte del Parlamento quindi il primo atto cui ho aderito è stata la campagna di Libera «Riparte il futuro», meglio nota come la campagna dei braccialetti bianchi, alla quale hanno aderito 380 parlamentari e oltre 260.000 cittadini.

È per me prioritario per il bene del nostro Paese punire la commistione fra politica e mafia: il peggior male dell'Italia o, meglio, la madre di tutti i mali del nostro amato Paese.

Oggi qui in Aula viene presentata e discussa la relazione conclusiva sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, un rapporto da cui sono emersi numeri sconcertanti che ci restituiscono la fotografia di un Paese nel quale i rappresentanti delle istituzioni sono costantemente minacciati.

Gli amministratori locali sono l'avamposto delle istituzioni sul territorio, la cartina di tornasole di un rapporto tra cittadini e Stato, non sempre facile, né del tutto trasparente. Nei loro confronti si verificano minacce e aggressioni sia di carattere punitivo, che preventivo. Solo così si spiega perché vengono colpiti sia ex amministratori (puniti per ciò che hanno o non hanno fatto) sia politici e candidati, avvertiti preventivamente sulle conseguenze delle loro azioni. Se è vero che buona parte delle violenze sono legate alla criminalità organizzata, negli ultimi anni sono ben 243 i Comuni sciolti

per infiltrazioni mafiose, di cui due nell'estremo Ponente ligure.

Dietro tante intimidazioni c'è anche dell'altro: interessi economici, malaffare, fenomeni corruttivi; sempre tristemente alla ribalta della cronaca gli interessi personali di varia natura, che si muovono nella sempre più complessa e complicata realtà dei territori locali.

Già Giovanni Falcone aveva un'idea molto chiara di queste modalità. Egli sapeva bene che l'utilità ricavata nel rapporto con il politico corrotto si traduce in appalti dirottati, abusi sui permessi edilizi, posti di lavoro non dichiarati e tutelati, concessioni che interferiscono sistematicamente sull'attività amministrativa pubblica, che, in forza dello scambio politico-mafioso, è orientata a soddisfare gli interessi di pochi (gli amici degli amici) piuttosto che al perseguimento dell'interesse generale pubblico.

Cosa può fare lo Stato per non abbandonare i suoi rappresentanti, ma anzi per rafforzarli sempre più? Anzitutto, è sicuramente necessario sostenere gli amministratori onesti e difendere così le istituzioni rappresentative. Bisogna garantire una maggiore presenza - anche fisica - delle istituzioni nazionali a fianco degli amministratori locali e l'adozione di programmi di prevenzione, soprattutto nei confronti di un'autentica minaccia per la democrazia, che possiamo sconfiggere solo comportandoci in maniera retta e trasparente.

D'altro canto, mi rivolgo ai colleghi parlamentari presenti. Solo impegnandoci seriamente per presentare ai cittadini delle liste e delle candidature integerrime, lontanissime da qualsiasi legame con la criminalità organizzata e il malaffare, potremo recuperare quella crisi di sfiducia che ha investito la classe politica italiana.

Nelle scorse settimane Roberto Saviano ha sollecitato Raffaele Cantone a prendere posizione su un impresentabile, e il Presidente dell'Autorità nazionale contro la corruzione ha preso una posizione piuttosto netta, addirittura affermando come vi sia l'esigenza di sciogliere anche le Regioni, se infiltrate dalla mafia; egli ha inoltre rimarcato le lacune del quadro normativo, sottolineando come non si debbano candidare persone che abbiano ricevuto sentenze di condanna in primo grado. In un quadro generale di sfiducia nella politica, chiunque sia stato solo sfiorato da vicende che lo possono avvicinare alle mafie dovrebbe fare un passo indietro per il bene di tutti.

Il lavoro della Commissione ci restituisce con precisione un concetto fondamentale: le intimidazioni sono contro gli amministratori perbene, quelli che non si piegano a nessun volere; solo in minima parte entra nel mirino chi non ha rispettato gli accordi. Questo per dire che non tutta la politica è uguale e, soprattutto, per far cessare quel silenzio assordante, quella tremenda solitudine, quell'ostracismo sociale che consegue quando un amministratore locale viene minacciato ed isolato dalla sua stessa comunità, che ha l'onore e l'onere di rappresentare. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo qui a discutere del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, appena concluso, di cui ci apprestiamo ad approvarne la relazione. Senza paura di smentita possiamo affermare di essere stati tra i più assidui frequentatori dei lavori, sia per quanto riguarda le sedute qui al Senato che per le missioni, numerose ed approfondite, sul territorio, e possiamo affermare, coscientemente che siamo contenti di come si è proceduto.

Normalmente, le Commissioni d'inchiesta non danno seguito ad azioni concrete, ma spero non succeda altrettanto in questo caso, anche perché è al nostro esame una relazione corposa ed esaustiva, che è costata fatica ed impegno alla presidente Lo Moro e a noi componenti che più abbiamo partecipato.

Per ottenere risultati concreti e riconoscimento del lavoro fatto, chiedo all'Assemblea di attivarsi affinché il lavoro di indagine svolto in questi mesi non venga vanificato e che si inizi da subito un percorso di sensibilizzazione e di proposizione legislativa, seguito da rapide calendarizzazioni, per evitare che altri drammi accadano.

Entrando nel merito del lavoro svolto, devo dire che durante questi mesi i commissari hanno avuto modo, in un clima di totale condivisione, di poter analizzare un fenomeno per troppo tempo sommerso

e dimenticato, ma dalle proporzioni preoccupanti.

Alla base del fenomeno, escludendo volutamente le cause derivanti dalla malavita organizzata, trattate in altre sedi, risiedono cause diverse, che vanno dalle cattive aspettative degli elettori alle maldestre dichiarazioni dei candidati e poi degli eletti ad amministrare i Comuni, alla crisi economica dilagante che colpisce sempre più alle rivalse personali per concorrenza eccessiva. Diciamo, quindi, che gran parte della problematica è da attribuirsi all'errore interpretativo della funzione sociale dell'amministratore pubblico. Da un lato, i cittadini si sentono autorizzati a pretendere trattamenti di favore o, comunque, eccezioni personalizzate per problemi personali che necessiterebbero di lunghi percorsi autorizzativi o modifiche dei piani programmatici delle amministrazioni, spesso accompagnate dal binomio promessa personale-voto. In questo caso, il problema si risolverebbe con una maggior educazione civica insegnata fin dalla scuola primaria, che permetta di comprendere che nulla può essere lasciato alla libera interpretazione delle norme da parte degli amministratori, ma tutto deve sottostare a regole e permessi quanto più possibile lineari e oggettivi.

Ho parlato di maggior educazione civica, anche se temo che ormai non venga assolutamente affrontata e, quindi, bisognerebbe di nuovo gettare le basi perché nei programmi ministeriali si inizi a parlare di nuovo di ruolo dei cittadini, gestione e modo di operare dello Stato e dei rappresentanti istituzionali.

Per quanto riguarda poi i candidati e i loro atteggiamenti in campagna elettorale che possano dare adito a successive ritorsioni da parte degli elettori buggerati da false promesse, poco rimane da dire, se non che i candidati a cariche amministrative dovrebbero avere un comportamento integerrimo e non cercare con ogni mezzo il raggiungimento dei propri obiettivi. Quel tipo di promessa elettorale non porta a nulla di buono e potrebbe essere limitata con una minima preselezione, coadiuvata da informazioni preventive che potrebbero essere veicolate tramite pubblicazioni distribuite al momento dell'accettazione della candidatura oppure con alcune modifiche alle leggi sulla campagna elettorale per introdurre dei paletti entro cui un candidato si possa muovere e mettendolo in guardia sulle false promesse ed una propaganda di basso livello, basata il più delle volte su elucubrazioni oniriche.

Per quanto riguarda invece la situazione economica attuale, sicuramente la quotidianità è segnata dalla carenza di sicurezza circa la sopravvivenza economica della famiglia. La ricerca di un posto di lavoro stabile che possa permettere una degna esistenza ai componenti del nucleo familiare impegna molta parte della giornata e, nel caso non si riesca a risolvere il periodo di difficoltà, provoca una frustrazione e uno scoramento tale da far percepire l'amministratore locale come il maggior responsabile dei propri problemi. L'amministratore locale è infatti sempre più la prima linea dello Stato, il primo contatto Stato e cittadino e gli organi centrali giocando su questo "scudo" lasciano gli amministratori locali soli, abbandonati a loro stessi.

Possibile soluzione di questa problematica a mio avviso è, oltre ad una migliore programmazione delle politiche governative, un aiuto da parte dello Stato per permettere il superamento del periodo di crisi dei cittadini, come ad esempio - lo continuiamo a dire - il reddito di cittadinanza. In linea generale, probabilmente una parte delle colpe deriva dalla sempre più incombente delega da parte del Governo delle sue prerogative coercitive nei confronti dei cittadini. Sempre più spesso, infatti, assistiamo ad un Governo che non riesce a pretendere in prima persona la riscossione delle tasse o il rispetto delle regole e, dopo aver approvato univocamente tagli orizzontali alle amministrazioni locali, ha di fatto delegato a queste ultime funzioni proprie dell'organizzazione centrale, attribuendo alle amministrazioni locali un mero ruolo di esattori, senza potere decisionale e soprattutto senza portafoglio. Questo indubbiamente provoca un innalzamento della tensione tra le parti (ovvero cittadino e amministratore locale) e contribuisce a non mettere in condizione di proteggersi da situazioni potenzialmente pericolose.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 12,04\)](#)

(Segue MORONESE). Anche in questo caso sarebbe utile un incremento della coscienza civica ed un riequilibrio delle aspettative, degli obblighi e delle necessità delle parti in causa, oltre che una netta distinzione di quanto il cittadino versa in tasse all'amministrazione centrale e quanto a quella locale (dove si aspetta un ritorno sul territorio dei servizi comunali). Considerando che la maggior parte di

coloro che siedono in questa Aula proviene da esperienze precedenti in amministrazioni locali ci si aspetterebbe maggiore attenzione a non abbandonare gli amministratori in situazioni critiche e potenzialmente pericolose. Gli amministratori locali si aspettano misure concrete e non solo ed esclusivamente delle pezze per garantire loro sicurezza, ma politiche generali di benessere per tutti i cittadini, oltre che l'allentamento di quei patti e di quelle scellerate politiche economiche italiane che strozzano i Comuni.

Concludendo, mi auguro che quanto ho detto, oltre che quanto si evince dalla relazione in esame, accenda in tutti voi una coscienza che accresca o faccia nascere la volontà di agire concretamente per contrastare il fenomeno delle intimidazioni. Leggete la relazione, lì c'è un grido disperato dei nostri amministratori locali. Non lasciamoli più soli! (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è un'occasione importante per presentare in quest'Aula tutto il lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Innanzitutto va sottolineato come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali ha svolto un buon lavoro e, per questo, devo ringraziare in particolare la Presidente della Commissione, oltre i componenti della stessa. La costituzione di questa Commissione *ad hoc* risponde ad una specifica esigenza di fare chiarezza sul fenomeno intimidatorio, troppo a lungo trascurato dalle tribune politiche, ma che al tempo stesso grava profondamente sui territori.

Durante le nostre riunioni sono emersi dei dati allarmanti: si parla di migliaia di atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Oltre 130 omicidi si registrano negli ultimi quarant'anni, per non parlare poi di tutti i casi in cui gli amministratori locali rassegnano le dimissioni dal loro ruolo, senza però esporre alcuna denuncia. Si parla infatti di una cifra oscura, non quantificabile: si ipotizza una cifra molto superiore rispetto ai settanta casi finora attestati di dimissioni da parte di amministratori locali.

Ciò che la relazione finale mette in evidenza è che occorre sicuramente predisporre delle misure di intervento per contrastare o quantomeno ridurre il fenomeno attraverso la condivisione e il raccordo tra le varie istituzioni locali. Occorre un dialogo costante tra le forze di polizia e gli attori istituzionali, al fine di rendere la vigilanza e la sicurezza molto più efficaci. A questo proposito, tra le misure proposte vi è quella di creare una banca dati multi-utente, a cui attingere e attraverso cui condividere informazioni sui soggetti sospetti.

Ci si è resi conto, dall'analisi dei dati, che il problema è molto più presente in alcune Regioni del Sud Italia, ma anche nel Nord Italia, e al tempo stesso che i motivi che stanno dietro le intimidazioni non sono esclusivamente riconducibili al fenomeno della criminalità organizzata, tant'è che l'attività di inchiesta ci ha permesso di individuare numerose altre cause. Tra le più importanti, abbiamo rilevato che il fenomeno delle intimidazioni è riconducibile all'abusivismo edilizio, al settore delle cave, al trattamento sanitario obbligatorio, alle politiche del *welfare* e alle prestazioni assistenziali. Per cui, considerati tutti questi profili critici, ben si comprende come il fenomeno non è per nulla omogeneo, ma è multidimensionale. Questa precipua caratteristica è la base per ogni tipo di strategia e di politica di contrasto che si intenda sviluppare.

Il nostro auspicio è che quest'indagine, contenuta nella relazione finale, sia un buon punto di partenza per predisporre misure efficaci e idonee a debellare il fenomeno delle intimidazioni e si possa creare un assetto normativo che, anzitutto, garantisca all'amministratore locale la sicurezza, che salvaguardi la sua incolumità e lo metta nelle condizioni di esercitare appieno le sue funzioni. La politica è la massima espressione della attività umana. Tanti sono coloro che si cimentano quotidianamente e con passione in attività politiche, a partire dalle attività amministrative a livello locale.

Desidero inoltre ricordare, in modo particolare, la parte della relazione della Commissione riguardante l'amministrazione locale e la crisi del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Mi hanno molto colpito, nelle

audizioni svolte a livello territoriale, le affermazioni di amministratori locali, sia del Nord, del Sud che del Centro Italia, che hanno dichiarato, in modo abbastanza evidente, che in questi ultimi anni si è avuta una diminuzione del rapporto fiduciario tra i cittadini e i loro amministratori. Credo che questa sia la parte politicamente più interessante dei lavori della Commissione d'inchiesta, perché denota che il rapporto tra istituzioni e cittadini sta venendo meno. E ciò è dovuto anche al fatto che, tra il 2011 e il 2012, gli amministratori locali hanno avuto una riduzione delle spese in conto capitale del 18 per cento, delle spese per il settore sociale pari al 4,5 per cento e che più della metà dei bilanci viene utilizzata per spese di amministrazione e di gestione del territorio.

Molti in quest'Aula hanno fatto il sindaco e sanno che questa figura diventa il primo anello di congiunzione tra il cittadino e le istituzioni. Tuttavia, negli ultimi anni, i sindaci, con l'aumento delle loro competenze, accompagnato però da una drastica riduzione delle loro risorse, si sono ripetutamente trovati nella condizione di non rispondere più come avrebbero voluto alle richieste dei cittadini. A questo proposito mi ha colpito l'affermazione di un sindaco della provincia di Verona il quale, parlando della diminuzione del rapporto fiduciario tra amministratore e cittadino, ha detto che vede ogni giorno, nella sua vita quotidiana, i cattivi rapporti che si registrano, specificando come segue: «Me ne accorgo quotidianamente quando ricevo il pubblico. Che sia una questione legata a una siepe o a una lampadina, tutto è occasione per litigare». Credo che questo sia uno dei motivi.

Rivolgo, quindi, un appello anche alle forze politiche che in alcuni casi, spesso e volentieri, utilizzano le notizie di sprechi di risorse e di scandali (sicuramente deprecabili) per realizzare una forma di delegittimazione degli amministratori locali, e questo deve essere assolutamente evitato. Come capita per altre attività professionali, fanno molto notizia gli scandali che riguardano solo l'uno o il due per cento, e invece non viene mai data notizia - e soprattutto non si hanno mai atteggiamenti positivi, e questa dovrebbe essere prerogativa della politica - delle migliaia di amministratori che, al contrario, svolgono regolarmente, e con grandi sacrifici, il loro compito.

Rivolgo allora un appello ai colleghi senatori. Continuiamo a dire che la politica è la nostra massima espressione, ma dobbiamo anche difenderla quando si fanno attacchi pretestuosi nei suoi confronti e nei confronti degli amministratori locali (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Lo Moro*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantini. Ne ha facoltà.

[CANTINI \(PD\)](#). Signor Presidente, anch'io desidero iniziare il mio breve intervento ringraziando la Presidente della Commissione e tutti i commissari.

Ringrazio in particolare la Presidente, perché ha guidato tutto il lavoro con competenza e conoscenza e credendoci da donna impegnata in politica. Rivedo in lei la caparbia, la volontà e anche la passione tipiche delle donne del Sud, e di questo la ringrazio, perché davvero, per quanto mi riguarda, mi ha fatto scoprire, o meglio guardare con occhi diversi un problema che sapevo esistere nel nostro Paese, ma non credevo avesse quelle radici profonde e quella diffusione che, invece, con questa indagine, abbiamo potuto evidenziare.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 12,14\)](#)

(*Segue CANTINI*). Abito in Toscana, come si sente dal mio accento, e i miei colleghi sanno che ho fatto il sindaco per dieci anni, fino al 2009. Devo dire che, grazie a questo lavoro, ho rivisto con occhi diversi alcuni fatti avvenuti quando ero in carica. Li ho rivisti con occhi diversi e mi sono resa conto ed interrogata - è una riflessione che porto oggi in Aula - perché tanti numeri che abbiamo sentito e scritto nella relazione credo siano solo una piccola parte del fenomeno di intimidazioni che effettivamente si esplicita sul territorio nei confronti degli amministratori locali.

Sicuramente tanti amministratori - è quello su cui ho riflettuto - sono oggetto di episodi che possono essere inseriti nella casistica, ma che si sottovalutano e non prendono in considerazione. E ciò avviene un po' perché considerarli tali significherebbe sentirsi più sguarniti, averne paura e incontrare poi, una maggiore difficoltà nello svolgere il proprio lavoro; un po' perché manca - direi, in realtà, che mancava perché, se divulgiamo e facciamo conoscere questa relazione, la facciamo divenire uno strumento di

lavoro - la capacità di collegare ad un fenomeno più generale i casi che avvengono nei Comuni piccoli o di media dimensione. La conoscenza è fondamentale.

Come dicevo, questo lavoro ha cambiato un po' il mio modo di approcciare il problema e mi ha resa più consapevole della sua importanza, ma soprattutto dell'importanza di quello che faremo in futuro. E parlo del futuro perché - come è stato detto bene da chi mi ha preceduto - la relazione svolta e tutto il lavoro compiuto non devono rimanere nei cassetti, ma devono costituire il punto di partenza per fare tante cose. Abbiamo naturalmente un lavoro da fare sul piano legislativo - è il nostro compito, il compito principale, essendo stati eletti con questo obiettivo- ma anche quello proprio di tutti noi quando torniamo sui nostri territori, dove rappresentiamo partiti diversi. E tutti insieme dovremo riuscire a far superare uno dei problemi che reputo alla base della crescita.

Il problema a cui voglio brevemente accennare è la crisi della politica e il fatto che indubbiamente, per motivi del tutto leciti e legittimi, si è messo in discussione il rapporto fra politica, politici e cittadini. Mettendo in discussione questo rapporto, abbiamo messo in discussione anche le istituzioni. Le istituzioni sono e devono essere - noi lo sappiamo perché sediamo in quest'Aula - al di sopra anche degli errori che i singoli possono compiere e hanno compiuto. Le istituzioni devono essere salvaguardate e tutelate, e un modo per fare ciò è anche quello di non metterle mai alla berlina, non sbeffeggiarle e non farle divenire oggetto di scherno da parte di chicchessia.

Abbiamo sentito dagli interventi svolti e dalla relazione della nostra Presidente quanti sono i casi che abbiamo censito. Cito soltanto due o tre numeri che mi hanno colpito di più, perché appartengono a quella parte dell'Italia che pensavo, erroneamente, fosse più lontana da questo fenomeno. Se in poco più di un anno abbiamo potuto censire 56 casi in Toscana, 78 casi nel Lazio e 93 casi in Lombardia, questo deve dire a tutti noi che non è un fenomeno del Sud. (*Applausi della senatrice Mattesini*). Ciò è vero, anche se sappiamo - non lo dobbiamo mai nascondere - che, nel Sud, i fenomeni hanno un carattere più incisivo e arrivano ad una gravità di azione di gran lunga superiore a quella degli altri casi. Naturalmente, questo è un elemento che non dobbiamo mai dimenticare nella generalizzazione del caso, perché in quella realtà abbiamo a che fare con un fenomeno diverso e particolare, molto più colluso e più unito alla criminalità organizzata. Da altre parti - a mio avviso - il fenomeno assume più i contorni di un fenomeno a carattere sociale, ma per questo non meno importante e da non sottovalutare.

Infine, ho preparato un testo che mi ha molto colpito, sul pensiero di una giornalista che conosciamo bene, Concita De Gregorio, intitolato «Hanno ucciso il mestiere più bello». Se lo avessi letto un po' di tempo fa, avrei detto che era troppo pessimista. Oggi, invece, dico che è, sì, pessimista nella conclusione, ma molto veritiero per come tratta il fenomeno e rappresenta per noi uno stimolo a continuare il lavoro svolto quest'anno.

Vorrei concludere leggendo quanto scrive Concita De Gregorio: «C'è stato un tempo, incredibilmente recente, in cui si diceva che fare il sindaco fosse il mestiere più bello del mondo, ed era vero. È successo così pochi anni fa che, se ci sforziamo, ce lo ricordiamo ancora. Nelle piccole città, per esempio, nei paesi, nei luoghi dove eravamo nati e dove certe domeniche tornavamo. C'era qualcuno che era stato a scuola con noi, in un'altra sezione di un altro anno, o che era stato vent'anni fa fidanzato/a con qualcun altro che conoscevamo bene, o che era il figlio dell'Amelia, la collega di nostra madre, "ti ricordi l'Amelia?", e questo qualcuno adesso era il sindaco. Lo si incontrava per strada la mattina, buongiorno sindaco, si sorrideva con allegra ironia come a dire "sindaco, chi l'avrebbe detto...", e lei o lui sempre, sempre passava mezz'ora a rispondere: "Non puoi capire la bellezza di questo mestiere, il contatto con la realtà, la prossimità con le persone, la soddisfazione di essere utile, la certezza di poter davvero cambiare le cose, guarda la politica alla fine non c'entra, è un'altra storia questa, se ti ci metti davvero puoi fare, cambiare i destini. Fare bene, il bene. In buona fede, provando e magari sbagliando, ma fare". Qualcuno se lo ricorda? Io sì. Mi ricordo anche che era vero. Che un sindaco, il sindaco di una piccola o media o persino grande città, poteva davvero rovesciare il guanto e cambiare la storia. Potrei fare esempi, nomi. Quello che assegnò le case popolari. Quello che salvò la fabbrica dalla chiusura. Quello che fece il parco. Quello che si inventò il

lungomare che non c'era. Quello che si gemellò con Chernobyl. Quella che riscattò le terre alla mafia. Ma sono storie di ieri, l'altro ieri. Qui parliamo di adesso. Adesso, oggi, in un lasso di tempo infinitesimale, fare il sindaco è diventata una condanna. Una sciagura. Sono passati gli anni, siamo cresciuti e poi invecchiati: non sono più i figli degli amici, ora. Sono gli amici. Sono loro ad aver affrontato campagne elettorali a dispetto dei partiti e averle vinte. Sono gente della nostra generazione, della nostra età che chiama e dice: è un inferno. Hanno scommesso tutto, hanno sgominato la diffidenza e il disincanto, hanno vinto. Bene, no? Malissimo, invece».

Da questo punto, così pessimista, dobbiamo continuare il nostro lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Zuffada).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è pervenuta alla Presidenza la proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Zanda, Romani Paolo, Marton, Schifani, Centinaio, Lo Moro ed altri.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio parere sulla proposta di risoluzione presentata.

BUBBICO, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, io voglio subito dire che il parere del Governo sulla risoluzione è positivo. È un parere positivo perché il lavoro che la Commissione ci consegna è particolarmente prezioso per le indicazioni che segnala e le analisi che sottopone alla nostra attenzione. Ed è anche per questo motivo che voglio ringraziare in maniera particolare la presidente Lo Moro e tutti i componenti della Commissione.

Io penso che il lavoro prodotto costituisca la dimostrazione concreta di quanto si possa agire in maniera proficua per esaminare i problemi del Paese, per approfondirne le ragioni ed anche per segnalarne le soluzioni.

Credo che il lavoro di questa Commissione possa e debba appartenere agli esempi positivi dell'attività del Parlamento e - mi permetto di dire - anche del rapporto proficuo tra Governo e Parlamento, perché ciascuno per la propria parte ha inteso offrire il massimo del contributo non solo per comprendere di più e meglio, ma anche per agire conseguentemente.

Alcune delle indicazioni contenute nella relazione costituiscono già attività operativa da parte del Ministero dell'interno, perché alcune di esse possono essere raccolte con semplici atti di indirizzo, con semplici azioni di natura amministrativa. E ci sono, poi, altri aspetti che, invece, meritano di essere assunti e esplicitati attraverso la definizione di norme primarie. La presidente Lo Moro ha annunciato la presentazione di un disegno di legge, a firma dei commissari, se ho ben inteso, e noi ci appresteremo a questo lavoro con il massimo dell'attenzione e della cooperazione perché quelle proposte possano risultare solide, efficaci e in grado di rispondere alle questioni emerse dal prezioso lavoro svolto.

Voglio ringraziare tutti gli intervenuti in questo dibattito, le senatrici e i senatori, per la serietà, il rigore e la profondità delle valutazioni proposte. Penso che da questo lavoro sia emerso un quadro di problematicità, di criticità, ma anche di straordinarie ricchezze che segnano il panorama politico e istituzionale del nostro Paese. E mi pare che, anche attraverso questo lavoro, venga segnalata la centralità delle istituzioni locali e anche la necessità di alimentare quella cooperazione interistituzionale, quella leale collaborazione - come spesso amiamo dire - perché ciascuno possa offrire il massimo dell'impegno per dare risposte alle comunità amministrative.

Da questo quadro emerge anche una complessità del tempo che stiamo vivendo. È emerso come i fenomeni di intimidazione siano, certo, per gran parte ascrivibili ai tentativi di condizionamento delle organizzazioni criminali, e la densità di fenomeni concentrata in Regioni dominate dalla mafia, dalla 'ndrangheta e dalla camorra mettono in evidenza questo nesso. Ma emerge anche uno spaccato su realtà nelle quali, pur in assenza di organizzazioni criminali saldamente insediate, emergono problemi di tal genere, che talvolta si sono esplicitati anche con azioni omicide ai danni di amministratori. Credo valga la pena ricordare quella sindaco ammazzata, qualche anno fa, nella Regione Veneto.

Tutto questo mette in evidenza la crisi profonda che noi avvertiamo e di cui dovremmo essere più consapevoli, per la relazione esistente anche tra fenomeni di questo genere e la povertà di relazioni

sociali, di senso di appartenenza, di fiducia e di spirito civico che scarseggia nelle nostre comunità. E tutto questo - come giustamente è stato evidenziato in numerosi interventi - chiama in campo la politica, la sua autorevolezza e la sua capacità di chiamare le nostre comunità all'impegno e alla condivisione di progetti alti. Solo attraverso l'impegno e il rilancio dell'iniziativa politica è possibile ricostruire quel patrimonio positivo di relazioni, quei legami che, in un momento di grave crisi economica, che è anche crisi civile, istituzionale e di relazioni, può aiutare a vincere le difficoltà.

Noi dobbiamo investire con maggior convinzione su quello che oggi viene definito capitale sociale, che è fatto di buoni comportamenti, sempre, da parte di chi ha responsabilità politiche ed istituzionali e di buoni comportamenti da parte dei cittadini che possano essere assunti alla rilevanza della dimensione collettiva, plurale, per sconfiggere gli egoismi che generano quei fenomeni di solitudine che producono infelicità ed insoddisfazione ed alimentano poi quelle forme di violenza che noi oggi vogliamo condannare con forza.

Concludo ringraziando nuovamente la Commissione e tutti gli intervenuti, augurandomi che il prosieguo di questa attività possa rappresentare un ulteriore esempio di come si possa agire in maniera onesta e leale, condividendo un impegno per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini e per dare un nuovo senso alla politica e all'impegno delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Zuffada, Bernini e Gualdani).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Matteo Ricci» di Macerata, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del [documento XXII-bis, n. 1](#) (ore 12,32)

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

Onorevoli colleghi, dato che l'argomento al nostro esame è ampiamente condiviso, vi invito a contenere i vostri interventi in dichiarazione di voto nell'arco di quattro o cinque minuti. In tal modo, potremmo procedere alla votazione del documento al nostro esame prima della fine della seduta, prevista per le ore 13.

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, cercherò di aderire al suo invito.

Inizio il mio intervento con un augurio e cioè che il lavoro della Commissione, che è stata presieduta con grande serietà e competenza dalla presidente Lo Moro, sia utile, al Parlamento e al Governo, per adottare provvedimenti ed interventi che possano efficacemente e nel concreto tutelare con maggiore efficacia l'incolumità degli amministratori locali soggetti ad intimidazioni e violenze, e per intervenire affinché la prevenzione sia sempre maggiore rispetto a questi fenomeni. Se noi riuscissimo, come si è cercato di fare con la proposta di legge che è stata depositata, a limitare anche parzialmente tali fenomeni, credo che il lavoro della Commissione avrebbe un senso, una sua efficacia e potrebbe essere considerato utile a tutti noi e alla nostra comunità.

Gli amministratori locali vittime della criminalità organizzata, ovviamente, si trovano soprattutto nei territori del Sud (ma non solo), ed in particolare in Sicilia, in Campania, in Puglia e in Calabria. Si tratta di fenomeni molto gravi, che hanno portato anche ad episodi luttuosi per le comunità e le famiglie degli amministratori. Dunque vanno sicuramente sostenuti tutti quegli amministratori d'Italia, ma in particolare del Sud, che, a differenza di quei pochi che usano il proprio ruolo per portare avanti interessi personali, lavorano anche sfidando la criminalità organizzata e la sua violenza con grande senso del dovere. A loro vanno naturalmente la nostra stima ed il nostro pieno apprezzamento.

Vi è poi un'altra tipologia di vittime tra i nostri amministratori, vittime del disagio sociale che ha colpito e colpisce gravemente imprenditori, famiglie e tutte le nostre comunità. Credo che molti amministratori locali, in questo momento, siano vittime di questo stesso disagio, così come lo sono coloro che arrivano addirittura a togliersi la vita, incapaci di reagire al dolore e alla sofferenza provocati da una crisi sociale che non permette loro di trovare più una soluzione alla propria vita. Ugualmente, ritengo siano vittime quegli amministratori che pagano, a volte anche con la propria vita, l'essere stati colpiti da chi, nella disperazione, li ha identificati in coloro che potrebbero dare risposte per risolvere i loro problemi, ma non sono in grado di farlo.

Concludo brevemente, signor Presidente, dicendo che lo Stato ha un ruolo importante: non può abbandonare gli amministratori locali ad affrontare tali emergenze, ma deve dare le risorse sufficienti per reagire a quello che sta avvenendo sui nostri territori. La colpa peggiore che può coinvolgere un Governo è delegare le risposte esclusivamente a sindaci e amministratori locali, senza dare loro le risorse sufficienti per affrontare questi problemi, abbandonandoli nel modo peggiore. Sono loro in prima fila, sul fronte di quest'emergenza: non dobbiamo permetterci di abbandonarli, ma dobbiamo essere al loro fianco concretamente, e non delegando esclusivamente a loro la soluzione dei problemi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Albano e Lo Moro).*

PRESIDENTE. Colleghi, nel ringraziarvi per aver accolto l'invito all'abbreviazione dei tempi, ricordo che è possibile lasciare agli atti il testo integrale degli interventi.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, in questi giorni siamo stati tutti impegnati a redigere le liste per le elezioni amministrative, mentre ora siamo impegnati a sostenerle. Non si tratta solo di elezioni regionali, ma ve ne sono anche di comunali: vi sono molte amministrazioni e molti Comuni che si presentano al voto per ottenere la fiducia dei cittadini.

Tutti abbiamo trovato una particolare difficoltà a fare tali liste ed abbiamo pagato un prezzo anche sul piano della loro qualità: ve ne sono alcune, infatti, composte con la presenza di «impresentabili»; altre con un numero ridotto di candidati e altre ancora che vedono persone, anche a modo, cimentarsi sul terreno molto complicato della politica applicata al governo delle istituzioni locali e che sono formate da quelli che ci stanno, e non da quelli di cui abbiamo bisogno. Quasi non possiamo più fare neppure la selezione del personale politico da impegnare nelle amministrazioni locali, e questo perché? La funzione politica di governo delle istituzioni locali e quella politica in generale, anche destinata alla rappresentanza, sono mortificate, e lo sottolineo. Questo Paese, infatti, nella sua attuazione, ha preso una deriva - e non da oggi, ma da anni, e, non voglio dire neppure che sia accaduto per responsabilità dell'attuale Esecutivo - in un modo che definirei assolutamente consapevole, organizzato, puntuale e meticoloso. Ha preso una deriva frutto di un disegno di destabilizzazione delle istituzioni democratiche, che porta la nostra Italia verso un declino inesorabile sotto il profilo economico, morale, civile e politico. E i nostri amministratori locali, che sono quelli che stanno più in frontiera, sono anche quelli che pagano di più il prezzo. Sono quelli che mettiamo più a rischio anche della loro vita. Forse, su questo andrebbe fatto un piccolo ragionamento.

Se qualche forza politica presente qui in Senato è così convinta che sia utile quel disegno, che si compia quel disegno di mortificazione della funzione politica, ebbene quella forza politica è un nostro nemico ed è un nemico che dobbiamo contrastare con azioni politiche robuste e con decisioni di Governo.

Possiamo mettere tutte le telecamere di questo mondo e intrecciare tutti i dati delle banche dati e delle Forze dell'ordine, ma se non restituiamo autorità e autorevolezza alla funzione politica di governo delle nostre amministrazioni locali e a quella di rappresentanza nei Parlamenti, siamo complici del disegno di destabilizzazione democratica di cui questo Paese è vittima da anni. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD).*

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, premetto subito che, dati i tempi, sarò costretto a chiedere di allegare parte del mio intervento.

Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti i commissari della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e la presidente Lo Moro per il lavoro svolto in maniera sinergica e compatta. Il mio è un ringraziamento sentito e schietto.

Nel corso del lavoro svolto sono emersi dati relativi a denunce, omicidi e abbandoni (perché qualcuno ha deciso di gettare la spugna) che ci hanno sconvolto e rattristato. Il nostro obiettivo principale, quindi, è evitare l'isolamento degli amministratori. Secondo noi, questo è un concetto che deve stare alla base della vita democratica del nostro Paese.

Quanto al merito del mio intervento, bisogna lavorare per evitare l'isolamento degli amministratori, che spesso è una preconditione dell'intimidazione e per rafforzare le istituzioni locali, a partire dai municipi che rappresentano, secondo una bella immagine usata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «il volto della Repubblica», che si presenta ai cittadini «nella vita di tutti i giorni». Per tale ragione, si ritiene assolutamente auspicabile il potenziamento degli strumenti di raccordo e di scambio di informazioni fra le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la magistratura e gli enti territoriali. La creazione di una rete e una minore discrezionalità nei processi decisionali consentirebbero non solo di assicurare maggiori tutele agli amministratori locali, ma anche di garantire una maggiore trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

I lavori della Commissione non si sono limitati soltanto ad un'analisi dello *status quo*, ma sono sfociati appunto in proposte di soluzioni che potrebbero fornire degli argini al dilagare del fenomeno. Gli interventi valutati favorevolmente dalla Commissione possono essere sostanzialmente ricondotti a due categorie: misure generali di natura per lo più organizzativa ed interventi puntuali, di carattere anche normativo, nell'ambito dei singoli settori maggiormente colpiti dal fenomeno intimidatorio. Tra questi ultimi, ambiti estremamente fertili per il sorgere delle intimidazioni sono quelli dell'abusivismo edilizio, delle cave e delle connesse attività estrattive e degli appalti.

I rischi connessi alla infiltrazione della criminalità organizzata aumentano nel settore del commercio e delle licenze e in relazione al settore del gioco d'azzardo, come ricordato poco fa da una collega.

Sulle politiche di *welfare* una possibile risposta ai problemi connessi a tale settore potrebbe essere ravvisata nell'aumento della trasparenza nelle procedure di assegnazione di sussidi, alloggi e contributi, situazioni in cui gli amministratori locali sono lasciati soli alle loro riflessioni.

Da ultimo, vorrei soffermarmi sugli aspetti penalistici della materia. Dall'inchiesta portata avanti in Commissione è emersa con forza la necessità di rivedere la normativa penale per consentire l'utilizzo di strumenti di indagine attualmente inibiti e per predisporre, sotto il profilo penale, una adeguata tutela dell'amministratore locale.

Auspico vivamente che tutte le soluzioni prospettate dalla Commissione, o buona parte di esse, vengano prese in considerazione e che si avvii il prima possibile l'*iter* parlamentare attraverso il quale la disciplina penale repressiva delle forme intimidatorie veda luce in un lasso di tempo ristretto. Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare la restante parte del suo intervento.

[MORONESE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, bombe, auto incendiate, aggressioni, minacce: sono solo alcuni esempi degli atti intimidatori compiuti nei confronti degli amministratori locali. Giusto per darvi qualche numero, complessivamente gli atti intimidatori contro sindaci, consiglieri e candidati sono stati, da gennaio 2013 ad aprile 2014, 1.265: ottanta al mese, quasi tre al giorno. Si tratta evidentemente di dati allarmanti, ma la cosa più allarmante a mio avviso, è che nessuno ne parli!

La guerra silenziosa contro gli amministratori locali deve essere innanzitutto manifestata, e poi affrontata. Come emerso dai lavori in Commissione, infatti, alla base della sottovalutazione del fenomeno sta proprio la mancata conoscenza dello stesso, il fatto che sia sempre passato inosservato. Come se fosse all'ordine del giorno, o meglio normale, che sindaci, assessori, consiglieri comunali subiscano intimidazioni, aggressioni o, nella peggiore delle ipotesi, vengano uccisi, soprattutto nelle Regioni del Sud.

Dichiaro anche a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, il voto favorevole, esprimendo apprezzamento per il contenuto della relazione. Ci tengo a sottolineare che in Commissione si è svolto un lavoro collaborativo con tutti i componenti. Il giudizio sui lavori in Commissione e sulla relazione finale non può che essere positivo, questo a riprova del fatto che il Movimento 5 Stelle non è disfattista *a priori*, come qualcuno vorrebbe sostenere. Siamo i primi a collaborare e a renderci disponibili, laddove si lavori per i cittadini.

In Commissione ci siamo dapprima soffermati ad analizzare il fenomeno e, grazie agli elementi recepiti nel corso delle numerose audizioni, ai documenti acquisiti e ai sopralluoghi, abbiamo tentato di individuarne i moventi. Tra le principali cause del fenomeno è da menzionare sicuramente il generale senso di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, che - lasciatemelo dire - la classe politica ha causato; senso di sfiducia incrementato dai continui e ripetuti episodi di corruzione, dai crescenti problemi economici, e dalla mala gestione del denaro pubblico.

Dagli appalti pubblici all'abusivismo edilizio, dalle gestioni urbanistiche del territorio alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione dei rifiuti, dall'erogazione di servizi sociali al gioco d'azzardo: tutti questi settori possono essere considerati moventi delle azioni intimidatorie.

Nei fatti accade che i cittadini, dinanzi all'inerzia e all'incapacità dello Stato di dare risposte, pretendono che siano gli enti locali più vicini territorialmente a risolvere tutti i problemi. E laddove neanche i sindaci e gli assessori sono in grado di dare delle risposte, interviene la criminalità organizzata, ormai presente in tutte le Regioni.

Il primato resta alle Regioni del Sud, dove è stato censito l'80 per cento dei fatti rilevati, ma non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che il fenomeno delle intimidazioni mafiose sia ristretto alle tipiche regioni Sicilia, Calabria e Campania. A queste si aggiungono i numeri inquietanti di Puglia, Sardegna, Lazio e, negli ultimi anni, anche quelli di Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. I dati si riferiscono, dunque, ad un fenomeno nazionale che naturalmente assume forme diverse a seconda delle caratteristiche sociali-politiche del territorio. Onde evitare che tutto il lavoro fatto, tutte le audizioni, la raccolta di dati rimanga un *dossier* da tenere nel cassetto, ribadisco quanto già dichiarato in Commissione e cioè che adesso che abbiamo gli strumenti (i dati qualitativi e quantitativi oggi consolidati nella relazione finale della Commissione) non possiamo non compiere le azioni che competono a questa istituzione.

Mi auguro che le proposte fatte dal Movimento 5 Stelle, e incluse nella relazione della Commissione, non siano soltanto recepite, ma vengano concretizzate in atti normativi, che vi riassumo molto velocemente.

Abbiamo parlato della revisione dell'articolo 336 del codice penale; del potenziamento del rapporto informativo tra prefetti e magistrati; della implementazione delle misure per il contrasto delle ludopatie; della revisione normativa in materia di cave.

Queste sono solo alcune delle proposte e io spero davvero che i colleghi che oggi plaudono al lavoro finale collaborino per far trasformare le idee in fatti, cercando seriamente di arginare il problema con gli strumenti giuridici più adatti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali è stata di grande efficacia. Dai lavori è emerso che si tratta di un fenomeno allarmante, per nulla

sporadico e di assoluta gravità.

L'attività della Commissione è stata intensa ed esaustiva. Colgo, perciò, l'occasione per esprimere sincero apprezzamento sia ai componenti sia ai funzionari, con un particolare ringraziamento alla presidente, senatrice Lo Moro. Il lavoro ha consentito di ricostruire la reale portata del fenomeno delle intimidazioni che si rivela drammatica sia dal punto di vista quantitativo che sotto il profilo qualitativo, gravato da ben 132 omicidi consumati negli ultimi quarant'anni, omicidi che spesso rimangono confinati alla sola cronaca locale e gravato dalla cifra oscura, perché non quantificabile, relativa alle dimissioni prodotte da amministratori che preferiscono lasciare l'attività senza denunciare le intimidazioni ricevute. Un ulteriore dato che ci mostra con chiarezza la gravità del fenomeno è quello degli oltre 1.265 atti intimidatori nei confronti di amministratori locali registrati dalle prefetture italiane in soli quindici mesi, a partire dal 1° gennaio 2013, come evidenziato nella relazione finale.

Il lavoro della Commissione rappresenta anche l'occasione per mettere in luce che fino ad oggi la problematica è stata affrontata in modo parziale in quanto ritenuta unicamente ascrivibile alla criminalità organizzata. Invece, dall'attività d'inchiesta è emerso che le cause da cui provengono le intimidazioni sono varie e che esse investono diversi settori della vita sociale ed economica. Ad esempio, possono ricondursi, come abbiamo sentito, all'abusivismo edilizio, alla gestione del settore degli appalti di lavori e forniture, al settore del commercio delle licenze e via dicendo.

Per comprendere appieno il fenomeno è necessario averne una chiara conoscenza. A questo proposito, va condivisa fino in fondo la proposta ribadita nella risoluzione di procedere a un censimento e di istituire una banca dati nazionale per la rivelazione degli episodi intimidatori, la cui caratteristica principale dovrebbe consistere nell'essere multiutente, al fine di dare la possibilità ai diversi attori istituzionali (magistratura, Forze dell'ordine, prefetture ed enti locali) di collaborare per condividere e aggregare tutte le informazioni utili a identificare il soggetto, la matrice e gli atti e le azioni intimidatorie. Tale banca dati, opportunamente articolata e protetta, potrebbe rappresentare lo strumento utile ad incrementare il dialogo costante tra i vari attori superando parte delle difficoltà di interlocuzione evidenziata dai numerosi soggetti auditi.

Le analisi e le conclusioni della Commissione possono costituire solo una traccia di lavoro e certo non sono sufficienti ad aggredire e risolvere questo problema grave e più diffuso di quanto non si pensi al Sud, al Centro e al Nord del Paese. Dette conclusioni possono ben indicare una traccia di approfondimento concreto e operativo rispetto alla quale ci aspettiamo una precisa azione dell'Esecutivo conseguente ai profili di criticità evidenziati a supporto degli amministratori locali.

Cito solo un paio di profili di criticità: comprendere l'adeguatezza del quadro normativo di riferimento e identificare gli interventi che devono essere intensificati per debellare il fenomeno e garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali; verificare di conseguenza la congruità della normativa vigente nei vari settori e la sua applicazione per un'eventuale formulazione di nuove proposte di carattere normativo; accertare le capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni; valutare la possibilità, come è già stato indicato nella mozione, di far fronte alla carenza di organico e di impiegare ulteriori risorse, anche a carattere interforze, per individuare i responsabili contro gli altri amministratori; destinare risorse a una più intensa attività informativa utilizzando tutti i mezzi a disposizione considerato che il fenomeno, soprattutto in talune zone di Italia, è fortemente legato a problemi di carattere culturale.

Concludo dichiarando il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia alla risoluzione che approva la relazione conclusiva dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, con l'auspicio che il contenuto della relazione non vada perduto nei rivoli del lassismo, dell'indeterminatezza e dell'inerzia. È necessario intervenire con efficacia, per garantire un'azione amministrativa locale trasparente, libera ed efficiente, in favore delle persone, delle famiglie e dell'impresa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Lo Moro).*

CARDINALI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALI (PD). Pietro Bellavite, consigliere comunale di Pavia, Vittorio Ingroia, consigliere comunale di Enna, Antonio Piscitello, consigliere comunale di Trapani, Mario Ceretto, candidato al consiglio comunale di Torino, Francesco Paolo Guarrasi, assessore comunale di Trapani... (Brusio). Scusi Presidente, è tardi: avremo anche fame, ma credo che cinque minuti di sano rispetto siano un dovere.

PRESIDENTE. Colleghi, è l'ultima dichiarazione di voto. Vi invito a restare in silenzio al vostro posto.

CARDINALI (PD). Signor Presidente, questi sono i primi nomi di un elenco che conta ben 132 omicidi, dal 1974 ad oggi poi. Tre sono donne, l'età media non supera i quarantasei anni, il più giovane ne ha ventidue, il più anziano sessantatre. Sono stati uccisi soprattutto da mafia e terrorismo, ma anche da semplici cittadini, che vedevano in loro un ostacolo alla risposta alle loro richieste e pretese, oppure da una esasperata rivalità politica, o per fatti personali.

C'è una frase che mi piace molto e che abbiamo scritto nella relazione, anch'essa ampiamente condivisa: «C'è un'altra storia d'Italia». Una storia che attende ancora di essere scritta ed è quello che abbiamo cercato di fare. È una storia sommersa, fatta di nomi, di luoghi - non solo al Sud, ma in tutta Italia - di sofferenze, che ci appartiene per intero e che è giusto conoscere. È la storia delle centinaia di amministratori intimiditi, minacciati, costretti a vivere sotto tutela. Si tratta di un fenomeno che è stato sottovalutato, perché considerato come somma interminabile di casi, senza che di essi si riuscisse a proporre una linea narrativa unitaria e comprensibile. Rammentare ciò che è accaduto è anche una responsabilità etica, nel recuperare nomi e dati, nel ricordare che fatti e sofferenze sono stati reali... (Brusio). Presidente, non è possibile continuare con questo brusio.

PRESIDENTE. Il fatto è che molti colleghi stanno rientrando in Aula, quindi ha più *audience*, ma c'è anche più rumore. Richiamo comunque tutti i colleghi all'ordine e la prego di procedere con il suo intervento.

CARDINALI (PD). Si sta parlando di amministratori che hanno perso la vita. Credo che loro - non la senatrice Cardinali - meritino rispetto.

Si tratta di fatti reali, dunque, e ancora oggi esistono persone che spesso non hanno avuto giustizia, rispetto al sacrificio dei loro cari, che hanno pagato la sola colpa di intraprendere la strada dell'impegno politico e civile. Il coraggio e l'integrità di molti amministratori sono stati offuscati da connivenze, ma mettendo tutte le vittime nello stesso calderone, come spesso accade anche per altri fenomeni, si rischia di non offrire risposte coerenti.

Nel nostro Paese gli enti locali hanno sempre anticipato fenomeni di portata generale, troppo spesso però con una connotazione simbolica negativa, che consegnava la totalità degli enti locali ad una immagine di collusione, ovvero a quella di istituzioni incapaci di far rispettare le regole, soprattutto per colpa dei numerosi amministratori locali, magari complici o implicati in vicende di mafia. Abbiamo avuto troppo spesso scarsa attenzione al «che fare» per sostenere e al «che fare» per evitare tali fenomeni. Individuiamo dunque quattro declinazioni, che sono fondamentali per capire gli avvenimenti, la prima delle quali è l'intenzionalità.

Un tema che si propone, un problema irrisolto, è quello del conflitto fra la dimensione verticale e quella orizzontale della gestione pubblica: la base del fenomeno è infatti territoriale, ma la risposta è quasi sempre è prescrittiva, centrale e surrogatoria dei poteri locali. C'è poi la violenza politica, che ha avuto corso e continua ad averlo, anche all'interno delle competizioni elettorali. Voglio fare un appello in proposito: visto che siamo in campagna elettorale, è importante parlarne oggi in Aula, affinché non vengano enfatizzati alcuni temi ed esasperati i toni, perché il giorno successivo al voto, chi amministra si trova a doversi confrontare con la gente. Esiste una politica della paura, che funziona ancora in molti territori del nostro Paese, rispetto al tema della sicurezza e della legalità, a cui occorre dare una risposta. Anche l'elezione diretta dei sindaci, infine, ha sicuramente spostato verso i primi cittadini aspettative e speranze.

Edificare istituzioni politiche efficaci è dunque uno dei principali indicatori di democrazia, costruendo

meccanismi per i quali il cittadino riacquisti fiducia nelle istituzioni.

Le azioni emotive che possono nascere dal disagio e dalle necessità non sono certo prevedibili, al punto che numerosi amministratori locali hanno perso la vita misurandosi con queste situazioni; esiste tuttavia una vasta gamma di episodi che appartengono di più alla sfera della denigrazione e dell'intimidazione. Per questo abbiamo anche cercato di fare uno *screening*, ma in ogni caso sono 522 gli episodi segnalati. Si tratta di dati che indicano un fenomeno di difficile gestione, probabilmente sottovalutato nelle sue conseguenze, ma vi è anche la necessità di approntare nuovi e differenti strumenti operativi e normativi per affrontarlo efficacemente.

Vi è poi un ulteriore problema che rilevavano sia il Vice Ministro che la Presidente, cioè la scarsa collaborazione che si riscontra nelle aree ad alta densità mafiosa. Sono state prodotte tre classificazioni principali: disagio sociale, proteste e tensioni sociali legate a questioni amministrative e atti inerenti l'incarico, il ruolo e la rivalità politica. Vi è poi la cifra oscura, quella della quale la Presidente ha parlato ampiamente.

Del resto, la difficoltà di emersione del fenomeno sta proprio nel concetto stesso di intimidazione, che è già un passo avanti rispetto alla semplice minaccia e che pure contiene, nel semplice annuncio, lo scopo diretto a restringere la libertà psichica e a turbare la tranquillità di chi la riceve. Dobbiamo rompere la solitudine degli amministratori locali; è importante conoscere questo fenomeno, che è stato finora ostaggio del paradosso dei numeri. È accaduto che nelle Regioni in cui esso assume proporzioni quantitative elevate non è visibile, perché nascosto in cifre complessive molto ampie; laddove i numeri sono contenuti, invece, l'episodio viene letto in maniera parcellizzata.

Come diceva giustamente durante un'audizione un procuratore generale della Repubblica, c'è memoria nei singoli, ma non c'è memoria storica e questo ha prodotto un'analisi parziale che ha determinato peraltro il fatto che l'85 per cento dei casi segnalati siano a carico di ignoti e anche poi un'archiviazione che ha rischiato di destabilizzare la fiducia nelle istituzioni, causando anche una delegittimazione nei confronti della giustizia. Ciò produce però un *vulnus* di autorevolezza nella persona offesa che porta lo stesso destinatario a sottovalutare i tanti episodi che abbiamo incontrato.

Mi avvio alla conclusione chiedendo di consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ostacoli oggettivi all'accertamento derivano dalla difficoltà di individuare con certezza la causale del gesto, dal momento che il raggio di azione di un amministratore locale è molto vasto. Tale difficoltà si riscontra anche da parte dei sindaci e degli amministratori a comunicare anche intuizioni che diano lo spunto per capire di cosa si tratti.

Vi è poi il tema complesso degli attuali strumenti di tutela penale: si tratta di strumenti limitati, che non consentono di collegare il reato alla funzione rivestita dalla vittima e che ledono anche il livello di democrazia, di efficienza e di qualità di un'amministrazione nel momento in cui non si coglie questo carattere offensivo. La funzione preventiva viene indebolita, le informazioni sono sommarie. Siamo di fronte a un fenomeno che, secondo la nostra Commissione, deve invece uscire dal semplice commento, la cui rilevanza sta nei suoi numeri e nella storia, se è vero, come emerge dai dati forniti dal Ministero dell'interno, che quasi il 5 per cento degli amministratori di un Comune italiano è sottoposto a un dispositivo di protezione. C'è la necessità di sostenere la politica della coesione basata sugli scopi collettivi contro l'erosione, per mezzo della politica, della paura.

Signor Presidente, mi sto avviando alla conclusione, mi occorre soltanto qualche altro minuto.

PRESIDENTE. Senatrice, si tratta di fare come hanno fatto gli altri colleghi. Mi sembra una questione di rispetto per i senatori che si sono autolimitati. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale della dichiarazione di voto.

CARDINALI (PD). Mi avvio alla conclusione, facendo le ultime due considerazioni sul lavoro della Commissione. Oggi il collega Uras diceva giustamente che con la crisi si è acuito un fenomeno per cui molta gente è convinta del fatto che il sindaco sia colui che deve dare soluzione a tutto, ma questo è impossibile.

Ringrazio la Commissione per aver lavorato in maniera unita, coesa, per aver votato all'unanimità la relazione finale e per aver rispettato i tempi. Concludo il mio intervento, così come l'ho iniziato, ricordando alcuni nomi: Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo, uccisa nel 2013 a quarantotto anni; Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia, ucciso nel 1980 a quarantaquattro anni; Giuseppe Impastato, ucciso il 9 maggio 1978 quando aveva trent'anni. Per questi uomini e per queste donne che tutti i giorni amministrano e per coloro che hanno perso la vita per amministrare mettendoci la faccia e facendo della legalità la propria battaglia, noi esprimeremo compattamente un voto favorevole alla proposta di risoluzione n. 1. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bernini)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Zanda, Romani Paolo, Marton, Schifani, Centinaio e da altri senatori.

È approvata.

Con la votazione dell'atto di indirizzo si intende esaurita la discussione del documento all'ordine del giorno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il Ministro della difesa, senatrice Pinotti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: strategia di sicurezza internazionale e difesa, con particolare riguardo alla regione euromediterranea; organizzazione e struttura delle Forze armate. È una seduta di *question time* con diretta televisiva.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come annunciato la volta precedente, intervengo per sollecitare continuamente, ad oltranza, in relazione al fatto che il Governo non risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate. Mi ero ripromesso di farlo puntualmente e giornalmente. Di fatto, lo farò settimanalmente, ma arriverò a fare queste sollecitazioni anche con una cadenza giornaliera: è vergognoso che il Governo non risponda da tantissimo tempo alle interrogazioni, direi che ciò avviene da quando questo Parlamento si è insediato.

Farò riferimento, di volta in volta, ad alcune di quelle a cui non è stata data risposta. Cito date (considerate che sono tra gli ultimi arrivati in Parlamento): ne ho presentata una il 30 ottobre 2014, cui non è stata data risposta, e un'altra l'11 novembre 2014, cui non è stata data risposta.

Lascero ogni volta il foglio con l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze e (non so se sarà possibile), onde evitare di stancare la Presidenza e chi mi ascolta, anche una registrazione, con un nastro in cui ogni volta ripeterò questa cosa. Infatti, alla fine dirò sempre la stessa cosa, ad oltranza, fino a che qualcuno del Governo non si vergognerà e, finalmente, inizierà a rispondere a qualche interrogazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Potrà lasciarci anche dei video.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, oggi si è parlato di intimidazioni.

Ieri sera a Giugliano in Campania un nostro potenziale consigliere comunale, un candidato al consiglio comunale di quale Comune, più che essere oggetto di intimidazioni, è stato aggredito. Signor Presidente, vorrei richiamare il modo in cui è stato aggredito. Era in macchina e stava andando a casa; l'hanno chiamato, è ritornato dietro e hanno fatto il suo nome e cognome. Egli ha abbassato il finestrino e gli è stato dato un cazzotto, dopo di che sono seguiti schiaffi e pugni. Gli hanno detto in napoletano: "*pure e' Cinque Stelle c'avite cacato o' cazzo*".

In pratica, Presidente, stiamo creando veramente un clima troppo aspro verso di noi. Credo che nessun consigliere comunale, o comunque candidato al Consiglio comunale, possa ricevere delle intimidazioni così forti. Lo dico soprattutto al Partito Democratico, che doveva prendere veramente le distanze da quello che è stato fatto nelle liste sporche in Campania ad opera del candidato presidente De Luca. Infatti, è ovvio che se ho le liste sporche, poi questi sporchi vanno a trovare quello che c'è nel popolo di più sporco e, quindi, è ovvio che bisognerebbe agire all'origine. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Passo ad un altro argomento, che è quello del sorteggio degli scrutatori. Ancora una volta, stiamo facendo pressione. Questa volta si tratta del Comune di Sant'Antimo. C'era inizialmente un consigliere che si era espresso prima a favore (verbalmente) e, poi, in realtà, ha fatto tutt'altro. In particolare, il giorno 11 maggio hanno votato per la nomina diretta i seguenti consiglieri: Castiglione Salvatore e Di Donato Raffaele, mentre si è espresso a favore del sorteggio pubblico il consigliere Domenico Russo e si è astenuto il presidente, sindaco Francesco Piemonte. Ma la cosa cabarettistica è che il consigliere Castiglione, che si era in un primo momento dichiarato ampiamente, pubblicamente ed inequivocabilmente a favore del sorteggio pubblico, poi al momento del voto ha dichiarato che non si fidava del sistema informatico adottato - peraltro certificato - previsto proprio dalla legge per il sorteggio pubblico. E diceva che siccome ci vuole un'urna come quella per il gioco del lotto, si è sentito in dovere di nominarli lui "aumma aumma". (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,11*).

Allegato A

DOCUMENTO

Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali ([Doc. XXII-bis, n. 1](#))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00108) n. 1 (20 maggio 2015)

[ZANDA](#), [Paolo ROMANI](#), [MARTON](#), [SCHIEANI](#), [CENTINAIO](#), [DE PETRIS](#), [LO MORO](#), [GUALDANI](#), [ZUFFADA](#), [TOSATO](#), [URAS](#).

Approvata

Il Senato,

in sede di esame della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli amministratori locali (*Doc. XXII-bis n. 1*);

premesso che l'attività di inchiesta, attraverso l'acquisizione di documenti e lo svolgimento di audizioni sia in sede che sul territorio ha posto in luce la reale portata, sia in termini quantitativi che qualitativi, delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, evidenziando la drammaticità

di un fenomeno sinora sottovalutato, aggravato da un preoccupante numero di omicidi, spesso rimasti relegati nella cronaca locale, e da una "cifra oscura" di dimissioni di amministratori vittime soccombenti di fronte ad azioni intimidatorie;

tenuto conto che, secondo le informazioni acquisite, il fenomeno intimidatorio è riconducibile solo in parte alla criminalità organizzata;

premesso che sulla base del complessivo quadro conoscitivo la Commissione ha proceduto alla individuazione di specifici ambiti, ai quali frequentemente si ricollegano azioni intimidatorie nei confronti degli amministratori locali e che non tutti i moventi individuati presentano la stessa portata e incidenza territoriale, in ragione non solo dei diversi contesti socio-economici, ma anche delle caratteristiche geografiche delle singole regioni;

considerata l'inadeguatezza della disciplina penale vigente, la quale non contempla fattispecie penali *ad hoc* che sanzionino le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, ma si limita a sussumere tali condotte in reati posti a tutela di beni individuali, senza valorizzare la reale portata plurioffensiva di tali atti;

ritenuto che, sulla base di tale giudizio, sembrerebbero necessari interventi correttivi della legislazione penale sostanziale e processuale, basati sul presupposto che le intimidazioni che colpiscono gli amministratori locali non recano un'offesa unicamente alla persona fisica o al suo patrimonio, ma anche un *vulnus* alla vita democratica della comunità, rappresentata dall'amministrazione;

valutate altresì positivamente:

le soluzioni di carattere organizzativo, legislativo e amministrativo, prospettate con riguardo ai singoli settori individuati come possibili moventi al fine di realizzare una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle intimidazioni, così da garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali;

una revisione e un rafforzamento del sistema dei controlli preventivi sull'attività amministrativa e, con riguardo al controllo statale sugli enti locali e all'istituto dell'accesso, prodromico allo scioglimento dei consigli comunali, una revisione dell'articolo 143 TUEL che introduca un potere di diffida, inteso come "strumento intermedio" finalizzato a sostenere l'azione dell'amministrazione comunale;

una revisione della normativa, spesso poco chiara e contraddittoria, in materia di demolizioni di manufatti abusivi che miri a garantire una più chiara ridefinizione delle competenze tra i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle procedure di demolizione e al rafforzamento dei poteri di controllo del territorio e di prevenzione del fenomeno dell'abusivismo da parte delle amministrazioni comunali;

la previsione di una disciplina organica in materia di gioco d'azzardo che, oltre alla implementazione delle misure per il contrasto delle ludopatie, attraverso forme di assistenza anche sanitaria delle persone affette, preveda pure meccanismi premiali per gli esercizi commerciali che rinunciano all'installazione di *slot machines*;

la revisione della normativa vigente in materia di trattamenti sanitari obbligatori al fine di sottrarre tale competenza ai sindaci, i quali per decisioni sostanzialmente vincolate finiscono per essere, molte volte, individuati dai sottoposti al trattamento come diretti responsabili,

approva la relazione conclusiva e impegna il Governo a:

istituire una banca dati nazionale per la rilevazione degli episodi intimidatori, così da assicurare un efficace e periodico censimento del fenomeno. Tale banca dati, opportunamente articolata e con adeguati sistemi di protezione, deve quindi prevedere caratteristiche multiutente e permettere di essere condivisa dai vari attori istituzionali e dagli stessi essere alimentata costantemente anche attraverso l'inserimento di tabelle, immagini fotografiche, dati geografici e dati alfanumerici. Per garantirne la consultazione da parte di tutti i livelli istituzionali, oltre che l'affidabilità, se ne auspica la collocazione all'interno del dipartimento del Ministero dell'interno o comunque in un'articolazione statale centrale;

prevedere, al fine di fare emergere i dati reali della cosiddetta cifra oscura delle dimissioni rassegnate a seguito di intimidazioni non denunciate, un sistema di costante monitoraggio delle dimissioni individuali e/o collettive di amministratori comunali, specie quando ne consegue lo scioglimento di un consiglio comunale;

apportare, al fine di garantire una maggiore efficacia nell'azione di repressione e di contrasto, alcuni interventi correttivi sulla banca dati SDI così da consentire alle Forze di polizia di interrogare il sistema anche in relazione alla qualifica soggettiva della vittima di reato, nonché sui registri delle notizie di reato delle procure, attraverso la previsione di apposite modalità di inserimento e di gestione dei dati nel portale;

ovviare, con particolare riguardo alle aree del Paese maggiormente segnate dalla presenza della criminalità organizzata, alle gravi carenze di organico non solo della magistratura (requirente e giudicante), ma anche delle forze dell'ordine, attraverso operazioni di riorganizzazione e nuove assunzioni;

implementare i sistemi di videosorveglianza degli edifici municipali, anche in ragione del potere deterrente di tali strumenti;

potenziare gli strumenti di raccordo e di scambio di informazioni fra le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la magistratura e gli enti territoriali, favorendo anche una maggiore procedimentalizzazione degli *iter* amministrativi, la promozione di protocolli operativi interistituzionali e di buone prassi.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Bignami nella discussione generale dei disegni di legge nn. 1261 e 1620

Ma non è con questa leggina pre-elettorale che si risolverà la complessità che la Rete, nel suo percorso evolutivo, ci ha portato ad affrontare. È il tempo di pensare in grande, e citando Rodotà (Il mondo nella rete), «è il momento di pensare a un sistema di diritti per il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia mai conosciuto».

Ripartiamo quindi da noi e dalla nostra cultura, cercando in primo luogo di insegnare ai nostri figli quei diritti che stanno anche al di fuori del cyberspazio e facendo qualcosa di più di un tavolo tecnico, dando buoni consigli ed esempi di vita ai nostri figli.

Non ignoriamo più, come genitori, le *chat*, gli insulti e le volgarità che i nostri ragazzi si scambiano in Rete.

Agiamo subito, come insegnanti, come educatori e come operatori nelle scuole, al primo segno di bullismo, senza girare lo sguardo altrove, senza aspettare che le cose peggiorino.

Finiamola con le menzogne e la violenza di cui si caricano le informazioni in rete, con il solo obbiettivo che se ne parli o che si *clikki* su di un sito.

E qui alla mia sinistra i maghi.

Evitiamo le pagliacciate mediatiche dei *leader*, i nuovi maestri Manzi al contrario (con tutto il rispetto per il popolo dei bovini e degli insegnanti).

Finiamola con le parole guerriere e sostituiamole con quelle del dialogo e del confronto, con quelle suggerite da un bravo docente o sussurate con dolcezza da una madre.

Cominciamo noi. Togliamo la pubblicità dalle trasmissioni politiche e non vedremo più i polli scannarsi nelle gabbie, per aumentare l'*audience* e ridurci a tifosi ultrà di un partito piuttosto dell'altro.

Fino a che questa Assemblea continuerà a confondere le cause con gli effetti non ne verremo a capo.

La causa del fenomeno del cyberbullismo è sociale e culturale. È questo il fronte su cui lavorare.

Diamo soldi alla scuola, diamo soldi alla cultura, investiamo in progetti a lungo termine e abbiate il coraggio di attendere i risultati.

Mi auguro che questa legge, a cui darò comunque il mio voto non negativo, non sia la solita legge fatta con "legge-rezza".

Finisco dicendo che avrei voluto emendare il testo per tutelare disabili e piccoli con più di 3 anni dal cyberbullismo ma visto che la pena è una ramanzina dal questore che dire!

Integrazione all'intervento della senatrice Orrù nella discussione generale dei disegni di legge nn. 1261 e 1620

Ma anche la scuola deve considerare suo un problema che non può far finta di ignorare; certo la scuola non può farcela da sola ed ha bisogno di rilevanti aiuti dalla comunità in cui è inserita per potere attuare quelle strategie di chiarimento e recupero, sia nei confronti dei ragazzi aggressivi, modificandone il comportamento, sia nei confronti dei ragazzi vittime, aiutandoli a fronteggiare i soprusi. E ciò operando sia sul piano individuale sui ragazzi coinvolti, attraverso colloqui con loro e con i genitori, sia operando sul piano collettivo attraverso incontri in classe, un appropriato utilizzo dei filmati ed opere letterarie, rappresentazioni teatrali coinvolgenti sul piano emotivo. Se la famiglia costituisce il primo luogo sociale, educativo, valoriale, emozionale e psicologico non di secondaria importanza è la scuola. Essa rappresenta il luogo dove i minori e gli adolescenti trascorrono la maggior parte del loro tempo, è il luogo dove imparano a socializzare con altri da sé che non siano i componenti del proprio nucleo familiare. In questo senso, costituisce - insieme alla famiglia - il secondo polmone all'interno e attraverso il quale i ragazzi imparano a respirare, a vivere, a relazionarsi. Il disagio scolastico, dunque, è un aspetto del disagio giovanile che può manifestarsi con varie modalità, tra cui comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di attenzione, difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, dispersione scolastica. Pertanto, l'urgenza dell'azione di prevenzione e controllo è assoluta!

La scuola ha un ruolo strategico per dare risposte adeguate al problema del cyberbullismo e di qualsiasi forma di sopraffazione perpetrata in rete. Lo Stato e il Ministero dell'istruzione, in particolare, hanno il compito essenziale di supportare ogni iniziativa che possa fornire agli operatori scolastici e ai docenti tutti gli strumenti di tipo psicologico, giuridico e sociale per prevenire, ridurre e contrastare le nuove forme di prevaricazione e violenza giovanile e sviluppare e validare metodologie che fungano da supporto ai giovani nella valutazione dei rischi della navigazione in rete. Prioritaria è dunque la promozione di una didattica strategica che diventi, al contempo, occasione per conoscere i rischi della rete e per prevenire condotte reiterate di bullismo cibernetico.

A questo riguardo, proprio lo scorso 15 aprile al Senato sono state presentate le linee di orientamento del MIUR che prevedono - oltre ad uno stanziamento di 2 milioni di euro per la formazione degli insegnanti, una specifica progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica in generale, e del contrasto al cyberbullismo, in particolare, che deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psico-pedagogiche correlate. È fondamentale, perciò, far comprendere la nozione basilare secondo cui la propria ed altrui sicurezza in Rete non dipende solo dalla tecnologia adottata (*software antivirus, antimalware*, apparati vari e così via) ma dalla capacità di discernimento delle singole persone nel proprio relazionarsi attraverso la Rete. Inoltre, va ricordato che, a fronte del riconosciuto allarme sociale intorno al fenomeno del cyberbullismo, il Governo aveva già accolto, in sede di conversione del decreto "L'istruzione riparte" (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), un ordine del giorno proposto da componenti della Commissione straordinaria diritti umani del Senato che impegnava a prevedere azioni di formazione del personale della scuola secondaria, allo scopo di fornire informazione e tutela degli alunni da possibili criticità derivanti dall'utilizzo della rete e dei *social network*.

In questo contesto, in tempi in cui le sollecitazioni esterne, reali e virtuali, sottopongono i minori ad un andamento sempre più veloce, sempre più contrastante e a volte contraddittorio, diventa assolutamente prioritario recuperare quel legame implicito e virtuoso tra famiglia e scuola, tra attività aggregative e *sport*, legame che pare spezzato e difficilmente riannodabile ma che - nella riscoperta delle reciproche funzioni, senza delegare i precisi compiti - può costituire la vera chiave di volta per proteggere e superare i mille aspetti di disagio minorile a cui sono sottoposti i nostri ragazzi oggi, trasformando

intenzioni utopiche di soluzione in concreta progettualità e armoniosa crescita. In questo programma di recupero del nostro futuro siamo tutti ingaggiati, dobbiamo tutti sentirci pienamente chiamati ad aiutarci reciprocamente a crescere per aiutare i nostri ragazzi a farlo, ma per farlo efficacemente dobbiamo imparare noi adulti ad "ascoltare" la voce e soprattutto il silenzio dei nostri figli.

Questo disegno di legge rappresenta, in questo senso, un importante strumento e per questo ringrazio ancora la collega Elena Ferrara che con grande determinazione e generosità ne ha fortemente promosso la calendarizzazione e l'approvazione.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Gualdani sul Doc. XXII-bis, n. 1

Signor Presidente, onorevoli senatori, il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali è una tematica che, nel corso delle passate legislature, non è stata mai oggetto di specifica inchiesta parlamentare se non, latamente, nell'ambito dell'attività di indagine delle Commissioni antimafia.

Un fenomeno così diffuso non poteva non essere oggetto di un esame più approfondito da parte del Parlamento. Pertanto il Senato nell'ottobre del 2013 ha istituito una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali con il compito di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni; verificare la congruità della normativa vigente in materia e la sua applicazione, al fine di proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali.

L'acquisizione di documenti, la ricerca sugli amministratori uccisi, le audizioni e i sopralluoghi effettuati hanno permesso di delineare un quadro informativo che ha complessivamente confermato un dato univoco sull'intero territorio nazionale: la perifericità degli enti locali in termini istituzionali e dal punto di vista della comunicazione che fa da contraltare all'ampiezza delle funzioni e al carico di istanze dei cittadini alle quali tali soggetti sono chiamati a far fronte.

Ciò fa emergere la necessità di una maggiore attenzione a questo fenomeno dai dati sconcertanti, per dimensioni quantitative e qualitative. Dai dati forniti dal Ministero dell'interno è emerso il carattere plurioffensivo del fenomeno, nella parte in cui esso non solo lede i diritti individuali dell'amministratore locale, ma costituisce anche un *vulnus* per la vita democratica del Paese, e la natura polimorfica dello stesso, sia in relazione alle modalità nelle quali si concretizza l'intimidazione, sia in ragione della diversità delle motivazioni che sono sottese agli atti intimidatori. Il lavoro svolto ha consentito, infatti, di ricostruire la reale portata delle intimidazioni, portando alla luce la drammaticità di un fenomeno sinora sottovalutato, aggravato da un preoccupante numero di omicidi, spesso rimasti relegati nella cronaca locale, e dalla cifra non quantificabile relativa alle dimissioni prodotte da amministratori che gettano la spugna e spesso non denunciano le intimidazioni subite. I dati emersi dall'inchiesta sono sconcertanti: 1.265 gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali registrati dalle 106 prefetture italiane nel periodo gennaio 2013/aprile 2014; 254 i decreti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose dal 1991 ad oggi; 132 omicidi consumati negli ultimi quarant'anni in danno di amministratori locali in carica e/o di candidati alle elezioni amministrative; 70 i casi emersi di dimissioni (individuali o collettive) di amministratori locali rassegnate negli ultimi quarant'anni a seguito di atti intimidatori; 341 misure di protezione nei confronti di amministratori locali attive alla data dell'audizione del Ministro dell'interno.

Sono numeri che testimoniano un Paese in cui i rappresentanti delle istituzioni locali più vicine ai cittadini, e innanzitutto dei piccoli e piccolissimi Comuni, lavorano con grandi rischi e difficoltà, scontando una perifericità che non è solo territoriale, e devono far fronte all'ampiezza delle loro funzioni e alle istanze dei cittadini, con strumenti inadeguati e risorse sempre più limitate, in un momento di grave crisi economica, aggravato da una diffusa sfiducia verso la politica. Soprattutto in alcune aree del Paese, inoltre, gli amministratori locali si trovano a fronteggiare la presenza invasiva di una criminalità organizzata che tende ad operare anche oltre i territori di provenienza e a controllare l'economia locale e l'attività amministrativa, anche se è bene ricordare che non può essere effettuata

una sovrapposibilità fra fenomeno intimidatorio e criminalità organizzata. Solo una parte degli atti intimidatori presenta una chiara matrice mafiosa, anche se è indubbio che sono da ricondurre alla criminalità organizzata, oltre ad un gran numero di omicidi in danno di amministratori locali, le azioni intimidatorie più gravi e pericolose sia per i mezzi adoperati, sia per le conseguenze materiali e personali.

Ancora sussiste da parte degli amministratori locali una forte reticenza a denunciare le intimidazioni ricevute; ed inoltre non bisogna trascurare il dato secondo cui la criminalità organizzata sempre più spesso inquina la vita pubblica attraverso la partecipazione di propri membri alle elezioni e alla vita amministrativa; fenomeno che risulta accertato dall'esito di processi a carico di politici collusi ed anche dallo scioglimento di tanti consigli comunali.

Bisogna, pertanto, lavorare al fine di scongiurare la solitudine degli amministratori onesti che sono comunque la stragrande maggioranza, evitando così il loro isolamento che spesso è una precondizione dell'intimidazione, e rafforzando di conseguenza le istituzioni locali, a partire dai municipi, che rappresentano, secondo una bella immagine usata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «il volto della Repubblica» che si presenta ai cittadini «nella vita di tutti i giorni». Per tale ragione si ritiene assolutamente auspicabile il potenziamento degli strumenti di raccordo e di scambio di informazioni fra le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la magistratura e gli enti territoriali. La creazione di una "rete" e una minore discrezionalità nei processi decisionali consentirebbero non solo di assicurare maggiori tutele agli amministratori locali, ma anche di garantire una maggiore trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

I lavori della Commissione non si sono limitati soltanto ad un'analisi dello *status quo*, ma sono sfociati appunto in proposte di soluzioni che potrebbero fornire degli argini al dilagare del fenomeno. Gli interventi valutati favorevolmente dalla Commissione possono essere sostanzialmente ricondotti a due categorie: misure generali di natura perlopiù organizzativa ed interventi puntuali, di carattere anche normativo, nell'ambito dei singoli settori maggiormente colpiti dal fenomeno intimidatorio. Tra questi ultimi, ambiti estremamente fertili per il sorgere delle intimidazioni sono quelli dell'abusivismo edilizio, delle cave e delle connesse attività estrattive, e degli appalti.

I rischi connessi alla infiltrazione della criminalità organizzata aumentano nel settore del commercio e delle licenze, e in relazione al settore del "gioco d'azzardo".

Sulle politiche di *welfare*, una possibile risposta ai problemi connessi a tale settore potrebbe essere ravvisata nell'aumento della trasparenza nelle procedure di assegnazione di sussidi, alloggi e contributi, così da ridurre nella cittadinanza l'idea di una gestione discrezionale da parte dell'amministratore locale.

Relativamente alle politiche abitative sono stati segnalati diversi aspetti critici, tra cui l'obsolescenza del censimento degli immobili popolari e la mancata riscossione dei canoni di locazione dovuti e infine la reiterazione delle occupazioni abusive.

Da ultimo vorrei soffermarmi sugli aspetti penalistici della materia. Dall'inchiesta portata avanti in Commissione è emersa con forza la necessità di rivedere la normativa penale per consentire l'utilizzo di strumenti di indagine altrimenti inibiti e per predisporre, sotto il profilo penale, un'adeguata tutela dell'amministratore locale, sul presupposto che le intimidazioni che lo colpiscono non offendono solo la sua persona o i suoi beni ma anche l'amministrazione nel suo complesso e la vita democratica della comunità rappresentata.

Auspico vivamente che tutte le soluzioni prospettate dalla Commissione o buona parte di queste vengano prese in considerazione e si avvii il prima possibile un *iter* parlamentare attraverso il quale soprattutto la disciplina penale repressiva dei fenomeni intimidatori veda la luce in un lasso di tempo ristretto.

Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare sulla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Cardinali sul *Doc. XXII-bis*, n. 1

Pietro Bellavite - consigliere comunale Pavia 1974

Vittorio Ingroia - consigliere comunale Enna

Antonio Piscitello - consigliere comunale Trapani

Mario Ceretto candidato consiglio comunale Provincia di Torino

Francesco Paolo Guarrasi assessore comunale Provincia di Trapani

Matteo Protano Comaigliere comunale Vieste

Questi sono i primi nomi di un elenco che conta ben 132 omicidi dal 1974 ad oggi poi altri 11 che possono essere ricondotti alla stessa natura. Tre sono donne, l'età media non supera i 46 anni, il più giovane ne ha 22, il più anziano 63.

Dopo i caduti delle Forze dell'ordine nessun'altra categoria ha fatto registrare più morti in Italia.

Sono stati uccisi soprattutto da mafie, terrorismo, ma anche da semplici cittadini che vedevano in loro un ostacolo alle risposte alle loro richieste e pretese oppure da una esasperata rivalità politica o per fatti personali.

Nel passato sono state istituite nove Commissioni antimafia, la prima nel 1962 sul fenomeno delle mafie in Sicilia nel corso della III legislatura. Nel 1990 viene approvata la "relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di indagare sulla recrudescenza di episodi criminali durante il periodo elettorale" per cercare di capire se vi fosse una causalità diretta tra delitti ed eventi elettorali, ma soprattutto se le organizzazioni della delinquenza avessero deciso di essere presenti nelle assemblee elettive con uomini controllati direttamente. I risultati emersi non hanno permesso di accertare la presenza di un vero e proprio disegno, ma indubbiamente risulta chiara l'influenza della mafia nello svolgimento delle attività degli enti locali.

Anche nel 2006 in una relazione di minoranza vengono riportati numerosi casi di intimidazioni a partire dalla Calabria, oltre 300 episodi.

Nelle diverse relazioni il fenomeno emerge l'evoluzione del fenomeno: (per la DIA dal secondo semestre del 2002. Nel 2010, anno dell'uccisione di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, cominciano a trovarsi episodi non più solo nel meridione, perché vi è un cenno alla Liguria). L'obiettivo del condizionamento degli amministratori viene raggiunto attraverso accordi preelettorali con i candidati, ipotesi sanzionata con l'articolo 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico mafioso che recentemente questo Parlamento ha rafforzato e inasprito.

Per fare alcune considerazioni partirei da una frase che abbiamo scritto nella relazione: «C'è un'altra storia dell'Italia. Una storia che attende ancora di essere scritta». Una storia sommersa fatta di nomi, non solo il Sud, di luoghi, non solo il Sud, di sofferenze che ci appartiene per intero e che è giusto conoscere. È quella delle centinaia di amministratori locali uccisi, feriti, intimiditi, minacciati, costretti a vivere sotto tutela oppure ad arrendersi di fronte a pressioni insostenibili. Un fenomeno che è stato sottovalutato, considerato come una somma interminabile di casi, di disgrazie, di singoli episodi imprevedibili di cui non è stata ancora offerta una spiegazione coerente, una linea narrativa unitaria e comprensibile.

L'uso selettivo degli episodi ha finito per scalzare le spiegazioni contestuali o politiche riducendo il fenomeno ad un insieme di fatti isolati ed è paradossale che uno dei fenomeni quantitativamente più importanti sia stato sostanzialmente rifiutato con una risposta tardiva rispetto agli accadimenti.

Rammentare ciò che è accaduto è anche una responsabilità etica, nel recuperare nomi e date, nel ricordare che fatti e sofferenze sono stati reali e che ancora oggi esistono persone che spesso non hanno avuto giustizia rispetto ai loro cari che hanno pagato la sola colpa di intraprendere la strada dell'impegno politico e civile.

Il coraggio e l'integrità di molti amministratori è stato offuscato da connivenze e complicità di altri, facendo prevalere un pregiudizio spesso generalizzato: tutti collusi, implicati, compromessi. Mettendo le vittime tutte nello stesso calderone come spesso accade per altro fenomeno si rischia di non offrire risposte coerenti e mancando una visione complessiva anche politica, il fenomeno è stato oscurato facendo prevalere un atteggiamento unicamente prescrittivo mirato a colpire e a sanzionare, ma non a sostenere quanti meritavano una preventiva protezione.

Paradossalmente è stata proprio la quantità di episodi a generare la necessità di un continuo distinguo

che spesso è stato rassicurante nel non volere prendere atto che un problema esisteva e che andava affrontato.

Nel nostro Paese gli enti locali, specie nel Mezzogiorno, hanno sempre anticipato e/o amplificato fenomeni di portata generale, troppo spesso con una connotazione simbolica negativa che consegnava la totalità degli enti locali ad una immagine di luogo di collusione, ovvero di istituzioni incapaci di far rispettare le regole soprattutto per colpa dei numerosi amministratori locali complici, implicati in vicende di mafia o di malaffare.

Nella rilettura storica colpisce il dato di un fenomeno quasi sempre presente in sottofondo, accennato, segnalato, avvertito, ma continuamente confinato in ristretti ambiti territoriali, legato a visioni parziali, circoscritte, a partire dalla consapevolezza della difficoltà di gestione del fenomeno molto bassa, con una scarsa attenzione al «che fare per sostenere» piuttosto che «al fare per evitare».

Ci sono almeno quattro declinazioni possibili degli avvenimenti oggetto di questa Commissione:

- c'è anzitutto una intenzionalità che non ne fa un fenomeno meritevole di trattazione separata dei casi. Occorre sapere cosa è accaduto, in quale ordine, fornire la dimensione della conoscenza per evitare di interrogare qualcosa che non si conosce interamente;

- il tema ripropone un problema insoluto della politica istituzionale italiana: il conflitto fra la dimensione verticale e quella orizzontale della gestione pubblica.

La base del fenomeno è quasi sempre territoriale; la risposta è quasi sempre prescritta e centrale, surrogatoria dei poteri locali. È l'idea di vedere unicamente nella debolezza del sistema locale la causa dei mali, da affrontare in maniera sostitutiva e non attraverso un sostegno e questo indebolisce lo spazio civico. Eppure molti di questi episodi, caratterizzandosi come atti di vera e propria resistenza attiva finiti tragicamente, avrebbero potuto riavvicinare le distanze tra cittadini e amministratori, avrebbero potuto creare fiducia mentre non facendole proprie e lasciando alle singole comunità la voglia e la possibilità di farne un simbolo, hanno spesso generato disillusione;

- la violenza politica non è stata solo quella del terrorismo, che pure molte vittime ha provocato tra gli amministratori locali. Essa ha avuto corso, e continua ad averla, anche all'interno delle competizioni elettorali con il ricorso alla violenza come arma politica. Sono numerosi i casi di scioglimento di consigli comunali che pongono come elementi posti a base del provvedimento dissolutorio le ripetute intimidazioni quando non gli omicidi a danno di amministratori o candidati. La vera «cifra oscura» del fenomeno è quella legata alle dimissioni degli amministratori a causa delle intimidazioni. Si conoscono e sono ricostruiti alcuni casi eclatanti, ma il vero peso del problema, che rappresenta un grave *vulnus* alla democrazia, non è di fatto conosciuto.

C'è una politica della paura che funziona ancora in ampi territori del nostro Paese rispetto al tema della sicurezza e legalità cui occorre dare una risposta definitiva;

- l'elezione diretta dei sindaci del novembre 1993 ha spostato verso i primi cittadini aspettative e speranze che sono andate via via affievolendosi. Molti sindaci hanno competenze e visibilità, generano aspettative senza tuttavia avere a disposizione adeguati poteri e risorse per poter affrontare realmente le emergenze. L'85 per cento dei delitti rilevati è avvenuto prima della riforma sulla elezione diretta dei sindaci. In seguito si è invece sviluppata una sorta di conflitto a bassa intensità fatto di una miriade di atti intimidatori, in parte conseguenze di tensioni sociali, altri di attentati preventivi rispetto a fenomeni amministrativi di particolare rilevanza: appalti pubblici, demolizioni, gestione del territorio, assistenza. E qui il problema è quello di una rivisitazione dei compiti che deve salvaguardare le decisioni oltre chi li deve prendere. Edificare istituzioni politiche efficaci è uno dei principali indicatori di democrazia. Costruire meccanismi in cui il cittadino riacquisti fiducia nelle istituzioni significa porsi il problema non solo di come interrompere prassi illegali ma anche di come sostenere le giuste azioni per non creare delegittimazione anche nei confronti di quanti svolgono quotidianamente, con trasparenza e legalità, il proprio dovere. Dalla lettura dei dati forniti dalle Prefetture si è cercato di «pesare» la gravità dei fenomeni sapendo che l'operazione può prestarsi a critiche: si tratta pur sempre di atti che provengono da autori per lo più ignoti; lo stesso atto può avere un significato e una valenza ben diversa a seconda del contesto in cui si manifesta; le azioni emotive che possono nascere dal

disagio e dalla necessità non sono prevedibili, al punto che numerosi amministratori locali hanno perso la vita misurandosi con tali situazioni. Tuttavia esiste una vasta gamma di episodi che appartengono più alla sfera della denigrazione che dell'intimidazione; più alla protesta, magari accesa, che alla minaccia. In questo una vasta serie di episodi segnalati hanno corso oramai sui *social network*, episodi che vanno dal giudizio offensivo e calunnioso all'intrusione informatica.

Pertanto si è operato una ulteriore classificazione dell'item «atti intimidatori vari» isolando gli episodi che riguardano i messaggi diffamatori, le ingiurie su profili *facebook* o tramite sms, casi di proteste accese legati a singoli e specifici eventi dell'agire amministrativo, le scritte murali offensive, gli episodi di cui è noto l'autore e le motivazioni, quelli legati alla dialettica politica veemente, episodi che già le Forze dell'ordine hanno catalogato come screzi interpersonali, più legati a vicende private e che comunque non hanno avuto un seguito. Al contrario, atti che hanno incluso l'invio di proiettili e minacce di morte non sono stati considerati «lievi» e pertanto esclusi da questa ulteriore valutazione.

Il dato ci consegna 522 episodi, il 4 per cento del totale, rientrabili in questa specifica categoria, concentrati più nel centro nord (56 per cento) che nel Sud e isole (44 per cento). In Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre sette episodi su dieci rientrano in questa classificazione mentre in Puglia, Sicilia e Calabria meno di tre ogni dieci.

Alla data di ricezione delle relazioni prefettizie l'86 per cento circa del totale dei casi era a carico di ignoti, con la punta più elevata nella ripartizione isole con circa il 92 per cento e il minimo nella ripartizione centro con il 74 per cento.

Si tratta di dati che indicano un fenomeno di difficile gestibilità, probabilmente sottovalutato nelle sue conseguenze, ma anche la necessità di approntare nuovi e differenti strumenti operativi e normativi per affrontarlo efficacemente.

In merito a questo dato si richiamano le parole del Ministro dell'interno in sede di audizione, secondo cui le investigazioni risentano in maniera assai rilevante della scarsa collaborazione che si riscontra nelle aree ad alta densità mafiosa.

Riguardo a questo aspetto è estremamente indicativo che nelle Regioni di radicamento storico delle organizzazioni criminali di tipo mafioso la percentuale degli episodi aventi matrice ignota sia più elevata della media.

Le ulteriori tre classificazioni sono state così prodotte:

- «disagio sociale» include casi in cui la matrice dell'episodio è legata a soggetti con disturbi della personalità, ad episodi che trovano la loro motivazione in problemi di natura occupazionale, abitativi o assistenziali, alla richiesta di contributi economici;
- «proteste, tensioni sociali legate a questioni amministrative» si riferisce ad episodi conseguenze di proteste collettive o individuali o a tensioni sociali effetto di specifici fatti o atti amministrativi (assetto del territorio, ambiente, abusivismo, concessioni, sviluppo economico o occupazionale, lavori pubblici, organizzazione interna dell'ente). Sono compresi gli episodi che hanno come possibile matrice la reazione offensiva, denigratoria e/o violenta a notizie di presunti casi di mala gestione;
- «inerente all'incarico, al ruolo, politica, rivalità politica, tentato condizionamento dell'attività amministrativa» motivi personali, dissidi privati soprattutto al Sud come il disagio sociale.

La cifra oscura

Il fenomeno delle intimidazioni deve «fare i conti» con la percentuale degli episodi che non giunge a conoscenza delle forze di polizia.

In sede di audizioni tale possibilità è stata sovente avanzata sia dai prefetti che dalle forze dell'ordine come effetto della paura della denuncia da parte delle vittime o per motivi culturali e/o di assuefazione legati a contesti che giudicano alcune vicende poco significative.

Non ci sono dati certi a riguardo. I motivi delle dimissioni possono essere mascherati da una cortina sufficientemente vasta e vaga sia quando sono personali che quando sono collettive.

Del resto la difficoltà di emersione del fenomeno sta proprio nel concetto stesso di intimidazione, che è già un passo avanti la semplice minaccia che pure contiene, nel semplice annuncio, lo scopo diretto a restringere la libertà psichica e a turbare la tranquillità di chi la riceve.

Difficile nascondere l'incendio di un bene, colpi di arma da fuoco contro cose o persone, danneggiamenti, aggressioni. Forse è più semplice occultare una lettera minatoria, tacere di un dialogo o di una telefonata, dissimulare su una scritta murale. Ma le dimissioni, a volte ultimo atto voluto e cercato da chi agisce con la violenza, possono essere motivate come fatti personali, divergenze politiche, persino necessità di un ricambio, di discontinuità.

Rompere la solitudine degli amministratori locali.

Sembrirebbe tutta qui la radice della sottovalutazione del fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali, una incapacità di lettura di un problema che già nel 1990 faceva scrivere alla Commissione parlamentare antimafia dell'epoca, a fronte di un elenco di sette amministratori locali uccisi in Calabria e Campania, che "l'impressionante sequela di omicidi commessi durante la campagna elettorale in Campania e in Calabria in danno di candidati alle elezioni amministrative o di assessori o consiglieri comunali uscenti, costituisce un fatto sicuramente inconsueto", quando dal 1974 alla data di quella relazione erano stati ben 88 gli omicidi consumati.

La conoscibilità del fenomeno è stata finora ostaggio del "paradosso dei numeri".

È accaduto che nelle Regioni in cui il fenomeno assume proporzioni quantitative elevate non è visibile perché nascosto in cifre complessive ancora più grandi mentre, là dove i numeri sono contenuti, gli episodi vengono letti in maniera parcellizzata, tanti episodi dovuti a un contesto ambientale specifico, a tante differenti vicende che non appaiono gravi in sé.

Cosa sono cento intimidazioni in danno di amministratori locali in Calabria quando il numero complessivo di atti intimidatori che si verificano nei confronti di qualsiasi altro cittadino, in sole due province di quella regione, raggiunge il numero di diecimila? Cosa sono venti auto bruciate in Puglia ad amministratori locali in un anno quando ogni notte se ne registrano decine?

Cosa saranno state "poche" decine di omicidi di sindaci, consiglieri, assessori quando all'epoca si viaggiava su cifre di duecento, trecento omicidi all'anno solo in alcune Regioni?

A ciò si aggiunga, come riconosciuto dagli operatori del diritto in tutte le audizioni svolte, che il sistema informatico del registro generale delle notizie di reato non dispone di una categoria di richiamo per visualizzare che la persona offesa è un amministratore locale cosicché - come efficacemente detto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, Marcello Branca, la ricerca è fondata essenzialmente sulla memoria dei magistrati.

C'è memoria di singoli, dunque, ma non storia, e ciò ha prodotto analisi parziali. Sta qui, forse, qui uno dei motivi per cui la stragrande maggioranza delle indagini termina con l'archiviazione, oltre l'85 per cento dei casi segnalati dalle prefetture risulta a carico di ignoti, episodi gravi e reiterati verificatisi anche in piccolissimi comuni non trovano una soluzione investigativa.

Ciò delegittima fortemente le istituzioni e la giustizia perché sembra che non funzionino, ma produce anche un *vulnus* di autorevolezza della persona offesa che, in molti casi, come chiaramente emerso nel corso delle testimonianze offerte da alcuni amministratori, porta gli stessi destinatari a sottovalutare gli episodi.

Si hanno ritorni indiretti di conoscenza del fenomeno soprattutto quando si indaga a tutto campo su episodi che riguardano le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni pubbliche anche se è risultata bassissima la percentuale di fascicoli trasmessi alle direzioni distrettuali antimafia per competenza.

Ostacoli oggettivi all'accertamento derivano dalla difficoltà di individuare con certezza la causale del gesto dal momento che il raggio d'azione di un amministratore locale è molto vasto; dalla difficoltà da parte di sindaci e amministratori di comunicare impressioni, sensazioni o intuizioni che diano lo spunto per capire di cosa si tratti; dalla "ritrosia" di molti a collaborare con gli organi di polizia prima e con l'autorità giudiziaria poi; dall'estemporaneità di numerosi episodi; dall'incerto confine, in alcuni casi, tra motivazioni pubbliche e private.

C'è poi il tema complesso degli attuali strumenti di tutela penale. Strumenti limitati, a detta di molti, che non consentono di collegare il reato alla funzione rivestita dalla vittima; che non colgono il carattere plurioffensivo di condotte che colpendo un cittadino/amministratore ledono anche il livello di democrazia, di efficienza e la qualità di un'amministrazione; che per la gran parte dei reati

configurabili non consentono l'utilizzo di tecniche investigative quali le intercettazioni telefoniche o ambientali.

Sul piano delle politiche di prevenzione, l'analisi dei rischi è affidata al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tuttavia alcuni prefetti hanno - come diceva la presidente - lamentato un trasferimento di informazioni limitato da parte degli organi inquirenti in ragione del segreto istruttorio. La funzione preventiva verrebbe così indebolita da informazioni sommarie che non consentono l'acquisizione di indicazioni precise sulle iniziative da assumere.

Siamo di fronte ad un fenomeno, invece, che secondo questa Commissione, deve uscire dal semplice commento, la cui rilevanza sta nei suoi numeri, nella sua storia, se è vero, come emerge dai dati forniti dal Ministro dell'interno, che quasi il 5 per cento di amministratori di un comune italiano è sottoposto a un qualche dispositivo di protezione.

Dentro la necessità di affrontare efficacemente il fenomeno c'è la necessità di sostenere la politica della coesione basata sugli scopi collettivi contro l'erosione della società per mezzo della politica della paura.

I crescenti problemi economici che oramai da qualche anno attraversa il Paese hanno effetti evidenti anche sugli enti locali che sono da tempo entrati in una stagione di profonda sofferenza.

Alle difficoltà finanziarie, con risorse disponibili sempre più scarse, si aggiunge un quadro normativo che ha consegnato il comparto delle autonomie locali ad una situazione incerta, confusa, in perenne "manutenzione", con ricadute negative sia sul piano programmatico che su quello gestionale.

I Comuni hanno mostrato sempre una forte tenuta nel colmare le distanze tra istituzioni e società attraverso lo stretto rapporto con i cittadini.

I sindaci continuano a mantenere visibilità, hanno assunto poteri e competenze crescenti ma in un contesto di risorse disponibili sempre più assottigliate e in un quadro normativo fatto di limiti e vincoli. Ciò ha contribuito a provocare un aumento del grado di sfiducia dei cittadini, elemento confermato da recenti sondaggi e ricerche oltre che emerso sostanzialmente in tutte le audizioni svolte da questa Commissione.

Così le file ogni giorno dietro la porta degli amministratori sono sempre più lunghe, perché la gente è convinta che il sindaco abbia in mano i posti di lavoro, le case da assegnare e i cittadini continuano a vedere nell'amministratore che hanno eletto il responsabile della situazione in cui si vengono a trovare e quindi colui che deve prioritariamente provvedere.

La crisi del rapporto non è solo quella tra amministratore e cittadino, ma è soprattutto, e in maniera accentuata nel meridione del Paese, un'accentuata sfiducia nel corpo di regole che gli enti locali rappresentano. Permane e si alimenta la credenza che il cittadino si possa rivolgere all'amministratore sollecitando un potere discrezionale che questi non possiede.

Come ha ben esposto il prefetto di Catanzaro è maturato il convincimento, derivante evidentemente anche da un cattivo uso dei poteri pubblici fatto in passato, che si possano derogare norme e principi pur di ottenere una licenza, un permesso, un contributo, cosicché molte intimidazioni sono il frutto di reazioni scomposte e spesso violente di singoli cittadini destinatari di provvedimenti amministrativi che li considerano, a prescindere dalle corrette motivazioni loro indicate, ingiusti o lesivi di propri diritti quando non un vero e proprio arbitrio, in molti casi, c'è anche il singolo ritiene di farsi giustizia privatamente, «scrivere» da solo la sentenza che condanna l'amministratore pubblico per quella che ritiene un'offesa di carattere personale derivante da una cattiva gestione della cosa pubblica.

Purtroppo, soprattutto in determinati contesti sociali, le azioni normali di rispetto delle regole vengono considerate, spesso anche per debolezza dell'apparato

burocratico che scarica proprie difficoltà e carenze sui pubblici amministratori in carica, come espressione di una volontà quasi persecutoria da parte del sindaco, dell'amministratore locale.

Far risalire all'esclusivo potere sindacale scelte, opzioni, tempi e opportunità, provoca un fenomeno di forte sovraesposizione degli amministratori locali ed una conseguente situazione di rischio che spesso travalica in reazioni violente anche nelle situazioni nate da legittime manifestazioni di protesta.

In tali condizioni, gli atti di intimidazione contro gli amministratori diventano gli strumenti attraverso i

quali risolvere la conflittualità verso l'ente locale.

A tale riguardo da più parti sono venute sollecitazioni a questa Commissione circa la necessità di azioni mirate a sostenere la trasparenza amministrativa per meglio far comprendere ai cittadini il reale funzionamento delle procedure, dei tempi, delle norme che non consentono agli amministratori interventi derogatori o discrezionali così da migliorare quello che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord ha definito "la cultura della sicurezza del pubblico amministratore". Non c'è cosa peggiore che isolare un amministratore o farlo percepire come fuori dal contesto istituzionale, significa metterlo in seria difficoltà. Ciò toglie quello schermo dato dalla difesa che i cittadini onesti fanno dei propri amministratori e rende più vulnerabili coloro che si trovano a dover prendere delle decisioni difficili.

Infine, il rischio da non sottovalutare è che tali atti creino delegittimazione anche nei confronti di quanti svolgono quotidianamente, con trasparenza e legalità, il proprio dovere. L'interpretazione e la valutazione del rapporto tra cittadini e istituzioni locali chiama in causa diversi e contrastanti aspetti, tra cui certamente una pesante crisi della rappresentanza e dell'agibilità democratica.

La cattiva politica ha incrinato il rapporto di fiducia tra i cittadini, la politica e le istituzioni. Si tratta tuttavia di una visione parziale ed errata, smentita dal fatto che sono tante le donne e gli uomini che amministrano le loro città con spirito di servizio, nel rispetto delle regole e dei principi costituzionali, mettendo in atto buone pratiche amministrative che garantiscono un corretto impiego delle risorse, una gestione all'insegna della legalità, della trasparenza ma che le difficoltà in atto sembrano condannare ad un ruolo passivo rispetto alle trasformazioni sociali in atto. Non possiamo né dobbiamo lasciare soli questi amministratori, dobbiamo dare loro strumenti normativi adeguati, meno farraginosi, utilizzando anche i provvedimenti in corso di approvazione in queste settimane; penso per esempio alla riforma del Codice degli Appalti, alla necessità di regolamentare meglio il tema delle cave, al provvedimento approvato lo scorso anno sulle demolizioni di abusi edilizi, in particolare a Napoli, alla revisione dei ruoli e delle competenze, tenuto conto della discussione della riforma del Titolo V. Bisogna supportare gli amministratori dando loro anche una formazione adeguata. Ci siamo resi conto durante le audizioni che anche quando gli strumenti normativi da utilizzare ci sono, l'applicazione è molto diversa da Comune a Comune... Dobbiamo soprattutto aiutarli a restituire la giusta dignità al ruolo dell'amministratore locale, troppo spesso ingiustamente attaccato, perché più vicino ai cittadini più raggiungibili.

Dobbiamo farlo per il rispetto che tutti dobbiamo alle istituzioni locali e per l'importanza del ruolo che svolgono.

Ringrazio gli uffici per il supporto e la collaborazione, ma soprattutto la Presidenza per il clima di collaborazione che ha facilitato l'esame di un tema che non può vederci divisi in quanto riguarda tutti. Il risultato è stato infatti quello di un voto unanime alla relazione.

Parlarne in questi giorni è importante anche per la coincidenza con la campagna elettorale (qualche tempo fa il collega Giarrusso del Gruppo M5S ci ha raccontato in un intervento di fine seduta un episodio che ha riguardato un candidato alle elezioni comunali al quale è stata bruciata l'auto), perché si faccia molta attenzione a non enfatizzare i temi senza pensare alle conseguenze che scattano esattamente il giorno dopo il voto.

Ho iniziato leggendo alcuni dei nomi delle vittime e voglio concludere il mio intervento citandone tre particolarmente conosciute cominciando da una donna, Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo uccisa da un *ex* vigile urbano del suo Comune il 22 luglio 2013, aveva 48 anni.

Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, ucciso a Palermo dalla mafia il 6 gennaio 1980. Aveva 44 anni.

Giuseppe Impastato, candidato consigliere comunale di Cinisi risultò eletto pochi giorni dopo la sua morte. Viene assassinato il 9 maggio 1978 inscenando un attentato atto a distruggerne anche l'immagine, in cui apparisse come attentatore suicida, ponendo una carica di tritolo sotto il suo corpo adagiato sui binari della ferrovia. Aveva 30 anni.

Per loro e per tutte le donne e gli uomini che si impegnano in prima persona nel governo degli enti

locali subendo intimidazioni fino a rischiare la vita e per le famiglie di coloro che la vita l'hanno persa proprio per svolgere il loro ruolo, abbiamo voluto raccontare il nostro Paese anche attraverso questa lente particolare, perché prima non era stato fatto.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Berger, Bertuzzi, Bisinella, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Collina, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattori, Fedeli, Formigoni, Longo Fausto Guilherme, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Scoma e Sonogo per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Catalfo, Divina, Gambaro e Puppato per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mussini, Mastrangeli e Molinari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03992 del senatore Maurizio Romani ed altri.

Interrogazioni

[IDEM](#), [FEDELI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [DIGIORGI](#), [LAI](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DLBIAGIO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

nei giorni scorsi moltissime fonti di stampa hanno riportato la notizia che il presidente della Lega nazionale dilettanti (LND), Felice Belloli, durante la riunione del consiglio del dipartimento calcio femminile della LND del 5 marzo 2015, in riferimento al calcio femminile e alle sue atlete, avrebbe pronunciato frasi assolutamente ingiuriose e offensive;

sulla vicenda, come noto, dopo aver acquisito tutti i documenti, sta indagando la Procura federale; tuttavia sul *web* è rinvenibile una copia del verbale della seduta in cui si riporta in virgolettato una frase di Belloli: "basta! Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche!", detta in un momento in cui si discuteva sui finanziamenti per lo sviluppo del calcio femminile;

Patrizia Cottini, segretario del Dipartimento calcio femminile, e Sonia Pessotto, ex calciatrice e consigliera del dipartimento calcio femminile della FIGC, hanno confermato le gravi affermazioni di Felice Belloli;

considerato che certamente vi è stato un danno non indifferente all'immagine di tutto il movimento dello sport femminile a seguito di tali dichiarazioni esclusivamente lesive di un settore che la dirigenza della LND ha il compito di rappresentare (secondo lo statuto della LND, il presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la FIGC e secondo il regolamento della medesima Lega egli la rappresenta, art. 9, comma 1),

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda valutare l'opportunità di intervenire, per quanto di sua competenza, perché il presidente della Lega nazionale dilettante, Felice Belloli, sia rimosso dall'incarico;

se non ritenga di intraprendere adeguate iniziative volte alla promozione, alla tutela dell'immagine e allo sviluppo del calcio femminile;

se ritenga altresì opportuno promuovere, di concerto con la *governance* sportiva, specifiche campagne mediatiche volte a sensibilizzare la pubblica opinione sulla parità di genere e sulla lotta a qualsiasi forma di discriminazione nel mondo dello sport.

(3-01941)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [DE PIN](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [RICCHIUTI](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 5 maggio 2015 è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale educativo, docente ed ATA, nonché del personale dell'Area V, dirigenza scolastica, del Comparto scuola, in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero indetto dalle maggiori associazioni sindacali di categoria;

dal sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si evince che hanno aderito allo sciopero ben 618.066 dipendenti e che quindi ha aderito il 64,66 per cento del personale;

la conseguenza è stata che nella giornata del 5 maggio il totale delle trattenute effettuate sullo stipendio è stato di 42.331.340 euro;

considerato che la percentuale PIL di investimento in istruzione è in Italia uno dei più bassi in Europa e che negli ultimi decenni abbiamo assistito a continui depauperamenti delle risorse finalizzate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF),

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda intervenire con sollecitudine per utilizzare le trattenute stipendiali derivanti dall'adesione allo sciopero del 5 maggio all'incremento del MOF, in maniera che possano beneficiarne direttamente gli alunni ed alunne delle istituzioni scolastiche, dando così un segno tangibile di attenzione al settore istruzione.

(3-01943)

[ARACRI](#), [GIBIINO](#), [PAGNONCELLI](#), [TARQUINIO](#), [CROSIO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nei giorni scorsi, il consiglio di amministrazione di Atac di Roma, società totalmente pubblica, presieduto dal Roberto Grappelli, ha nominato Francesco Micheli nuovo direttore generale dell'azienda;

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'articolo 5, rubricato "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", comma 9, stabilisce il divieto per le "pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché per le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";

il comma citato stabilisce, altresì, che incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

con la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 dicembre 2014, n. 6, recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90", è stato chiarito che al fine di assicurare il ricambio ed il ringiovanimento del personale pubblico, le modifiche introdotte sono dirette ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico venga utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per continuare ad avvalersi di soggetti collocati in quiescenza;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Francesco Micheli ha quasi 70 anni ed è da tempo collocato in quiescenza,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quali siano i motivi e le procedure che hanno consentito all'azienda Atac del Comune di Roma di conferire l'incarico di cui in premessa al dottor Micheli, in palese contrasto con le leggi vigenti;

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti volti a rivedere tale nomina.

(3-01944)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIRO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma), primo scalo italiano per frequenza e numero di voli, è stato colpito da un tremendo incendio nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2015;

l'incendio ha devastato buona parte del *terminal 3* (voli internazionali extra Schengen) interessando in particolare l'area commerciale e alcune strutture operative;

al primo piano delle partenze sono collocati i banchi per effettuare il *check-in*, settore parzialmente distrutto nella parte situata (entrando dall'ingresso principale) nel lato destro, mentre quella a sinistra non è stata raggiunta dalle fiamme, ragion per cui è stata resa operativa quasi immediatamente;

tale area è occupata da una lunga serie di compagnie straniere (in prevalenza del Medio ed Estremo Oriente) in quanto "assistite", ovvero presso le quali Alitalia impiega parte del proprio personale;

il personale, rappresentato da circa 100 addetti al *check-in*, ha recentemente dato vita a varie forme di protesta, affinché gli organi dirigenziali potessero prendere atto del grave disagio in cui si trova, costretto a lavorare in un ambiente estremamente insalubre a causa del persistente odore acre di plastica fusa presente, derivante soprattutto dalla fuliggine tuttora circolante nell'aria;

le autorità sanitarie non hanno rilevato alcunché di pregiudizievole per la salute dei passeggeri, così come sembrerebbe, anche per il personale, senza però dare spiegazioni in merito ai continui disturbi che il personale accusa (quali nausea, gonfiori agli occhi, gonfiori della lingua, difficoltà respiratorie) che in parte vengono aggirati dal personale imponendosi continui cambi al *desk*, ogni circa 10/15 minuti;

da notizie in possesso dell'interrogante tale cappa opprimente è avvertita, nonostante la breve permanenza nell'area, anche dai passeggeri, che, arrivati al banco servizi (taluni con il fazzoletto alla bocca) chiederebbero agli impiegati come facciano a resistere in un ambiente così inquinato per l'intero arco della giornata lavorativa;

il disagio maggiore e davvero eclatante è sicuramente l'assenza totale di pulizia, nel senso che tutte le strutture operative, mobili e suppellettili, compresi gli apparecchi telefonici, sono coperti da una coltre di fuliggine mai eliminata, che permane dalla notte dell'incendio e che, comunque, continua lentamente a depositarsi su ogni cosa;

non meno imbarazzante è, inoltre, l'amara constatazione della totale assenza delle forze dell'ordine che, evidentemente, vista la precaria situazione ambientale, hanno avuto disposizioni di non frequentare l'area. Identica iniziativa probabilmente è stata presa anche dai responsabili Alitalia, non più presenti da 10 giorni nei loro uffici dell'area;

ad appesantire la difficile situazione in cui il personale si trova ad operare è la sgradevolissima sensazione, da tutti avvertita, di sentirsi abbandonati, lasciati soli a gestire un problema al di sopra delle proprie capacità, nell'indifferenza delle strutture verticistiche aziendali,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere, in tempi celeri, le conseguenze provocate dall'incendio scaturito presso il *terminal 3* dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci a Fiumicino;

se intendano attivarsi per intervenire a tutela dei lavoratori che sono costretti, ogni giorno, a permanere all'interno del *terminal 3* per l'intero orario di lavoro.

(3-01942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito dell'iniziativa "Scuole nuove", per la quale il Governo ha stanziato risorse per il rinnovo dell'edilizia scolastica, il Comune di Novate Milanese (Milano) ha appena pubblicato il bando di gara relativo ai lavori di realizzazione della nuova scuola primaria "Italo Calvino", di via Brodolini, 45; nella determina dirigenziale n. 171 del 9 aprile 2015 di indizione della gara, la spesa complessiva è stimata pari a 2.848.868,79 euro, come da quadro tecnico economico. Nella stessa determina si afferma inoltre che: "Verificato che la somma complessiva di cui al QTE allegato al progetto preliminare, fa parte del *budget* ricompreso nella quota di allentamento del patto così come stabilito dal DCPM del 13 giugno 2014 per gli anni 2014 e 2015 e, pertanto, non influisce sul raggiungimento del patto di stabilità 2015";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato assegnava al Comune di Novate Milanese per l'intervento in oggetto spazi finanziari esenti dal patto di stabilità per 75.000 euro nel 2014 e 2.005.539,40 euro per il 2015, per un totale di 2.080.539,4 euro, e così risulterebbero mancare circa 800.000 euro di copertura dell'importo a base d'asta, si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che la gara sia stata indetta nei tempi utili per poter usufruire degli spazi finanziari concessi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato per il 2015;

se possa essere ammissibile e legittima l'indizione di gare senza garanzia di copertura per circa 800.000 euro dell'importo a base d'asta.

(4-03997)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore (in provincia di Siena), per volontà del comune medesimo, procederà, a breve, alla chiusura definitiva;

tale chiusura, come previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari», poteva essere evitata, come peraltro previsto ed indicato nel decreto del Ministro della giustizia 7 marzo 2014, stanziando le risorse necessarie da parte dell'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore;

inoltre, come è stato riportato da alcuni quotidiani locali e siti *web* «il gruppo consiliare Abbadia Futura aveva per tempo posto all'attenzione della Giunta comunale di Abbadia San Salvatore e della maggioranza la questione in Consiglio comunale, senza ricevere alcuna risposta, neppure alla proposta di trasferire la volontaria giurisdizione presso il Comune o di integrarlo nell'ufficio del Giudice di Pace (...) La Lega Nord ha invitato il Consiglio regionale della Toscana, attraverso una mozione, affinché la giunta la Giunta regionale della Toscana promuova qualsiasi azione possibile nei confronti del Governo, del Ministero della Giustizia e del Comune di Abbadia per evitare la definitiva "sparizione" dell'Ufficio del Giudice di Pace di Abbadia San Salvatore»;

risulta di chiara evidenza che la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore comporterà gravi pregiudizi e disagi ed ulteriori carenze e privazioni nell'accesso alla giustizia per gli abitanti della montagna,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche di natura emergenziale, al fine di non consentire la chiusura della sede del giudice di pace di Abbadia San Salvatore, e ciò nell'interesse dei cittadini e del buon funzionamento del sistema giustizia nella provincia di Siena.

(4-03998)

[DLBIAGIO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Mario Giro, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante (3-00929, seduta n. 58 del 29 ottobre 2014, 3a

Commissione permanente) ha evidenziato che "L'offerta al personale delle sedi in chiusura di un nuovo contratto di lavoro in un'altra sede rappresenta quindi una facoltà dell'Amministrazione, limitata temporalmente e condizionata ad una valutazione delle complessive esigenze di servizio in mancanza della quale si procede alla risoluzione del rapporto di impiego";

nella medesima replica si evidenziava ulteriormente che " fino al 2011 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva sempre mantenuto *in toto* il precedente regime contrattuale. A tale prassi si è tuttavia opposta la Ragioneria generale dello Stato che ha ritenuto che tale procedura amministrativa fosse in palese violazione dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, secondo il quale la retribuzione del personale a contratto è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Nello stesso, l'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito la specificità di tale personale a contratto, sostenendo che la sua ricollocazione comporta senza dubbio la risoluzione del precedente rapporto contrattuale con stipula di un nuovo rapporto regolato dalla legge locale";

risulta all'interrogante che l'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continui a stipulare nuovi contratti a legge italiana a tempo indeterminato (approvati dalla Ragioneria centrale dello Stato) ai dipendenti a contratto, già titolari di contratti a legge italiana a tempo indeterminato, che sono stati ricollocati presso sedi riceventi nello stesso Paese di servizio, a causa della soppressione della sede in cui prestavano servizio, mantenendo dunque lo stesso regime contrattuale (stessa retribuzione, liquidazione, assegni familiari, contributi INPS);

di contro, in caso di trasferimento in un Paese terzo in ragione di un ricollocazione transnazionale, per gravissimi motivi o per soppressione della sede d'impiego, il dipendente si troverebbe nella condizione irriparabile di accettare un contratto a legge locale, accettando di fatto una "degradazione" contrattuale del proprio profilo operativo, in ragione del suddetto parere della Ragioneria a cui il *modus operandi* dell'amministrazione si è armonizzato;

alla luce delle evidenze tracciate in premessa, sussisterebbe di fatto una evidente disparità di trattamento fra il personale soggetto a ricollocazioni, a fronte di scelte discrezionali dell'amministrazione e non dettate dalle disposizioni di legge: da un lato il lavoratore che ha subito un maggior disagio, lasciando il Paese dove prestava servizio per gravissimi motivi o per soppressione della sede, viene penalizzato con la stipula di un nuovo contratto a legge locale, dall'altro il lavoratore, soggetto a ricollocazione in un'altra città dello stesso Paese, mantiene *in toto* il previgente regime contrattuale sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico,

si chiede di sapere se si intenda superare la citata disparità di trattamento tra dipendenti a contratto già titolari di contratti a legge italiana a tempo indeterminato soggetti a ricollocazione a fronte di scelte discrezionali dell'amministrazione, al fine di tutelare il principio di equità di trattamento, retributivo e contrattuale dei profili professionali.

(4-03999)

DLBIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ultimo *report* annuale del Centro adozioni della Asl di Brescia, relativo alle attività e ai dati delle adozioni del 2014, contiene i dati afferenti alle procedure di adozione internazionale seguite dagli enti autorizzati nel 2014 sul territorio di riferimento;

alla luce del suddetto *report*, tra gli enti autorizzati che hanno "seguito il maggior numero di adozioni", è indicato anche l'*Airone onlus*, a cui la Commissione delle adozioni internazionali (CAI) aveva revocato l'autorizzazione ad operare con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati, con una delibera del 19 marzo 2013;

a tali elementi va ad aggiungersi il fatto che la CAI, in conseguenza della suddetta revoca, ha inteso prendersi in carico le pratiche avviate presso l'ente, relative a mandati conferiti precedentemente allo stesso;

tale comportamento della Commissione è stato ufficializzato nella delibera del 12 luglio 2013, nella quale veniva legittimato il prosieguo fino al 30 settembre 2013 delle attività dell'ente, limitatamente

alle procedure già avanzate o depositate presso le autorità straniere competenti;
essendo tale delibera precedente alle date che, nel *report* citato, vengono riferite alle procedure adottive seguite dall'ente "Airone", sorge la necessità di verificare che i dati del Centro adozioni della Asl di Brescia non rivelino una violazione della revoca, con conseguente illegittimità della procedura adottiva portata avanti dall'ente e, a quanto pare, conclusa dallo stesso;
questa anomalia, qualora confermata, apparirebbe sintomatica di una condizione di confusione che sembra condizionare la gestione della CAI ed il rispetto delle sue indicazioni da parte degli enti presso di essa accreditati;
tali anomalie peraltro, potenzialmente sfociabili in violazioni di delibere di un organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale la CAI, rischiano di compromettere anche la percezione della validità e della affidabilità delle istituzioni da parte della società civile, ed *in primis* dalle coppie interessate ad una adozione,
si chiede di sapere:
se si intenda verificare, attraverso gli organi competenti, la sussistenza della ipotetica violazione dei provvedimenti della CAI da parte del citato ente accreditato;
quali siano gli attuali meccanismi di monitoraggio e verifica del corretto operato degli enti da parte della CAI.

(4-04000)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel *report* delle attività 2014 dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è emerso che, in Puglia, nel contesto dell'"operazione Mela stregata" presso un importatore "sono stati sequestrati 30.500 litri e 25.000 kg di prodotti tossici, provenienti da Cina e India, illecitamente qualificati come fertilizzanti organici e destinati ad aziende biologiche, per un valore totale di circa 3,5 milioni di €";

nel rapporto viene inoltre specificato che "i prodotti sequestrati risultano contenere "matrina", un alcaloide estratto da una leguminosa diffusa in oriente senza alcun potere fertilizzante o ammendante. Si tratta di una sostanza vietata con potente effetto neurotossico per l'uomo e per gli animali, che può determinare fenomeni di accumulo nei tessuti lipidici provocando nel tempo manifestazioni di tossicità cronica, dannosa anche per l'ambiente. Le ipotesi di reato sinora formulate hanno riguardato: l'adulterazione e contraffazione di sostanze in modo pericoloso per la salute pubblica, il commercio di sostanze nocive, la frode nell'esercizio del commercio, l'inquinamento (artt. 441, 444, 515, 452-*bis* del codice penale)";

nel corso dell'operazione "Aliud pro olio", inoltre, veniva accertato un sistema di frode in commercio e false fatturazioni nel settore oleario e disarticolata un'organizzazione criminale operante in Puglia e Calabria che trasformava olio spagnolo e/o di categoria inferiore in "olio extra vergine di oliva 100 per cento italiano", a volte anche biologico;

venivano altresì operate numerose perquisizioni tra Puglia e Calabria, tali da mettere allo scoperto un fenomeno di frode che spacciava olio extravergine di oliva di origine comunitaria come olio 100 per cento italiano o bio;

la frode in questione, che ha permesso ai soggetti indagati di generare un volume di affari illecito di quasi 100 milioni di euro, si basava su emissione di false fatture di olio da parte di imprese compiacenti (le cosiddette "cartiere"). Nel corso dell'operazione venivano sequestrati conti correnti, quote societarie e opifici di 15 aziende coinvolte, ed eseguite 16 ordinanze di misura cautelare, di cui una in carcere, e un mandato di arresto europeo (MAE) a carico dei soggetti indagati;

in riferimento all'operazione "olio di carta", sotto il coordinamento della Procura di Trani e con la collaborazione della Guardia di finanza, veniva scoperto un giro di fatture false per oltre 10 milioni di euro relative al commercio di oltre 5.000 quintali di olio extravergine di oliva italiano. Secondo quanto riportato nel suddetto *report*, "i soggetti coinvolti dichiaravano produzioni di olio inesistenti, attribuite

ad aziende compiacenti, così da creare fittiziamente il quantitativo fatturabile di olio italiano; il prodotto - non italiano - veniva così imbottigliato e designato come Made in Italy",

si chiede di sapere:

se non intenda il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, in virtù della preoccupante incidenza nel territorio pugliese dei fenomeni anzidetti, promuovere iniziative finalizzate alla capillare protezione, soprattutto locale, del settore agroalimentare, con particolare attenzione al settore oleario, predisponendo l'avvio di un'azione di tutela e valorizzazione del comparto anche presso l'Unione europea, di concerto con le Regioni, le associazioni di categoria locali e nazionali e i movimenti agricoli;

se non ritenga necessario adottare opportune misure che contrastino in maniera anticipata le frodi agroalimentari, mediante un rafforzamento dei controlli nelle fasi produttive, distributive, di consumo, di produzione, importazione ed esportazione.

(4-04001)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel Comune di Verona è da tempo in atto una significativa recrudescenza dei reati contro il patrimonio, malgrado l'impegno profuso dal personale delle forze dell'ordine;

sono in special modo in aumento i furti negli appartamenti e negli esercizi commerciali ed artigianali, con netta prevalenza negli orari notturni;

stando alle statistiche recentemente pubblicate dal Censis, l'incremento nell'arco del decennio 2004-2014 dei furti messi a segno a Verona è stato pari al 104 per cento;

l'intensificazione dell'attività criminale ordinaria nelle ore notturne, spesso esercitata da immigrati neo-comunitari od extracomunitari, può essere fronteggiata soltanto con l'efficace pattugliamento del territorio comunale, cosa che esige disponibilità di uomini e mezzi efficienti, anche di notte,

si chiede di sapere:

in che modo il Governo intenda fronteggiare l'incremento in atto a Verona dei reati contro il patrimonio;

se il Governo intenda o meno potenziare i presidi veronesi delle forze dell'ordine, rinforzandone sia gli organici che le dotazioni in mezzi, in particolar modo autoveicoli da utilizzare nei pattugliamenti notturni.

(4-04002)

[CUOMO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il processo di riqualificazione urbana del centro storico di Napoli interessa anche la zona compresa tra piazza Garibaldi, piazza Principe Umberto, corso Garibaldi e i quartieri limitrofi, un settore urbano di rilevante importanza strategica per la presenza della stazione centrale delle Ferrovie dello Stato e di tutti gli snodi di interscambio tra i principali mezzi di spostamento pubblico tra città e aree suburbane;

in considerazione della particolare importanza che tale area riveste per l'intera città, è dunque necessario che gli interventi per la riqualificazione avvengano nell'ottica di garantire i più elevati livelli di legalità e sicurezza;

considerato che:

negli ultimi anni in tale zona della città si sta registrando un forte e preoccupante aumento di episodi di microcriminalità favoriti anche dall'assenza di azioni preventive dirette a contrastare le molteplici attività illegali ivi presenti;

a nulla sono valse le proteste dei cittadini, dei commercianti e degli operatori turistici, che da tempo denunciano a chi di competenza il grave stato di incuria, di abbandono e di degrado in cui versa tale parte della città, dove ormai i problemi di sicurezza e di ordine pubblico sono all'ordine del giorno;

oltre ai "tradizionali" truffatori e borseggiatori, in tale zona imperversano tassisti e parcheggiatori abusivi organizzati in vere e proprie bande, che, soprattutto nelle ore serali, danno luogo a episodi di violenza, in cui spesso, loro malgrado, restano coinvolti residenti, passanti e turisti, con grave rischio per la propria incolumità;

in alcune zone adiacenti alla stessa piazza Garibaldi, con grande frequenza e soprattutto durante le ore

notturne, si verificano incendi dolosi di gomme, cavi elettrici e altri materiali, da cui si sprigionano fumi tossici fortemente nocivi per la salute dei cittadini;
ad aggravare tale situazione, si è aggiunto, negli ultimi anni, un altro preoccupante fenomeno: quello dei cosiddetti mercati di "pezze vecchie", una presenza ormai costate nella zona di piazza Principe Umberto, dove, sin dalle prime ore del mattino, alcuni abusivi, prevalentemente cittadini stranieri, vendono merci recuperate dalla spazzatura e rivendute illecitamente;
tale fenomeno, oltre ad arrecare serio pregiudizio alle attività regolari presenti in zona, pone a rischio la salute e la sicurezza di coloro che risiedono o frequentano tali luoghi, deturpando l'immagine dell'intera città di Napoli, con pesanti ricadute sull'economia turistica locale e nazionale;
infatti per Napoli, ricca di storia, arte, cultura, monumenti e musei, il turismo rappresenta una delle attività economiche più importanti, se non la principale, fondamentale per il suo sviluppo economico; è, pertanto, indispensabile preservare e valorizzare tutte le attività connesse direttamente o indirettamente al settore turistico, attraverso una forte, efficace e determinata lotta contro ogni forma di illegalità, contro i fenomeni di microdelinquenza, di degrado urbano, e soprattutto attraverso attente, puntuali e costanti politiche di prevenzione e repressione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni di degrado in cui versa nella città di Napoli l'area di piazza Garibaldi e le zone limitrofe;
se non ritenga necessario adottare con la massima sollecitudine, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile a contrastare una situazione non più tollerabile, che espone quotidianamente i cittadini e i turisti a gravi rischi per la loro incolumità e la loro salute;
se a tal fine non ritenga necessaria la riapertura 24 ore su 24 del posto di Polizia a piazza Garibaldi, una sede da sempre presente in tale zona, ma ormai chiusa da tempo;
se non ritenga, inoltre, necessario convocare con la massima urgenza il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire le misure da adottare nel breve e medio periodo, al fine di arginare e debellare i gravi fenomeni descritti, favorendo, in tal modo le condizioni per il recupero dell'intera area anche attraverso lo sgombero delle attività illegali;
infine, se di concerto con le istituzioni cittadine, se non ritenga opportuno verificare se ricorrono le condizioni per l'attivazione di un servizio di video sorveglianza sull'intera zona in esame.

(4-04003)

[MATTESINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

"La Perla" è una cooperativa edilizia con sede in Arezzo;

nel 2009, la Guardia di finanza ha avviato un accertamento fiscale nei confronti della cooperativa, trasformata poi in indagine di Polizia giudiziaria, poiché alcuni soci avevano denunciato gli amministratori per tentata estorsione, avendo essi condizionato l'assegnazione della casa al pagamento del prezzo e di una ulteriore somma di 35.000 euro;

il 5 maggio 2010, il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato a mettere in liquidazione la società cooperativa dalla ConfCooperative di Firenze, ha nominato 2 ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per esaminare i documenti e per valutare il provvedimento da adottare, stante la delicatezza della situazione e la necessità di tutelare prioritariamente i soci;

il 6 agosto 2010, prima che scadesse il termine per il deposito della loro relazione, gli ispettori ministeriali hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa con la contestuale nomina di 3 liquidatori;

i liquidatori nominati, dottor Giovanni Lisi, dottor Stefano Parati e l'avvocato Roberto Mantovano, hanno subito ritenuto di revocare la prenotazione ai soci che, pur avendo pagato interamente l'immobile da essi stessi abitato da anni, non avevano ancora stipulato il contratto;

il 14 settembre 2011, la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato alla Camera dei deputati l'atto ispettivo 5-05313 per chiedere i motivi di tale scelta, senza tuttavia ottenere alcuna risposta;

il 20 dicembre 2013, il tribunale di Arezzo ha condannato il presidente della cooperativa per tentata

estorsione per aver intimato ad alcuni soci il pagamento di una somma aggiuntiva non dovuta di 35.000 euro;

pare che, nel 2014, un socio della cooperativa, tra quelli rimasti senza contratto, abbia ottenuto la proprietà dell'alloggio attraverso una trattativa individuale con i liquidatori, pagando una somma comprensiva del debito da estinguere iscritto a bilancio a carico del socio per il costo alloggio, nonché la somma di 35.000 euro di cui il tribunale di Arezzo aveva accertato la natura estorsiva, ed applicando volontariamente uno sconto di oltre 20.000 euro;

il socio quindi, avrebbe pagato, oltre al costo dell'alloggio, una somma aggiuntiva di 17.000 euro, con l'assenso del comitato di controllo, producendo, così, una immotivata disparità di trattamento nei confronti degli altri soci, che si sono sempre dichiarati disponibili a pagare il costo dell'alloggio ed a versare a fondo perduto, una cifra analoga, ritenuta però dalla Liquidatela inadeguata economicamente, si chiede di sapere:

se le informazioni riferite corrispondano al vero, con specifico riferimento all'esistenza del citato atto transattivo;

se al Ministro in indirizzo risulti per quale motivo, i liquidatori, con l'approvazione del comitato di controllo, avrebbero accolto l'accordo transattivo per un importo comprensivo della somma di 35.000 euro, già ritenuta motivo di tentata estorsione dal tribunale di Arezzo;

se il Ministro, ritenuta la validità dell'atto transattivo, non ritenga che esso debba essere proposto anche agli altri soci, disponibili ad acquistare l'immobile prenotato allo stesso prezzo.

(4-04004)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel corso del 2011 è stato avviato, di intesa con la Commissione europea, un programma per accelerare l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto sancito dalla delibera CIPE n. 1 del 2011 e concordato nel Comitato nazionale del quadro strategico nazionale (svoltosi il 30 marzo 2011) alla presenza di tutte le Regioni, delle amministrazioni centrali interessate e dal partenariato economico e sociale;

allo scopo di rinforzare e terminare il percorso, è stato redatto il Piano di azione e coesione (PAC), siglato il 15 novembre 2011 dal Ministro *pro tempore* per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, e il Commissario europeo per la politica regionale, Joahnnes Hahn;

il piano è stato concretizzato tramite la rimodulazione strategica delle risorse dei singoli programmi operativi, con la rivalutazione di taluni programmi regionali maggiormente in ritardo e con la diminuzione della quota di cofinanziamento nazionale, che è stata trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore degli interventi considerati prioritari;

d'intesa con le istituzioni dell'Unione europea, la quota di finanziamento comunitario relativa ai programmi operativi che risultavano in ritardo di attuazione, rischiando il disimpegno automatico delle risorse, restava invariata, in valori assoluti, assumendo però un peso percentuale maggiore (da 50 per cento al 75 per cento), mentre si riduceva la quota di risorse di cofinanziamento nazionale (dal 50 per cento al 25 per cento);

le risorse nazionali, espunte dai programmi attuativi dei fondi strutturali, dovevano essere utilizzate per gli obiettivi prioritari definiti dal citato Piano di azione e coesione;

a detto proposito, nel medesimo periodo, è stato siglato l'accordo tra il Governo italiano e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e sul vincolo al principio di territorialità per il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali;

la prima fase delle riprogrammazioni ha visto l'impiego di risorse a favore di interventi e settori strategici quali il finanziamento della linea AV/AC Bari-Napoli, il finanziamento del credito di imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno e della banda larga nel sud del Paese;

nelle successive programmazioni, gli interventi finanziati hanno riguardato settori differenti da quelli già stabiliti e il risultato è stato che, alla data del 31 dicembre 2012, a fronte di 9,1 miliardi di euro

programmati, ne risultavano spesi soltanto 800 milioni, con una percentuale di impiego pari al 7,95 per cento;

da notizie in possesso dell'interrogante, le cause di questo ritardo andrebbero addebitate a molteplici fattori, quali le inefficienze delle amministrazioni ad attuare gli interventi, la mancanza di una scadenza temporale per la consegna delle opere, l'essere soggette agli stringenti parametri del patto di stabilità e la scelta, attuata dal Ministro per la coesione territoriale del successivo Governo Monti, di una riprogrammazione che ha condotto alla frammentazione delle risorse verso una miriade di interventi con scarsa affinità rispetto ai settori strategici precedentemente individuati;

considerato che:
il comma 122 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che: "Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014";

con tale disposizione il Governo ha sancito il taglio delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le autorità italiane e la Commissione europea;

da notizie in possesso dell'interrogante, per quanto concerne la Regione Puglia, l'importo sottratto alle politiche di coesione ammonterebbe a circa 230 milioni di euro;

i comuni pugliesi sono pronti alla mobilitazione nel caso in cui il Governo non ritenga di affrontare seriamente la questione in oggetto. I sindaci dei comuni continuano ad assistere impotenti all'aumento della povertà e del disagio sociale, spesso rischiando la propria incolumità personale, senza poter al contempo garantire sostegno alle famiglie bisognose, ad anziani non autosufficienti ed ai minori;

a giudizio dell'interrogante, per l'ennesima volta vengono penalizzate le gestioni efficienti e virtuose: la decurtazione di risorse dal PAC e l'effetto retroattivo del provvedimento, sono incomprensibili e ingiustificabili. Molti Comuni che hanno assunto impegni, dovranno annullare interventi per i quali sono già stati sottoscritti convenzioni, disciplinari e sono in corso procedure di gara, o in alcuni casi sono già iniziati i lavori, generando contenziosi tra i vari livelli istituzionali, senza alcun vantaggio per l'economia locale,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio al taglio delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le autorità italiane e la Commissione europea;

per quali ragioni si sia preferito differire le risorse già destinate agli interventi del Piano di azione coesione e non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, ad altri scopi;

se il Governo non ritenga doveroso istituire un tavolo di confronto, alla presenza del presidente dell'ANCI, Piero Fassino, e dei rappresentanti degli enti locali per scongiurare i tagli paventati in premessa;

se corrisponda al vero quanto a suo tempo dichiarato dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio *pro tempore*, Graziano Delrio, ovvero che non verrà effettuato alcun taglio e le risorse verranno destinate ai piani di investimento vincolati al territorio;

se il Governo non creda necessario un intervento legislativo volto alla soppressione del comma 122 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(4-04005)

[Luigi MARINO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali sono tenute al versamento della tassa di

scopo nota come "contributo di revisione", prevista dall'art. 8 del decreto legislativo C.P.S. n. 1577 del 1947;

il "contributo di revisione" è stato istituito a tutela del sistema cooperativo per rendere operative revisioni e ispezioni delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione;

il Ministero dello sviluppo economico, quale titolare della funzione di vigilanza prevista dall'articolo 45 della Costituzione, ha il compito istituzionale di sottoporre a revisione periodica le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo ed a revisione straordinaria tutte le cooperative, comprese quelle aderenti alle associazioni;

sino al 2007 i contributi versati dalle cooperative venivano riassegnati al bilancio del Ministero dello sviluppo economico. Con la legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 2007) tale sistema è stato modificato, prevedendo nel bilancio del Ministero l'istituzione di un fondo da ripartire posizionato nel capitolo 1740 del DGROB (Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio);

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha disposto una forte riduzione delle risorse del Ministero in materia di vigilanza sulle imprese cooperative;

in conseguenza di ciò l'attività relativa alla revisione delle cooperative è stata di fatto sospesa, salvo il completamento delle revisioni in corso;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

si è creata una situazione paradossale in ordine alla quale le cooperative non aderenti ad alcuna associazione pagano il contributo di scopo, affinché lo Stato eserciti su di esse la vigilanza prescritta dalla legge, e lo Stato destina quel contributo ad altra finalità non effettuando alcuna vigilanza;

la legge prevede che le associazioni cooperative procedano, per conto dello Stato, alla revisione periodica delle società cooperative aderenti alla medesima associazione e per tale motivo è richiesto il riconoscimento giuridico delle associazioni cooperative e il controllo del Ministero dello sviluppo economico sulle stesse, affinché tale funzione sia svolta con efficienza, capacità e correttezza;

la conoscenza diffusa che lo Stato non adempia al compito sulla vigilanza, genera un effetto distorsivo della concorrenza tra cooperative e cooperative (cioè tra cooperative vigilate dalle associazioni e cooperative non vigilate) e tra Stato e associazioni, con il pericolo reale di fuoriuscita delle cooperative dalle associazioni di rappresentanza,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per accertare il presunto inadempimento nell'obbligo di procedere alla revisione delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione;

quali iniziative di propria competenza intendano adottare per porre rimedio alla pratica distorsiva per cui una tassa di scopo è di fatto utilizzata per altra destinazione, posto che una tassa di scopo è un'imposta finalizzata al perseguimento di obiettivi specifici;

quale sia il pensiero dei Ministri sugli effetti che tale pratica opera sul mercato, ivi compresa la crescita del fenomeno delle cooperative spurie, false, paravento per interessi illeciti;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano adottare per riportare i proventi derivanti dalla tassa di scopo alla sua originale destinazione.

(4-04006)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, ha disposto la trasformazione di ENIT, agenzia nazionale del turismo, in ente pubblico economico;

per accelerare il processo di trasformazione dell'ente è stato nominato, ai sensi del comma 4, dell'articolo 16, del suddetto decreto-legge, un commissario straordinario nella persona dell'ingegnere Cristiano Radaelli, fino ad insediamento degli organi;

in base ai disposti di legge, il commissario straordinario, in data 23 dicembre 2014, ha adottato in seconda lettura il nuovo statuto dell'ENIT e lo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a sua volta lo ha trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione;

secondo notizie di stampa, sembra che la Corte dei conti abbia formulato alcuni rilievi sul testo del

nuovo statuto, rinviandolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del recepimento dei medesimi;

il processo di riforma dell'ente subisce in questo modo l'ennesima battuta arresto, proprio in un momento in cui, con l'avvio di Expo 2015, si rende maggiormente necessaria un'efficace azione promozionale del nostro Paese;

già in passato l'adozione del testo del nuovo statuto è stata ostacolata a seguito di contrastanti vedute sul ruolo che lo stesso ente avrebbe dovuto svolgere, aprendo una riflessione su una probabile fusione dell'ENIT con l'Agenzia ICE, quest'ultima ipotesi fortemente voluta, secondo indiscrezioni, dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

la situazione appare quindi in pieno stallo; l'adozione del testo del nuovo statuto è necessaria anche per porre fine alla gestione commissariale ed avviare il processo trasformazione e di modernizzazione dell'ente che deve in ogni caso coincidere con la necessità di rilanciare il turismo nel nostro Paese;

l'incertezza che aleggia sul futuro di ENIT rischia di incidere negativamente sugli investimenti in promozione del nostro Paese sui mercati esteri,

si chiede di sapere quali immediate iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, intenda adottare al fine di porre rimedio alla situazione di stallo che si è venuta a creare nell'ambito del procedimento di riforma dell'ENIT, permettendo l'immediata ripresa degli investimenti in promozione sui mercati esteri del nostro Paese, anche per dare un ulteriore impulso ad Expo 2015.

(4-04007)

DI MAGGIO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

dopo la designazione della città di Matera a "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019, la comunità sta vivendo uno straordinario momento che, purtroppo, rischia di essere gravemente pregiudicato a causa di comportamenti assunti da importanti rappresentanti delle più alte istituzioni culturali del luogo, soprattutto in un momento delicato ed importante come lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale;

nello specifico si fa riferimento al comportamento del direttore del Polo museale della Basilicata, dottoressa Marta Ragozzino, e alle sue dichiarazioni rese pubbliche tramite il *social network* "Facebook". La dottoressa Ragozzino, nella giornata di sabato 16 maggio 2015 avrebbe infatti lamentato la collocazione temporanea davanti al palazzo del Museo del "Camion di De Ruggeri", candidato sindaco che si oppone al sindaco uscente, Salvatore Adduce;

nonostante fosse nota la temporaneità della collocazione del mezzo, e la regolare autorizzazione per fini elettorali, la dottoressa Ragozzino si sarebbe rivolta tramite "Facebook" ad Andrea Camorrino, responsabile dell'agenzia che cura la comunicazione e le strategie della campagna elettorale del candidato sindaco uscente, Salvatore Adduce, chiedendo ed elaborando pubblicamente strategie per indebolire Raffaello De Ruggeri, candidato evidentemente in contrasto con le sue idee politiche;

a parere dell'interrogante la dottoressa Ragozzino ha agito a difesa di una determinata parte politica, mostrando una grave mancanza di indipendenza a fronte del ruolo ricoperto; la stessa, attraverso il suo *post* su "Facebook", chiedendo ad Andrea Camorrino suggerimenti per denunciare la presenza del *camion* di De Ruggeri, ha dichiarato in maniera esplicita la sua "partecipazione a questa campagna, che non è pubblica ma chi vuol sapere sa", specificando che per questo potrebbe "essere messa in difficoltà";

date le dichiarazioni, si ritiene a giudizio dell'interrogante che la partecipazione della dottoressa Ragozzino alla campagna del candidato sindaco uscente Adduce sia concreta, evidente ed assolutamente incompatibile con il ruolo ricoperto da quest'ultima,

si chiede di sapere se, alla luce dei fatti riportati in premessa, il Ministro in indirizzo intenda intervenire stigmatizzando quanto accaduto, ed adoperarsi attraverso specifici provvedimenti di propria competenza, che includano anche l'immediata rimozione dall'incarico di direttore del Polo museale della Basilicata, in modo da difendere il prestigio dell'istituzione ed evitare ingerenze nella vita democratica della città, nonché salvaguardare l'importante principio costituzionalmente sancito

dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

(4-04008)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01943, del senatore Bocchino ed altri, sulla destinazione delle trattenute stipendiali a seguito dello sciopero del 5 maggio 2015;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01944, del senatore Aracri ed altri, sulla nomina del nuovo direttore generale dell'azienda Atac di Roma Capitale.

1.5.2.4. Seduta n. 454 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

454a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MARTELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLI \(M5S\)](#). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sul 3° anniversario del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna

BROGLIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA (PD). Signora Presidente, intervengo perché oggi è una giornata per noi particolare. È il terzo anniversario del terremoto in Emilia.

Signora Presidente, senatrice e senatori, il 20 maggio del 2012, esattamente tre anni fa, alle ore 4 del mattino, un boato sordo ed inquietante fece svegliare di soprassalto le popolazioni di gran parte dell'Emilia, del Veneto e della Lombardia. Ci vollero alcuni secondi per realizzare che si trattava di un terremoto e diversi minuti per comprendere che l'epicentro era nel cuore della Bassa Padana.

Un terremoto di magnitudo 5,9 della scala Richter. Un terremoto che ci colse davvero tutti alla sprovvista. Noi che eravamo preparati ed allertati su frane, alluvioni, eventi atmosferici eccezionali ci ritrovammo, di punto in bianco, a fare i conti con un violentissimo terremoto.

Ancora, però, non avevamo visto tutto, perché di lì a nove giorni, il 29 maggio alle ore 9,03, un secondo terremoto di pari magnitudo, ma con un'accelerazione al suolo doppia rispetto al primo, provocò crolli e danni gravissimi a chiese, municipi, scuole, ospedali, capannoni e abitazioni. 27 furono le vittime dei due terremoti: sette la notte del 20, 20 la mattina del 29. Lavoratori e imprenditori che facevano il turno in fabbrica seppelliti dal crollo del capannone. Volontari che stavano cercando di salvare altre vite. Un parroco che accudiva la sua chiesa. Ci sono storie importanti dietro a queste vittime.

Ma proprio partendo da quelle vittime e dalla caparbia delle istituzioni nazionali, regionali e locali parti il lungo cammino dell'assistenza alle popolazioni, della messa in sicurezza degli edifici e della ricostruzione. Partimmo senza una legge sulla ricostruzione, senza un euro, ma con tanto coraggio e tanta ostinazione.

Chi, come me ha vissuto e vive da sindaco in prima persona quel dramma e le fasi della ricostruzione sa che due persone su tutte furono decisive nell'assumersi nell'immediato grandi responsabilità nel far partire, in assenza di qualunque norma, tutto l'apparato della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dei volontari e che queste due persone furono decisive nel rapporto con il Governo, ed in particolare modo con il ministro Barca. E noi che c'eravamo non finiremo mai di ringraziare il prefetto Franco Gabrielli e il presidente Vasco Errani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Forse ancora oggi non si ha la misura di quel sisma: 58 sono stati i comuni interessati; 45.000 le persone coinvolte direttamente; 19.000 le famiglie che hanno lasciato le proprie abitazioni (16.000 di queste hanno chiesto assistenza); 14.000 gli edifici residenziali crollati o danneggiati; 13.000 gli edifici produttivi crollati o danneggiati; 1.500 gli edifici pubblici, comprese chiese od ospedali, crollati o danneggiati.

Si tratta di un'area da cui deriva circa il due per cento del PIL nazionale.

Infine, 18.000 studenti senza una scuola. E proprio dalle scuole siamo ripartiti e abbiamo realizzato, in tre mesi, scuole provvisorie per 18.000 alunni. E tutti hanno potuto svolgere l'intero anno scolastico e quelli successivi in modo regolare. Oggi molte di quelle scuole sono state riparate o ricostruite, e con il prossimo settembre si può dire che la totalità dei ragazzi abbandonerà i prefabbricati.

All'apertura dei campi erano circa 40.000 le persone ospitate. Dopo soli cinque mesi a quasi tutte era stata trovata una sistemazione alternativa tra quattro mura o concesso un contributo mensile per una autonoma sistemazione e anche l'ultimo campo veniva chiuso.

Nonostante gli sforzi fatti per 757 famiglie fu necessario ricorrere ad abitazioni prefabbricate provvisorie. Oggi di quei 757 nuclei ne rimangono 410 con l'impegno da parte della Regione Emilia-Romagna di smantellarli entro la fine del 2015. Da quel 29 maggio partirono la costruzione della legge sulla ricostruzione, i decreti legge, le finanziarie, il lavoro emendativo del Parlamento, la ricerca dei finanziamenti, la messa a regime del comitato tecnico costituito dal commissario che vide nei sindaci subcommissari la spina dorsale e il vero motore che teneva assieme le comunità locali azzerando la distanza tra le istituzioni: parlo di tutti i sindaci di qualunque formazione politica.

Oggi, dopo tre anni, i dati della ricostruzione sono i seguenti: il 60 per cento degli edifici è già stato ricostruito, 15.800 abitazioni ripristinate dove sono tornate a vivere 25.000 persone. Abbiamo già concesso quasi due miliardi di euro, di cui quasi la metà già liquidati. Ricordo a tutti che il contributo non viene dato ai privati, ma erogato direttamente all'impresa esecutrice a fine lavori, tutto su fattura e tutto perfettamente tracciabile e trasparente. Di quelle 16.000 famiglie che chiesero assistenza, oggi ne rimangono 4.600, cioè si sono ridotte del 71 per cento. Credo che siano dati di tutto rispetto. Eppure ancora tanto c'è da fare, perché adesso viene la fase più complicata, quella dove non vorremmo che si desse per esaurito il problema terremoto Emilia. Quello che ancora ci deve vedere attenti sono una serie di misure che accompagnino ancora per un po' di tempo quei territori. Mi riferisco, intanto, alla proroga fino al 2017 dello stato di emergenza, perché questo contiene in sé alcune proroghe fiscali che servono a chi sta ancora ripartendo a non soccombere ora che il più è fatto. A questo scopo abbiamo anche avanzato fortemente la richiesta non tanto della *no tax area* ma di zone franche urbane limitate ai centri storici più colpiti, finanziati per 50 milioni di euro sempre a sostegno dell'artigianato, del commercio e delle piccole e medie imprese del territorio. Mentre il fondo per la ricostruzione degli edifici privati di circa sei miliardi appare capiente, sulla ricostruzione delle opere pubbliche mancano ancora circa 800 milioni. Una grande attenzione va tenuta anche nei confronti degli enti locali coinvolti che, oltre ai tagli nazionali, si trovano a dover gestire mancati incassi, moltiplicazioni esponenziali delle pratiche urbanistiche e di lavori pubblici. Senza un sostegno importante questi Comuni non ce la potranno fare, soprattutto sul fronte dell'assoggettamento al Patto di stabilità di assicurazioni e donazioni.

Non voglio poi dimenticarmi di un tema di primaria importanza nella ricostruzione che è quello della legalità e dall'attenzione massima ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Da sindaco di un Comune di quei territori rivendico assieme agli altri colleghi, al presidente Errani e all'attuale presidente Bonaccini, che fummo proprio tutti noi a decidere di costituire la cosiddetta *white list* per tutte le imprese che intendevano far parte della ricostruzione. E quando chiedi a tutti di sottoporsi ad un esame completo può darsi che ogni tanto si scopra un qualche sintomo di dubbia provenienza. Ma rivendichiamo anche qui la fermezza che abbiamo tenuto nei confronti anche di imprese radicate e di grande prestigio locale che al pari di tutte le altre sono state escluse fino a quando non fosse stato chiarito in modo esaustivo la loro estraneità ai fatti a loro addebitati. Tenete presente che parliamo dopo i dovuti controlli di un fenomeno che riguarda lo 0,6 per cento di tutti gli appalti della

ricostruzione. L'inchiesta Aemilia ha aperto poi uno squarcio drammatico ed inquietante sulla presenza da molti anni della 'ndrangheta sui nostri territori, ma ha anche messo in luce come le amministrazioni locali siano ancora un argine che ha retto e sta reggendo in modo esemplare. Ma anche qua, non possiamo essere lasciati da soli a combattere. Come ho detto prima, non possiamo pensare che i sindaci, assieme alle Giunte, ai consiglieri comunali, ai dipendenti pubblici (ai quali va davvero fatto un plauso grandissimo per ciò che continuano a fare da tre anni a questa parte), siano alla berlina, dopo tre anni così duri, per fatti che non li coinvolgono o per il fatto che un dipendente possa aver fatto una telefonata impropria; né possiamo lasciare che organismi giudiziari o di controllo riprocessino quei mesi con gli occhiali della normalità e non dell'emergenza. Sono consapevole che questo è un passaggio delicato, eppure è un passaggio essenziale: istituzioni che tra di loro sono parti e non controparti, pur nella assoluta sovranità ed indipendenza delle funzioni.

Da qui la mia profonda solidarietà a tutti i sindaci. Non mi piace mai parlare di fatti personali, ma se io sono in questa Aula, ciò è principalmente dovuto alla volontà di portare in Senato un sindaco di quei territori, a seguire da vicino l'*iter* legislativo della normativa sulla ricostruzione. Solo per questo ho accettato e accetto di avere un doppio incarico, mi faccio scivolare via le critiche, spesso strumentali, e continuo a svolgere il mio lavoro, assieme ai colleghi Guerra e Vaccari, qui al Senato, e ai colleghi della Camera dei deputati provenienti da quei territori.

Oggi i riflettori sul terremoto sono spenti e si accendono solo se si può intravedere un qualche fatto negativo. Per questo concludo il mio intervento con l'abusata frase che dice che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Per ciò vorrei ribadire, in questa Assemblea, che in Emilia c'è una foresta che continua a crescere in mezzo a tante difficoltà, che ha bisogno di un sostegno importante, ancora per un po' di tempo, che non ha paura che ogni albero venga controllato - e anzi lo pretende - perché sa far cadere gli alberi secchi, senza bisogno di abbattere l'intera foresta, ponendo una grande attenzione affinché anche l'ultimo alberello venga messo a dimora e attecchisca.

Desidero dunque ringraziare la Presidente per avermi concesso, in modo inusuale, di intervenire a inizio seduta e non alla fine della stessa e colgo l'occasione per associarmi alla senatrice Bulgarelli nella richiesta di osservare un minuto di silenzio in memoria di quelle 27 vittime. (*Applausi. Molte congratulazioni*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, intervengo come cittadina emiliano-romagnola, come portavoce della mia collega Bulgarelli, anche lei cittadina emiliano-romagnola, e a nome di tutto il Gruppo del Movimento 5 stelle. Anche noi ci vogliamo unire al ricordo delle vittime di quel tragico 20 maggio, a cui - lo voglio ricordare - è seguita un'altra scossa fortissima, dopo solo nove giorni, quando ancora tutti eravamo sotto *shock* per quello che ci era accaduto ed eravamo in balia di numerose scosse, che hanno composto il lunghissimo sciame sismico, che in quei giorni ha scosso tutti i territori di quell'area e anche Bologna.

Vorrei ricordare che, dopo questi fatti tragici, la nostra terra è stata purtroppo colpita da altri fenomeni tragici: un'alluvione, una tromba d'aria, una grandinata e una nevicata fuori dal comune. Nonostante questo, i cittadini emiliano-romagnoli si sono rimboccati le maniche e si sono risollepati. (*Segni di commozione da parte della senatrice Montevocchi. Applausi*). Dunque oggi, oltre a ricordare le vittime, vorrei dire grazie ai miei concittadini e ai miei concittadini, che con grande spirito di sacrificio e con quella intraprendenza che sempre li ha contraddistinti, non si sono abbattuti di fronte a questa serie di calamità che hanno colpito la nostra terra e sono andati avanti.

Chiaramente anche noi auspichiamo che le misure che hanno accompagnato le popolazioni in questi anni siano prorogate, per continuare ad aiutarle, nell'opera di ricostruzione, non solo materiale e territoriale, ma anche del proprio vivere, del proprio sentire, del proprio sentimento, perché un terremoto scuote il territorio, ma ancora di più scuote la spiritualità delle persone e la loro stabilità emotiva e psicologica.

Auspichiamo che, nel fare questo, le istituzioni mettano a favore di queste popolazioni delle risorse concrete e soprattutto che si assumano la responsabilità di monitorare il percorso di queste risorse, in particolare in un momento come questo, in cui noi sappiamo e leggiamo in continuazione che - ahimè - spesso le risorse destinate dallo Stato non arrivano alla meta per la quale erano state pensate. Auspico quindi che si faccia in modo che queste popolazioni non paghino due volte le conseguenze di quelle tragedie. (*Applausi*).

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervenendo anche a nome della mia collega Bernini, a nome di Forza Italia porgo tutta la vicinanza mia personale e del Gruppo alla popolazione dell'Emilia-Romagna, che è stata toccata da quel disastro.

Vorrei sottolineare brevissimamente alcuni punti.

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia vicinanza umana alle famiglie di coloro i quali sono scomparsi senza alcuna colpa, ma a causa di avvenimenti tragici sul piano del clima e probabilmente anche di una certa incuria nella tutela del territorio, della quale dobbiamo ricordarci perché ci sia di lezione per il futuro.

Vorrei poi sottolineare come chi era nelle zone colpite, che rappresentano una parte molto consistente dell'economia del nostro Paese, ha reagito nel migliore dei modi: si è dato da fare. Molti imprenditori, prima di rimettere a posto la propria casa, hanno rimesso a posto la propria azienda e in questo modo hanno consentito all'attività di riprendersi nel migliore dei modi.

Infine, vorrei sottolineare quello che hanno già detto i miei colleghi, cioè che i soldi che lo Stato ha dato, laddove sono arrivati, sono stati ben utilizzati, ma credo che abbiamo tutti l'impegno di stare attenti che continuino ad arrivare e ad essere utilizzati nel migliore dei modi. Dovremmo imparare noi stessi come senatori, prima di ricordare i disastri, a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per cercare di riparare i danni che la natura ha procurato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza, oltre ad associarsi alle richieste di sostegno, si associa anche alle espressioni di cordoglio e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. (*La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1261) FERRARA Elena ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (ore 16,55)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1261

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PALERMO, *relatore*. Signora Presidente, interverrò molto brevemente. Si conclude finalmente l'*iter* di questo provvedimento sicuramente necessario, come tutti hanno ricordato nella discussione, e nel complesso non contestato. Ciononostante è stato un *iter* particolarmente faticoso e inaspettatamente difficile e questo dimostra come le iniziative parlamentari a volte incontrino degli ostacoli assolutamente imprevedibili. Comunque, bene così. Siamo arrivati. Con questa legge la società farà sicuramente un importante passo avanti.

Ne approfitto per ringraziare della tenacia la senatrice Ferrara, ma anche il senatore Mazzoni e altri colleghi, nonché la Commissione speciale per i diritti umani e la Commissione affari costituzionali, il

cui lavoro è stato indispensabile per portare finalmente in Aula questo provvedimento.

È stato difficile anche tenere dritta la barra rispetto all'impostazione iniziale di questo disegno di legge e ai suoi obiettivi, perché l'approccio che si è scelto e che si è voluto mantenere era quello di evitare l'oscillazione tra i rischi, da un lato, di farla diventare una legge manifesto (e, quindi, poco utile nella pratica) e, dall'altro lato, di introdurre un approccio punitivo, che non era quello che si intendeva fare.

Il problema è cosa deve fare il legislatore su queste cose, in queste materie. Il legislatore non può e non deve risolvere il problema del cyberbullismo: non è una cosa che possiamo fare noi, ma bisogna creare le condizioni per combatterlo. Si tratta di condizioni culturali ed è per questo che il disegno di legge interviene nell'ambito educativo. Non si prevedono sanzioni; non si entra nel campo penale; ci si riferisce al solo cyberbullismo e non al fenomeno del bullismo *tout court*; ci si rivolge soltanto a minorenni; si tutelano minorenni da condotte lesive della loro dignità poste in essere da altri minorenni. Alle volte il legislatore, per essere efficace, deve saper anche essere modesto nel testo per poter essere ambizioso negli obiettivi. Basta leggere i giornali - tutti lo hanno ricordato - per vedere come, purtroppo, questi episodi sono così frequenti. Per questo, è importante educare gli autori, le vittime e anche i genitori, che molto spesso sono i primi ad essere sorpresi delle condotte scellerate dei propri figli e non lo sanno. Su questo c'è bisogno di mettere in moto un processo virtuoso. Per questo, non bisogna nemmeno pensare che i comportamenti nel cyberspazio siano diversi da quelli nella realtà ed è molto importante la giurisprudenza recente della Corte di cassazione, che ha sostanzialmente equiparato le condotte.

Approfitto per ringraziare tutti gli intervenuti nella discussione generale per gli utilissimi contributi. Naturalmente, niente è perfetto e questo provvedimento è senz'altro perfezionabile, ma l'idea è che si tratti di un processo che va avanti. Alcuni hanno ricordato come siano molte poche le risorse che vengono messe a disposizione. È pur sempre qualcosa: ci sono due milioni di euro che, comunque, si mobilitano in questa direzione. Alcuni hanno sostenuto la necessità di aggravare la posizione di chi discrimina in base ad alcuni fattori rispetto ad altri, che sia l'orientamento sessuale, la condizione di disabilità o altro. Questa è però una legge - lo ricordo - di natura procedurale: è una legge che non sanziona, perché altrimenti, se si evidenziassero alcuni fattori discriminatori lesivi della dignità rispetto ad altri, si finirebbe con il dire che chi lede la dignità in riferimento a specifici criteri e non ad altri è ancora più cattivo. Così non si sarebbe però ottenuto nulla dal punto di vista della portata normativa.

Ci sarebbe molto altro da aggiungere, ma mi fermo qui. Voglio ricordare che questo provvedimento, come molti altri, peraltro, deve essere visto come l'inizio di un percorso e anche come qualcosa che sarà oggetto di valutazione, di approfondimento e, possibilmente, anche di nuove modifiche da parte del Parlamento. Bisognerà valutare l'impatto di questa legge ed essere disponibili a rivedere il testo, però intanto cominciamo.

Pertanto, come già hanno fatto alcuni colleghi, auspico, non soltanto un'approvazione la più larga possibile in quest'Aula di questo disegno di legge, ma anche la rapida conclusione dell'*iter* alla Camera, per poter finalmente trovare questa legge pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto autonomo comprensivo «San Cipriano d'Aversa», di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signora Presidente, vorrei anzitutto ringraziare la collega, senatrice Ferrara, per essere stata così incisiva e per aver portato il Parlamento a discutere di questo provvedimento, che è veramente importante. Vorrei, poi, ringraziare il relatore, senatore Palermo, che ha fatto un lavoro egregio con le Commissioni, tutte. Ma soprattutto vorrei ringraziare i colleghi, che questa mattina, nel confronto in quest'Aula, sono stati tutti appassionati. Penso, infatti, che ciò che più serve per fare le cose fatte bene sia la passione, specialmente quando queste incidono sulla vita dei nostri ragazzi, dei nostri figli.

Sono state dette tante cose giuste. Il senatore Lo Giudice fa riferimento ad una legislatura ancora sguarnita in tal senso. È vero: questo è l'inizio di un percorso e dobbiamo fare in modo che esso possa essere veloce e possa svilupparsi in divenire, perché di questo abbiamo bisogno.

La senatrice Bignami, convenendo sulla necessità di un tavolo tecnico, raccomanda altresì che esso sia competente per seguire il fenomeno e che abbia una struttura leggera. Ha ragione, senatrice, dobbiamo approvare norme che siano al passo con i tempi.

La senatrice Bulgarelli, pur riconoscendo nel provvedimento un primo passo, avverte che il mondo virtuale è ormai quasi parallelo al mondo reale.

Tutti i contributi sono stati importanti.

La senatrice Mussini ha detto che dobbiamo riportare la serenità nella scuola e che la buona scuola c'è già. È vero, la buona scuola in molti casi c'è, ma in altri casi dobbiamo portarla e fare in modo che la scuola buona sia dappertutto.

La senatrice Padua ha ragione quando dice che insieme dobbiamo essere incisivi anche sulle famiglie: la scuola è luogo centrale, ma abbiamo bisogno delle famiglie per riportare educazione, rispetto e quel buonsenso che serve per andare avanti.

Il senatore Mazzoni ha fatto un lavoro presentando dati e risultati; i dati dimostrano che già oggi il 30 per cento dei nostri ragazzi ha questo problema. La rete corre veloce e, come per tutti i problemi che corrono veloci, noi dobbiamo tentare di essere ancora più veloci e, come ha detto qualcuno questa mattina in quest'Aula, dobbiamo fare anche noi buon uso della rete e dare il buon esempio.

Ringrazio tutti e spero che vi sia la massima condivisione possibile su questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bignami, Blundo e Campanella).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti, tranne l'emendamento 4.205.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PALERMO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.202 e favorevole sull'emendamento 1.203.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Angioni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Angioni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PALERMO, *relatore.* Signora Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 2.200 e 2.201.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.* Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.200.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.200 e l'emendamento 2.201.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 3.202 prevede di inserire tra i componenti del tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo anche le associazioni dei genitori, oltre agli operatori della rete, quale rappresentanza importante dei soggetti chiamati a vigilare su questa realtà.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a dare un parere favorevole su questo emendamento perché, se si vogliono aiutare davvero i ragazzi rispetto alle possibili problematiche legate al disagio giovanile e a ciò che comporta poi l'avvicinarsi alle varie forme di bullismo e al bullismo in rete, credo che la presenza delle associazioni dei genitori, oltre che degli operatori della rete, possa aiutare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PALERMO, relatore. Signora Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 3.200.

Il parere è favorevole anche sull'emendamento 3.201, ove riformulato, mantenendo cioè il riferimento alle associazioni anti-omofobia ed eliminando, invece, il riferimento alle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer Internet center (SIC), che in realtà ci sono già, per cui è ridondante.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 3.202 e 3.203, mentre è favorevole sugli emendamenti 3.500 (testo 2) e 3.501.

D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Chiedo al relatore di specificare bene la riformulazione richiesta dell'emendamento 3.201, che recita: «Al comma 1 sostituire le parole: "e delle organizzazioni già coinvolte..."». La riformulazione che lei propone, senatore Palermo, qual è?

PALERMO, relatore. Di sostituire quelle parole con «delle associazioni antiomofobia e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center». Viene aggiunta soltanto la parte relativa alle associazioni antiomofobia.

Vi era poi una questione di *drafting* relativamente all'abbreviazione SIC (Safer internet center) che non è utile, per cui proporrei di toglierla.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino accetta la riformulazione?

BOCCHINO (Misto-ILC). Signora Presidente, tendenzialmente accetterei la riformulazione, però, se, come mi pare di capire, quello che si vuole fare è semplicemente togliere le parole «non governative», perché credo che in Commissione ci sia espressi sul punto, penso occorra riformulare l'emendamento in modo migliore, altrimenti, non raggiungiamo lo scopo. Se vogliamo aggiungere soltanto le associazioni antiomofobia e lasciare il testo così com'è uscito dalla Commissione, sono d'accordo; credo però occorra riformulare meglio l'emendamento rispetto a quanto proposto dal relatore, quindi chiedo una verifica.

PRESIDENTE. È esattamente quanto volevamo suggerire al relatore, quindi, se non vi sono obiezioni, propongo l'accantonamento della proposta emendativa, affinché sia chiaro anche per l'Assemblea cosa esce complessivamente. L'emendamento 3.201 (testo 2) è dunque accantonato, come pure l'emendamento 3.202.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.203, presentato dalla

senatrice Montevocchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.501, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 3 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PALERMO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2 (su cui vi è anche il parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione), 4.201, 4.202, 4.203, 4.204.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.500.

Anche sull'emendamento 4.205 vi era un parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione, per cui l'invito sarebbe di trasformarlo in ordine del giorno, con una formulazione che posso subito sottoporvi.

PRESIDENTE. Senatore Mazzoni, è d'accordo?

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente, accolgo l'invito a trasformare tale emendamento in ordine del giorno, nel testo proposto dal relatore.

[PELINO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 4.2 e lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi dunque sull'ordine del giorno G4.205.

[PALERMO](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

[D'ONGHIA](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 4.2 e 4.200 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Montevocchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203, presentato dalla senatrice Montevocchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.204, presentato dalla senatrice Blundo.

(Segue la votazione).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, non avevo capito che volesse fare una dichiarazione di voto. Anullo la votazione in corso e le do la parola.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, invito i colleghi a valutare questo emendamento, che forse non abbiamo considerato a fondo. Mi dispiace anche che l'emendamento 4.2 sia stato ritirato perché era in parte simile.

La figura di un educatore pedagogista all'interno delle scuole è importantissima perché attualmente all'interno delle scuole è presente la figura dello psicologo. Quest'ultimo ha una competenza ben diversa dall'educatore pedagogista, che può realmente aiutare i ragazzi in difficoltà a trovare serenità e un buon rapporto con la scuola e con gli insegnanti, e può aiutare gli stessi insegnanti ad avere una giusta modalità di interfacciarsi con i ragazzi che vivono il disagio minorile. Credo che questo sia un aspetto da considerare. In più, colleghi, vi faccio notare che sul sito che è stato allestito dal Governo per la raccolta di tutte le proposte per la buona scuola, la presenza di un educatore pedagogista è la più votata; è al primo posto. Questo perché il mondo sociale, le famiglie e gli stessi docenti si rendono conto che tale figura è importantissima.

Noi, che stiamo affrontando un problema così grave come quello del cyberbullismo, incontrollato e difficile da arginare, dobbiamo pertanto considerare e valutare positivamente l'inserimento di questa figura. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Vacciano e Campanella*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.204, presentato dalla senatrice Blundo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.205 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G4.200, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PALERMO, relatore. Signora Presidente, è stata predisposta una riformulazione di questo ordine del giorno. Se essa venisse accettata, il parere sarebbe favorevole.

Il testo della riformulazione è in distribuzione; il rappresentante del Governo può darne lettura.

D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signora Presidente, il testo dell'ordine del giorno G4.200 resta immutato fino alle parole «dignità della persona». Si chiede poi di espungere le parole da «considerato che» fino a «in ambito scolastico». Dopo le parole «impegna il Governo:» vengono poi inserite le parole «a valutare l'opportunità di». La frase «anche a carattere normativo» è quindi cancellata e il testo riprende da «affinché al livello scolastico» e resta inalterato fino a «oggetto di riflessione». Si aggiunge «e approfondimento» e si espunge «materia di studio». Il resto del periodo va bene. Il testo resta poi inalterato da «ad adottare misure opportune» fino a «modalità tali». Si espunge «per scoraggiare e ostacolare» e si aggiunge «per rendere più consapevole e cosciente, al di sotto dei quattordici anni di età, l'iscrizione ai "social network"». La restante parte è cancellata e sostituita con «e nell'ambito dell'autonomia, organizzare percorsi formativi con la collaborazione di educatori pedagogisti».

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

BLUNDO (*M5S*). Sì, signora Presidente, e ringrazio la signora Sottosegretario che, in questa situazione, si è mostrata più favorevole che non i colleghi del Senato a comprendere l'importanza di questa figura. (*Applausi del senatore Endrizzi*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.0.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201, precedentemente accantonato, del quale è stato predisposto un testo riformulato dal relatore e dal Governo.

Il presentatore, senatore Bocchino, ha fatto precedentemente sapere di accettare tale riformulazione.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Signora Presidente, effettivamente con questa riformulazione si evidenzia lo spirito dell'emendamento che è quello di includere le associazioni antiomofobia al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, proprio per riconoscere l'attività che queste associazioni hanno sempre svolto, da molti anni, anche in tempi in cui erano considerate pioniere a proposito, proprio nel contrasto e nella prevenzione del cyberbullismo, dando loro il giusto riconoscimento nella definizione del piano di azione integrato.

LO GIUDICE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signora Presidente, chiedo al senatore Bocchino di poter sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accetta tale richiesta?

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Sì, signora Presidente.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, abbiamo accantonato l'emendamento 3.201 perché il problema è delicatissimo.

Sapete infatti quante discussioni vi siano sul rapporto tra scuola e famiglie e sul progetto educativo della scuola. Io leggo un provvedimento condivisibilissimo, che definisce cosa sia il fenomeno che noi dobbiamo contrastare: quello che colpisce l'aspetto estetico, la timidezza, il supposto orientamento sessuale, l'essere straniero, l'abbigliamento non convenzionale, la bellezza femminile che spicca nel gruppo, la disabilità e poi, anche se in modo minore, l'orientamento politico e religioso; tutte vicende che rientrano in questi episodi di bullismo. Non ho niente in contrario se un'associazione antiomofobia entra in questo comitato, anche se capisco che ci sono tantissime associazioni che trattano questi argomenti. Faccio sempre riferimento ai dati ufficiali: ci sono 83 segnalazioni all'anno in Italia fatte da tutte le assegnazioni al Ministero dell'interno per atti di omofobia; ce ne sono circa 25.000 che riguardano le donne, dai 150 omicidi, ai fenomeni di *stalking* e a quelli di maltrattamento. Quindi, mi sta benissimo che entri un'associazione, ma non le associazioni, altrimenti ci troveremo, come succede già al Ministero dell'interno, 30 o 40 associazioni gay o tutte le associazioni che entreranno nell'organismo, che non sarà più l'organismo contro il cyberbullismo, ma un organismo orientato esclusivamente in quella direzione. Chiedo pertanto al Governo di riformulare l'emendamento nel senso che entra, in maniera particolare se volete rispetto agli altri, per un argomento specifico, un'associazione antiomofobia, che siede con un suo rappresentante, ma non le associazioni antiomofobia. Altrimenti trasformiamo questo organismo in qualcosa di diverso rispetto a quello che la legge nel suo complesso ritiene debba essere. Si tratta infatti di un fenomeno a 360 gradi e non di un

fenomeno specifico orientato soltanto in quella direzione. (*Applausi del senatore Rossi Luciano*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201 (testo 2), presentato dai senatori Bocchino e Lo Giudice.

(*Segue la votazione*). (*Il relatore interloquisce con il rappresentante del Governo. Commenti del senatore Giovanardi*).

Annullo la votazione. Prego il Governo e il relatore di essere precisi.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Avrei voluto aggiungere una modifica relativa per contemplare la situazione in cui il cyberbullo agisce sui disabili, ma mi avevano fatto un bellissimo discorso secondo cui era giusto lasciare tale proposta in termini generali. Adesso trovo questa modifica e allora mi dico: perché non facciamo una modifica più ampia e includiamo anche un riferimento ad un'associazione dei disabili? Molto spesso la solitudine della disabilità rinchiude nelle stanzine e questi ragazzi sono anche loro oggetto di cyberbullismo. (*Applausi dai Gruppi Misto, PD e M5S*).

PRESIDENTE. Ripeto la domanda al relatore e alla rappresentante del Governo. Abbiamo in mano la riformulazione accettata dal proponente: posso procedere alla votazione o sospendo la seduta?

Va bene, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,44*).

La seduta è ripresa.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, al di là del merito che seguono i colleghi che hanno fatto capannello, non è la prima volta nelle ultime settimane - lo dico anche ai Capigruppo e al senatore Zanda - che seguiamo un modo estremizzato, rispetto alle consuetudini, di fare leggi ed emendamenti, anche su materia penale e parapenale. Questo metodo dei capannelli che arrivano in Aula è veramente inaccettabile.

Qui c'è stato tutto il tempo, perché mancando la relazione tecnica e occorrendo il parere della Commissione bilancio l'esame del provvedimento è stato rinviato di diverse ore. Io trovo questo metodo inaccettabile e dequalificante per il Parlamento. Non si fanno le leggi in questo modo vergognoso! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Personalmente, non intendo votare roba che non capisco come si venga a stilare con questa metodologia, e vedo che ancora prosegue questa trattativa. Si viene in Aula in maniera un po' più decorosa. Ci sono gli emendamenti: si possono approvare o bocciare, si possono accantonare delle questioni per trovare delle intese, ma francamente questo sistema è inaccettabile e ritengo che non dovrebbe essere avallato nemmeno dalla Presidenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signora Presidente, vorrei dire al senatore Gasparri che gli emendamenti sono stati votati in Commissione e c'erano anche rappresentanti del vostro Gruppo. Una questione che oggi ci avete chiesto di rivedere è stata rivista. C'è tutto l'interesse da parte del Governo e degli altri Gruppi ad approvare una norma che vada bene e sia nell'interesse dei ragazzi, perché, poi, andiamo a salvaguardare i nostri ragazzi, niente di più. (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.201 (testo 2).

PALERMO, *relatore*. Signora Presidente, proprio per fare ciò che ha illustrato ora il Sottosegretario e per evitare di identificare una categoria di associazioni con uno *status* privilegiato rispetto ad altre associazioni all'interno di questo tavolo, la riformulazione è la seguente: il comma 1 di cui all'emendamento rimane invariato e si aggiungono, infine, le parole «e una rappresentanza delle

associazioni attive nel contrasto al bullismo».

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accetta la riformulazione?

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Signora Presidente, con questa riformulazione naturalmente noi veniamo incontro a tutte le sensibilità espresse dai colleghi riguardo all'ampliamento delle tipologie delle associazioni che intervengono presso questo tavolo tecnico. Abbiamo visto che sono state citate anche associazioni che hanno a che fare con problematiche relative a persone con disabilità. Penso, pertanto, che questa riformulazione possa effettivamente trovare il più ampio consenso, venendo incontro alle osservazioni di tutti. Accetto, quindi, la riformulazione e dichiaro il voto favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201 (testo 3), presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.202, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti dal relatore, che si intendono illustrati, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.500.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.500, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.501, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PALERMO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Prego tutti i colleghi che intendono allontanarsi dall'Aula di non disturbare chi interviene.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, dopo l'ampio dibattito svolto sul provvedimento in esame, credo non occorra dilungarsi molto su questa tematica così delicata e, per certi versi, anche così preoccupante. È fondamentale che il Parlamento venga ad interessarsi di un fenomeno che, al di là del nome, tra l'altro anche piuttosto astruso, denota un qualcosa di estremamente inquietante.

Quella dello sviluppo adolescenziale è una fase davvero critica della formazione dell'essere umano. Incertezza è il termine che meglio definisce questo periodo di vita: è incerto il modo di agire degli adolescenti, sono incerti i ruoli genitoriali, i valori di riferimento e gli stessi confini temporali dell'adolescenza. È incerta anche la chiave di lettura psicologica possibile sui comportamenti.

Ma se l'adolescenza è sempre un momento difficile per tutti, ci sono alcuni soggetti per cui l'adolescenza finisce per diventare veramente un periodo angosciante. Ed è qui che si incardina, a volte, il fenomeno gravissimo del quale stiamo dibattendo, soprattutto se pensiamo che viene utilizzato uno strumento estremamente pervasivo della propria vita personale qual è la rete. Dai dati risulta che il 19 per cento dei ragazzi italiani si connette ad Internet per più di cinque ore al giorno ed è proprio il sistema dei *social network* - che anche noi politici, così come molti professionisti, utilizziamo per scopi professionali - ad essere purtroppo utilizzato con intenti che finiscono per generare alla fine dei veri drammi personali.

In base ai dati forniti dalle associazioni che seguono le problematiche adolescenziali, il 59 per cento degli atti di cyberbulismo consiste nella diffusione di foto denigratorie, mentre nel 58 per cento dei casi si tratta della diffusione di informazioni false e minacciose via sms, msm, *e-mail* e quant'altro. Nel 61 per cento dei casi, però, gli atti di cyberbullismo avvengono proprio attraverso i *social network*, spesso mediante il nuovo fenomeno della creazione di "gruppi contro", una sorta di tribù creata quasi contro una sola persona. Stiamo parlando comunque di atti di bullismo, un fenomeno sociale ed adolescenziale veramente pericolosissimo.

La diffusione di atteggiamenti vessatori e di forme di sopraffazione nei confronti di persone che vengono considerate più deboli non riguarda solo i giovani, ma in realtà anche gli adulti. Quando tuttavia certi comportamenti colpiscono il ragazzo durante l'età evolutiva, nel momento in cui diventa uomo, in un momento così incerto della propria vita, si vengono a creare fenomeni di assoluto isolamento e di assoluta solitudine.

Tra l'altro, si deve tener conto che la natura degli ambienti digitali e della stessa rete consente di pervadere ancora di più la vita della vittima, data la potenzialità di diffusione immediata del mezzo elettronico, che può tendenzialmente arrivare a raggiungere un numero infinito di destinatari. Il cyberbullo si ritiene, del resto, anche un po' coperto dalla rete, perché crede di essere in questo modo

magari anche difficilmente rintracciabile.

Rispetto al provvedimento al nostro esame bisogna tener conto anche delle considerazioni che occorre fare sui grandi gestori della rete, che hanno veramente a disposizione un mondo quasi infinito, nel quale, però, possono verificarsi certi comportamenti estremamente pericolosi. E dispiace che in tutto questo dibattito non si sia sollevata una problematica che riguarda proprio gli stessi enti gestori.

Tutti noi, come Gruppo della Lega Nord, anticipiamo fin d'ora il voto favorevole su questo provvedimento, auspicando che non ci si fermi qui. Con riferimento al fenomeno del cyberbullismo e del bullismo - visto che si sta parlando tanto di decreto scuola e dell'assunzione dei precari - occorre pensare a quanto è importante l'ambiente della scuola, al cui interno avviene la formazione dell'individuo e spesso purtroppo nasce il fenomeno del bullismo. Dobbiamo, quindi, invocare una seria presa di considerazione e di responsabilità di cosa vuol dire far crescere un ragazzo, sano, nella scuola, quando utilizza questi mezzi di comunicazione importanti e fondamentali, che devono però essere tutti usati bene.

Confermiamo, pertanto, ancora una volta il voto favorevole da parte di tutto il Gruppo della Lega Nord, con l'invito al Governo a non lasciare questo provvedimento isolato, assumendo iniziative atte a formare contro questo fenomeno e a combatterlo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Campanella).*

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Colleghi, il provvedimento in esame affronta un problema che tocca da vicino molte persone e molti ragazzi. Sono particolarmente contento - pertanto faccio i miei complimenti al relatore ed alla collega Ferrara, che ha presentato questo disegno di legge - in primo luogo perché capita forse troppo di rado che il Parlamento produca norme che nascono al suo interno, e questo è un elemento di grande importanza. Il punto, poi, è che detta norma tocca veramente le persone, cioè la vita concreta di molti ragazzi.

Il tema del cyberbullismo - o bullismo, che dir si voglia - è una variante del bullismo, ma particolare, perché fa uso della rete Internet, la quale gli conferisce una capacità pervasiva pazzesca. Noi, qui in Senato ed in 1^a Commissione in particolare, stiamo ragionando del diritto di accesso ad Internet, perché stiamo prendendo in considerazione quanto esso sia diventato importante nella vita di ciascuno di noi: in pratica, costituisce un'espansione del proprio spazio reale, tanto da essere considerato spesso altrettanto reale della vita fisica. E questo comporta un impatto di enorme gravità sulle anime di persone in formazione.

Ecco perché era importante approcciare questo tema e dare una prima risposta, che ovviamente è solo tale: l'approccio al tema, infatti, deve avvenire nella scuola e non può avvenire senza spesa. Abbiamo tracciato una strada ed abbiamo indicato gli organi che devono seguire il tema, la cui cura reale però deve avvenire nella scuola e soprattutto in quella pubblica, che è il luogo in cui si costruiscono i cittadini e dove le persone imparano a condividere valori ed approcci.

La nostra è una società malata, e la gravità della sua malattia si può misurare dalla distanza tra il progetto della società presente nella Costituzione - penso soprattutto al secondo comma dell'articolo 3 - e l'attuale livello di disattenzione al tema.

Stiamo per approcciare la riforma della scuola, che ci arriverà tra qualche giorno. Si tratta di una riforma estremamente importante e - ad avviso mio e di tanti operatori della scuola, anzi della maggior parte di essi - fondamentalmente negativa.

È una riforma che inserisce nei meccanismi della scuola aspetti che potrei definire di darwinismo sociale. Esaspera gli aspetti di valutazione e, con questi, quelli di selezione, a mio avviso comprimendo un altro aspetto che nella scuola dovrebbe essere, specialmente nelle attuali condizioni culturali, particolarmente curato, e cioè la diffusione della cultura della solidarietà.

Con quanto disposto in questo provvedimento, noi diamo un primo cenno di attenzione ad un tema estremamente sentito dai nostri giovani. Dobbiamo, però, fare tutti una riflessione comune su cosa sta

diventando la nostra società. Questo è un segnale, ed è il segnale di un male sistemico, che non si cura presto e con una cura mirata: ci vuole una cura sistemica, che è nella scuola e va fatta nella scuola. La scuola ha un'importanza capitale per il nostro Stato, per la nostra Repubblica, per quello che noi vogliamo che sia, per quello che la Costituzione vuole che essa sia.

Quindi, con speranza, il Gruppo Misto vota a favore di questo provvedimento, con speranza, e segnalando che presteremo una grande attenzione al rispetto delle scadenze e degli impegni che il Governo assume con il disegno di legge in esame: il rispetto di relazionare a questo Parlamento su cosa si rileva nel corpo della società al fine di poterlo curare con maggiore attenzione, con l'attenzione che gli è dovuta. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bignami e Barozzino).*

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, mi pare di capire che sul provvedimento in esame c'è grande condivisione e anche da parte nostra c'è molto apprezzamento per questa iniziativa. Un ringraziamento, quindi, va a chi l'ha proposta, ai relatori, a chi si è prodigato per colmare un vuoto legislativo in un momento in cui questo tipo di reato sta prendendo sempre più corpo e sta producendo sempre più vittime.

Vorrei evitare di essere ripetitivo, perché mi pare che quasi tutto si è detto e può essere assolutamente condiviso dal nostro Gruppo, ragion per cui chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento annunciando il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, negli ultimi mesi il fenomeno del cyberbullismo si è diffuso ad una velocità esponenziale. La causa principale è l'ormai estrema facilità con cui i minori accedono ad Internet e fanno uso delle nuove tecnologie, al punto da creare una vera e propria dipendenza dalla Rete.

Secondo un recentissimo studio dell'associazione MOIGE, i giovanissimi passano gran parte della loro giornata davanti al PC o a dispositivi mobili di più facile accesso. Su un campione di 941 soggetti tra gli otto e i vent'anni, ben il 95 per cento afferma di possedere un *personal computer* e, tra questi, il 38 per cento trascorre davanti al *monitor* da una a tre ore, sempre connesso ad Internet.

Collegli, questi dati si sommano alle percentuali significative di utilizzo incontrollato degli *smartphone* da parte dei minori.

E i tempi di permanenza dei minori su Internet costituiscono il rischio che, durante la navigazione, ci si possa imbattere in pagine *web* dai contenuti non idonei. E questi rischi crescono in modo esponenziale. Faccio presente che i dati dell'associazione MOIGE sono aumentati di gran lunga rispetto ai dati comunicati nella precedente indagine.

È chiaro, cari colleghi, che un utilizzo irresponsabile e non mediato delle nuove tecnologie può comportare una maggiore chiusura sociale nei minori ed una scarsa inclinazione a relazionarsi direttamente e fisicamente con i loro pari, a vantaggio di rapporti distanti e virtuali che risultano essere di difficile comprensione e classificazione; relazioni che molte volte, all'insaputa dei genitori, sfociano in tentativi di violenze.

Documentare questa situazione è l'aspetto più importante di una recente indagine della Polizia di Stato, in cui si evidenzia che, su un campione di circa 2.300 minori, il 31 per cento ha subito atti di violenza in Rete. Quindi, non si possono sottovalutare tali aspetti. E questa percentuale sale addirittura al 35 per cento per le ragazze. E, molto spesso, i minori non parlano con nessuno della violenza subita, neanche con i propri genitori, e non esternano il proprio trauma o disagio e decidono, purtroppo, di affrontarlo spesso in completa solitudine.

Occorre rilevare che, in piena continuità con quanto avviene da un paio di decenni, il legislatore anche in questo è in ritardo, come ha riconosciuto il sottosegretario D'Onghia nel valutare gli interventi della mattina. Il ritardo nel regolamentare questo fenomeno dimostra una certa lentezza rispetto alla velocità con la quale si verificano i cambiamenti, positivi o negativi che siano, nella nostra società.

Definire il fenomeno dal punto di vista normativo come «la diffusione di contenuti *on line*, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo» è, anche se in ritardo, un aspetto - riconosciamolo - positivo.

Un ruolo chiave, però, nella prevenzione di questi fenomeni deve essere riconosciuto alla scuola. Pur condividendo alcuni ambiti sui quali devono svilupparsi le linee di orientamento per il contrasto al cyberbullismo previste nel disegno di legge, come la promozione dell'utilizzo consapevole di Internet nelle scuole e il coinvolgimento attivo degli studenti nelle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, nonché la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori che sono state oggetto di queste attenzioni attraverso il finanziamento di specifici progetti di recupero, ho chiesto e concordato con il Governo l'approvazione dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2). È un ordine del giorno che chiede di poter prevedere, all'interno e nel rispetto dell'autonomia, il supporto di educatori professionali e pedagogisti, professionalità senza dubbio di primo piano nell'individuazione dei migliori percorsi educativi e riabilitativi per i minori, ma anche importantissimi come riferimento di prevenzione e di aiuto al corpo docente.

Questi aspetti sono quelli che possono aiutare il mondo della scuola ad andare incontro e ad intervenire tempestivamente nelle situazioni di attenzione, attraverso i *social network* e il *web*, per i minori.

Avevo anche proposto che al tavolo tecnico, che avrebbe dovuto costituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fosse prevista la partecipazione dei soggetti gestori di servizi di *social networking*, nonché una rappresentanza delle associazioni dei genitori, al fine di garantire maggiore coordinamento ed efficacia delle politiche contro il cyberbullismo. Questa proposta, purtroppo, non ha avuto un voto favorevole dell'Aula.

Pur essendo nella sua impostazione complessivamente condivisibile, ragion per cui esprimeremo il nostro voto favorevole, il disegno di legge presenta alcune debolezze, soprattutto in merito alla necessità di garantire un'informazione il più possibile approfondita sul fenomeno, alla definizione e alla promozione nelle scuole di politiche che disincentivino l'utilizzo dei *social network* al di sotto dei 14 anni. Auspichiamo che le intenzioni accolte con l'ordine del giorno vengano poi rese effettive nella concretezza di indirizzi che verranno dati dal Ministro.

Per questo motivo invitiamo e continuiamo a sollecitare il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche a carattere normativo, affinché nelle aule scolastiche sia garantita la maggiore informazione possibile sul reato di cyberbullismo e a sostenere, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, politiche e programmi finalizzati ad impedire che questo fenomeno continui a dilagare tra i nostri giovani. Quest'ultimo impegno che abbiamo chiesto nasce dal presupposto che le risorse previste nel disegno di legge per le attività di sicurezza e controllo contro il cyberbullismo, nonché di formazione in ambito scolastico, e quelle svolte dalla polizia postale siano molto limitate rispetto alla velocità di diffusione del fenomeno. I 265.000 euro per l'anno 2015 e i 220.000 euro per il 2016 ci sembrano risorse esigue e ci inducono, quindi, a considerare il provvedimento, anche se positivo nei contenuti e quindi meritevole del nostro voto favorevole, come un semplice punto di partenza. Siamo consapevoli che, se in futuro non si opterà per un maggiore impegno economico - e questo è il nostro timore - dette norme rischiano di rimanere un'arma spuntata. Invitiamo, allora, il Governo ad investire sulla prevenzione anche in questo campo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse, gli studenti e i docenti del Consorzio per la formazione, l'innovazione e la qualità, di Pinerolo, in provincia di Torino. Benvenuti e benvenute al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 18,14)

MAZZONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, oggi il Senato fa il primo passo per colmare un evidente vuoto legislativo per fronteggiare meglio la progressiva diffusione in Italia del fenomeno del cyberbullismo, inteso come l'insieme di atti di bullismo e di molestia effettuati attraverso mezzi elettronici come l'*e-mail*, gli sms, i *blog*, i telefoni cellulari e i siti *web*, posti in essere da minori che colpiscono un proprio coetaneo incapace di difendersi.

Gli studi pubblicati su questo grave fenomeno dimostrano che i cyberbulli credono di potersi nascondere dietro all'anonimato; pensano di essere invisibili, non identificabili e, per tale motivo, di rimanere impuniti. Al contempo, nelle giovani vittime è molto radicata l'omertà perché hanno paura che, confidando l'accaduto, i genitori vietino loro l'accesso al *web* e, soprattutto, si sentono deboli, incapaci di difendersi, alimentando in loro un pericolosissimo senso di vergogna e di inadeguatezza.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,15)

(*Segue MAZZONI*). Le conseguenze del cyberbullismo sono spesso molto gravi, provocando stati di depressione, ansie, paure, frustrazioni, bassa autostima, problemi scolastici e, nei casi più estremi, idee suicide. Per questo, oltre che per la consapevolezza del ruolo assunto negli ultimi anni dai *social network*, che ampliano in maniera significativa le reti sociali dei giovani e troppo spesso diventano lo spazio privilegiato per la nascita di dinamiche malsane, che rischiano poi di svilupparsi anche fuori da Internet, il legislatore aveva il dovere di intervenire.

È utile, ma soprattutto urgente, rafforzare l'azione di tutela dei minori riguardo ai contenuti presenti in Rete e ai comportamenti da essi stessi adottati nell'utilizzarla, ignari o scarsamente coscienti dei meccanismi di protezione della *privacy* e dei rischi a cui sono esposti rendendo pubblici dettagli e comportamenti inerenti la propria vita privata e, soprattutto, quella dei loro coetanei. Assistiamo purtroppo alla crescente tendenza dei giovani a sviluppare, attraverso l'uso dei nuovi media, una forma di socialità aggressiva e violenta, che può indurre all'adozione di quei comportamenti discriminatori e denigratori verso i propri coetanei, che spesso sfociano appunto in episodi di cyberbullismo, attraverso la diffusione di *post* e immagini o la creazione di gruppi "contro". Vanno promossi, insomma, tra le nuove generazioni, un uso positivo della rete, quale strumento funzionale alla crescita di bambini e adolescenti, oltre che la conoscenza dei meccanismi di sicurezza e degli strumenti di tutela predisposti dagli stessi operatori del settore.

Il disegno di legge che stiamo per votare va esattamente in questa direzione ed è il frutto di un lungo e dettagliato lavoro svolto prima all'interno della Commissione straordinaria diritti umani e, poi, nella Commissione affari costituzionali, nonostante i soliti problemi di bilancio, che bloccano - o tendono a bloccare - ogni iniziativa legislativa che venga dal Parlamento.

Il cyberbullismo è la forma tecnologica del bullismo tradizionale e ne costituisce una variante molto più pericolosa, perché si svolge in un mondo apparentemente virtuale, che non ha né spazio né tempo, ma che poi produce effetti devastanti nella realtà. La vittima, infatti, non può direttamente controllare in Rete gli attacchi che subisce e spesso non riesce neppure a sapere chi sono i suoi nemici nascosti. È una violenza subdola, di fronte alla quale non c'è quasi difesa.

C'è un dato in particolare che deve far riflettere: la stragrande maggioranza dei reati commessi dagli adolescenti viene perpetrata attraverso il *computer* scolastico, andando così a costituire uno strano parallelismo con la statistica secondo cui gran parte dei reati informatici vengono commessi dagli

adulti nei luoghi di lavoro e non dalla postazione di casa: come dire che, fuori dalle mura domestiche, c'è una spersonalizzazione maggiore della propria condotta consapevolmente negativa.

Allo stesso modo non può essere considerata un'attenuante l'analfabetismo in campo informatico dei genitori, che prima lasciavano i figli minori per ore davanti ai cartoni animati promessi dalla televisione e ora li abbandonano nel *mare magnum* della navigazione sul *web*, mille volte più pericolosa. Molti genitori, spesso, non si rendono conto che, oltre al danno educativo, sono titolari della responsabilità giuridica per le condotte dei figli. Ci vuole, insomma, un salto di qualità complessivo, culturale, sia da parte degli istituti scolastici, tenuti a vigilare sulle potenzialità negative delle risorse informatiche, sia da parte dei genitori, che non possono permettersi di dire «Non ci ho capito niente» quando si parla di Internet o di *computer*.

Come ho già accennato, il disegno di legge in esame va nella giusta direzione, perché punta a prevenire il cyberbullismo con un'adeguata educazione dei minori e degli adulti e con la formazione specifica degli operatori, a partire dagli insegnanti e dallo stesso personale della polizia postale.

Pensare di vietare ai giovani l'accesso indiscriminato al *web* non porterebbe a nulla. Piuttosto è importante educare ed istruire i ragazzi ai vantaggi e ai rischi dell'uso delle nuove tecnologie, ma lo strumento principale - lo ripeto - per contrastare il fenomeno è l'attività educativa e il confronto con i ragazzi, all'interno delle due comunità basilari per la loro formazione: la scuola e, per l'appunto, la famiglia. Bisogna arrivare ad un vero e proprio patto di corresponsabilità, spronando le scuole ad istituire un canale diretto con le famiglie per poter reciprocamente prendere atto dello sviluppo che il cyberbullismo sta avendo, dovendo scuola e famiglia cercare insieme una soluzione o comunque avviare una cura per questa problematica. Ritengo che il Senato, con la legge Ferrara, abbia dato un primo fondamentale contributo.

Per queste ragioni il Gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente all'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Palermo*).

[FERRARA Elena](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, serve davvero una legge sul cyberbullismo? Buona parte del mondo della Rete si è posta questa domanda, quando circa due anni fa iniziò l'impegno che ha prodotto il disegno di legge n. 1261.

La percezione del fenomeno è cresciuta nel tempo, a fronte dei tanti episodi, talvolta tragici, che hanno riempito palinsesti televisivi e pagine di giornali. Allo stesso modo è cresciuta, tra i tanti soggetti coinvolti, la consapevolezza della necessità di una norma a tutela della dignità e dei diritti dei minori in Rete.

Forse la definizione «nativi digitali» non è più sufficiente a descrivere il rapporto tra il *web* e le ultime generazioni. Già i preadolescenti hanno il mondo nella tasca dei jeans e sono sempre connessi ad una realtà digitale, diventata per molti aspetti sostitutiva o succedanea all'esperienza, alla conoscenza e alle relazioni autentiche. Le indagini sul fenomeno ci raccontano di bambine e bambini *on line* a sette anni, senza un adulto al proprio fianco. Questo è il punto!

I minori attivano i propri profili sui *social network* per attirare l'attenzione, aumentare la visibilità e sentirsi accettati dalla comunità, che è virtuale nel metodo ma reale nella sostanza. Questi comportamenti derivano dal naturale bisogno di costruzione della propria identità, ma - come abbiamo ben sottolineato in quest'Aula, e davvero ringrazio i numerosi colleghi che sono intervenuti - la loro abile e compulsiva attività nel chattare, postare, pubblicare immagini e cliccare non significa, però, che siano in grado di gestirne le conseguenze, ma anche di tutelare preventivamente se stessi.

Tutto è condizionato dal grande equivoco: dietro al falso mito dell'anonimato si può assumere qualsiasi posizione, si può banalizzare, esasperare e reiterare ogni pensiero, ogni giudizio. E tutto corre molto in fretta: un *like* riferito ad un contenuto denigratorio è un passaggio quasi automatico, spesso scervo da filtri morali. Tutto appare più facile: nello spazio digitale non serve difendersi dalle reazioni empatiche, dalla risonanza emotiva che espone alla sofferenza. Tutto diventa spettacolo: un'infinita e

reiterata conferma per i bulli della loro vittoria ed un'impetosa e amplificata vessazione per la reputazione per gli sconfitti.

Abbiamo compreso la complessità del fenomeno che stiamo affrontando, che interseca tanti saperi: psicologia evolutiva, psichiatria, sociologia, scienze dell'educazione e della comunicazione, ma anche filosofia e, certamente, il diritto. Il cyberbullismo di per sé non è un reato, ma le azioni che lo caratterizzano possono essere penalmente perseguibili. Minacce, diffamazione, furto d'identità e le altre realtà di cui abbiamo parlato sono solo alcuni dei crimini che possono essere commessi *on line* dai bulli digitali. Si tratta di azioni perpetrate in leggerezza, spesso inconsapevolmente, da minori nei confronti di pari.

Per ogni minore che offende un suo coetaneo sui *social* c'è una nostra precisa responsabilità. Li abbiamo finora lasciati troppo soli nell'oceano digitale. Non è facile nemmeno per noi adulti mantenere la rotta, ma è molto più complesso orientarsi per i minori, a cui non abbiamo offerto le mirate occasioni formative: formazione, prevenzione e misure concrete.

Il disegno di legge, nato dall'indagine conoscitiva in Commissione diritti umani, che mi ha visto referente con il collega Riccardo Mazzoni, che ringrazio, introduce la procedura di ammonimento, come avviene per lo *stalking*, al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni che si sono resi responsabili di condotte riconducibili a fattispecie di reato. La misura pone la questione giuridica su un piano rieducativo, coerente con le procedure attivate dai servizi di giustizia minorile e in linea con i principi ribaditi dal Garante dell'infanzia.

Questa proposta normativa conferisce un marchio di qualità alle aziende che adottano configurazioni *child friendly* per i dispositivi e le piattaforme, e collabora con i *provider* in maniera costruttiva anche mediante codici di autoregolamentazione. Per la prima volta i minori ultraquattordicenni potranno richiedere direttamente la cancellazione di materiale lesivo e, in caso di mancato accoglimento, si prevede il ricorso all'intervento dell'Autorità garante della *privacy*.

Ciò detto, non possiamo, né vogliamo delegare alle aziende il monitoraggio sui comportamenti digitali, se non su precisa e puntuale richiesta. Questo provvedimento tende a raggiungere un delicato punto di equilibrio, muovendosi nel pieno dell'attualità. La necessità di tutela dei dati personali sul *web* ha, infatti, recentemente indotto il Consiglio delle Nazioni Unite ad istituire un relatore speciale sul diritto alla *privacy*.

Le grandi opportunità di emancipazione, comunicazione e confronto non possono prescindere da un principio di cittadinanza digitale, senza il quale il senso di libertà che ci regala Internet sarebbe privo di coscienza e responsabilità; un effetto collaterale che - come molti colleghi hanno sottolineato - mette in serio pericolo i più giovani, specialmente i soggetti più fragili.

Per questo la norma istituisce un tavolo interministeriale che metta in sinergia le istituzioni, le associazioni - abbiamo anche recuperato il tema delle associazioni in termini più generali - i genitori e gli studenti. Si tratta di un tavolo aperto alle aziende del settore *new media*, forte della competenza della polizia postale; un ambito istituzionale integrato e coordinato dal Ministero dell'istruzione, già capofila di Generazioni connesse, il centro italiano per la sicurezza in rete cofinanziato dalla Commissione europea, che ha già avuto il merito di coinvolgere realtà importanti come Save the children e Telefono azzurro.

Questa proposta di legge mette in campo una serie di disposizioni volte a promuovere un uso positivo della Rete e a tutelare i minori da condotte lesive della propria dignità messe in atto dai minori stessi. Ha ritagliato, quindi, un ambito molto chiaro e preciso.

La proposta legislativa si inserisce in un percorso più ampio, attualissimo ed oggetto di una riflessione globale. Il rapporto tra l'uomo e il *web* supera il concetto storico di ambivalenza tecnologica e ci pone di fronte ad un bivio. Pensare di controllare Internet per la nostra sicurezza comporta, per forza, dei limiti alla libertà di tutti? Non necessariamente, se promuoviamo l'utilizzo responsabile di quello che rimane pur sempre uno strumento.

Lo dobbiamo fare a tutela dei diritti e sicuramente a partire dai più piccoli. Aiutiamoli a capire che

Internet è luogo di umanità, prima ancora che comunità, un luogo che genera emozioni vere, anche nelle amicizie virtuali. Non a caso, la Corte di cassazione ha parametrato la violenza e l'abuso sessuale sul *web* a quelli reali.

La scuola può fare molto - l'abbiamo detto e l'avete detto - e molto sta già facendo. Dobbiamo fare leva sulle buone pratiche di cui abbiamo evidenza. Esistono già reti tra autonomie locali e scolastiche, servizi sociali (penso anche ai consorzi e alle figure specializzate che già lavorano nelle scuole) e le Forze dell'ordine che operano in sinergia con le singole realtà locali, anche con protocolli di intesa formalizzati su territori anche vasti. Da tempo sono in corso interessanti progetti di *peer education*, attivati da più istituti sparsi su tutto il territorio nazionale. Si tratta di metodi ed esperienze che dobbiamo avere la forza di ricordare, per dare loro continuità e consentire di mettere a disposizione di tutti gli studenti, gli insegnanti e le famiglie metodi ed esperienze che hanno prodotto risultati.

Un intervento strutturato ed esteso a tutto il territorio nazionale è stato individuato dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che il Ministro dell'istruzione ha presentato lo scorso aprile e per il quale sono previste opportune risorse. Sì, non bastano mai le risorse, ma due milioni di euro sono comunque un modo importante per cominciare, che si aggiungono a quelle messe a disposizione dall'articolo 5 del provvedimento che proponiamo di approvare in questa seduta.

La formazione degli studenti è il primo passo verso quella cittadinanza digitale richiamata dalla Carta dei diritti in Internet, elaborata dall'omonima Commissione costituita presso la Camera dei deputati. Come è noto, i comportamenti sono frutto di una scelta, ancor prima di un'imposizione regolamentare. A tal proposito, se aiutiamo i nostri ragazzi a scegliere e se li accompagniamo su Internet con l'attenzione e la cura che spesso dedichiamo, con eccessiva premura, anche ai più semplici spostamenti urbani, allora le relazioni *on line* sapranno rispondere più largamente alle buone regole di convivenza civile, di inclusione e di solidarietà.

Sono le ragazze e i ragazzi - proprio loro - a chiedere aiuto, a partire dalla scuola, perché troppo spesso incappano nelle maglie del condizionamento, della discriminazione e dell'isolamento. È successo a Carolina, Tommaso, Andrea, Nadia, Aurora: un peso che li ha portati in un baratro di solitudine, all'oscuro dei propri genitori; un disagio che scuola e famiglia non possono intercettare per tempo, soprattutto se privi di risorse, competenze e strutture idonee.

Partendo dalle loro storie, dalle profonde riflessioni che ne sono seguite e dall'individuazione di misure coerenti, il Partito Democratico vota convintamente questo disegno di legge, sottolineando l'importanza di un percorso condiviso con le altre forze politiche, di maggioranza e di minoranza, così come è accaduto nei passaggi in Commissione diritti umani e in 1ª Commissione.

Anche a nome del Gruppo, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'affinamento del testo. Ringrazio la Presidenza del Senato, i Presidenti delle due Commissioni coinvolte, Finocchiaro e Manconi, e il presidente Azzollini, che oggi ha lavorato di gran corsa. Ringrazio altresì il relatore Palermo, il ministro Giannini e il ministro della giustizia Orlando, così come la sottosegretaria D'Onghia e il sottosegretario Pizzetti, che, come senatori, hanno vissuto fin dall'inizio e ascoltato il grido d'allarme che si è levato in quest'Aula. Posso assicurare che sono state tante altre le persone, parlamentari e non, che hanno dato forza, anche nei territori, a questa proposta: una *task force* profondamente motivata, spesso segnata o testimone di vissuti di sofferenza, compresi i genitori di ragazzi che oggi non ci sono più.

L'attenzione che oggi il Senato sta dedicando alle ragazze e ai ragazzi che rischiano di rimanere irretiti nella Rete è un'ulteriore conferma che la politica è responsabilmente a servizio del Paese: possiamo essere orgogliosi di essere i primi, a fronte di un problema globale, ad aver individuato risposte e ad averle condivise. Siamo certi che queste disposizioni a tutela della dignità dei minori nella prevenzione e contrasto al cyberbullismo troveranno un'adeguata attenzione nel prosieguo dell'*iter* legislativo al termine del quale potremo dirci finalmente soddisfatti. Ma su questo fenomeno non abbasseremo la guardia. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Blundo, Palermo e Bernini).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1261, nel testo emendato.

Il Senato approva.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatrice, mi sembra che sia stato approvato all'unanimità o quasi. (*Commenti della senatrice Bencini*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1620.

Discussione del documento:

[\(Doc. XXII-bis, n. 2\)](#) *Relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ore 18,32)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXII-bis, n. 2.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Fabbri, se intende integrarla.

FABBRI, relatrice. Sì, signora Presidente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo alla relatrice di intervenire.

FABBRI, relatrice. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con particolare riguardo al sistema della tutela della salute che mi onoro di presiedere si è insediata lo scorso mese di settembre ed è stata istituita con deliberazione del Senato del 4 dicembre 2013.

La Commissione d'inchiesta si occupa di indagare le cause, le ragioni, i costi... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, colleghi, anche parlando al telefono o si abbassa la voce o la relatrice è nell'impossibilità di proseguire. Prego, relatrice, vediamo se la gentilezza dei colleghi le consente di parlare.

FABBRI, relatrice. Grazie, signora Presidente.

La Commissione d'inchiesta si occupa di indagare le cause, le ragioni, i costi, gli oneri inerenti la piaga sociale degli infortuni e interviene specificamente ogni qualvolta succedono gravi e particolari infortuni sul lavoro, significativi di specifiche tematiche, anche ordinando alle prefetture competenti di acquisire tutte le informazioni in merito. Procedo alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, applicando in quanto compatibili le norme del codice di procedura penale. È di ieri la nostra decisione di aprire un fascicolo d'inchiesta sul rogo del *terminal 3* all'aeroporto di Fiumicino.

Oltre alle indagini ed agli esami di cui sopra, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

Considerati i compiti affidati alla Commissione, sin dal primo momento abbiamo seguito tutti i casi significativi di incidenti mortali sul lavoro e per ognuno di essi abbiamo provveduto, grazie alla collaborazione dei carabinieri, ad istruire i fascicoli per indagarne le cause.

Abbiamo ritenuto fondamentale svolgere audizioni di soggetti istituzionali e di parti sociali, finalizzate ad acquisire elementi informativi sulle tematiche generali attinenti gli infortuni e le malattie professionali. Altresì, pur non avendo alcuna competenza in merito alle situazioni generali di inquinamento ambientale, abbiamo indagato in relazione ai profili inerenti alla salubrità dell'ambiente di lavoro ed alle malattie professionali dei dipendenti degli stabilimenti produttivi operanti in aree a particolare rischio.

Nello specifico abbiamo dedicato particolare attenzione all'area di Taranto, dove andremo in missione

a fine settembre, ed alle aree in cui ha insistito la questione amianto, a partire da Casale Monferrato, sito nel quale ci recheremo nelle giornate dell'8 e del 9 giugno prossimi.

Abbiamo inoltre deciso di indagare la sicurezza nelle cosiddette grandi opere, a partire da Expo, un modello da seguire anche per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, con 1,18 milioni di metri quadrati di superficie, pari a 180 campi da calcio di serie A; 1,3 miliardi di euro di investimenti; 53 Paesi partecipanti; 1.200 imprese coinvolte, con oltre 5.000 maestranze, con un lavoro importante di prevenzione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi i numeri dell'evento, che danno il senso del grande sforzo e del grande lavoro compiuto, un'attività realizzata grazie anche alla sinergia dei diversi enti e parti sociali coinvolti che, anche in materia di sicurezza, è stata determinante, con un controllo degli incidenti e degli infortuni assolutamente nella norma.

Per questo occorre non abbassare la guardia e continuare a tenere alta l'attenzione sui temi della sicurezza e della prevenzione, anche durante la fase di smontaggio delle opere. La Commissione tornerà a Milano durante i sei mesi dell'Esposizione universale, con l'obiettivo di vigilare sulla regole di sicurezza nella fase di smantellamento delle strutture.

Il ciclo di audizioni che ha visto impegnata la Commissione ha avuto inizio lo scorso ottobre con la presenza del ministro del lavoro, Giuliano Poletti.

Tra le considerazioni emerse e condivise c'è sicuramente quella di lavorare per ridurre gli infortuni ed intervenire sul tema delle malattie professionali, agendo anche sulla questione non meno preoccupante degli infortuni *in itinere*, azioni sulle quali intervenire, legiferando sulla capacità di coesione di tutti i soggetti istituzionali interessati, rilanciando il tema dell'efficacia degli interventi. Molte di queste azioni, come ha ricordato anche il Ministro, sono costruite per una filiera totalmente verticale.

Ogni soggetto agisce ora in forza di una norma che gli dà competenza esclusiva, con regole da osservare e con limiti che portano però al paradosso che si va in azienda per un aspetto, ma non se ne guarda la complessità, perché legittimamente di competenza di altri soggetti. Il tema della *governance* dell'insieme è quindi determinante per riunire e migliorare, non solo le condizioni di lavoro, ma anche la sua sicurezza.

Nel contesto di questa strategia vi è la necessità urgente di promuovere azioni di rivisitazione ed ammodernamento delle regole, compreso il completamento delle stesse, a partire dall'attuazione dei decreti attuativi riferiti al decreto legislativo n. 81 del 2008 e, non da ultimo, per dare attuazione al SINP (Sistema informativo nazionale della prevenzione).

Cultura della sicurezza, formazione, valutazione del rischio, sburocratizzazione, incentivi economici per quelle imprese che investono sulla sicurezza e sugli ambienti di lavoro sono obiettivi inderogabili.

Un plauso agli interventi che in questi anni INAIL ha sviluppato, com'è emerso anche durante l'audizione del suo presidente, dottor De Felice: vi è la necessità di produrre condizioni favorevoli che trovino riconoscimento rispetto agli oneri per i premi INAIL.

Gli imprenditori devono essere sostenuti in questo sforzo con politiche e programmi adeguati, modulando e finalizzando linee di intervento a favore delle imprese che investono nel miglioramento della propria attività di prevenzione.

Questo emerge anche nelle audizioni delle parti datoriali, sia dell'artigianato che dell'industria e dell'agricoltura.

Un lavoro importante viene svolto altresì dai sindacati dei lavoratori auditi, CGIL, CISL e UIL, uniti nell'affermare quanto sia importante conciliare l'esigenza di semplificazione con quella di mantenere inalterati gli *standard* di tutela in ambito infortunistico.

Non da ultimo, vorrei citare l'audizione di ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), con il suo presidente Franco Bettoni, un'associazione da 71 anni in prima fila, impegnata a sostenere le vittime di incidenti sul lavoro e le loro famiglie. Con una rete di professionisti legali, medici legali e psicologi, lavora sulla diffusione della cultura alla sicurezza e sul tema non trascurabile del reinserimento lavorativo.

Particolare attenzione merita la questione amianto che, preannuncio, sarà il tema al quale la

Commissione si dedicherà nei prossimi mesi. A seguito della sentenza della Corte di cassazione sul caso Eternit, accolta dall'opinione pubblica con preoccupazione e sconcerto, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura, che ha dichiarato la prescrizione del reato di disastro, la questione va seguita con attenzione, perché la pronuncia potrebbe aprire un precedente anche per altri procedimenti in corso.

Per questo la Commissione ha deciso nei mesi scorsi di audire il procuratore Guariniello, che ha attivato quel processo penale ed ha avanzato la proposta di una procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro sulla ragione dell'elevato numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che si registrano in Italia.

La risposta a tale interrogativo non riguarda la qualità della legislazione in materia, che è adeguata e migliore della pur efficace normativa varata negli anni Cinquanta. Il problema fondamentale riguarda la mancata applicazione della legge e la carenza dei controlli affidati agli organi di vigilanza ed alla magistratura stessa.

L'amianto, signora Presidente, bandito in Italia con la legge n. 257 del 1992, comporta oggi anche l'obbligo di tenere alta l'attenzione sulle operazioni di bonifica. C'è ancora una quantità enorme di amianto presente nel Paese. Impedire che faccia altre vittime è una priorità.

È di oggi la notizia del decesso di un uomo di settantasette anni, che aveva lavorato come autista negli anni tra il 1974 e il 1985 come manutentore edile in fabbricati e depositi di un'azienda, dove sarebbe entrato in contatto con l'amianto: sono cose che non vorremmo più leggere.

Le operazioni di bonifica dureranno molto tempo, per cui ci saranno molti lavoratori e cittadini interessati direttamente da tali interventi esposti al rischio. L'attenzione per la prevenzione del contatto con le fibre di amianto è oggi molto superiore rispetto a quella del passato, ma la vastità delle operazioni di bonifica e la loro capillarità, unita alla sensazione che molto spesso nei microcantieri di bonifica non si adottino tutte le attenzioni e le misure di prevenzione necessarie, ci porta a ritenere che la soglia d'allerta debba essere molto alta.

D'altra parte, il Piano nazionale della prevenzione dà indicazioni circa l'opportunità di elevare dal 15 al 20 per cento la quota di cantieri assoggettati alle ispezioni da parte delle ASL e degli ispettorati del lavoro.

La soglia di attenzione, dunque, non può scendere, ma deve aumentare, come del resto è emerso durante la Conferenza nazionale amianto tenutasi a Venezia nel novembre 2012. Ciò che doveva essere fatto, però, ancora non è stato attuato.

A tale proposito, si pone un altro problema, quello relativo alla operazione di mappatura dei siti, che - come peraltro è già stato sottolineato nel corso dei lavori di questa Commissione d'inchiesta - lascia ancora spazio a molti approfondimenti, in quanto incompleta (ricordo che la sua realizzazione, tra l'altro, era uno degli obiettivi dell'area ambiente del Piano nazionale amianto): il numero che circola di 34.000 siti è di sicuro approssimato per difetto e l'ultimo aggiornamento è del novembre 2014, data in cui l'unica Regione non ancora censita risulta essere la Calabria.

I dati mostrano sproporzioni notevoli tra i vari censimenti regionali, che sembrano da riferirsi più alle modalità con cui vengono effettuati che non alla situazione reale. Il 50 per cento dei siti da bonificare sembra presente nelle Marche ed in Abruzzo: questo dato ovviamente induce a ritenere che vi sia una anomalia nel sistema di rilevazione. Una mappatura attendibile, comunque, è il presupposto per qualunque operazione di bonifica.

Abbiamo audito, a questo proposito, anche i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che il 7 maggio nella Conferenza Stato-Regioni hanno sancito l'accordo sulla qualificazione dei laboratori pubblici e privati per una mappatura omogenea su tutto il territorio nazionale per i siti di amianto.

Sarà importante lavorare affinché lo Stato possa dare la possibilità ai familiari delle vittime di amianto di affrontare i costosi procedimenti che possono riconoscere i danni subiti, incalcolabili sicuramente sul piano umano, ma di cui ognuno di noi si deve far carico.

I recenti dati dimostrano che gli infortuni sul lavoro sono in costante diminuzione, ma purtroppo risultano in aumento le malattie professionali: si tratta di un'evoluzione figlia soprattutto dei modelli organizzativi, dei materiali che si usano per le lavorazioni e produzioni e delle tecnologie utilizzate. Non solo è importante fare in modo che i lavoratori siano informati e consapevoli, ma la raccolta dati è un elemento particolarmente rilevante perché si tratta di fenomeni non singolarmente eclatanti.

Un infortunio è un dato di evidenza plateale; una malattia professionale è, a volte, difficilmente identificabile e qualificabile come tale, e si sviluppa spesso a distanza di anni. Da questo punto di vista, per un'esatta definizione del numero, tipo, entità, gravità degli infortuni è rilevante il piano statistico, ed è per questo che intenderei e intenderemmo lavorare su un versante che auspichiamo sia adottato su tutti i settori.

Nei prossimi mesi la Commissione effettuerà attività istruttorie specifiche sul piano della cosiddetta valutazione delle politiche pubbliche, al fine di verificare l'efficacia di alcuni interventi posti in essere negli ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, si evidenzia che in materia antinfortunistica emerge a livello statistico una sensibile diminuzione del numero degli infortuni e, al contempo, come si diceva, un incremento numerico dei casi di malattie professionali. Occorre tuttavia valutare, sul piano della *policy evaluation* e secondo un approccio rigoroso e ispirato a criteri oggettivi e scientifici, se il decremento degli infortuni sia la conseguenza delle politiche pubbliche specifiche, promosse in materia attraverso il decreto legislativo n. 81 del 2008, o, viceversa, se tale andamento sia causalmente ascrivibile - alla stregua di una verifica di tipo controfattuale - ad altri fattori (ad esempio, la diminuzione delle ore lavorate a seguito della crisi economica). Analogamente, sarebbe utile valutare se l'incremento delle malattie professionali sia ascrivibile ad una carenza nelle politiche adottate in materia o, viceversa, se sia imputabile ad altri fattori causali (ad esempio, evoluzione degli strumenti diagnostici).

La valutazione delle politiche pubbliche costituisce una nuova prospettiva dell'inchiesta parlamentare, che la Commissione intende percorrere integralmente, attesa l'indubbia utilità di tale attività istruttoria per il *polity marker*, che in un settore delicato come quello della sicurezza del lavoro dovrà sempre più commisurare e rapportare le proprie scelte a consapevolezze cognitive oggettive e scientificamente comprovate, in modo tale da accrescere l'efficacia degli interventi.

Ho menzionato prima l'audizione del procuratore Guariniello e l'idea di costruire una procura nazionale per la sicurezza del lavoro. Ebbene, riteniamo che l'opzione sia di difficile attuazione, anche perché la configurazione del fenomeno antinfortunistico non è articolata in una rete di interconnessioni tra i vari ambiti territoriali (mi riferisco, per esempio, alla procura nazionale antimafia).

È auspicabile, secondo noi, che nella prossima esecuzione della delega del *jobs act* sull'agenzia unica su di essa vengano assunte tutte le responsabilità di coordinamento e vigilanza per superare sovrapposizioni di competenza e duplicazioni di controlli, con una evidente inefficienza di cui tutti pagano le conseguenze; tutti: imprese, lavoratori ed apparato pubblico di controllo.

Secondo noi l'agenzia dovrebbe preparare e coordinare le forze ispettive; fornire il supporto investigativo; avere una competenza che non comporti modifiche all'ordinamento giudiziario; custodire le banche dati e il collegamento con il SINP; collegarsi con altre agenzie, enti, organismi preposti a specifici settori di lotta all'illegalità. In alternativa, ovviamente con nessuna presunzione ma nel tentativo di suggerire il nostro pensiero, alla soluzione incentrata sull'agenzia unica si può dar luogo alla costituzione di un organismo tecnico-scientifico che possa svolgere tutti i compiti precedentemente elencati.

Lo studio dei dati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, tenuto conto degli esiti processuali, evidenzia un quadro critico che può essere riassunto nei seguenti punti: prevenzione e repressione; formazione unica e uniforme del personale ispettivo; concentrazione delle forze ispettive; esposizione personale e difficoltà ambientali; la disparità, spesso, purtroppo, di trattamento tra le vittime.

Per concludere, Presidente, chiedendo di lasciare agli atti il testo integrale della relazione, mi soffermo su due punti sui quali la relazione stessa si concentra.

Sulla formazione e diffusione della cultura della sicurezza, presupposto fondamentale per raggiungere l'obiettivo di diminuire gli infortuni sul lavoro, va conciliata l'efficienza e l'efficacia degli strumenti di formazione. È essa stessa elemento essenziale per valutare i rischi e conoscerne le conseguenze.

La formazione, strumento strategico di prevenzione, oggi regolata da accordi coordinati Stato-Regioni spesso prevede ripetizioni e criteri non omogenei.

Per superare questa situazione è avvertita l'esigenza di pervenire ad una formazione efficace riferita al reale rischio presente negli ambienti di lavoro che supporti gli obblighi del datore di lavoro e sia puntuale per i lavoratori.

Non da ultimo si evidenzia l'importanza di una protezione legata alla prevenzione di genere, che non può prescindere dai problemi dell'organizzazione del lavoro, dell'impegno per la cura e dalle specificità che riguardano il lavoro femminile.

In conclusione, ringraziando il presidente del Senato Pietro Grasso per aver fortemente creduto nell'impegno di questa Commissione, ringraziando, altresì, i colleghi commissari impegnati di tutti i Gruppi parlamentari, i funzionari della Commissione ed i consulenti, auspico che i prossimi mesi siano dedicati al risultato per cui stiamo lavorando e che riprende le considerazioni fatte in audizione anche dal ministro Poletti.

Il risultato atteso sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali sarà elemento fondamentale di conciliazione tra giustizia e sviluppo economico.

PRESIDENTE. Senatrice Fabbri, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento.

[TONINI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI \(PD\)](#). Signora Presidente, tra pochi minuti alla Camera è prevista una importante audizione del ministro Padoan davanti alle Commissioni congiunte e riunite bilancio e lavoro dei due rami del Parlamento sulla questione delle pensioni.

Io mi sono permesso di sondare l'opinione anche degli altri Gruppi e mi sembra ci sia un ampio accordo nel chiedere alla Presidenza di concludere la nostra seduta per agevolare la partecipazione a questa audizione, riprendendo poi i nostri lavori su questo punto all'ordine del giorno nella seduta di domani mattina.

[PRESIDENTE](#). Se non vi sono obiezioni, la Presidenza può accedere a questa richiesta, considerando anche che questo è l'unico punto all'ordine del giorno della seduta di domani e, quindi, in ogni caso saremo in grado di concluderlo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PADUA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PADUA \(PD\)](#). Signora Presidente, colgo questa preziosa occasione per offrire all'attenzione dell'Aula e alla sua un comunicato che ho inviato al Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano, una settimana fa.

Siccome non ho ricevuto nessuna risposta, vorrei rappresentarlo all'Aula e consegnarla alla sua attenzione. Esso riguarda, ancora una volta, il problema dei migranti, argomento di cui tante volte in Aula mi sono occupata insieme ad altri colleghi.

Tante volte abbiamo avuto occasione di parlarne e non vi è giorno in cui, accendendo la televisione, non veniamo a sapere dell'ennesimo sbarco di persone che fuggono da situazioni di disagio. Sono situazioni che conosciamo bene, ma forse non conosciamo bene i numeri, che sono veramente

drammatici.

Oggi, partecipando alla riunione della Commissione diritti umani ho potuto ascoltare un funzionario dell'UNHCR. Egli riferiva come, per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, i rifugiati richiedenti asilo e sfollati interni di tutto il mondo abbiano superato il numero di 50 milioni di persone. Mai così tante persone sono state costrette a fuggire a causa di violenze e di persecuzioni.

Nel 2014, persone di 40 diversi Paesi e di tre diversi continenti hanno attraversato il Mediterraneo, provenendo da Paesi in guerra, come la Siria, o dove si perpetuano violazioni di diritti umani, come in Eritrea. (*Brusio*).

Signora Presidente, io capisco che i numeri siano poco appassionanti, ma essi aiutano a farsi un'idea.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di abbassare la voce perché la senatrice Padua non riesce a parlare.

Quindi, se poteste essere così gentili da allontanarvi visto che la seduta è pressoché conclusa, chi ha interesse potrà ascoltare e chi sta intervenendo non è costretta ad interrompersi.

PADUA (*PD*). Grazie, signora Presidente.

Nel 2014, circa 220.000 rifugiati e migranti sono arrivati in Europa, rispetto ai 63.000 del 2013. Durante i primi quattro mesi del 2015 sono arrivati circa 46.000 persone segnando una crescita pari al 25 per cento rispetto all'anno scorso.

Si capisce quindi, senza bisogno di citare ulteriori numeri, che pure abbiamo, che il fenomeno è drammaticamente strutturale. Se ne sono occupati l'Assemblea e il nostro Presidente del Consiglio ponendo l'attenzione a livello europeo. Il motivo del mio intervento è che il nostro Governo, la nostra Assemblea e i nostri lavori hanno provveduto a riconoscere alcune comunità, ma altre sono state purtroppo assolutamente dimenticate. Io sono una rappresentante della Sicilia, che tutti abbiamo elogiato e apprezzato per lo sforzo straordinario che c'è da anni in quell'isola su questo fronte. Lo ribadisco perché alcune Regioni del nostro Paese si alterano e hanno scarsa disponibilità all'accoglienza anche per poche decine di persone. L'isola ha finalmente ricevuto attenzione in una sua parte, mentre è stato dimenticato il resto delle altre comunità. In particolare modo, faccio riferimento al Sud-Est della Sicilia stessa.

Leggo velocemente la lettera che consegno: «Egregio signor Ministro, le scrivo per esprimere il mio più sincero compiacimento in merito alla recente approvazione, da parte del CIPE, del riparto di risorse per il piano di interventi per l'isola di Lampedusa, stabilito dalla legge di stabilità per il 2014. L'obiettivo della proposta di assegnazione di tali fondi, come lei ben sa, risultava essere quello di fronteggiare la gravissima situazione socio-economica determinatasi con gli straordinari flussi migratori in corso. È indispensabile, dunque, un intervento sostanziale del Governo, a sostegno di chi, con propria mano e lontano dai momenti e dai luoghi nei quali si decidono le politiche sull'immigrazione, presta il proprio supporto all'accoglienza di famiglie e persone disperate che fuggono da contesti assolutamente tragici, nella speranza di un futuro che assicuri quel minimo di diritti di cui è portatore ogni essere umano per natura. Tuttavia non posso esimermi dal sottoporre alla sua cortese attenzione che se la nobile intenzione di base sullo stanziamento dei suddetti fondi fosse relativa all'esigenza di migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi a disposizione dei cittadini di Lampedusa e Linosa non possiamo oggi volgere lo sguardo altrove rispetto alle medesime esigenze di quelle zone che sono altrettanto accoglienti nella nostra penisola. Ovvero, non si può certamente scordare quel Sud-Est siciliano maggiormente esposto oggi ai flussi migratori, Pozzallo *in primis*, dove non è più procrastinabile un segnale forte, tangibile e deciso da parte dello Stato. Lo scorso 5 maggio è stato audito in Commissioni affari costituzionali al Senato il sindaco del Comune di quella generosa comunità, al fine di rendere edotta la Commissione dell'estremo disagio finanziario e logistico contro il quale, nella pratica, ci si trova a fronteggiare l'emergenza quotidiana degli sbarchi. Tuttavia, la stessa parola emergenza si riferisce direttamente ad un contesto nel quale manca il requisito della prevedibilità mentre oggi, purtroppo, a Pozzallo, la questione è strutturale. I numeri degli arrivi dei migranti, sia quelli stimati *pro* futuro sia quelli calcolati in rapporto agli sbarchi relativi

alle annualità precedenti, sono in costante crescita e senza un adeguato sostegno anche per questo Comune, sempre più alla ribalta delle notizie di cronaca per eventi tragici, quell'idea compensativa, non solo simbolica, destinata in favore di Lampedusa e Linosa rischierà di restare monca».

PRESIDENTE. È presente il sottosegretario Pizzetti, che potrà rappresentare la sua sollecitazione.

[DI GIORGI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente per sottoporre all'attenzione dei colleghi un problema che in questo momento sta facendo molto discutere in Toscana, a Pisa in particolare. Mi riferisco a questo episodio gravissimo di razzismo nei confronti di una ragazza nella scuola. Oggi abbiamo parlato di cyberbullismo. Anche questo è una sorta di bullismo con la particolarità del razzismo. Si tratta di una ragazza nei cui libri venivano posti dei bigliettini orrendi con indicazione effettivamente inascoltabili e con giudizi rispetto al suo essere una ragazza senegalese che francamente in un Paese civile non si vogliono sentire.

Naturalmente, come in genere accade in quei territori, la reazione è stata di grande civiltà da parte del preside, delle istituzioni e degli insegnanti e via dicendo.

Perché desidero portare all'attenzione dell'Assemblea questo tema? Naturalmente perché è giusto parlare degli episodi di inciviltà che accadono nel nostro Paese, che purtroppo sono tanti.

Visto che il tempo a mia disposizione è breve, consegnerò il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ci sono migliaia di casi definiti di discriminazione razziale in Italia e centinaia di essi avvengono nelle scuole. Questa è la grande sconfitta e anche da questo punto di vista dobbiamo essere davvero molto vigili, perché i casi stanno aumentando. Certamente occorre tenere in considerazione anche le campagne elettorali, come quelle che si stanno vedendo in questo momento, in cui alcuni partiti ritengono di poter raccogliere voti, lavorando su aspetti così negativi della personalità umana, come la xenofobia e il razzismo. Proprio episodi come quello oggetto del mio intervento ci devono far pensare e capire che non è così che si possono esprimere la propria particolarità e le proprie idee all'interno di una campagna elettorale. Perlomeno su alcuni principi bisognerebbe essere tutti d'accordo: tutti dovremmo ritenerli intangibili. Quantomeno il razzismo e la xenofobia devono essere fuori dal nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a lasciare agli atti la parte di intervento che non ha letto.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, non voglio entrare nel merito dell'ultimo scandalo del calcio scommesse: da uomo di sport, soprattutto innamorato dello sport, ho il dovere di denunciarlo in Assemblea, ma non mi va - davvero non mi va - di strumentalizzarlo. Vorrei solo dare valore e voce alla lealtà. La lealtà è il vero talento che ogni atleta deve possedere, per essere amato e rispettato, perché lo sport significa lealtà, amicizia e impegno. Anche quando si viene sconfitti - o meglio, quando non si riesce a vincere - i valori dello sport pulito aiuteranno sempre chi li sceglie, per se stesso e per condividerli con gli altri. Chi invece fa il furbo ed è sleale potrà anche vincere qualche partita con l'inganno, ma non vincerà mai nella vita.

Lo posso dire per esperienza e per aver ereditato questi valori dal mio papà e da mio zio, che sono stati arbitri di calcio come me, e dai miei educatori nel minibasket: lo stesso vale per tutti coloro che hanno praticato altri sport. I nuovi scandali legati al calcio scommesse, con decine di indagati e di fermi e addirittura con il coinvolgimento della 'ndrangheta sono soltanto uno dei tanti sintomi di quello che non funziona in questo Paese. Troppo spesso in Italia si ha l'impressione che vincere sia l'unica cosa importante, in ogni modo e ad ogni costo. Chi vince ha sempre ragione e può fare quello che gli pare, almeno finché non viene buttato giù da qualcun altro ancora più sleale e disonesto di lui. Dobbiamo tutti invertire la rotta e dobbiamo lavorare per riportare l'onestà al centro dello sport in Italia, così come in ogni altro aspetto di tutta la nostra vita sociale. Solo il rispetto delle regole può salvarci e

parlo di regole giuste, scritte tutti insieme, con e per i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, intervenendo a nome del Gruppo della Lega Nord, voglio far riferimento alle ennesime inquietanti problematiche riguardanti l'immigrazione. Già a partire dallo scorso mese di marzo, fonti nazionali e internazionali di significativa autorevolezza hanno sostenuto la tesi secondo la quale è partecipe della gestione di flussi migratori illegali anche il ramo libico del sedicente Stato islamico, pericolosa organizzazione terroristica transnazionale, che secondo alcune personalità, come il consigliere del Governo libico Abdul Basit Haroun, avrebbe da tempo utilizzato anche i barconi per infiltrare pericolosi addetti dell'organizzazione in Europa, attraverso l'Italia. Tale ultima circostanza sembra avere avuto una forte conferma con l'arresto, avvenuto nei dintorni di Milano, del cittadino marocchino Touil Abdel Majid ricercato dalla magistratura tunisina in quanto sospettato di aver preso parte all'attacco terroristico al museo del Bardo.

Fino ad oggi, tuttavia, autorevoli esponenti del Governo, nonché Ministri, hanno più volte pubblicamente e ufficialmente negato la possibilità che attraverso il Mediterraneo potessero giungere in Italia anche terroristi, ma purtroppo ciò è stato smentito dai fatti. Noi temiamo che purtroppo un certo tipo di politiche abbiano nei fatti favorito, attraverso l'immigrazione clandestina, delle forme di infiltrazioni terroristiche nel nostro Paese.

Per questa ragione, tutto il Gruppo della Lega Nord, i singoli senatori e i deputati della Camera, hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Inoltre, abbiamo già predisposto una interrogazione parlamentare al fine di segnalare questi fatti, di rinvenire eventualmente delle responsabilità e sicuramente di auspicare che il Governo prenda i più seri provvedimenti al fine di eliminare e fermare questo tipo di fenomeni. Ricordiamo che un conto è l'immigrazione, un altro è il terrorismo. Stiamo parlando di qualcosa di veramente preoccupante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 21 maggio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,07)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ([1261](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti

dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-giuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito *internet*» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

1.200

[MAZZONI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «il fenomeno del», inserire le seguenti: «bullismo e del».

Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo».

1.201

[MAZZONI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ai fini della presente legge», sino a: «realizzata per via telematica, » con le seguenti:«Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, lesione, danneggiamento, piccoli furti. Per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, nonché quanto previsto dal primo periodo, realizzato per via telematica,».

1.202

[ANGIONI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «qualunque forma», aggiungere le seguenti: «scritta fotografica o video».

1.203

[ANGIONI](#)

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «diffusione di contenuti on line» , inserire le seguenti: «aventi ad oggetto anche uno o più componenti della sua famiglia».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla

rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

EMENDAMENTI

2.200

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici ore», con le seguenti: «quarantotto ore».

2.201

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici ore», con le seguenti: «trentasei ore».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[MAZZONI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti, di uno o più atti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale».

2.0.2

[MAZZONI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra anni 11 e 14)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di cui all'articolo 1 comma 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso».

2.0.3

[MAZZONI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Spese per risarcimento dei danni ad opera di minori)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo o di cyberbullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Piano di azione integrato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.

EMENDAMENTI

3.200

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)», inserire le seguenti: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»,.

3.201

[BOCCHINO](#)

V. testo 2

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center.» con le seguenti: «, delle associazioni anti-omofobia nonché delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center (SIC)».

3.201 (testo 2)

[BOCCHINO](#), [LO GIUDICE](#) (*)

V. testo 3

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center.» con le seguenti: «, delle associazioni anti-omofobia nonché delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.201 (testo 3)

[BOCCHINO](#), [LO GIUDICE](#), [BIGNAMI](#) (*)

Approvato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.202

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Safer internet center», inserire le seguenti: «I soggetti che forniscono servizi di social networking nelle persone dei loro rappresentanti, nonché gli altri operatori della rete e una rappresentanza delle Associazioni dei genitori».

3.500

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo e del comitato di monitoraggio non sono corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese».

3.500 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.».

3.203

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:«, garantendo altresì al Parlamento adeguata informazione in merito al monitoraggio effettuato».

3.501

Il Relatore

Approvato

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di

un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet*, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.2

[ZIZZA, PELINO](#) (*)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo per ogni autonomia scolastica l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative e osservando i comportamenti degli studenti durante le ore di lezione, stilerà delle schede personali al fine di attuare azioni preventive volte al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole e delle famiglie».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.200

[MAZZONI](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: «e il contrasto del», inserire le seguenti: «bullismo e del»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «e nel contrasto del», inserire le seguenti: «bullismo e del»;
- c) al comma 3, dopo le parole: «di contrasto al» inserire le seguenti: «bullismo e al».

4.201

[BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», inserire le seguenti: «, incluso il cyberbullismo omofobo,».

4.202

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;», inserire le seguenti: «un percorso volto a favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un utilizzo critico dei diversi strumenti di comunicazione».

4.203

[MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «minori coinvolti», aggiungere le seguenti: «, l'educazione alla legalità per favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione».

4.204

[BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «coinvolti», inserire le seguenti: «, anche attraverso il supporto di educatori professionali e pedagogisti».

4.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «nell'ambito della propria autonomia», inserire le seguenti: «e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».

4.205

[MAZZONI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.205

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

- a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.».

G4.205 (già em. 4.205)

[MAZZONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1261,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.205, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia, possano:

- a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.

(*) Accolto dal Governo

G4.200

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» affronta diversi aspetti concernenti la materia in oggetto, che devono essere colti in tutte le loro implicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e alla tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti»;

si tratta di materia particolarmente delicata e che si pone al centro di uno snodo da cui - pur

entro demarcazioni e valori, limiti e opportunità che sottostanno alla libertà d'espressione - muove la grande trasformazione tecnologica in atto nella quale ormai viviamo immersi, essendone interpreti e spettatori;

spesso manifestazioni e casi di cyberbullismo si producono attraverso l'enfatizzazione multipla e successiva di un singolo fatto, pubblico o privato, di un dato o di una notizia che vengono distorti, amplificati, spettacolarizzati con intenti offensivi e discriminatori;

sempre più frequentemente si verificano casi di coloro che si rendono responsabili di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo e «cyberbullismo», difficilmente sanzionabili: ci si riferisce, pertanto, non solo a prevaricazione fisica ma anche a comportamenti e aggressioni verbali, basate su un uso distorto delle nuove tecnologie che, nel venir meno del rispetto dell'individuo e delle regole della convivenza civile, si rivelano lesive - fino talvolta alle più tragiche conseguenze, testimoniate dai recenti, tragici episodi di cronaca - e che mirano deliberatamente colpire la dignità della persona;

considerato che:

vi sono aspetti di rilievo trattati nel provvedimento in titolo che - una volta approvato - rischiano di non generare sul piano pragmatico l'auspicata efficacia o che possono addirittura produrre opacità o incertezze interpretative;

l'articolo 4 è intitolato esplicitamente alle Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico;

impegna il Governo:

ad adottare per quanto di competenza iniziative, anche a carattere normativo, affinché al livello scolastico sia garantita la maggiore informazione possibile e consapevolezza sulla natura di reato del cyberbullismo e affinché il cyberbullismo sia oggetto di riflessione e materia di studio nell'ambito delle classi che prevedono corsi di diritto;

ad adottare misure opportune affinché, in aiuto e in collaborazione con i soggetti che forniscono servizi di «*social networking*» e con il corpo docente delle Scuole di ogni ordine e grado e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, vengano messe in atto modalità tali per scoraggiare e ostacolare, al di sotto dei quattordici anni di età, l'iscrizione ai «*social network*»; e affinché sia prevista la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile;

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure idonee per reperire maggiori risorse rispetto allo stanziamento previsto affinché sia potenziato l'operato della Polizia postale favorendo l'incentivazione dei corsi di prevenzione per gli studenti contro il cyberbullismo, il bullismo e la diffusione e il consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

G4.200 (testo 2)

[BLUNDO](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» affronta diversi aspetti concernenti la materia in oggetto, che devono essere colti in tutte le loro implicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e alla tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti»;

si tratta di materia particolarmente delicata e che si pone al centro di uno snodo da cui - pur entro demarcazioni e valori, limiti e opportunità che sottostanno alla libertà d'espressione - muove la grande trasformazione tecnologica in atto nella quale ormai viviamo immersi, essendone interpreti e spettatori;

spesso manifestazioni e casi di cyberbullismo si producono attraverso l'enfatizzazione multipla e successiva di un singolo fatto, pubblico o privato, di un dato o di una notizia che vengono distorti, amplificati, spettacolarizzati con intenti offensivi e discriminatori;

sempre più frequentemente si verificano casi di coloro che si rendono responsabili di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo e «cyberbullismo», difficilmente sanzionabili: ci si riferisce, pertanto, non solo a prevaricazione fisica ma anche a comportamenti e aggressioni verbali, basate su un uso distorto delle nuove tecnologie che, nel venir meno del rispetto dell'individuo e delle regole della convivenza civile, si rivelano lesive - fino talvolta alle più tragiche conseguenze, testimoniate dai recenti, tragici episodi di cronaca - e che mirano deliberatamente colpire la dignità della persona,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare per quanto di competenza iniziative affinché al livello scolastico sia garantita la maggiore informazione possibile e consapevolezza sulla natura di reato del cyberbullismo e affinché il cyberbullismo sia oggetto di riflessione e approfondimento, nell'ambito delle classi che prevedono corsi di diritto;

adottare misure opportune affinché, in aiuto e in collaborazione con i soggetti che forniscono servizi di «*social networking*» e con il corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, vengano messe in atto modalità tali per rendere più consapevole e cosciente, al di sotto dei quattordici anni di età, l'iscrizione ai «*social network*» e nell'ambito dell'autonomia organizzare percorsi formativi con la collaborazione di educatori pedagogisti.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.200

MAZZONI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. È vietato istituire siti nella rete internet i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

- a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 2 sostituire le parole: «sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016» con le seguenti: «sono stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016».

5.501

Il Relatore

Approvato

Al comma 3 sostituire le parole: «agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016» con le seguenti: «agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

EMENDAMENTO

6.200

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quando i fatti di cui agli articoli 1 e 2 e di cui al comma 1 sono commessi da maggiorenni, ad essi si applica l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1261

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori ([1620](#))

ARTICOLI DA 1 A 12

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare, con azioni a carattere preventivo e repressivo, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.
2. Le famiglie, gli educatori dei soggetti interessati e le strutture scolastiche svolgono un ruolo determinante nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Bullismo)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:

- a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro;
- b) voci diffamatorie e false accuse;
- c) piccoli furti;
- d) estorsione;
- e) minacce;
- f) violenza privata;
- g) aggressioni;
- h) giochi violenti;
- i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;
- l) lesioni personali volontarie;
- m) percosse volontarie e premeditate;
- n) danneggiamento di cosa altrui;
- o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.

2. Sono, altresì, da considerarsi atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione, nei siti *internet*, degli atti stessi, di seguito denominata «cyberbullismo».

3. I responsabili degli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Programmi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi volti al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 i programmi concernenti:

- a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- b) corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo e cyberbullismo all'interno delle scuole;
- c) programmi di sostegno ai minori vittime del bullismo e cyberbullismo e programmi di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti.

Art. 4.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

- a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale.

Art. 6.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.
2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni, fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.
3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.
4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Spese per risarcimento dei danni)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.
2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica.

Art. 8.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete *internet* i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:
 - a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;
 - b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
 - c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 9.

(Attività di vigilanza su internet)

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete *internet* accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall'articolo 8 commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete *internet* i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 10.

(Deroghe al divieto di attività a mezzo internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti *internet* i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo 8, purché tali siti siano protetti

da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete *internet* promuovono la conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui al comma 1.

3. I fornitori di accesso alla rete *internet* erogano, se richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.

4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l'accesso agli utenti, solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l'invio di una *password* o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Art. 11.

(Iniziativa per la corretta diffusione della rete internet)

1. Il Governo predisporre interventi atti a favorire la promozione e la diffusione di un uso corretto della rete *internet*.

2. Il Governo prevede l'introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull'uso corretto della rete *internet* tenuti in orario extrascolastico.

Art. 12.

(Agevolazioni per siti internet culturali)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete *internet*, può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d'arte;

b) università e istituti di ricerca;

c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 e sui relativi emendamenti

La Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.";

- che all'articolo 3, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.";

- che all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia" siano inserite le parole: "e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,";

- che all'articolo 5, comma 2, siano sostituite le parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016";

- che all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016".

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 4.2 e 4.205.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.204.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Mancuso sui disegni di legge nn. 1261 e 1621

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo all'esame dell'Assemblea, oggetto di un ampio e approfondito esame compiuto dalla Commissione affari costituzionali, è volto a soddisfare l'esigenza di apprestare una adeguata tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, un fenomeno che negli ultimi tempi ha visto un aumento, anche a causa del crescente utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei più giovani.

È un fenomeno che io definirei come un male sociale "invisibile e silenzioso". E ragionando sul male, da sempre filosofi, letterati, pensatori, teologi e artisti si interrogano e si producono in frasi sulla morale, e in tentativi di definire l'etica, la condotta delle persone sulla base di norme valoriali: insomma, i principi in base ai quali agisce l'uomo. Questa riflessione, questa necessità di definire una morale comune ha il fine di salvaguardare ogni forma di male sociale.

Tra essi esiste anche il cyberbullismo che più esplicitamente è una forma di mobbing che si attua attraverso Internet; tanto che per indicarlo si usano anche altri termini quali cyber-mobbing e internet-mobbing. Esso viene messo in atto mediante l'uso dei media digitali e consiste nell'invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, in chat o su *facebook*, con il fine di molestare una persona che può essere anche lungo.

Gli autori, i cosiddetti «bulli» o il cosiddetto «branco», sono spesso persone che la vittima ha conosciuto nel contesto scolastico, nel quartiere in cui vive o presso un'associazione. Essi offendono, minacciano o ricattano le loro vittime direttamente o facendo pressione psicologica su di loro. A volte le diffamano, le mettono alla gogna o diffondono menzogne.

Presidente e colleghi, chi ne è vittima può subire conseguenze molto gravi, come la perdita della fiducia in se stesso, stati di ansia e depressione.

Esistono varie tipologie di cyberbullismo, come flaming: litigi *on line* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi; cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali quali mud, forum di discussione, messaggistica immediata, newsgroup, blog o siti Internet di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, con il fine di danneggiare la reputazione della vittima. Inoltre vi è l'outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi, che screditino la vittima.

Ma bisogna stare attenti, perché il confine tra un comportamento scherzoso e un altro percepito come offensivo non è così netto. Il cyberbullismo inizia laddove un individuo si sente importunato, molestato e offeso. Raramente i giovani si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni nel momento in cui mettono in rete immagini offensive o le inviano agli amici; spesso lo fanno solo per scherzo. Tuttavia, può trattarsi anche di atti mirati a rovinare una persona.

Per la vittima è molto difficile sottrarsi alle molestie, soprattutto per l'anonimato dietro cui, in genere, si nascondono gli autori. Essi pensano di essere invisibili, non identificabili, e per tale motivo di rimanere impuniti. È importante, inoltre, sottolineare che la ripetitività delle loro condotte determina assuefazione e riduzione dell'empatia e, di conseguenza, una minore capacità di percepire la sofferenza sperimentata dalla vittima ogni volta che viene presa di mira *on line*. Infine per i cyberbulli non sperimentando gli effetti tangibili delle proprie azioni, tutto sembra essere un gioco, che non necessita di essere fermato.

Attualmente si sta ancora indagando rispetto alle conseguenze del cyberbullismo, ma è ragionevole ritenere che siano analoghe a quelle del bullismo tradizionale, se non maggiormente gravose a causa dell'elevato numero di persone coinvolte e della forza mediatica di messaggi, foto, video trasmessi *on*

line o sul telefonino.

Tra gli effetti di tale fenomeno possono derivare bassa autostima, depressione, ansia, paura, frustrazione, problemi scolastici e familiari e, nei casi più estremi, idee suicidarie. Si tratta di esiti gravi, che hanno, inoltre, notevoli ripercussioni sullo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti.

La pericolosità di tali effetti è da mettere in relazione non solo alla natura stessa degli attacchi, bensì anche alla loro frequenza. A volte risulta molto difficile riuscire a rimuovere completamente i contenuti offensivi, denigranti, minacciosi di testi e immagini da *web*.

In genere bambini e adolescenti sono riluttanti a confidarsi con i genitori e gli insegnanti rispetto agli episodi di cui sono vittime. Ciò avviene per il timore di una reazione eccessiva da parte degli adulti che li induca ad adottare delle regole restrittive nell'utilizzo di Internet, sia di una vendetta da parte dei cyberbulli stessi.

Secondo l'indagine "I ragazzi e il Cyberbullismo" realizzata da Ipsos per Save the Children nel 2013, attraverso 810 interviste con questionari compilati *on line* da ragazzi di età compresa fra 12 e 17 anni, nel periodo che va dal 20 al 26 gennaio 2013, i 2/3 dei minori italiani riconoscono nel cyberbullismo la principale minaccia del proprio tempo. Per tanti giovani questo fenomeno compromette il rendimento scolastico, erode la volontà di aggregazione della vittima, e nei peggiori dei casi può comportare serie conseguenze psicologiche.

Ed ecco, signor Presidente, che arriviamo all'aspetto giuridico su tale problematiche, nel nostro inquadramento normativo manca una disciplina specifica in materia di bullismo, e di conseguenza anche del cyberbullismo.

Tuttavia, tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti. I comportamenti posti in essere possono produrre conseguenze sia sul piano civilistico sia su quello penalistico. I reati che si possono configurare sono: percosse, lesione personale, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia, danneggiamento. Se l'autore è un minore di età ricompresa tra i 14 e i 18 anni, si applicheranno le norme del processo penale minorile. Per il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni, non essendo imputabile per l'ordinamento giuridico del nostro Paese (articolo 97 del codice penale), possono essere adottate misure rieducative. «Un uomo fa quello che deve - nonostante le conseguenze personali, nonostante gli ostacoli e i pericoli e le pressioni - e questo è la base di tutta la moralità umana», diceva Winston Churchill.

Ed anche in questo senso il disegno di legge all'esame - e mi avvio a concludere - delinea una strategia di azione integrata, volta a proteggere le vittime, creando procedure e istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi colpiti da questa forma di violenza. In tal senso, in particolare: l'articolo 2 del disegno di legge istituisce una specifica procedura semplificata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori della vittima minorenni di ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona compiuta in rete. L'articolo 3 istituisce un tavolo tecnico - con l'obiettivo di predisporre un piano d'azione integrato - per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. L'articolo 4 prevede l'adozione da parte del Ministero dell'Istruzione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Le linee di orientamento includono: la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, l'efficace sistema di governance. L'articolo 5 detta misure per incentivare e sostenere l'attività della polizia postale e delle comunicazioni, specificamente orientata al contrasto delle violazioni di legge commesse in rete e all'attività di formazione nelle scuole.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, citando la frase di Albert Camus il quale scrisse: «Se dovessi scrivere un libro di morale, vorrei fosse di cento pagine; novantanove di esse dovrebbero essere bianche. Sull'ultima pagina poi scriverei; conosco solo una legge, quella dell'amore».

Nel rispetto della dignità umana, della solidarietà, dell'amicizia, della tutela dei soggetti più deboli. Sono questi i principi, i valori, che si attuano approvando questa legge. E pertanto dichiaro per le

ragioni esposte a nome del gruppo Area Popolare il voto favorevole.

Sintesi articoli

L'articolo 1 introduce una definizione ampia e articolata di "cyberbullismo", comprendente anche espressamente la diffusione di contenuti *on line*, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

L'articolo 2 prevede una specifica procedura semplificata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquattordicenne, o ai genitori della vittima minorenne di ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona compiuta in rete.

L'articolo 3 istituisce un tavolo tecnico, con l'obiettivo di predisporre un piano d'azione integrato, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori e di organizzazioni non governative, nonché di una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori. Prevede, inoltre, l'istituzione di un Comitato di monitoraggio, al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per le segnalazioni ricevute nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.

L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Le linee di orientamento includono: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance*. Si afferma espressamente che dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È inoltre prevista la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione sul territorio di azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità. Le istituzioni scolastiche devono promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

L'articolo 5 detta misure per incentivare e sostenere l'attività della polizia postale e delle comunicazioni, specificamente orientata al contrasto delle violazioni di legge commesse in rete e all'attività di formazione nelle scuole.

L'articolo 6 prevede che il questore - fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia - possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore e del carattere lesivo dei propri gesti, per evitare che sia sottoposto a un processo penale. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. L'ammonimento cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Fabbri sul Doc. XXII-bis n. 2

Onorevoli Colleghi! - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con particolare riguardo al sistema della tutela della salute che mi onoro di presiedere si è insediata lo scorso mese di Settembre ed è stata istituita con deliberazione del Senato del 4 Dicembre 2013.

La Commissione d'inchiesta si occupa di indagare le cause, le ragioni, i costi, gli oneri inerenti la piaga sociale degli infortuni e interviene specificamente ogni qualvolta succedono gravi e particolari infortuni sul lavoro significativi di specifiche tematiche, anche ordinando alle Prefetture competenti di acquisire tutte, le informazioni in merito. Procedo alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, applicando in quanto compatibili le norme del codice di procedura penale, è di ieri la nostra decisione di aprire un fascicolo d'inchiesta sul rogo del *terminal 3* all'aeroporto di Fiumicino.

Oltre alle indagini ed agli esami di cui sopra la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

Considerati i compiti affidati alla Commissione, sin dal primo momento abbiamo seguito tutti i casi significativi di incidenti mortali sul lavoro e per ognuno di essi abbiamo provveduto, grazie alla collaborazione dei Carabinieri, ad istruire i fascicoli per indagarne le cause.

Abbiamo ritenuto fondamentale svolgere audizioni di soggetti istituzionali e di parti sociali, finalizzate ad acquisire elementi informativi sulle tematiche generali attinenti gli infortuni e le malattie professionali.

Altresì, pur non avendo alcuna competenza in merito alle situazioni generali di inquinamento ambientale, abbiamo indagato in relazione ai profili inerenti alla salubrità dell'ambiente di lavoro ed alle malattie professionali dei dipendenti degli stabilimenti produttivi operanti in aree a particolare rischio.

Nello specifico abbiamo dedicato particolare attenzione all'area di Taranto (dove andremo in missione a fine Settembre) ed alle aree in cui ha insistito la questione amianto, a partire da Casale Monferrato, sito nel quale ci recheremo l'8 ed il 9 Giugno.

Inoltre abbiamo deciso di indagare la sicurezza nelle cosiddette "grandi opere" a partire da Expo.

Un modello da seguire anche per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.180.000 mq di superficie pari a 180 campi da calcio di serie A. Un miliardo e 300 milioni di euro di investimenti. 53 paesi partecipanti. 200 mila metri quadrati di strade. 1.200 imprese coinvolte con oltre 5 mila le maestranze coinvolte con un lavoro importante di prevenzione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi i numeri dell'evento che danno il senso del grande sforzo e del grande lavoro compiuto. Un'attività realizzata grazie alla sinergia dei diversi enti e parti sociali coinvolti che, anche in materia di sicurezza, è stata determinante, con un controllo degli incidenti e degli infortuni assolutamente nella norma. Importante anche il lavoro ispettivo coordinato dall'azienda sanitaria locale con un'attività di controllo avviata già dal 2011 con 461 ispezioni, 363 imprese controllate e 290 contravvenzioni, 93 infortuni in tutta l'area gestita da Expo e dagli altri committenti, di questi circa una settantina ha avuto una media di 22 giorni per il recupero e solo quattro hanno sfiorato i 40. Dati inferiori alla media del settore edile.

Per questo occorre non abbassare la guardia e continuare a tenere alta l'attenzione sui temi della sicurezza e della prevenzione anche durante la fase di smontaggio delle opere. La Commissione tornerà a Milano durante i sei mesi dell'Esposizione Universale con l'obiettivo di vigilare sulla regole di sicurezza della fase di smantellamento delle strutture.

Il ciclo di audizione che ha visto impegnata la Commissione ha avuto inizio lo scorso Ottobre con la presenza del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

Tra le considerazioni emerse e condivise c'è sicuramente quella di lavorare per ridurre gli infortuni ed intervenire sul tema delle malattie professionali, agendo anche sulla questione non meno preoccupante degli infortuni "*in itinere*".

Azioni sulle quali intervenire legiferando sulla capacità di coesione di tutti i soggetti istituzionali interessati, rilanciando il tema della efficacia degli interventi. Molte di queste azioni, ricorda anche il Ministro, sono costruite per una filiera totalmente verticale.

Ogni soggetto agisce ora in forza di una norma che gli dà competenza esclusiva, con regole da osservare, con limiti però che portano al paradosso che si va in azienda per un aspetto ma non se ne

guarda la complessità perché legittimamente di altri soggetti.

Quindi il tema della *governance* dell'insieme, determinante per riunire e migliorare non solo le condizioni di lavoro ma anche la sua sicurezza.

Nel contesto di questa strategia vi è la necessità urgente di promuovere azioni di rivisitazione ed ammodernamento delle regole, compreso il suo completamento a partire dall'attuazione dei decreti attuativi riferiti al decreto legislativo n 81/2008 e non da ultimo per dare attuazione al SINP (sistema informativo nazionale della prevenzione).

Cultura della sicurezza, formazione, valutazione del rischio, sburocratizzazione, incentivi economici per quelle imprese che investono sulla sicurezza e sugli ambienti di lavoro sono obiettivi inderogabili.

Un plauso agli interventi che in questi anni INAIL ha sviluppato, come è emerso anche durante l'audizione del suo presidente dott. De Felice, la necessità di produrre condizioni favorevoli che trovino riconoscimento rispetto agli oneri per i premi INAIL.

Gli imprenditori devono essere sostenuti in questo sforzo con politiche e programmi adeguati, modulando e finalizzando linee di intervento a favore delle imprese che investono nel miglioramento della propria attività di prevenzione.

Questo emerge anche nelle audizioni delle parti datoriali, sia dell'artigianato sia dell'industria e dell'agricoltura.

Un lavoro importante viene svolto altresì dai sindacati dei lavoratori auditi, CGIL, CISL e UIL, uniti nell'affermare quanto sia importante conciliare l'esigenza di semplificazione con quella di mantenere inalterati gli standard di tutela in ambito infortunistico.

Non da ultimo vorrei citare l'audizione di ANMIL con il suo Presidente Franco Bettoni.

Una associazione da 71 anni in prima fila impegnata a sostenere le vittime di incidenti sul lavoro e le loro famiglie. Impegnata con una rete di professionisti legali, medici legali e psicologi, lavora sulla diffusione della cultura alla sicurezza e sul tema non trascurabile del reinserimento lavorativo.

Amianto

Particolare attenzione merita la questione amianto che preannuncio sarà il tema al quale la Commissione si dedicherà nei prossimi mesi. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione sul caso Eternit accolta dall'opinione pubblica con preoccupazione e sconcerto, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura, che ha dichiarato la prescrizione del reato di disastro, va seguita con attenzione perché potrebbe aprire un precedente anche per altri procedimenti in corso. Per questo la Commissione ha deciso di audire il dott. Guariniello, p.m. che ha attivato quel processo penale, che ha avanzato la proposta di una Procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro sulla ragione dell'elevato numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che si registrano in Italia. La risposta a tale interrogativo non riguarda la qualità della legislazione in materia, che è adeguata e migliore della pur efficace normativa varata negli anni Cinquanta. Il problema fondamentale riguarda la mancata applicazione della legge e la carenza dei controlli affidati agli organi di vigilanza ed alla Magistratura.

L'amianto bandito in Italia con la legge 257 del '92, comporta oggi anche l'obbligo di tenere alta l'attenzione sulle operazioni di bonifica. C'è ancora una quantità enorme di amianto ancora presente nel Paese. Impedire che faccia altre vittime è una priorità. È di oggi la seguente notizia:

amianto da aggiungere?

GIOVANNI ORFEI per: 20/05/201515.39

Ccr: CAMILLA FABBRI

Amianto: morte ex dipendente Atm, indaga procura Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - La procura di Torino ha aperto un'indagine sulla morte di un ex dipendente dell'Atm (l'azienda che gestiva i trasporti pubblici in città) dovuta, secondo i primi accertamenti, a una malattia provocata dall'amianto. L'uomo, deceduto a 77 anni, aveva lavorato dapprima come autista e poi, dal 1974 al 1985, come manutentore edile in fabbricati e depositi dell'azienda: qui sarebbe entrato in contatto con il minerale nocivo. Ad occuparsi del fascicolo è il pm Raffaele Guariniello.

Prima di morire l'ex lavoratore era stato ascoltato dai collaboratori del magistrato, ai quali aveva riferito che gli era anche capitato, durante il servizio, di tagliare delle lastre in amianto. L'autopsia ha appurato che il decesso è dovuto a un mesotelioma. (ANSA).

Le operazioni di bonifica dureranno molto tempo, per cui ci saranno molti lavoratori e cittadini interessati direttamente da tali interventi esposti al rischio. L'attenzione per la prevenzione del contatto con le fibre di amianto è oggi molto superiore rispetto a quella del passato, ma la vastità delle operazioni di bonifica e la loro capillarità, unita alla sensazione che molto spesso nei microcantieri di bonifica non si adottino tutte le attenzioni e le misure di prevenzione necessarie, ci porta a ritenere che la soglia d'allerta debba essere molto alta.

D'altra parte, il Piano nazionale della prevenzione dà indicazioni circa l'opportunità di elevare dal 15 al 20 per cento la quota di cantieri assoggettati alle ispezioni da parte delle ASL e degli Ispettorati del lavoro.

La soglia di attenzione, dunque, non può scendere, ma deve aumentare, come del resto è emerso con la Conferenza nazionale amianto di Venezia del novembre 2012. Ciò che doveva essere fatto, però, ancora non è stato attuato.

A tale proposito, si pone un altro problema, ovvero quello relativo alla operazione di mappatura dei siti che, come peraltro è stato sottolineato già nel corso dei lavori di questa Commissione di inchiesta, è un'operazione che lascia ancora spazio a molti approfondimenti, in quanto incompleta (la sua realizzazione, tra l'altro, è uno degli obiettivi dell'area ambiente del Piano nazionale amianto): il numero che circola di 34.000 siti è di sicuro approssimato per difetto, l'ultimo aggiornamento è del novembre 2014, data in cui l'unica Regione non ancora censita risulta essere la Calabria.

I dati mostrano sproporzioni notevoli tra i censimenti regionali che sembrano da riferire più alle modalità con cui i censimenti vengono effettuati che non alla situazione reale. Il 50 per cento dei siti da bonificare sembra presente nelle Marche ed in Abruzzo e questo è un dato che ovviamente induce a ritenere che vi sia una anomalia nel sistema di rilevazione. Una mappatura attendibile, comunque, è il presupposto per qualunque operazione di bonifica.

Abbiamo audito anche i rappresentanti della Conferenza delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che il 7 maggio nella conferenza Stato-Regioni hanno sancito l'accordo sulla qualificazione dei laboratori pubblici e privati per una mappatura omogenea su tutto il territorio nazionale per siti amianto.

Sarà importante lavorare affinché lo Stato possa dare la possibilità ai familiari delle vittime di amianto di affrontare i costosi procedimenti che possono riconoscere i danni subiti, incalcolabili sicuramente sul piano umano, ma di cui ognuno di noi si deve far carico.

Considerazioni finali

I recenti dati dimostrano che gli infortuni sul lavoro sono in costante diminuzione ma in aumento risultano essere quelli delle malattie professionali.

Un'evoluzione figlia soprattutto dei modelli organizzativi, dei materiali che si usano per le lavorazioni e produzioni e delle tecnologie utilizzate.

Non solo è importante fare in modo che i lavoratori siano informati e consapevoli ma la raccolta dati è un elemento particolarmente rilevante perché si tratta di fenomeni non singolarmente eclatanti. Un infortunio è un dato di evidenza plateale, una malattia professionale, è a volte, difficilmente identificabile e qualificabile come tale, e si sviluppa spesso a distanza di anni.

Da questo punto di vista per un'esatta definizione del numero, tipo, entità, gravità degli infortuni è rilevante il piano statistico ed è per questo che intendiamo lavorare su un versante che ci auspichiamo sia adottato su tutti i settori.

Nei prossimi mesi la Commissione effettuerà attività istruttorie specifiche sul piano della cosiddetta valutazione delle politiche pubbliche, al fine di verificare l'efficacia di alcuni interventi posti in essere negli ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, si evidenzia che in materia antinfortunistica emerge a livello statistico una sensibile diminuzione del numero degli infortuni e, al contempo, un incremento numerico dei casi di malattie professionali. Occorre tuttavia valutare, sul

piano della policy evaluation e secondo un approccio rigoroso e ispirato a criteri oggettivi e scientifici, se il decremento degli infortuni sia la conseguenza delle politiche pubbliche specifiche promosse in materia attraverso il decreto legislativo n. 81 del 2008 o, viceversa, se tale andamento sia causalmente ascrivibile -alla stregua di una verifica di tipo "controfattuale" - ad altri fattori (ad esempio diminuzione delle "ore lavorate" a seguito della crisi economica, progresso tecnologico dei macchinari, atto a renderli sempre più sicuri, etc). Analogamente, sarebbe utile valutare se l'incremento delle malattie professionali sia ascrivibile ad una carenza nelle politiche adottate in materia o, viceversa, se sia imputabile ad altri fattori causali (ad esempio evoluzione degli strumenti diagnostici, che consentono di individuare malattie professionali prima non riscontrabili, ecc.).

La valutazione delle politiche pubbliche costituisce una nuova prospettiva dell'inchiesta parlamentare, che la Commissione intende percorrere integralmente, attesa l'indubbia utilità di tale attività istruttoria per il polity marker, che in un settore delicato come quello della sicurezza del lavoro dovrà sempre più commisurare e rapportare le proprie scelte a consapevolezze cognitive oggettive e scientificamente comprovate, in modo tale da accrescere l'efficacia degli interventi.

L'opzione di costituire una procura nazionale per la sicurezza del lavoro finalizzata a coordinare anche le attività investigative sui vari fenomeni criminosi è stata attentamente valutata nel corso dell'inchiesta, anche alla luce delle caratterizzazioni di specificità rivestite dalla materia antinfortunistica.

Tale soluzione si rivela essere di difficile attuazione anche perché la configurazione del fenomeno antinfortunistico non è articolata in una rete di interconnessioni tra i vari ambiti territoriali.

È auspicabile invece che nella prossima esecuzione della delega del Jobs Act sull'agenzia unica su di essa vengano assunte tutte le responsabilità di coordinamento e vigilanza per superare sovrapposizioni di competenza e duplicazioni di controlli con una evidente inefficienza di cui tutti pagano le conseguenze: imprese, lavoratori ed apparato pubblico di controllo. Secondo noi l'agenzia così definita dovrebbe:

- a) preparare e coordinare le forze ispettive.
- b) fornire il supporto investigativo, informativo, tecnico e scientifico a tutti gli uffici giudiziari e di cui beneficerebbero soprattutto le Procure di piccole o medie dimensioni che non possono avere dipartimenti specializzati nella materia antinfortunistica.
- c) avere una competenza che non comporti alcuna modifica all'ordinamento giudiziario.
- d) non si sovrapponga ad alcuna Autorità Giudiziaria ma la coadiuvi anche alleggerendola dallo studio di determinati fattori.
- e) consentire interventi mirati in caso di grandi opere o comunque di realtà lavorative particolarmente complesse, attraverso la costituzione di unità operative funzionalmente collegate (v. esperienza EXPO 2015).
- f) custodire le banche dati e il collegamento con il SINP .
- g) collegarsi con altre Agenzie, Enti, Organismi preposti a specifici settori di lotta all'illegalità (ANAC, ARPA, Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia, Agenzia delle Entrate etc).

In alternativa alla soluzione incentrata sull'Agenzia unica si può dar luogo alla costituzione di un Organismo tecnico-scientifico, che possa svolgere tutti i compiti precedentemente elencati.

Lo studio dei dati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, (soprattutto se aggregati per tipi di aziende, territorio, attività lavorativa, patologie, periodi storici) e tenuto conto degli esiti processuali, evidenzia un quadro critico che può essere in breve riassunto nei seguenti punti.

1. Prevenzione e repressione.

Nel campo della sicurezza v'è una strettissima interconnessione giuridica, operativa e investigativa tra la prevenzione e la repressione (ad es. un'ispezione in un'azienda muove da un controllo di prevenzione ma sfocia quasi sempre nella contestazione di reati).

Si impone pertanto un monitoraggio programmatico delle ispezioni attraverso un coordinamento centralizzato degli interventi (eseguiti e da eseguire) e l'utilizzo di un'unica banca dati sui controlli in modo da verificare gli illeciti della stessa impresa o degli stessi soggetti su tutto il territorio mediante

un'anagrafe nazionale, conoscere le imprese controllate più o meno frequentemente.

2. Formazione unica e uniforme del personale ispettivo.

Si registra un rilevante bisogno formativo di specializzazione mirata al tipo di controllo e alle categorie di rischio ispezionate. Una preparazione specifica su determinate categorie di rischio lavorativo unitamente a un coordinamento che consenta l'utilizzo di ispettori specializzati in un ambito territoriale non limitato dagli attuali confini della competenza di ASL o Direzione Provinciale del Lavoro consentirebbe una distribuzione delle risorse per materia e non solo per territorio.

3. Concentrazione delle forze ispettive.

Allo stato v'è una concentrazione delle forze ispettive per enti di appartenenza (ASL, Ministero del Lavoro, Carabinieri, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco etc), ripartite non sempre per materie o tipologie dei fattori di rischio. Si noti che soprattutto in non rare realtà provinciali v'è un'assenza di coordinamento e laddove presente spesso è solo frutto di iniziative che mantengono gelosamente distinti i campi di intervento.

4. Esposizione personale e difficoltà ambientale.

Non si deve trascurare al riguardo che il numero esiguo degli ispettori delle Asl e DPL, nonché la loro frammentazione per enti di appartenenza, non consente una frequente variazione delle singole aliquote ispettive e la presenza costante delle medesime persone nello stesso territorio di competenza crea in molte zone a rischio di criminalità (anche organizzata) un'esposizione personale e sicuramente delle difficoltà ambientali (si pensi ad es. al caporalato) nel momento dell'accertamento diretto di un illecito penale.

5. I consulenti tecnici preparati e reperibili.

L'accertamento di un reato specialmente se eziopatogenetico comporta necessariamente la trattazione specialistica già nei primi momenti delle indagini preliminari (da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero) di temi tecnici, scientifici, contrattuali, medici, organizzativi, microeconomici che portano automaticamente gli inquirenti a incaricare consulenti tecnici o periti, mancando una vera e propria polizia giudiziaria specializzata su tutto il territorio nazionale.

Ma la presenza di consulenti tecnici effettivamente dotati di alta preparazione su tutto il territorio è tutt'altro che scontata; piuttosto si registra spesso il condizionamento delle indagini per la discutibile qualità degli apporti soprattutto nelle zone del Paese in cui mancano apparati scientifici competenti (università, istituti di medicina del lavoro, ingegneri della sicurezza, esperti di organizzazioni produttive complesse etc).

Non si trascuri al riguardo che l'ausilio di un consulente tecnico è un rilevante (verosimilmente il principale) costo processuale sostenuto innanzi tutto dallo Stato.

6. La disparità di trattamento per le vittime.

Si registra di frequente la non uniformità sul territorio nazionale del contrasto agli infortuni e quindi l'inequità e la disparità di trattamento soprattutto per la diversa tutela offerta alle stesse vittime (si pensi alle patologie da amianto).

Osservazioni sull'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (o Ispettorato nazionale del Lavoro)

1. L'agenzia unica per le ispezioni del lavoro - ovvero Ispettorato nazionale del Lavoro - è prevista dalla delega ex art. 1 comma 7 lettera 1) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, da cui si può evincere la previsione di una personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa e-contabile, sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro con funzioni e attribuzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di lavoro.

2. La delega legislativa per l'Agenzia per le ispezioni del lavoro deve realizzare un compito che la Commissione di inchiesta ritiene fondamentale per combattere gli infortuni: il coordinamento per la prevenzione e repressione di oltre 2.000 reati e altrettanti illeciti amministrativi in materia di lavoro, previdenza sociale, sicurezza. Per tale ragione la legge delega impone la scelta storica di riunire tutte le autorità di controllo facenti capo allo Stato (escludendo le ASL, facenti capo alle Regioni) attraverso un'unica regia nazionale.

1. È auspicabile che all'Agenzia vengano attribuite funzioni normative e para giurisdizionali (circolari

interpretative anche in materia sanzionatoria, promozione della legalità presso Enti, datori e associazioni, gestione del contenzioso).

2. Non è auspicabile che le funzioni attribuite alla nuova Agenzia (o Ispettorato nazionale) siano sostanzialmente una ricognizione di prerogative amministrative già in vigore che finora non hanno consentito uno slancio di efficacia nella lotta al lavoro nero, sommerso e insicuro. Le nuove funzioni non possono riguardare soltanto attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e in materia di tutela della salute e della sicurezza "relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi", quindi con una forte limitazione ai campi su cui vigilare.

3. Il raggiungimento dello scopo di semplificazione e coordinamento delle forze in campo (circa 5.800 unità) per ispezioni efficaci, incisive e proficue può essere raggiunto attribuendo all'Agenzia una serie di compiti, pur come detto rientranti nell'oggetto della delega ad es.:

1) Relazione annuale per indicare le criticità del quadro normativo e amministrativo che rendono inefficaci, diradati o improduttivi i controlli.

2) Capacità di proposta di modifiche normative riguardanti la maggiore incisività dei controlli.

3) Coordinamento con l'autorità amministrativa e l'Autorità Giudiziaria (sia per la prevenzione sia per la repressione di fatti costituenti reato, ex art. 109 Cost), soprattutto perché l'attività riguarda soggetti con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria (ad es. ispettori, carabinieri etc).

4) Intervento diretto dell'Agenzia in caso di grandi opere o comunque di realtà lavorative particolarmente complesse, attraverso la costituzione di unità operative funzionalmente collegate all'agenzia e non a sedi territoriali (v. esperienza EXPO 2015).

5) Creazione e accesso alle banche dati sui controlli in modo da verificare gli illeciti della stessa impresa o degli stessi soggetti su tutto il territorio mediante un'anagrafe nazionale.

6) Collegamento con il SINP.

7) Raccordo con la ed. patente a punti per le imprese già segnalate.

8) Collegamento con altre Agenzie preposte a specifici settori di lotta all'illegalità (ANAC, Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia etc).

4. In tal caso si tratterebbe in buona sostanza di una parte di poteri-doveri già attribuiti ad altri enti o organismi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, ad es. i compiti riconosciuti al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5), alla Commissione consultiva permanente (art. 6), ai Comitati regionali di coordinamento (art. 7); le funzioni attribuite all'INAIL (che ha accorpato anche ISPESL e IPSEMA) dall'art. 9 decreto legislativo n. 81/2008; la formazione, l'informazione e le attività promozionali in capo anche al Ministero del Lavoro previste dagli artt. 10 e 11 decreto legislativo n. 81/2008.

5. Infine sul punto della vigilanza è necessario un riferimento all'art. 13 decreto legislativo n. 81/2008 che "in attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza" tiene ferme le vecchie competenze (comma 3) ma contemporaneamente stabilisce che "la vigilanza è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7".

Sulla formazione e diffusione della cultura della sicurezza presupposto fondamentale per raggiungere l'obiettivo di diminuire gli infortuni sul lavoro va conciliata l'efficienza e l'efficacia degli strumenti di formazione. È essa stessa elemento essenziale per valutare i rischi e conoscerne le conseguenze. La formazione, strumento strategico di prevenzione, oggi regolata da accordi coordinati stato-regioni spesso prevede ripetizioni e criteri non omogenei. Per superare questa situazione è avvertita l'esigenza di pervenire ad una formazione efficace riferita al reale rischio presente negli ambienti di lavoro che supporti gli obblighi del datore di lavoro e sia puntuale per i lavoratori.

Non da ultimo si evidenzia l'importanza di una protezione legata alla prevenzione di genere che non può prescindere dai problemi dell'organizzazione del lavoro, dell'impegno per la cura e dalle specificità che riguardano il lavoro femminile.

In conclusione ringraziando il presidente del Senato Pietro Grasso per aver fortemente creduto

nell'impegno di questa Commissione, ringraziando altresì i colleghi commissari impegnati di tutti i gruppi parlamentari, i funzionari della commissione ed i consulenti auspicando, che i prossimi mesi siano dedicati al risultato per cui stiamo lavorando e che riprende le considerazioni fatte anche dal Ministro Poletti.

Il risultato atteso sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali sarà elemento fondamentale di conciliazione tra giustizia e sviluppo economico.

Integrazione all'intervento della senatrice Di Giorgi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo in merito alla vicenda delle lettere anonime a sfondo razziale indirizzate ad una studentessa di origini senegalesi che frequenta con ottimo profitto una scuola superiore in Provincia di Pisa, lettere che contengono frasi deliranti, piene di odio e rancore, che svelano il volto del razzismo.

Tali episodi sono stati denunciati dal padre della ragazza ai carabinieri, i quali, con l'aiuto della scuola, stanno indagando per capire chi sia l'autore di questo orribile atto di delirio xenofobo. Nel frattempo la giovane, dopo un giorno di assenza, è tornata a frequentare le lezioni.

Il dirigente scolastico ha dichiarato che eventi gravemente discriminatori di questo tipo non si erano mai verificati prima all'interno dell'istituto, dove il 10 per cento degli 850 studenti totali è straniero.

Questa vicenda ha colpito tutta Pisa, dal mondo istituzionale, a partire dal sindaco e dai sindacati, a quello civile.

Dai dati riportati nel Terzo Libro Bianco sul razzismo, tra il 1° settembre 2011 e il 31 luglio 2014 sono stati rilevati 2.566 casi di discriminazione razziale in Italia. Rientrano tra questi le violenze razziste verbali, scritte o orali, quelle fisiche, i danni contro proprietà o cose e le discriminazioni. I casi, purtroppo, sono aumentati di anno in anno: da 511 nel 2012 si è passati a 901 nel 2013, fino a 998 nei primi sette mesi del 2014.

Il movente più frequente è stato rinvenuto nelle origini nazionali o etniche, seguito da quello dei tratti somatici, da quello dell'appartenenza religiosa e, in ultimo, dalle pratiche culturali.

Tra i casi riscontrati di violenza razzista e discriminazione, la maggior parte si è verificata nell'ambito dell'informazione, subito dopo in quello della vita pubblica e poi in quello dei rapporti con le istituzioni.

Il dato più preoccupante è che risultano essere proprio gli attori istituzionali i principali autori di atti razzisti e discriminatori (1.063 casi). Poi troviamo i singoli individui, a cui è riconosciuta la responsabilità di 504 casi, seguiti dagli operatori dei media, a cui ne sono imputati 399.

Ritengo che gli episodi razzisti e xenofobi siano anche frutto della ripugnante istigazione all'odio che viene costantemente portata avanti per biechi fini elettorali contro persone che vivono, lavorano, studiano e si impegnano con dedizione per migliorare il proprio futuro e quello del nostro Paese.

La scuola che vogliamo costruire è, invece, una scuola inclusiva, che sia da esempio per una società sempre più meritocratica e portatrice di valori positivi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1261:

sull'articolo 2, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.200, il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 3, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.204, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Berger, Bertuzzi, Bisinella, Bubbico, Candiani, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Collina, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno,

Fattori, Formigoni, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Malan, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zin. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Scoma e Sonogo per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Catalfo, Divina, Gambaro e Puppato per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 19 maggio 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle iniziative del Governo per la costituzione dei cosiddetti "caschi blu della cultura" e sulle azioni volte a prevenire e riparare i danni derivanti dalla distruzione del patrimonio archeologico, artistico e culturale nelle zone di guerra (*Doc. XXIV, n. 49*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Castaldi Gianluca, Petrocelli Vito Rosario, Girotto Gianni Pietro, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Moronese Vilma, Crimi Vito Claudio, Cappelletti Enrico, Santangelo Vincenzo, Fucksia Serenella, Lezzi Barbara, Giarrusso Mario Michele

Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1928)

(presentato in data 19/5/2015) ;

Senatore De Poli Antonio

Istituzione di un sistema integrato di protezione civile (1929)

(presentato in data 20/5/2015) ;

Senatore Panizza Franco

Estensione della tutela di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, al patrimonio storico della Seconda guerra mondiale (1930)

(presentato in data 20/5/2015) ;

Senatore Panizza Franco

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in materia di aree protette e introduzione della Carta del Parco (1931)

(presentato in data 20/5/2015) ;

Senatori Lo Moro Doris, Gualdani Marcello, Cirinna' Monica, Tosato Paolo, Angioni Ignazio, Cantini Laura, Cardinali Valeria, Ferrara Elena, Longo Eva, Moronese Vilma, Pagano Pippo, Piccoli Giovanni, Scibona Marco, Susta Gianluca, Uras Luciano, Zuffada Sante

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali (1932)

(presentato in data 20/5/2015) .

Documenti, richieste di parere

La 10a Commissione permanente è stata autorizzata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, il proprio parere alla 14a Commissione permanente in ordine all'affare sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (Atto n. 440).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5, 7, 12, 14 e 19 maggio 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 5 al 20 maggio 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 giugno 2015. Le Commissioni 3a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 giugno 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (n. 171).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2a e 6a, che esprimeranno il parere entro il 29 giugno 2015. Le Commissioni 1a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 19 giugno 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (n. 172).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 giugno 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 giugno 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXVI*, n. 3).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Susta, Cuomo, Dalla Zuanna, Fabbri, Fasiolo, Fornaro, Guerra, Lo Giudice, Lucherini, Margiotta, Orrù, Pagliari, Scalia, Sollo, Valdinosi, Bencini, Bignami, Campanella e Molinari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01922 della senatrice Favero.

La senatrice Amati ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01938 della senatrice Bertuzzi ed

altri.

Interrogazioni

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [AIROLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la società di comunicazione fiorentina "Dotmedia" gestisce la campagna elettorale di Alessandra Moretti, candidata alla presidenza della Regione Veneto per le elezioni regionali del 31 maggio 2015; considerato che:

da notizie di stampa ("Il Gazzettino" del 10 maggio 2015) si apprende che Patrizio Donnini, tra i titolari della suddetta società di comunicazione, a pochi giorni dalle elezioni avrebbe inviato a deputati, senatori e consiglieri regionali veneti del PD una lettera con cui si invitano i loro collaboratori ad aiutare lo *staff* della candidata Moretti;

risulta agli interroganti che tra i collaboratori e gli assistenti chiamati a contribuire alla campagna elettorale comparirebbero anche i dipendenti del gruppo consiliare PD del Veneto;

considerato inoltre che:

viene messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare il personale occorrente al suo funzionamento; tale personale può essere scelto: tra i dipendenti regionali di ruolo, con qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsì, tra i dipendenti di enti pubblici comandati presso la Regione e tra estranei all'amministrazione regionale;

in ognuna delle citate ipotesi il rapporto di lavoro intercorre direttamente con l'amministrazione, che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede al trasferimento, al comando o all'assunzione e quindi assegna ai singoli gruppi, su richiesta nominativa, il personale previsto, sulla base dei contingenti stabiliti dalla legge. Quando la scelta riguarda soggetti estranei all'amministrazione, l'assunzione avviene mediante incarico conferito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, si tratta quindi di personale alle dipendenze dell'amministrazione che viene stipendiato con contributi pubblici, si chiede di sapere:

se il Governo intenda verificare la veridicità dei fatti esposti in premessa;

se ritenga inammissibile e inopportuno che i dipendenti dell'amministrazione regionale vengano impiegati, anziché al servizio della cosa pubblica e dei cittadini, per contribuire alla campagna elettorale di un candidato alla presidenza della Regione Veneto;

se intenda adottare, entro i limiti di propria competenza, iniziative per evitare che comportamenti quali quelli evidenziati abbiano a ripetersi.

(3-01945)

[MORONESE](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [SCIBONA](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico. I volontari, oltre 800.000 persone distribuite sul territorio nazionale, aderiscono a organizzazioni che operano in molteplici settori specialistici;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, le suddette organizzazioni di volontariato intervengono in tutte quelle azioni in cui si esplica l'attività di protezione civile: pianificazione, previsione, prevenzione, soccorso, addestramento e simulazione di emergenza, attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua e formazione teorico-pratica;

considerato che:

il Dipartimento di Protezione civile, con diverse circolari (DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008), in particolare con la circolare del 10 marzo 2009 (DPC/CG/0018461), ha affermato "il principio secondo il quale l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, nelle finalità chiaramente espresse dalla legge";

sul punto, in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni

recita: "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2";

l'articolo 2 della medesima legge rubricato "Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze" sancisce: "Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo";

nella circolare del Dipartimento della Protezione civile (DPC/CG/0018461) del 10 marzo 2009, relativa alle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, si sottolinea, altresì, che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione);

l'eventuale svolgimento di attività volte a preservare la sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale, sono svolte senza l'utilizzo di uniformi, segni distintivi, mezzi o attrezzature della Protezione civile. Il mancato rispetto di tale indicazione potrebbe comportare l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni dai registri o albi, con conseguente accertamento di responsabilità e, ancora peggio, in taluni casi con denuncia per violazione degli art. 316-*bis* codice penale (usurpazione e danno erariale) e/o art. 498 codice penale (usurpazione di titolo) come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 9 febbraio 2007 e prot. DPC/CG/0016525 dell'11 marzo 2008;

da quanto sin qui enunciato, si deduce che l'espletamento di attività quali la regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, la scorta a cortei o processioni, i servizi d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerarsi tra le ipotesi di collaborazione a cui il settore del volontariato è chiamato, per assicurare i servizi di Protezione civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze;

considerato, inoltre, che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, con nota n. 5300 del 13 novembre 2012 ha emanato una direttiva (del 9 novembre 2012) concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", nel cui paragrafo 2.3.1, con riferimento ad eventi a rilevante impatto locale, chiarisce che: "Eventi a rilevante impatto locale. La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo Comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinaria gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale (...) omissis (...) L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta nell'ambito regionale per l'autorizzazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale (...) omissis (...)";

dunque, in caso di eventi locali, che possono comportare grave rischio, sarà possibile l'intervento dei volontari di Protezione civile solo laddove si ipotizzi un "eccezionale afflusso di persone" o si profili una "scarsità o insufficienza delle vie di fuga", a patto che sia attivato il piano comunale di protezione

civile e sia istituito, anche temporaneamente, il COC (centro operativo comunale);
considerato altresì che, risulta agli interroganti:
i volontari appartenenti alle associazioni di Protezione civile vengono spesso chiamati, attraverso ordinanze sindacali, a collaborare con gli enti locali per la gestione di eventi che nulla hanno a che fare con gli interventi propri della Protezione civile, come ad esempio la regolazione del traffico, la scorta a cortei o processioni, il servizio d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali;
a fronte di tali interventi, gli enti locali erogano contributi, imputati al rispettivo bilancio di riferimento, alle associazioni locali di Protezione civile;
nel Comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), in particolare, sia per l'anno 2013 (delibera di Giunta comunale n. 121 dell'8 luglio 2013) sia per l'anno 2014 (delibera di Giunta comunale n. 76 del 24 aprile 2014), l'amministrazione comunale ha disposto un contributo di euro 1.000 alla locale associazione di Protezione civile con la seguente motivazione: "Considerato che tale nucleo svolge una preziosa e cospicua azione per la sicurezza e la vivibilità della cittadina sangiorgese (...) e tenuto presente che l'Associazione è impegnata nelle svariate iniziative che si tengono nella nostra comunità (dalle manifestazioni civili a quelle religiose, dalle iniziative socio-culturali a quelle sportive e di svago), fungendo da supporto al Corpo di Polizia Municipale e collaborando attivamente con l'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessorato competente";
sulla questione del Comune di San Giorgio del Sannio è stata presentata, in data 10 agosto 2014, formale istanza, volta a segnalare l'illegittimo utilizzo dei volontari della locale associazione di Protezione civile per la regolazione del traffico e/o scorta a cortei o processioni e/o servizio d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali nonché la relativa impropria motivazione per la concessione di un contributo comunale di euro 1.000 alla associazione stessa;
rispondendo alla suddetta istanza, il Dipartimento della Protezione civile ha confermato che "L'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile con funzioni di gestione 'diretta' del controllo della viabilità, ovvero -ancor di più- l'esercizio di poteri assimilabili a quelli della Polizia Stradale' o, più in generale, delle Forze di Polizia, anche locali, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. (art. 18) e nel D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, e dei provvedimenti specifici sopra richiamati è, quindi, del tutto escluso";
invece, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata direttiva (punto 2.3.1) ha confermato che non v'è dubbio che volontari di Protezione civile appartenenti ad organizzazioni regolarmente iscritte nell'elenco regionale possano assicurare, su richiesta delle autorità preposte alla gestione della viabilità e sotto il coordinamento operativo degli operatori a ciò abilitati dalla legge, azioni di supporto all'assistenza alla popolazione svolgendo funzioni di incanalamento dei flussi di traffico (come avviene, ad esempio, a cura delle maestranze in caso di percorrenza alternata di tratti di viabilità interessati da cantieri). Tale intervento, per di più, se previsto nella specifica pianificazione locale dispone anche dei requisiti formali espressamente ribaditi dalla recente Direttiva presidenziale. Ciò non configura (e non può in alcun modo configurare), in capo ai medesimi, alcuna attribuzione di funzioni diverse da quelle proprie, che restano quelle, per intendersi, di volontario della protezione civile;
considerato, infine, che ad avviso degli interroganti, l'uso della locuzione "eventi a rilevante impatto locale" si presta ad interpretazione estensiva, che nei fatti, finisce per snaturare la funzione tipica dei volontari di Protezione civile,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda adottare tutte le opportune iniziative al fine di verificare la legittimità dell'utilizzo dei volontari delle associazioni di Protezione civile locali in ruoli di sostegno e collaborazione con la Polizia locale per eventi di ordinaria amministrazione, come ad esempio la scorta a cortei-manifestazioni ed il servizio d'ordine in manifestazioni sportive;
se ritenga opportuno circoscrivere l'attività di supporto dei volontari alla Polizia locale ai soli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;
se ritenga necessario intraprendere ogni iniziativa utile al fine di far cessare la distorta prassi descritta

in premessa.

(3-01946)

[PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che i supervisori di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori sono insegnanti e dirigenti utilizzati nella formazione universitaria iniziale dei maestri di scuola dell'infanzia e primaria (decreto ministeriale 26 maggio 1998 e decreto ministeriale n. 249 del 2010);

considerato che:

i supervisori sono stati selezionati con concorsi per titoli professionali e scientifici ed esami banditi dalle università (legge n. 315 del 3 agosto 1998 e decreto ministeriale 8 novembre 2011);

hanno rivestito un ruolo importante nella costituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

sono stati utilizzati senza soluzione di continuità in deroga al decreto ministeriale 26 maggio 1998 dall'istituzione del corso ad oggi;

ritenuto che:

i supervisori di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori hanno maturato e sviluppato nel corso dell'esperienza all'interno dell'università specifiche competenze di tutoraggio e supervisione, non derivanti dall'insegnamento;

hanno seguito il percorso di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, progettandone i percorsi di tirocinio curricolare obbligatorio, seguendone lo sviluppo, l'andamento e la valutazione. Accompagnano le esperienze di tirocini specialistici del percorso aggiuntivo per insegnanti di sostegno (in chiusura, ma tuttora aperti);

svolgono attualmente all'interno dell'Università un lavoro di risposta ai bisogni del sistema, con conduzione di laboratori, espletamento di pratiche amministrative, conduzione di incontri di formazione, collaborazione a progetti di ricerca, tutoraggio individualizzato, supporto alla stesura di tesi;

favoriscono infine le relazioni e la costruzione di una *partnership* attiva tra scuola e università attraverso iniziative di formazione e di collaborazione con gli insegnanti, i dirigenti e l'Ufficio scolastico regionale,

si chiede di sapere:

quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire lo svolgimento di queste funzioni e la valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche professionali acquisite al fine di una più efficace collaborazione fra scuola e università e di un rafforzamento dei processi di qualificazione del sistema scolastico che appartengono alle intenzioni dichiarate dal Governo;

nello specifico, come il Ministro intenda assicurare la continuità dell'esperienza dei supervisori, salvaguardandone la presenza nei suddetti percorsi formativi.

(3-01947)

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [CARRARO](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [D'ALI](#), [ALICATA](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [GIRO](#), [PELINO](#), [MINZOLINI](#), [CERONI](#), [ZUFFADA](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [BOCCA](#), [MAZZONI](#), [Mariasalaria](#) [ROSSI](#), [BERNINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il problema dell'immigrazione, sia clandestina sia dei richiedenti asilo, è particolarmente serio, alla luce dei continui sbarchi di migranti nell'Italia del Sud, nonché a causa della persistente instabilità politica nel Medio Oriente;

nell'ultimo biennio, sono state attivate molteplici operazioni di salvaguardia delle nostre coste quali "Mare Nostrum", "Frontex e Triton", che hanno prodotto risultati a giudizio degli interroganti deludenti ed un esborso ingente di denaro pubblico;

l'arrivo di un ulteriore numero di immigrati sulle coste italiane, richiede alle aziende sanitarie locali particolare impegno per identificare e tenere sotto controllo il diffondersi di malattie infettive;

da notizie in possesso degli interroganti le strutture di prima accoglienza per migranti sarebbero inadeguate ad accogliere un flusso tanto importante di persone così come le strutture sanitarie,

preposte all'assistenza e alla cura dei medesimi, risulterebbero insufficienti, inadatte e prive di coordinamento con le strutture sanitarie nazionali;

è purtroppo accertato il rischio di diffusione di epidemie, poiché le forze dell'ordine e il personale sanitario dedicato, nonostante gli enormi sforzi profusi, non riescono a controllare lo stato di salute e gli spostamenti sul territorio dei clandestini;

già nel luglio 2014, la nave "Orione" che trasportava 396 migranti, deteneva a bordo un sospetto caso di "vaiolo delle scimmie", malattia infettiva che necessita dell'isolamento e la quarantena di tutte le persone a contatto con il malato;

la persona presumibilmente infetta venne successivamente trasportata in elicottero all'ospedale Spallanzani di Roma, per gli accertamenti di rito, al fine di verificare se si trattasse di vaiolo o di varicella;

anche il sindacato autonomo di polizia (Sap), dopo che 5 agenti di polizia in servizio a Catania risultarono positivi al *test* di "Mantoux", lo *screening* che attesta o meno l'infezione della tubercolosi (tbc), ha manifestato le proprie rimostranze nei confronti dei Ministri dell'Interno e della Salute, Angelino Alfano e Beatrice Lorenzin, per la pessima gestione dell'emergenza migranti e del monitoraggio delle malattie da questi trasportate;

sfortunatamente, l'azione intrapresa dal sindacato non ha prodotto gli effetti desiderati, sebbene non fosse la prima volta che agenti in servizio, per far fronte agli enormi sbarchi, risultassero positivi al *test* della tubercolosi;

a giudizio degli interroganti, la situazione riportata è disdicevole, drammatica e necessita di una celere soluzione: il Ministro della salute dovrebbe intraprendere un percorso volto alla tutela delle forze dell'ordine impegnate in operazioni di salvaguardia dei cittadini e questi ultimi dovrebbero esser messi a conoscenza e al riparo dai rischi del contatto con i portatori di malattie infettive, si chiede di sapere:

in riferimento a quanto esposto in premessa, quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso, nell'ambito delle rispettive competenze, per fronteggiare le numerose malattie infettive veicolate dai migranti;

se risulti quanti casi di malattie infettive e parassitarie siano state registrate in ingresso nel nostro Paese, trasportate dai migranti negli ultimi 3 anni;

quali siano i dati epidemiologici delle principali malattie infettive e parassitarie degli ultimi 3 anni nel nostro Paese;

se sia stato attivato un sistema di sorveglianza sindromica volto ad individuare preventivamente ogni evento suscettibile di rappresentare un'emergenza per la salute pubblica, al fine di ridurre i rischi di diffusione di malattie infettive;

quali protocolli siano stati adottati dal Ministro della salute nell'accoglienza dei clandestini;

quali protocolli il Ministero abbia impartito alle ASL territoriali e quali misure adottino queste ultime a riguardo.

(3-01948)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che: in seguito al turno di ballottaggio tenutosi nel giugno 2014, è stato eletto sindaco di Bagheria (Palermo) Patrizio Cinque, a guida di una maggioranza formata unicamente da eletti del Movimento 5 Stelle;

sin dal suo insediamento, l'amministrazione comunale di Bagheria si è connotata per un atteggiamento a parere degli interroganti di totale mortificazione dei diritti delle minoranze;

a giudizio degli interroganti appare sistematico e quotidiano lo stravolgimento delle disposizioni legislative previste nel testo unico per gli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

in diverse occasioni, e da diversi consiglieri comunali di minoranza, in aderenza alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, sono state proposte interrogazioni consiliari con richiesta di risposta scritta che in base alle norme statutarie e regolamentari devono essere riscontrate nel termine

massimo previsto di 30 giorni;
richieste di atti e documentazioni amministrative avanzate da consiglieri comunali, nella stragrande maggioranza dei casi, non trovano riscontro alcuno a distanza di mesi dall'iniziale richiesta;
considerato che a quanto risulta agli interroganti tra le inadempienze perpetrate dall'amministrazione e puntualmente segnalate da alcuni consiglieri comunali di minoranza, vengono evidenziate: il mancato acquisto delle divise per il corpo dei Vigili urbani del Comune di Bagheria al fine di qualificarli nel loro ruolo nonché di renderli riconoscibili; la mancata risposta sull'eventuale predisposizione dei controlli periodici, agli stessi Vigili urbani, necessari a giustificare e certificare la detenzione e l'uso delle armi in dotazione; la mancata predisposizione ed approvazione del regolamento dello stadio comunale ed il relativo affidamento ad alcune associazioni sportive, in maniera arbitraria ed attraverso autorizzazioni di dubbia legittimità; la mancata verifica sulla legittimità della nomina del geometra Giuseppe Traina, commissario *ad acta* in via sostitutiva per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge e in particolare quelli relativi alla esecuzione delle demolizioni, all'immissione in possesso, alla trascrizione dei registri immobiliari *ex art. 7*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; il mancato ripristino del numero legale dei componenti del collegio dei revisori dei conti, a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente, presentate il 30 gennaio 2015 dal dottor Antonino Mineo; la mancata trasmissione al Consiglio comunale dello schema di ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la quale sono abbondantemente trascorsi i termini per la presentazione e quindi per l'approvazione; risultano inoltre disattese a quanto risulta agli interroganti:

la nota n. 10265 del 18 febbraio 2015, con la quale il Ministro dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, ha segnalato all'Assessorato delle autonomie locali che il Comune di Bagheria non ha dato corso alla presentazione del predetto bilancio riequilibrato nei termini perentori di legge;

la nota n. 2862 del 26 febbraio 2015, con la quale l'Assessorato regionale investito della problematica ha invitato il sindaco, il presidente del Consiglio comunale ed il segretario generale del Comune di Bagheria a trasmettere, nel termine di giorni 10 dal ricevimento della stessa, una dettagliata ed esaustiva relazione relativa a tutti gli atti e gli adempimenti compiuti o da compiere da parte dell'amministrazione comunale per la predetta finalità;

considerato inoltre che:

in questo quadro di diffusa illegalità e di mortificazione della trasparenza amministrativa, i consiglieri comunali di minoranza, più volte e ripetutamente, hanno sollecitato (anche investendo della questione il prefetto di Palermo al quale sono stati inoltrati i solleciti proposti sia al presidente del Consiglio, sia al sindaco che al segretario generale del Comune) gli organi responsabili del governo cittadino ad adempiere quanto richiesto e sollecitato;

non è dato conoscere le difficoltà e gli ostacoli che i dirigenti responsabili del Comune di Bagheria e il vertice politico dovrebbero affrontare e superare per rispondere ad un obbligo statutario, regolamentare e legislativo nel rendere in tempi certi le risposte doverose agli atti di sindacato ispettivo proposti, a convocare nei tempi imposti dalla legge le riunioni del Consiglio comunale formalmente richieste, a rilasciare, in tempi certi, copia degli atti amministrativi e la documentazione richiesta dai consiglieri comunali che è un diritto garantito da norme legislative vigenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo convenga sulla necessità di attivare tutte le iniziative di competenza utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nella gestione del Comune di Bagheria a tutela dei diritti delle minoranze e di tutta la cittadinanza;

se voglia, in proposito, sollecitare il prefetto di Palermo ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigilanza, sanzionando e denunciando alla magistratura tutte le eventuali inadempienze.

(3-01949)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute* - Premesso che:

da recenti stime risulta che in Italia vi sono circa 4 milioni di disabili, gran parte dei quali, in età scolastica, vedono minacciato il loro pieno ed inalienabile diritto alla libertà di viaggiare; dagli organi di stampa emerge che, in particolare, in Veneto a Conegliano ed a Mestre, in 2 distinti episodi, addirittura 7 ragazzi disabili, affetti dalla sindrome di Down, sarebbero stati discriminati, dal personale di Trenitalia;

secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, i bigliettai, rivolgendosi a questi ragazzi, avrebbero detto: "Siete lenti e incapaci di imparare, fate perdere tempo";

i disabili sono innanzitutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare e questo episodio nuoce non soltanto ai ragazzi down discriminati, ma a tutti noi; e non può lasciarci indifferenti,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano disporre per fare chiarezza sull'episodio e per evitare che simili episodi vergognosi si ripetano in futuro.

(4-04009)

DE POLI, DALLA TOR - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nella riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 10 novembre 2014 si è dato il via libera alla realizzazione di un tratto dell'autostrada A31 Valdastico Nord (Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Trento);

la Valdastico, sia la nord che la sud, è inserita nei corridoi strategici dell'Europa ed è un'opera che permette all'Italia di stare al passo e di competere con gli altri Paesi dell'Unione europea, ma trova da sempre ostinate opposizioni;

infatti, l'autostrada Valdastico Nord, in particolare il tratto da Vicenza a Trento, è da circa 20 anni osteggiato dalla Provincia autonoma di Trento, per a giudizio degli interroganti pretestuosi motivi di impatto ambientale e di personale scelta prioritaria verso le ferrovie;

è invece documentato che l'entrata in esercizio dei primi tratti della A31 Sud ha già portato benefici ai territori attraversati, con la riduzione del passaggio dei veicoli sulla vicina strada provinciale 247, Riviera Berica e, soprattutto, con l'allontanamento del traffico, soprattutto quello pesante, dai centri abitati, con un calo dei tempi di percorrenza;

inoltre, la Valdastico è una delle poche autostrade in Italia progettata e realizzata con criteri innovativi quali: asfalto fonoassorbente e idrodrenante, parapetti a tripla onda, fibre ottiche collegate a spire magnetiche e sensori, sistemi di rilevazione meteo, telecamere, pannelli a messaggio variabile, corsie di servizio realizzate quasi come delle mini complanari, utili in caso d'emergenza, ma anche in grado di ospitare i mezzi destinati alla manutenzione del verde, evitando il restringimento della carreggiata e aumentando, di conseguenza, la sicurezza del traffico;

infine il Cipe, nella seduta dello scorso novembre, ha deciso per la prima volta di attivare la procedura speciale con motivate determinazioni in ordine all'esigenza di superare il dissenso manifestato dalla Provincia autonoma di Trento ed il blocco per la mancata intesa tra le 2 diverse istituzioni locali,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda disporre per arrivare ad un chiarimento definitivo della questione e poter andare avanti nella realizzazione di un'opera fondamentale per lo sviluppo del Nord Est e del Veneto, così come da indicazione a seguito della seduta del Cipe del 10 novembre 2014.

(4-04010)

MIRABELLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'IPM (Istituto penale per minorenni) "Cesare Beccaria" di Milano, grazie anche alla collaborazione con il Teatro alla Scala ed il Piccolo Teatro, ha dato avvio ad una importante e costruttiva stagione teatrale, mettendo in scena rappresentazioni originali che hanno coinvolto, oltre ai detenuti dell'istituto, numerosi giovani studenti;

tale progetto, portato avanti con la collaborazione dell'associazione teatrale "Puntozero", ha offerto ad alcuni dei detenuti la possibilità di partecipare a *stage* e corsi promossi dalle istituzioni teatrali milanesi;

l'IPM Beccaria ha recentemente completato la ristrutturazione del teatro interno all'istituto grazie al contributo economico della fondazione "Marazzina" *onlus* e alle donazioni del Teatro alla Scala, del gruppo Mapei e del Piccolo Teatro;

è in corso un ulteriore intervento finanziato dalla stessa fondazione Marazzina e da altre imprese per l'adeguamento della struttura alle norme di sicurezza necessarie per consentire l'apertura del teatro all'esterno;

considerato che:

il valore di tale progetto sotto il profilo educativo, sociale e culturale è stato ampiamente riconosciuto; la stessa qualità artistica del lavoro svolto è stata riconosciuta e valorizzata in diverse rappresentazioni; oltre all'importanza educativa, l'eventuale apertura del teatro dell'istituto penitenziario minorile alla città, oltre ad avere grande importanza dal punto di vista educativo, contribuirebbe ad attenuare l'idea del carcere come istituzione separata e totalizzante, rendendo tale luogo un punto di produzione culturale aperto e accessibile a tutti i cittadini;

gran parte della produzione teatrale attualmente svolta all'interno della struttura carceraria si pone l'obiettivo di utilizzare la capacità comunicativa del teatro per educare i giovani alla legalità;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

la nuova convenzione, necessaria al proseguimento dell'attività teatrale presso l'IPM, è da tempo ferma presso gli uffici competenti del Ministero della giustizia, con il risultato di aver già impedito ad un allievo la partecipazione ad uno *stage* in corso al Teatro alla Scala;

da notizie pervenute all'interrogante sembrerebbe che il Ministero abbia manifestato la propria contrarietà ad aprire all'esterno il teatro dell'IPM, nonostante sia stato presentato un progetto studiato con gli agenti di custodia per garantire la sicurezza, impedendo in tal modo la possibilità di valorizzare un teatro ristrutturato grazie ai finanziamenti privati e al lavoro di detenuti e associazioni,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito ad oggi la sottoscrizione della convenzione per consentire al progetto del "Nuovo Teatro Beccaria" di poter proseguire nella propria attività;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivalutare l'orientamento assunto che esclude la possibilità di aprire all'esterno e alla città il teatro dell'IPM, al fine di non perdere una importante opportunità per i giovani detenuti e per tutti i cittadini e per valorizzare una struttura che può arricchire l'offerta culturale della città, grazie all'importante progetto educativo offerto dall'istituto.

(4-04011)

CAPACCHIONE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Caserta è in dissesto finanziario dal mese di ottobre 2011 e conseguentemente, per disposizione di legge, mantiene le quote di compartecipazione dei cittadini alle tariffe dei servizi alla persona ai livelli massimi;

l'ambito sociale C1 della Regione Campania, di cui il comune di Caserta è capofila, partecipa al Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti del Ministero dell'interno;

per il riparto I annualità sono stati approvati i piani di intervento anziani e infanzia presentati dall'ambito C1, rispettivamente con decreto ministeriale 111/PAC dell'11 luglio 2014 e 157/PAC del 26 agosto 2014 e finanziati, rispettivamente, per 779.311,62 euro (intervento A e B schede 1, 2, 3, 4) e 598.223,12 euro (intervento C scheda 2);

nonostante ciò a tutt'oggi l'ambito C1 non ha garantito la quota di compartecipazione prevista (per circa 200.000 euro), comportando con ciò il mancato avvio della realizzazione dei progetti approvati;

per il riparto II, annualità 2015, non è stata avanzata alcuna proposta progettuale, pur essendo ormai prossima la scadenza prevista del 18 maggio 2015,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire l'utilizzazione dei fondi già stanziati per l'ambito sociale C1 della Regione Campania nell'ambito del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti;

se intenda avvalersi dei poteri ispettivi per verificare la motivazione dell'ingiustificabile ritardo e disimpegno da parte del Comune di Caserta nell'adottare gli idonei provvedimenti a tutela delle fasce più deboli destinatarie del Programma d'azione e la continuità progettuale per le annualità successive; se, alla luce di quanto descritto, intenda avvalersi della facoltà di sollecitare la Regione Campania a superare attraverso i poteri sostitutivi le inadempienze dell'ambito C1 e del Comune capofila di Caserta.

(4-04012)

[SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la sera del 5 gennaio 2007 a Trapani, nella via Orti, il ventiduenne Antonino Via, all'epoca magazziniere presso il centro commerciale GEA, è stato ucciso dopo essere intervenuto per aiutare un collega vittima di una rapina perpetrata durante la chiusura. Nella motivazione del conferimento della Medaglia d'oro al merito civile alla memoria si legge che Antonino Via, "con generoso slancio e grande determinazione, nonostante il manifesto pericolo per la propria incolumità, non esitava ad intervenire in soccorso di un collega aggredito da due banditi che, sotto la minaccia delle armi, tentavano di sottrargli l'incasso della giornata. Nel corso della violenta colluttazione con uno dei rapinatori veniva raggiunto da un colpo di pistola, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà";

per l'omicidio la Corte di cassazione ha condannato in via definitiva 2 persone provenienti da Marsala, Orazio Montagna e Giovan Battista Della Chiave, i quali erano stati individuati come esecutori materiali della rapina e dell'uccisione, nell'ambito delle indagini condotte dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, comando di Trapani. La drammatica vicenda scosse, all'epoca, l'intera comunità della città di Trapani;

per la testimonianza di coraggio ed elevato senso civico offerto dalla vittima del delitto, sono stati conferiti alla memoria di Antonino Via numerosi riconoscimenti, oltre alla citata Medaglia d'oro al valor civile (8 giugno 2007): una Medaglia d'oro per atti di eroismo conferitagli dalla Fondazione Carnegie (1° dicembre 2007); un diploma di benemerito dell'istituto tecnico industriale, Leonardo Da Vinci di Trapani. Il nome di Antonino Via è, infine, stato iscritto nell'albo d'oro delle persone illustri di quella istituzione scolastica (1° aprile 2009) presso la quale il giovane aveva conseguito il diploma; considerato che:

i familiari superstiti di Antonino Via, oltre al dolore per la terribile uccisione del giovane, hanno dovuto sopportare, successivamente al delitto, numerose difficoltà di ordine economico e tragico, sia con riferimento alle spese da sostenere per il processo che in termini di un effettivo risarcimento per l'enorme danno sofferto. La loro vicenda, analoga a quella delle famiglie di molte altre vittime di crimini violenti, pone ancora una volta la centralità della questione dell'assistenza e sostegno alle vittime di gravi reati, superando la frammentazione del quadro normativo attuale;

poiché le vittime di reati violenti intenzionali, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi risulta non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni oppure può non essere identificato o perseguito, occorre, a giudizio degli interroganti, prevedere un più ampio fondo di solidarietà al fine di assicurare l'indennizzo o il risarcimento in favore delle vittime o, in caso di morte, ai loro familiari. Appare necessario, altresì, affrontare in modo organico il problema della tutela delle vittime di reato oltre la fase meramente processuale, assicurando il coordinamento degli interventi e l'efficacia dei servizi di assistenza sia a livello nazionale che in ambito regionale e locale;

l'articolo 24 della Costituzione italiana sancisce che "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e stabilisce che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". Numerose direttive europee (tra tutte le 2004/80/CE e 2012/29/UE) impegnano gli Stati ad assicurare un più forte e coerente sostegno alle vittime di reato. A parere degli interroganti uno strumento utile a tal fine potrebbe essere l'ulteriore

estensione o comunque il rafforzamento del patrocinio a spese dello Stato, istituito già oggi capace di intercettare una fascia consistente della popolazione italiana, con una tendenza incrementale dei richiedenti testimoniata da molte analisi pluriennali relative alle domande di accesso al beneficio. Il Consiglio d'Europa ha più volte incoraggiato gli Stati membri a sviluppare il sistema del cosiddetto "Legal Aid", appositamente adottando raccomandazioni e risoluzioni finalizzate a garantire un miglior accesso alla giustizia per gli aventi diritto;

al fine di evitare che tali vittime, oltre a subire le inevitabili conseguenze fisiche e psicologiche derivanti dalla violenza dell'offesa subita, non trovino neanche ristoro economico della sofferenza patita, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 1983 la "Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti", volta ad introdurre o a sviluppare regimi di risarcimento da parte dello Stato sul cui territorio i reati violenti sono stati commessi. A tale convenzione hanno fatto seguito ulteriori direttive, che il nostro Paese ha tardivamente o solo parzialmente recepito, motivo per il quale la Commissione europea ha dovuto avviare una apposita procedura di infrazione, tenuto conto del fatto che la legislazione italiana prevede fondi per l'indennizzo delle vittime di alcuni specifici reati, peraltro con modalità ed importi difformi, si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti di cui in premessa e quali iniziative abbia posto in essere o intenda assumere per risolvere le relative problematiche;

quali iniziative siano state assunte per sottoscrivere, ratificare e, soprattutto, dare effettiva attuazione alle convenzioni europee e direttive comunitarie concernenti il risarcimento delle vittime di reati violenti, anche attraverso l'introduzione di un sistema generale di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti e delle loro famiglie impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni, nel caso frequente in cui l'autore del reato non possa risarcire il danno ovvero nel caso, anch'esso non rarissimo, in cui questo rimanga ignoto;

quali misure intenda assumere per riconoscere alle vittime dei reati intenzionali violenti e, in caso di decesso ai loro familiari, il diritto al rimborso delle spese sostenute in sede processuale e il diritto al gratuito patrocinio ovvero per modificare il limite di reddito previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, reperendo a tal fine le idonee risorse;

quali iniziative intenda intraprendere ai fini del coordinamento a livello nazionale, regionale e locale dei servizi di orientamento, assistenza e sostegno, assicurando altresì l'informazione e, ove necessario, la protezione delle vittime e dei loro superstiti nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio, prima, durante e dopo il processo penale, promuovendo con urgenza i necessari interventi finalizzati a superare ritardi e vuoti normativi.

(4-04013)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il "comprensorio della Valle del Mela", cui appartengono anche i comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto (Messina), è stato dichiarato area "ad elevato rischio di crisi ambientale" (AERCA) dal 2002 e successivamente anche sito d'interesse nazionale per le bonifiche (SIN) dal 2006;

singoli cittadini, gruppi ambientalisti, associazioni di cittadini, amministrazioni comunali dell'intero comprensorio, hanno continuamente manifestato contro l'emergenza ambientale;

l'Arpa ha certificato in modo chiaramente inequivocabile che gli inconvenienti ambientali lamentati hanno origine da emissioni delle industrie del comprensorio stesso, non adeguatamente controllate;

l'osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana sullo stato di salute della popolazione residente nelle aree ad alto rischio di crisi ambientale, conferma la maggiore incidenza di patologie correlate all'inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico, del suolo e del sottosuolo;

in materia di prevenzione e di inquinamento, la Comunità europea ha sancito principi regolatori, fatti propri anche dall'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela degli esseri umani;

sono numerose le nuove tecnologie inerenti al trattamento dei rifiuti a impatto zero, le quali, oltre a valorizzarli quali nuove risorse reimpiegabili, potrebbero concretamente soddisfare le esigenze ambientali ed essere una seria alternativa per evitare il ricatto occupazionale;

considerato che:

la società A2A ha di recente illustrato, presso l'Associazione industriali Messina, una proposta di riconversione della CTE Edipower di San Filippo del Mela anche per l'utilizzo di CSS (combustibile solido secondario);

tale idea progettuale è stata nettamente bocciata, in data 2 aprile 2015, dal consiglio comunale di San Filippo del Mela e precedentemente da altri 12 consigli comunali del comprensorio;

a parere degli interroganti, simili impianti industriali di incenerimento, definiti di prima fascia, non possono sorgere a ridosso dei centri abitati;

considerato inoltre che: dal 2002 al 2015 vi è stata la totale inerzia della Regione, la cui inattività ha fatto sì che non venissero eseguiti quei lavori di bonifica e quegli interventi per la messa in sicurezza della zona, già programmati e ritenuti essenziali per rilancio turistico e commerciale di tali aree;

si rende necessario a parere degli interroganti aprire una vertenza con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per comprendere le ragioni per le quali si è verificata tale paralisi nell'esecuzione dei lavori di bonifica, che ha comportato forti ricadute negative per le aziende e per il territorio, privo di reali possibilità di investimento;

dal punto di vista medico-sanitario, il progetto "Sentieri" (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), promosso dal Ministero della salute e coordinato dall'Istituto superiore di Sanità tra il 2010 e il 2011, ha rilevato nella zona limitrofa al sito da bonificare un aumento esponenziale dei ricoveri: a Milazzo si rileva un aumento del 55 per cento per gli uomini e un aumento del 24 per cento per le donne. Altri risultati di interesse riguardano le patologie del sistema urinario: sono presenti incrementi in entrambi i generi di patologie ad alta sopravvivenza come il tumore della tiroide e le malattie respiratorie. L'eccesso della mortalità osservato nel SIN per condizioni perinatali nel primo anno di vita merita particolare attenzione, visto che è ragionevole ritenere che vi abbia avuto un ruolo eziologico l'esposizione a impianti chimici e petrolchimici;

nel 2013 l'indagine "Iniziativa per la tutela della salute e per la protezione delle popolazioni delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale esposte a "distruttori endocrini" quali i metalli pesanti (Area di Milazzo-Valle del Mela)", eseguita dal Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università degli studi di Messina, Istituto superiore di Sanità e Organizzazione mondiale della sanità, presso le scuole medie della Valle del Mela, comprese in un raggio di 10 chilometri dal sito industriale, e che ha riguardato 200 partecipanti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, ha riscontrato valori di cromo totale e cadmio superiori ai valori di riferimento e la presenza di un'alterazione di alcuni gruppi dell'acido desossiribonucleico che comporta un'errata lettura nella catena del Dna;

le aree maggiormente esposte sono quelle dei Comuni di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo;

il territorio della Valle del Mela non è dotato di un piano di emergenza esterno così come previsto dalla direttiva 96/82/CE (recepita con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno avviare, nei limiti delle proprie competenze, tutte le azioni necessarie per conoscere se nell'ambito delle attività di programmazione per la tutela del territorio nell'area ad alto rischio di crisi ambientale sono state già avviate, da parte della Regione Siciliana, iniziative per fronteggiare la questione ambientale;

quali iniziative intendano portare avanti, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con l'amministrazione regionale siciliana, per promuovere un piano di sviluppo dell'area della Valle del Mela che, oltre a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, tuteli il territorio e la salute dei cittadini.

(4-04014)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01945, del senatore Cappelletti ed altri, sull'utilizzo di personale dipendente di amministrazione pubblica per campagne elettorali;

3-01946, della senatrice Moronese ed altri, sull'impegno di volontari delle associazioni della Protezione civile locale a sostegno di attività della Polizia locale;

3-01949, del senatore Campanella ed altri, sulla regolarità della gestione del comune di Bagheria (Palermo);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01947, della senatrice Petraglia, sulla funzione dei supervisori di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori nelle Università;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01948, della senatrice Rizzotti ed altri, sulla adozione di misure per fronteggiare malattie infettive veicolate dai flussi migratori.

